DIFESA
SECONDA
DEL
DOMINIO
TEMPORALE
DELLA
SEDE APOSTOLICA
Sopra la Città
DI COMACCHIO,

Ove in primo luogo si purgano i Sommi Pontefici, e molti Imperadori da gravissime accuse, e si giustifica nuovamente la Sovranità della Chiesa Romana in tutti i suoi Stati.

PER LA SEDE APOSTOLICA

In risposta alla Supplica e ai Riflessi ultimamente stampati.

Si aggiungono in fine alcuni documenti e una Tavola cronologica degli atti sovrani della Santa Sede in COMACCHIO *e anche di quegli della parte contraria insieme con l'Indice generale delle materie.*

Noli accusare & ego cessabo defendere.
S. Girolamo nell'Apologia II. contro a Rufino.

IN ROMA
M·DCC XI.
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PREFAZIONE
AL CRISTIANO LETTORE.

ERANO già comparse alla luce le difese della Sede Apostolica intorno ai sovrani diritti di lei sopra la Città di Comacchio non meno che sopra tutti gli altri suoi patrimonj in risposta alle segrete e pubbliche opposizioni de' Ministri Ducali di Modana, quando nel tempo stesso che il Mondo, nonchè la Corte Cesarea, stava inteso a ponderare i fondamenti della Chiesa Romana a fronte delle pretensioni contrarie, egli se n'è sentito improvvisamente sturbare dallo strepito di un lungo Memoriale o sia Manifesto, impresso con questo titolo: *Alla Sacra Cesarea Real Maestà di Gioseffo I. Imperadore de' Romani felicissimamente regnante, umilissima Supplica di Rinaldo Duca di Modana per le controversie di Comacchio. M DCC X.* Maladove credeasi di far apparire altrui d'avere esposti in questo Memoriale vasti apparati di nuove e gran prove a favor degli Estensi, e in distruzione de' diritti della Santa Sede; ben presto si è poi conosciuto non contenervisi altro, che una disperata e folta congerie di narrazioni in sommo grado aliene da ogni buon senso, e di orribili e bruttissime accuse contra tutti i Sommi Pontefici, che per lo spazio di tanti secoli hanno degnamente occupata la sagratissima Cattedra di San Pietro da Pippino a' tempi nostri: non pochi de' quali per consentimento di tutta la Chiesa veggendosi registrati nel catalogo de' Santi, questo sol basta a condannare tutto quello, che vien divulgato contro di loro.

Nè credasi già, che vada solo e scompagnato questo eccesso, in cui sono caduti gli Autori del Memoriale insieme con quell' altro loro collega, il quale ha stampati in Vienna i *Riflessi sopra la voce sparsa*, com'egli dice, *dalla Corte di Roma per la restituzione del possesso di Comacchio*; imperciocchè immantinente un nuovo ne segue, non punto inferiore a quel primo, ove l'enormità

più esecrande e sacrileghe praticate in ruina de' medesimi Pontefici in tempi calamitosi di scismi, di eresie, e di sconvolgimenti universali delle cose sagre e profane, vengono pel corso intero di quel Memoriale esaltate e decorate del titolo di *diritti Cesarei* con ostentazione assai mendicata di *zelo* per la gloria Imperiale, come se ella consistesse quì appunto: donde ne nasce, che quegl'Imperadori, i quali con sommo spavento dell'età scorse furon veduti infierire contro alla Chiesa di Roma, attizzati dalla malizia de' consiglieri e falsi politici, oggi si veggono messi in iscena per entro il Memoriale con sembiante molto diverso da quello, che si vede espresso negli scritti fedeli e veraci di molti Autori santissimi, anzi di tutta la Cristianità; ma in particolare in quelli della generosa nazione Tedesca; e sopratutto nelle sincere e pubbliche ritrattazioni, che quegli stessi Imperadori, dappoi ravveduti, ne fecero in fin della vita, oltre alle solenni condannagioni, che di tutti i loro atti ostili contro alla Santa Sede, divulgarono poi anche i lor successori: anzi si è giunto a tale estremo di allegare fino le Apologie fatte da' Luterani in favore dello scismatico Ottone IV. già esautorato, e poi ravveduto e riconciliato alla Chiesa in punto di morte. Questo secondo eccesso degli Autori Modanesi di necessità dovea strascinargli nel terzo ugualmente grave e considerabile, che è stato non solo di passar con infinito disprezzo i suddetti gloriosi ravvedimenti de' medesimi Imperadori, e le condannagioni de' loro atti, promulgate da' lor successori; ma anche di rappresentare i più degni fra gli Augusti con quegli stessi mostruosi e sconci colori, co' quali vi si rappresentano gli altri in onta delle lor proprie conversioni; cioè a dire, come schernitori di Dio e d'ogni legge, usurpatori delle ragioni della Chiesa, infetti dell' eresia d'Arnaldo da Brescia, degli Ussiti, di Vicleffo, e di Lutero in proposito delle temporali proprietà della Sede Apostolica. Ed è cosa da rimanere storditi, come non siasi nè anche avvertito, che tali racconti vanno ugualmente a ferire tutti gli Elettori e Principi Ecclesiastici di Germania, per li cui diritti si vanta nel Memoriale così gran *zelo*; mentre non è da credere, che le Signorie

gnorie temporali delle lor Chiese debbano riputarsi di qualità superiore a quelle della Romana: la quale vien detta incapace d'averne per essere *stata fondata da Cristo senza regno temporale, nè aver mai avuta ragione alcuna di proprio*. Quindi è, che per dare qualche aria di giustizia alle azioni dannate di que' primi Imperadori, e per oscurare la pietà e la religione de' secondi, si è poi voluto traboccare anche nel quarto eccesso, che è stato di sconcertare e confondere tutta l'antichità per sostenere pensieri di questa fatta, passandosi con pubblico aggravio di tanti Sommi Pontefici e Imperadori a beffare, come false, nulle, e surrettizie tutte quelle memorie, consagrate da tanti secoli, le quali non favoriscono la stravaganza prodigiosa di simili assurdi. E quello che dee rendere attoniti non solo i Cristiani, ma gli uomini di qualunque setta lontana dal vero lume della Fede, non si è avuto orrore alcuno di scrivere, che i *giuramenti* più solenni prestati dagl'Imperadori ai Sommi Pontefici intorno agli Stati della Sede Apostolica furono *atti di pompa*, e non già di quel *valore*, che tutte le nazioni Cristiane, secondo l'idea d'un atto sì grave e importante, si sono sempremai persuase. Laonde in tal guisa si è venuto con licenza inudita a mettere in beffa ciò che di più sagro e venerabile tiene la Religione; e a trasformare la credenza degl'Imperadori in una finta dimostrazione esterna, riputata lecita e giusta; massimamente poi quella di Ridolfo I. inclito ceppo della gloriosissima Stirpe Austriaca, mentre ai molti suoi atti in beneficio della Chiesa, gli Autori del Memoriale si sono avventati per tutti i versi, lacerandogli e screditandogli con insoffribile ardire ne' fogli diretti all'Augustissimo suo discendente, stimando esser questo il vero modo di spogliare la Sede Apostolica della Città di Comacchio, e di coonestare la già convinta e palese insussistenza e nullità de' lor fondamenti.

Siccome poi per ben condurre l'infelice sistema di simili esposizioni, a chi le ha concepute e distese mancavano buoni e sufficienti mallevadori, i quali fuor della scuola de' Maddeburgesi e del Goldasto, gli autenticassero i suoi stranissimi divisamenti,

menti, ha dovuto precipitare nel quinto eccesso, che è stato di espilare quegli Autori pestiferi, cercando poi di nasconderlo con le testimonianze alterate degli Scrittori antichi e moderni, addotti nel Memoriale, i quali se si riveggono in viso, parte non dicono ciò che lor si fa dire; parte dicono tutto l'opposto; e parte non si citano interi, ma tronchi; talmentechè ivi non solo non se ne incontra pur uno, che fedelmente asserisca ciò che gli viene attribuito; ma o in tutti si legge il contrario di quello, in che sono allegati, ovvero dovunque si allegano, sempre si tace e supprime il vero, che dicono; cioè tutto quello, che pugna contra le novità opposte, e che sostiene le parti della Santa Sede: il che in buon linguaggio non è altro, che un alterare le testimonianze degli Scrittori. Nè per certo vi era altro modo, che questo da poter colorire assunti sì fatti in danno de' Sommi Pontefici. Vi è anche il sesto eccesso, il qual consiste in dissimularsi da pertutto le confutazioni già fatte degl' innumerabili errori, che si ridicono per verità nuove nel Memoriale, quantunque fossero già rigettati in quella medesima *Difesa I.* contro alla quale egli è scritto.

Ci vuole assai poco per ben comprendere, se questi eccessi, ne' quali si sono lasciati condurre i Ministri Estensi, vadano di primo lancio ad offendere la sagrosanta maestà della Chiesa Romana assai più, che le ragioni e i dominj di lei: con la quale sembra, che essi non ci abbiano punto che fare, mentre qualunque volta ragionano con gran trionfo de' compassionevoli scismi, che la squarciarono, si sono ridotti a non astenersi dal pronunciare più volte, che in quelle funestissime occasioni i perseguitati Pontefici cominciarono ad usurparsi le altrui Signorie temporali *per via di scomuniche, guerre e leghe*: cosa la più dura e nuova alle nostre orecchie, che sia mai stata scritta dappoichè si vede lagrimevolmente in rottura il Cristianesimo. Perciò l'Autore di questa Difesa, il quale avrebbe voluto, che contra lui solo si fossero scaricati tutti gli obbrobrj piuttosto che contra i santissimi Pontefici, protesta di dolersi in estremo per non avere in pronto le più veementi e gagliarde forme del dire, che abbiano adoperate giammai tutti i

Santi

Santi Padri in simili affari, per impiegarle ancor egli con degno uso nella congiuntura presente contra proposizioni di sì empia ed orribil natura, come son queste: le quali dianzi non si sono udite mai più nella nostra comunione, rappresentandosi in esse il sagro dominio temporale della Santa Sede non dico per tirannico, ma anzi pel più scandaloso ed ingiusto di qualunque altro dominio del Mondo, come usurpato, secondo i Ministri Estensi, con l'indegnissimo abuso della potenza spirituale: il che porta con seco la necessità di ammettere due conseguenze sì enormi, che al nefando aspetto delle medesime non ci dà l'animo di pensare senza spavento. La prima di esse conseguenze si è di cancellare da' sacri Fasti della Chiesa di Dio la santa e gloriosa memoria di tutti quei gran Pontefici, i quali per sì lungo corso di secoli eroicamente mantennero e difesero l'intero dominio de' loro Stati, come proprio della Chiesa di San Pietro, senza aver mai fatto alcun passo sì ingiusto contro alla Casa d'Este, onde in oggi debbano meritare di esser trattati con tanta malevolenza per parte sua. La seconda è di concludere, che la Provvidenza divina per tutto quel tempo abbia talmente abbandonata la Chiesa sua, che non le abbia fatto presiedere altri, che mostri, usurpatori, e tiranni, i quali per avidità di appropriarsi l'altrui, si sieno con gran sacrilegio abusati della spirituale autorità lasciata loro da Gesù Cristo. E in tante contumelie, che i Ministri Estensi lanciano contra la Sede Apostolica con tutte le frasi e le formole, che sogliono usare i separati da noi nel parlare di essa e di quanto ad essa appartiene, hanno avuta fronte di spacciarsi per pieni di *modestia e venerazione per la Santa Sede*: di far vanto della loro *moderazione*: di spargere, che non *doveano tacere dopo essere stati provocati*: che non è più il tempo, in cui la Chiesa Romana *godea buon vento*: e che *per decoro suo non conviene specificare i mezzi ed arti* di essa.

E pure asserzioni sì fiere ed atroci son riputate cotanto plausibili e proprie, che in tutte le Scritture contrarie si è avuta gran cura di amplificarle con grandissima libertà, e di proporle al Pubblico per luogo topico delle ragioni Estensi intorno a Comacchio, come

come se esse oltre a questa Città e al resto delle Signorie di San Pietro, si volessero stendere anche sopra lo stesso Pontificato Romano; e come ancora se ragionamenti così ingiuriosi e sconvenevoli alla Chiesa di Roma, potessero essere ascoltati senza la dovuta avversione anche dagli animi disposti per altro a favorire le pretensioni Estensi, quantunque non fossero di quella pietà, di cui sono; ladove basterebbe, che ritenessero un picciol segno di religione per detestare sì fatta deliberazione di voler trarre i diritti delle successioni e delle investiture dalle dottrine infernali del Molineo, dell'Illirico, del Morneo, del Goldasto, e d'altre Furie, avute in orrore da tutto il consenso della Chiesa. Certamente egli è da stupire, come i Critici Modanesi per mostrarsi nemici implacabili della Sede Apostolica, senza punto guardare contro a chi scriveano si sieno affatto dimenticati per chi, a chi, e dove scriveano. Ma però egli è da notare, che tutti i perversi politici e volgari adulatori producono sempre fuori l'*alto dominio* dell'antico Impero contro alla Chiesa, non volendo considerare, che se ciò camminasse, la stessissima ragione dovrebbe valere contra tutto il Mondo. E chi è colui, che mai possa concedere, che la sola Chiesa Romana non debba godere del diritto delle Genti, comune a tutti, senza trarvi nè meno i Turchi; talchè a danno di lei sola si abbia sempre ad esagerare l'antichità dell'Impero di Roma? Se i compilatori delle Scritture Modanesi dando un poco di luogo nelle lor menti alla verità, si compiacessero di riflettere, che le ragioni da essi con troppa furia e precipizio ammassate, sono un pestifero alito di quelle porte d'Inferno additateci da Cristo contro alla Chiesa sua, senza altro ne potrebbono avere un certo e sicuro argomento dal non trovarle giammai comprovate negli scritti di niuno Autore dabbene; ma nelle sole opere di persone della qualità di Lutero, de' Maddeburgesi, del Morneo, del Goldasto, e d'altri simili a questi. E se i Ministri Ducali rivolgeranno il pensiero a quegli Scrittori, che in prosa o in versi pretesero di dar lode all'antica prosapia degli Estensi, io ho per fermo, che saranno astretti ad arrossire del proprio fallo per aver

tenuto

tenuto un cammino così sregolato e lontano; mentre tutti quegli Scrittori ebbero in mira di assegnare all' accennata prosapia un gran zelo per la grandezza e per li patrimonj della Chiesa Romana anche contra i Cesari stessi, riputando con questa lode di renderla gloriosa alla posterità; ladove essi Ministri moderni si sforzano con tanto mal animo di dare in oggi alla Casa d'Este per vanto il sostenere operazioni totalmente diverse, e come tali già condannate dal voto della Chiesa universale, non meno che dagl' Imperadori stessi: in grave affronto de' quali perciò ritorna il volerle in oggi illustrare di applausi tanto affettati.

Non si può al certo bastantemente ammirare la sollecitudine degli Oppugnatori della Santa Sede in disotterrare il loro *alto dominio* Cesareo in su i patrimonj di San Pietro senza comprendere, che quando l'Imperadore ci avesse anche l'*alto dominio*, non potrebbe per questo spogliare la Sede Apostolica dell' utile, così chiaro, ed autentico dominio di Comacchio per dar gusto alla Corte di Modana, la quale finora non ha saputo produrre dal canto suo verun titolo, a sè favorevole: ed essa medesima molto ben lo confessa, mentre per mancanza di prove da sostenere il titolo individuale sopra Comacchio o sia per legittima successione, o sia per investiture, o per altro, ha presa la sconsigliata risoluzione di richiamare a nuova vita le fracide e spente ragioni, che ebbe già tanti secoli sopra l' Italia Leone Isaurico allorchè ne fu con giustizia privato dagl' Italiani, e principalmente dal Popolo di Roma quando si sottoppose alla Santa Sede. Ma non sanno poi dirci quei Ministri per qual cagione con animo soverchiamente traviato e contrario al vero ed al giusto trascurino i diritti, che si traggono dalle pretensioni e da' titoli particolari, mentre con tanta lor festa ne propongono uno sì erroneo, sedizioso, ed opposto al Jus di Natura e delle Genti, qual si è quello, che disepellisce i morti e già consumati fondamenti delle prime origini senza far caso alcuno delle solenni convenzioni, de' patti, e de' giuramenti de' secoli posteriori; sperando di aver quindi un bel campo di nuocere alla Chiesa Romana, la quale è stata maisempre ed è tutta-

tuttavia governata da Gesù Cristo. Ma d'avvantaggio ad ogni passo ci mettono innanzi per *diritti* Cesarei tutte ancora le più crudeli ed inique oppressioni fatte alla Sede Apostolica dagli Scismatici, quasichè quivi appunto, come su tanti canoni, stessero interamente fondate le ragioni Ducali sopra *Comacchio*; venendosi nel tempo stesso a conculcare quei Pontefici e Vescovi santissimi, i quali a ciò con petto sacerdotale si opposero. E se in contrario si adducono le ragioni della Chiesa di Roma, prontamente confidano di rigettarle con disdegnosi disprezzi, come cose *nulle*, *false*, *antiquate*, *e decrepite*, arrivando ancora a proverbiare la pietà e religione di tanti gran Principi e de' Fedeli di tutti i secoli per aver santamente creduto, che giungesse *gratissimo al Cielo l'odore di quei sagrificj*, *che di comodi temporali fecero alle Chiese*, *e massimamente alla Romana capo di tutte*. Di quì si comprende abbastanza, se il concetto di chi parla in tal forma si possa accordare con la religione professata dalla Maestà Cesarea, e da' suoi precessori e antenati, le massime de' quali furono molto diverse da quelle, che si espongono nella Supplica: e ciò parimente assai ben fa risultare l'animo, che si è avuto in proporre dottrine di questa sorte alla stessa Maestà regnante, a segno tale ancora di aver voluto deridere le divine e santissime *prerogative della Chiesa Romana* col titolo d'*ideali* e inventate *da' Legisti de' secoli rozzi*. Quindi manifestamente si vede, che i Ministri Estensi dalle cose temporali, ma consagrate a Dio, sono passati ad attaccare il vivo della Religione: il che pure molto ben si raccoglie dal vedersi, che le *Osservazioni*, da loro sparse fra la gente da noi divisa per esigerne applauso, si leggono ristampate in Ollanda nell'idioma Francese; e che l'Accademia di Tubinga in persona di un certo Filippo Luigi Brennero già si è dichiarata per loro; onde per questo capo hanno motivo d'esultar fuor di modo, e di andarne molto fastosi. Per la qual cosa l'Autore della presente Difesa contro ad ogni sua espettazione si è trovato in necessità di combatter più volte non più con l'armi de' diplomi e delle investiture; ma bensì con quelle de' Controversisti Cattolici per de-

gna-

gnamente reprimere i rei principj, già altre volte repressi, co' quali gli Scrittori Modanesi hanno cercato di corroborare le lor misere pretensioni, mentre tutto il male praticato ne' secoli remoti contro alla Chiesa di Roma, vien canonizzato da essi per *diritto Imperiale*, per bene, e per giusto, senza nè anche eccettuarvi le violenze nell'elezioni de' Sommi Pontefici, introdotte dapprima da' Rè Goti Ariani, poi mantenute e accresciutevi dagli Esarchi, e per fin di pace in torbidi tempi talvolta sofferte, o legittimate con nuove concessioni Apostoliche; e non mai di proprio talento sotto i Cesari occidentali approvate da' Papi stessi per *diritti Imperiali*. Tutto ciò poi, che di santo i Pontefici operarono in contrario, viene da' medesimi Scrittori francamente venduto per ingiustizia, usurpazione, e tirannide, perchè di questi nomi veggono esser pieni i gran repertorj del Molineo, e del Goldasto. Perciò a fine d'illuminargli, se sia possibile, e d'indurgli a tal segno, che non possano più sfuggirci dalle mani con negare d'avere scritto quello che veramente hanno scritto, siccome in ampia forma vedrassi ne' fogli, che seguono appresso, si sono citate con ogni accuratezza le loro opere, particolarmente la Supplica, non solo ne' capi e nelle facce, ma ancor nelle righe, essendosi divisa la presente Difesa in due parti. Nella prima di esse vien confutato ciò che di falso e ingiurioso hanno scritto contra la Chiesa Romana spiegando a lor modo gli antichi secoli senza rispetto alcuno de' moderni, nè de' passati, sia nel temporale, sia nello spirituale. Nell'altra parte si è discusso il solo affare di Comacchio con farsi vedere, che indarno ne vien contrastata la vera Sovranità della Santa Sede: e forse gli Oppositori dovranno aver qualche grado alla presente Scrittura senon per altro, almeno perchè in essa vien dato al loro Memoriale quell'ordine proprio, che gli mancava, essendo egli pieno di confusione nel modo, ne' tempi, ne' fatti, e in tutte le altre sue parti. Nel fine dopo alcuni atti citati nell'Opera vi si è aggiunta una Tavola cronologica delle ragioni Pontificie ed Estensi in quella Città, affinchè senza disagio si possa in un batter d'occhio formar giudicio d'entrambe. Vi è poi anche l'Indice univer-

ver-

versale non solamente di quanto contiensi in questa Difesa II. ma nel Dominio pure, e nella Difesa I. il tutto per comodità di chi vorrà compiacersi di leggere.

E perchè un altra volta dall'avvedutezza degli Apologisti di Modana non si chiegga gran *tempo* a replicare anche a questa Difesa col vano pretesto, che siasi impiegato *un anno e mesi* a comporla, siccome fu detto dell'altra; stimasi quì ben fatto di accennare, che il Memoriale fabbricato con molti sudori in più di sei mesi, venne in mano del Difensore il dì ultimo di Agosto dell'anno 1710. e la presente Difesa, che era già fatta a' primi di Novembre, terminò di stamparsi nel giorno, che si vedrà notato nel fine. Di più restano supplicati i Ministri Ducali a stare attenti a due cose nelle Scritture, che pubblicheranno in avvenire. I. a produrre le testimonianze intere e fedeli degli Scrittori, che allegano. II. a non iscordarsi delle risposte già date altre volte: e perciò a non ridirci per invincibili e nuove quelle stesse ragioni, che furono già pienamente distrutte per parte della Sede Apostolica. In tal guisa rischiareranno la propria lor causa assai meglio di quello, che non han fatto finora: saranno essi i padroni del campo, e ridurranno chi difende la Chiesa di Roma a non esser l'ultimo a scrivere in questa materia, come per altro è disposto a volerlo essere per ubbidire e difendere chi è preposto da Dio al sovrano governo della sua Chiesa. Per fine si avverte, che il Difensore allontanandosi dalla costumanza ordinaria di coloro, che chieggono di esser letti con animo libero e non prevenuto, egli desidera per l'opposto, che leggano questi e gli altri suoi fogli le persone pregiudicate e occupate dalle persuasioni contrarie, essendo sicuro, che vi troveranno la verità, e che trovandovela, non potranno mai fare tanta violenza a sè medesimi di non darsi per vinti alla forza di essa.

INDICE

INDICE
DE' CAPI.

I. *Qualità della Supplica Estense diretta a Sua Maestà Cesarea* pagina 1
II. *Sistema della Supplica Estense, e della presente Difesa, con la quale se le risponde* 2

PARTE PRIMA.

Si mostra la buona fede e sincerità della Sede Apostolica, e de' suoi Ministri nella controversia presente. Si cerca, se i Sommi Pontefici avessero il *governo* solamente, cioè l'*utile*, ma non l'*alto dominio* de' loro Stati dagl'Imperadori: e se i medesimi Pontefici lo abbiano poscia usurpato da *qualche secolo*, come risolutamente sostengono i Ministri Estensi.

III. *Artificj e proposizioni della Supplica* 5
IV. *Esame sopra varie asserzioni della Supplica* 9
V. *Come sussistano alcune querele della Supplica* 12
VI. *In qual modo la Chiesa Romana venga trattata nelle Scritture Estensi* 13
VII. *Opinioni de' Ministri Estensi contra i beni e privilegj della Chiesa, ingiuriose a Dio e agl'Imperadori* 15
VIII. *Preteso alto dominio Cesareo sopra gli Stati della Chiesa originato dagli Scismatici* 20
IX. *Conferme delle Costituzioni Imperiali fatte alla Chiesa, mai non importarono alcun alto dominio Cesareo sopra gli Stati di essa* 22
X. *Errori di Arnaldo da Brescia, ed asserzioni de' Ministri Estensi* 26
XI. *Fallacia di alcune prove addotte per la sovranità Imperiale negli Stati di San Pietro* 31
XII. *Alto dominio Imperiale e governo Pontificio negli Stati di*

	di San Pietro, fondati pienamente sul falso	34
XIII.	*Luogo di Agnello Ravennate non bene esposto nella Supplica*	37
XIV.	*Carlo Magno mai non ebbe alcun alto dominio negli Stati di San Pietro*	38
XV.	*Dignità Imperiale non distinta dall' Avvocazia della Santa Sede*	40
XVI.	*La spada cinta dai Pontefici agl' Imperadori in segno dell' Avvocazia della Santa Sede*	42
XVII.	*Esame di alcune opposizioni fatte all' alto dominio della Santa Sede*	43
XVIII.	*Certi atti spontanei de' Sommi Pontefici non favorevoli all' opposto alto dominio Cesareo*	46
XIX.	*Esame del preteso diritto Cesareo nella consecrazione de' Sommi Pontefici*	49
XX.	*Carlo Magno non tenne mai Roma, nè Ravenna per incluse nel Reame d' Italia*	51
XXI.	*Monete de' Sommi Pontefici provano il loro alto dominio negli Stati di San Pietro, e non già il Cesareo*	54
XXII.	*Gl' Imperadori non ebbero mai alcuna ingerenza nella moneta de' Pontefici*	61
XXIII.	*I nomi e gli anni degl' Imperadori negli Atti pubblici de' Sommi Pontefici non fanno alcuna prova contro alla Sovranità loro*	68
XXIV.	*Nuova difesa della Costituzione di Lodovico Pio contra le accuse de' Ministri Estensi*	72
XXV.	*Segue a difendersi il diploma di Lodovico Pio in ciò che riguarda la Corsica, la Sicilia e la Sardigna*	76
XXVI.	*Segue a difendersi il diploma di Lodovico Pio dalle altre obbiezioni*	80
XXVII.	*Critiche Estensi contra la donazione di Lodovico Pio donde son tratte*	84
XXVIII.	*Si cerca, se veramente il diploma di Lodovico Pio fu dono solamente di pompa senza effetto alcuno, come asseriscono i Ministri Estensi*	87
XXIX.	*Ravenna sovranamente signoreggiata dal Pontefice Giovanni VIII.*	88
XXX.	*Comacchio sovranamente signoreggiato da Giovanni VIII. e non mai appartenente al Reame d' Italia*	90
XXXI.	*Benedetto III. dona Terni a' suoi Cittadini*	94
XXXII.	*Orta e Amelia signoreggiate da Leon IV.*	ivi.
XXXIII.	*Giovanni X. dona Adria a Paolo Vescovo d' Adria*	ivi.

Gio-

XXXIV. *Giovanni XV. concede Ferrara a Tedaldo* 95
XXXV. *Giovanni XIX. dà la Sabina a Benedetto il nipote* ivi.
XXXVI. *Atti di Lotario I. e di Lodovico II. malamente addotti contra l'alto dominio de' Sommi Pontefici in Roma* 96
XXXVII. *Sovranità temporale di Leon IV.* 99
XXXVIII. *Fondamenti rainosi degl' Impugnatori della Sovranità Pontificia* 101
XXXIX. *Lettera di Lodovico II. favorevole alla Santa Sede, e non ben citata, nè intesa da' Ministri Estensi* 102
XL. *Lettere di Giovanni VIII. comprovano la Sovranità Pontificia, e non già la Cesarea nel Ducato di Roma e nell' Esarcato* 104
XLI. *Segue l'estratto delle Lettere di Giovanni VIII. intorno alla sua temporale Sovranità* 107
XLII. *Atti di Arnolfo chiamato a Roma da Papa Formoso, non bene addotti contro alla Santa Sede da' Ministri Estensi* 112
XLIII. *Atti addotti nella Supplica non provano, che i Pontefici nel secolo X. avessero perduto ogni dominio dell' Esarcato e di Comacchio, e che questo fosse de' Rè d'Italia; ma bensì tutto l'opposto* 114
XLIV. *Si risponde alle censure e spiegazioni de' Ministri Estensi intorno al diploma d'Ottone I. per la Santa Sede* 115
XLV. *Si dichiara qual fosse la promessa di Leon IV. accennata nel diploma d'Ottone I. e non intesa da' Ministri Estensi* 119
XLVI. *Peso di altre speculazioni intorno al contenuto del diploma di Ottone I. e varj passi malamente addotti da' Ministri Estensi* 121
XLVII. *Atti di Ottone III. non bene intesi e citati da' Ministri Estensi contra la Santa Sede* 126
XLVIII. *Atti veri di Gregorio V. sopra Comacchio, e diplomi finti addotti contro alla Santa Sede. Donazione di Costantino a torto a lei rinfacciata* 129
XLIX. *Ottone III. ingiustamente accusato d'aver fatto da padrone negli Stati della Santa Sede* 133
L. *Atti di Arrigo il Santo e di Corrado II. a torto e poco fedelmente addotti contra la Santa Sede* 134
LI. *Atti ostili e scismatici d'Arrigo IV. à torto addotti per giusti da' Ministri Estensi contro alla Santa Sede* 140
LII. *Sommi Pontefici posti nel Catalogo de' Santi, accusati nelle Scritture Estensi, come usurpatori e Tiranni* 141

LIII. *Bolla di Gregorio V. sopra Comacchio di nuovo giustificata con un diploma addotto contro alla Santa Sede. Atti scismatici d'Arrigo IV. e V. malamente allegati da' Ministri Estensi* 144

LIV. *Lotario II. liberatore della Santa Sede dagli Antipapi e da' Tiranni, non bene rappresentato nella Supplica per usurpatore de' beni di essa* 146

LV. *Atti addotti nella Supplica per provare, che negli Stati della S. Sede vi fosse il fisco Cesareo, provano tutto l'opposto* 148

LVI. *Varj atti nulli e scismatici del secolo XI. ingiustamente addotti nella Supplica contro alla Chiesa Romana* 149

LVII. *Ragioni della Santa Sede a torto vilipese da' Ministri Estensi. Corrado III. chiamato al soccorso di Lucio II. come Avvocato della medesima* 153

LVIII. *Atti di Federigo I. contro alla Santa Sede, riconosciuti per nulli da tutto il Cristianesimo: e perciò male allegati da' Ministri Estensi* 155

LIX. *Richiami d'Adriano IV. e d'Alessandro III. contra le usurpazioni di Federigo I. indebitamente negati da' Ministri Estensi* 157

LX. *Atti di Federigo I. alterati e male addotti contro alla Santa Sede* 160

LXI. *Asserzioni de' Ministri Estensi oltraggiose agl' Imperadori, i quali ritrattarono gli atti scismatici addotti nella Supplica per legittimi* 163

LXII. *Ministri Estensi contra ogni ragione esaltano gli atti scismatici di Federigo II. detestati fino dal Pigna* 167

LXIII. *Si difende la rilevanza de' diplomi di Ridolfo I. e degli Elettori dell' Impero contra le critiche Estensi* 169

LXIV. *Comacchio sovranamente signoreggiato dalla Santa Sede in tempo de' diplomi di Ridolfo I.* 172

LXV. *La Romagna sovranamente signoreggiata dalla Santa Sede in tempo de' diplomi di Ridolfo I.* 175

LXVI. *Si difende Ridolfo I. e la sua Augustissima Schiatta dalle calunnie di Giovanni Villani, addotte da' Ministri Estensi contro alla Santa Sede* 178

LXVII. *Segue la confutazione del Villani, e la difesa degli atti di Ridolfo I. e degli Elettori dell' Impero* 182

LXVIII. *Si segue a difendere gli atti di Ridolfo I. dalle critiche Estensi* 183

LXIX. *Sovranità della Chiesa Romana in tutti i suoi Stati, autentica, e superiore a qualunque opposta censura* 186

PARTE

PARTE SECONDA.

Comacchio non fu mai signoreggiato da' Vicarj di Ferrara con titoli Imperiali, nè come feudo indipendente da quel Vicariato; ma per sole Investiture Pontificie, e come pertinenza notoria del Ferrarese.

LXX. *Fallacia de' fondamenti de' Ministri Estensi contra la Sovranità Pontificia in Comacchio, Città signoreggiata da Leon III. e difesa per la Santa Sede da Pippino Rè d'Italia d'ordine di Carlo Magno suo padre* 189

LXXI. *Comacchio sovranamente signoreggiato dalla Santa Sede dall'anno 755. fino al 1300.* 192

LXXII. *Comacchio sovranamente signoreggiato da Clemente V. come dipendenza Ferrarese* 194

LXXIII. *Roberto Rè di Napoli fatto Conte della Romagna da Clemente V. esercita giurisdizione in Comacchio, come in Signoria della Santa Sede* 195

LXXIV. *Roberto Rè di Napoli fatto Rettor di Ferrara da Clemente V. esercita giurisdizione in Comacchio, come in pertinenza del Ferrarese* 196

LXXV. *Si confutano alcune proposizioni false e ingiuriose a' Sommi Pontefici, addotte nella Supplica* 199

LXXVI. *Vano artificio de' Ministri Estensi per far odiosi gli Annalisti Pontificj* 201

LXXVII. *Gli Estensi col braccio del Bavaro intrusi in Ferrara usurpano Comacchio sua dipendenza, di cui non ebbero altro che la prefettura, come la ebbero i Polentani* 203

LXXVIII. *Si esamina il fondo de' diplomi dati da Carlo IV. agli Estensi sopra i feudi, che pubblicamente riconosceano dalla Chiesa* 206

LXXIX. *Gli Estensi ebbero Argenta e Filo in Vicariato dalla Chiesa di Ravenna, e non dall'Impero* 208

LXXX. *Vano sforzo de' Ministri Estensi per fare odiosi i diritti della Santa Sede ai Signori Veneziani* 210

LXXXI. *Stati de' Signori Veneziani inseriti nelle pretese Investiture Estensi di Comacchio* 212

LXXXII. *Si prova, che gl'Imperadori non hanno mai avuta intenzione d'investire gli Estensi d'altre Città, che di Modana*

dana e Reggio 215

LXXXIII. *Censo per Comacchio pagato dagli Estensi a Roma, e non all' Impero. Sutterfugj de' Ministri Ducali per non dare alle stampe le loro Investiture di Comacchio* 216

LXXXIV. *Nuovo esame delle pretese Investiture Estensi di Carlo IV. e di Sigismondo sopra gli Stati della Santa Sede* 219

LXXXV. *Nuovo esame delle pretese Investiture Estensi di Federigo III. e di Massimigliano I. sopra gli Stati della Santa Sede* 221

LXXXVI. *Nè Carlo V. nè i successori hanno mai avuta intenzione d'investire gli Estensi d'altre Città, che di Modana e Reggio* 226

LXXXVII. *Cento non mai tenuto per feudo Imperiale dalla Chiesa di Bologna* 228

IIXC. *I Ministri Estensi malamente confondono il territorio materiale di Comacchio con la sua dipendenza politica dal distretto Ferrarese. Comacchio aggiudicato alla Santa Sede nel Laudo di Carlo V.* 231

IXC. *Comacchio prima, e in tempo del Vicariato fu sempre del distretto di Ferrara, secondo gli Storici Estensi, vanamente rigettati nella Supplica* 234

XC. *Arrigo VI. tenne Comacchio per incluso nel distretto di Ferrara, secondo il concorde attestato degli Scrittori Estensi* 236

XCI. *Vano ricorso ad atti falsi e scismatici per provare, che la Pomposa e Comacchio non appartenessero alla Santa Sede. Statuti di Ferrara stesi in Comacchio, come in sua dipendenza* 238

XCII. *Autorità del Pigna a torto rigettata da' Ministri Estensi, come favorevole alla Santa Sede ove mette Comacchio nel distretto Ferrarese* 243

XCIII. *Dipendenza di Comacchio dal distretto Ferrarese provata di nuovo col titolario Estense contra varj equivoci della Supplica* 246

XCIV. *I Vicarj Estensi non posero mai ne' lor titoli quello della Signoria di Comacchio oltre a quel di Ferrara, perchè il Vicariato Ferrarese abbracciava anche la Città di Comacchio* 250

XCV. *Dagli atti de' Comacchiesi e della Camera Ducale di Ferrara si prova, che la Città di Comacchio era incluso in quel Ducato* 254

XCVI. *Per qual cagione il Duca Ercole II. si cominciò a intitolare*

lare Signor di Comacchio 257

XCVII. *Il nuovo titolario cominciato a usarsi da Ercole II. distrugge le pretensioni de' Ministri Estensi intorno a Comacchio* 259

XCVIII. *Alfonso II. nella causa della precedenza perchè non usò il titolo di* Signor di Comacchio? 263

XCIX. *Si mostra con varie prove, che Comacchio fu compreso nel Ducato di Ferrara* 265

C. *Comacchio restituito da' Signori Veneziani al Duca Ercole I. non altramente, che come dipendenza del Ferrarese* 268

CI. *Comacchio perchè non mai espresso negli antichi titolarj Estensi anche usciti dalla Cancelleria Imperiale?* 270

CII. *Visita di Comacchio del Cardinale Anglico nuovamente giustificata contra le cavillazioni della Supplica* 272

CIII. *Si giustifica di bel nuovo la Sovranità pubblicamente esercitata da Giulio II. in Comacchio senza contradizion dell' Impero* 278

CIV. *Vana eccezione fatta al Calcagnini ove tenne Comacchio per incluso nel Ferrarese. Vel tennero anche l' Anglerio, il Giovio, il Panvinio, il Leoni, il Prisciano, i due Sardi, il Faleti, il Pigna, e Giulio II. Moderazione ostentata da' Ministri Estensi* 283

CV. *Comacchio in tempo di Leon X. e prima e dopo fu sempre tenuto per feudo Pontificio, e non mai dell' Impero* 286

CVI. *Vane opposizioni contra l' Investitura di Paolo III. ad Ercole II.* 288

CVII. *Sicurtà de' Comacchiesi per li Vicarj di Ferrara, non è favorevole alle moderne pretensioni Ducali* 290

CVIII. *Bolla Bonifaciana in tutto contraria alle pretensioni de' Ministri Estensi* 292

CIX. *Varj atti occulti infruttuosamente allegati da' Ministri Estensi, i quali ancora confondono la diocesi di Ferrara col suo distretto* 293

CX. *Atti di Clemente VIII. sopra Comacchio, malamente spiegati ed intesi nella Supplica* 295

CXI. *Clemente VIII. non incorporò per la prima volta Comacchio al distretto di Ferrara, a cui lo riconobbe sempre unito; ma lo incluse in quella Legazione, da esso istituita* 298

CXII. *Altri Stati oltre a Comacchio indebitamente pretesi da' Ministri Estensi* 302

Esage-

CXIII. *Esagerazioni malfondate de' Ministri Estensi in proposito di Comacchio* 303

CXIV. *Estensi non possedettero Comacchio e Ferrara altramente, che con titoli uniti dall'anno* 1332. *al* 1598. 305

CXV. *Ridolfo II. non tenne Comacchio per suo feudo, ma bensì della Chiesa. Differenze sopra Comacchio discusse ne' tribunali di Roma, e non in quei dell'Impero* 307

CXVI. *Comacchio spontaneamente ritornato alla Chiesa, e non mai occupato dal Cardinal Bandini.* Leopoldo *Augusto non tenne mai, che Comacchio fosse dell'Impero* 311

CXVII. *Lettere dell'Ossat e del Graziani impropriamente allegate nella Supplica per l'affare di Comacchio* 314

CXVIII. *Ragioni Pontificie sopra Comacchio sempre superiori alle contrarie. Gl' Imperadori Austriaci hanno in tutti i tempi rigettate l'esposizioni Estensi intorno a Comacchio* 316

Alcuni documenti citati nell'Opera.

I. *Sentenza di morte contro di Alfonso Ceccarelli da Bevagna famoso impostore di Scritture antiche* pag. 319

II. *Diploma finto di Ottone III. intorno alla Badia della Pomposa* 326

III. *Bolla di Pasquale II. alla Chiesa e Città di Ferrara* 328

IV. *Bolla d'Innocenzo II. alla Chiesa e Città di Ferrara* 331

V. *Altra Bolla d'Innocenzo II. alla Chiesa di Ferrara* 333

VI. *Bolla di Celestino II. alla Chiesa di Ferrara* 337

VII. *Bolla di Lucio II. alla Chiesa di Ferrara* 340

Contratti stipulati in Comacchio secondo gli Statuti della Città di Ferrara.

VIII. *Dos Dominæ Antiliæ uxoris magistri Cassiani de Vitalibus* 344

IX. *Mandatum Dominæ Theodoræ filiæ quondam Ambrosii de Nicolinis, & uxoris ser Laurentii de Folis dicti Mona* 347

X. *Cridæ pro Domino Francisco & Raynaldo de Morello & ser Francisco, magistro Jacobo & Christophoro de Medio Gauro, ac Sigismundo & Nicolao de Medio Gauro* 349

XI. *Creditum Raynaldi de Simonis in Tiofalum del Cavaliero* 352

XII. *Livellus pro Sebastiano & Francisco de Guidis a Communi Civitatis Comacli* 354

XIII. *Mandatum Herculis de Alberio* 357

XIV. *Compromissum inter Barnabam & Peregrinum fratres de Thomasiis ex una, & Hieminianum de Thomasiis ex altera* 359

Tavola cronologica delle ragioni e degli atti sovrani della Santa Sede in Comacchio insieme con quegli della Sereuissima Casa d'Este a rincontro 363

Indice delle materie.

DIFESA

DIFESA SECONDA DEL DOMINIO TEMPORALE DELLA SEDE APOSTOLICA

Sopra la Città

DI COMACCHIO

In risposta alla Supplica

DEL SERENISSIMO

DUCA DI MODANA.

I.

Qualità della Supplica Estense diretta a Sua Maestà Cesarea.

LA Provvidenza divina infuse nell'animo eccelso della Sacra Maestà dell'Imperador GIUSEPPE un sovrano intendimento, il quale per la Cristiana ed eroica educazione procuratagli da' suoi Genitori Augustissimi, in lui crebbe talmente, che egli da sè medesimo è capacissimo di scoprire il vero e di riconoscere il giusto senza pericolo d'inciampare in que' lacci, che ad entrambi dall'altrui sagace avvedimento son tesi. E pure non senza gran maraviglia si vede, che i Ministri del Serenissimo Duca di Modana, tanto savj ed accorti, oggi si sono innoltrati a formare un concetto molto diverso dall'indole Signorile di Sua Maestà Cesarea, nella risoluzione, molto per certo impensata, la quale sotto il

il manto del suo patrocinio han presa di esporle una *Supplica*, ricolma di esagerazioni assai singolari, accompagnate poi da racconti non molto appropriati e niente affatto dovuti ai Sommi Pontefici, non solo come a' Vicarj di Gesù Cristo, e a Capi della Religione e della Chiesa Romana, Madre di Sua Maestà Cesarea; ma ancora come a Principi temporali di assai maggior dignità, che non sono gli Estensi, per confessione lor propria. Vedranno poi gli altri quanto le medesime esagerazioni e racconti sieno decorosi e onorifici alla stessa Imperial persona, a cui vengono offerti; ed insieme agli Augusti suoi Precessori e Antenati, per la grande loro abbondanza di proposizioni, da non dover per altro così facilmente comparire in una Scrittura stampata e diretta a un Imperadore Cattolico, Austriaco e figliuolo di Leopoldo: il che non è da dubitare, che egli stesso con suo manifesto rincrescimento non abbia a prima giunta molto bene avvertito; quando pure la medesima Scrittura sia stata mai riputata meritevole de' suoi Augustissimi sguardi.

Supplica Cap. XXX. pag. 75. in fine.

II.

Sistema della Supplica Estense, e della presente Difesa, con la quale se le risponde.

Supplica Cap. III. pag. 10. lin. 2.

Or questa nuova Scrittura, la quale contiene gli ultimi sforzi della Corte di Modana contro alla Sede Apostolica, e al suo dominio temporale sopra Comacchio, vien detta *un breve Ristretto di quella Risposta più diffusa, che necessariamente dee darsi* alle Scritture di Roma: e chi la volesse ridurre in ordine, potrebbe idearla in tre parti. Nella *prima* andrebbono considerate le alte e lamentevoli dicerie contro alla Maestà Cesarea ed ai Ministri della sua riguardevolissima Corte, quasichè inclinassero ad abbassare gli animi loro ad azioni poco degne, e molto sconvenevoli, in pregiudicio de' diritti Imperiali e della Casa d'Este. Nella *seconda* potrebbe ridursi tuttociò che si stende in cercar nuovamente di provare, che le Signorie temporali di Santa Chiesa altro non sieno, che usurpazioni fatte dai Sommi Pontefici agl' Imperadori. E nella *terza* dovrebbono entrare gli sforzi, che si adoperano per far valere le nominate Investiture Es-

tensi

tensi di Comacchio, non mai per anche vedute in istampa (tranne quell'antica dell'anno 854.) e per far credere, come a Dio piaccia, che questa Città non fosse giammai dipendenza di Ferrara, quantunque di tutto l'opposto si sieno sempre persuasi i passati Storici Ferraresi ed Estensi, e i difensori di Roma antichi e moderni; avvegnachè nella Supplica francamente ciò si divulghi per un fresco ritrovamento di questi ultimi soli. Ora nella presente Difesa esamineraffi tuttociò che di nuovo e di vecchio contiensi nelle tre medesime parti: e questo faraffi placidamente, e senza oltraggi e querele disconvenevoli alla maestà della Causa e delle parti, le quali altre non sono, che il Sacerdozio e l'Impero; poichè la Chiesa Romana per difendere la verità incontrastabile delle sue ragioni sovrane ed autentiche non ha mai tenuto bisogno di combattere con quest'armi, proprie di quei soli, che niente hanno di meglio da poter dire. E da quello che si è per esporre, può essere, che chiaramente apparisca, se gl'Impugnatori della Santa Sede parlano *e senza figure rettoriche*, *e senza giri e ripieghi di parole*, *e senza grand'aria di franchezza*, come di sè medesimi attestano. E per isfuggire la confusione e il disordine, i cui mendicati vantaggi in Causa sì grave sono grandemente abborriti da chi nel difendere la Santa Sede, sa e conosce di difender la verità, e non mai la menzogna; cercheraffi di camminare con maniera spedita e metodica, dividendo l'opera in *due* Parti. Nella *prima* vedraffi di ponderare quanta sussistenza vi sia nelle querele ed accuse, sparse contro alla Santa Sede, e a'suoi Ministri nella Corte di Vienna: e dipoi si entrerà in ciò, che per la quarta volta viene opposto ai giusti e legittimi titoli dell'antichissima Sovranità Pontificia in tutti gli Stati della Chiesa di Roma: e può darsi il caso, che ci riesca di far vedere, che l'*alto dominio* Cesareo, astutamente in oggi ideato su i medesimi Stati, è opposto alla Religione, alle dichiarazioni Imperiali, ed alla verità delle Storie e degli atti pubblici; e perciò ingiurioso a Dio, ai Sommi

Difesa I. pag. 391.

Supplica Cap. II. pag. 7. in fine. Cap. XV. pag. 38. lin. 2.

Supplica Cap. IX. pag. 23. lin. 15.

mi Pontefici, e agl'Imperadori occidentali. Indi nell'*altra* Parte si vedrà d'investigare e scoprire quanto di saldo e di sodo si trovi nel novello apparato delle ragioni Imperiali ed Estensi sopra Comacchio. In tutta poi questa Difesa si cercherà di procedere in modo, che niuno, per quanto io spero, debba giustamente vantarsi di averci a incontrare *insussistenza di prove, animosità di proposizioni, giro e scappate rettoriche, equivochi ed altri artificj, o difetti*, de' quali con gran facilità i Ministri di Modana si lusingano, che *possa abbondare la Scrittura di un avversario*. E sopratutto si farà in guisa, che i titoli estrinseci e marginali, o sieno argomenti de' Capi, i quali per comodità di chi legge si mettono in fuori, spieghino veracemente e senza inganno veruno la sustanza interna e il contenuto di quello, che fondatamente si andrà divisando nell'Opera. Quindi si ha gran ragione di dover credere, che Sua Maestà Cesarea, la quale all'altissima sua dignità tiene originalmente accoppiato ed unito per via di giuramento solenne l'ufficio di *Avvocato* e *Difensore* della Chiesa di Roma, sia per accogliere con lieta fronte la giusta e moderata Difesa, che in questi fogli necessariamente vien fatta della verità in quello che principalmente risguarda Comacchio, e la Santa Sede Apostolica; acciocchè se il tribunale del Mondo, che è alquanto superiore a quello di Modana, non ischernisce come dispregievoli e vane le ragioni inconcusse della Santa Sede; formi anche il dovuto giudicio de' nuovi scampi, e delle scaltre maniere onde si tenta di conculcarle, destramente cercando di alienare l'animo di Sua Maestà Cesarea dal vero e dal giusto col rappresentarle in una vista troppo deforme la Santa Sede; e con insultare alla gloriosa memoria de' Sommi Pontefici, affinchè in tale aspetto odioso resti poi facilmente esposta all'avversione ed all'abborrimento altrui la Chiesa Romana, disegnata col nome improprio di [a] *Corte di Roma*; nome inventato per lacerare con esso a man salva sotto altro sembiante la medesima Chiesa di Roma,

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 12.

a Supplica Cap. I. p. 5. lin. 24. pag. 6. lin. 15. Cap. II. pag. 8. lin. 11. Cap. III. pag. 8. in fine. pag. 9. lin. 15. Cap. XII. p. 30. lin. 24. Cap. XXX. p. 76. lin. 14.

quæ rectius Ecclesia, quam Curia nominatur, per dirlo con le parole di un insigne Ecclesiastico di Germania, difensore ancor egli del Santo Pontefice Gregorio VII.

Gerohus Reichespergensis in Psalm. LXIV. apud Baluzium to. 5. Miscellan. pag. 64.

PARTE PRIMA.

Si mostra la buona fede e sincerità della Sede Apostolica, e de' suoi Ministri nella controversia presente. Si cerca, se i sommi Pontefici avessero il governo *solamente, cioè l'*utile, *ma non l'*alto dominio *de' loro Stati dagl' Imperadori: e se i medesimi Pontefici lo abbiano poscia usurpato da* qualche secolo, *come risolutamente sostengono i Ministri Estensi.*

III.

Artificj e proposizioni della Supplica.

PER entrare senza giri nella materia, parmi, che ci voglia assai poco a comprendere la grande angustia, in cui si trovano i Ministri Estensi per mancanza di legittime ragioni, che sono le armi proprie, con le quali mai sempre ha combattuto, e tuttavia combatte la Santa Sede nelle controversie, che le ha concitate fuor d'ogni ragione la Casa d'Este: imperciocchè ultimamente si sono essi appigliati a diversi partiti, i quali però in vece di screditare (come vorrebbesi) la forza de' diritti Pontificj, per lo contrario maggiormente avvalorano e manifestano a chichè sia la gran sussistenza de' lor fondamenti. E di vero chi mai ciò non ravvisa dall' artificio, che viene adoperato, affinchè si prolunghi la risoluzione di restituire Comacchio a chi si conviene, mentre chieggono tempo di rispondere alle Scritture contrarie sotto colorato pretesto, che la *Corte di Roma abbia impiegato* UN ANNO E MESI *per rispondere alle Osservazioni e all' Altra Lettera*, *cioè alle* DUE *Scritture*, *pubblicate per ordine del Duca di Modana in difesa delle ragioni Cesaree ed Estensi*. Dovrebbe anche dirsi per qual cagione quì si tralasci di porre in conto la terza, o per meglio dire *la prima* Scrittura Estense, inti-

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 15.

intitolata *Difesa per il Diritto Imperiale*, e divulgata in Vienna pur anche questa da un Ministro del Serenissimo Duca di Modana. La gran premura, che si ha d'impetrare somigliante beneficio del tempo, si fa vedere anco altrove quando si dice, che la sustanza delle ragioni Cesaree ed Estensi *costa dalle Scritture sin quì pubblicate, e che costerà anche più sensibilmente da quanto si* DIRA' *in altra Scrittura più diffusa, la quale si pubblicherà* A SUO TEMPO. Ma chi avrebbe mai detto, che i Minstri Estensi cotanto versati nelle cose loro, chiare e fondate, per quanto asseriscono, avessero avuto bisogno sì grande d'implorare il beneficio *del tempo* a fine di poter degnamente rispondere a Scritture tenute da essi in tanto disprezzo, e riputate non contener altro, che *insussistenza di prove, animosità di proposizioni, giro e scappate rettoriche, equivochi, ed altri artificj o difetti*? E che gran *tempo* ci vuole mai egli per rispondere a Scritture di tal qualità? E se la Supplica, alla quale or si risponde, non è altro, che un *breve Ristretto di quella Risposta diffusa, che necessariamente dee darsi ed è per darsi*, io non saprei per certo immaginarmi, che gran bisogno vi possa essere di chieder *tempo* a rispondere di vantaggio, quando i Ministri Estensi ci hanno già dato il sincero e fedele *Ristretto* di tutto quello che sono per dirci nella loro *Risposta diffusa*. Come poi si farà mostrato, che il *Ristretto* non contiene prova o ragione alcuna legittima e sussistente, che possa giustamente indurre l'animo di Sua Maestà Cesarea a non restituire la Città di Comacchio a chi si dee, allora ne verrà in conseguenza, che niuna ve ne potrà mai contenere nè meno la *Risposta diffusa*, della quale abbiamo il *Ristretto*. E s'egli è vero ciò che dicono i Ministri Estensi, cioè, che *sono sotto gli occhi del Pubblico le ragioni Imperiali ed Estensi sopra Comacchio*; e che *gli Oppositori Romani con tutto lo sforzo dell'erudizione ed eloquenza non hanno potuto nè potranno giammai far vacillare i saldissimi diritti del Sacro Romano Imperio*

Supplica Cap. XXX. pag. 75. lin. 21.

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 12.

Supplica Cap. III. pag. 10. lin. 2.

Supplica Cap. I. p. 6. lin. 4.

Cap. III. pag. 9. lin. 25.

perio sopra Comacchio; e perchè poi diffidar tanto di esse ragioni e diritti col chieder *tempo* per *maggiormente andargli fortificando*? Ognuno facilmente si accorgerà, se questo chieder *tempo* a rispondere, nasca dalla gran copia delle ragioni Estensi, o dal pensiero, che si ha di poter avvantaggiar i proprj disegni col tirare innanzi, e col cercar di frapporre dilazioni e impedimenti alle giuste risoluzioni, che dopo terminati i pacifici ed amichevoli *Congressi* di Roma, potrebbe prendere la Corte Cesarea in favore della giustizia: il che nella Supplica non si ha riguardo di chiamare *un precipitare o in consigli, o in risoluzioni vantaggiosissime alla Camera Apostolica*. Chi tiene dal canto suo la verità non vuol dilazioni, delle quali non ha bisogno, come lo ha chi difende il torto, il quale per ben colorire si richiede lunghezza di *tempo*. Ma somigliante ripiego non è già nuovo in Casa d'Este; imperciocchè Don Cesare ancora, occupata ch'egli ebbe la Signoria del Ducato di Ferrara, conoscendosi privo di ragioni da poter giustificare la sua notoria intrusione, egli altro non implorava, che spazio di *tempo* per produrre le sue vantate ragioni: le quali perchè mai non comparivano, mossero finalmente il Conte Girolamo Giglioli, di lui Inviato presso il Pontefice Clemente VIII. a lamentarsene gagliardamente col Laderchi, Ministro di Stato di Don Cesare, per *non aver avuta commissione, che di* DAR PAROLE *senza aver avuta mai cognizione delle pretensioni dell'Altezza Sua per poterle addurre al Papa*. *Di* NON AVER MAI DATO CHE PAROLE, *senza venir* dalla parte di Don Cesare *risoluzione alcuna di mostrar le ragioni*. Nè punto occorreva, che i Ministri Estensi spargessero, aver *la Corte di Roma impiegato* UN ANNO E MESI *per rispondere alle Osservazioni e all'Altra Lettera, cioè alle due Scritture pubblicate per ordine del Duca di Modana*, quando a loro stessi dee essere molto ben noto, che nel mese di Giugno dell'anno passato 1709. cominciarono farsi in Roma uficj e maneggi

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 3.

Difesa I. del Dominio Cap. LXXX. pag. 274.

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 15.

neggi assai pre murosi e gagliardi, affinchè la *Difesa I. del Dominio* non si desse alle stampe o almeno si mutilasse: indizio e segno evidentissimo, che in quel tempo ella era già preparata e compita. Ed essendo comparse in Roma le *Osservazioni* e l'*Altra Lettera* nel Febbrajo del medesimo anno 1709. di quì si può facilmente raccorre quanto tempo s'impiegasse per fare la medesima Difesa, cioè se un *anno e mesi*, o piuttosto *quattro* soli mesi: che tanti veramente, e non più, ne furono impiegati a comporla. Chi sa, che non dicano, essersi *impiegato un anno e mesi* anche nel fare la presente Difesa? Meno ancora, a mio giudicio, sarebbe stato necessario lo spargere, che le Scritture di Roma si facessero *segretamente capitare* in altrui mano, e che *non si sappia, se possano dirsi ancora ben divulgate*; poichè a loro stessi parimente è notissimo quante *arti*, *mezzi*, *e tentativi* (per usar le lor frasi) si ponessero in opera nelle due Corti Pontificia e Imperiale sul fine dell'anno 1709. e sul principio del 1710. a fine di attraversare la divulgazione della *Difesa I. del Dominio*, già in quel tempo stampata. Laonde s'egli è pur vero, che *segretamente* ella sia capitata in altrui mano, e che i Ministri Estensi l'abbiano avuta in tempo, che non *potea dirsi ancora ben divulgata*, pare, che non dovrebbe cercarsi di persuadere al Mondo, che questo avvenisse perchè la Santa Sede, quasi diffidando delle proprie ragioni, non si arrischiasse di renderla *ben divulgata*; poichè ben sanno, se ciò procedette da diffidenza e tema, o da altra cagione, per molti capi ad essi ben nota assai più, che ad ogni altro, nè da bramarsi da parte loro, *ben divulgata* in istampa, come potrebbesi *ben divulgare*, quando assai meglio non si stimasse di soprabbondare in quella spontanea moderazione, che è propria di chi difende le ragioni vere della Chiesa Romana. Nè tal verità può già dirsi un *arcano di gabinetto*, per dirlo con un altra frase de' Ministri Estensi; ma bensì una storia molto palese in Vienna, in Roma, e per tutta l'Italia: e

se

Supplica Cap. III. pag. 8. lin. 34.

Supplica Cap. I. p. 5. lin. 24. pag. 7. lin. 15.

Supplica Cap. III. pag. 8. in fine. pag. 9. lin. 22.

Osservaz. Cap. LIV. pag. 80. lin. 33.

se ne fa motto anche in libri pubblicamente stampati. Ma forse nel primo Congresso intorno agli affari di Comacchio, il qual si tenne il giorno 17. Marzo in quest'anno 1710. in Roma nel palagio dell' Eminentissimo Sig. Cardinale Spinola Camerlingo di Santa Chiesa, non furono realmente esibite ai Ministri Imperiali le Scritture già prima dallora stampate per parte della Santa Sede?

Giornale de' Letterati d'Italia tom. 2. pag. 512.

IV.

Esame sopra varie asserzioni della Supplica.

Non par, che si debba passare in silenzio qualche altra asserzione molto iraconda ed acerba, pubblicata nella Supplica, e non meno diretta contro alla Corte di Roma, che contro alla Cesarea; e quello che è più, contro alla stessa Maestà Imperiale, quasichè ella ciecamente inclinasse a perdere e ruinare *la gloria e il credito* nel lasciar *carpire all'Impero il possesso di Comacchio, non già con la forza delle ragioni, ma con altri mezzi ed arti, le quali per decoro della stessa Corte di Roma non conviene quì specificare.* In questa guisa, per certo molto leggiadra, dopo essersi tentato di stampar nella mente del Pubblico una brutta idea della Corte Imperiale e di questa di Roma, si dice ancor d'avvantaggio, che *per decoro* della seconda *non conviene* specificare quei *mezzi* e quell'*arti* che hanno cagionata cotanta alterazione entro gli animi de' Ministri Ducali. Ma quali dovranno mai essere somiglianti *mezzi ed arti, proposizioni, preghiere, tentativi e passi*, che stavano per dar l'ultimo eccidio *all'interesse, al decoro, e alla gloria di Sua Maestà Cesarea, e del Sacro Romano Imperio*, se per buona ventura non vi accorreva in ajuto il *continuo zelo, che ha sempre ed avrà* la Casa d'Este per *tutto quello, che concerne i vantaggi, il credito e la difesa della Maestà Cesarea, e del Sacro Romano Imperio*? E' egli possibile, che si reputi così priva di senno la Corte Cesarea, che non vegga e conosca l'imminente ruina del suo *interesse, decoro, e gloria*, se di ciò non ne resta avvertita nelle pubbliche Stampe dal *zelo* e dagl'imperiosi rimproveri di quella di Modana? Si fa certamente un bell'onore

Supplica Cap. I. p. 5. lin. 21.

Supplica Cap. II. p. 7. lin. 15. p. 8. lin. 15. 22.

nore ai Ministri Imperiali, manifestandogli per sì ciechi ed incauti, *che debbano precipitare o in consigli, o in risoluzioni*, degne di sì alti risentimenti! Ma e quali mai saranno stati *i passi de' Ministri di Sua Santità, che tendono in sì grave pregiudicio del Sagro Romano Imperio e della gloria* di Sua Maestà Cesarea? Egli pare certamente assai strano, che sì gran cose abbiano potuto scoprirsi dai soli Ministri di Modana, senza che nè alla Maestà del Principe, nè alla vigilanza della sua gran Corte sieno mai giunte a notizia; comechè vi sia corso gran rischio, che l'*animo retto e generoso di Sua Maestà Cesarea, senza curare i rimproveri del Mondo presente e del futuro, i quali caderebbono sopra di Lei, fosse capace di sagrificare per bassi e sconvenevoli riguardi i diritti di quel Sacro Imperio, che è affidato al valore e alla prudenza di Sua Maestà Cesarea*. Se riprensioni così gagliarde volino dirittamente a ferire il grande animo Imperiale non meno, che quello de' suoi Ministri, a loro stessi non sarà difficile il giudicarlo; come altresì quanto sia convenevole e giusto, che in quella Augustissima Corte e in faccia di tutto il Mondo si detragga in tal guisa ai *Ministri di Sua Santità e della Corte Romana* con quelle frasi, che le imputano *mezzi ed arti, le quali per decoro della stessa Corte di Roma non conviene specificare*. Che abbia fatti *tentativi ora per interrompere i Congressi, ora per affogargli con inaudito e informe precipizio*. Che *non s'abbia a male, se tanti e tali ripieghi saranno attribuiti ad una sola cagione, cioè al sentire ella stessa il debole delle ragioni proprie, e il malsicuro fondamento delle sue pretensioni*. Che *chi crede d'aver la giustizia dal suo canto, non ricorre a simili arti*. Che *ha poca fidanza la Camera di Roma ne' fondamenti della propria Causa*. Che *la Corte di Roma animata dal proprio interesse e dalle proprie passioni, non ha gran luogo di pensare, senon ai vantaggi di se medesima, senza pensare, se all'interesse e decoro Cesareo* con-

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 3.

Supplica Cap. I. p. 5. lin. 33. pag. 6. lin. 1.

Supplica Cap. I. p. 6. lin. 5.
Cap. II. pag. 7. lin. 15.
Cap. III. pag. 8. lin. 11.

convengano certe ſue arti, propoſizioni, e preghiere. Che *i Miniſtri Imperiali avranno riconoſciuto ove tendano queſti paſſi de' Miniſtri di Sua Santità, cioè in grave pregiudicio del Sacro Romano Imperio, e della gloria di Sua Maeſtà Ceſarea.* E che mai ſi poteva dire e immaginare di più ingiurioſo per porre in un totale diſcredito la Santa Sede e i Miniſtri di eſſa? E pur nulladimeno chi parla in tal guiſa vuole appellare al giudicio del Mondo per far conoſcere, che nelle proprie Scritture *non ſi è mancato nè di modeſtia, nè di venerazione per la Santa Sede in ſoſtenere i diritti dell'Imperio e della Caſa d'Eſte.* Ora il Mondo pure ne giudichi, e in particolare la Corte Ceſarea, ſe ne' Miniſtri Pontificj ha mai ſcoperte moſtruoſità sì ſtravaganti da dover eſſere ſgombrate dalla mente di Sua Maeſtà Ceſarea per via di una declamazione sì riſentita e ſdegnoſa, come è la Supplica. Ma s'egli è vero, come è veriſſimo, che *ſono ſotto gli occhi del Pubblico le ragioni Imperiali ed Eſtenſi ſopra Comacchio*, non pare, che doveſſe poi tanto diffidarſi del peſo di eſſe, e giungerſi a ſupporre, che Sua Maeſtà Ceſarea e i ſuoi Miniſtri poſſano eſſer capaci *di laſciarſi vincere da altre ragioni, che da quelle della Ragione e della giuſtizia*; imperciocchè il ſupporlo ſarebbe un offendere gravemente altrui; o almeno un moſtrar di temere, che in realtà *vacillino i ſaldiſſimi diritti del Sacro Romano Imperio ſopra Comacchio*, già meſſi in campo. Che ſe in tanta *pubblicità di ragioni*, come ſi va eſagerando, *ſarebbe un bel ſogno dell' altrui paſſione ed un aggravio inſieme alla gloria di Sua Maeſtà Ceſarea il ſolo penſarlo*; e perchè poi arrivare a tanto di farne querela all'Imperadore con le pubbliche ſtampe? Rifletterà d'avvantaggio la Corte Ceſarea a quanto ſi naſconde in quel folto ed immenſo numero di tragiche ed affettate eſpreſſioni, rivolte non già all'unico Auguſtiſſimo Imperadore, dal cui appagamento dipende il fine di queſta conteſa; ma bensì

Supplica Cap. VI. pag. 14. lin. 9.

Supplica Cap. I. p. 6. lin. 4. 12.

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 27.

Supplica Cap. I. p. 6. lin. 10.

Supplica C.III. p.9. lin.32.
Cap.XXI.p.56.in fine.

V.

Come ſuſſiſtano alcune querele della Supplicá.

ancora dirette *al Sacro Romano Imperio*, ed anche *a tutti i ſacri e potenti Principi del Sacro Romano Imperio*.

In quanto alle ſtrida, aſilo ordinario di chi ſi vede convinto, le quali ſi ſpargono ſopra l'interrompimento de' *Congreſſi*, e l'eſcluſione avvenutane degli Avvocati Eſtenſi; ancor elle ſono affatto ſuperflue: imperciocchè la Maeſtà dell'Imperadore sa ottimamente, che i pacifici *Congreſſi*, ove per via di reciproco ed amichevole appagamento fra la Santa Sede, e la ſteſſa Maeſtà, ſi dibatte queſta materia, furono per qualche tempo ſoſpeſi, perchè l'animo eccelſo e generoſo di Sua Maeſtà Ceſarea non potea ſofferire, che da' Miniſtri Eſtenſi, ammeſſi per benigna condeſcendenza ne' medeſimi *Congreſſi*, uſcendoſi fuor de' termini dell'affare, ſi pronunciaſſero quelle ſteſſe propoſizioni, delle quali con franchezza inudita ſi vede ricolma la Supplica, a ſegno tale, che de' XXX. Capi di eſſa, la metà s'impiega in malmenare la Sede Apoſtolica e i ſuoi Miniſtri; e in cercar di rappreſentare i Sommi Pontefici per Tiranni e uſurpatori dell' antichiſſimo loro alto dominio ſopra gli Stati di Santa Chieſa: coſa già apertamente deteſtata, come falſa e calunnioſa, da Sua Maeſtà Ceſarea, e da chiunque profeſſa verace riſpetto e Criſtiana venerazione alla medeſima Santa Romana Chieſa, e a' Capi della propria Religione. L'eſſer poi ſtati eſcluſi i Miniſtri Eſtenſi dagli accennati *Congreſſi* pacifici, ſiccome è derivato dalla medeſima cagione; così non poſſono eſſi ragionevolmente dolerſi, che di sè ſteſſi: tanto più poi, che trattandoſi dell'alto e ſovrano dominio o della Sede Apoſtolica, o dell'Impero; non può, nè sa vederſi, come il Signor Duca di Modana poſſa mai dirittamente pretendere di doverci eſſere in quegli aſcoltato, quando a lui ſteſſo, dappoichè ſaranno ſcambievolmente rimaſte appagate le parti, ſi laſcia libero il campo di farſi render giuſtizia da quella delle due, la quale reſterà in poſſeſſo della Città controverſa, cioè a dire o dal Sommo Pontefice, o dalla Maeſtà Imperiale. E queſta verità eſſendo

ſtata riconoſciuta e anche approvata dalla Maeſtà medeſima allorchè diede ordine al ſuo Plenipotenziario, che non doveſſe inſiſtere per l'ammiſſione degli Avvocati Eſtenſi ai *Congreſſi*, in conformità di quanto ſi era ſtipulato ne' Concordati de' 15. Gennajo 1709. tra il Sommo PONTEFICE, e SUA MAESTA' CESAREA per mezzo de' lor Miniſtri; non ſi sa ora comprendere, come mai per una condeſcendenza Pontificia debbaſi oggi animoſamente pretendere di eſtorcere da SUA BEATITUDINE quello che non può, nè dee mai giuſtamente eſſere obbligata a concedere. Ma paſſiamo più oltre.

VI. In qual modo la Chieſa Romana venga trattata nelle Scritture Eſtenſi.

Conoſcendo i Miniſtri Eſtenſi di non potere impugnare l'evidenza della Sovranità Pontificia ſopra Comacchio, ſenon impugnano tutto il Dominio temporale della Santa Sede, ſi ſon preſi il piacere di tornar da capo alla medeſima impreſa da lor ſoſtenuta nelle Oſſervazioni, cioè a tentar di provare, che Carlo Magno e i *ſuoi poſteri, e ſuſſeguentemente gli antichi Imperadori Tedeſchi furono Sovrani anche di* TUTTO *lo Stato Eccleſiaſtico*: il che in buon linguaggio vuol dire quello ſteſſo che dicono il Molineo, i Centuriatori Maddeburgeſi, il Goldaſto, il Conringio, ed altri furioſi e molto ben noti Eretici moderni, rampolli degli Sciſmatici Enriciani, degli Arnaldiſti, e di Vicleffo; cioè che i Sommi Pontefici abbiano uſurpato l'alto dominio agl'Imperadori occidentali. Si crede di cooneſtare e coprire ſentimenti sì ſtrani e mal fondati col ſoggiungere, che *ſe oggidì queſta ſovranità duri negli Auguſti ſopra tutto lo Stato ſuddetto, gli Avvocati della Caſa d'Eſte non l'hanno punto cercato nè il cercheranno*. Che *ſe il Difenſor del Dominio ha imputata all'Autore delle Oſſervazioni ſimile opinione ſenza citare (perchè non potea citare) alcun luogo, ove ciò ſia ſtato proferito, egli ne dee render conto al Pubblico e alla ſua coſcienza, non meno che dell'avere imputato all'Autore ſuddetto in certa guiſa uno degli errori di Arnaldo da Breſcia, con parole formali rigettato nelle*

Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 13.

mede-

medesime Osservazioni. Del Difensore, e poi anche d'Arnaldo da Brescia si parlerà a luogo proprio. Ma se veramente i Ministri Modanesi *non l'abbiano punto cercato*, per ora ci contenteremo di dire, che ciò si raccoglie dalle loro pubbliche stampe, le quali parlano da sè stesse. Diamo, però, che non l'abbiano *punto cercato*, e che anche *nol cercheranno*: e chi è mai di mente sì stupida, che non conosca appieno, come dal pretendersi di provare, che gl'Imperadori Tedeschi sieno stati sempre i veri *Sovrani di tutto lo Stato ecclesiastico*, si pretende eziandio chiarissimamente e per necessaria conseguenza, che debba restar provato, che *questa Sovranità duri* tuttavia, quando apertamente si spacciano per imposture dei Sommi Pontefici, o almeno almeno per nulle, invalide, surrettizie ed estorte tutte le Costituzioni accordate dagl'Imperadori Franchi, Italiani e Tedeschi alla Chiesa Romana per via di pubblici e solennissimi patti e giuramenti; e quando si vanno francamente accusando i Pontefici, siccome di nuovo si fa nella Supplica, d'aver usurpate le lor Signorie per via di *scomuniche, guerre e leghe approfittandosi nel temporale* quando risursero le *fiere dissensioni tra il Sacerdozio e l'Imperio*: il che non vuol dir altro, senon, che non hanno mai avuto alcun legittimo ed autentico titolo sopra i medesimi Stati, poichè la prescrizione non può favorirgli, come non fondata, secondo i Ministri Estensi, nell'*usucapione*, cioè nel principio legittimo e non viziato. Laonde se alla Santa Sede giustamente, come si vuole, vien tolto Comacchio, con altrettanta giustizia le dovrà torsi anche il restante, mentre la Chiesa Romana non ha diritti maggiori sopra tutti gli altri suoi Stati di quello, che ne abbia sopra Comacchio. Quindi è, che dal pellegrino assunto propugnato nelle Scritture di Modana, ne nasce un gravissimo scandalo, pubblicandosi replicatamente con maniere assai minacciose i Sommi Pontefici per usurpatori, e detentori degli altrui Principati; e ciò riesce tanto più dete-

Supplica Cap. IX. pag. 22. lin. 28. Cap. XI. pag. 27. lin. 15.

deteſtabile, che non pochi di eſſi Pontefici ſono dalla Chieſa Cattolica venerati per Santi. Di quì ſi rifletta, quanto ſia vero, che *il Difenſore del Dominio abbia imputata all'Autore delle Oſſervazioni ſimile opinione ſenza citare*, ſe il fondo degli argomenti contrarj tutto ſi regge su queſto punto, nè ſi ſanno impugnare i diritti Pontificj ſopra Comacchio, ſenzachè s'impugnino quegli di tutto lo Stato Eccleſiaſtico. Oltre a ciò, come mai *s'imputa ſimile opinione ſenza citare*, quando tutto l'edificio delle Scritture Eſtenſi da capo a piedi ſoſtiene tale erronea e ſtrana opinione? Quando nella *Riſpoſta pel diritto Imperiale* con eſpreſſioni sì aliene da ogni dovere ciò ſi pretende, che nella Supplica ſi ha roſſore di riconoſcerla per Eſtenſe? Quando intorno a XL. Capi delle *Oſſervazioni* ſi aggirano in queſto propoſito? Quando nell'*Altra Lettera* ſi batte la medeſima ſtrada; e quando finalmente più della metà della Supplica ſi ſtende nel medeſimo affare? Or veggaſi con quanta facilità *il Difenſore ne rende conto al Pubblico, e alla ſua coſcienza*.

VII.

Opinioni de' Miniſtri Eſtenſi contra i beni e privilegj della Chieſa, ingiurioſe a Dio e agl'Imperadori.

Supplica Cap. VIII. pag. 19. in fine.

Ora veggiamo quanto di male ne naſca per la Chieſa di Roma dall'opporle per fine non buono *il chiedere, che faceano i Papi, e il concedere, che faceano gli Auguſti le conferme degli Stati e de'* Governi (come dicono) *alla Chieſa Romana, ſiccome era il coſtume anche per l'altre Chieſe, indubitatamente ſuggette al dominio Ceſareo; e il vedere, che tali conferme erano appellate anche dai medeſimi Papi Privilegia*. Si vede ben egli, che non ſi laſcia alcuna coſa intentata per ferire la Sovranità della Chieſa Romana. Ma ella è talmente ſicura e fondata, che ne rimarrà ſempre invitta e ſuperiore a chi le muove inſidioſo e non dovuto contraſto. E per conoſcerlo ſarà bene avvertire, che gli Stati della Sede Apoſtolica non ſi diedero già alle perſone de' Sommi Pontefici; ma a Dio, a San Pietro, e alla ſua Chieſa, la quale non mancando nella morte del Pontefice, non può mai eſſer giuſtamente privata delle

Si-

Signorie di lei proprie, e amministrate da' Sommi Pontefici. La verità di questo risulta da innumerabili testimonianze e da tutte le Costituzioni Imperiali fatte alla Chiesa Romana, ove parlandosi delle sue Signorie temporali, sempre viene asserito, esser elle di *San Pietro* Principe degli Apostoli. Così Pippino ai Ministri dell'Imperador Greco, i quali chiedeano le Città dell'Esarcato, da lui tolto ai Longobardi, non volle, secondo Anastasio, piegarsi ad alienarle *a potestate Beati Petri & jure Ecclesiæ Romanæ vel Pontificis Apostolicæ Sedis*: e però egli ne fece la donazione *eidem Apostolo & ejus Vicario Sanctissimo Papæ*. Il medesimo attesta Leone Ostiense: *fecit idem inclytus Rex una cum filiis concessionem Beato Petro ejusque Vicario*. Carlo Magno figliuol di Pippino, ritolto l'Esarcato e *Comacchio* dalle mani del Rè Desiderio, diede il tutto *Beato Petro & ejus Vicario Sanctissimo Hadriano Papæ sub terribili Sacramento*. Lodovico Pio, figliuolo di Carlo Magno, rinovò il medesimo *tibi Beato Petro Principi Apostolorum & pro te Vicario tuo domno Paschali Papæ & Successoribus ejus in perpetuum*. I due Ottoni I. e II. fecero il medesimo *tibi Beato Petro Principi Apostolorum, & Clavigero Regni Cœlorum, & per te Vicario tuo domno Joanni Summo Pontifici & universali XII. Papæ*. E così di mano in mano tutti i Cesari successori, talmentechè questa è una verità incontrastabile, che le donazioni e restituzioni sono fatte in principal luogo a *San Pietro*, cioè a *Dio* ed alla sua Chiesa; e di tali espressioni sono piene le storie, e in particolare le Lettere di Giovanni VIII. ove non si legge altro, che *Terra Sancti Petri, Territorium Sancti Petri, Terminus Sancti Petri, Homines Sancti Petri*. Quindi è, che la ragione de' feudi posseduti da' Laici è molto diversa da quella delle Signorie possedute dalla Chiesa: al che non hanno voluto pensare i Ministri Estensi; benchè ne' Laici ancora que'

In Stephano II. pag. 125.

Chronicon lib. 1. cap. 8.

Anastasius in Hadriano I. pag. 157.

Jac. Gretseri Commentariolus de Imperatorum in Sedem Apostolicam munificentia pag. 17. 20. 21. 26. 31.

que' beni, che si ricevono dal Principe, si possano considerare in due modi; imperciocchè o gli ricevono *in dono*, e in questo caso essendo passato il jus del Principe donante nel donatario, egli non ha più diritto alcuno sopra i beni donati; onde, morto il donatario, l'erede legittimo non è obbligato a ricever dal Principe nuovo strumento di donazione. Se i beni poi son donati con la riserva dell'*alto dominio*, e con l'obbligo di far confermare l'investitura ne' Successori, allora dopo morto il primo possessore l'erede è tenuto a ripetere l'investitura. Ma quando Pippino, Carlo Magno, e Lodovico Pio restituirono e donarono a San Pietro, e alla Chiesa Romana l'Esarcato e *Comacchio*, trasferirono qualunque diritto nella Chiesa senza alcuna riserva *d'alto dominio*: il quale non potea nè dovea riserbarsi sopra quello, che assolutamente si dava a Dio, altramente ciò sarebbe stato un porre in servitù e non già un liberare la Chiesa Romana dall'oppressione: la qual Chiesa non dee mai rendersi altrui serva, essendo libera, e non soggetta: e questo è l'*olocausto*, di cui si parla nel Codice Carolino: la qual voce è propria, e non *metaforica*, siccome parve a chi scrisse le Osservazioni; significando il sacrificio fatto a Dio, che latinamente è detto *holocaustum*. Di quì ne nasce, non leggersi mai, che dopo quelle prime donazioni ciascun Sommo Pontefice nuovamente eletto ricercasse da' Principi Carolini, o da que' di Lamagna, novella investitura delle Signorie di San Pietro; perchè chi le diede la prima volta alla Chiesa di Roma, non le diede alla persona del Pontefice, che allora la governava; ma bensì a Dio e a San Pietro, fondatore e protettore di questa medesima Chiesa: laonde al Pontefice rimane proprio l'uso solo delle medesime Signorie, e non la proprietà. In conferma di questo odasi il sentimento di Benedetto III. in una sua Lettera ai Vescovi delle Gallie intorno al proposito nostro: *quis ignorat*, dic'egli, *illa, quæ collata sunt Deo per fidelium manus*, DIVINITATI

Dominio Cap. IX. pag. 9.
Difesa I. Cap. CL. pag. 350.
Osservaz. Cap. VI. pag. 12. in fine.

Concil. to. 8. p. 239. lit. B.

possidenda consignari, & ab HUMANO JURE *in* JUS DIVINUM *concedi: nec etiam hominum* DOMINATIONI *posse* TRANSCRIBI *quod constat* DIVINITATIS *possessione semel fore contraditum? unde quisquis ea* SUI *juris* DOMINATIONI *conatur adjungere, alterius, idest Dei, pervasorem certum est fore eum. Etenim si quis alicujus hominis possessionem per violentiam sibi conatus fuerit usurpare, reus publici juris efficitur, & tanquam raptor & persuasor hereditatis aliene, legali judicio puniendus subjicitur. Multo magis igitur quicunque res Deo consecratas in* JUS SUÆ POSSESSIONIS *transfuderit, non humani tantum, verum etiam* DIVINI *juris noxius tenetur; & non solum raptoris aut persuasoris crimine, verum etiam sacrilegii nota damnandus, cœlesti judicio mulctabitur.* Così scriveva il Pontefice Benedetto III. nell'anno 855. in proposito dei beni appartenenti alla Chiesa, cioè a Dio. Nel Canone VII. del Concilio d'Orleans riportato da Santo Anselmo Vescovo di Lucca, si definisce, che *omnia, quæ Deo offeruntur, consecrata habeantur, in vineis, terris, silvis, utensilibus, vestimentis, pecoribus & reliquis possessionibus, ut quæ Ecclesiis, sine dubio Christo, qui Sponsus earum est, offeruntur.* Ne' Capitolari di Carlo Magno non si fa altro, che ordinare la conservazione de' privilegj delle Chiese, e d'intimar gravi pene agli usurpatori delle facoltà ecclesiastiche: *nullus privilegia ecclesiarum vel monasteriorum infringere, resque ecclesiarum invadere vel vastare aut alienare præsumat, quia, sicut a Sanctis Patribus instructi sumus, gravissimum* PECCATUM *hoc esse dinoscitur.* Questa a me sembra esser la vera e Cristiana Teologia assai più, che non è la contraria, la quale s'insegna nelle Scritture Estensi. Quel grande Imperadore comanda, *ut privilegia, quæ ecclesiis & Clericis ab antecessoribus nostris vel nobis concessa sunt,* SEMPER *maneant* INCORRUPTA: e vuole, *quæcumque circa sacrosanctas Ecclesias a Principibus diversis sunt statuta, manere* INVIOLATA.

Collectanea apud H. Canisium tom. 6. antiqua lect. p. 245.

Capitularia Francorum tom. 1. pag. 379. num. 3.
pag. 521. n. 6.
pag. 523. n. 13.
pag. 528. n. 8. 9. 10. 11.
pag. 940. n. 103.
pag. 942. n. 114.
pag. 986. n. 368.
pag. 998. n. 389.
p. 1007. n. 427.
p. 1089. n. 285.
p. 1115. n. 421.
p. 1132. n. 477.

LATA. Altrove egli ordina, *ut nullus res ecclesiæ nisi precario possideat: & postquam ipsæ precariæ finitæ fuerint, faciant potestative speculatores Ecclesiæ utrum elegerint, ut aut ipsas res recipiant, aut posteris eorum sub precario & censu habere permittant; ita tamen, ut ipsi proprias & utiles res eisdem Ecclesiis, de quarum Ecclesiarum jure esse videntur, legaliter tradant: & sic a rectoribus Ecclesiarum precariæ, si renovandæ sunt, canonice renoventur.* NOVIMUS *ergo multa Regna & Reges eorum propterea cecidisse, quia Ecclesias expoliaverunt, resque earum vastaverunt, abstulerunt, alienaverunt vel diripuerunt, episcopisque & sacerdotibus atque, quod magis est, Ecclesiis eorum abstulerunt & pugnantibus dederunt: quapropter nec fortes in bello, nec in fide stabiles fuerunt, nec victores extiterunt: sed terga multi vulnerati & plures interfecti verterunt, & quod pejus est, regna cœlestia perdiderunt, atque propriis hereditatibus caruerunt & hactenus carent.*

Capitular. tom. I. pag. 524.

Ora se Carlo Magno e i successori della sua schiatta manifestarono nelle lor leggi di aver questi sentimenti verso i beni e i privilegj delle Chiese particolari; io lascio considerare agli uomini ragionevoli quanto grave sia l'oltraggio, che si fa loro, pretendendosi in pubbliche stampe, che verso la Chiesa Romana, centro di tutte le altre, abbiano poi creduto doversi praticare tutto il contrario, volendo, che ella tenesse i suoi beni in *governo*; che avesse l'*utile*, e non l'*alto dominio* di essi; che i privilegj a lei fatti fossero *doni di pompa*; e che i *giuramenti* da essi medesimi prestati ai Pontefici sopra le Signorie di San Pietro, non fossero di quel *vigore*, *che oggidì si pretende*; imperciocchè nella Supplica dopò recitati certi atti, ingiusti o male intesi, contra le Signorie di San Pietro, si legge anche questa proposizione: "RAGION *vuole adunque, che si concluda*, NON *essere stati di quel* VIGORE, *che oggidì si pretende*, i PRIVILEGJ e i GIURAMENTI *degli antichi Imperadori per lo stato* eccle-

Supplica Cap. XIII. pag. 33. lin. 33.

ecclesiastico. Ecco una nuova e non più intesa Teologia nella materia sagrosanta de' *giuramenti*, il fondo della quale si è questo. Gl'Imperadori solennemente giuravano di non usurpare, ma di proteggere e difendere le Signorie della Chiesa Romana, e tra queste *Comacchio*. Alcuni di loro dopo aver promesso e fatto un tal giuramento, operarono poi tutto il contrario; *ragion vuole adunque, che si concluda, non essere stati di quel vigore, che oggidì si pretende i giuramenti degli antichi Imperadori per lo stato ecclesiastico*. Se questa pellegrina Teologia intorno al secondo precetto del divino Decalogo fosse meritevole di alcuno applauso tra gli uomini, che professano la Religione Cristiana, sarebbe aperta la strada allo scherno e alla distruzione di tutto il Decalogo, potendosi ragionare contra il restante di esso in questa maniera non punto dissimile all'accennata. Ogni Cristiano professava anticamente di osservare tutti i precetti del Decalogo: vi sono sempre stati degli Atei, bestemmiatori, spergiuri, ladri, adulteri, avversi a' proprj genitori, micidiali; *ragion vuole adunque, che si concluda, non essere stato anticamente* il Decalogo *di quel vigore, che oggidì si pretende*, perchè il suo *vigore* non dipende da chi l'ha fatto, ma da chi l'osserva. Ed è pur vero, che coloro, i quali argomentano con questa nuova logica, si vantano di esser gli Apologisti dei Cesari, e altro non fanno, che pregiarsi del loro *zelo* per *la gloria* Imperiale, ed anche di una straordinaria *modestia e venerazione per la Santa Sede*!

Supplica Cap. II. pag. 8. lin. 22. Cap. V. pag. 14. lin. 9.

VIII.

Preteso alto dominio Cesareo sopra gli Stati della Chiesa originato dagli Scismatici.

Per la qual cosa l'asserire, che gl'Imperadori avessero l'*alto dominio* de' beni della Chiesa, e che perciò vi fosse bisogno di confermargli per via d'Investiture, altro non è, che un rinovare l'opinione prava e scismatica dell'undecimo secolo, che mise in tanti sconvolgimenti la Cristianità: e per sicurezza di questo basta riflettere a un luogo di Santo Anselmo Vescovo di Lucca, il quale in principio del libro II. della sua difesa del Santo Pontefice Grego-

rio

rio VII. contra Guiberto Antipapa, scrive, che gli Scismatici asserivano, *Regali potestati, Christi Ecclesiam subjacere*; e che perciò le fosse lecito *ejus* POSSESSIONES *vel in sua vel in cujus libuerit* JURA *transferre*. Il medesimo libro, dopo il quale il Santo si preparava a rigettare la medesima falsa opinione, da lui si conclude con le seguenti parole: *nunc restat de facultatibus Ecclesiæ dicere, quas iidem* (cioè gli Scismatici) *contendunt* SUB REGIA DITIONE *manere*. Ci manca in oggi questo trattato di Santo Anselmo, perchè Arrigo Canisio trovò il libro imperfetto ne' codici, donde egli lo trasse. Ottimamente però si conosce, essere stata opinione rea d'Arrigo IV. e degli altri Scismatici suoi fautori e seguaci, che i beni della Chiesa fossero sotto l'*alto dominio* dell'Imperadore non meno, che i feudi posseduti da' Laici, mentre Adelberto Vescovo di Brema e il Conte Vernero, che assisteano al giovanetto Arrigo gl'istillavano nell'animo tali concetti pestiferi per far, che loro donasse i beni delle Badie; *illud præferentes, nihil minus regem in hos juris ac potestatis habere, quam in villicos suos vel alios quoslibet regalis fisci dispensatores: & primo quidem prædia monasteriorum fautoribus suis, prout libitum erat, distribuebant*, allo scrivere di un Cronista di que' paesi. E se questo *alto dominio* era detestabile ne' beni delle Chiese inferiori, quanto più dovea esserlo in quelli della Chiesa Romana, capo di tutte? La Storia ecclesiastica racconta le tragedie cagionate da pretensione sì scandalosa, e il lagrimevole Scisma, che allora divise orribilmente la Chiesa; onde tra' Cattolici non occorre, che io mi accinga a porlo in errore; tanto più, che gli Autori del medesimo Scisma riconobbero così giuste le ragioni addotte in contrario da San Gregorio VII. e da' suoi Successori, che abbandonarono la loro falsa opinione, abbracciando la vera sentenza, che difendea la Chiesa Cattolica. Io non so, se i Ministri Ducali abbiano voluto alludere a questa vera sentenza nella lor

Apud Canisium antiquæ lect. to. 6. p. 234.

Chronic. Lamberti Schafnaburgen. anno 1063. edit. Argentoratensi 1609. pag. 470.

Supplica Cap. XIV. pag. 36. lin. 20.

lor Supplica, ove dicono: *non è quì luogo di parlare di certe prerogative ideali attribuite da alcuni Legisti de' secoli rozzi alla Chiesa Romana allorchè a lei si dona*; *anzi è superfluo il parlarne*, *perchè oggidì non hanno più spaccio alcune merci*, *che una volta l'aveano*. Sarebbe desiderabile il saper un poco meglio di quali *Legisti* quì parlino Autori sì accorti, presso i quali *non hanno più spaccio alcune merci che prima l'aveano*? Beati loro, che non son nati in que' *secoli rozzi*, nè corrono rischio d'attribuire *prerogative ideali alla Chiesa Romana*, nè di esser gabbati *con alcune merci*, *che non hanno più spaccio*! Ma chi sa mai di che *prerogative ideali*, e di che *merci* intendano? se delle massime, che sono contrarie all'Euangelo, al diritto naturale e civile, e alla vera Teologia Cristiana; o pur d'altre *merci*, note a lor soli?

IX.

Conferme delle Costituzioni Imperiali fatte alla Chiesa, mai non importarono alcun alto dominio Cesareo sopra gli Stati di essa.

Parmi, che ora possa con facilità ravvisarsi quanto riesca degno di lode l'affermare a' giorni nostri, che i Pontefici Romani per li beni e dominj restituiti e donati alla lor Chiesa, Reina e madre di tutte le altre, tenesser bisogno di chiedere agli Augusti le *conferme* de' loro Stati e *Governi* per non avervi l'*alto dominio*, ma l'*utile* solo, a guisa de' Principi Estensi. Cosa mai può dirsi di più strano, che il chiamare *Vicariati* e *Governi* Imperiali i beni della Chiesa di Dio e di San Pietro? Io lascio poi d'avvertire le grosse contradizioni, nelle quali s'ingolfano gli autori di sì nuove sentenze; poichè mentre da un lato si sforzano di mostrare, che i Papi godessero l'*utile* e non l'*alto dominio*; e fossero *Governatori* dei Cesari negli Stati della Santa Sede; poscia dall'altro canto non fanno altro, che ammassar prove e ragioni per fare apparire, che i Cesari stessi vi godessero e l'*utile* e l'*alto* dominio de' medesimi Stati, ritenendovi il *fisco*, *e la Camera*; mandandovi essi medesimi i Governatori, i Messi e i Giudici, e infeudandone chi più loro tornava in grado; laonde secondo tali asserzioni nè il *governo*,

nè

nè l'*utile*, nè l'*alto dominio* sarebbe stato de' Sommi Pontefici. Per distruggere il fondamento alzato sopra il *chiedere, che faceano i Papi agli Augusti le conferme*, e sopra l'esser elle *appellate anche dai medesimi Papi privilegia*, sarà proprio lo spiegare alquanto a lungo ciò che si disse con brevità nell'altra Difesa; ed è, che i Sommi Pontefici nel chieder quelle pretese *conferme* non intesero mai di acquistar per mezzo di esse un nuovo jus e dominio sopra le cose della Chiesa di San Pietro; ma solamente di esigere le dichiarazioni, le promesse, e i giuramenti, in vigor de' quali ciascheduno Imperadore avesse da continuare a proteggere e difendere la Chiesa e i suoi Stati per virtù de' *patti* già contratti fra i Pontefici e i Principi Carolini. E di vero se le conferme avessero riguardato l'*alto dominio* Imperiale sopra i beni della Chiesa, ciaschedun Papa subito dopo eletto avrebbe cercato d'assicurarsi nel dominio utile con chieder tali conferme a fine di entrare nelle ragioni del precessore; ladove per lo contrario non ciaschedun Pontefice; ma bensì ciascheduno Imperadore dopo eletto facea tali conferme de' patti, recandosi a gloria di entrare negli obblighi contratti da' suoi precessori nell'assumere la gran dignità dell'Avvocazia della Santa Sede. Quindi è, che tali conferme non erano *conferme* dei beni passati in Signoria della Chiesa; ma bensì dei medesimi *patti*; onde appunto con questo nome di *pacta* sono chiamate dagli antichi Scrittori, i quali aveano la propria e sincera idea dell'importanza di quelle conferme. Perciò gli Annalisti antichi chiamano *pactum* quanto i Rè Franchi aveano fatto ai precessori di Pasquale I. e dicono che tal *patto* esso Pontefice fe confermarsi da Lodovico Pio. *Pactum constitutionis & confirmationis Beato Petro ejusque Vicario* lo chiama ancor l'Ostiense. Lodovico stesso al suo diploma dà il nome di *Pactum confirmationis nostræ* nel principio e nel fine di esso. Così pure fa Ottone I. ed Arrigo II. E Giovanni VIII. nella

Supplica Cap.VIII. pag.19. in fine.

Difesa I. Cap.CVII. pag.374.

Duchesn.to.3.p.174. 681.686.

Chron. lib.1. Cap.16

nella Lettera CXIX. chiama parimente *pactum*, *quod jurejurando promiserant*, i diplomi di Carlo Magno e di Lodovico Pio: e del medesimo nome si serve nella Lettera CCXVI. onde la cosa è tanto chiara, che non ha bisogno di prove maggiori. Quindi è, che col medesimo nome di *Pacta* erano chiamate le Costituzioni, che gl'Imperadóri, come Rè di Lombardia, faceano anche alla Repubblica Veneziana, indipendente dal Reame d'Italia, come si confessa ancor nella Supplica: e i cinque volumi, ne' quali già alcuni secoli si registrarono le convenzioni passate tra i Signori Veneziani, i Pontefici, gl'Imperadori, i Rè, e le Repubbliche, sono intitolati *libri pactorum*; e nel corpo de' lor diplomi Imperiali non si parla d'altro, che di *patti*, e di rinovazione di *patti*, siccome fu avvertito da Teodoro Grasvinckelio, il quale molto ragionevolmente conclude, che gl'Imperadori nello stesso esser venuti a *patti* e a convenzioni co' Signori Veneziani, almeno in quanto ai medesimi *patti*, loro si ugguagliarono: nè gl'Imperadori furono meno obbligati di stare ai patti di quello, che lo fossero i Signori Veneziani, *pari utrinque obligationis vinculo*. La medesima cosa dee dirsi de' Pontefici Romani, cioè che gl'Imperadori non si preferirono ad essi nella Sovranità temporale allorchè dichiararono e giurarono di mantenere i contratti e i *patti* antichi stabiliti con esso loro col carico di difendere la Sovranità Pontificia nelle Signorie passate in proprietà di San Pietro e della sua Chiesa. Nè punto favorisce i pensieri degli Oppositori il trovarsi, che le rinovazioni di questi *patti* sieno dette *privilegia* anche dagli stessi Pontefici: perchè l'effetto dei privilegj è di tre sorte, come nota il Grasvinckelio, mentre o col privilegio si concede qualche jus, o per esso vi s'introduce obbligazione, o si deroga al jus contrario. Ma che per via del privilegio s'introduca la soggezione, *bactenus est inauditum*, per dirlo con le parole del Grasvinckelio. In quanto al primo effetto del

Supplica Cap. X. pag. 24. lin. 9.

Libertas Veneta pag. 290. 291.

Libertas Veneta pag. 217.

del privilegio, cioè in quanto altrui concede jus, se si considerano i non sudditi, egli non può pigliarsi per uso di giurisdizione competente a chi dà il privilegio; ma per mero esercizio di liberalità. E senon vi s'intende qualche special ragione di diritto o di legge privata, egli è puro dono, e non mai privilegio. Quando poi vi s'intenda ragion particolare di privata legge o diritto in riguardo ad altre persone soggette a chi dà il privilegio, e diverse da chi lo riceve; in tal caso muta faccia il negozio; ma non induce in altri obbligo di ricevere il privilegio, nè in chi lo concede può considerarsi una podestà signorile sopra chi lo riceve, stando in arbitrio del privilegiato il valersene. Il perchè è cosa chiara, che all'essenza della *concessione* non si ricerca la soggezione, in quanto esso privilegio conferisce diritto al non suddito, e facoltà di fare o non fare. Se poi si riguarda il privilegio in quanto induce obbligazione, allora ciò che in riguardo al privilegiato è jus e privilegio, in quanto agli altri è legge: e però restano obbligati tutti gli altri non privilegiati a serbare il suo jus al privilegiato; e ciò per la ragion naturale, che ordina doversi conservare il suo diritto a chi l'ha acquistato; onde sovente si vede raccomandata la conservazione de' privilegj. Gl'Interpreti del Diritto canonico accordano, che il Pontefice stesso possa ricever privilegj dall'Imperadore. Con questi principj si risolvono ancora le deduzioni sforzate, che si persuadono gli Oppositori di poter trarre dai *privilegj fatti dagli Augusti all' altre Chiese dello Stato ecclesiastico*, mentre tali privilegj non introduceano soggezione verso il concedente, perchè non erano altro, che assicuramenti per li beni particolari delle Chiese dalle altrui violenze ne' passaggi degli eserciti. Ma diamo, che le Costituzioni Imperiali in favor della Chiesa Romana sieno *privilegj*, e tali quali per lo appunto si considerano dagli Oppositori, cioè come quegli delle persone particolari e inferiori: di che, a

Ad C. novit ille. De judiciis.

Ad C. ex epistola verbis. De probationibus.

Supplica Cap. VIII. pag. 20. lin. 4.

Difesa I. Cap. XLV. pag. 167.

Cap. LV. p. 197.

parer mio, non può mai darsi cosa nè più sconcia nè più stravagante; sapranno pur essi, che *Privilegium Principis latissime interpretandum est*: e che *qui malitiose privilegium Principis interpretatur, infamis efficitur*. Sapranno parimente, che *destructa re destruuntur privilegia*, e che la Chiesa Romana, la Dio mercè, non essendo per anco distrutta, non deono distruggersi i suoi privilegj: ma che *tenor privilegiorum attendendus est & servandus*. Sapranno, che *innovatio privilegiorum nihil novi juris tribuit, sed jus conservat antiquum*: che il privilegio *non expirat per obitum concedentis*; laonde essendo morti Pippino, Carlo Magno, Lodovico Pio, Ottone, Arrigo, e Ridolfo, non sono già morti per questo i lor privilegj. Di due sorte è il privilegio, *personale*, e *reale*. Il primo *personam sequitur & extinguitur cum persona*. Il secondo *extincta re extinguitur quando ipsæ res destruuntur superioris auctoritate. Si verò destruantur ab hostibus, retinent omnia sua privilegia*. I privilegj, de' quali parliamo, sono dati a Dio, a San Pietro e alla sua Chiesa: e nè Dio, nè San Pietro, nè la sua Chiesa essendo estinti o distrutti, non lo deono essere nè meno i lor privilegj. Ora vegnamo ad Arnaldo da Brescia.

Glossa ad C. ad audientiam nostram.

Glossa 1. ad C. ut privileg. 24. de Privil.

Glossa teneat principia C. 2. de novi oper. nunciat.

Glossa ad C. privilegium. 7. de regul. juris in 6.

C. ex parte 13. de Privileg. & ib. Gloss. fin.

C. si cui nulla 36. de prabendis in 6.

C. privileg. 7. de reg. juris in 6. & Glossa ibid.

X.

Errori di Arnaldo da Brescia, ed asserzioni de' Ministri Estensi.

De gestis Friderici I. lib. 2. cap. 2.

Ottone Vescovo di Frisinga scrive, che Arnaldo *religiosum habitum, quo amplius decipere posset, induit, omnia lacerans, omnia rodens, nemini parcens; Clericorum ac Episcoporum derogator, monachorum persecutor, laicis tantum adulans. Dicebat enim, Clericos proprietatem, nec Episcopos regalia, nec monachos possessiones habentes, aliqua ratione posse salvari*, CUNCTAQUE HÆC PRINCIPIS ESSE. Si veggono certi fogli di fresco impressi e dispensati in Vienna, i quali facilmente si pretenderà, che sieno dotti, Cristiani e modesti, perchè tutti gli Scritti contra la Chiesa Romana, per cattivi che sieno, al contrario di quegli che la difendono, trovano i lodatori. Quei pochi fogli

fogli hanno il titolo di *Riflessi sopra la voce sparsa* DALLA *Corte di Roma per la restituzione del possesso di Comacchio*. Sin ne'titoli delle Scritture contrarie si leggono le falsità manifeste incastratevi apposta! In questi degni *Riflessi* vien detto, che *la Corte di Roma quasi mostra di non sapere, che prima fu l'Imperio, che il Sacerdozio*. Odasi dottrina recondita, per cui l'Impero dee tenere sotto i piedi il Sacerdozio a ragione d'antichità. Dovea dirsi ancora di quanti anni *l'Imperio fu prima del Sacerdozio*. Segue l'Autore a insegnarci, che la *Corte di Roma* (son sue parole) *è stata fondata da Cristo senza regno temporale*, NE' *aver* mai *avuta* RAGIONE *alcuna di proprio*. Così vorrebbon questi nuovi *zelanti*, i quali poi si protestano d'esser pieni di *modestia e di venerazione per la Santa Sede*, ed alieni dagli errori d'Arnaldo da Brescia, e in conseguenza di Vicleffo e di Lutero. E poi verranno a dirci, che loro s'imputano somiglianti opinioni *senza citare*! Degna altresì d'avvertirsi è la nobile industria di chi ragiona in tal guisa, ove per suo proprio vantaggio vorrebbe far Comacchio interesse *di tutti i sacri e potenti Principi del Sacro Romano Imperio*, quasichè impugnandosi il dominio temporale della Chiesa *per essere stata fondata da Cristo senza regno temporale*, non s'impugnasse nel medesimo tempo il dominio temporale *de' sacri e potenti Principi* ecclesiastici *del sacro Romano Imperio*. Ma il restante della Cristianità, che ebbe, ed ha *regno temporale*, non è dunque, secondo questi moderni dottori, nella Chiesa *fondata da Cristo*? Gran cosa, che i Ministri Estensi con *zelo* ardentissimo parlino sempre di ragioni Imperiali, facendole entrar da pertutto, fino in Chiesa: *quæ sunt Cæsaris Cæsari*: nè mai nè pure una volta sola si vogliano indurre a parlare delle ragioni di Dio: *quæ sunt Dei Deo*. Ora seguitiamo il Frisingense, il quale più sotto racconta, che Arnaldo asseriva ciò che asseriscono i Ministri Ducali, NIHIL *in dispositione urbis ad Romanum spectare Pontificem: sufficere sibi ecclesiasticum officium debere*. Parla di lui

Riflessi sopra la voce sparsa pag. 15. *lin.* 16.

Supplica Cap. V. pag. 14. *lin.* 9. *Osserv. Cap. I. pag.* 4. *lin.* 9. *Supplica Cap. V. pag.* 13. *lin.* 19. 23. *Difesa I. Cap. XCV. pag.* 333.

Supplica Cap. III. pag. 9. *lin.* 33.

lui nello ſteſſo tenore Guntero nel libro terzo del Ligurino. Quindi è, che queſti dogmi ereticali d'Arnaldo furono condannati nel Concilio II. di Laterano ſotto Innocenzo II. e San Bernardo fece loro parimente una grave, e dovuta cenſura. Sicchè la dottrina d'Arnaldo ſoſtenea, CUNCTA *Principis eſſe*, o come diſſe il Guntero,

Epiſt. 195. 196. to. 1. Operum edit. II. Mabillonianæ.

OMNIA *Principibus terrenis ſubdita* TANTUM;

nè i Sommi Pontefici eſſer padroni de' loro Stati. Per queſto egli cercò di ſollevare i Romani contra Innocenzo II. e d'introdurvi l'antico Senato, allo ſcrivere del Friſingenſe: onde a ragione il Cardinal Baronio lo chiama *politicorum hæreticorum Patriarcham atque Principem*. Ora ſe il voler ſoſtenere con forme ſedizioſe ed oſtili, che tutto lo Stato della Chieſa appartenga all'Impero, *cuncta Principis eſſe*, per eſſer finte, o almeno invalide, ſurrettizie, e di *pompa* quelle donazioni, che ſi allegano dalla Chieſa Romana, abbia ſomiglianza con le perverſe opinioni di Arnaldo, ſarà faciliſſimo a chicchè ſia il riconoſcerlo. E per maggiormente agevolarne il giudicio, ſi ſarebbe poſto in fine di queſta Difeſa II. un ampio catalogo, già preparato, d'eſpreſſioni letterali tratte dalle cinque Scritture Eſtenſi, quando il porlo non foſſe ſtata coſa ſuperflua, mentre baſta aprir le ſuddette Scritture Ducali per chiarirſene, affinchè il Difenſore non poſſa più eſſer chiamato *a renderne conto al Pubblico e alla ſua coſcienza*, la quale in queſto particolare ſe ne ſta molto tranquilla. Ma frattanto ſarà ben fatto il recitar quì alcune altre parole molto notabili della Supplica: e ſono queſte: *meno poi converrebbe alla Corte Romana il fondare in queſto caſo le ſperanze de' ſuoi vantaggi ſopra l'indole religioſa di Voſtra Maeſtà Ceſarea*, QUASICHÈ SEMPRE *aſcendeſſero con odore gratiſſimo al Cielo que' ſagrificj, che di Stati, diritti, e comodi temporali ſi fanno in favore delle Chieſe*, e MASSIMAMENTE *della Romana, Capo di tutte*. Già ſi vide ſin da principio, che a queſto ſegno avea-

Anno 1141. to. 12. pag. 296. edit. Rom.

Supplica Cap. I. pag. 6. lin. 15.

aveano rivolta la mira gli Autori delle Scritture Estensi. Più cose ci si offrono a considerare in queste poche misteriose parole. I. Che la Santa Sede conoscendo di avere il torto nell' affare di Comacchio, sia capace nulladimeno di esigere, che Sua Maestà Cesarea a titolo di pietà facesse un atto iniquo con restituirle Comacchio, a lei tolto: il qual atto, in mente de' Ministri Ducali, sarebbe indegno di chi lo chiedesse, e di chi l'esequisse; talmentechè non può mai concepirsi in modo, che non si vengano ad offendere entrambe le parti, per essere entrambe ugualmente aliene dal farlo; poichè la Chiesa Romana ora non chiede all'Imperadore un nuovo sagrificio, che *ascenda con odore gratissimo al Cielo*; ma unicamente pretende di esser mantenuta in quel sovrano continuato possesso, in cui già la stabilirono la volontaria acclamazione de' popoli, il valore de' Principi Carolini, e i contratti stipulati per via di giuramenti solenni co' lor Successori, e in particolare con Ridolfo I. e con tutti gli Elettori dell'Impero: titoli pubblici, e molto superiori a quelli della Serenissima Casa d'Este. II. Si suppone, che in qualche tempo sieno stati gratissimi a Dio i *sagrificj di comodi temporali* fatti alle Chiese; ma che in oggi non lo sieno più: e che *massimamente* nol sieno que' *sagrificj*, che de' medesimi *comodi* si fanno *alla Chiesa Romana, Capo di tutte*. L'aria decisiva, con cui stanno espresse queste modeste parole, *quasichè sempre*, ci fa molto ben comprendere il vero significato di esse. Dunque s'impara da questa pia, e novella dottrina, che oggi a Dio non son grati que' *sagrificj* di *comodi temporali*, che altre volte gli eran *gratissimi*: e che quegli *massimamente* non gli son grati, che *si fanno in favore della Chiesa Romana, Capo di tutte*; donde ne nasce, che ella non dee aver *comodi temporali*; tanto più, che per attestato della Corte Estense, gli ha solamente *da qualche secolo*, avendogli usurpati agl'Imperadori, mentre *i Pontefici procurarono di profittare nel temporale, mettendo in opera scomuniche, guerre, e leghe, per quanto si stesero le* forze

Supplica Cap. IX. pag. 22. lin. 28. Cap. XI. pag. 27. lin. 15. Cap. XII. pag. 30. lin. 27.

forze loro. Il Cristiano lettore, a cui è bene il dar qualche cosa da fare, confronti queste sentenze con quelle di Arnaldo da Brescia, e poi ne dia egli il giudicio a suo modo, al quale io voglio rimettermi in tutto. Ma il più bello si è, che i Ministri Estensi vogliono, che sieno ricevute con applauso queste lor maniere di ragionare: e se ci è chi abbia cuor di parlarne in contrario per difesa della Sede Apostolica e di tutti i Sommi Pontefici onorati in tal guisa, egli si sente intuonare all'orecchio i minacciosi rimproveri d'*animoso*, di *ardito*, di *precipitoso*, e di tal uomo, che ha *imputate* altrui *le opinioni senza citare*. L'eresia suddetta d'Arnaldo non si spense con esso lui quando sotto Adriano IV. fu arso e così ridotto in cenere, gittato nel Tevere; ma lasciò degli allievi, i quali invitarono Corrado III. a invadere gli Stati della Sede Apostolica. Indi gli stessi pensieri salirono in capo a Federigo I. ed intanto la pestifera dottrina d'Arnaldo si propagò ne' Valdesi, negli Ussiti, in Marsilio da Padova, falso Teologo di Lodovico il Bavaro, e in Vicleffo: tra le cui proposizioni dannate nel Concilio general di Costanza in presenza dell'Imperador Sigismondo, la trentanovesima è questa: *Imperator & Domini saeculares sunt seducti a Diabolo, ut Ecclesiam dotarent bonis temporalibus.* Ma se oggi poi dalla Corte di Modana si è trovato, non esser vero, che gl'Imperadori abbiano mai dotata la Chiesa Romana di beni temporali, senon *per pompa*, e che le lor donazioni sieno finte o almanco nulle, invalide e surrettizie; quel Concilio Ecumenico avrà sbagliato in proscrivere un errore, il qual suppone per vera, e perciò come tale condanna una cosa, la quale (se crediamo ai Ministri Estensi) fu aerea, e malamente da Vicleffo creduta per vera, e poi come tale da lui biasimata; cioè che gl'Imperadori avessero realmente, e non *per pompa*, dotata di beni temporali la Chiesa Romana. Da Vicleffo passarono le stesse dottrine sacrileghe in Lutero, e poi ne' Centuriatori Maddeburgesi, nel Molineo, nel Volsio, nel Gol-

Otto Frising. de rebus gestis Friderici I. lib. 2. cap. 2.

Concil. to. 12. col. 265.

Goldasto, nel Conringio, e nella maggior parte di coloro, che fanno professione di esser nemici della Fede Cattolica. Ma il Goldasto ha riportato maggiore applauso di tutti gli altri, perchè sotto colore di sostener le ragioni dell'Impero Germanico, siccome poi fece anche il Conringio, cercò d'insinuare altrui le sue imposture contra le antiche donazioni fatte alla Chiesa Romana: le quali però furono con gioja di tutti i Cattolici molto ben difese dal famoso Controversista Tedesco Jacopo Gretsero nell' *Apologia del Baronio* contra il Goldasto, nella *Difesa della Maestà del Cattolico Impero* contra il medesimo Goldasto, dedicata a Melchiorre Klesellio Vescovo di Vienna e Ministro di Stato dell'Imperador Mattias; e poi nel *Ritratto vero d'Arnaldo da Brescia, redivivo in persona del Goldasto*. Ma gli Oppositori Estensi conoscendo, che in queste opere segnalate e Cattoliche non v'era da far bene per loro, han meglio stimato di bere ai torbidi fonti del Goldasto per trarvi materia da metter fuori contro alla Sede Apostolica, e ai Sommi Pontefici, poco da lor favoriti.

XI.

Fallacia di alcune prove addotte per la sovranità Imperiale negli Stati di San Pietro.

Al Capo VII. della Supplica si legge affisso questo argomento: *insussistenza dell'altre prove degli Oppositori* (cioè per la Sovranità Pontificia) *e distinzione fra la dignità dell'Imperadore e l'uficio dell'* Avvocazia. Chi segue l'ingannevole invito di queste parole, crederà di trovarvi nel testo una lunga confutazione di tutta la parte IV. della Difesa I. del Dominio, ove si distrussero le fallacie divulgate contro alla Santa Sede: e crederà ancora di ritrovarvi maravigliose scoperte per distinguere la gran dignità Imperiale dall' Avvocazia della Chiesa di Roma, quantunque sieno una cosa stessa. Ma poi dal leggere il capo intero conoscerà, nulla trovarsi, che non sia confutato. Contuttociò bisogna fermarci di nuovo ad esaminar le medesime cose già esaminate, affinchè non si dica, che *dura tuttavia l'obbiezione*. Affermasi in primo luogo, che i Romani

Supplica Cap. XII. pag. 30. lin. 18. Cap. VII. p. 16. lin. 22.

giu-

giuravano *fedeltà* ai Papi, ma anche al *Supremo* Signore, *che era l'Imperadore*. A questo si è già risposto, che qualora fuvi chi la si fece giurare pacificamente, ciò mai non fece senza il *consenso* de' Papi. Si aggiunge ancora, che se talvolta nello Stato Pontificio gli Augusti mandarono ufiziali di lor propria autorità, e non a richiesta de' Pontefici, nè in virtù dell'Avvocazia, sempre operarono di fatto, e non di ragione; onde anche simili atti, come usurpati, violenti ed ingiusti, furono da lor medesimi ritrattati, ovvero dai lor Successori. Si nega esser vero ciò che i Supplicanti asseriscono, che i Sommi Pontefici mandassero i *Governatori nelle* proprie *Città*, e vi avessero la *Camera* e il *fisco* non altramente, che come *Principi subordinati e vassalli*. Si nega parimente, che vi traessero i censi e vi concedesser le masse e i poderi, come Signori *da meno di Principi*: e chi osa asserirlo di suo talento, si mette in obbligo di provarlo. Che poi la formola sovrana *ex nostra largitate*, usata dai Pontefici e anche dagl' Imperadori nelle concessioni, non basti a mostrare nel concedente l'indipendenza da altro Superiore, questo è un negare, che il Sol non luca, siccome apparisce dagli esempj Imperiali e Pontificj di già addotti. Che la formola Pippiniana e Lodoviciana, *sub integritate*, unita alle altre circostanze, che l' accompagnano, non porti seco la chiara nozione di un totale spropriamento in chi concede, e di una assoluta indipendenza in chi riceve, viene asserito, ma non provato dalla parte contraria: la quale dopo aver detto nelle Osservazioni, che la formola *sub integritate* si trova ne' *contratti più triviali*, non ha poi saputo in sì gran numero di *contratti triviali* ripescarvi, senon due miseri esempiucci, i quali tanto è lontano, che favoriscano gli opposti divisamenti, che anzi per lo contrario confermano la nostra vera sentenza; imperciocchè nel diploma di Carlomanno, in cui leggesi, che Pippino concede al monistero di San Dionigi l'immunità, e l'e-

Difesa I. Cap. CIII. pag. 357.

Supplica Cap. VII. pag. 16. lin. 26.

Difesa I. Cap. XI. pag. 84.

Dominio Cap. IX. pag. 9.

Difesa I. Cap. CI. pag. 350.

Osservaz. Cap. VI. pag. 12.

Supplica Cap. VII. pag. 16. in fine.

Mabill. de re diplomat. lib. 6. n. XLVIII. pag. 496. edit. I.

e l'esenzione da tutti i telonei *sub integritate*, si spiega appunto il medesimo, benchè però con quella proporzione e divario, che corre e dee correre tra il monistero di San Dionigi, e la Chiesa di Roma. L'altro esempio tratto da una bolla di Sergio II. ad Audace Vescovo d'Asti, ristabilisce la medesima verità; imperciocchè ivi si narra, che Eilulfo precessore di quel Vescovo fece ai Canonici di quella Chiesa certa donazione *sub omni integritate*: sopra la qual donazione sicuramente non riserbossi il Vescovo donante alcun *alto dominio*: ed è un gran dire, che quivi *non s'intenda trasferito l'alto dominio*, perchè così pare a chi lo dice. Che se i Greci, come si ha nella Supplica, dissero, che i Romani erano collegati co' Franchi: *Francorum fœderibus inheretis*; dissero il vero, perchè *Sanctus Petrus & Respublica Romanorum* erano realmente collegati co' Franchi, e per questo essendo di lor malcontenti borbottarono: *quare non advocamus Græcos, & cum eis fœdus pacis componentes &c*? E per mostrare, che i Pontefici Romani nel nono secolo, in cui avvennero questi casi, non fossero Signori assoluti, ma semplici *Governatori*, ci vuol ben altro, che simili giuochi di parole e sforzi di conghietture infelici, che poi concludono a rovescio. Tale si è quella del dirsi, che ivi dai Greci si parla *de' patti, co' quali un popolo si soggetta ad un Principe*. Ci tocca sentire anche questa, che *fœderibus inherere*, e *fœdus pacis componere* vuol dire *soggettarsi ad un Principe*. Nè per accreditare opinioni cotanto strane e remote dalla ragione e dalla verità può giovar punto nè poco il ricorso fatto a qualche verso del Poeta Sassonico, in particolare ove scrisse de' suoi paesani vinti da Carlo Magno:

Italia Sacra to. 4. pag. 489.

Supplica Cap. VII. pag. 16. in fine. pag. 17. lin. 3.

Anastasius in Leone IV. pag. 292. 293. In Hadriano II. p. 343. edit. I.

Supplica Cap. VII. pag. 17. lin. 10.

De gestis Caroli Magni lib. 3. anno 803.

Hoc sunt postremo sociati fœdere Francis
Ut gens & populus fieret concorditer unus
Ac semper regi parens æqualiter uni,

perchè Carlo Magno nel vincere i Sassoni, secondo la testimonianza del medesimo Poeta, non pretese di soggettargli ad altro dominio, che a quello della Fede di nostro Signor Gesù Cristo. Stabilì seco loro una lega perpetua: non impose loro alcun censo o tributo, e lasciò che vivessero con le proprie lor leggi.

XII.

Alto dominio Imperiale e governo Pontificio negli Stati di San Pietro, fondati pienamente sul falso.

Supplica Cap. VII. pag. 17. lin. 18.

E' meritevole di riflessione l'artificio, veramente ingegnoso, degl'Impugnatori, i quali veggendo la gran folla delle testimonianze intorno alla *restituzione* degli Stati, fatta da Pippino e da Carlo Magno alla Santa Sede; nè potendo uscirne salvi, si riparano col loro solito scampo, dicendo, che per quella formola s'intendea la restituzione dell'*utile dominio*, e non della Sovranità degli Augusti, la quale restava *illesa*, *siccome restava essa intatta in tante altre restituzioni di regalie fatte dagli Augusti ad altre Chiese*. Ammiro la pronta felicità del criterio. Ed ecco la gran Chiesa di Roma della condizione delle altre inferiori con grave scorno de' medesimi restitutori, come se fossero stati capaci di avere un idea così poco degna della Madre di tutte le altre Chiese; ladove realmente co' fatti distinsero la medesima Chiesa Romana da tutte le altre, come ben meritava e meriterà sempre, altrui malgrado, di esser distinta. Ma se la Santa Sede non ebbe mai altro, che questo *utile* e non già l'*alto dominio*, chi sa mai perchè oggi solamente egli abbia cominciato a decantarsi da chi per estrema penuria di ragioni sopra Comacchio si è compiaciuto di metterlo in luce, dappoichè era stato incognito per tanti secoli, fuorchè ad alcuni pochi Eretici, che sopra ciò vaneggiarono, e fra essi il Goldasto, detto perciò dal Gretsero *Altista* per ischerno e derisione? Sarebbe assai degna di risapersi la cagione, per la quale poi tutti gli Augusti furono sì smemorati e sì folli, che si rimasero di farne menzione alcuna ne' giuramenti solenni e nelle Costituzioni da loro fatte alla Santa Sede, inserendovi piuttosto espressioni direttamente contrarie alla divulgata riserva

Defensio in Goldastum lib. 2. cap. 15. pag. 256.

se rva

ſerva dell'*alto dominio*; imperciocchè Lodovico Pio dichiarò di concedere a Paſquale I. tuttociò, che ſta eſpreſſo nel ſuo diploma, *in perpetuum*, *ſicut a prædeceſſoribus veſtris uſque nunc in veſtra* POTESTATE *&* DITIONE *retinuiſtis &* DISPOSUISTIS. Diſſe di confermare ogni coſa al Pontefice e a'ſuoi Succeſſori *uſque ad finem ſæculi*, *ut in ſuo detineant* JURE, PRINCIPATU *ac* DITIONE. Indi tornò a dire le medeſime coſe, ſpiegandone maggiormente il ſignificato, cioè,*ut neque a nobis*, *neque a filiis & ſucceſſoribus noſtris per quodlibet argumentum ſive machinationem in quacunque parte minuatur veſtra poteſtas*, *aut* VOBIS *de ſupraſcriptis omnibus vel Succeſſoribus veſtris*, *inde aliquid ſubtrahatur*. Le formole ſteſſe adoperarono i ſeguenti Ceſari, Ottone I. e II. ed Arrigo II. co' lor Succeſſori; onde coſa mai ha quivi a farvi l'*utile dominio* eſcluſo dalla *Sovranità* riſerbata agli Auguſti? Confeſſo il vero, che mi confondo in legger tante volte replicate le propoſizioni ſteſſe, contrarie a tutta l'antichità, all'evidenza degli atti reali, alla concordia de' documenti conſagrati da tutti i ſecoli; ed oltraggioſe alla ſincerità e pietà di chi ha dichiarato tutto l'oppoſto, non già in ſegreto, ma in pubblico, e a viſta di tutto il Mondo: laonde non ſenza gran noja convien ridire le coſe già dette qualvolta s'incontrano le aſſerzioni altre volte incontrate. Ora ſe le Signorie furono date alla Chieſa *in perpetuum*, qual ragion vuole, che oggi ne ſia ſpogliata, anche a titolo del celebrato *alto dominio*? Io non so, ſe ſia per trovarſi chi rimanga perſuaſo, che a tali oſſervazioni, tanto aliene dalla ragione, ſi debba il nome improprio di *lumi*, onde *ſi poſſono ſpiegare altre ſimili prove addotte dagli Oppoſitori Romani*, *le quali al più al più moſtrano avere i Sommi Pontefici goduto l'*UTILE *dominio e il* GOVERNO *di varj Stati*. Per ben colorire il falſo ſplendore di queſti *lumi*, biſognerebbe, che a noi ſi moſtraſſero aſſai coſe e in particolare le ſeguenti: alle quali ſi vede, che non hanno pen-

Supplica Cap. VII. pag. 17. lin. 23. Cap. IX. pag. 22. in fine.

ſato gli Autori delle Scritture Eſtenſi: ed è credibile, che il non avervi penſato ſia proceduto da qualche occulto miſtero; e non già dal caſo.

I.

Che in *que' tempi i governi foſſero perpetui*, giacchè nelle Coſtituzioni ſi aſſeriſce, che gli Stati ſieno ***in perpetuum*** della Chieſa Romana.

II.

Che le formole aſſolute, ***diſponere***, ***retinere in ſuo jure***, ***poteſtate***, ***principatu & ditione***: ***neque poteſtas minuatur***; ***neque a nobis neque a filiis aut ſucceſſoribus noſtris inde aliquid ſubtrahatur***, foſſero in tutto e per tutto adattate ad eſprimere ſolamente l'*utile* e non mai l'*alto dominio*.

III.

Che poi le formole del ſoſtenuto *alto dominio* foſſero diverſe dalle altre del preteſo *dominio utile*.

IV.

Che i Pontefici Romani de' ſecoli andati ſi trovaſſero in iſtato e foſſero in voglia di attendere a far l'uficio di *Governatori* per li Ceſari aſſenti.

V.

Che ſomigliante lor carico foſſe notorio e manifeſto per le Storie e per le patenti autentiche, talchè non ci foſſe meſtieri d'andarlo puntellando con ſemplici giuochi di parole e con miſerabili conghietture fondate in aria.

VI.

Che gl' Imperadori, quantunque ſovrani giuſta le ſuppoſizioni contrarie, foſſero sì corteſi, che ſi contentaſſero, che i Sommi Pontefici ſenza loro ſaputa e conſentimento, di loro propria autorità e indipendentemente, ſmembraſſero gli Stati conceduti a loro in *governo*, e gli deſſero ad altre Chieſe, come ſpeſſo avveniva.

VII.

Per qual cagione quaſi tutti gl'Imperadori, i quali oſtilmente tentarono di eſercitare l'*alto dominio* negli Stati, che

che si dicono conceduti in *governo* ai Pontefici, prima di morire ne fecero poi pubblica ammenda e restituzione, come d'atti violenti e di usurpazioni, e gli abolirono anche i lor Successori, quantunque sapessero per certo di esserne i veri Sovrani, secondo il sistema contrario?

VIII.

Finalmente come possa con sicurezza asserirsi, che tutti i Sommi Pontefici, *nemine excepto*, sieno stati così malvagi ed ingiusti, usurpatori e tiranni, che sapendo di esser *Governatori* e non già *Sovrani*; e di aver l'*utile* solo, e non mai l'*alto dominio*, sempre però abbiano voluto far da *Sovrani*, e non mai da *Governatori*, particolarmente nell' esigere da ciascuno Imperadore di esser riconosciuti con solennissimi giuramenti per Sovrani dello Stato ecclesiastico, senzachè mai a niuno Imperadore sia caduto in pensiero di rimproverar loro un tal pubblico ed ingiusto passaggio dallo Stato di *Governatori* a quello di Principi Sovrani e indipendenti, siccome a'giorni nostri in capo a tanti secoli i Critici Estensi hanno voluto prendersi la confidenza di rimproverarlo a tutti i passati Pontefici?

XIII.

Luogo di Agnello Ravennate non bene esposto nella Supplica.

Egli è senza dubbio da sperarsi, che i propugnatori di sì novelle e non più udite sentenze, sieno per avere in pronto i documenti autentici da sciorre tutte le suddette otto difficoltà: le quali si sono proposte non per genio di cavillare o per negar le verità conosciute: nè per sostener menzogne e imposture in danno della giustizia: nè per offendere o aggravare alcuno; ma unicamente per fin di pace, per necessaria difesa della Sede Apostolica, e per rischiarare una materia di sì gran rilevanza, nel sostenimento della quale si vede giunto tant'oltre l'impegno, che quantunque si ritrattino i nomi di *Esarchi* o *Vicarj Imperiali*, attribuiti nelle Osservazioni con molta improprietà ai Sommi Pontefici; nulladimeno però si persiste costantemente in voler dar loro il titolo di *Governatori*, indebito e improprio al pari del primo;

Osservaz. Cap. XIV. pag. 24. Supplica Cap. VII. pag. 17. lin. 26.

primo; non volendosi ritrattare la *cosa*, cioè *confessare*, *che l'autorità temporale de' Papi* non fosse *subordinata agli Augusti*. Anzi gli Avversarj fanno plauso a sè stessi pensando d'aver trovato, che un Difensor Latino della Santa Sede siasi *servito di que' nomi* ove Agnello avea detto, che l'Arcivescovo Ravennate, *veluti Exarchus sic omnia disponebat, ut soliti sunt modo Romani*: le quali parole quel Difensor Latino chiosa così: *Romani, hoc est Pontifices Maximi*. Era certo da maravigliarsi, che non fosse comparso Agnello ancor nella Supplica. Si vuol farlo essere scismatico per forza anche dove non l'è. Io non saprei qual vantaggio potesse mai trarsi da quella chiosa del Difensore Latino, la quale a me par, che non cada sul nome di *Exarchus*, come essi troppo frettolosamente s'avvisano; ma bensì su quelle voci *sic omnia disponebat*: le quali importano l'usurpazione di uno assoluto dominio nell'Arcivescovo Sergio, simile al sovrano de' Sommi Pontefici: *ut soliti sunt modo Romani facere*. Ma sarebbe stato ben fatto, che i Supplicanti si fossero compiaciuti di dare un occhiata anche alla spiegazione di quel luogo d'Agnello, fatta dal Difensor volgare ove nota, asserirsi da Agnello, che *Sergio governò l'Esarcato nella guisa, che nel tempo di esso Agnello il governavano i Romani*: *ut soliti sunt modo Romani facere*; *perchè allora l'Esarcato non era più in governo di quegli Arcivescovi, ma de' Romani, deputati da' Sommi Pontefici*.

Supplica Cap. VII. pag. 17. in fine.

Difesa I. Cap. XXXVI. pag. 145.

XIV.

Carlo Magno mai non ebbe alcun alto dominio negli Stati di San Pietro.

Supplica Cap. VII. pag. 17. in fine.

Da tutto questo ognuno di mente docile e non affatto pregiudicata saprà riconoscere facilmente, se *son troppo forti ed aperte le ragioni e prove, che dimostrano conferito a Carlo Magno colla dignità e col nome Imperiale anche l'alto dominio sopra Roma e sopra gli altri Stati dell'Imperio Romano, che a lui si suggettarono*. Ma gloria a Dio, che i Ministri Estensi, loro malgrado, pure una volta confessano, che Carlo Magno prima di ricever

ver la dignità Imperiale da Leon III. non avea l'*alto dominio sopra Roma*: sicchè se lo ebbe, come ora ci dicono, *colla dignità e col nome Imperiale*, egli non l'ebbe da altri, che dal Pontefice. Ma si consideri un poco, se il Pontefice Leon III. il quale *non fu balordo*, come vien proferito nella Supplica, può esser mai stato appunto così *balordo* di aver privato sè stesso e i suoi Successori della Sovranità di Roma e di tutti i suoi Stati per darla a Carlo Magno nell'atto di conferirgli la dignità Imperiale: in che non v'ebbe parte il *Popolo Romano*, come dietro a qualche Eretico si persuadono gli Oppositori. E se ciò fosse avvenuto, *deberet aliquod Senatusconsultum ac plebiscitum proferri*, come risponde un valoroso Difensore di Carlo Magno. E in fatti Carlo stesso, il quale, secondo Eginardo, affermava, che in quel giorno, che fu di Natale, non sarebbe entrato in Chiesa, *si Pontificis* CONSILIUM *præscire potuisset*, non disse già *Senatus*, ma *Pontificis* solamente, perchè fu suo consiglio e risoluzione, e non del popolo: *unde non nisi populi acclamatio memoratur ab historicis*, come osserva il suddetto Difensore. Se poi Leon III. conferisse a Carlo con la dignità anche *la Sovranità e il gius supremo sopra tutti gli Stati dell'Imperio Romano, almeno in Occidente*, come tengono per fermo gli Oppositori, i quali facilmente s'invaghiscono de' loro pareri, non è quì luogo di ricercarlo: ed altrove, cioè nella Scrittura sopra gli affari di Parma e Piacenza, si son fatte le necessarie ricerche per confutare l'idee false e volgari degl' Impugnatori della Santa Sede. Che *anche i Romani richiedessero per propria gloria*, che Leon III. conferisse a Carlo Magno la Sovranità dello Stato ecclesiastico, tien bisogno di prova alquanto maggiore di una semplice asserzione, perchè i Ministri Estensi sono scesi fra noi troppo tardi per pretendere, che si debba dar fede alle loro sentenze e ai franchi lor detti in proposito di fatti sì antichi: e il raccontarci, che Goffredo da Viterbo testifichi, avere i Franchi

prima

Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 6.

Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 4.

Nicolaus Schaten in Carolo Magno vindicato lib. 2. c. 8. p. 254.

Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 5.

Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 9.

Scriptores Germanici Pistorii to. 2. p. 444.

prima d'allora *aspirato non al nome solo, ma alla dignità, e ai diritti de' veri Imperadori*, abbisogna parimente di sostenitore un poco più antico e informato, che non è Goffredo da Viterbo, Notajo dell'Imperadore Corrado III. e perciò da quattro secoli posteriore a Carlo Magno. E intorno a questo Goffredo, il quale sembra parlarne, ma di passaggio e poeticamente in alcuni suoi versi, egli è bene rammemorare a chi ha stesa la Supplica l'avvertimento del Gretsero Controversista Cattolico e Tedesco, cioè che esso Goffredo, *ut ex Annalibus ejus liquet, propensior in Schismaticos, quam pacis & unitatis amatores, interdum dentes in Romanos Antistites satis aperte exerit*: e forse per questo si tiene in pregio la sua testimonianza, benchè di valore assai scarso e poetica.

Appendix ad Commentariolum de Imperatorũ munificentia in Apostolicam Sedem, ad calcẽ Arnaldi Brixiensis in Goldasto redivivi pag. 52.

XV.

Dignità Imperiale non distinta dall' Avvocazia della Santa Sede.

Contra i Censori della Santa Sede potrebbesi quì a lungo mostrare, che il *nome* e la *dignità* Imperiale rinovata di pianta dal solo Pontefice Leon III. in persona di Carlo Magno dappoichè in Occidente era estinta in Augustolo nell'anno 475. non fu mai considerata nè da lui nè dalla sua schiatta per altro, che per l'*Avvocazia* della Santa Sede, e per lo scambiamento del titolo di *Patrizio* (il quale importava la Prefettura Avvocaziale degli Stati Pontificj) in quello più splendido d'*Imperadore*: il qual titolo, che dinotava la dignità stessa dinotata da quello di *Patrizio*, lo alzò bensì sopra tutti i Principi occidentali ed ugguagliollo agl' Imperadori d'Oriente; ma però non gli aggiunse maggiori diritti sopra i proprj suoi Stati o sopra gli altrui, di quelli che egli vi avea prima: nè gliene diede alcuno immaginabile sopra quegli della Santa Sede, i quali non avea senon in Prefettura ed in Avvocazia. Ma di tutto questo, come ho detto, si è già parlato in altra Scrittura: e basti per ora allegare Samuello Pufendorfio, uomo fuori della nostra comunione, Tedesco e famoso Scrittore in materia di diritto pubblico. Certamente per li requisiti, che tiene, egli non

potea

potea mai essere più autorevole. Le sue parole son queste: *Imperium autem illud Romanum in Carolum & Ottonem collatum*, *quod* NIHIL *aliud*, *quam* ADVOCATIAM *sive protectionem Sedis Romanæ notare videtur*, *successu temporis regno Germanorom nomen suum adfricuit*. Non sente diversamente il chiaro Giureconsulto Cristoforo Besoldo, Consigliere Cesareo, prima Luterano e poi Cattolico. Perciò anche Niccolò Alemanni considera, che la dignità Imperiale rinovata da Leon III. in Occidente, abbraccia due cose, *summam inter Christianos omnes Principes dignitatem*, & *Ecclesiæ defensionem*. E di vero se ogni Chiesa particolare, e ogni Badia era provveduta del suo protettore e *Avvocato*, il quale avea carico di difenderle le ragioni, i beni e le facoltà: il che fu ordinato e da' Sommi Pontefici e da' Principi Carolini ancora; io non so per qual cagione la sola Chiesa Romana, in sentimento de' Critici Estensi, abbia dovuto essere di peggior condizione di tutte le altre, restando priva di *Avvocato* e difensore de' suoi beni temporali. E non essendo ella stata priva del suo *Avvocato*, io non so la ragione, per cui questi in vece di conservarle e difenderle i suoi patrimonj, come era uficio degli *Avvocati*, abbia dovuto e potuto appropriarne a sè stesso l'alto e qualunque dominio, spogliandone la Sede Apostolica; se pur ciò non fosse, perchè lo dicono gli Oppositori della Santa Sede. Laonde gli atti, che i Successori di Carlo Magno si trovano aver praticati nello Stato della Chiesa, non fanno alcun caso; perchè o furono *pacifici*, e allora accaddero in virtù della Prefettura ed *Avvocazia*, cioè di consentimento dei Papi: o furono *ostili*, e deono considerarsi come violenti e usurpati sotto il manto abusivo della suddetta Prefettura ed *Avvocazia*, nè mai esercitati con altro titolo giusto e legittimo, che meriti il nome di *ragioni*. Ma di questi affari essendosi parlato ampiamente nella Difesa I. io non so perchè nella Supplica si dissimuli il tutto, e senza fondamento veruno si distingua

Severinus de Monzambano de origine Imperii Germanici Cap.I. §.14.

De origine & successione Imperii Romani par. 2. cap. 2. pag.154.

De Lateranensibus parietinis cap. 14. pag.138.

Cangius in Glossario v. Advocatus.

Ludov. Thomassini vetus & nova Ecclesiæ disciplina tom. 3. lib.2. cap.55.

Martinus Magerus de Advocatia armata cap.5.p.157.§.417.

la dignità Imperiale dall'*Avvocazia*, quando nella prima origine loro non sono mai state considerate per altro, che per una medesima e sola cosa. E se il titolo Imperiale avesse portati a Carlo Magno i diritti in oggi sognati, non sarebbe egli mai stato, secondo me, sì privo di senno, che mal volentieri si fosse ridotto ad accettarlo, come attesta Eginardo, che malvolentieri accettollo; non già perchè rifiutasse di essere *Avvocato* della Chiesa Romana: il quale uficio, come si è detto, per via del Patriziato era già ereditario nella sua schiatta sin da' tempi di suo avo Carlo Martello; ma per essere in lui tal nome pieno d'invidia presso i Greci, come ne lo dimostrò poi l'effetto, già esaminato nella Scrittura sopra l'alto dominio della Santa Sede in Parma e Piacenza.

Duchesnius tom. 2. pag. 103.

XVI.

La spada cinta dai Pontefici agl' Imperadori in segno dell'Avvocazia della Santa Sede.

Egli è notabile ciò che raccontano gli Oppositori per corollario del Capo VII. cioè, che le parole dette da Lotario I. *non al Papa, ma sì bene all'Imperador Lodovico suo padre, servono con altre, che vanno congiunte, a provare la sentenza de' due Scrittori Estensi*, e non quella del *Difensor del Dominio*. Questa volta han certo ragione, mentre nella Difesa I. per isbaglio si legge: *al Papa* dovendo leggersi *al Padre*. Ma poi di quì che ne nasce in favore della *sentenza de' due Scrittori Estensi*? Forse non sarà egli vero ciò che ivi si vuol provare, cioè che i Pontefici *cingeano* la spada agl'Imperadori per segno dell'*Avvocazia* e difesa della Santa Sede, la quale essi doveano imprendere? Udiamolo di nuovo da Pascasio Radberto, il quale nella Vita del Venerabil Guala Abate di Corbeja con nomi finti descrisse per via di dialogo gl'intrighi tra Lodovico Pio e i suoi figliuoli: e introducendolo a parlare ai medesimi, i quali voleano esautorarlo dalla dignità Imperiale, gli mette in bocca le seguenti parole: *scire vos oportet quia longe diu* DEFENSIONEM *Sedis Apostolicæ devotissime suscepi* (cioè la dignità Imperiale) *quamvis nunc indebite usurpetis contra me illud, ut excludatis me ab hujuscemodi* OFFICIO, *quod*

Supplica Cap. VII. pag. 18. lin. 21.

Difesa I. Cap. CV. pag. 369.

Mabillonii Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti Sæculo IV. to. 1. pag. 512. 513.

quod quamdiu advixero, prætermittere non queo. Lotario co' suoi fratelli sotto nome di *Onorio* così risponde: *perpendat sublimitas vestra, quod æque me præstantissima in Christo providentia vestra suscipere fecit hanc* CURAM *&* DEFENSIONEM. Indi parlando della sua gita a Roma: *equidem*, dic'egli, *& ad eamdem Sedem me vestra Imperialis eximietas misit ad* CONFIRMANDUM *in me quicquid pia dignatio vestra decreverat*. Poi soggiunge: *quia coram sancto altare & coram sancto corpore Beati Petri Principis Apostolorum a* SUMMO PONTIFICE,*vestro ex consensu & voluntate* (cioè di esso Lodovico Pio suo padre) *benedictionem &* HONOREM *&* NOMEN SUSCEPI IMPERIALIS OFFICII. *Insuper diademata capitis &* GLADIUM *ad* DEFENSIONEM *ipsius Ecclesiæ & Imperii vestri; nemo vobiscum, magisque eam, quam ego,* DEFENDERE *velit & debeat. Et quia audivi quod multi insidiantur* HUIC (cioè al Pontefice Gregorio IV.) *manifestum esse omnibus volo, quod* EI *sine me nemo nocebit, quem pro pace & concordia conduxi, Vicarium Beati Petri, ad vestri conciliandam Serenissimi animi pietatem*.

XVII.

Esame di alcune opposizioni fatte all'alto dominio della Santa Sede.

Supplica Cap. VIII. pag. 18. lin. 26.

Si trapassa a proferir nella Supplica, che la ricantata Sovranità Imperiale negli Stati di Santa Chiesa si raccoglie da *moltissimi atti e prove tali, che non possono mai applicarsi al solo diritto dell'Avvocazia*. Chi mai nega quest'ultima cosa? Già si è detto, che gli atti *ostili* praticati nell' Esarcato e ne' patrimonj di San Pietro furono *violenze* da non farne caso per esser fatte senza ragione: e che perciò *non possono mai applicarsi al solo diritto dell'Avvocazia*? Di questi *moltissimi atti* e di queste *prove tali* già si riempierono le passate Scritture, ed anche il tutto restò esaminato nella parte IV. della Difesa I. Ma ora gli Oppositori sono tornati di nuovo ad inculcarci le medesime cose già dette e ridette; e per parte della Santa Sede esaminate e confutate: e non son sì poche, perchè le riducono a undici classi, che sono:

I.

Il *nome* Imperiale, e le *acclamazioni*.

II.

Il giuramento di fedeltà de' Romani.

III.

La spedizione de' *Messi*.

IV.

L'obbligo de' Papi di osservare nel temporale *gli ordini* e *gli editti* Imperiali.

V.

Il dover *render conto agli Augusti della giustizia amministrata*.

VI.

Il *consentimento Cesareo* nella consecrazione del Papa.

VII.

Le *monete battute in Roma* co' nomi del Pontefice e dell' Imperadore.

VIII.

Gli *strumenti stipulati in Roma* con *gli anni degli Augusti* oltre a quelli de' Pontefici.

IX.

Le conferme, dette *privilegj*, chieste dai Papi e fatte dagl'Imperadori *degli Stati e governi alla Chiesa Romana*.

X.

I diplomi conferiti da' medesimi Augusti alle *Chiese dello Stato ecclesiastico*. A questo e all'altro capo si è già risposto.

XI.

Il *fisco* e la *Camera* Imperiale nel medesimo Stato.

Guai alla Sede Apostolica, se chi la difende si trovasse dove non fossero libri da riscontrare un per uno questi *moltissimi* *atti*

atti e queste *prove tali!* Ma essendo in luogo dove non si pena a trovarne, esaminiamogli, affinchè non rimanga agli Scrittori Estensi onde vantarsi d'averci opposti *atti* non più veduti nè uditi nè rigettati, o *prove* nuove, insuperabili e incapaci di risposta: nè abbiano a spargere, che *non rispondono gli Oppositori Romani a questi passi evidenti*; e che sono *lasciati dagli Scrittori Romani senza positiva risposta, perchè in fatti non può dirsegli contro, cosa che quadri*. In quanto al pretendere la sovranità Imperiale dal *nome*, si può dire, che *est quaestio de nomine*: e se il nome di *Patricius Romanorum* non importava in Carlo Magno la sovranità, non importollo nè meno quello d'*Imperator Romanorum*, che in sostanza dinotava la cosa stessa. *L'acclamazione* è del medesimo peso, mentre non precedette, ma seguì l'atto di Leone III. quando incoronò Carlo Magno. Circa i giuramenti di fedeltà, si è già provato, che qualora si prestavano agl'Imperadori, ciò faceasi di volontà de' Pontefici. Il medesimo si dice de' *Messi*, come risulta dalle cose dette altrove, e dal Poeta Guntero. Intorno poi al *rivedere i conti agli uficiali de' Papi*, che i Supplicanti attribuiscono pure ai Messi, dovrebbe appoggiarsi a qualche prova un poco più sicura ed autentica di quel che non sono i nudi attestati dei Critici Estensi: e ciò pure dovrebbe farsi dell'asserito obbligo de' Pontefici d'eseguire nel temporale gli *ordini e gli editti degl'Imperadori*. Certo è molto osservabile la sollecita diligenza, onde si sono andati accozzando insieme tutti quegli atti tronchi ed oscuri di tempi miserabili, che possono in qualche guisa sembrar pregiudiciali ai Sommi Pontefici, senza punto riguardare a tre circostanze necessarie da considerarsi in simili avvenimenti da chiunque professa di operare, non dirò con *modestia e venerazione per la Santa Sede*; ma con buona fede e con prove sussistenti e veraci, e non già con fondamenti chimerici e cavillosi:

Supplica Cap. IX. pag. 22. lin. 7. Cap. XXIX. p. 73. lin. 5.

Difesa I. Cap. CIII. pag. 357.

Supplica Cap. VIII. pag. 18. lin. 33.

I.

Se quegli atti furono liberi e pacifici da entrambe le parti, ovve.o se procedettero dall' altrui violenza e prepotenza.

II.

Se vennero dall'umiltà e dalla gratitudine de' Sommi Pontefici verso i Rè Franchi lor difensori.

III.

Se furono originati dalle ribellioni; dal maltalento de' popoli tumultuanti; dalla necessità contra i nemici e le incursioni de' Saracini, come accadde sotto Giovanni VIII. il quale nelle sue lettere non fa altro, che chiamare in ajuto Carlo Calvo, Carlomanno, Lodovico Balbo, Carlo Crasso, Bosone, Suppone, Berengario, ed anche i lor Messi contra le barbare e compassionevoli oppressioni inferitegli dai Duchi di Spoleti e da' Saracini.

XVIII.

Certi atti spontanei de' Sommi Pontefici non favorevoli all'opposto alto dominio Cesareo.

Causa II. quæst. 7. c.141. Nos si incompetenter.

Osservaz. Cap.VIII. pag.18.

Supplica Cap.VIII. pag.19. lin.2.

Difesa I. Cap.CVII. pag.376.

In questi casi non si può trarre alcun fondamento contro alla Sovranità Pontificia. Non v'ha dubbio alcuno, che appunto di questa fatta non sia quell'atto, che citarono e tornano di nuovo a citare, presso Graziano dove Leon III. essendo stato calunniato presso Lodovico Pio di troppa severità verso i suoi sudditi, esso Pontefice per umiltà spontaneamente si esibisce di voler, che i Messi dell'Imperadore vengano a riconoscerne la verità: *Nos si incompetenter*, dic' egli, *aliquid egimus & in* SUBDITIS *justæ legis tramitem non conservavimus, vestro ac Missorum vestrorum cuncta* VOLUMUS *emendare judicio, quoniam si nos, qui aliena debemus corrigere peccata, pejora committimus, certe non veritatis discipuli, sed (quod dolentes dicimus) erimus præ ceteris erroris magistri. Inde magnitudinis vestræ magnopere clementiam* IMPLORAMUS, *ut tales ad hæc, quæ diximus, perquirenda, Missos in his partibus dirigatis, qui Deum per omnia timeant & cuncta (quemadmodum si vestra præsens fuisset Imperialis gloria) diligenter exqui-*

quirant. Et non tantum hæc ſola, quæ ſuperius dicimus, QUÆRIMUS, *ut examuſſim exagitent;* SED *ſive minora ſive etiam majora illis ſint de nobis indicata negocia, ita eorum cuncta* LEGITIMO TERMINENTUR *examine, quatenus impoſterum* NIHIL *ſit, quod ex eis indiſcuſſum vel indefinitum remaneat.* Queſte belle coſe ſono ſtate involate al Baluzio, il quale erudito Scrittore ſi è compiaciuto ancor egli allevolte di toccare arditamente i Sommi Pontefici per eſaltare la podeſtà de' ſuoi Ceſari Franchi, da lui pure non inteſa pel ſuo buon verſo. Ora ſi riſponde al Baluzio e a' ſuoi copiatori, che i giudici eſteri ſe veniano pacificamente in Roma, veniano per li diritti del Patriziato e dell' Avvocazia; e che i Pontefici per ſalvarſi dalle inſidie de' Romani, ſi contentavano di patire gli aggravj de' Meſſi Ceſarei. Dice il Baluzio, che alcuni Canoniſti e Teologi, *præſertim ji, quibus origo aut mens fuit Italica*, furono di parere, non doverſi riguardare gli atti, ſimili al riferito di Leone III. come ſe il Papa foſſe ſoggetto all'autorità dell' Imperadore; ma che egli per umiltà volle ſoggettarſi al giudicio di lui: e perciò eſſer quel fatto *ſupererogationis & non debiti*, potendo il Pontefice in tal guiſa per ben di pace ſoggettarſi all'altrui giudicio. Ma il Baluzio ora ſarà contento, poichè ſe gli andranno in mano gli ſcritti di Modana, ſparſi contro alla Santa Sede, egli avrà occaſione di vedere, che quelle interpretazioni sì Criſtiane e prudenti, a lui non gradite, in oggi non poſſono più attribuirſi generalmente a tutti coloro, *quibus origo aut mens fuit Italica.* Il medeſimo autore per coprire il ſuo genio poco parziale talvolta ai Pontefici, ſi ſtudia, ſecondo la coſtumanza, che oggi ſuol correre, di diſtinguere lo ſpirituale dal temporale, in cui pretende, che le cauſe civili e criminali ancora de' Sommi Pontefici, apparteneſſero al foro ſecolare degl'Imperadori ſino alla morte di Lodovico II. e quì recita egli alcuni caſi particolari, traſportati di pianta nelle Oſſervazioni e poi anche ſpiegati nella Difeſa I.

Præfat. ad Capitular. num. XXVIII.

Præfat. num. XXIX.

Difeſa I. Cap. CVII. pag. 377. 378.

Nè

Nè mai al Baluzio è caduto in pensiero di fare alcuna menzione dell'uficio dell'*Avvocazia*. Rammemora in fine l'autorità dell'Appendice, detta ancora *Continuazione*, d'Eutropio, stampata la prima volta da quel sant'uomo di Mattia Flacio Illirico nel Catalogo de' suoi testimonj della menzogna, dove è chiamata *quaedam vetusta bistoriola, a quodam, ut verum fatear, non admodum literato descripta*: la qual poi sotto nome d'*Eutropio Longobardo* fu ristampata dal Goldasto nella Monarchia, e non già nelle Costituzioni, come per isbaglio scrisse il Morino. Ora in questa Appendice, al cui autore niuno di quei nomi vuol dare il Gretsero, si racconta, che morto Lodovico II. Carlo Calvo *veniens Romam renovavit pactum cum Romanis perdonans illis jura Regni & consuetudines illius. Removit etiam ab eis regias legationes, assiduitatem vel praesentiam Apostolicae electionis. Quid plura? Cuncta illis contulit, quae voluerunt, quemadmodum dantur illa, quae nec recte acquiruntur nec possessa sperantur. Ab illo autem die honorificas consuetudines regiae dignitatis nemo Imperatorum, nemo Regum acquisivit*. Il Marca, il quale innanzi al Baluzio trascrisse questo luogo dell'asserito Eutropio, pensa che ciò avvenisse nell' 876. Ma il Pagi si oppone al Marca confondendo la dignità Imperiale co' diritti dell'*Avvocazia*, da lui detti *Imperiali* per non avere avuta egli alcuna idea della Prefettura Avvocaziale, con cui avrebbe potuto scampare da molti scogli, ne' quali urtò malamente, non per malizia, ma per poca avvertenza, ragionando intorno alla Sovranità Pontificia, cui sconciamente egli deriva da' tempi della deposizione di Carlo Crasso, scrivendo queste parole: *per illud tempus vacante Imperio occidentali omnis suprema potestas penes Pontifices Romanos fuit*. Quando però scrivea il Pagi in tal guisa, si vede, che gli era uscito di mente ciò che avea scritto molto più addietro in proposito di una moneta di Leon III. *verum*, dic'egli, ANTE *Leonem III. similia numismata cudere potuere*

Catalogus testium veritatis num. C.

Monarchia tom. 1. pag. 8.

Histoire de la grandeur temporelle de l'Eglise pag. 636.

Mysta Salmuriensis cap. 35. pag. 274.

De Concordia lib. 3. cap. XI. §. XI.

Anno 875. §. 4.

Anno 875. §. 7.

Anno 796. §. 6.

tuere Stephanus II. & ejus Successores, quia ji non minus, quam Leo III. SUPREMI *Urbis domini fuere, quod* NON *videtur imposterum in dubium revocari posse*. Se Stefano II. *& ejus Successores non minus, quam Leo III.* furono SUPREMI *Urbis domini*: e se questo *non videtur imposterum in dubium revocari posse*, perchè poi si dice, che non lo furono? Questo luogo veridico del Pagi serva di risposta a chi ci adduce altre sue testimonianze contrarie, cadutegli dalla penna per inavvertenza. Per quanto appartiene a quell' Appendice, detta d'*Eutropio*, il Marca la fa scritta nell'anno 900. Il Pagi la ravvisa per fatta da qualche nemico de' Papi e de' Franchi, per favolosa in cose molto essenziali, ed anche nelle accennate di sopra. Il Gretsero la dà per finta *temporibus schismatis inter Imperatores & Pontifices*: ed io per me nell'ignoranza e nella malizia ne ugguaglio in tutto e per tutto l'Autore ad Agnello Ravennate. E poi basta, che venga dalle mani dell'Illirico, e che abbia incontrato il genio e la stima di quell'altre due buon anime del Morneo e del Goldasto.

Mysta Salmuriensis cap. 35. pag. 274.

XIX.

Esame del preteso diritto Cesareo nella consecrazione de' Sommi Pontefici.

Difesa I. Cap. CV. pag. 364.

Dall'obbligo, che aveano i Romani di non consagrare il nuovo Papa eletto senza il consentimento Cesareo, non si dee trarre alcuno argomento di natural soggezione, perchè quest'*obbligo* quando era libero, egli era contratto per vantaggio de' Pontefici, affinchè si sfuggissero i disordini con la presenza de' Messi. Quando poi non fu libero, egli procedette in tutto dalla *violenza*; onde il Besoldo confessa, che ciò *Imperatores Romano-Germanici vetusti sacrilego, ut videtur, conatu sibi arrogarint, quod in primis fecit Henricus IV. & Fridericus II.* San Pier Damiano in un dialogo intitolato: *Disceptatio Synodalis inter Regium Advocatum & Ecclesiæ Defensorem*: il soggetto del qual Dialogo, interamente inserito anche negli Scritti immortali del Cardinal Baronio, si è, che essendo avanzata la costumanza di non consagrarsi il Pontefice, senon

De origine & successione Imperii Romani Par. 2. Cap. 2. pag. 155.

Operum to. 3. opusc. IV. pag. 22. edit. Pariensis 1663.

Anno 1062. p. 302. edit. Romana.

dopo confermato dall'Imperadore, in tempo della fanciullezza d'Arrigo IV. fu eletto il Pontefice senza il suo consentimento, sopra che facendo romore gli Ambasciadori d'Arrigo, San Pier Damiano ribatte tutte le loro obbiezioni, talchè l'Avvocato convinto dalle ragioni, si arrende. Dice dunque l'Avvocato: *inthronizastis Papam sine consensu domini nostri Regis, ad injuriam scilicet & contemptum Regiæ Majestatis*. Risponde il Difensore della Chiesa Romana, che il consentimento Cesareo nulla contribuisce all'elezione Pontificia: e dopo una lunga enumerazione di Pontefici eletti e consagrati senza di esso, conclude il ragionamento in tal guisa: *quod autem Beato Gregorio legitur adhibuisse Mauricius Imperator assensum, & perpauci alii Principes aliis promovendis, hoc dictavit* PERTURBATIO *temporum &* TEMPESTAS *horrenda bellorum*. Più oltre dice, che, se *terrenus Imperator non habet in Romana Ecclesia potestatem, quomodo ergo sine illius arbitrio, qui ibi potestatem non habet, non licet eligi Sacerdotem*? Dipoi l'Avvocato Cesareo confessa, che l'Imperadore *ex antiquorum consuetudine Principum hoc sibimet allegare non possit*: che Arrigo III. il padre del giovane *factus est Patricius Romanorum, a quibus etiam accepit in electione super ordinando Pontifice principatum*: che Niccolò II. glielo avea conceduto per privilegio: *huc accedit, quod præstantius est, quia Nicolaus Papa hoc domino meo Regi Privilegium, quod ex paterno jam jure susceperat, præbuit, & per Synodalis insuper decreti paginam confirmavit*. Non l'avea dunque per diritto di Sovranità, ma per concedimento della Santa Sede. Continua a dire il Santo, che *de tam longinquis terrarum spaciis nequaquam Regiæ clementiæ præstolari possemus oraculum*: che *nisi quantocius ordinaretur Antistes, perniciosus in populo gladius mutuis vulneribus desæviret, & non pauca Romanorum Civium strages fieret*: che non è maraviglia

se

se *Statuta mutantur* secondo l'occorrenza de' tempi. Nè lascia di dire, che la Corte Imperiale erasi renduta indegna di quel privilegio: *Privilegium, quod Regi prædictus Papa contulerat, evacuastis*: che non aveano accolto, come doveano, il Legato Apostolico: e che *si vellemus injuriam nostram districtius persequi, jure possemus ostendere, quia vos Romanæ Ecclesiæ vosmetipsos ipso dono privastis: qui scilicet ei præjudicii vestri gratis contumeliam intulistis*: e che *ille irritum reddit beneficii* PACTUM, *qui prior violat amicitiæ sacramentum*. Parmi aver occasione di dover credere, che tutto questo possa servir di risposta alla religiosità delle opposizioni contrarie, risvegliate da chi non dovea mai risvegliarle, perchè non potranno mai servire a render giustificata in guisa veruna la rea qualità delle altrui pretensioni sopra Comacchio.

XX.

Carlo Magno non tenne mai Roma nè Ravenna per incluse nel Reame d'Italia.

Nella Supplica dopo essersi fatto gran caso sopra uno strumento del 1056. in proposito della *Camera Pontificia ed Imperiale* negli Stati della Sede Apostolica, del quale strumento parlerassi più oltre per non confondere i tempi e gli affari, come vien fatto dagli altri; si passa a dire, che *gli atti e gli autori di que' tempi comprovano la stessa verità*. In legger tali parole io tengo per certo, che non ci sarebbe alcuno, il quale non aspettasse di vedersi innanzi un gran fascio di documenti del Secolo XI? E pure si vede comparire tutt'altro, mentre si torna addietro alle cose di Carlo Magno, ivi intese col nome *d'atti di que' tempi*, cioè del 1056. quasichè l'800. fosse il medesimo, che il 1056. Segue a dirsi, che Carlo Magno nel suo Testamento lasciò varj legati alle *Città Metropolitane* del suo Reame, *in Regno illius*, in capo alle quali compariscono *Roma*, *Ravenna*, *Mediolanum &c.* A chi udisse narrarlo parrebbe senza dubbio cosa incredibile, che nelle Scritture Estensi per sostenere l'idea stravagante dell'*alto dominio* Cesareo sopra gli Stati della Sede Apostolica, tutte le testimonianze si rap-

Supplica Cap. IX. pag. 20. lin. 15.

presentino in sentimento alieno dal vero, che portano seco: ed è pur vero, che tutte son tali. Carlo Magno fece due Testamenti: uno in cui divise tutti i suoi stati fra i suoi figliuoli: e un altro, in cui lasciò varj legati pii a varie Metropoli ecclesiastiche. Di questi due Testamenti non vi è in essere senon il primo, poichè del secondo abbiamo solamente l'estratto, *breviarium*, conservatoci da Eginardo; ed amendue sono molto ben noti agli Oppositori, i quali d'entrambi fanno onorata menzione nella lor Supplica. Nel primo di essi, nel quale ragiona Carlo medesimo, e non altri, dividendo egli nominatamente le sue Signorie tra i suoi figliuoli, non fa alcun motto dell'Esarcato, nè di Roma o del suo Ducato; anzi manifestamente vi pianta i confini trà il suo Reame d'Italia, e l'Esarcato di ragion di San Pietro: *per Padum fluvium termino currente*, *usque ad terminos Sancti Petri*; tanto è lontano, che v'includa lo Stato ecclesiastico, mentre lo separa, perchè appartenendo a San Pietro, e non a lui, non potea lasciarlo ad alcun de' figliuoli, nè ad alcuno realmente lasciollo. Nel Testamento II. le due Chiese di Roma e Ravenna pare, che si mettano da Eginardo insieme con le altre XIX. del Reame di Carlo, *in Regno illius*, non già per segno di soggezione, contra la quale erasi Carlo apertamente dichiarato nel Testamento I. ma bensì per segno d'affetto e di beneficenza, mentre in favore delle suddette due Chiese egli dispose di certe argenterie, considerandole in principal luogo, come Chiese poste in contrade raccomandate alla sua Avvocazia e prefettura. Quindi è, che nulla affatto importerebbe, se Eginardo nel parlare egli stesso del Testamento II. di Carlo, avesse poste le due Chiese di Roma e Ravenna *in Regno illius*, quando il medesimo Carlo non le avea messe nell'altro, nel quale egli stesso parlando divise i suoi Stati tra' suoi figliuoli. Ma io son di parere, che Eginardo non abbia mai avuta intenzione di porre quelle due Chiese nel

Duchesnius tom. 2. pag. 88. 105.

Supplica Cap. IX. pag. 20. lin. 16.
Supplica Cap. XXV. pag. 27. lin. 15.

Reame di Carlo, *in Regno illius*; bensì che avendo veduto nominarvisi le due medesime Chiese, escluse per altro dal suo Reame, e poi anche le XIX. del suo Reame, ponesse quelle due innanzi a quest'altre, parendogli disconvenevole il metterle dopo; e che tralasciasse poi di porvi alcun motto, che dinotasse, quelle due sole non essere *in Regno illius*; perchè già si sapea da tutti, che non vi erano. Nè egli era profeta o indovino, che prevedesse il fondamento, che a tempi nostri dovea farsi di quel suo tralasciamento. Aggiungasi in oltre, che le Metropoli Italiane beneficate da Carlo, oltre a Roma, sono poste in quest' ordine da Eginardo: *Ravenna*, *Mediolanum*, *Forum Julii*, *Gradus*. Ma io per me non credo, che la grandezza delle due Metropoli di Milano, e d'Aquileja, intesavi per *Forum Julii*, nella qual Città il Patriarca Aquilejese risiedeva in quel tempo, fosse cotanto incognita ad Eginardo, e molto meno a Carlo Magno, che intendessero posporle amendue a Ravenna. Sembra perciò cosa chiara, che le due prime *Roma* e *Ravenna* poste innanzi alle altre XIX. si debbano considerar come da se, e a parte; tanto più mentre ivi si dice, che del lascio di ciascuna di quelle Chiese dovrà disporre *Archiepiscopus, qui tunc illius Ecclesiæ Rector extiterit*: la qual frase non avrebbono mai adoperata nè Carlo, nè Eginardo per disegnare il Papa confusamente con gli altri *Arcivescovi*: e in fatti Eginardo in quella Vita stessa di Carlo, appiè della quale vi è quel Testamento compendiato, egli chiama sempre il Papa col nome di *Pontifex*, e non mai di *Archiepiscopus*. Finalmente tutto ciò vien confermato dal trovarsi circa il fine di esso nominate da se sole le Chiese di Roma e Ravenna, ed espressi i loro legati, che furono, a questa di Roma, una tavola d'argento quadrata, che contenea la descrizione di Costantinopoli, e a quella di Ravenna una tavola d'argento ritonda con l'effigie di Roma.

Nella

XXI.

Monete de' Sommi Pontefici provano il loro alto dominio negli Stati di San Pietro, e non già il Cesareo.

Supplica Cap. VIII. pag. 19. lin. 13.

Nella Difesa I. fu detto quanto dovea bastare sopra le monete de' Sommi Pontefici, in alcuna delle quali si legge talvolta anche il nome dell'*Imperadore*, come di Avvocato della Sede Apostolica, e non già come di Sovrano di Roma. Ora aggiungono, che ***non si produce moneta alcuna, in cui apparisca il nome di Carlo Magno prima ch'egli fosse eletto Imperadore, e che questo è*** SICURO INDIZIO ***dell'alto dominio***. Camminano con quella loro piacevole persuasione, che Leon III. spogliasse la Chiesa di San Pietro e sè stesso della sua innata Sovranità nell'atto di conferire a Carlo la gran dignità Imperiale. E perchè tengono per indubitato tuttociò che passa lor per la mente contra la Sede Apostolica, per questo pronunciano, che è ***sicuro indizio dell'alto dominio***. Ma evvi una moneta alle stampe, battuta innanzi che Carlo fosse Imperadore, in un lato della quale si leggono i nomi di San Pietro e di Roma, e nell'altro vi comparisce Carlo Magno rozzamente vestito degli abiti del Patriziato col brando nella destra, e col *vessillo* malfatto nella sinistra in segno dell'*Avvocazia*, e non già d'Investitura alcuna della Sovrana giurisdizione di Roma, siccome dopo il Cointe ha creduto malamente il Leblanc, trasportato dal suo genio sinistro contro alla Sovranità Pontificia; imperciocchè i Pontefici mandavano a donare i vessilli a' Principi grandi, affinchè gli portassero contra i nemici della Chiesa: e anche agli *Avvocati* delle Chiese particolari si dava il *vessillo* de' Santi protettori e fondatori di esse, come in particolare si vede nelle monete antiche e moderne della Repubblica Veneziana, ove il Doge riceve il *vessillo* da San Marco. Così l'Annalista Loseliano scrive, che Leon III. mandò a donare a Carlo Magno *vexillum Romanæ urbis*, perchè egli era *illius defensor & Advocatus*, come avverte il Ducange. E che appunto Carlo Magno comparisse in Roma con l'insegne del Patriziato sotto Leon III. altrove già dimostrossi: e facilmente quella sua moneta sarà

Vignolii antiquiores Pontificum Romanorum denarii pag. 15.

Cointe anno 796. §. 26.
Dissertation historique sur quelques Monnoyes frappees dans Rome pag. 37. 38.
Cangius in Glossario v. vexillum S. Petri & v. Advocatus.

Duchesn. to. 2. p. 39.

Nota ad Alexiadem Annæ Comnenæ pag. 353. ad calcem Jo. Cinnami.
Difesa I. Cap. XCIX. pag. 343.

farà ſtata battuta allorchè Leon III. rinovata la medeſima dignità in Carlo Magno, il fece dipingere nel Triclinio del Laterano in atto di riceverla cinque anni prima che il dichiaraſſe Imperadore. Ma innanzi e dopo a Leone III. non ci mancano già monete de' Sommi Pontefici, nelle quali niun altro nome vi compariſce, che il lor ſolo e quel di San Pietro, e talvolta di San Paolo e di Roma; poichè il Mabillone atteſta d'averne trovata una di Zaccheria in Milano nel Muſeo del Conte Mezzabarba, e ſe ne trovano pur d'Adriano I. E da queſte monete riſulta, che i Sommi Pontefici erano i ſoli padroni di Roma, perchè non portano verun altro nome, che il loro. Ma ſe foſſe vero, che il nome di Carlo, come di Sovrano di Roma, vi ſteſſe nelle monete Pontificie, biſognerebbe, che di neceſſità il medeſimo nome ſuo e quegli ancora degli altri Ceſari di lui ſucceſſori, vi aveſſero dovuto comparire non alcune volte ſole, ma ſempre per cagione del vantato diritto di ſovranità e del famoſo *alto dominio*, in quel modo appunto, che non già alcune volte ſole, ma ſempre i medeſimi nomi Ceſarei vi compariſcono in tutte le monete battute nelle altre Città de' Reami a lor ſottoppoſti, per quanto manifeſtamente ſi apprende dal Trattato ſtorico delle monete di Francia pubblicato da quello ſteſſo Leblanc, dietro alle cui falſe tracce ne vanno perduti gl' Impugnatori della Santa Sede. Per lo contrario noi abbiamo non poche monete di Roma, nelle quali non ſi leggono i nomi d'altri Principi, che de' ſoli Pontefici, ladove nè pure una ſola ſe ne rinviene, in cui ſi legga il nome ſolo dell'Imperadore con quel di Roma ſenza quello del Pontefice, mentre queſto in tutte ſempremai vi ſi legge. Per appagare oltre all'intelletto anche gli occhi delle perſone incredule, ſi è ſtimato ben fatto di rappreſentare ſotto alla viſta di ognuno gl'intagli di ben nove monete Pontificie, conſervate in varj Muſei di Roma, in niuna delle quali ſi vede

Alemannus de Lateranenſibus parietinis cap. 14. pag. 141. & ſeqq.

Iter Italicum p. 18.

Vignolii denarii p. 1.

Traité hiſtorique des Monnoyes de France pag. 87. e ſegg.

Vignolii denarii p. 18. 30. 34. 39. 44. 47. 55. 59. 61.

vede il nome di alcun altro Sovrano, ſenon quello del ſolo Pontefice, quantunque tutte ſieno battute in que' medeſimi ſecoli, ne' quali ſi ſoſtiene da' Miniſtri Eſtenſi, che gl'Imperadori foſſero i *veri* Sovrani di Roma, e non già i Pontefici, i quali dicono, che ſolamente da *qualche ſecolo* addietro ne ſon tali: e parlano così, perchè ſono rapiti da quelle loro nuove e maravglioſe oſſervazioni intorno all' *alto dominio* de'Ceſari, e al *Vicariato* e *governo* de'Sommi Pontefici, i quali ſono da eſſi francamente ſpacciati per *Eſarchi*, *Vicarj*, e *Governatori* Imperiali. Le monete Pontificie ſenza il nome Ceſareo ſono le ſeguenti:

Supplica Cap. IX. pag. 23. lin. 22.

Anni di Cristo 816

I.

STEFANO IV.

Giro. *Sanctus Paulus.* *Sanctus Petrus,*
Monogramma. *Stefanus.* *Roma.*

858

II.

NICCOLO' I.

Sanctus Petrus. *Roma.*
Nicolaus Papa.

GIO-

III.

GIOVANNI VIII. 872

Roma. Johannes. *Sanctus Petrus.*

IV.

STEFANO V. 885

Sanctus Petrus. Stephanus. *Sanctus Paulus. Roma.*

V.

BENEDETTO IV. 900

Sanctus Petrus. Benedictus. *Sanctus Paulus. Roma.*

911

VI.

ANASTASIO III.

Roma.
Anastasius.

Sanctus Petrus.

956

VII.

GIOVANNI XII.

Domnus Johannes
Papa.

Sanctus Petrus
Roma.

963

VIII.

LEONE VIII.

Domno Leoni Papæ.

Sanctus Petrus.

BENE-

IX.

BENEDETTO V.

964

Benedictus. *Sanctus Petrus Roma.*

Ce ne sono pur di Pasquale II. e d'altri Pontefici: ed assai più ancora se ne troverebbono, se i nostri maggiori fossero stati più solleciti in conservarle. Laonde è cosa evidente, che le monete battute in Roma sono *sicuro indizio* della sola ed unica Sovranità Pontificia, e non mai della Imperiale; altramente se ciò fosse vero, come gli Oppositori vorrebbono, che fosse, non si sarebbe giammai tralasciato di mettervi il nome Cesareo, massimamente sussistendo la loro *asserzione al solito risoluta e franca* (per dirlo in loro linguaggio) che i Sommi Pontefici, non solo anticamente, ma fin già *qualche secolo*, negli Stati di San Pietro non vi avessero avuto mai altro, che il solo *utile dominio*, o sia *il governo* leggiadramente ideato da chi ha fatta la Supplica. Si vede eziandio, che in quell'altre monete, nelle quali vi comparisce oltre al nome Pontificio anche l'Imperiale, ciò nulla dinota, senon l'onorificenza dell'*Avvocazia*: nella qual guisa si veggono parimente pubblicate dall'Alemanni, dal Paruta, e dal Leblanc monete di Roma, quale è ancor la seguente, col nome e con l'arme di Carlo d'Angiò Rè di Napoli, non perchè egli fosse il Sovrano di Roma, bensì perchè il Sommo Pontefice Clemente IV. gli avea con-

Supplica Cap. XIX. pag. 49. in fine. Cap. IX, pag. 23. lin. 23.

De Lateranen. parietinis cap. XI. p. 102. Sicilia di Filippo Paruta pag. 144. edizione di Lionardo Agostini. Dissertation historique pag. 137. 138.

Rocchi Pirri Chronologia Regum Siciliæ pag.54. — *Museum Italicum to.2. pag.213.*

ferita la dignità di *Senatore*, di *Patrizio* e *Rettore* di Roma; per la qual dignità dovette prestare anche il giuramento di fedeltà, secondo la formola di Cencio Camerario pubblicata dal Mabillone.

1265

CARLO I. D'ANGIO'
Rè di Napoli e Senator di Roma.

Carolus Rex Senator urbis. | *Roma Capud mundi S.P.Q.R.*

Joannes VIII. Epistola 133. Conciliorum to.9. pag.95.
Lib. V. Epist. 12. tom. 1. Oper. pag.73. col.2.
a *Opusc. IV. to.3. Oper. pag.28. col.2.*
b *Baronius an. 1059. pag.268.*
c *De Censibus cap.20.*
d *Fontaninus de Antiquit. Hortæ p.418.*

Entro il continente d'Italia correano tre sorte di monete in que' tempi oltre a' danari Bizantini, de' quali si trova fatta menzione in una Lettera di Giovanni VIII. nel nono secolo, e nell'undecimo in un altra di San Pier Damiano. La prima sorta di moneta era la Pontificia di Roma: la seconda l'Imperiale o sia Regia d'Italia, che era la più comune, e chiamavasi *denarii Papienses*, i quali son nominati da [a] San Pier Damiano; da [b] Roberto Guiscardo nel giuramento di fedeltà prestato nell'anno 1059. a Niccolò II. da [c] Innocenzo III. nel corpo del diritto canonico, e poi da [d] altri ancora. La terza moneta d'Italia era quella de' Duchi di Benevento, tra' quali benchè a Grimoaldo in tempo che era ostaggio di Carlo Magno fu conceduto il ritorno al Ducato col grave carico di far radere il mento ai vassalli, di porre il nome Carolino negli strumenti e nelle monete, e di smantellare le mura Salernitane, Acheruntine e di Consa, come ci vien suggerito dagli Scrittori Estensi; nulladimeno Grimoaldo dopo qualche tempo, queste cose *pro nihilo duxit observanda*, al riferir d'Erchemperto. E di

Supplica Cap. VIII. pag.19. lin.20.
Erchemperti Historia pag.28. in princ.

E di fatto si trovano monete di Grimoaldo col nome di Carlo, e anche senz'altro nome, che il suo, *sicuro indizio* (quì ci va la formola della Supplica) che egli allora si portava da assoluto e Sovrano, come poi fecero i suoi Successori, nelle monete de' quali non si vede mai altro nome, che il loro: di che tra le altre, che tuttavia ci rimangono, fan fede quelle di Sicardo e d'Adelchi, le quali si tralascia di metter quì, perchè non ce n'è alcun bisogno. E se il nome e il ritratto di Carlo Magno o d'altri Successori di lui, nelle monete Pontificie dovessero dirsi proprio e *sicuro indizio* della Sovranità loro in Roma, io non crederei, che fossero stati poi sì buoni di permettere, che quel *sicuro indizio* si fosse totalmente abolito e lasciato da tanti e tanti Pontefici in que' medesimi tempi, ne' quali non posson lagnarsi i Ministri Estensi, che la Santa Sede godesse *buon vento*, poichè allora, secondo essi, l'*alto dominio* Imperiale più che mai trionfava sopra di essa.

Supplica Cap. XX. pag.52. lin.4.

XXII.

Gl' Imperadori non ebbero mai alcuna ingerenza nella moneta de' Pontefici.

Io non so a che proposito si dica nella Supplica: *e vegghasi il Gatti, che riferisce le monete battute in Pavia a' tempi di Carlo Magno e d'altri Augusti*; poichè niuno contrasta, che in *Pavia* si battesse moneta a' *tempi di Carlo Magno*, e *d'altri Augusti*, che n'erano i Sovrani: nè posso mai credere, che a quell'uomo erudito sia mai potuto cadere in pensiero, che non si dovesse batter moneta fuor di *Pavia*; o che la Zecca di Roma dovesse considerarsi per subordinata a quella del Reame d'Italia, come i Ministri Estensi gli vorrebbon far dire. Le concessioni poi date dai Cesari ai Vescovi e alle Città suddite di batter moneta, sono de' tempi molto inferiori a quelli, de' quali or si ragiona; onde quì non si dee loro altra risposta, se prima con atti reali ed autentici non ci si prova, che i Pontefici anch'essi battesser moneta per privilegio Imperiale, come si mostra, che ne battettero i Vescovi di Padova; giacchè si vuol fare i Papi della condizione ordinaria de' Vescovi di Padova: ai quali se ne possono aggiungere

Supplica Cap.VIII. pag.19. lin.27.

De Gymnasio Ticinensi pag.8. 85.

Supplica Cap.VIII. pag.19. lin.26.

gere degli altri, e tra questi anche quei di Trieste, e i Patriarchi d'Aquileja; niuno però innanzi al decimo secolo. Ma perchè la materia delle monete Pontificie, forse da chi ne ha scritto non abbastanza esaminata, rimanga da quì innanzi un poco più rischiarata, nè possa esser confusa per l'avvenire dagli affetti contrarj e seguaci di quanto ha detto il Leblanc, osservisi, che ne' Capitolari de' Cesari Franchi vi sono molti decreti generali intorno a' danari e alla moneta corrente ne' Reami a lor sottopposti: nè mai vi si scorge una sola parola, che accenni la moneta dell'Esarcato o di Roma: la quale però non era cosa da passarsi in silenzio per le ragioni, che dirò fra poco. Tra i decreti di Carlo Magno e di Lodovico Pio se ne trova uno, replicato più volte, nel quale si ordina in genere: *de falsis monetis, quia in multis locis contra justitiam & contra edictum fiunt, volumus, ut in nullo* ALIO *loco moneta sit, nisi in* PALATIO NOSTRO. I Rè Franchi aveano i *Palagi* Reali e pubblici in molte delle principali Cittadi a lor sottopposte, de' quali si legge il catalogo presso il Ducange, e nella grand'opera del Mabillone, dove però vi mancano quei di *Pavia*, e di *Ratisbona*, già mentovati in diversi documenti antichi, e il primo anche si trova presso il Ducange. Ma i Cesari Franchi nè in Roma, nè in altra Città dello Stato Pontificio vi ebbero mai alcun *Palagio* nè Reale, nè pubblico di lor residenza o ragione: dal che si comprende, che questo Editto generale per tutti gli Stati dell'Imperadore intorno alle false monete, non si stendea sopra quelli della Sede Apostolica, dove per niuna testimonianza apparisce, che i Principi Carolini vi abbiano detto o potuto mai dire *in Palatio* NOSTRO. Bensì vel diceano i Sommi Pontefici, come si apprende da due Lettere di Giovanni VIII. nella prima delle quali egli ordina ai Ravennati suoi vassalli, *fidelibus nostris*, che difendano la Città senza lasciarvi entrare i Franchi sotto pena di mille danari

Capitularia tom. 1. pag. 91. 427. 433. 756.

Cangius in Glossario v. Palatium.

De re diplomatica lib. 4. pag. 244.

Joannis VIII. Epistola 173. 277. Conciliorum to. 9. p. 195. 200.

danari Bizantini da pagarsi al suo palagio: *qui aliter fecerit, & nostram iram habebit, & mille Bizanteos* PALATIO NOSTRO *componet*. Nell'altra, che è scritta all'Imperador Carlo Crasso, dice d'inviargli *Petrum insignem Palatii* NOSTRI *super ista* (dee dir *Superistam*, carica della Corte Pontificia in que' tempi) *deliciosum Consiliarium nostrum pro totius terræ Sancti Petri salute pristinaque restitutione*. Carlo Magno nell'anno 808. fece un altro decreto generale *de monetis, ut in nullo loco moneta percutiatur, nisi ad Curtem: & illi denarii Palatini mercentur, & per omnia discurrant*. Egli non ebbe in Roma o nello Stato ecclesiastico alcuna *Corte* Reale, come ve n'ebbe ne' suoi Reami, e perciò i danari Pontificj non erano *palatini*, nè battuti *ad Curtem*. Lodovico Pio nell'anno 823. pubblicò un decreto generale, ordinando, che *unusquisque Comitum in suis ministeriis* dovesse osservarlo, cominciando dalla festa di San Martino, *per totum Regnum nostrum*, secondo i Capitoli, che avea dati *illis Comitibus*, *in quorum ministeriis moneta percutitur*: e ordina, che si guardi *qualiter Comites in hoc nostram jussionem adimplere certaverint*. Nè Roma, nè lo Stato di Santa Chiesa entravano in quelle parole *Regnum nostrum* di Lodovico: nè Roma stessa fu mai governata da verun *Conte*, siccome erano governate le altre Città soggette ai Rè Franchi. E la festa di San Martino non fu mai presa per epoca degli atti pubblici nello Stato Pontificio, come fu presa nel Reame de' Franchi. Carlo Calvo nell'anno 864. fece alcuni decreti generali ancor egli intorno alla moneta di tutti i suoi Principati, e dichiarò, che dalla festa di San Martino *per omne Regnum* NOSTRUM *nonnisi istius nostræ novæ monetæ meri & bene pensantes denarii accipiantur: & quicumque ab illa die alium denarium negociandi causa protulerit, a Comite & a Ministris ejus auferatur ab eo*. Volle, che nei danari *novæ nostræ monetæ ex una parte nomen nostrum habea-*

Cangius in Glossario v. Superista.

Capitularia tom. 1. *pag.* 464.

Capitularia tom. 1. *pag.* 638. 740. *in fin.*

Capitularia tom. 2. *pag.* 178.

habeatur in gyrum, *& in medio nostri nominis monogramma*. *Ex altera vero parte nomen Civitatis*, *& in medio Crux habeatur*. A questi contrassegni e caratteri prescritti da Carlo Calvo alle monete de' suoi Reami, delle quali ne porta i disegni il Sirmondo nelle note a questo medesimo luogo, non corrispondono in guisa veruna quelli delle monete Pontificie, perchè erano battute fuori del Sovrano dominio di quell'Imperadore, il quale comanda, che *in* NULLO *loco alio in omni Regno nostro moneta fiat*, *nisi in Palatio* NOSTRO, e in alcune Città ivi da lui espressamente nominate, nelle quali non vi era, come nelle altre, alcun *Palagio pubblico*; e sono Quentovico, Roano, Rems, Sens, Parigi, Orleans, Cavaglion, Metullo e Narbona. Da tuttociò si raccoglie, che i Sommi Pontefici nel batter moneta non ebbero mai riguardo veruno ad altra Sovranità, che alla lor propria; e che i Principi Carolini in ciò non ebbero alcuna ingerenza, perchè lo Stato della Santa Sede era separato dal loro e nel politico, e nel geografico. Per prova di questa separazione voglio quì recitare un altro decreto di Carlo Calvo, certamente notabile per li tempi nostri, da lui pubblicato *in Palatio Ticinensi* nell'anno 877. nel quale egli definisce in tal guisa: *præcipue tamen sancimus*, *ut in* TERMINO *Beatorum Petri & Pauli Apostolorum Principum* (cioè dentro il confine dello Stato ecclesiastico, separato dal Reame d' Italia) *nemo in eundo & redeundo vel ibi morando aliquam vastationem & deprædationem facere præsumat*: *& quæ ipsius Sanctæ Dei Ecclesiæ* PROPRIA SUNT *nemo aliqua iniqua machinatione*, SINE VOLUNTATE *ipsius sacri Pontificis sibi vindicare præsumat*. *Quod si quisquam fecerit*, *restitutis male præsumptis*, *immunitatem ipsius Ecclesiæ persolvat*, *& bannum nostrum tripliciter componat*. Carlo Crasso fece un editto simile a questo di Carlo Calvo, come si trae da una Lettera di Giovanni VIII. il quale ne lo rin-

Opera Sirmondi to.3. pag.229.

Opera Sirmondi to.3. pag.231.

Concilia Galliæ Sirmondi to.3. pag.439. Opera Sirmondi to. 3. pag. 309.

Joannis VIII. Epistola 249. Conciliorum tom.9. pag.178.

ringrazia: *bene vos feciſſe laudamus, quod omnibus Epiſcopis & Comitibus, qui* CIRCA *nos conſiſtunt, auctoritate veſtra mandaſtis, atque juſſiſtis, ut* TERMINUM *Sancti Petri ab hoſtili nempe incurſu,* NOSTRO *pariter inſtructi mandato, defendere debeant*. Quanto meglio avrebbono fatto i Miniſtri Eſtenſi in eſporre nella lor Supplica queſti due decreti Imperiali, veramente giuſti e Cattolici, invece della ſerie di quegli atti dannati, indebiti, e male inteſi che vi hanno eſpoſti! La voce *terminus*, propria per dinotare la ſeparazione dello Stato di San Pietro da qualunque altro, e in particolare dal Reame d'Italia, viene uſata anche da Leon III. in una Lettera ſcritta intorno all'anno 812. a Carlo Magno, ove ſi leggono queſte parole: *de* NOSTRIS *autem* TERMINIS *inſinuamus veſtræ tranquilliſſimæ Imperiali potentiæ, quia per interceſſionem Sanctæ Dei Genitricis ſemperque Virginis Mariæ Dominæ noſtræ, & Beatorum Apoſtolorum Petri & Pauli, & per veſtram prudentiſſimam ordinationem, omnia ſalva eſſe, & illæſa exiſtunt: a quo enim de illorum adventu* (cioè de' Saracini) *veſtra nos exhortavit Serenitas, ſemper poſtera* (dee dir *poſtora*, cioè i poſti) *& litoraria* NOSTRA *ordinata habuimus, & habebimus cuſtodias*. Si tenne il medeſimo ſtile da Carlo Magno nel ſuo Teſtamento I. ove diſſe, che il ſuo Reame d'Italia *per Padum fluvium* TERMINO *currente* giungea *uſque ad* TERMINOS *Sancti Petri*. Giovanni VIII. vieta ad Adelberto Marcheſe di Toſcana l'entrata nello Stato eccleſiaſtico per venire a Roma prima del ritorno de' ſuoi Legati: *iterum atque iterum inhibendo Apoſtolica auctoritate præcipimus,* TERMINUM *Sancti Petri ad ingrediendum, animum veſtrum non incitetis quouſque prædicti Legati noſtri ad nos revertantur*. Del *termine* e confine, che dividea lo Stato eccleſiaſtico, cioè la Romagna, dal Reame d'Italia nelle contrade di Ferrara e Comacchio, ſi trova una inſigne teſtimonianza nella Bolla altrove citata

Epiſt. III. pag. 26. edit. II. Conringii Concil. to. 7. pag. 1117.

Duchesn. tom. 2. pag. 89.

Epiſt. 259. Conciliorum to. 9. pag. 187.

di Pasquale II. a Landolfo Vescovo di Ferrara, scritta nell' anno 1106. intorno a' beni temporali di quella Chiesa, i quali dice, che da Ponente arrivavano *usque ad Ulmum formosam, quæ certa finis est inter Romaniam & Longobardiam*. Dove stesse questo *bell' Olmo* il lasceremo cercare agli Studiosi della geografia de' tempi bassi. Il medesimo confine vien poi anche espresso nelle Bolle d' Innocenzo II. di Lucio II. e di Celestino II. Resta a concludere, che i Sommi Pontefici battettero moneta ponendovi il nome lor proprio da un lato, e quel di San Pietro dall'altro, non altramente, che come Sovrani ne'loro Stati; e che se talvolta vi posero quello dell'Imperadore, allora vivente, non vel posero mai per segno alcuno di vassallaggio, ma per unica e sola cagione dell'Avvocazia Pontificia, trasfusa prima nel Patriziato, e poi nella dignità Imperiale, in cui Leon III. scambiollo. Quindi se altri pensava alle considerazioni fin quì addotte, potea conoscere, che elle rovesciano tutta la fabbrica malfondata del Leblanc: ed io spero, che la diligenza degli Oppositori non potrà mai ritrovare alcun atto, donde si tragga, che i Cesari in segno di *alto dominio* sopra gli Stati della Chiesa Romana, obbligassero i Sommi Pontefici a porre il nome di essi Cesari nelle proprie loro monete e negli atti pubblici, come Carlo Magno obbligò Grimoaldo a porvi il suo: nè che mai si possa mostrare, che alcuno de' Sommi Pontefici fosse chiamato *ribelle* per aver lasciato di porvi il nome Imperiale, siccome da Erchemperto vien chiamato *ribelle* Grimoaldo per aver lasciato di porvi quello di Carlo Magno. Anche la Repubblica Fiorentina ponea l'arme del suo Gonfaloniere in un lato delle sue monete, talvolta alla sinistra, e talvolta alla destra e anche giù basso appiè della immagine di San Giambatista, essendovi dall'altra il Giglio, insegna della Repubblica. I Sommi Pontefici permetteano parimente, che nelle monete di Roma si mettesse l'arme del Senatore,

Historia Erchemperti pag. 28. in princ.

tore, come si raccoglie dalle due seguenti, alle quali dopo la terza, in cui altro non si vede, che l'effigie di Roma, e'l Lione, che era l'arme del Senato, se ne aggiungerà una in quarto luogo più antica di tutte, dove niente altro vi comparisce, che i Santi Apostoli Pietro e Paolo, come Principi di Roma. Nè già i Gonfalonieri vi aveano l'alto e sovrano dominio nella Repubblica Fiorentina, nè i Senatori in Roma, perchè questi giuravano fedeltà a'Sommi Pontefici, come si è detto di sopra: ed entrambi essendo Magistrati supremi, che si creavano e duravano un certo e determinato spazio di tempo, non è maraviglia, che la moneta corresse talvolta co'nomi e talvolta con l'armi loro, mentre ancora nella moneta di Venezia vi comparisce il nome e il ritratto del Doge, nè già per questo può dirsi egli il sovrano Monarca di Venezia.

I.

Roma Capud Mundi S.P.Q.R. | *Senatus Populusque Romanus* Arme *Orsini* e *Frangipani.*

II.

Senatus Populusque Romanus Arme *Colonna* e *Orsini.* | *Roma Capud Mundi S.P.Q.R.*

III.

Roma Cap. Mundi. *Senatus P. Q. R.*

IV.

Romani Principes. *Senat. P. Que. R.*

XXIII.

I nomi e gli anni degl' Imperadori negli Atti pubblici de' Sommi Pontefici non fanno alcuna prova contro alla Sovranità loro.

Supplica Cap. VIII. pag. 19. in fine.

Ugual sussistenza a quella delle monete si trova in ciò che si oppone dall'incontrarsi alle volte i nomi e gli anni degl' Imperadori, anche talora col titolo onorario di *Domini nostri* nelle note cronologiche di alcune Bolle Pontificie; imperciocchè se i detti nomi ed anni vi fossero stati posti non per altro, che per segno dell'esaltato dominio Cesareo in sullo Stato del Papa, si troverebbono sempre scritti in tutte le Bolle Pontificie, ladove son pochissime quelle, che gli abbiano, ed infinite quelle che non gli hanno, essendo certo, che nel secolo nono i Pontefici già aveano cominciato a tralasciargli; e che dopo Gregorio VII. non gli usarono più, come avverte il Mabillone. E pure gli Apologisti Estensi si sforzano di far credere, che prima e dopo questi tempi i Papi nel temporale fossero vassalli degl' Imperadori, quando almeno, secondo loro stessi, do-

De re diplom. lib. 2. cap. 25. §. 1.

dovrebbono essere stati Sovrani nel tempo che non hanno più messi ne' loro atti gli anni de' medesimi Imperadori. Il vero si è, che ne' secoli inferiori quando voleasi pubblicar qualche atto notabile, si costumava segnarvi l'epoche de' Principi maggiori, quantunque non fosser Signori del luogo, in cui simili atti si pubblicavano. Quindi è, che in fine del Concilio tenuto in Roma sotto il Pontefice Zaccheria negli anni di Cristo 743. si leggono queste parole: *factum est hoc Concilium anno II. Artabasdi Imperatoris, necnon Luitprandi Regis anno tricesimosecundo, Indictione duodecima.* Però nè Atabasdo, nè Luitprando erano Signori di Roma, e per questo i nomi loro non compariscono in una Lettera di Gregorio III. antecessore di Zaccheria, diretta a' Vescovi di Toscana per chiedere al Rè Luitprando la restituzione di quattro Città, levate alla Chiesa. Appiè di una Bolla di Paolo I. al Monistero di San Silvestro di Roma, presso il Baronio, si legge in tal guisa: *Mense Augusti die septima decima introduximus Corpus Beati Stephani martyris atque Pontificis tempore Constantini & Leonis Augustorum, & Pippini excellentissimi Regis Francorum &* DEFENSORIS *Romani, Indictione quarta decima.* Secondo i divisamenti contrarj bisognerebbe, che di quì ne venisse, avere Paolo I. in un medesimo tempo riconosciuti per Sovrani di Roma i Cesari orientali Costantino Copronimo e Leone, allora suoi nemici giurati, ed anche Pippino Rè de' Franchi. Adriano I. in una Lettera a Berterio Arcivescovo di Vienna recitata da Ugone Flaviniacense nella Cronaca di Verdun, finisce con queste parole: *data kalendis Januarii imperante piissimo Augusto Constantino, anno decimo: & a Deo coronato piissimo Rege Carolo, anno primo, primo Patriciatus ejus*, cioè nel 785. Chi ciecamente abbracciasse le idee proposte dagli Oppositori Estensi, dovrebbe anche quì senz'altro concludere, che per questa data si provasse l'*alto dominio* di Roma essere allora stato e dell'Imperador Greco, e di

Concil. to. 6. p. 1551. in fine.

Fontaninus de Antiquit. Horta p. 385.

Anno 761. §. 17.

Nova Bibliotheca mss. librorum Labbei to. 1. pag. 109.

e di Carlo Magno. Negli ſtrumenti della Badia di Peſcara, i quali ſi conſervano nella Libreria del Rè Criſtianiſſimo, ſi numerano gli anni di Suppone Conte, (cioè *Governatore*) del Piceno con quelli dell'Impero di Lodovico II. nè già per queſto Suppone era Sovrano de' luoghi ove ſi faceano quei rogiti. A queſto Suppone ſcrive diverſe Lettere Giovanni VIII. in una delle quali, che è la CXXX. ſi duole, che non ſia ito a incontrarlo nel ſuo ritorno di Francia a Moncenise, come gli avea ordinato con la Lettera CCCVII. e lo chiama a Roma, *ut Sanctarum Dei Eccleſiarum & Reipublicæ quietem una vobiscum conſideremus*. Nella Lettera CCLXXXVI. ſcritta nell'881. dice a Carlo Craſſo, che venendo a Ravenna per trattar di difender la Santa Sede, come ne lo avea pregato, meni ſeco *Supponem glorioſum Comitem & communem* FIDELEM: lo chiama vaſſallo *communem*, perchè era di nazion Franceſe. In fondo di un reſcritto di Giovanni XII. diretto a' Veſcovi delle Gallie, vi ſtanno le parole ſeguenti: *anno Incarnationis Dominicæ DCCCCLIX. imperante Michaele Imperatore Conſtantinopoli, domno autem Joanne Apoſtolico Romæ præſidente, regnante vero Lothario Francorum Rege, tranſmiſſa eſt hæc excommunicatio Archiepiſcopis Franciæ*. Io non so, ſe agl'Impugnatori della Sovranità Pontificia potrà cader nel penſiero, che l'Imperador Greco e'l Rè di Francia foſſero in quel tempo unitamente Signori di Roma. Anche la Repubblica Veneziana nell'anno 982. ſotto il Doge Tribuno Memo ſpedì un diploma per la fondazione del ſuo Moniſtero di San Giorgio Maggiore con queſte note cronologiche nel principio: *in nomine Domini Dei & Salvatoris noſtri Jeſu Chriſti anno ab Incarnatione ejusdem Redemptoris noſtri DCCCCLXXXII. imperantibus Dominis noſtris Vaſilio & Conſtantino fratribus populo Romano* (cioè di Coſtantinopoli) *magnis & pacificis Imperatoribus. Anno autem Imperii eorum poſt obitum Joannis*

Hadrianus Valeſius in notis ad Panegyricum Berengarii p.120

Concil. to.9. p.643.

Italia Sacra tom.5. pag.1272.

nis Tzimiscii xi. (dee dire ix.) *mense Decembris die* xx. *Indictione* xi. *Rivoalto*. Staremo a vedere, se ci sarà chi pretenda, che per questi caratteri cronologici ne debba seguire, che la Repubblica Veneziana nel decimo secolo fosse suddita degl'Imperadori d'Oriente, giacchè nelle Osservazioni si è fatta nascere vassalla di quei d'Occidente con affermarsi, che Padova *fu madre della stessa Città di Venezia*: la qual falsa proposizione per l'appunto vien sostenuta dall'autore dello Squittinio per far, che nascesse non già libera, ma bensì *sotto la giurisdizione di Padova soggetta agl'Imperadori*: soprachè Niccolò Crasso ebbe a dire: *Veneti nominis calumniator post homines natos nequissimus, ut libertati Venetæ notam inureret, hoc ipso tanquam firmissimo innititur fundamento, Patavinis subjectam ab ipso natali fuisse Rempublicam nostram*, con quel che segue: il che non sarebbe stato quì bisogno di replicare dopo essere stato accennato nella Difesa I. quando nella Supplica negandosi, che fosse scritto ciò che sta scritto, non si fosse voluto acerbamente asserire, che tali cose, come *affatto fondate sul falso, non possono, senon ripiombare col meritato discredito sopra chi le ha fabbricate e stampate*. Se queste cose veramente sieno *affatto fondate sul falso*, e se abbiano a *ripiombare col meritato discredito sopra chi le ha fabbricate e stampate*, egli par che si vegga dalle parole recitate di sopra, esistenti nelle Osservazioni. Ma ora si dirà forse, non pretendersi, che la Repubblica Veneziana fosse soggetta ad alcun Potentato: e certo dirassi il vero. Or così dunque, per mio avviso, potrebbe lasciarsi ancor di pretendere, che per fondamenti così fallaci e leggeri si debba oggi concludere, che lo Stato della Santa Sede fosse soggetto agl'Imperadori. Giovanni Lucio recita un diploma di Cresimiro Rè di Dalmazia, dove nelle note cronologiche poste in principio si fa menzione del Pontefice Niccolò II. dell'Imperadore di Costantinopoli, del Vescovo di Belgrado, e del Priore di una

Osservaz. Cap. LXX. pag. 102. lin. 24.

Squittinio della libertà Veneta cap. 1. pag. 9. ediz. I.

Notæ in Jannotii Rempublicã Venetam pag. 328.

Difesa I. C. XXXV. pag. 140.
Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 25.

De Regno Dalmatiæ lib. 2. cap. 15. pag. 96. col. 2.

una Chiesa particolare: nè crederei potersi dir già per questo, che il Sovrano dominio di Belgrado, ove è dato il diploma, non fosse di Cresimiro. Il perchè resta abbondantemente mostrato contra le pretensioni avversarie, che i soli nomi degl'Imperadori, espressi nelle date degli atti pubblici, non possono servire per buono argomento dell' ideato *alto dominio* in sul luogo e in sulle persone mentovate ne' medesimi atti; non essendo posti per questo fine, ma solamente per maggior indizio e contrassegno del tempo, in cui furono scritti, in sequela di quanto si accenna anche nella Prefazione della Novella XLVII. di Giustiniano, intitolata: *ut præponatur nomen Imperatoris documentis*, mentre ivi si afferma, che gli anni degl'Imperadori e de' Consoli non si scrivono per altro riguardo, che, *ut ex majoribus & perfectioribus eis, temporum designetur cursus.*

XXIV.

Nuova difesa della Costituzione di Lodovico Pio contra le accuse de' Ministri Estensi.

Supplica Cap. V. pag. 14. lin. 24. 29.

Gli Apologisti Ducali per sostenere in qualunque guisa l'assunto, che hanno intrapreso di far credere al Mondo, che la *Santa Sede non sia da tanti secoli* VERA *Sovrana delle Città e provincie da lei possedute o pretese*, non hanno avuto alcun dubbio di lasciarsi intendere, che gli *Oppositori Romani non hanno provato*, e quello che è più, che *non proveranno* GIAMMAI *questa* PRETESA *Sovranità Pontificia sotto gli antichi Cesari Carolinghi e Tedeschi, perchè questi allora, e* NON *i Romani Pontefici, erano i* VERI *Sovrani anche dello Stato ecclesiastico*: e con questa generale asserzione, *piena di modestia e venerazione per la Santa Sede*, e aliena dagli errori di Arnaldo da Brescia, se la passano senza dir nulla di quanto stà scritto nella Parte IV. della Difesa I. Dicono bensì un altra volta, e il dirlo pesa loro assai poco, che il diploma di Lodovico Pio è *apocrifo*, e che non può allegarsi per indubitato. Grande veramente si è l'avversione e l'antipatìa, che serbano a quel diploma, a guisa di certa gente, la quale trovando gli scritti de' Santi

Santi Padri non favorevoli, anzi contrarj alle sue ree opinioni, prende risoluzione di dargli per finti. I motivi, per li quali il diploma di Lodovico Pio è scrittura dannata nel tribunale degli Autori di Modana, sono i seguenti:

Supplica Cap. IV. pag. 15. lin. 4.

I.

Perchè *poco prima dell'Ostiense* POTE' *esser finto quel documento*.

II.

Perchè Anastasio non ne parla.

III.

Perchè nel privilegio di Ottone I. non se ne fa memoria.

IV.

Perchè *si trova diversità fra le copie d'esso, e massimamente con quella, che vien rappresentata dal Volaterrano*.

V.

Perchè in esso vi è la *Sicilia*, la *Corsica* e la *Sardigna*: la prima delle quali Isole era posseduta da' Greci, e le altre da' Franchi; e perchè niuna di lor comparisce ne' diplomi di Ottone I. e di Arrigo il Santo.

VI.

Perchè Lodovico dona al Papa *tutti i suoi patrimonj*, *donazione incredibile*.

VII.

Perchè il Pagi non credette *sicuro quel diploma, del quale anche hanno dubitato il Baluzio e il Mabillone, amendue con disinvoltura, ed* ALTRI *hanno parlato con più franchezza*.

Questi ultimi *altri*, i quali incoronano le sette obbiezioni de' Ministri Estensi, e che per modestia non si son nomi-

nati, *altri* non sono, che gli Eretici, nemici capitalissimi della Religione e della Sede Apostolica, e della vera gloria degl'Imperadori: e sono Carlo Molineo, Giovanni Volfio, Filippo Morneo, Melchiorre Goldasto, Ermanno Conringio con altri più moderni, tutti imbrattati della medesima pece, e tutti in questa materia precursori e maestri degli Autori Ducali. Dio buono, in quai tempi strani ci siamo abbattuti! Veggiamo a' dì nostri in una Supplica offerta a un discendente di Ridolfo I. tacciarsi *d'apocrifa* una Costituzione riconosciuta in più atti dal medesimo Ridolfo, e da' suoi Ministri; consagrata da tutta l'antichità; mentovata dagli Scrittori coetanei, prossimi e susseguenti di varie nazioni di mano in mano; approvata per vera nel corpo del diritto Canonico e in quel de' Concilj, come pure dagl'Imperadori Franchi, Italiani e Tedeschi, e da' Principi ecclesiastici e secolari di Lamagna in un Concilio generale, che fu il secondo di Lione: e ricevuta per certissima da' più gravi Letterati d'Europa, e da quegli ancora, i quali non posson cadere in sospetto di parzialità verso la Santa Sede, in beneficio della quale fu fatto il diploma. Ma perchè poi si son messi in capo gli Scrittori Estensi di volere ostinatamente darci per falso un documento sì incontrastabile e autentico? Perchè in esso vi si legge *Comaclum*. Del resto senon vi fosse tal voce, non si sarebbe così facilmente pensato a impugnarlo con tanto studio. Dappoichè nella Difesa I. si addusse quanto potea e dovea ragionevolmente bastare per salvarlo da qualunque censura, io non so mai come si osi tuttavia per mezzo di miserabili conghietture, screditare un atto il più giustificato ed autentico, che possa mai darsi, quando nel tempo stesso, nel quale fu solennemente stipulato, cioè nell' incamminamento del secolo IX. fu rammemorato dagli Annalisti Bertiniano e Lauresamense, e dall'Anonimo Astronomo, che visse in corte di Lodovico Pio. Indi poco dopo nel processo del medesimo

Difesa I. Cap. VII. pag. 74. e segg.

simo

ſimo ſecolo IX. Giovanni VIII. in diverſe Lettere, e Guido Imperadore nella ſua Coſtituzione alla Santa Sede, ne fecero chiariſſima teſtimonianza. Nel ſecolo X. Ottone I. ſeguì nella ſua Coſtituzione le parole e le formole ſteſſe di quel diploma: e poſcia nel ſecolo XI. fece il medeſimo Arrigo il Santo, eſpreſſamente ancor nominandolo: e amendue ne recitarono quaſi il teſto intero, in tutto e per tutto corriſpondente a quello, che oggidì ci rimane. Ne parlarono pure [a] l'Oſtienſe, [b] Anſelmo Veſcovo di Lucca e [c] Graziano Italiani; [d] Ivone Carnotenſe Franceſe; [e] Geroo Reicherſpergeſe e [f] il Croniſta parimente Reicherſpergeſe Tedeſchi, tutti nel proceſſo del ſecolo XI. oltre alla teſtimonianza, che ne fece l' [g] Anonimo, autore della Cronaca di San Vincenzio lungo il Volturno, e poi tutti i ſeguenti Imperadori, che lo hanno ſempre di mano in mano riconoſciuto per indubitatiſſimo. Ora e che mai ſi pretende di più per autenticare la verità di un tal documento? Se le aſſerite e non mai prodotte Inveſtiture Eſtenſi di Comacchio poteſſero giuſtificarſi in tal modo, ſarebbe una gran ventura, ladove non può moſtrarſi, che mai ſi ſia avuta notizia veruna di eſſe innanzi alla metà del ſecolo XVI. nel quale dopo già viziata la materia di Comacchio ne parlarono diſcordemente fra loro il Sardi, il Faleti ed il Pigna, Storici Eſtenſi, e di quella fede in tali materie, che ſi è moſtrata. E come mai gli Oppoſitori non ſi ſono guardati dallo ſcrivere, che *poco prima di Leone Oſtienſe* POTE' *eſſer finto* quel documento, ſe ne hanno parlato tanti e tanti Scrittori prima di Leone? Se gl' Imperadori Ottone I. ed Arrigo II. lo hanno confermato e riconoſciuto con le ſteſſe parole e formole, con le quali ſtà ſcritto? e ſe veggiamo, che prima e nel tempo ſteſſo di Leone n'era ſparſa già la notizia ed il teſto per le contrade d'Italia, Francia e Lamagna per quanto riſulta da quegli Scrittori, che ne hanno parlato in que' medeſimi tempi? Ci vuol ben altro per atterrare un ſimil diploma,

a *Chron. Caſin. lib. 1. cap. 16.*
b *Contra Guibertum Antipapæ lib. 2. apud Caniſium to. 6. p. 214.*
c *Par. 1. diſtinct. 63. C. 30.*
d *Par. 5. C. 51.*
e *De Inveſtigatione Antichriſti lib. 1. mſ.*
f *Chronic. Reicherſpergen. pag. 115.*
g *Duchesn. tom. 3. pag. 681.*
Difeſa I. Cap. VII. pag. 71. 72. 73. 74.

che un pronto e ſpeditiſſimo POTE' *eſſer finto*. E pure agl' Impugnatori non è paruto, che in queſti lor detti ci ſia *animoſità di propoſizioni*, *nè grand' aria di franchezza*! Se Anaſtaſio non ne parla nella Vita di Paſquale I. la quale non abbraccia altro, che le coſe da lui fatte nella ſola Città di Roma, ſenza entrar negli affari del ſuo Pontificato, e che mai ne viene per queſto, quando poi ne favellano tanti altri Scrittori, che non ammettono alcuna eccezione fuori di Modana? Anaſtaſio non ha parlato nè meno di tante altre coſe importantiſſime di Paſquale I. la notizia delle quali però ſi raccoglie d'altronde, ſenza che ſieno tenute per finte a cagione del ſilenzio di Anaſtaſio: la cui autorità nelle Vite de' Sommi Pontefici vicini a' ſuoi tempi, da lui ſcritte o raccolte, certo è graviſſima, nè da alcun uomo di mente ſana fu mai ſchernita; ma però il ſuo ſilenzio non porta ſeco tal pregio a fronte delle poſitive aſſerzioni contemporanee, proſſime e ſuſſeguenti. Che nel Privilegio d'Ottone non ſe ne faccia memoria, egli è tanto lontano dal vero, che anzi, come ho detto, egli è per la più parte diſteſo con le ſteſſe parole e formole in tutto e per tutto, con le quali è diſteſo quello di Lodovico Pio, tranne alcuni articoli poſti da Ottone verſo il fine di eſſo diploma per tenere in freno i Romani nell'elezione de' Papi.

XXV.

Segue a difenderſi il diploma di Lodovico Pio in ciò che riguarda la Corſica, la Sicilia e la Sardigna.

Io dubito molto, che la parte oppoſta legga troppo in fretta i diplomi della Santa Sede, talchè non ſia da ſtupire, ſe le pare *non trovarſi* nel diploma d'Ottone *veſtigio* della *Corſica*, nè della *Sicilia*, nè in quello d'Arrigo il Santo, il quale è in tutto ancor egli ſomigliante a quello d'Ottone. Ma perchè a' Miniſtri Eſtenſi pare così, non ſegue per queſto, che debba parere anche agli altri non ritrovarſi quelle provincie eſpreſſe in eſſi diplomi, quando poi realmente vi ſi ritrovano amendue: e ve le ritroveranno anch'eſſi, come ſi compiaceranno di tornare a leggergli con flemma. La *Corſica* fu donata alla Chieſa

da

da Carlo Magno, come attesta Anastasio nella Vita d'Adriano I. e Leone III. nella Lettera VI. tra quelle, che ha pubblicate Ermanno Conringio ne parla, come di Signoria della Chiesa con le seguenti parole, da lui dirette a Carlo Magno: *de autem Insula Corsica, unde & in scriptis & per Missos vestros nobis emisistis, in vestrum arbitrium & dispositum committimus; atque in ore posuimus Helmengaudi Comitis, ut vestra* DONATIO *semper firma & stabilis permaneat, & ab insidiis inimicorum tuta persistat*. Ora se la donazione di Carlo Magno non è finta per abbracciare la Corsica, io non so mai perchè lo debba essere quella di Lodovico Pio a cagione, che essa pur ve l'abbraccia. Della *Corsica*, siccome di cosa sua, Gregorio VII. ragiona in due Lettere, in una delle quali diretta a' Corsi, scrive, quell'Isola *nulli mortalium, nullique potestati, nisi Sanctæ Romanæ Ecclesiæ ex debito vel juris proprietate pertinere*. Anton Pier Filippini mostra, che i Papi vi mandarono i Governatori fino a' tempi d'Urbano II. e che poi non potendosi frenare l'insolenza de' popoli, la Santa Sede la concedette in governo a' Pisani: e dal Foglietta si ha, che i Genovesi avendola tolta a' Saracini, la tennero con approvazione de' Sommi Pontefici: *Saracenis ex Corsica expulsis, ejusque Insulæ imperio Genuensi populo adjuncto: quod bello partum postea Romani Pontifices* RATUM *habuerunt*. Jacopo Mainoldo, scrive, che Bonifacio VIII. ne investì Jacopo II. Rè d'Aragona, come pur di Sardigna: *cujus investituræ in secreta Vaticani bibliotheca adhuc exstat exemplum*. In fatti l'ha stampata il Rinaldi, e questo avvenne XVIII. anni dopo l'ultimo diploma di Ridolfo I. e quello degli Elettori dell' Impero, dati a Niccolò III. Aggiunge il Mainoldo, esserci tuttavia gli atti autentici, co' quali il medesimo Jacopo e Alfonso di lui figliuolo prestarono il giuramento di fedeltà per la Corsica, e per la Sardigna a Giovanvi XXII. e a Benedetto XI. e che ci sono pari-

In Hadriano I. pag. 156.
Epist. Leonis III. pag. 36. edit. 2.
Concilior. tom. 7. pag. 1121.

Lib. 5. Epist. 2.
Lib. 5. Epist. 4.

Storia di Corsica lib. 2. pag. 65.

Genuen. Hist. lib. 1. pag. 13.

De Titulis Philippi Regis Austrii fol. 21. pag. 2.

Anno 1297. §. 2.

Raynald. an.1304. §.16.

parimente Lettere di Giovanni XXII. nelle quali *Jacobo Regi partem census Regnorum Sardiniæ & Corsicæ remittit*. Il censo annuo era di due mila marche d'argento: sopra che si vegga il Rinaldi: e i Genovesi fin nel 1360. erano soliti prestare il giuramento di fedeltà alla Santa Sede, e pagarle il censo per la metà della Corsica. A che dunque per genio d'impugnare il diploma di Lodovico Pio voler di potenza, che sien false cose sì chiare e sì certe, e voler poi che le Investiture di Casa d'Este sien vere, benchè abbraccino quasi mezza l'Italia, come vedremo più oltre? I Legati d'Adriano IV. che richiamarono a Federigo I. per l'usurpazione della Corsica, siccome altrove mostrossi, fecero il medesimo ancora per la Sardigna, della quale Gregorio VII. molto prima avea parlato, come di Signoria della Chiesa, scrivendo ad Orzocco Giudice di Cagliari: *præterea nolumus scientiam tuam latere, nobis terram vestram a multis gentibus esse petitam: maxima servitia, si eam permitteremus invadi, fuisse promissa, itaut medietatem totius terræ nostro usui vellent relinquere, partemque alteram ad fidelitatem nostram sibi habere. Cumque hoc non solum a Normannis & a Tuscis ac Longobardis, sed etiam a quibusdam Ultramontanis crebro ex nobis esset postulatum, nemini in ea re unquam assensum dare decrevimus, donec ad vos Legatum nostrum mittentes animum vestrum deprehenderemus*. E facilmente la Sardigna, e ancor la Sicilia furono donate alla Chiesa in riguardo a' patrimonj, ch'ella vi avea fino al tempo di San Gregorio Magno, siccome abbiamo dalle sue Lettere: e tutto questo servirà a rigettare anche ciò che oppongono a' diplomi di Ridolfo I. ne'quali è nominata la Corsica. Nè serve il dire, che la *Sicilia* in tempo di Lodovico Pio fosse in dominio de' Greci, perchè anche in tempo di Pippino le due provincie della *Venezia* e dell'*Istria* erano in potere de' Longobardi, e pur egli ne fece donazione alla Chiesa, come si ha da Anastasio, cioè

Anno 1360. §.11.

Difesa I. Cap. XVII. pag. 96.

Lib.1. Epist.41. Lib.8. Epist.10.

Lib.1. Epist.2.3.44. 70.72. Lib.2. Epist.32. Lib.9. Epist.2.64. Lib.XI. Epist.23. Lib.14. Epist.2. edit. Monachorũ S.Mauri.

cioè per lo disegno, che avea di ricuperarle: e senon comparvero poi nella donazione di Carlo Magno, ciò fu per qualche accordo stipulato tra esso e la Sede Apostolica, del quale a noi non è giunta notizia. Nulla dunque osta, che Lodovico Pio, il quale avea disegno di pigliar la Sicilia, ne facesse anticipatamente un dono alla Chiesa, siccome non osta, che dell'Istria e della Venezia anticipatamente ve lo abbia fatto Pippino, mentre nella Sicilia la medesima Chiesa vi avea i suoi antichissimi patrimonj, confiscati da Leone Isaurico: ed è certo, che Lodovico II. nella Lettera a Basilio il Macedone, pubblicata dal Baronio, diè segno di volerla ricuperare. Dunque dall'essere nel diploma di Lodovico Pio espresse Città e Provincie, che oggi non son della Chiesa, non ne nasce, che il diploma sia finto ed *apocrifo*, come dagli Oppositori si vorrebbe, che fosse. Ma essi non vogliono, che per parte della Sede Apostolica si faccia motto nè meno per necessità delle Signorie, che un tempo ella tenne, senza pericolo d'avere a incontrare gravi rimproveri. Non vogliono i Ministri Estensi, che si nomini la *Corsica*, la *Sardigna*, la *Sicilia*, il patrimonio della *Contessa Matilde*, l'*Alpi Cozie*, *Modana* e *Reggio*; ladove essi fuori d'ogni bisogno, (ed in che modo!) parlano di *Comacchio*, di *Ferrara*, di *Ancona*, d'*Adria*, di *Verona*, di *Genova*, e di *Milano*, e di tutto ciò che si stende tra il mar *Baltico*, l'*Adriatico* ed il *Tirreno*, come di Signorie già possedute da'lor Signori, e quello che più importa, anche in gran parte loro dovute: e non vogliono, che nè anche si dica, che entro le Signorie ecclesiastiche sieno state mai fatte *violenze da alcuni degl'Imperadori Tedeschi*. Circa quell'*Alpi Cozie* già donate a San Pietro, come attestano Paolo Diacono ed Anastasio, si fa molto fracasso in tutte le Scritture Estensi, quasichè fossero di Casa d'Este. Però non si potrà mai far sì, che elle non sieno state della Santa Sede. E se la pietà e religione de' Principi antichi volle far censuali

Difesa I. Cap.VIII. pag.76.

Anno 871. §. 71.

Osservaz. C. XLIV. pag.64.
Cap.LXXIII. pagina 110.111.
Cap. LXXV. pagina 115.

Osservaz. Cap. XI. pag.21.
Supplica Cap.V. pagina 14. lin. 27.
De Gestis Langobard. lib.6. cap.28.
In To.VII. pag.90.

ſuali della Chieſa Romana diverſi Regni e Città, ciò non dovea mai nelle Scritture Eſtenſi ridurſi in beffa, ſenon per altro riguardo, almeno per non conformarſi in queſto alle beſtemmie degli Eretici, tra i quali ſiccome io non annovero certamente i Miniſtri Eſtenſi, così non vorrei, che vi ſi annoveraſſero da sè medeſimi.

XXVI.

Segue a difenderſi il diploma di Lodovico Pio dalle altre obbiczioni.

Io non so di che ſtampe ſieno i libri, de'quali ſi vagliono gli Apologiſti, mentre ne'miei io trovo ſempre l'oppoſto di quello, che allegano. Eſſi non ben compreſero un luogo del diploma di Lodovico Pio, quando ſcriſſero, che egli dona in oltre al Papa tutti i ſuoi patrimonj: ***ubicumque in partibus Regni atque Imperii noſtri, a Deo nobis commiſſi, patrimonia*** NOSTRA ***eſſe noſcuntur***: ***donazione***, com'eſſi dicono, ***incredibile***. Forſe non avrebbono così ſcritto quando ſi foſſero compiaciuti di oſſervare con più accuratezza e meno paſſione il vero ſenſo del diploma, il quale ſi è queſto. L'Imperadore conferma alla Santa Sede oltre alle Città e Provincie mentovate di ſopra, i patrimonj di San Pietro, i quali erano nel dominio di eſſo Imperadore: ***patrimonia*** (cioè ***Sancti Petri***, il cui nome ſi legge di ſopra) ***ad poteſtatem & ditionem noſtram pertinentia, ſicut eſt patrimonium Beneventanum & Salernitanum, & patrimonium Calabriæ inferioris & ſuperioris & patrimonium Neapolitanum, & ubicumque in partibus Regni atque Imperii noſtri a Deo nobis commiſſi patrimonia*** VESTRA ***eſſe noſcuntur***. Così ne'Codici Vaticani, che non ſono mica dell'altro dì, ſi legge ***veſtra***, e non già ***noſtra***: e ciò dagli Oppoſitori potea vederſi preſſo il Baronio, il quale in margine al diploma di Lodovico Pio, ſecondo l'edizione corrotta del Sigonio, vi ha poſte le vere emendazioni e varie lezioni tratte da' medeſimi Codici, alle quali corriſpondono tutte le impreſſioni fatte dagli altri. Che ſenon voleano chiarirſi leggendo il Baronio, meſſo da loro del pari col Pigna, come udiremo, poteano farlo ricorrendo al corpo de' Concilj generali, dove a rin-

a rincontro delle parole *patrimonia nostra*, vi avrebbono ritrovato questo avvertimento: *legendum haud dubie* VESTRA. Se vi è *diversità fra le copie* del medesimo diploma, e *massimamente con quella del Volaterrano*, si risponde, che una tale obbiezione è poco degna degli Oppositori, e non me l'avrei mai da loro aspettata, perchè di tutti i documenti antichi e incontrastabili sarà facile il rinvenire qualche *diversità nelle copie* fattene in varj luoghi e tempi e da varie persone: le quali *diversità* non portando immaginabile alterazione alla sustanza principale del documento, sarà malagevole, che si ritrovi persona, che ne faccia quel caso, che ne fanno gli Oppositori: i quali ancora avrebbono dovuto aver la bontà di riflettere, che il Volaterrano non ha mai preteso di rapportar tutto intero il diploma di Lodovico; ma solamente il *compendio*: e questa medesima cosa il Gretsero avea rinfacciata già cent'anni al Goldasto, autore assai caro a'Ministri Estensi, a'quali egli ha somministrato il fondo di queste e d'altre pellegrine lor critiche. Ma nel legger gli Eretici bisognerebbe vedere ancor le risposte date lor da' Cattolici. Se poi si volessero dar per finte tutte le antiche memorie qualora si ritrovano *diversamente* riferite ne' codici e ancor nelle stampe, si manderebbono a terra e le Opere de' Santi Padri ed altri più nobili documenti sagri e profani: e queste conseguenze dovrebbono sapersi dagli Oppositori: *si hoc indicium est impostura*, dice ottimamente il Gretsero al Goldasto, *maximi ergo impostores sunt Critici, qui quo pluribus manuscriptis codicibus abundant, cum quibus auctorem, quem illustrare cogitant, conferre possunt, eo fortunatiores & lectoribus acceptiores se se fore arbitrantur: & eo etiam minus suspecti sunt, tanquam qui nihil ex suo ingenio, sed omnia veterum codicum adminiculo agant. Num etiam Plauti Ciceronis & Livii correctores ideo pro impostoribus traduces, quod praedictos Scriptores cum pluribus codicibus manuscriptis compararint?*

Concilia tom. 7. pagina 1516.

Commentarii urbani lib. 3. pag. 21. edit. Basileensis Frobenianae anni 1544.

Defensio in Goldastum lib. 2. cap. 6. pag. 209. 210. 211.

rint? Ma odasi dove mai la cieca passione trasporta gl'intelletti più accorti! Chi difende la Santa Sede ha rigettato per falso qualche diploma de' due Federighi fra gli altri motivi, per trovarsi nelle copie prodotte da'Ministri Estensi, errori e *diversità* stravagantissime. A questo graziosamente si risponde da essi nella Supplica in tal maniera: *vorrebbono gli Oppositori far sospettare della verità di tal documento, ma in darno, perchè troppo è noto agli Eruditi, che nelle copie degli antichi strumenti si trovano spessissimo alcuni difetti ed errori: nè perciò si debbono condannare qualora la sostanza, le formole ed altre qualità concorrono ad assicurarli per veri; e massimamente se s'accordano colla Storia*. E più sotto: *curiosa è la critica, che fanno gli Oppositori Romani contra questo documento, perchè se la prendono contra copie malfatte e scorrettissime, agli errori delle quali non è punto difficile il far la censura*. Queste *copie malfatte*, la cui critica pare *curiosa* agli Oppositori, altre non sono, che quelle stesse, le quali essi ci addussero per ben fatte. Si vede, che quando scriveano in questa guisa, si erano molto presto dimenticati dell'obbiezione da essi fatta per la *diversità delle copie* al diploma di Lodovico Pio. L'Autore de' *Riflessi sopra la voce sparsa* va dicendo, che la *decantata donazione di Lodovico Pio si è vista finalmente fuori di Castel Sant'Angelo descritta con un fresco carattere di questi tempi*. Chi gliene ha dato l'avviso s'intende assai di *caratteri*, quanto egli di quello, che scrive. Che se poi anche il Pagi ne ha dubitato, egli ha presi in ciò tutti quegli enormi e grossissimi sbagli, de' quali si sono propriamente invaghiti gli Oppositori, poichè quantunque si rigettarono nella Difesa I. vogliono addurgli un altra volta per prova, che si debba tener per *apocrifo* quell'insigne diploma. Ma si può con fondamento asserire, che il Pagi se in oggi vivesse, come Religioso docile ed arrendevole alla ragione, con ogni prontezza ritratterebbe tutto

Supplica Cap. XI. pag. 27. lin. 34. pag. 28. lin. 25.

Rifless. pag. 8.

Difesa I. Cap. VIII. pag. 75. 76. 77.

tutto ciò che incautamente scrisse in tale affare, perchè vedrebbe d'averlo scritto senza considerazione veruna, tratto in errore dagl'inganni del Molineo e del Goldasto. Quando poi fosse mai vero, che il Baluzio *con disinvoltura* avesse *dubitato* della verità del medesimo diploma, non sarebbe già una bestemmia il dire, che ancor egli si fosse molto ingannato. Ma egli è ancor vivo, e quantunque sia falso, che *con disinvoltura* egli ne abbia *dubitato*, poichè dagli altri suoi scritti non si vede, che abbia usata alcuna *disinvoltura*, qualora si è trattato di contrariare alle ragioni de' Pontefici Romani, come sanno gl'Impugnatori, i quali ci oppongono la sua Prefazione a' Capitolari de' Rè Franchi; nulladimeno io mi contento, che essi gliene ricerchino il parer suo col proporgli le difficoltà da loro messe in campagna, unite però alle risposte passate e presenti di chi difendendo la verità del diploma difende la gloria de' Principi Carolini, che lo hanno accordato e confermato; giustifica tutti gl' Imperadori Tedeschi, i quali di mano in mano lo hanno solennemente approvato e riconosciuto; e sostiene ancora l'autorità de' più gravi e insigni letterati di varie nazioni, antichi e moderni, che lo hanno sempre stimato per vero: e quello che più importa, difende il decoro de' Pontefici Romani, ingiustamente tacciati d'averlo finto. Dicendosi poi, che il Mabillone abbia *dubitato* ancor egli *con disinvoltura* della verità del medesimo diploma, si fa gran torto alla chiara memoria di quel gran Letterato e Religioso verace e sincero, il quale per lo contrario asserisce, che non senza mistero egli comincia con l'EGO *Ludovicus Imperator* in singolare, perchè non segue lo stile ordinario e volgare della Cancelleria Lodoviciana, per essere scritto con formola straordinaria, *ut in re tanti momenti*, com'egli avverte; imperciocchè non si trattava già egli di dare un diploma ordinario e triviale a una Chiesa particolare, ad un Monistero, o ad un semplice feudatario; ma bensì a San Pie-

Supplica Cap. IV. pag. 15. lin. 23.

De re diplom. lib. 2. C. 3. §. 13.

tro e alla Chiesa Romana sua madre e capo di tutte le altre: dalla qual sola Lodovico Pio, come Principe grato e Cristiano, riconoscea la gran dignità Imperiale, e si gloriava di confessarsele inferiore. Il medesimo stile dell'EGO *Ludovicus* seguitarono poi tutti gli altri Imperadori, dicendo EGO *Otto*, EGO *Henricus*, EGO *Fridericus*, EGO *Rudolphus*, EGO *Albertus*, EGO *Karolus*, EGO *Wenceslaus*, EGO *Rupertus*, EGO *Sigismundus &c.* E questa formola straordinaria non adoperarono mai in verun altro diploma ordinario. Si aggiunga, accennarsi dal Mabillone, che contra l'Eretico Molineo vien sostenuto il diploma di Lodovico dal Baronio, dal Gretsero e dal Cointe; tanto è lontano, che egli della sincerità di esso ne dubiti *con disinvoltura*.

XXVII.

Critiche Estensi contra la donazione di Lodovico Pio donde son tratte.

Difesa I. Cap. VII. pag.74.

Ecco dunque, se io non erro, senza molta difficoltà disfatte tutte le critiche della Corte di Modana contra il diploma di Lodovico Pio, già prima inventate dagli Eretici, Calvinisti, Arnaldisti e Vicleffisti, cioè dal Molineo, dal Morneo e dal Goldasto; e poi bastevolmente represse e schernite da tanti grand'uomini, annoverati nella Difesa I. e non punto sospetti di adulatrice parzialità verso la Sede Apostolica. Ma possono studiare e scrivere quanto vogliono, che non persuaderanno giammai a niun uomo di senno, che quel diploma sia finto: nè gli opporranno mai cosa tale, che non si dilegui da sè medesima, o che non sia già stata pienamente confutata dagl' insigni Controversisti [a] Jacopo Gretsero Tedesco, e [b] Marcantonio Cappello Veneziano. Lascio poi giudicare agli altri quanto riesca plausibile ciò che si afferma nella Supplica *con grand'aria di franchezza*, cioè, che sia lecito valersi, come fanno gli Autori di essa, non già in cose indifferenti, ma contro alla Chiesa Romana, degli Scrittori dannati ed eretici con quel pretesto veramente notabile, che *non sieno proposizioni ereticali tutti i lor sentimenti*; e che si tratti di cose temporali, e *affatto separate dagl'interessi della Fede Cattolica*. Io per me, che non

a *Apologia Baronii cap. 8. pag. 340.* *Mysta Salmuriensis cap.36. pag.285.* *Defensio in Goldastum lib. 2. cap. 6. pag.203.*

b *De Successione Episcopi Romani pagina 285.*

Supplica Cap. V. pag.13. lin.34. pag.14. lin.9.

non guardo tant'oltre, vivo persuasissimo, che tutto quello, che scrivono gli Eretici *contro alla Chiesa Romana* anche in materie temporali, sia infetto di veleno ereticale; poichè veggo, che i libri del Molineo, del Goldasto, dello Scardio, del Conringio, e di qualchedun altro, tutti contro alle cose temporali della Chiesa Romana, sono pieni d'eresie. Che se il Cattolico vuol pascere la mente delle dottrine de' libri eretici senza mai ricorrere alle risposte date loro dagli Scrittori Cattolici, io per me non gli ho alcuna invidia: anzi credo, che vada traviato lungi dal vero, e che perciò egli non meriti alcuno strepito di lode qualora vuol farsi plagiario di opere somiglianti; e molto meno citandone gli Autori contro a' Sommi Pontefici, e alla medesima Chiesa Romana. E la ragione al mio corto intendimento pare chiarissima, perchè sono essi di lei giurati nemici; onde le loro testimonianze in buona logica e in buona giurisprudenza non sono mai da prodursi contro alla Santa Sede, almeno da chi professa di esser Cattolico. Quindi è, che non solamente io tengo per fermo quel che sta scritto nella Difesa I. cioè, che non dovea citarsi l'Aventino, il Molineo, il Goldasto, il Conringio ed altri sì fatti Autori eretici contro alla Sede Apostolica in quelle cose, nelle quali professano di esser nemici di essa; ma che nè anche dopo essersi detto, che *al cielo* non è *gratissimo l'odore di quei sagrificj*, che di beni temporali si fanno *alla Chiesa Romana capo di tutte*, dovea mai citarsi in ciò l'*Arniseo* Scrittore eretico; ma dovea cercarsi per mallevadore di una tale proposizione qualche altro Scrittor non eretico. E nè meno in proposito di *ricuperare il jus del sacro Romano Imperio* dovea citarsi il *Limneo*, il quale poche righe appresso al luogo, che si adduce nella Supplica vomita l'espressa eresia di Arnaldo da Brescia e di Vicleffo contro alla Chiesa Romana. Questo, dissi, è il parer mio: e se si troverà mal fondato, io son pronto a mutarlo secondochè ordineranno i Ministri

Es-

Difesa I. Cap. CV. pag. 366.

Supplica Cap. I. pag. 6. lin. 17. 33.

Supplica Cap. I. p. 4. in fine.

Estensi. Nè si dica, che chi difende la Santa Sede abbia pur citati talvolta somiglianti Scrittori; perchè nel citargli se ne disse ancor la cagione: e ciò, con altrui buona grazia, è ben fatto, mentre in favore della Chiesa Romana qual più degna testimonianza può addursi di quella, che viene da' nemici di essa, i quali sono testimonj non sospetti per la medesima, giusta la massima indubitata di San Girolamo, che *illud verum est testimonium, quod ab inimica voce profertur*? Torno dunque a dire, che io in quanto a me, non mi trovo in istato di approvare, che chi pretende con l'autorità degli Eretici *di sostenere i diritti dell'Imperio e della Casa d'Este, non manchi nè di modestia, nè di venerazione per la Santa Sede*. Andrea Dandolo Doge di Venezia nella Cronaca della sua patria con quell'animo veridico e grave, che ben conveniva a uno Storico e Principe suo pari espresse in poche parole tutto il sistema del diploma di Lodovico Pio, dicendo, che in esso l'Imperadore *distinguit terras Imperii a terris Ecclesiæ præter regnum. Tota enim Tuscia ad Ecclesiam pertinet præter has Civitates, quas Imperiales vocat, Castellanam* (altramente *Castrum Felicitatis*) *Aretinam, Senensem, Vulterranam, Clusinam, Florentinam, Pistoriensem, Lucanam cum suis territoriis. Ibidem etiam confitetur Romandiolam cum Bononia jurisdictionis Ecclesiæ esse. Perusium, Tudertum & Urbem Veterem excludit ab Imperio cum aliis Civitatibus in circuitu Urbis, & Ecclesiæ relinquit*. Così in tempi non viziati, nè sospetti scrivea sinceramente della Costituzione di Lodovico Pio un Doge di Venezia, versato nell'antichità e nella polizìa dell'Italia. Al Doge di Venezia aggiungasi l'Arcivescovo di Parigi Piero de Marca, il quale scrive, che Lodovico Pio nella sua donazione *nihil sibi auctoritatis neque in Romanam provinciam, neque in ceteras reservavit præter solas preces & intercessionem suam erga Pontificem, si quis a judicibus oppressus ad se confugeret*.

Difesa I. Cap. CV. pag. 366.

Epist. LXI. ad Pammachiū adversus Jo. Hierosolymit. cap. 4.

Supplica Cap. V. pag. 14. lin. 9.

Chronicon ms. lib. 5. cap. 1. par. 22.

De Concordia Sacerdotii & Imperii lib. 3. cap. XI. §. 12.

geret. Da tutto questo sembra potersi concludere, che gl'Impugnatori piuttosto che ridirci per prove canoniche le calunnie del Goldasto, giacchè voleano ricorrere agli Scrittori separati dalla comunione Cattolica, avrebbono fatto assai meglio di seguire il Giureconsulto Francesco Otmano, dal quale, benchè fosse della setta medesima del Goldasto, la donazione di Lodovico Pio fu chiamata *verissima historia*, e non cosa *apocrifa* ovvero *dono di pompa*, come vanamente si studiano di rappresentarla con tanti sudori e fatiche i Ministri Estensi.

Quæstiones illustres quæst. 1. pag. 846. to. 1. oper. edit. Genevensis anni 1599.

XXVIII.

Si cerca, se veramente il diploma di Lodovico Pio fu dono solamente di pompa senza effetto alcuno, come asseriscono i Ministri Estensi.

Supplica Cap. XXV. pag. 66. lin. 22.

Ma dicono e tornano a dire, che se il diploma non è falso, certo è almeno, che si faceano simili *privilegj alla Chiesa Romana solamente per pompa*, perchè si trova, che gl'Imperadori hanno esercitata giurisdizione sopra gli Stati espressi nelle donazioni. L'hanno co' privilegj dati *per pompa*, perchè sanno dove se ne serba più d'uno di questo carattere. La medesima cosa fu già opposta dal Calvinista Goldasto con le seguenti parole: *ipsa Urbs Roma, omnes Ducatus, Principatus, Comitatus, Territoria, ac Dominia in hoc diplomate connumerata, non modo in hujus ipsius Ludovici, sed etiam filiorum ac successorum ejus partim directo dominio, partim usu, mancupioque fuerunt.* Ma il Gretsero gli rispose: *hæc eâdem facilitate negari, quæ ab isto asseruntur*, e poi soggiunse in tal guisa: *non ignoro fuisse qui Pontificias ditiones libenter demum Sancto Petro eripuissent. Sed major fuit conatus, quam successus, Deo impiorum molimina disiciente & ad nihilum redigente.* Indi conclude, che il Goldasto lusingandosi d'aver provata la finzione del diploma, *sperat Augustissimum Imperatorem jam veriora edoctum, in Pontificis provincias invasurum, & Sancto Petro quicquid possidet erepturum. Hoc tu velles*, e così vorrebbe chiunque segue la traccia di quel pestifero e maligno Scrittore; *at non Catholicus Imperator, Ecclesiæ Catholicæ, Apostolicæ & Romanæ filius*,

Defensio in Goldastum lib. 2. cap. 6. pag. 211. 212.

filius, *&* *gregis Christi sub Sancto Petro*, *ejusque Successore ovis*. *Tu ne ille*, *qui Imperatorem jura Imperii doceas*? Così scrivea in Germania il Gretsero Tedesco in un libro dedicato a un Ministro Cesareo. Ma giacchè si tratta di materia antica, e di molti secoli anteriore al sistema presente degli affari d'Italia, il quale non può sentire alcun moto dall'illustrarsi e difendersi per pura necessità il diploma di Lodovico Pio, benchè i Politici Estensi con molta bontà s'ingegnino di dare ad intendere tutto il contrario per fare odiose anche agli altri le ragioni antiche e moderne della Santa Sede; non sarà forse malfatto il ricercare ancora per altre strade, se la donazione di Lodovico Pio sia stata veramente *donazione di pompa*, come in realtà sono cert' altre, le quali abbracciano mezza l'Italia per quanto vedremo più innanzi.

XXIX.

Ravenna sovranamente signoreggiata da Giovanni VIII.

Cangius in Glossario v. Fidelis.

In questo diploma oltre alla *Corsica* e alla *Sardigna*, delle quali abbiamo a sufficienza parlato, si dichiara, che *Ravenna* appartiene alla Sede Apostolica: e il Pontefice Giovanni VIII. come Signore di essa scrive la Lettera CXXXIII. *omnibus Judicibus & Ducibus seu Populo*, *Ravennæ commoranti*, FIDELIBUS NOSTRIS: la qual frase egli mai non adopera, senon quando parla de' suoi vassalli. In essa Lettera egli ordina a'Ravennati: *ut omnes unanimes*, *unaque* FIDELITATE *stare debeatis &* DEFENDERE *ipsam Civitatem*, *itaut nullus*, *qui vobiscum non stat*, *Francos ibi Conduci Lamberti intus permittat ingredi*: *nec ipse Lambertus ibi quoquo modo accessus habeat*, *nec suus homo ibi intrare possit*. A' trasgressori di questo suo ordine egli intima la perdita della sua grazia e la pena pecuniaria di mille danari Bizantini da pagarsi alla Camera Pontificia: *ita in his agite*, *sicut Dei & nostram gratiam habere cupitis*, *quoniam qui aliter fecerit & nostram iram habebit*, *& mille Bizanteos* PALATIO NOSTRO COMPONET. Di questo Palagio e di questi danari Bizantini già si è parlato

lato più addietro. La Lettera CXXXIV. diretta *Romano Levitæ egregio, a Ravennatibus* FIDELIBUS NOSTRIS, *electo*, fa vedere il medesimo dominio del Pontefice sopra quella Città. Si rallegra della elezione di Romano dopo morto Giovanni Arcivescovo, e poi dice: *cupimus, ut pro amore borum* NOSTRORUM FIDELIUM, *nostrorumque* CONSILIARIORUM, *Deusdedit scilicet & Joannis gloriosorum Ducum, res pro posse & homines salvetis & defendatis: occupatas hactenus integriter reddatis, quatenus cujus utuntur servitio, ei convenit, ut fruantur defensionis auxilio.* Nelle Lettere CCLIII. CCLXXII. CCLXXVI. chiama il medesimo Duca Diodato *fidelem* NOSTRUM. Nella CCLXXI. si duole con Romano Arcivescovo, che contra il giuramento prestato *Albericum Comitem quasi ex parte Imperiali Ravennam adsciscere & nobiles cives ipsius*, NOBIS INCONSULTIS, *ausu temerario destringere innormiter coegisti.* La Lettera CCLXXVI. è pure scritta a Romano *pro causa Deusdedit Ravennatis; Leoni venerabili Episcopo Misso & apocrisiario summæ Sedis nostræ Apostolicæ; necnon quibusvis Missis Imperatoris & omnibus Judicibus & populis Romani territorii constitutis, cunctisque* FIDELIBUS *Sanctæ Ecclesiæ.* Nella Lettera CCCII. diretta *Martino, Joanni seu Demetrio atque Romano gloriosis Ducibus, necnon & aliis* FIDELIBUS NOSTRIS, egli ordina la carcerazione di Maimberto Cherico Bolognese: *præcipientes præcipimus, & jubentes expresse jubemus, ut unanimes cum isto* FIDELI *Missò nostro, omni occasione postposita & dilatione remota prædictum Maimbertum comprebendatis, & vi coactum ab Archiepiscopo separetis*: che imprigionato lo diano a processare al suo Messo e a Giovanni Duca: *& huic nostro Misso simul & Joanni Duci ad exigendum, secundum nostram Apostolicam auctoritatem, validissime contradatis*: che se alcuno di loro in ciò mancasse o il Cherico se ne fuggisse, gli grava con la pena pecuniaria di cento monete

 d'oro:

d'oro: *quod si in hoc negligentes vos, quorum nomina suprascripta sunt, fueritis, & ipse quoquomodo effugerit a vobis, scitote, per unumquemque vestrum* CENTUM AUREOS *dabitis nostræ parti*. Nella Lettera CCCIII. ordina a Giovanni Duca, *delicioso* FIDELI *seu & Misso nostro*, che mandi Maimberto a Roma in ferri e faccia trattener certe donne. Nella Lettera CCCIV. *Sacerdotibus & Senatui populoque Ravennati* FIDELIBUS *nostris*, essendo morto l'Arcivescovo, ordina, che difendano quella Chiesa da' nemici, *quoniam nos hoc nunquam inultum dimittemus, & prædatores prædatorumque receptores legali rigore modis omnibus feriemus*. Ordina, che salvino *res mobiles & immobiles sesque moventes Deusdedit & Joannis gloriosorum Ducum, nostrorum Consiliariorum*. Io non veggo, come dal parlare in sì fatta guisa si possa argomentare, che Ravenna capo dell'Esarcato, fosse donata solo *per pompa* alla Chiesa Romana. Da un antico Anonimo continuatore d'Anastasio Bibliotecario, di cui ci han dato qualche straccio i Bollandisti, si ricava, che Giovanni VIII. menò seco in Francia quel Giovanni Duca, allorachè vi andò per l'occasione, che poi diraffi; e che fece da lui giudicare certa lite tra l'Abate d'Arli e il Vescovo di Nimes. Ivi lo chiama *Ducem Ravennatem Advocatum suum*: e poi anche *Advocatum, Dominum & Ducem Ravennatem*.

*Propylæum ad Acta Sanctorum Par. I. pag.*141.*

XXX.

Comacchio sovranamente signoreggiato da Giovanni VIII. e non mai appartenente al Reame d'Italia.

879.

Nel diploma di Lodovico Pio viene espresso, che *Comacchio* è della Sede Apostolica: e appunto questo c'insegna Giovanni VIII. nella Lettera CLXVII. a Berengario Duca del Friuli, a cui scrive di avere inteso da Demeo Duca e vassallo di esso Pontefice, *per Demeum eximium Ducem &* FIDELEM NOSTRUM, la sua divozione verso la Sede Apostolica: che gli avea scritto per Piero Vescovo e Giovanni Duca perchè assistesse a Stefano Vescovo di Comacchio, *quem* NOS *in Comaclo præordinavimus*; affinchè *vestro auxilio adjutus Ecclesiæ suæ jura atque ipsius curam*

curam Ducatus retineret securus: che non veggendolo da lui soccorso ne restava molto maravigliato: *vestro minime audivimus adjutum esse auxilio, valde miramur*: che perciò lo pregava a soccorrerlo in guisa che potesse amministrar la sua Chiesa, e ritenere il governo temporale della Città, da lui commessogli: *quapropter rogamus nobilitatem tuam, ut tale jam dicto Episcopo nostro adjutorium faciatis, per quod suam Ecclesiam & MINISTERIUM sibi commissum securiter retinere atque disponere valeat*. Ma se poi non volesse ascoltarlo, il che non può credere, vieti almeno a' suoi sudditi *aliquam ibi* NOSTRIS *contrarietatem facere, ut absque illorum impedimento* NOBIS *illos liceat secundum nostram possibilitatem* CASTIGARE *veluti* REBELLES & *inobedientes nostræ Apostolicæ jussionis, ne* CENSUM, *quem bis annis transactis duobus perdidimus*, & ISTIUS ANNI *perdamus*. Io non so, se debba menarsi buono, che da queste parole non *si ricavi dominio positivo di esso Pontefice in Comacchio*, siccome viene asserito nella Supplica. So bene, che se i Ministri Estensi potessero mostrare un tal atto per parte dell'Impero, niuno potrebbe loro accostarsi. Non so ancora capire, come niuno *indizio* sia di *sovranità* l'aver procurato il Doge di Venezia, che lo stesso Pontefice concedesse nell'anno 881. a Badoaro il fratello *Comitatum Comaclensem*. Vorrei ben sapere chi abbia detto agli Autori Estensi, che il Doge dimandasse Comacchio per lo fratello, e non per sè: e chi parimente abbia lor detto, che *del solo governo fu fatta l'istanza*, quando gli Scrittori Veneziani allegati nelle precedenti Scritture nol dicono: l'autorità de' quali parmi alquanto superiore alla loro, quantunque s'ingegnino di screditarla dicendo, che *non si dee far tanto caso sopra Scrittori troppo lontani da que' tempi*; quasichè i Ministri Estensi, i quali vogliono, che si *faccia* più *caso* sopra le contrarie loro asserzioni, fossero stati contemporanei di quegli affari.

Supplica Cap. X. pag. 23. in fine pag. 24. in princ.

Difesa I. Cap. XI. pag. 83. 84.

E pure uno di questi Scrittori, de' quali *non si dee far tanto caso*, si è quello stesso, che ivi nella medesima faccia, venti sole righe più sotto, da loro si cita per far credere, che Comacchio appartenesse all' Impero. Questo Scrittore è Andrea Dandolo. Guardisi a che segno arriva il trasporto della passione! Sicchè il Dandolo quando è favorevole alla Sede Apostolica, allora *non si dee far tanto caso* di lui; quando poi sembra, che le possa esser contrario, allora le sue *notizie son degne d' attenzione per varj riguardi*. Ma il Dandolo è sempre favorevole alla Sede Apostolica, e non mai agli Estensi: e ciò che dice quel degnissimo Principe e Storico verace ed insigne per quell' età, egli nol dice di suo capriccio; ma lo ha tratto da' certissimi documenti della sua Repubblica, e in particolare dall'antichissima Cronaca delle cose d'Aquileja e di Venezia, mentovata nel *Dominio*, la quale fu scritta in sul fine del secolo X. e di cui il Dandolo segue gl'indubitati racconti, parlando anche talvolta con le stesse parole sue. Viene rappresentato nella Supplica per cosa certa, che i Signori Veneziani sapeano, che Comacchio era de' Rè d'Italia, mentre nell'anno 879. riportarono un diploma da Carlo Crasso con *la ratificazione de' patti*, *restando ivi obbligati dalla parte di Carlo Comaclenses*, *Ravennatenses*: che Ridolfo Rè d'Italia nel 924. *confermò i suddetti patti con la Repubblica Veneziana*: *il che parimente fece Ugo* Rè *d'Italia*: e che indi ancora *Ottone il Grande nel 964. confermò i patti colla Signoria di Venezia obbligando fra gli altri* suoi *sudditi i Comacchiesi*. Nelle Scritture Estensi con poca grazia, ma con grande affettazione si son voluti far più volte entrare per forza i Signori Veneziani e i loro Stati. Ma la mente di quei Signori non è sì poco avveduta, che non sappia conoscere l'improprietà di simile affettazione, del cui segreto mistero si dirà qualche cosa nella Parte II. Chi ha fatte le suddette pellegrine scoperte sopra

Supplica Cap. X. pag. 24. lin. 32.

Dominio Cap. XII. pag. 12.

Supplica Cap. X. pag. 24. lin. 6.

i patti

i patti de' Veneziani, non ha voluto accennarci donde le abbia estratte: il che però sarebbe stato di molto vantaggio per incontrare più sicura credenza presso chi non si trova in istato di abbracciar per vere tutte le cose narrate da' Ministri Estensi. Ma se non si è stimato convenevole il dirlo nella Supplica, io stimo, che altrui sarà ben lecito il dire, come ne' diplomi, che quì si citano nè i *Comacchiesi*, nè i *Ravennati*, nè i *Ferraresi*, nè i *Cesenati*, nè gli altri vassalli della Santa Sede, sono detti nè poteano dirsi giammai *sudditi* nè di Carlo Crasso, nè degli altri Rè d'Italia, che rinovarono quei *patti* co' Signori Veneziani, mentre ivi non hanno altro nome, che quello di *vicinos eorum*, cioè de' Signori Veneziani: e così pure furon chiamati ancor nel diploma, con cui Lotario I. confermò le medesime convenzioni al Doge Pier Tradonico nell'anno 840. patteggiando per li vassalli della Sede Apostolica non perchè fossero in suo alto dominio, ma perchè erano sotto la sua *prefettura* ed *Avvocazia*. Laonde è molto ruinoso il fondamento, che si credea di fare su questi *patti*, a segno che in tal guisa non solamente *Comacchio*, ma *Ferrara*, *Ravenna* e molt' altre Città sarebbono state nel Reame d'Italia: cosa non più a veruno caduta in pensiero. Perciò si poteano lasciare in disparte tutte queste conferme, e quelle anche degl' Imperadori seguenti, come d'Arrigo III. del 1052. d'Arrigo VI. del 1195. di Ottone IV. del 1209. di Federigo II. del 1220. perchè gli Estensi in loro coscienza molto ben sanno (e forse lo sanno altri ancora) che quei *patti* non chiamano i Comacchiesi *sudditi* di quegl'Imperadori, ma solamente *vicinos eorum*, cioè de' Signori Veneziani. E se pure in alcuno degli ultimi si leggesse altramente, ciò nulla proverebbe contro alla Santa Sede. Quel che si dice nella Supplica del diploma conceduto da Ottone I. alla Chiesa di Grado, sarà ponderato ove ragioneralli del diploma da lui dato alla Chiesa di Roma. Non lasceralli intanto di ricor-

Supplica Cap. XI. pag. 27. lin. 1.
Supplica Cap. XII. pag. 28. lin. 15. 16. pag. 29. lin. 18.

Difesa I. Cap. IX. pag. 80.

ricordare, che Leone VIII. ed altri Pontefici dopo lui sempre chiamarono il Contado di Comacchio ***nostrum***: il che non avrebbono mai detto in bolle solenni e pubbliche, se fosse stato d'altri, e non loro: nè gli altri l'avrebbono mai per tanti secoli lasciato passare senza opposizione e richiamo, come realmente lasciaron passarlo.

XXXI.
Benedetto III. dona Terni a' suoi Cittadini.

857.

Difesa I. Cap. XLIV. pag. 164.

Nel suddetto diploma di Lodovico Pio si nomina il Ducato di Spoleti, come proprio della Santa Sede: e nell' anno 857. la Città di Terni posta in quel Ducato, vien data a' suoi Cittadini dal Pontefice Benedetto III. come Città Pontificia.

XXXII.
Orta e Amelia signoreggiate da Leon IV.

852.

Anast. in Leone IV. pag. 283.

Fontaninus de Antiquitatibus Hortæ pagina 278. 385.

Nel medesimo diploma sono espresse le due Città d'*Orta* e d'*Amelia*, come proprie della Sede Apostolica: e Leone IV. esercitò sopra di esse il suo dominio *assoluto* quando veggendole ruinate le cinse di nuove mura, e fece loro fabbricar nuove porte, come si legge nella sua Vita. Queste due Città con altre ancora della Toscana Suburbicaria erano proprie di San Pietro molto prima dell' anno 740. nel quale Gregorio III. spedì al Rè Luitprando e a Ilprando suo figliuolo Anastasio Prete e Diodato Suddiacono Regionario, perchè da essi, che l'aveano occupate, fossero restituite a San Pietro: il che abbiamo da una Lettera di Gregorio III. a' Vescovi di Toscana.

XXXIII.
Giovanni X. dona Adria a Paolo Vescovo d'Adria.

920.

Italia Sacra tom. 2. pag. 397.

MSS. Peregrini Prisciani.

In esso diploma si nomina Adria: e Giovanni X. concede *Adria* con tutto il suo territorio a Paolo Vescovo di quella Città nell' Indizione VIII. che corrisponde agli anni 920. il qual territorio abbracciava Rovigo e giungea fino al fiume Tartaro: e gli trasmuta il censo annuo nell' obbligo di rifabbricare la Chiesa d'Adria. E tutto questo, come è ben noto a' Supplicanti, apparisce dalla bolla Pontificia, parte della quale fu pubblicata dall'Ughelli: e tutta intera tal quale in forma autentica fu estratta dall'originale nell'anno 1151. si trova ne' MSS. di Pellegrino Prisciano Ministro di Stato e Storico de' primi Duchi di Ferrara.

Si

Si dichiara in esso diploma, che *Ferrara* è della Santa Sede: e Giovanni XV. come appunto di tale ne infeuda Tedaldo avolo della Contessa Matilde, come attestano gli Scrittori della sua Vita.

XXXIV.
Giovanni XV. concede Ferrara a Tedaldo.

994.

Ivi ancora si afferma, che la Sabina è della Santa Sede: e Giovanni XIX. come di Signoria Pontificia, investe di essa e di altri Contadi Benedetto suo nipote. Questi non sono atti *di pompa*, ma bensì effettivi, reali ed autentici, esercitati ne' secoli IX. X. e XI. da' Sommi Pontefici dopo stipulata la Costituzione di Lodovico Pio, in tempi, ne' quali la Santa Sede per isventura compianta da tutti i veri e buoni Cattolici, non *godea buon vento*, per dirlo col motto pieno di *modestia e venerazione per la Santa Sede*, col quale gli Oppositori parlano di altri tempi: motto veramente acuto, e che fa vedere un buon genio verso la Chiesa Romana, la qual si vorrebbe, che non godesse *buon vento*, ma fosse in tempesta. Dalle cose dette si può giudicare, per mio avviso, se le *difficoltà* degli Oppositori contra il diploma di Lodovico Pio sieno veramente di sì gran peso, che senz'altro debbano muovere *qualunque disappassionato Critico a non creder sicuro quel diploma*, qualichè si dovesse il titolo di *Critici appassionati* al Baronio, al Gretsero, al Cappello, al Sirmondo, al Labbe, al Morino, al Marca, al Cointe, al Mabillone, all'Alessandro, al Grozio: e quasichè non ci fossero *Critici disappassionati* fuori del recinto di Modana, donde si sono spedite alla Corte Imperiale ed anche altrove censure sì fatte contra un documento approvato da tutti gl' Imperadori occidentali, cominciando da Lodovico Pio sino a Federigo III. il contenuto del quale in ogni sua parte, per dirlo con le parole del Gretsero, *ex antiquorum monumentis ita cognitum est, ut nullis Calvinianis nebulis inobscurari possit*. Che se il dotto e zelante Remondo Rufo nella sua difesa di tutti gli Ordini ecclesiastici contra gli scritti ereticali del

a Difesa I.C.LXVIII. pag.245.

XXXV.
Giovanni XIX. dà la Sabina a Benedetto il nipote.

1004.
Annales Mabillonii to.4. pag.699.
Supplica Cap. XX. pag.52. lin.4.

Supplica Cap. VI. pag.15. lin.20.

Defensio in Goldastum lib.2. cap.6. pag.204.

In Molinaeum pro Pontifice Max. Cardinalibus, Episcopis, totoque Ordine sacro Defensio pag.627.

del Molineo, ebbe a dire, che egli nell'impugnare il diploma di Lodovico Pio, tanto famoso negli Annali della sua nazione, *pervulgatum in Annalibus nostris*, si mostrava ingiurioso a' Cesari Franchi, *hoc beneficio*, *hac laude*, *hac gloria spoliare velle videtur Reges nostros*; ora e che mai dovrà dirsi agli Autori delle Scritture Estensi, i quali con gran libertà si son messi a impugnare non solo il diploma di Lodovico Pio, ma ancora tutti gli altri degl'Imperadori Sassonici e Austriaci: e il tutto in faccia della Corte Cesarea? Questa per certo ha molta ragione altresì di dolersi de' medesimi Autori, e di dir contra loro: *hoc beneficio*, *hac laude*, *hac gloria spoliare velle videntur Reges nostros*.

XXXVI.

Atti di Lotario I. e di Lodovico II. malamente addotti contra l'alto dominio de' Sommi Pontefici in Roma.

Difesa I. Cap.CVI. pag.369.

Bisogna per certo, che i Ministri Ducali si persuadano di scrivere a chi altro non legga, che i loro racconti; imperciocchè per lo più replicano le cose, alle quali si legge la risposta nella Difesa I. Così fanno ove dicono, che Pasquale I. nell'anno 823. a Lotario POTESTATEM, *quam prisci Imperatores habuere*, *super populum Romanum* CONCESSIT. Chi fu quegli che *concessit*? E se fu il Papa, come mai si pretende, che Lotario dapprima l'avesse? Agobardo nella lettera flebile a Lodovico Pio intorno alla divisione tra' suoi figliuoli gli dice, che Lotario *consortem nominis vestri factum Romam misistis*, *a Summo Pontifice gesta vestra* PROBANDA & FIRMANDA. Il Baluzio ordinariamente non molto amico de' Papi, senza proposito alcuno si sforza di guastare il senso naturale delle parole d'Agobardo, volendo, che Lotario non fosse mandato a Roma, *ut coronam Imperii a Romano Pontifice acciperet*, *ac si tum* NECESSARIA *novo Imperatori fuisset approbatio Summi Pontificis*: e in prova di ciò porta un luogo d'Eginardo, o secondo altri, dell'Annalista Lauresamense, donde sembra, che Lotario fosse *chiamato* a Roma dal Papa. Le parole son queste: *Lotharius vero cum secundum Patris jussionem in Italia*

Operum to.2. p.45. Et Baluzius in notis pag.108.

Duchesnius tom. 2. pag.266.

Italia (cioè, secondo la spiegazione del Testamento I. di Carlo Magno, *quæ & Langobardia dicitur*) *justitias faceret, & jam ad se revertendum de Italia properaret, rogante Paschale Papa, Romam venit & honorifice ab illo susceptus, in sancto Paschali die apud Sanctum Petrum Regni coronam, & Imperatoris & Augusti nomen accepit. Inde Papiam regressus mense Junio ad Imperatorem venit*. Ma nè le cavillazioni del Baluzio, nè le illusioni degli Oppositori sono punto favorite dalle parole di Eginardo; imperciocchè Lotario o venisse a Roma *invitato*, o *mandato*, certo è, che ci venne: e se allora non ci veniva, avrebbe di ragione dovuto venirci un altra volta, se volea esser riconosciuto per legittimo possessore della dignità Imperiale, originata dalla Santa Sede, e non nata in Francia: la qual verità io non crederei, che dovesse pur anco rivocarsi in dubbio in tanta luce di prove, che la rendono indubitatissima. Certo è, che nel Concilio di Pontigone i Principi ecclesiastici e secolari dissero di ricever l'Imperador Carlo Calvo *sicut domnus Joannes Apostolicus & universalis Papa* PRIMO *Romæ* ELEGIT *atque sacra unctione constituit*. L'esser poi Lotario stato chiamato dal Pontefice fa vedere, che egli non ci avea punto che fare in Roma: e che senza esser chiamato non avea alcuna ragione di venirci, perchè nello Stato della Sede Apostolica non potea fare *justitias* senza permissione del Papa, come le facea nel Reame d'Italia. Nè era egli stato spedito dal padre per altro fine, senon acciocchè *res Italici Regni componeret*, secondo l'Astronomo nella Vita di Lodovico Pio, ove narra la medesima cosa, che Eginardo. Nella Difesa I. fu detto, che Sergio II. non volle, che i Romani giurassero fedeltà a Lodovico II. e che ciò fa vedere, che il Papa n'era il padrone. Questo non và a genio a chi ha stesa la Supplica, in cui si replica, che ciò fù, *perchè Lodovico era solamente Rè d'Italia, e non per anche Imperadore*. Ma fosse egli o l'uno, o l'altro,

Opera Jacobi Sirmondi to. 3. pag. 308.

Duchesnius tom. 2. pag. 302.

Difesa I. Cap. CVI. pag. 369.

Supplica Cap. IX. pag. 20. lin. 24.

certa cosa è, che il Papa vi esercitò allora la sua sovranità nell'impedire quell'atto: e se il fece e potè farlo, mi par, che ne segua, che Lotario padre di Lodovico II. non era il sovrano di Roma: ed egli per certo non fu capace di usurparsi le ragioni della Santa Sede, mentre quando fu fatto Papa Adriano II. nell'anno 867. al riferire di Guglielmo Bibliotecario continuator d'Anastasio, disse di bramare, *reddi quæ ablata fuerant, non auferri ab Ecclesia Romana vel deperire quippiam*. E così hanno sempre parlato gl'Imperadori, e i Principi veramente giusti e Cristiani. Si torna a dire, che Leon III. nell'anno 815. *avea dovuto purgarsi presso l'Imperador Lodovico Pio per l'uccisione fatta d'alcuni nobili Romani*. Ma che? Non si è forse mostrato, che questo ed altri simili fatti, prima accozzati dal Baluzio, indi copiati dal Pagi, e poi trasportati nelle Osservazioni e nella Supplica, favoriscono in tutto la Sovranità Pontificia? E perchè mai si rifriggono le cose stesse già pienamente disciolte per parte della Santa Sede? Si legge presso Anastasio nella Vita di Leon IV. ed anco nella Cronaca della Badia di Farfa, di cui non ne abbiamo alle stampe, senon una piccola parte, che un certo Daniello Maestro de' Soldati diede ad intendere a Lodovico II. come Graziano Maestro pur de' Soldati gli avea detto all'orecchio, *quia Franci nihil nobis boni faciunt vel adjutorium præbent; sed magis quæ nostra sunt, violenter tollunt: quare non advocamus Græcos cum eis fœdus pacis componentes, & Francorum gentem de nostro Regno & dominatione expellimus?* Aggiunge Anastasio, che l'Imperadore ciò udito, pieno di furia se ne venne a Roma speditamente, *sine literis etiam ad Romanum directis Pontificem & Senatum*: e che *ipse Imperator cum Sanctissimo Leone Pontifice, omnibus Romanis Proceribus pariter & Optimis* (dee dire *Optimatibus*) *Francis in domo, quam beatæ memoriæ Leo Papa III. juxta Ecclesiam Beati Petri Apostoli fecerat, seden-*

In Hadriano II. pag. 331.

Supplica Cap. IX. pag. 20. lin. 26.

Difesa I. Cap. CVII. pag. 377. 378.
Præfatio ad Capitularia n. XXIX. XXX.

In Leone IV. pagina 292. 293.
Chronicon Farfen. ms.

sedentibus, de prædicta accusatione placitum habuit, in cui Daniello restò pubblicamente convinto di menzogna. Il Pagi dopo riferiti questi luoghi d'Anastasio, non interi, ma tronchi, così conclude: *quæ ex narratione manifeste liquet, Ludovicum II. Augustum dominio Urbis vere potitum esse, non vero solo Defensoris & Protectoris Ecclesiæ titulo, ut multis persuasum fuit*: e nella Supplica si è addotto per lo medesimo fine questo fatto di Lodovico tal quale vien narrato dal Pagi. Ma si risponde, che il Pagi non è già egli un Euangelista, come pare, che il credano i Ministri Estensi, i quali seguendolo in questo, con esso lui grandemente s'ingannano, come si apprende dalle parole stesse di Anastasio ove attesta, che il giudicio non fu tenuto dall'Imperador solo, ma anche dal Sommo Pontefice, *cum Sanctissimo Leone Pontifice*. Lodovico v' intervenne pel diritto dell'Avvocazia, la quale era una Prefettura, cioè una dignità temporale, conferita dalla Santa Sede a' Cesari Franchi. Il Papa poi vi assistette per la sua Sovrana autorità, e non già per la spirituale, perchè in quel giudicio si trattava di congiura e di lesa maestà. Quel *palagio* Pontificio, in cui, secondo Anastasio, si fece il giudicio, vien mentovato anche da Ottone Vescovo di Frisinga.

Anno 855. §.5.

Supplica Cap. IX. pag.20. lin.29.

De gestis Friderici I. lib.2. cap.22.

XXXVII.

Sovranità temporale di Leon IV.

In Leone IV. p.268.

E in fatti, che il suddetto Pontefice Leone IV. fosse il vero Sovrano di Roma si ritrae dal medesimo Anastasio, ove attesta, che egli, e non l' Imperadore, fece rifare le mura e le porte della Città, assistendovi personalmente, *non solum equo residens, verum etiam sane pedibus propriis per muros vel portas cum suis* FIDELIBUS *discurrebat, quatenus in restauratione eorum mora nulla aut dilatio fuisset exorta*: che *maximam de Romana urbe curam ac sollicitudinem venerandus Pontifex gerens, undique ad meliorem novumque cultum* CUNCTA *noviter deduxit, & XV. ab ipso solo turres, quas funditus dirutas per circuitum Urbis reperit, novis fabri-*

cis restaurari præcepit. Segue Anastasio a parlare degli altri edificj fattivi fare da Leon IV. per difesa della sua Roma. Narra, che fortificò la Città di Porto: che pregato *a* SUIS *proceribus* di permettere a' Corsi, cacciati da' Saracini, che nella medesima Città di Porto *in perpetuum habitare potuissent*, assegnò loro terre, vigne, e bestiami: e che ai medesimi ne diè sicurezza *una cum* SUIS *Optimatibus*, con patto però, che *tantum* NOBIS, *nostrisque Successoribus boni* FIDELES *eritis*: che a' medesimi concedette un diploma con questo, che *tam diu firmum maneret ac stabile, quousque Sanctæ Sedis Præsulibus, populoque Romano in cunctis* OBEDIENTES *ac* FIDELES *existerent: & si, quod absit, omnem præcepti seriem irrefragabiliter non custodirent*, SANCITUM *est in eodem, ut vacuum & inane consisteret*.

Pag. 281. 282.

Segue Anastasio ad esporre il contenuto del diploma: e poi torna a dire, che il Pontefice *pro defensione Urbis* suos *Romanos Proceres deligebat*. Che fece rifare le mura e le porte delle due antiche Città d'Orta e d'Amelia, divenute nascondigli di ladri. Nelle Scritture Estensi non si è creduto ben fatto di toccare queste particolarità, ma solamente di riferire, come proprio discoprimento, le osservazioni del Pagi, insussistenti ed ingannevoli per quanto si è dimostrato. E poi in somiglianti Scritture si fa vanto di dire le cose *senza figure rettoriche, senza giri e ripiegbi di parole, e senza grand' aria di franchezza*: e si giunge a pretendere, che sulla data di questo metodo *più facilmente si scorgerà la verità, e si lascerà veder la ragione*. Ma Dio buono! Qual *verità*, qual *ragione* si può mai scorgere e vedere nelle Scritture ornate di sì bei pregj, se sono tutte interamente appoggiate in sul falso, tutte intese ad imbrogliare e a confondere gl'intelletti scarsamente informati, e gli animi poco amorevoli alla Santa Sede, e specialmente coloro, che non veggono più là di quello, che da essi tumultuariamente e con intenzione sviata si racconta?

Ma

XXXVIII

Fondamenti ruinosi degl' Impugnatori della Sovranità Pontificia.

Ma se con le vere nozioni de' secoli Carolini si avesse voluto ragionare de' diritti autentici e indubitati della Sede Apostolica, troppo sarebbe stato altrui grave il depor l'armi e il darsi per vinto, benchè debba credersi, che in tal guisa maggior gloria ne sarebbe venuta di quella, che non ne è poi nata dal fare il contrario contro alla propria Madre. Certo è almeno, che se gli Apologisti Estensi si fossero compiaciuti di fare le proprie e convenevoli riflessioni sopra la temporal dignità del Patriziato della Chiesa Romana, che fu ereditario nella schiatta Carolina, siccome dopo l'Alemanni ve le fecero il Ducange e il Mabillone, Letterati grandi e non Romani, avrebbono avuta occasione di esser men pronti in quistionare inutilmente sul fondo di testimonianze equivoche, tronche, e inconcludenti per risvegliare una opinione infelice, messa in campo dagli Scismatici del Secolo XI. dagli Arnaldisti del XII. e poi dagli altri eretici de' tempi a noi più vicini, e da qualche Cattolico oltramontano smoderatamente inclinato a dar troppo a' Cesari Franchi con danno e discapito de' Sommi Pontefici. Bisogna però dire il vero, che prima d'ora niun Cattolico nè dentro, nè fuori d'Italia era giunto a sostenere opinioni sì assurde, come è l'asserire, che le donazioni fatte alla Chiesa Romana, fossero *doni di pompa*: che i *giuramenti* solenni degl'Imperadori non avessero *quel vigore*, che oggidì *si pretende*: che i Sommi Pontefici fossero *Esarchi e Vicarj Imperiali*, e poi semplici *Governatori* di questi Stati: che fossero iti *approfittandosi nel temporale* al tempo delle fiere *dissensioni tra il Sacerdozio e l'Impero*; e che poi se ne avessero interamente usurpato l'*alto dominio* per via di *scomuniche*, *guerre*, *e leghe*: dal che poi ne venga, che perciò in oggi debba la Sede Apostolica essere spogliata di Comacchio, come di Città non propria di lei, quantunque espressa in tanti solennissimi atti; o almeno come già passata *in governo*, e non mai in proprietà della Santa Sede. Per

De Lateranensibus parietinis Cap. XI. pag.94.

Cap.XIV. p.146. Cangius in Glossario v. Patricius.

De re diplom. lib.2. cap.3. §.9. Librorum de re diplomatica supplementum pag.40.

Per le ragioni dette e ridette nulla si può concludere in danno della Chiesa Romana, opponendo, che a Lotario I. nella division co' fratelli toccarono OMNIA *regna Italiæ cum ipsa Romana urbe*, per quel che si ha dagli Annali Metensi: e che nell' Epitafio del medesimo Lotario, composto da Rabano Mauro si legge:

Supplica Cap. IX. pag.20. in fine.

Qui Francis, Italis, Romanis præfuit ipsis.

Duchesnius tom. 2. pag.398.

Imperciocchè quì non parlasi d'altro, che del supremo ufficio della *Prefettura Avvocaziale* della Sede Apostolica, cui ebbe Lotario, come Imperadore: oltrechè negli Annali Metensi può esservi sbaglio, non sapendosi quali fossero *omnia regna Italiæ*, se un solo era il Reame d'Italia. Nè pare assai proprio in iscritture di tanta importanza appoggiarsi ad un verso, nel quale il verbo *præfuit* non può avere altro naturale significato, che quello dell'Avvocazia; sicome quell'altro dell'Epitafio di Lodovico II. in cui fondano i Ministri Estensi le loro speranze

Baronius an. 844. pag.15.

Imperii nomen subdita Roma dedit,

altro non dice, senon che Roma fu sotto alla medesima Prefettura ed Avvocazia di Lodovico II.

XXXIX.

Lettera di Lodovico II. favorevole alla Santa Sede, e non ben citata, nè intesa da'Ministri Estensi.

Continuandosi ad affollar nella Supplica le testimonianze contro alla Sovranità Pontificia, se ne recita una di Lodovico II. ove pretendesi, che si distinguano le *due dignità* d'Imperadore, e di Avvocato, e che nel tempo stesso si esprima l'*alto dominio di quell'Augusto cotanto amico del Papa*. Vedrassi fra poco, se ciò corrisponda al vero. Basilio il Macedone Imperador d'Oriente nell'anno 871. spedì un Ambasceria a Lodovico II. querelandosi, che si usurpasse il nome di *Augusto*, e intimandogli, che se ne astenesse. Lodovico nella risposta apologetica pubblicata dal Baronio,

Supplica Cap. IX. pag.21. lin.3.

Baronius an. 871. pag.486. 488. 489.

nio, tra le altre cose gli dice di essere Imperadore, perchè lo ha fatto e consagrato il Sommo Pontefice. Che se non si chiama *Imperator Francorum*, ma *Romanorum*, di che maravigliavasi il Greco, ciò avviene perchè *nisi Romanorum Imperator essemus, utique nec Francorum: a Romanis enim hoc nomen & dignitatem assumpsimus, apud quos profecto primo tantæ culmen sublimitatis & appellationis effulsit, quorumque gentem & Urbem divinitus* GUBERNANDAM, *& matrem omnium Ecclesiarum Dei* DEFENDENDAM *atque sublimandam suscepimus: ex qua &* REGNANDI PRIUS *& postmodum* IMPERANDI *auctoritatem prosapiæ nostræ seminarium sumpsit: nam Francorum Principes primo Reges, deinde vero Imperatores dicti sunt ji* DUMTAXAT, *qui a Romano Pontifice* AD HOC *oleo sancto peruncti sunt: in qua etiam Carolus Magnus abavus noster unctione ejusmodi per Summum Pontificem delibutus, primus ex gente nostra, pietate in eo abundante & Imperator dictus, & Christus Domini factus est*. Bisogna recitare i passi interi e non tronchi per riconoscere il vero. Lodovico II. in questo luogo dà un bel saggio della sua gratitudine verso la Santa Sede Apostolica, protestando, che la sua Casa avea ricevuta dalla medesima, primo la dignità Reale, e poi l'Imperiale, cioè quella dal Pontefice Zaccheria in persona di Pippino; e questa da Leon III. in persona di Carlo Magno: che per aver questa seconda era necessario riconoscerla dal Sommo Pontefice, istitutore di essa; e che portava seco il debito di *governare* appunto con la prefettura dell' Avvocazia le temporali Signorie della Santa Sede, e di *proteggere* la medesima. Io non trovo nelle suddette parole quel gran male, che con modi sì minaccevoli hanno sperato di farci trovare gl'Impugnatori della Sede Apostolica. Segue a dir Lodovico: *si calumniaris Romanum Pontificem, quod gesserit, calumniari poteris & Samuel, quod spreto Saule, quem ipse unxerat,*

David

David in Regem ungere non renuerit. Verum super hoc si est, qui Summo Pontifici saltem unum faciet nutum, congruo profecto illius non carebit responso. Soggiunge, che i Papi hanno avuta ragione di farlo, perchè si trovarono abbandonati da' Greci, *& nequaquam defensi*, anzi mal trattati, *unde illos juste non valeas redarguere*: che perciò lasciati gli apostati si gittarono in braccio a' Franchi timorati di Dio. E questo basti intorno alla Lettera di Lodovico II. allegata con poco prò nella Supplica. Giovanni VIII. nel Concilio Tricassino tenuto nell' 878. perorò nella guisa seguente a Lodovico II. *Vos, carissime fili, Hludovice gloriose Rex, precor, in* DEFENSIONEM, *liberationem, atque exaltationem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ, sicut prædecessores vestri fecerunt & vobis sub* ATTESTATIONE FACERE MANDAVERUNT, *sine procrastinatione & ulla dilatione succurrite; quia ministri Dei estis, vindices in ira in his, qui male agunt, & non sine causa gladium portatis &c.* Ma pur seguono gli Autori ad atterrirci co' loro diritti Imperiali sopra gli Stati della Sede Apostolica: e quasichè non si fosse risposto alle loro Osservazioni, ci ricordano quel che in esse hanno scritto, dove accennarono alcune Lettere di Giovanni VIII. donde pretesero fare apparire le ragioni di Carlo Calvo sopra le Signorie di San Pietro.

Opera Sirmondi to.3. pag.355.

Osservaz. Cap. IX. pag.20.

XL.

Lettere di Giovanni VIII. comprovano la Sovranità Pontificia non già la Cesarea nel Ducato di Roma e nell'Esarcato.

Ma essendo noi stati sfidati più volte a vedere le Lettere di Giovanni VIII. quasichè fossero opposte alla Santa Sede, veggiamole un poco, a fin di comprendere, se sieno veramente contrarie e mortali all'*alto dominio* Pontificio in sulle Terre di San Pietro, giacchè poco fa cominciammo a leggerne alcune. Nella prima di esse il Pontefice ringrazia Bosone fratello di Richilde, moglie dell'Imperador Carlo Calvo per aver introdotti i Messi della Santa Sede a Carlo: e lo esorta a difendere la Chiesa Romana da' *Tiranni* e da' *Ribelli* di essa: *tu vero fili charissime, sicut cœpisti, ab*

INFI-

INFIDELIUM NOSTRORUM *vel Sanctæ Dei Ecclesiæ adversantium* TYRANNIDEM *funditus abolendam, magis insiste, ut qui Sanctam Romanam Ecclesiam in multis lædere non formidarunt, tali sententia, immo judicio percellantur, ut deinceps, quemadmodum es pollicitus, recuperationis locum nunquam inveniant. Ceterum bujus* NOSTRÆ *regionis, quam Saraceni pene totam depopulati sunt, audivimus Imperiale adjutorium usque ad nos esse mittendum*, cioè in virtù del debito dell' Avvocazia. *Gloriam nobilitatis tuæ nimium deprecamur, ut idem adjutorium vel virorum exercitum, qui utinam jam præsens adesset, nullo modo illis in partibus moram pati permittas*, cioè in Francia. Finisce con dire, che se il soccorso presto non viene, esso Imperadore dovrà renderne conto a Dio. I suddetti Saracini sono appellati da lui ancora *Pagani*, *Ismaeliti*, e *Agareni*. Nelle Lettere VIII. XXI. XXIII. XXXII. si lagna con lui, perchè non manda il soccorso, a cagion de' gran mali recati da' Saracini alle contrade della Sede Apostolica: e duolsi, che li *Marchesi* confinanti, cioè di Toscana, finiscano di ruinarle: de' quali Marchesi, detti da lui *infidelibus vestris & inimicis nostris*, erano sì grandi le scelleraggini, che più volte le rappresenta all'Imperadore: *qui nobis vicini sunt ex altera parte debacchantur, ut non hominem, non agrum, non jumentum, non pecus, non quicquid ex bis, quæ* SANCTI PETRI *juris existunt, dimittere patiantur*. Nella Lettera XII. scrive a Lamberto Duca di Spoleti, che punisca i delitti, che dalla sua gente *in* NOSTRIS *finibus perpetrantur*: e ottimamente distingue gli uomini SANCTI PETRI *Apostoli ab hominibus Guidonis*, di lui figliuolo. Nella Lettera XXX. sollecita l'Imperadore a soccorrerlo: *ergo præcellentissime Cæsarum, jamjam nostræ calamitati succurrite: jam populi* NOSTRI *miserias relevate*. Aggiunge, che i Saracini e i mali Cristiani hanno talmente il tutto ruinato, *ut non nostra sint quæ* NOSTRA *fuerunt*,

quin potius solo nomine illis utamur: & vel ad defensionem patriæ, vel ad aliquam utilitatem nostræ Ecclesiæ, quorumlibet solatia nunquam inveniamus. Duolsi, che oltre a' Pagani, molti altri *omnem* NOSTRAM *dispositionem in Territorio Romano suis violentiis calcant, adeo ut nec victualia, nec ulla quadrupedia in omnibus* NOSTRIS *remaneant*. Lo scongiura affinchè porga quanto prima *Romanæ Ecclesiæ defensionem* DEBITAMQUE *tuitionem*: dalla quale avea detto nella Lettera XXI. che *non solum* REGNANDI, *sed & in Dominum unum credendi exordium percepistis*: e in fine lo prega a spedirgli i suoi Messi. Nella Lettera XXXI. fa le querele stesse con l'Imperadrice Richilde, e nella XXXV. diretta *omnibus Archiepiscopis & Episcopis in Regno Imperatoris constitutis*, ragiona degli stessi mali, e gli esorta ad eccitar Carlo Calvo a soccorrer la Santa Sede, poichè *illum* (dice esso Pontefice) *præ ceteris propinquis & æmulis ejus amavimus*, ELEGIMUS & PRÆTULIMUS, *unde & eum adversus omnes hostes Ecclesiæ non solum* DEFENSOREM *sed &* PATRONUM & ADVOCATUM *nostrum existere proposuimus*. Nella Lettera LIV. chiede ajuto all'Imperadore contra i Saracini, e nella LXVIII. scrive a Lamberto Duca di Spoleti, come veggendo, che niuno lo soccorre in tante miserie, vuole andarsene in Francia *pro salute scilicet ac* DEFENSIONE *terræ Sancti Petri*, e per salvare *territorium & populum Domini pretioso cruore redemptum*: e che vi và *pro defensione Sanctæ Dei Ecclesiæ &* REIPUBLICÆ *stabilitate*. Ricorda a Lamberto, che nella sua assenza non tenti di fare novità in Roma, *quia si per vos, aut per vobis subjectos homines eadem urbs Roma perturbationem aliquam vel dehonestationem habuerit vel adversa qualibet sustinuerit, pro certo scitote quia canonicis correptionibus cum victrici Sancti Spiritus auctoritate omnimodis redarguemus, & Sanctæ Sedis communione merito separabimus*. Nella Lettera LXXII. scrive a Lamberto di aver in-

inteso; *quod inimicis & INFIDELIBUS NOSTRIS per cujusdam exbortationem cupiatis ferre solatium, atque Romam venientes suis eos rebus & beneficiis contra NOSTRAM voluntatem inconvenienter restituere debeatis: quod NULLUS Imperatorum vel Regum, aut Comes antecessoribus nostris fecisse recolitur: unde valde miramur si boc verum est, quomodo tantæ amicitiæ inter nos toties babitæ atque promissæ obliti estis, cum post Deum vos modo in omnibus necessitatibus & utilitatibus Ecclesiæ Sancti Petri babeamus unicum adjutorem & defensorem*. Lo avverte a non venire a Roma per rimettere i suoi nemici, tre volte già condannati; e che se vi manderà Adelberto Marchese di Toscana, non lo accoglierà per essere suo nemico. Nella Lettera LXXXII. dà parte ad Ariperto Arcivescovo di Milano, qualmente Lamberto Duca di Spoleti con Adelberto Marchese di Toscana, occupata una porta di Roma, *sacram Civitatem* TYRANNUS *invasit*; e che esso Papa *cum fidelibus nostris* si salvò nella Chiesa di San Pietro.

XLI.

Segue l'estratto delle Lettere di Giovanni VIII. intorno alla sua temporale Sovranità.

Il medesimo Pontefice nelle Lettere seguenti LXXXIV. LXXXV. LXXXVI. LXXXVII. e LXXXVIII. partecipa le medesime sue disgrazie a Giovanni Arcivescovo di Ravenna, a Berengario Duca del Friuli, ad Angelberga Monaca e prima Imperadrice, a Lodovico Balbo, e all'altro Lodovico Duca di Baviera. All'Arcivescovo di Ravenna dice, che Lamberto malmenò *omne pene territorium Sancti Petri suis tyrannice devastantibus bominibus*: che egli *cum immensa populi multitudine Romam venit*, e che dopo essere stato benignamente accolto dal Papa, s'impadronì della Città, introducendovi *inimicos quoque Sanctæ Romanæ Ecclesiæ &* NOSTROS: che esso Pontefice pensa d'andare in Francia per mare, *gloriosos Reges deprecaturi, ut Ecclesiam Sancti Petri & Civitatem Romanam totius mundi caput & dominam a tantis calamitatibus liberent*: che ha penetrato voler Lamberto, subito uscito esso Ponte-

fice, *Romam rursus expugnaturus adire*: che nella Chiesa di San Paolo gli ha intimata la scomunica, *si contra urbem Romam & Ecclesiam Romanam aliquam, rursus veniens, contrarietatem vel molestiam aut perturbationem inferre quolibet modo præsumpserit*. Al Duca Berengario scrive, che Lamberto *pro bonis mala retribuens* con molta sua gente *omne territorium Sancti Petri invasit, & quod defendere debet ab hostibus, tyrannice dominatur invasum: venitque Romam & quasi inimicus portam Civitatis Romanæ violenter capiens, satellites suos per dies plurimos retinere fecit, ac sic tantam Civitatem invasam retinuit, ita sane, ut nobis apud Beatum Petrum consistentibus* NULLAM *urbis Romæ* POTESTATEM *a piis Imperatoribus Beato Petro Apostolorum ejusque Vicariis* TRADITAM *haberemus*. Prega Berengario a darne parte a Carlomanno, acciocchè riprenda Lamberto di tale attentato, e lo faccia ancor egli. A Lodovico Balbo dopo condolutosi della morte del padre suo Carlo Calvo, spiega le medesime sue calamità, e lo crea suo *Consigliere*: e a Lodovico Duca di Baviera partecipa di volere andarsene in Francia, come poi fece, *pro salvatione Sanctæ Romanæ Ecclesiæ & Reipublicæ statu*. Scrive la Lettera CXIX. a Carlo Crasso, facendogli intendere d'avergli scritto altre volte, mandato, e patito per mare e per terra, *ut* PACTUM *quod avi & patres vestri* JUREJURANDO PROMISERUNT, *adimplere contenderetis*: ma che tutti lo aveano abbandonato: *cuncti venire per inobedientiam neglexistis*, fuorchè Lodovico Balbo, *cujus* CONSILIO *atque hortatu Bosonem gloriosum principem per* ADOPTIONIS *gratiam filium meum effeci, ut ille in* MUNDANIS DISCURSIBUS; *nos libere in his, quæ ad Deum pertinent, vacare valeamus*. Quì è da notarsi, che in que' tempi calamitosi i miseri ed afflitti Pontefici per salvare la Santa Sede, e i proprj Stati e popoli dalle nemiche incursioni, giacchè dalla cadente stirpe Carolina non poteano

sperar

ſperar ſoccorſo veruno, creavano qualche gran Principe in figliuolo *adottivo* della medeſima Santa Sede per dargli il governo e la difeſa de' lor patrimonj. Così per lo ſteſſo fine poco appreſſo a Giovanni VIII. Stefano VI. creò ſuo figliuolo *adottivo* Guido Duca di Spoleti, come atteſta Flodoardo: ed aſſai prima Stefano II. creò figliuolo *adottivo* il Rè Pippino co' ſuoi figliuoli, per quel che ſi trae dalla Lettera III. del Codice Carolino: e Carlo Magno nella Lettera LXXXIV. tra quelle d'Alcuino per mezzo del ſuo Ambaſciadore Angilberto implora da Leon III. di eſſer dichiarato ſuo figliuolo adottivo: *in filium ſibi adoptaret*. Nella Lettera CXXV. Giovanni VIII. prega Lodovico Balbo ad aſſiſtere a Boſone, che lo avea accompagnato di Francia ſino a Pavia, affinchè debelli i nemici della Santa Sede. Nelle Lettere CXXVIII. e CXXXI. dopo informato il Duca Berengario del ſuo ritorno con Boſone, lo invita a Roma, *ut Sanctarum Dei Eccleſiarum & quietem* REIPUBLICÆ *cum honore una vobiſcum tractemus*: e nella Lettera CXXX. egli avea ſcritta la medeſima coſa a Suppone, dopo dolutoſi, che non gli foſſe ito incontro nel ſuo ritorno di Francia. Delle Lettere CXXXIII. CXXXIV. CCLIII. CCLXXII. CCLXXVI. CCCII. CCCIII. CCCIV. le quali riguardano Ravenna, già baſtevolmente ſi è parlato di ſopra in occaſione di far vedere, che il diploma di Lodovico Pio non fu *dono di pompa*, come i nemici della Sede Apoſtolica vorrebbono, che foſſe ſtato. Nella Lettera CLX. ſollecita Carlo Craſſo a venire in ſoccorſo della Santa Sede, e gli dice, che *ſi tantæ calamitatis preſſuram, quæ Sancta Romana Mater veſtra Eccleſia &* IPSIUS TERRA *quotidie ab inimicis patitur, cognoviſſetis, nobiſcum pariter doleretis*. Non parlerò in queſto luogo della Lettera CLXVII. ſcritta al Duca Berengario intorno a *Comacchio*, avendone già parlato di ſopra. Si eſorta Carlomanno nella Lettera CLXXXVI. perchè venga a difender la Chieſa; e nella

Hiſtor. Remen. lib. 4. cap. 1.

Alcuini opera pagina 1613.

nella CCXVI. il Pontefice si querela con Carlo Crasso perchè non viene, dicendogli, che i nemici *majori audacia elevati*, *non solum ea*, *quæ Sancti Petri* SUNT *diripere*, *sed etiam homines* NOSTROS *in sua poteſtate recolligere & retinere non dubitant*. Aggiunge la sua brama di esser assicurato, che esso Carlo Crasso prima di venire a Roma, *unum de* PACTIS & PRIVILEGIA *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ* MORE *parentum vestrorum renovare & confirmare studeatis*. Con la Lettera CCXVI. gli spedisce Farulfo, affinchè non tralasci *ita ordinare atque disponere*, che la terra di San Pietro *salva & defensa non solum a paganis*, *sed etiam a malis Christianis*, *quos ipsi procul dubio scitis*, *permaneat*. Nella Lettera CCXLIX. gli ricorda, che lui PRÆ OMNIBUS *eligere & inclytum in omnibus negociis Sanctæ Sedis Apostolicæ nostrisque profectibus* PATRONUM *ac* DEFENSORUM *habere omnino curavimus*: che *pro justitiis faciendis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ*, *idoneos & fideles viros è latere vestro nobis de præsenti dirigatis*, *obnixe* DEPOSCIMUS, *qui nobis pariter cum Missis* NOSTRIS *proficiscentibus*, *de omnibus justitiam plenissimam faciant*, & *vestra regali auctoritate male agentes corrigant & emendent*. Veggasi se i Pontefici richiedeano gl' Imperadori, che mandassero i Messi nello Stato di San Pietro. Si lagna con lui nella Lettera CCLIII. perchè non abbia mandato a Roma un Messo idoneo per poter trattare *de Ecclesiasticis utilitatibus*, e lo esorta a mandarlo: e nella CCLV. di nuovo si lagna, perchè non venga a difender le contrade della Sede Apostolica: il che fa pure nella Lettera CCLXIX. E nella CCLXXVII. gli spedisce un suo *Consigliere* e Zaccheria Bibliotecario *pro recipiendis de omnibus quæ hactenus perperam acta fuerunt*, *justitiis & emendationibus*, *ac pro* TOTIUS TERRÆ *Sancti Petri salute*, *pristinaque restitutione*, *quatenus in præsentiam Missorum vestrorum ea quæ necessario emendanda & corrigenda erunt*, *jure legitimo*

timo corrigerentur. Nella Lettera CCLXIX. è impaziente di sentirlo *venire ad defensionem*, *immo securitatem Sanctæ Matris vestræ Romanæ Ecclesiæ*, *sicut dixistis*, *ceteris curis postpositis*. Vorrebbe, che cacciasse *de finibus nostris* un certo Guido Rabbia, invasore e rapace, *ut aliquantulum populus* NOSTER *relevari valeat*: e nella Lettera CCLXXXVI. palesa il suo godimento per aver inteso *vos honorem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Matris vestræ & salutem* TERRÆ IPSIUS *toto conamine velle perficere*. Nella Lettera CCXCIII. dice d'aver fatto richiamo più volte, benchè senza frutto, *quia de omnibus immobilibus rebus* TERRITORII *Sancti Petri*, *quas*, *nobis Ravennæ consistentibus*, *in præsentia Serenitatis vestræ uterque* Wido *Marchio pro* REINVESTITIONE *reddidit*, *nec unum recepimus locum*. *Sed & ipsi homines eorum contra* JUS *& æquitatem omnia retinere præsumunt*: che esso Pontefice avea visitate le Città aggravate da Guido, ma che egli sempre avea sfuggito di comparire in giudicio. Lo prega a difendere *Ecclesiam Beati Petri Apostolorum Principis vobis commissam*, *quæ vos divino nutu adjutores ac* DEFENSORES *in omnibus elegit habere*, affinchè *vestro solatio freta*, *quæ* SUA SUNT *valeat securiter retinere cum pristinæ dignitatis decore*. A Liutuardo Vescovo di Vercelli, che fu Arcicancelliere di Carlo Crasso, scrive la Lettera CCXCVIII. acciocchè muova il suo Signore a venire in soccorso della Chiesa. Questa è la fedele e sincera analisi delle Lettere del Pontefice Giovanni VIII. che i Ministri Estensi più volte ci hanno invitati a considerare con lo strano supposto, che dalle medesime apparisca, esser egli stato *Governatore* di queste contrade: il che se sia il vero ci vuol poco a conoscerlo, mentre esso nello scrivere tante volte a' Principi Carolini per sollecitargli a venirle a difendere, non dice mai, che sieno paesi loro, come però dovea dire senz' altro per maggiormente eccitargli all' impresa; ma sempre

ſempre dice bensì, che ſon di *San Pietro*, e che eſſi Principi ſono obbligati a difenderle per l'uficio dell'*Avvocazia* conferita loro dalla Santa Sede inſieme con la dignità dell' Impero. Chiede, che mandino i Meſſi per poter far la giuſtizia inſieme con quelli della Santa Sede. Non so poi qual frutto o qual prova ne naſca in favore della parte contraria dal rammentar nella Supplica, che Giovanni VIII. nella Lettera CCXXXVII. ad Antonio Veſcovo di Breſcia, e a Berengario Duca del Friuli in occaſione di certo diſordine, ſcrive, che Carlomanno ad eſſo Pontefice avea commeſſo, *ut nos* CURAM *bujus Italici Regni baberemus*. Coſa ha a fare con lo Stato eccleſiaſtico e con Comacchio il Reame d'Italia, dove ſtavano il Veſcovo di Breſcia e il Duca del Friuli, a'quali Giovanni VIII. ſcrivea? Forſe Giovanni VIII. era *Governatore* e Vicerè non ſolo di Roma e dell'Eſarcato, ma anche del Reame d'Italia? Ma leggano i Miniſtri Eſtenſi anche la Lettera XXXII. in cui troveranno, che egli ſcriſſe con la medeſima fraſe a Carlo Craſſo: *ante omnia Romanæ* CURAM *babeatis Eccleſiæ*; e ſiccome altro in queſta non vuol dire il Pontefice, ſenonchè l'Imperadore abbia a cuore la Chieſa Romana, così in quella vuol dire, che Carlomanno gli avea raccomandato, che aveſſe a cuore il Reame d'Italia, e non già, che ne foſſe *Governatore*, come ſembra, che abbia creduto, o abbia voluto far credere altrui chi ha ſteſa la Supplica.

Supplica Cap. X. p. 23. in fin. pag. 24. in princ.

XLII.

Atti di Arnolfo chiamato a Roma da Papa Formoſo, non bene addotti contro alla Santa Sede da' Miniſtri Eſtenſi.

Supplica Cap. IX. pag. 21. lin. 23.

Duchesnius tom. 2. pag. 582.

Ora veggiamo, ſe ſia vero, che Arnolfo Imperadore foſſe diretto Signore di Roma nell'anno 895. Per dimoſtrarlo non hanno i Miniſtri Eſtenſi fondamento migliore di alcune parole aſciutte dell'Anonimo continuatore degli Annali di Fulda, e ſono queſte: *Urbem vero ad ſuas manus cuſtodiendam Faroldo cuidam* VASSALLO *conceſſit*. Mi compatiranno gli Oppoſitori, ſe da una interna violenza io mi ſento moſſo a dire il vero: ed è, che non ſenza continuo mio ſpiacimento e ſtupore mi trovo ad ogni paſſo aſtretto a ri-

a riconvenirgli di qualche mancanza notabile, come d'aver troncate, non so a qual fine, le testimonianze, che adducono; d'aver loro adattati sentimenti diversi da quelli, che naturalmente contengono; o d'aver taciute le parole, che veramente le spiegano. Ciò appunto questa volta di belnuovo mi accade. Egli è il vero, che Arnolfo tenne pubblica giustizia in Roma, e che la diede ancora a custodire a Faroldo *suo vassallo*: il qual termine fa vedere, che gli altri, cioè i Romani, non erano tali. Ma è vero ancora ciò che si narra dal medesimo Autore, e che sta scritto nella Difesa I. cioè, che Arnolfo vi fu chiamato da Papa Formoso per via di Messi e di Lettere fin l'anno 893. perchè venisse a liberare il Reame d'Italia *& res Sancti Petri* da Guido Tiranno: il che ci attesta anche Ermanno Contratto. Il Reame d'Italia, come tante volte si è detto, era diverso dalle Signorie di San Pietro, cioè dall'Esarcato e dal Ducato Romano; onde nella Cronaca di Pescara si legge: *fines Italiæ, Tusciæ, Spoleti & Romaniæ*, come provincie tra loro diverse l'una dall'altra: e Tangmaro nella Vita di San Bernuardo scrive, che in due Concilj di Roma e di Todi, vi furono i Vescovi *de Romania, Italia & Tuscia*. Arnolfo, secondo il Continuatore di Fulda, eravi pure stato chiamato da Formoso, *ut urbe Roma domum Sancti Petri visitaret & Italicum Regnum a malis Christianis & imminentibus paganis ereptum ad suum restringendo dignaretur tenere*, o come dice Ermanno Contratto, *ut Romam veniens, Italiamque sub ditione sua retinens, a tantis eam eruat tyrannis*. Dal Continuatore stesso abbiamo, che Arnolfo venuto a Roma si trovò chiuse le porte della Città da Angeldrude vedova di Guido e madre di Lamberto Duca di Spoleti; ma che egli si aperse l'entrata a viva forza, liberando il Pontefice e la Città da'nemici: *Apostolico & Urbe de inimicis liberato*. Che il Papa lo consagrò Augusto, e che tutta la Città gli prestò questo giuramento:

Difesa I. Cap. CVII. pag. 375.

Canisii antiquæ lectionis to. 1. pag. 558.

Spicilegium tom. 5. pag. 365.

Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti seculo 6. to. 1. pag. 215. 221.

juro per hæc omnia Dei mysteria, quod salvo honore & lege mea, atque FIDELITATE *domni Formosi Papæ, fidelis sum & ero omnibus diebus vitæ meæ Arnolfo Imperatori, & nunquam me ad illius infidelitatem cum aliquo homine sociabo: & Lamberto filio Angeldrudæ & ipsi matri suæ ad sæcularem honorem nunquam adjutorium præbebo: & hanc Civitatem Romam ipsi Lamberto & matri ejus Angeldrudæ & eorum hominibus per aliquod ingenium aut argumentum non tradam*. Segue poi quanto asciuttamente e senza alcuna consolazione di parole riferirono gli Oppositori. Ora e che mai quì si rinviene, che non sia favorevole alla Sovranità Pontificia, se tutti gli atti d'Arnolfo son fatti a richiesta e vantaggio di Papa Formoso, oppresso dalla tirannica prepotenza della Duchessa di Spoleti, contra il cui marito e figliuolo si leggono alte querele anche nelle Lettere di Giovanni VIII? Quindi assai debol sostegno all'assunto contrario sono anche quei versi del Panegirista di Berengario, il quale fiorì sotto Carlo Crasso:

Supplica Cap. IX. pag. 21. lin. 15.

simili qui nomine Romam
Postremus Francis regnando coegit habenis;

poichè questi son versi detti per fine molto lontano da quello, che pretendono gli Oppositori.

XLIII.

Atti addotti nella Supplica non provano, che i Pontefici nel secolo X. avessero perduto ogni dominio dell' Esarcato e di Comacchio, e che questo fosse de' Rè d'Italia; ma bensì tutto l'opposto.

Supplica Cap. X. pag. 24. lin. 10.

Prima di entrar nel diploma di Ottone I. per continuare a ridurre in qualche ordine le cose, le quali, per imbrogliare la mente di chi legge si veggono sparse e stranamente confuse nella Supplica, non meno di quello, che un altra volta lo furono le cose stesse per entro le Osservazioni; egli è bene, anzi necessario il vedere, se sia vero, che *Lamberto e Berengario Imperadori esercitarono lo stesso dominio sull'Esarcato*: e che *Ugo Rè d'Italia, Lotario suo figliuolo, e poscia Berengario II. e Adalberto Rè d'Italia signoreggiarono l'Esarcato in guisa, che non apparisce punto avervi*

avervi avuto dominio i Pontefici dallora: in prova di che vien detto: *veggasi il Rossi nella Storia di Ravenna*. Ma dal vedere il Rossi non solamente io trovo, esser ciò alieno dalla verità; ma anzi ci ritrovo tutto il contrario: il che per buona ventura, ma però con mio sommo stupore, frequentemente mi accade nel riscontrare i testi allegati da' Ministri Estensi. Il Rossi dunque cita ivi tre contratti di Piero Arcivescovo di Ravenna dell'anno 939. del 943. e 948. ne' quali contratti *ditionis suæ jura subjectis sibi populis renovavit*, per dirlo con le parole del Rossi: e confermò alcune masse. Nell'ultimo rogito si nomina Leone figliuolo di Piero Duca, senza dubbio Governatore e vassallo del Papa, come gli altri sotto Giovanni VIII. e però l'Arcivescovo ciò non fece, senon in vigore de' privilegj avuti dalla Chiesa Romana, Signora di Ravenna, come si trasse dalle Lettere del medesimo Giovanni VIII. Il medesimo Piero Arcivescovo in un altro contratto dell'anno 953. dà certi fondi a un Giovanni Conte: e un anno dopo in una assemblea fatta in Ravenna di varj Vescovi suoi suffraganei, si trattò a richiesta di quel di Ferrara, di molti poderi usurpati. Piero diede al medesimo Vescovo Massa Cuparia ed altre cose. Vi comparvero Piero Duca, Romualdo Duca, Giovanni Duca, e anche Giovanni *Consolo di Comacchio*, cioè tutti *Governatori*, e non per altri, che per la Santa Sede, che n'era Sovrana effettiva in quelle contrade, come attestano le Lettere di Giovanni VIII. E chi osasse negarlo dovrebbe ricevere in grado d'esser chiamato a mostrarci il contrario; ma con atti e prove reali, e non già con inutili ed importuni clamori e con declamazioni, proprie di chi non ha altro da poter dire.

Hist. Ravenn. lib. 5. pag. 256. 257.

XLIV.

Si risponde alle censure e spiegazioni de' Ministri Estensi intorno al diploma d'Ottone I. per la Santa Sede.

Già siamo giunti in luogo e tempo di dover parlare del diploma dato da Ottone I. alla Santa Sede; di cui si asserisce nella Supplica, che *difficilmente si mostrerà*, *che resti l'originale*. Odasi strano principio! *Difficilmente si mostrerà*,

strerà, che resti l'originale, dunque il diploma è falso; quasichè i Critici, i quali argomentano in simil guisa, non fossero capaci di dare per falsi anche gli stessi originali più autentici. Ma d'altri documenti assai più rilevanti, che non è il diploma d'Ottone, *difficilmente si mostrerà, che resti l'originale*: e pure da ciò non ne segue già egli, che non sieno certissimi. Non ci resta l'*originale* nè pure de' libri sagrosanti di Mosè, nè degli Euangelj, nè degli antichi Padri e Concilj: ma non per questo ne viene (cred'io) che non sieno indubitatissimi: nè per assicurare gl'increduli della vera identità loro, c'è alcun bisogno, che *resti l'originale*. La sincerità del diploma d'Ottone si stabilisce con le incontrastabili testimonianze di Luitprando, della Cronaca Reicherspergese e di Graziano: e l'ha difesa ancor quanto basta il Gretsero contra il Goldasto, per dirlo di nuovo colle parole, con le quali fu detto altra volta. E si adatta la medesima risposta a quanto si scrive contra il diploma d'Arrigo II. di cui pure abbiamo le insigni testimonianze di Ditmaro, del Cronista Reicherspergese e di Graziano: onde riesce poco fruttuoso l'opporre col Goldasto (il cui nome in questo luogo per modestia si tace) che di esso *non si produca, senon la copia* senza *l'autentica del Notajo*; perchè quantunque ancora non si producesse altro, che quel poco che ne hanno serbato i suddetti Scrittori, ciò basterebbe, mentre agli Storici e Cronisti pubblici e di già approvati, si dee dagli uomini ragionevoli prestar pienissima fede in quelle cose, nelle quali l'hanno loro prestata i nostri maggiori, quando non ci sia atto sicuro in contrario: tantopiù poi, che secondo i Giureconsulti, *in rebus antiquis* basta, che le prove si riducano anche alla semplice fama, non che all'attestazione degli Storici contemporanei. Chi legge somiglianti opposizioni fatte a'documenti della Sede Apostolica, crederà, che gli autori di esse producano forse gli *originali* per giustificare il fondo de'loro contrarj divisamenti. Ma chi di ciò si lusinga, resta

Difesa I. Cap. CV. pag. 365. 368.

Defensio Gretseri in Goldastum lib. 2. c. 17. pag. 268.

resta molto ingannato. Seguono intanto ad allettarci con le scoperte, onde tentano di far guerra all'autorità de' Pontefici Romani: e perchè nel fin del diploma d'Ottone I. hanno trovate alcune parole, che stimano favorevoli a'loro pensieri, non lasciano di recitarle; ma però mutilate, affinchè meglio vi calzi la chiosa, che le attaccano appresso; giacchè quell'altre, che pur mutilate recitarono nelle Osservazioni pel medesimo fine, non hanno recato loro molto vantaggio. Le parole del diploma, da essi addotte, son queste: *priusquam in præsentia Missorum nostrorum facit* (il Papa) *promissionem pro omnium satisfactione atque futura conservatione, qualem domnus Papa noster Leo sponte fecisse dignoscitur.* Ecco poi la chiosa aggiuntavi dagli Oppositori: *bisognerebbe sapere in che consistesse l'antecedente promessa di Papa Leone; perchè in essa sarà stata espressa la podestà Imperiale, che ivi Ottone vuol salva, e che fra poco apparirà esercitata da lui, e dagli altri Augusti. In oltre l'Imperadore si riserva il diritto di mandare i suoi Messi e Giudici a ministrare la giustizia negli Stati conceduti al Papa, e si riserva le ultime istanze di chi si credeva aggravato da' Romani Pontefici.* Se Ottone era il vero Sovrano di Roma e dello Stato ecclesiastico, qual bisogno mai v'era, che si riserbasse *il diritto di mandare i suoi Messi e Giudici a ministrare la giustizia*? Senza mettervi una tal clausola, dovea mandargli assolutamnte, poichè secondo gli Oppositori, n'era egli il padrone Sovrano. Nella Difesa I. si recitarono fedelmente e non tronche, nè alterate, le parole di Ottone, le quali precedono alle recitate di sopra: e si ebbe, come si ha tuttavia il *coraggio* di dir con la frase della Supplica, non riserbarsi ivi da Ottone alcuna immaginabile Sovranità sopra gli Stati ecclesiastici, secondo che pretendeano gli Autori, o come vogliono, che si dica, l'*Autore*, delle Osservazioni. Ora seguiteremo a recitare quelle, che seguono, ripigliandone alcune delle già recitate per compiere il senso:

Osservaz. Cap. XVI. pag. 29.
Difesa I. Cap. CV. pag. 367.
Supplica Cap. VI. pag. 15. lin. 31.

Difesa I. Cap. CV. pag. 367. 368.

Supplica Cap. XV. pag. 38. lin. 9. 10.

ſenſo: *ut omnis Clerus & univerſa populi Romani nobilitas propter diverſas neceſſitates Pontificum, irrationabiles erga populum* SIBI SUBJECTUM *aſperitates retundendas, ſacramento ſe obligent, quatenus futura Pontificum electio (quantum uniuscujusque intellectus fuerit) canonice & juſte fiat. Et ut ille qui ad hoc ſanctum atque Apoſtolicum regimen eligitur, nemine conſentiente conſecratus fiat Pontifex priusqaam talem in præſentia Miſſorum noſtrorum vel filii noſtri ſeu univerſæ generalitatis facit promiſſionem pro omnium ſatisfactione atque futura conſervatione, qualem domnus & venerandus Pater noſter Leo ſponte feciſſe dignoſcitur. Præterea alia minora huic operi inſerenda prævidimus, videlicet ut in electione Pontificum neque liber, neque ſervus ad hoc venire præſumat, ut illis Romanis, quos ad hanc electionem per conſtitutionem Sanctorum Patrum antiqua admiſit conſuetudo, aliquod faciat impedimentum. Quod ſi quis contra hanc noſtram inſtitutionem ire præſumpſerit, exilio tradatur. Inſuper ut* NULLUS *Miſſorum noſtrorum cujuscumque impeditionis argumentum componere in præfatam electionem audeat, probibemus. Nam & hoc omnimodis inſtituere placuit, ut qui ſemel ſub ſpeciali defenſione domni Apoſtolici, ſive noſtra fuerint ſuſcepti, impetrata juſte utantur defenſione. Quod ſi quis quemquam illorum, qui hoc promeruerunt, violare præſumpſerit, ſciat ſe periculum vitæ ſuæ eſſe incurſurum.* Che coſa mai ſi legge nell'eſtenſione di queſte parole, che corriſponda alle idee ſpaventoſe rappreſentateci dalla parte contraria? *Biſognerebbe ſapere in che conſiſteſſe l'antecedente promeſſa di Papa Leone, perchè in eſſa ſarà ſtata eſpreſſa la podeſtà Imperiale, che ivi Ottone vuol ſalva.* Io però crederei, che per diſcorrere a tuono, *biſognerebbe ſapere* qual *podeſtà Imperiale ivi* mai *Ottone vuol ſalva*? Dove mai parla egli di queſta divulgata *podeſtà Imperiale*? E' coſa degna certamente d'ammira-

mirazione, che quando il diploma d'Ottone e quelli degli altri Cesari sono favorevoli a' Sommi Pontefici, allora sono falsi ed *apocrifi*. Come poi sembra, che si possano tirare co' denti ad esser contrarj a' Pontefici, allora non sono più *apocrifi*; ma veri e certissimi. Ma giacchè gli Oppositori dicono che non sanno, e che vorrebbon sapere in che consistesse *l'antecedente promessa di Papa Leone*, io crederò d'acquistarmi la grazia loro col non lasciargli più stare in pena.

XLV.

Si dichiara qual fosse la promessa di Leon IV. accennata nel diploma d'Ottone I. e non intesa da' Ministri Estensi.

Nel Decreto d'Iuone Vescovo di Ciartres, famoso raccoglitore di Canoni, si leggono le seguenti parole: *inter nos & vos* PACTI *serie statutum est, & confirmatum, quod electio & consecratio futuri Romani Pontificis* NON NISI JUSTE & CANONICE *fiat*. Si legge il medesimo presso Graziano; ma presso Iuone le suddette parole portano questo titolo: *quod electio & consecratio Romani Pontificis juste & canonice fieri debeat. Leo IV. Lothario & Lodovico Augustis*. Il Baronio ci diede questo avvertimento, degno per certo di quel grand'Uomo: *ista de electione Romani Pontificis ut decernerentur vis tyrannorum effecit, adversus quos Imperatoris opus fuit auxilium implorare.* Nel Capitolare di Lotario divulgato da Luca Olstenio, e fatto in Roma nell'824. si leggono queste parole a' Capi III. *in electione autem Romani Pontificis, nullus sive liber, sive servus præsumat aliquod impedimentum facere. Sed illi solummodo Romani, quibus* ANTIQUITUS *concessum est constitutione Sanctorum Patrum, sibi eligant Pontificem. Quod si quis contra hanc nostram constitutionem facere præsumpserit, exilio tradatur*. Si vede, che allora a questo capo della costituzione Lotariana diede occasione qualche prepotenza di coloro, che s'intrudeano alla elezione de' Papi. Questo era il *patto* e lo *statuto* promesso in virtù dell'AVVOCAZIA dagl'Imperadori a' Pontefici. Quello poi de' Pontefici agl'Imperadori si era, che prima di esser consagrati promettessero *pro omnium satisfactione & futura conserva-*

Decretum par. 5. cap. 14.

Distinct. 63. Cap. 31. Inter nos.

Anno 962. pag. 765. lit. D.

vatione, cioè a dire di mantenere agl'Imperadori la gran dignità dell' *Avvocazia*, della quale intese il medesimo Leone IV. presso Graziano in quelle parole: *de capitulis vel præceptis Imperialibus vestris vestrorumque prædecessorum irrefragabiliter custodiendis & CONSERVANDIS quantum valuimus & valemus, Christo propitio, & nunc & in ævum CONSERVATUROS modis omnibus profitemur: & si fortasse quilibet aliter vobis dixerit, sciatis eum pro certo mendacem*. Il perchè i Pontefici si obbligavano agl' Imperadori di mantener loro l'Avvocazia della Santa Sede co' suoi diritti, i quali da' moderni impropriamente son detti con frase equivoca *Jura Imperialia*. E dall'altro canto gl'Imperadori si obbligavano con giuramento a' Pontefici di mantener libera, giusta e canonica la loro elezione: al qual'effetto inviavano i Messi per impedirne le violenze, come si disse. Tal promessa fu fatta da Eugenio II. e poi da Leon IV. che dopo Valentino, Gregorio IV. e Sergio II. succedette ad Eugenio. E ciò si trae dal giuramento, che il Clero e il Popolo Romano prestarono a Lodovico Pio, e a Lotario I. suo figliuolo nell'anno 824. giurando di esser fedeli all'Imperadore; ma però *salva fide, quam repromisi domno Apostolico*: e poi vi si spiega in che consistesse la fedeltà obbligata da essi a' Cesari, cioè *quod non consentiam, ut aliter in hac Sede Romana fiat electio Pontificis, nisi CANONICE & JUSTE*. Indi seguono ad obbligarsi, che il Papa innanzi di esser consagrato alla presenza de' Messi e del Popolo farà ancor egli un tal giuramento, *quale domnus Eugenius Papa pro CONSERVATIONE omnium factum habet perscriptum*. Dicesi ottimamente *pro conservatione omnium*, perchè credeasi, che dall'Avvocazia dipendesse la conservazione del Pontificato Romano, cui gl'Imperadori scambievolmente si obbligavano a difendere: e per questo i diplomi Imperiali dati a' Pontefici sempre si chiamavano *pacta*, come atti stipulati in virtù del contratto

Distinct. 10. cap. 9.

Difesa I. Cap. CV. pag. 365.

Capitularia tom. 1. pag. 647.

tratto stabilito tra i Pontefici e gl'Imperadori. Questo è il senso legittimo delle parole del diploma d'Ottone I. e della promessa di Leon IV. sopra la quale il Baluzio e il Pagi si sono smarriti l'un dopo l'altro in tortuoso discorso e lontano dal vero: ed è assai, che i Ministri Estensi non se ne sieno approfittati per dar qualche nervo a' loro divisamenti. Ma se ciò per mala ventura cadea loro sotto lo sguardo, non ne avrebbon taciuto, perchè la causa di Comacchio porge ad essi occasione di entrare in tuttociò, che può ferire la Santa Sede: tanto più, che divulgano ancora, essere stati obbligati i Pontefici nel temporale ad *osservare* ed *eseguire gli ordini e gli editti degl'Imperadori*, siccome vorrebbono che ancora lo fossero a' tempi nostri per vantaggio delle gran pretensioni della Serenissima Casa d'Este.

Supplica Cap. VIII. pag. 18. lin. 34.

XLVI.

Peso di altre speculazioni intorno al contenuto del diploma di Ottone I. e varj passi malamente addotti da' Ministri Estensi.

Si continua dagli Oppositori a pescar nel diploma d'Ottone (che ora non è più finto) armi da poter assalire la temporale Sovranità Pontificia, e dicono, che egli *concede in oltre quegli Stati ad utendum & fruendum &* DISPONENDUM, *formole*, secondo essi, esprimenti il SOLO *utile dominio*: nè è possibile, che vogliano accorgersi, che il *disporre* degli Stati si è alquanto più *del solo utile dominio*. Ma io non so mai la cagione, per cui dagl'Impugnatori della Santa Sede si vogliano sempre addurre i testi troncati: il che non è altro, che un alterargli per fargli dire a suo modo; poichè anche quì si tralasciano di riferire queste altre parole del diploma di Ottone, quantunque nella Difesa I. fossero state per la maggior parte un altra volta inserite: e poi s'infiammano d'ira e di sdegno, se alcuno scopre i loro testi *alterati* o *interpolati*, e sgridano di non esser *capaci di sì mala fede*. Le parole di Ottone da loro tralasciate son queste: *has omnes supradictas provincias, Urbes, Civitates, Opida & Castella, viculos & territoria, simulque & patrimonia pro remedio animæ nostræ & filii nostri sive parentum nostrorum ac successorum*

Supplica Cap. VI. pag. 16. lin. 5.

Difesa I. Cap. CV. pag. 367.
Supplica Cap. XV. pag. 38. lin. 15.

nostrorum & pro cuncto a Deo conservato atque conservando Francorum populo, jam dictæ Ecclesiæ tuæ, Beate Petre Apostole & per te Vicario tuo spiritali Patri nostro & Domno Joanni Summo Pontifici & universali Papæ, ejusque Successoribus USQUE AD FINEM SECULI *eo modo confirmamus, ut in* SUO DETINEANT JURE, PRINCIPATU *atque* DITIONE. E più sotto Ottone ritorna a dire: *ceterum, sicut diximus, omnia superius nominata ita ad vestram partem per hoc nostræ confirmationis pactum roboramus, ut in* VESTRO *permaneant* JURE, PRINCIPATU, *atque* DITIONE: & NEQUE *a* NOBIS, NEQUE A SUCCESSORIBUS NOSTRIS *per* QUODLIBET ARGUMENTUM *sive* MACHINATIONEM *in* QUACUMQUE *parte vestra* POTESTAS *imminuatur, aut a vobis inde aliquid subtrahatur de suprascriptis, videlicet Provinciis, Urbibus &c.* Le medesime frasi in tutto e per tutto si leggono nella costituzione di Lodovico Pio. Io non so, se a questo parlare si darà il solito nome di *formole esprimenti il solo utile dominio*, il quale in oggi fa la prima figura nelle Scritture contrarie? Forse che sì, perchè senz'altro gl'Imperadori Franchi e Sassonici in vece di difendere e proteggere la Chiesa Romana lor Madre in virtù de' patti dell'*Avvocazia*, vennero a renderla Feudataria, acciocchè a' tempi nostri ella restasse ugguagliata alla Serenissima Casa d'Este. Il medesimo Ottone I. nell'anno 960. avea prestato a Giovanni XII. il seguente solenne giuramento: *Tibi domno Joanni Papæ ego Rex Otto promittere & jurare facio per Patrem & Filium & Spiritum Sanctum, & per lignum hoc vivificæ Crucis & per has Reliquias Sanctorum, quod si permittente Domino Romam venero, Sanctam Romanam Ecclesiam & te Rectorem ipsius exaltabo secundum posse meum, & nunquam vitam aut membra & ipsum honorem quem habes, mea voluntate aut meo consilio aut meo consensu aut mea exhortatione perdes: & in Romana urbe nullum placitum aut*

Distinct.63.Cap.33. Tibi Domno.

ordi-

ordinationem faciam de omnibus, quæ ad te vel ad Romanos pertinent SINE TUO CONSILIO, *&* QUICQUID *in nostram potestatem de terra Sancti Petri pervenerit*, TIBI REDDAM: *& cuicumque Italicum Regnum commisero, jurare faciam, ut adjutor tui sit ad defendendam terram Sancti Petri secundum suum posse: sic me Deus adjuvet & hæc Sancta Dei Euangelia*. Di questo giuramento stesso fa menzione Giovanni XII. presso Luitprando. Molto si esulta da chi ha stesa la Supplica nella falsa persuasione, che quelle parole *in Romana urbe* NULLUM PLACITUM *&c. contribuiscano mirabilmente ad accettarci della* loro *sentenza*, mentre Ottone *si obbliga solamente, che quando terrà in Roma da Sovrano que' pubblici giudicj, ascolterà il* CONSIGLIO *del Pontefice Romano*, cioè, come dicono, *sottopone la sua Sovranità in quegli atti ad una sola condizione: la qual condizione non distrugge, anzi maggiormente dichiara e stabilisce l'autorità Sovrana di quell'Augusto*. Bellissimi supposti ideali, fondati nella spiegazione volgare di quella voce *consilio*! Ma le arguzie svaniscono quando si mostra, che il vero e natural significato di quella voce non è quello che essi pensano: e il mostrarlo è facile, mentre in quel luogo ella vuol dire il medesimo, che *consenso*: così ne' tempi barbari s'intendea quella voce, come insegna il Ducange. Ma anche senza il Ducange basta il riflettere al giuramento prestato il dì 26. Giugno 1309. al Pontefice Clemente V. dall'Imperadore Arrigo VII. per assicurarci della verità. Ivi il procuratore d'Arrigo giura in tal forma per lui: *in Roma nullum placitum aut ordinationem faciet de omnibus, quæ ad vos pertinent aut Romanos*, SINE *vestro consilio &* CONSENSU. Il Signor Leibnizio, che ha divulgato questo giuramento d'Arrigo VII. non dee esser sospetto alla Corte di Modana. Se Ottone dunque giura di non ingerirsi nelle cose spettanti al Pontefice, senza il suo *consenso*, egli è segno evidente, che non potea di ragione

Historia lib. 6. cap. 6.

Cangius in Glossar.

Codex diplomaticus juris Gentium Leibnitii to. 2. pag. 297.

ingerirsene senza il medesimo *consenso*. Nè serve avvertire, che *egli non s'obbliga nè pur di fare lo stesso pel rimanente dello Stato ecclesiastico*, perchè in tali occasioni chi dice *Roma*, dice tutto ciò, che a quella appartiene, siccome chi dice Modana, dice tutto il Ducato Modanese. E venendo l'Imperadore a Roma, non veniva per fermarsi nello Stato Romano, ma ben solamente in Roma; e per questo era bisogno principale, che si obbligasse di non far novità in Roma stessa meno che altrove. Per far vedere quanto sia immaginario tutto ciò che viene opposto al diploma di Ottone I. sì in quanto alla sua autenticità, come in riguardo all'effettiva sustanza del contenuto, io ho riserbata in quest' ultimo luogo la insigne testimonianza di Luitprando già Ambasciador del medesimo Ottone alla Corte di Costantinopoli, il quale dopo aver distinto, come andava distinto, il Reame d'Italia dallo Stato della Chiesa, giura, che esso Ottone suo Signore non ha alcuna ingerenza nel medesimo Stato: *quod ad Apostolorum Beatorum Ecclesiam respicit, Sanctissimorum Apostolorum Vicario contulit: & si est, ut Dominus meus* (cioè Ottone) *ex his omnibus Civitates, villas, milites aut familiam* OBTINEAT, *Deum negavi*. Or dopo questo gran giuramento, *Deum negavi*, vadansi a sostenere gl' ingegnosi trovati contra la Sovranità Pontificia; e vadasi a dire, *che se questo Imperadore restituì alla Chiesa Romana l'Esarcato, ciò fu per conto del solo Governo ed utile dominio*. Io non veggo poi ciò che ne nasca dal ritrovarsi nella Cronaca del Dandolo, che Ottone I. diede alla Chiesa Patriarcale di Grado e alle sue Suffraganee *privilegium in acquirendis justitiis, sicut universalis ac Sancta Romana habet Ecclesia in annos legales &c.* come viene avvertito nella Supplica con dirsi, che questa *notizia è degna d'attenzione per varj riguardi*. Io per me confesso di non sapere che *varj riguardi* ci sieno in questa *notizia*. Si crede forse, che un Prin-

Legatio Luitprand. ad Nicephorum Phocam pag. 141. edit. II.

Supplica Cap. X. pag. 24. in fine.

Chron. MS. lib. 5. cap. 14. par. 19.

Ital. Sacr. tom. 5. pag. 1186.

Supplica Cap. X. pag. 24. lin. 25.

Principe tale, qual fù il Dandolo, di cui son le parole, sia stato sì cieco di pareggiare la Chiesa di Grado, e quel che è più anche le sue suffraganee a questa di Roma? Ha voluto dir egli, che Ottone I. diede alla Chiesa di Grado un diploma, siccome un altro ne avea la Chiesa Romana, conceduto le pur allora da Ottone: *sicut Romana habet Ecclesia*: onde i *varj riguardi* di tal *notizia* si riducono a mere illusioni; e nulla concludono i versi di Rosuita Monaca in lode di Ottone I. Non bisogna recitargli soli, ma accompagnati con gli altri, che seguono:

Scriptores Meibomii to. 1. pag. 712.

Cui Christus talem jam nunc augescit honorem
Possidet ut Romam pollenti jure superbam,
Quæ semper stabilis summum fuerat caput Orbis:
Edomat & gentes (Christo favente) feroces,
Quæ PRIUS *Ecclesiam* LANIABANT *sæpe sacratam.*

E vuol dire Rosuita, che Ottone in virtù del suo uficio d'Avvocato della Chiesa Romana represse i nemici di essa: onde io non saprei quel che quì ne potesse mai nascere di propizio a'paradossi contrarj, gli Autori de'quali bisogna, che riconoscano di essere assai scarsi di buone prove per sostenergli quando sono astretti a mendicar puntelli da alcuni versi rotti e misti di adulazione di Poeti barbari, a'quali si conformerebbono in dir le cose stesse e forse maggiori in casi simili anche quegli de'tempi nostri, ne'quali per gran mercè loro concedono i Ministri Estensi, che la Santa Sede goda i diritti Sovrani, benchè solamente *da qualche secolo*. Il medesimo frutto si trae da'versi preposti al libro II. di Ditmaro ove non si legge altro che questo:

Scriptores Brunsuicenses pag. 330.

Langobardorum sibi subdit colla furentum,
Imperatorem fecit sibi Roma potentem.

Ottone

Chronicon lib. 6. cap. 21. 24.

Ottone di Frisinga dice, che Ottone I. *Romanis imperavit*; ma avea detto ancora, che Ottone non ci venne da se, ma bensì chiamato dal Papa per mezzo di Giovanni Diacono e di Azzo Scriniario, spediti *dall'Apostolica Sede* a lagnarsi *tam de* TYRANNIDE *Berengarii, quam ipsum ad* DEFENSIONEM *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ ac totius Italiæ invitantes*: il che, giusta la solita lor costumanza, hanno taciuto i Ministri Estensi. Per lo Reame d'Italia erano medesimamente a lui stati spediti Valperto Arcivescovo di Milano e Valdone Vescovo di Como. Dunque tuttociò, che fece in Roma Ottone I. il fece ad istanza del Papa. Nè occorrea opporci di nuovo la Vita della Santa Reina Matilde moglie d'Arrigo I. l'Uccellatore, come si era fatto nelle Osservazioni, senza leggerla ben bene e senza riflettere, che in quella Vita si dice, che Ottone vi fu chiamato *a Præsule Apostolicæ Sedis*: e che *Romam properaverat, sicut Papa* MANDAVERAT.

Supplica Cap. IX. pag. 22. lin. 3.
Osservaz. Cap. XIX. pag. 34.
Martii Bollandiani to. 4. pag. 367. col. 1.

XLVII.

Atti di Ottone III. non bene intesi e citati da' Ministri Estensi contra la Santa Sede.

I Ministri Estensi per dar mala voce alla Santa Sede, mostrano d'aver letta fin la Vita di San Romualdo scritta da San Pier Damiano. A me sembra però, che non doveano in conto veruno addurre per fondamento dell'esaltata sovranità Imperiale di Ottone III. la testimonianza di quel gran Santo, in particolare dove scrive, che Ottone nell'anno 1001. promise a San Romualdo di farsi Monaco: *si tamen prius Romam, quæ sibi rebellabat, impeteret*. Imperciocchè Roma intanto era *ribelle* ad Ottone, come a *Difensore* della Santa Sede, in quanto per mezzo di Crescenzio Tiranno si era fatta ribelle prima al Pontefice Gregorio V. allorchè esso Crescenzio, secondo un Cronologo antico pubblicato da Cristoforo Brovero, *diabolica fraude deceptus, Romam*, ABSENTE *Papa Gregorio, invasit*. Venne Ottone a Roma nell'anno 997. a richiesta del Papa, anzi *una cum Apostolico*: e dopo la sua morte essendosi nuovamente rivoltati i Romani contra Silvestro II. egli ci ritornò; ma

Supplica Cap. IX. pag. 21. lin. 12.
Vita S. Romualdi Cap. XXX.

Annal. Trevirens. to. 1. lib. 10. pag. 494.

ma non già per ſignoreggiarla egli ſteſſo, che è quel che vorrebbono gli Autori di Modana: bensì per ſottopporla al Pontefice. Sarebbe ſtato molto deſiderabile, che Autori così puntuali ed accorti, come ſono gli Eſtenſi, i quali ſcrivono per informare della verità la Corte Ceſarea ed il pubblico, aveſſero data un occhiata al Capo XXXVII. della Vita di San Romualdo da eſſi allegata, ma non già in tal luogo; poichè vi avrebbono appreſo, che Creſcenzio fortificatoſi in Caſtel Sant'Angelo, e poi caduto in mano di Tammo favorito dell'Imperadore, *adnitente Papa, qui ſibi inimicus erat*, ebbe la morte: il che fa vedere, che Creſcenzio morì per aver mancato al Papa ſuo Principe ſupremo. Queſto Creſcenzio ribelle della Santa Sede cacciò di Roma Gregorio V. intruſovi l'Antipapa Giovanni XVII. e poi ſe avvelenare eſſo Gregorio, come ſi trae da Ruperto Tuizieſe nella Vita di Santo Eriberto Arciveſcovo di Colonia. Per altro chi ha ſteſa la Supplica ſe aveſſe voluto cercar più oltre, avrebbe trovato, come Tangmaro ſcrive nella Vita di San Bernuardo Veſcovo Ildeſeimenſe e fratello di Tammo ſopraccennato, che nell'anno 1001. entro il Palagio Pontificio del Vaticano il Papa e Ottone III. ora nelle ſtanze dell'Imperadore, ed ora in quelle del Veſcovo *confidentes & forenſes cauſas & Reipublicæ neceſſaria conferebant*. Si potea laſciar di citare le due Vite del Santo Arciveſcovo di Colonia Eriberto, già Cancelliere d'Ottone III. ſcritte da Lamberto e da Ruperto, amendue Tuizieſi, e divulgate da' Continuatori del Bollando, mentre nulla affatto in eſſe Vite s'incontra, che regga i diviſamenti contrarj, quantunque col ſolito ſtile vengano molto francamente allegate nella Supplica inſieme con l'Autore della Vita di Santo Adalberto Veſcovo di Praga *ed altri*. Così pure cinque ſole righe innanzi favellandoſi del dominio eſercitato in Roma da Ottone I. citoſſi il Friſingenſe *ed altri*. Ma queſti *altri* non ſarebbono già tutti chimerici e ideali, come lo ſono i rac-

Martii Bollandiani to.2.pag.477.in fine.

Acta Sanctorum Ordinis S. Benedicti Seculo VI.to.1.pag.214. 231.

Martii to.2.pag.467. 475.

Supplica Cap. IX. pag.21. in fine.

racconti attribuiti a' primieri? Certo è, che i due Anonimi, autori delle due Vite di Santo Adalberto non portano cosa immaginabile opposta alle ragioni della Sede Apostolica. Bensì il primo di essi scrive, che *Roma sola Reges imperare facit*. E il secondo asserisce, che Ottone III. *causa scandendi culmen Imperii, ut mos est a Magno Carolo Regum Francorum, multo comitatu Romam introivit*. E ci venne *multo comitatu* anche Carlo V. che non pretendea d'esser padrone di Roma. Se poi da queste parole debba dedursi *una piena Signoria esercitata da questo Augusto in Roma e fuori di Roma*, come autorevolmente vien decretato nella Supplica, io lascerò giudicarne a chi sa far le deduzioni da sè stesso, e non vuole, che gli altri gliele facciano. Ma perchè citasi anche Ditmaro, sarà bene avvertire ciò che gli Oppositori, conforme al solito, hanno stimato ben di tacere, perchè non facea per loro: ed è, che quello Scrittore attesta, che Ottone III. da Gregorio V. *unctionem Imperialem percepit & Advocatus Ecclesiæ Sancti Petri perficitur*. Or si consideri, se i Supplicanti vi abbiano colto, dicendo, che *non rispondono gli Oppositori Romani a questi passi evidenti*, per non saper forse rispondere, come si divulga nella Supplica, in cui pretendono *gli Scrittori* Estensi di esser *tirati per forza a toccar queste corde*. Sì certamente son *tirati per forza*, mentre la loro *modestia* e *venerazione per la Santa Sede* gli avea fatti veramente astenere nelle altre loro Scritture, e in particolare nella prima sì modesta, dotta e veridica stampata in Vienna; in quella fresca intitolata *Riflessi*, e in certune fatte correre a penna, delle quali non voglio dir più. Ma poi nel *toccar queste corde* han toccate veramente gran cose, le quali daranno senza altro l'ultimo eccidio alla Sede Apostolica: e ci hanno forse scoperto il *mysterium iniquitatis*: nè ci sarà per avventura chi sappia difenderla da qualunque velenosa taccia col solo riscontro de' passi, che vengono allegati con quella gran

Aprilis Bollandiani to. 3. pag. 184. n. 21. Pag. 193. cap. 5.

Scriptores Brunsvicenses pag. 353.

Supplica Cap. IX. pag. 22. lin. 13.

gran fedeltà, che si è veduta finora, e vedrassi da quì innanzi.

XLVIII.

Atti veri di Gregorio V. sopra Comacchio, e diplomi finti addotti contro alla Santa Sede. Donazione di Costantino a torto a lei rinfacciata.

La Bolla di Gregorio V. ove nell'anno 997. egli dona a Gerberto Arcivescovo di Ravenna *gratuita largitate Comitatum Comaclensem* dopo la morte dell'Imperadrice Adelaide, che allora il godea, non può ben digerirsi da chi ha tessuta la Supplica: poichè non ostanti le sue chiare giustificazioni, molto imperiosamente ci viene intimato, che *tuttavia sussistono le difficoltà fatte contro* di essa: e che basti per ora il sapere, che Ottone III. in un diploma dell'anno 999. dona ancor egli all'Arcivescovo Leone *Comitatum Comaclensem*. Io per me non posso credere, che la Santa Sede abbia mai fatto, nè debba mai fare alcun caso di questo diploma preteso Ottoniano dell'anno 999. senon altro, perchè viene dall'opera dell'*Esarcato*, la quale sotto nome di Guglielmo Valla esce dalla libreria di Alfonso Ceccarelli da Bevagna famoso impostore di strumenti, contratti, diplomi e libri: le cui fraudi furono per beneficio pubblico accuratamente descritte dal letteratissimo Leone Allacci, Custode della Biblioteca Vaticana, in un trattato particolare da lui aggiunto all'altro suo contra le antichità Etrusche dell'Inghirami della seconda impressione di Roma, dove nell'Indice II. de' libri MSS. del Ceccarelli si trova notato anche questo: *Gulielmi Vallæ Rheginensis Historia Exarchatus in folio*, siccome anche nell'Indice I. si vede in un tomo di varie lezioni il titolo seguente: *de Ferraria & ejus Principatu*. La sentenza della sua morte seguita per tali sue falsificazioni nel Pontificato di Gregorio XIII. la quale non giunse in man dell'Allacci, sarà posta nel fine di questa Difesa, affinchè si vegga dal contenuto di essa quanto la Santa Sede abborrisca le adulterazioni di antiche scritture, quantunque anche finte per sua propria utilità; ed anche perchè si comprenda quanto esca fuor di cammino chiunque asserisce *per certo*, che i Papi in questi affari di Comacchio, o d'al-

Supplica Cap. XI. pag. 24. in fine. pag. 25. in princ.
Difesa I. Cap. XLI. pag. 16.

Animadversiones in antiquitates Etruscas pag. 316.
Pag. 292.

Supplic. Cap. IV. pag. 11. lin. 21.

Difesa I. Cap. IX. pag. 78.
Epist. 14. cap. 13. to. 2. operum p. 206.

d'altri somiglianti *si sono serviti della pretesa Donazione di Costantino*, come diceli nella Supplica, o *della fama d'essa in loro vantaggio*. Veramente i Papi erano assai scarsi di titoli fondamentali ed autentici, allorchè si servivano della sola *fama* di quella *Donazione*: le cui prime notizie non si ebbero certamente da' Romani Scrittori, ma bensì dagli Oltramontani, poichè veggiamo, che i primi a parlarne sono stati i due Arcivescovi, Adone di Vienna, e Incmaro di Rems. E se sussistesse la pretesa scoperta; che gli Oppositori ci danno per nuova ancor nella Supplica dopo avercela data nelle Osservazioni, cioè che *fino a' tempi di Carlo Magno uscì in campo una tale invenzione*; bisognerebbe che confessassero, quella *invenzione* essere stata effetto, e non cagione di quanto i Principi Carolini fecero in beneficio della Santa Sede: e in oltre, che ella fosse tanto antica, che in simile requisito non potesse mai starle accanto il ridicolo e stolto diploma della *donazione* di Comacchio, che si finge dato ad Ottone Estense da Lotario I. e da Lodovico II. Poichè se quel di Costantino è de' tempi di *Carlo Magno*, quest'altro di Lotario e di Lodovico è de' tempi d'Alfonso II. Duca di Ferrara. Di quello non si è mai valuta la Chiesa per arme da levar cosa alcuna all'Impero nè alla Casa d'Este, la quale per lo contrario si è sempre valuta del finto diploma Lotariano per levar Comacchio alla Santa Sede, come si può leggere nel *Ristretto* delle ragioni Estensi dell'anno 1644. ne' *Consigli* di Lelio Altogradi, nella *Risposta pel diritto Imperiale* stampata in Vienna, nelle *Osservazioni*, nell'*Altra Lettera*, ne' *Riflessi sopra la voce sparsa*, e nelle Scritture prodotte negli ultimi Congressi di Roma, nelle quali non ostantechè quel diploma fosse già stato convinto di tante falsità manifeste dalla prima parola fino all'ultima; niente di manco non si è avuto rossore di persistere in allegarlo per vero ed indubitato più volte, siccome per tale era stato prodotto in Vienna ne'tempi stessi della occupa-

cupazione di Comacchio. Da tutto questo si trae, che i Ministri Estensi aveano gran ragione di dovere astenersi dal rinfacciare per la seconda volta alla Chiesa Romana la *Donazione di Costantino*, mentre niuno mai l'ha citata contro di loro, ladove essi hanno sempre citata contro alla Santa Sede quella loro insigne donazione, come fatta indubitatamente ad Ottone Estense. Dunque il suddetto diploma di Ottone III. dell'anno 999. non pregiudica punto a quello di Gregorio V. del 997. e se altri lo ha citato per vero, onde poi dietro a tal esempio esultando hanno fatto il medesimo anche i Ministri Estensi in proprio vantaggio, ciò nulla importa. Il diploma si fa dato *XIV. kal. Januarii anno Dominicæ Incarnationis DCCCCLXXXXVIIII. Indictione XIII. Ravennæ*, cioè a dire il dì 19. del mese di Dicembre dell'anno 999. Or sappiasi, che Ottone III. era in Roma il dì 3. di Novembre del medesimo anno quando diede un diploma a Piero Vescovo di Bobio: ed eravi pure il dì 3. del Gennajo seguente allorchè ne diede un altro a Cristiano Vescovo di Passavia: onde io metto altrui in considerazione, se un Imperadore in tempo sì breve può aver fatte da 600. miglia per andare a Ravenna e tornar subito a Roma: quando pure non vi fosse andato apposta per farvi quel diploma; essendomi ignoto, se in que' tempi si viaggiasse per cambiatura, e se in tal guisa convenisse alla Maestà Imperiale senza alcuna necessità il viaggiare speditamente con un semplice Cameriere e senza l'accompagnamento della Corte Cesarea, dovuto e proprio ad Ottone III. E se il diploma è quello stesso, cui nomina il Rossi, come par che lo sia, potea farsi a meno di citarlo nella Supplica. Per altro in conferma della Bolla di Gregorio V. del 997. abbiamo dal Rossi, che nel precedente anno 996. il medesimo Gregorio in un altra Bolla in favore di Giovanni Arcivescovo di Ravenna ordinò da Sovrano, che gli agricoltori della Chiesa Ravennate in *Ariano*, nel *Ferrarese*, e nel *Comacchiese* fossero

Italia Sacra to. 4. pag. 1358.

Nota Christophori Gevvoldi ad Metropolim Salisburgensem to. 1. pag. 364.

Histor. Ravennat. lib. 5. pag. 276.

Supplica Cap. XI. pag. 25. lin. 7.

Histor. Ravennat. lib. 5. pag. 271.

immuni, *nullamque possint ad publicam functionem aut operam præterquam ab Archiepiscopo cogi*: segno manifesto, che esso Gregorio V. e non altri, n'era il Sovrano; altrimenti a lui non toccava il far questi due atti di alto dominio. Io non vorrei però a verun patto, e per parte altrui ne arrossisco, che per escludere il dominio Pontificio espresso nella Bolla di Gregorio V. non solamente nelle Osservazioni, ma di nuovo ancor nella Supplica, si fosse allegato per vero un altro diploma di Ottone III. all'Arcivescovo Federigo dell'anno 1001. ove gli conferma il *Contado di Comacchio*. Imperciocchè questo diploma tratto ancor egli dal libro di Guglielmo Valla, che vien dalle mani del Ceccarelli, come si è detto, è falso al pari del primo: e in segno di ciò, tutto intero si porrà nel fine di questa Difesa con le prove della sua falsità: e allora vedrassi, se il Cancelliere, che lo sottoscrisse, fu *Ippolito* ovvero *Eriberto*, come pensano di poter dire; e poi staremo a osservare, se un altra volta ci sarà chi osi servirsene per impugnare i veri diritti della Santa Sede. E se sussiste, che i diplomi di Arrigo II. III. IV. V. VI. e de' Federighi I. e II. attestino il contenuto di quel diploma, si può dire, che attestando una cosa falsa, si deono tenere per falsi ancor essi; e non finti per altro fine, che per levare la famosa Badia Pomposiana alla Sede Apostolica, e per farla ingiustamente di ragione Imperiale a istigazione degli Arcivescovi Ravennati, quando sotto Giovanni VIII. apparteneva alla Santa Sede fino da' tempi antichissimi. E di già si è veduto, che quegli Abati non hanno mai liberamente riconosciuto altro Sovrano nel temporale, fuorchè il Sommo Pontefice. Sicchè lo stato, che si fonda sulla pietà di Ottone III. preteso autor del diploma, e in Santo Eriberto suo Cancelliere, *canonizzato dalla Sede Apostolica e posto nel Martirologio Romano*, tutto va a terra, essendo il diploma spurio e suppositizio, come vedrassi nel fine.

Osserv. Cap. XVIII. pag. 32.
Supplica Cap. XI. pag. 25. lin. 15.
Bullarium Casinense to. 2. pag. 64.

Dominio Cap. XL. pag. 50.
Difesa I. pag. 395.
Supplica Cap. XI. pag. 25. in fine. pag. 26. in princ.

Dicesi

XLIX.

Ottone III. ingiustamente accusato d'aver fatto da padrone negli Stati della Santa Sede.

Supplica Cap. XI. pag. 25. lin. 29.

Diceſi dagli Autori della Supplica, che *i Sommi Ponteſici non ſi lagnarono mai dell'autorità diſpotica eſercitata da Ottone III. loro amiciſſimo* nell'Eſarcato: che *tralaſciano* di addurre *altri atti del dominio aſſoluto e ſupremo di quell'Imperadore nell'Eſarcato*: che *Federigo Arciveſcovo di Ravenna*, a cui ſi finge dato il diploma ſopraccennato, *fu Cardinale di Roma e caro alla Santa Sede*; e che fu conſiderato, *come vaſſallo dell'Imperio da eſſo Ottone III. e da Santo Arrigo ſuo ſucceſſore*. Fù certo *conſiderato*, *come vaſſallo dell'Imperio da eſſo Ottone III. e da Santo Arrigo ſuo ſucceſſore*, perchè era nato realmente loro vaſſallo, come atteſta Tangmaro: *Fritbericus Cardinalis Presbyter Sanctæ Romanæ Eccleſiæ, poſtea Ravennæ Archiepiſcopus*, SAXO GENERE. Chi non sa queſti particolari, nè legge altro che le Scritture Eſtenſi, può eſſere, che rimanga facilmente adeſcato a creder per vere le loro aſſerzioni. S'egli è poi certo, come vien detto, che i Papi *non ſi lagnarono dell'autorità diſpotica ivi eſercitata da Ottone III.* biſogna anche tener per certiſſimo, che gli atti, i quali ſi allegano per far credere, che egli realmente ve la eſercitaſſe, non ſono ſtati mai noti a' Sommi Pontefici, ovvero che tutti ſieno ſuppoſitizj e finti: perchè l'autorità Pontificia era tanto aſſoluta e notoria in ſull'Eſarcato e paleſe ad Ottone III. che egli non potea mai nel medeſimo far da padrone ſenza conoſcer di fare una coſa ingiuſta: e in ciò fare avrebbe fatto contra la ſua propria coſcienza dopo d'aver giurato di fare il contrario. Le ragioni ſovrane della Santa Sede e gli atti frequenti in favore della medeſima ſempre ſono ſtati vivi e pubblici a tutti gli Scrittori del Mondo: i contrarj non ſono ſtati mai noti prima di queſti ultimi tempi, ne' quali ſono iti ſtampandoſi varj documenti parte nulli e parte falſi, che ſi cuſtodiano negli Archivi, e che non erano mai ſtati conſiderati ne' tempi addietro per diritti fondamentali. Laonde ſe Ottone III. come

Scriptores Brunſuicenſes pag. 452.

come confessano, fu *Principe piissimo* e anche *amicissimo* de' Papi, questo sol basta per far vedere quanto gran torto si faccia alla sua gloriosa memoria, pubblicandolo per così empio ed ingiusto d'aver voluto sovranamente signoreggiare negli Stati della Sede Apostolica, quando per lo contrario tutta la giurisdizione, che egli vi esercitò, fu in beneficio de' Sommi Pontefici, da' quali fu chiamato in soccorso contra i loro nemici e perturbatori, dopo fatto ch'egli ebbe il giuramento a Giovanni XV. di restituire *quicquid de Terra Beati Petri ad nostram potestatem venerit*. Si lasci dunque di attribuire con prove sì misere a questo lodatissimo Principe atti cotanto indegni, e da non essere mai sottoscritti da qualunque uomo Cristiano, non che, come si pretende, da un Santo, qual fu Eriberto Arcivescovo di Colonia suo Cancelliere: la cui Chiesa se era dotata di Signorie temporali, sapea egli ottimamente, che molto più lo era e dovea esserlo questa di Roma, che gode il pregio di esser madre e Reina di tutte le altre, non che di quella di Colonia. E Ottone III. che avea ampiamente privilegiate Badie e Chiese particolari di Lamagna, e non già per fare atti invalidi e doni *di pompa*, sapea ben egli come andava considerata e trattata la Sagrosanta Chiesa di Roma, la quale egli venne due volte a liberare dalla tirannia di Crescenzio. E se, come fu detto nelle Osservazioni, *San Romualdo non gli fece mai far penitenza, perch'egli avesse usurpati i beni suoi alla Chiesa Romana*, questo è segno manifestissimo, che Ottone III. niuno mai ne usurpò entro l'Esarcato e gli altri Principati appartenenti alla medesima Chiesa.

Difesa I. Cap. CX. pag. 385.

Christoph. Brovveri Annales Trevirenses to. 1. lib. 10. pag. 491.
Notæ Christoph. Gevvoldi ad Metropolim Salisburgens. tom. 1. pag. 136. 137. 138. 139. 360. 361. 362. 363.
Nicolai Zyllesii Defensio Abbatiæ Imperialis S. Maximini par. 3. pag. 27. edit. II.
Osserv. Cap. XVIII. pag. 33.

L.

Atti di Arrigo il Santo e di Corrado II. a torto e poco fedelmente addotti contra la Santa Sede.

Osservaz. Cap. XX. pag. 34.

Sembrando agli Apologisti Estensi di aver detto assai poco nella Supplica, seguono la lor costumanza di rimandarci di bel nuovo alle Osservazioni ove dicono, che *si è mostrato*, che i Successori d'Arrigo il Santo *godettero & esercitarono dominio supremo* sopra Comacchio. Adagio con

con questo *si è mostrato*. Veggiamolo un poco, giacchè non basta quello, che si rispose nella Difesa I. Si ricorre ad uno straccio di certo documento pubblicato dal Rossi, ove due Messi d'Arrigo, che fu poi Santo, dicono d'*investire* Arnaldo Arcivescovo di Ravenna in nome del lor Signore *de omni fisco & de publica re Ravennate sive ripæ & porte*, delle Contee d'Imola, Faenza, Cervia, e di un altra, il cui nome per essere sparito, facendola da Indovini, vogliono che fosse *Comacchio*. Aggiungono, che Arrigo, come uom *Santo*, non avrebbe fatta una tale azione, senon fosse stata *lecita*. A questa *Santità* di Arrigo mostrano di avere gran divozione i Ministri Estensi, mentre più volte la invocano. Ma sarebbe da desiderarsi, che mostrassero qualche poco di divozione anche a que' Sommi Pontefici riconosciuti per *Santi*, i quali hanno dichiarati, posseduti, e tenuti per proprj della Sede Apostolica tutti gli Stati, che ora fuor d'ogni ragione con argomenti *decrepiti*, *rancidi*, *antiquati*, e per dir poco, scismatici, e come tali ritrattati ed aboliti da tutti gl'Imperadori Cattolici, le son controversi dagli Scrittori di Modana non per altro, senon per colorire l'insussistenza notoria delle fallite lor pretensioni sopra Comacchio. Questi Pontefici *Santi* sono Gregorio II, e III. Zaccheria, Paolo I. Leon IV. Adriano III. Leon IX, Gregorio VII. Vittore III. Urbano II. Gregorio X. Urbano V. e Pio V. Ora tutti questi Pontefici furono di pareri totalmente contrarj a quelli, de' quali ingiustamente oggi vien fatto autore Arrigo II. e son tutti *Santi* e beati al pari d'Arrigo: il quale se realmente avesse fatto quanto gli viene attribuito, egli in ciò non sarebbe stato mai *Santo*. E perchè ora dovrà sofferirsi di vedere tutti que' Santissimi Pontefici a man salva stranamente calunniati, come usurpatori e detentori delle altrui Signorie conquistate per via di *scomuniche guerre e leghe* in tempo *delle fiere dissensioni* tra il Sacerdozio e l'Impero? Veniamo all'atto attribuito ad Arrigo

Difesa I. Cap. XIX. pag. 33.
Historiæ Ravennat. lib. 5. pag. 275.

Supplica Cap. XI. pag. 25. in fine. pag. 26. lin. 16. Cap. XIII. pag. 33. lin. 28.

Supplica Cap. IX. pag.22. lin.28. Cap. XI. pag.27. lin.15. Cap.XII. pag.31. lin.27. Histor. Ravennat. lib.5. pag.275.

rigo II. perchè nol troveremo di sì buona ſtampa, come ci viene egli venduto. Il Roſſi lo regiſtra ſotto l'anno 1017. e ſi fa dato nell'anno V. di Benedetto VIII. e nell'anno III. d'Arrigo *in Italia* il dì 15. del meſe di Febbrajo Indizione XV. In queſte note cronologiche ci ſarebbe qualche poco di difficoltà nell'accordarle: nè ſarebbe egli gran fatto, che lo ſtrumento, pieno di voragini, foſſe anche finto, poichè non è già una ereſia il ſoſpettare, che gli Sciſmatici di Ravenna in tempo che erano in rotte con la Chieſa Romana, aveſſero fabbricati degli atti ſuppoſitizj, anche ſotto nome d'un Imperador Santo, per dar maggiormente di cozzo a' Sommi Pontefici, e per trarre gl'Imperadori, parimente ſciſmatici, ad appoggiare il loro maltalento contro alla Santa Sede, ſe nello ſpirituale, aſſai più nel temporale: e di ciò con tanto maggior fondamento ſi può ſoſpettare, che già ne abbiano veduti di finti ſotto nome di Ottone III. L'animo ribelle di quegli Arciveſcovi ſi può ravviſare da molte Lettere di San Gregorio VII. il quale in una di eſſe dice, che allora finalmente la Chieſa Ravennate avea ricevuto il ſuo Arciveſcovo dalla Romana *poſt* LONGAS *&* INNUMERAS *pervaſorum occupationes*. Ora e qual ragione mai vuole, che Scrittori Cattolici facciano ſtima sì grande di atti ſciſmatici, clandeſtini ed eſtorti negl'infeliciſſimi ſecoli X. XI. e XII. in pregiudicio della Chieſa Romana? Oltre a ciò quei due Meſſi d'Arrigo II. che fecero l'atto, e perchè non potrebbono anche aver fatta una violenza ſenza ordine e ſaputa di quel Santo Imperadore, come appunto Ridolfo Cancelliere dell'Impero vi fece quell'altre ſenza notizia dell'Imperadore Ridolfo I. ſuo Signore, il qual poi ne ordinò in forma pubblica la caſſazione? Ma anche ſenza queſto, i Miniſtri Eſtenſi avvezzi a non far mai grazia di oſſervare le coſe favorevoli alla Santa Sede, hanno voluto celare altrui, che quell'atto tronco e mancante de' Meſſi d'Arrigo II. ſi riferiſce agli ordini ſovrani di Benedetto VIII.

Lib.1. Epiſt.10. Lib.6. Epiſt.10. Lib.8. Epiſt.13.14.

allora

allora vivente e de' suoi precessori: *sive per praecepti paginam suprascripti Benedicti aut antecessorum*. Che se poi il medesimo Arrigo nell'anno 1022. dispose liberamente del Principato di *Capova*, della Contea di *Teano* e d'altri Stati, benchè nell'anno 1014. ne avesse fatta la conferma alla Santa Sede, dovea dirsi dagli Oppositori per gloria della verità, che ciò avvenne di consenso di Benedetto VIII. il quale nell'anno 1019. andò in Lamagna, *ut provocaret eundem ad ferendas suppetias Ecclesiae Romanae adversus Graecos, qui pedetentim jam sibi cuncta usque ad Romanos fines vindicaverant*, come narra il Baronio: onde nell'anno 1022. Arrigo sollecitato dal Pontefice calò nell'Italia contra i Greci, e snidatigli dal Reame di Napoli, qual maraviglia è, se diede altrui il *governo* di Capova e di Teano? Staremo aspettando gli altri *diplomi* degli anni 1014. e 1016. sopra *varj beni dell'Esarcato devoluti al fisco Imperiale*, la menzione de' quali ci vien minacciata *in iscrittura più diffusa*: e allora ci riserbiamo noi pure a far vedere più ampiamente il gravissimo oltraggio, che vien recato a quel Santo Imperadore in farlo reo di violenze ed usurpazioni sì ingiuste e sacrileghe sulle Terre della Sede Apostolica dopo la costituzione e il giuramento solenne da lui prestato al Pontefice Benedetto VIII. di mantenerlo e difenderlo in sovrano possesso delle medesime, e di non dover mai usurparsi cosa veruna. Ma quì non dobbiamo lasciare i versi di Ditmaro ove dice di Arrigo il Santo:

Baron. anno 1019. §. 4.

Anno 1022. §. 1.

Supplica Cap. XI. pag. 26. lin. 24.

Ista dies pulchro signatur clara lapillo,
Qua Regi nostro se subdit Roma benigno;

e poi:

Summus Pastor ovat, chorus atque suus quoque cantat
Quod sunt SECURI *tanto Rectore potiti.*

E che mai si pretende ritrarre da questi versi, che non sia il medesimo, che la tutela e difesa Imperiale verso la Santa Sede? Assai meglio avrebbono fatto gli Oppositori in riflettere con cuor sincero alla prosa di Ditmaro addotta nella Difesa I. dove egli attesta, che Arrigo *Advocatus Sancti Petri meruit fieri*, e che giurò solennemente a Benedetto VIII. di voler essere *Romanæ Patronus & Defensor Ecclesiæ, sibi autem suisque successoribus per omnia fidelis*. Sarebbe degna ben da sapersi la cagione, per cui nella Supplica si sieno lasciate di recitare anche quell'altre parole di Ditmaro ove attesta, che il Pontefice *præ ceteris antecessoribus suis maxime* DOMINABATUR; imperciocchè forza è il credere, che non senza qualche gran mistero si sieno elle taciute. Eran pur elle state addotte nella Difesa I. ove poteano vederle! E perchè mai dunque le hanno dissimulate? Però si dissimuli e si taccia pur quanto si vuole, che le sincere testimonianze degli Autori più accreditati e più classici ad onta altrui sempre parleranno e sgrideranno i contradittori di verità sì manifeste, e non mai rivocate in dubbio in questi tempi d'Arrigo il Santo nè meno dal Marca nè dal Pagi, che non hanno potuto passare in silenzio l'insigne attestazione di Costantino Porfirogenito Imperador Greco, il quale nel secolo X. scrisse, che Roma era posseduta con Supremo dominio dal Sommo Pontefice: *Roma propriam administrationem ac jurisdictionem obtinuit, eique proprie* DOMINATUR *quidam pro tempore Papa*. Questo luogo, il quale prima del Marca e del Pagi era già stato osservato dall'Alemanni, per chi l'ha scritto e pel tempo, nel quale fu scritto, è tanto considerabile, che vale per tutto quello, che si possa addurre da' Ministri Estensi e da altri contro alla Sovranità Pontificia. Però tuttavia non tralasciano di opporre alla medesima, che l'Imperadore Corrado II. allo scrivere di Vippone, nell'anno 1026. venendo a Roma a incoronarsi, *Ravennam intravit & cum magna potestate ibi*

Difesa I. Cap. CV. pag. 368.

De Concordia lib. 3. cap. 11. §. 11.
Anno 875. §. 4.

De Thematibus Imperii Orientalis lib. 2. them. 10. pag. 101.

De Lateranen. Parietinis Cap. XII. pagina 113.

Rerum Germanicarum Scriptores Joan. Pistorii to. 3. pag. 432. 444.

ibi regnavit, e che a lui parimente in tal congiuntura
Roma ſubjecit ſe primum a ſummo uſque ad imum:
Experti ſunt Ravennates in bello ſuo primates.
Ma queſte barbare ed oſcure eſpreſſioni proferite da chi avea in animo di lodare quel Principe e non già di trattare delle ragioni ſovrane dell'Eſarcato, non dovrebbono addurſi per diritti fondamentali e per prove baſtanti a ſoſtenere gli aſſunti maraviglioſi della parte contraria, perchè ſe tutti i fatti doveſſero darſi per diritti, anche il Ducato di Modana ſarebbe del Rè Criſtianiſſimo. Lo ſtrumento, che ſi cita dell'anno 1032. meriterebbe di uſcir alle ſtampe, giacchè vien lodato per coſa rara e nel medeſimo ſi rapporta un *placito* di Bonifacio Marcheſe padre della Conteſſa Matilda, tenuto *juxta ripam Padi in loco, qui dicitur Caput de Reda*, dove la pena de' traſgreſſori ſi applica alla *Camera Imperiale* e a quella dell'Arciveſcovo di Ravenna. Imperciocchè ſenon veggiamo tutto intero il contratto, non poſſiam dire, che quella *Camera Imperiale* riguardaſſe i vaſſalli della Sede Apoſtolica: nè ſappiamo a iſtanza di chi foſſe tenutò quel *placito*. Avvertaſi intanto, che il Marcheſe Bonifacio era vaſſallo della Chieſa Romana, perchè Tedaldo ſuo padre fu inveſtito di Ferrara da Giovanni XV. come fu detto altrove. Che Corrado II. nell'anno 1034. concedeſſe a Gebeardo Arciveſcovo di Ravenna l'*inveſtitura del Contado di Faenza Imperiali largitione*, come ſi diſſe nelle Oſſervazioni, potrebbe riſponderſi, che queſto sì, fu un *dono di pompa*, perchè il Roſſi dopo recitato il diploma ingenuamente confeſſa, che Gebeardo *Comitatum nequaquam tenuit*: e da un altro contratto, che adduce, ſi vede che allora già lo avea in feudo dalla Chieſa di Ravenna un Ugone Conte di Bologna. Quindi Scipione Chiaramonte dopo riferito quell'atto di Corrado II. ſcrive così: *hæc ibi: quibus ſane Imperator omne ſibi jus in Faventinum Comitatum, nulla habita juris in illum*

Supplica Cap. XI. pag. 26. in fine.

Hiſtor. Ravennat. lib. 5. pag. 279. 280.
Oſſervaz. Cap. XX. pag. 35.

Ceſena hiſtoria lib. 6. pag. 215.

Pontificis ratione, sumit, licet IRRITAM *fuisse concessionem facile intelligemus*: e segue poi a dimostrarlo con le prove alla mano: alle quali io rimetto chi si lusinga, che quel diploma di Corrado sia una Scrittura canonica, perchè sembra contrario alla Santa Sede. Oltre a ciò dovrebbe sapersi, che allora Corrado II. calò di nuovo in Italia in ajuto del Papa insidiato nella vita da' Romani: onde Gebeardo anticipatamente si fè spedir quel diploma per salvare i beni della sua Chiesa nella venuta dell'oste Cesarea: e questo è il vero motivo di tanti e tanti diplomi; altrimenti bisognerebbe dire, che gl'Imperadori non avessero fatto altro che donare.

Baron. anno 1033. §. 1. 2. 3.

LI.

Atti ostili e scismatici d Arrigo IV. a torto addotti per giusti da' Ministri Estensi contro alla Santa Sede.

Supplica Cap. IX. pag. 27. lin. 3.
Osservaz. Cap. XX. pag. 35.
Baron. anno 1047. §. 3.
Osservaz. Cap. XX. pag. 36.

Non dirò nulla del diploma d'Arrigo III. ove si confermano i *patti* co' Signori Veneziani, perchè già di sopra ho risposto non esser vero, che i Comacchiesi vengano ivi qualificati per suoi *sudditi*. Che il medesimo Arrigo disponesse nel 1047. di alcune Città del Reame di Napoli, nominate nelle *Donazioni antecedentemente fatte alla Santa Sede*, come si nota nelle Osservazioni, non fu maraviglia, perchè vi dovette concorrere l'assenso di Clemente II. sua creatura, che in quel tempo era seco. Il diploma, col quale Arrigo IV. nell'anno 1063. dicesi concedere ad Arrigo Arcivescovo di Ravenna *Comitatum Comaclensem* in seguito de' suoi precessori, è del valore stesso degli altri ed è molto da maravigliarsi, che i Ministri Estensi abbiano fronte e cuore di proferire, che Arrigo in quel tempo, cioè nel 1063. non era per anco *in disgrazia de' Papi*, quando due anni prima, cioè nel 1061. essendo egli ancor giovanetto, i Ministri che il governavano aveano fatto intrudere nella Sedia Pontificia Cadalo Antipapa contra il legittimo Pontefice Alessandro II. E quello stesso Arrigo Arcivescovo di Ravenna come principal fautore di Cadalo ne fu scomunicato da Alessandro II. nel 1064. e se ne parla nel Corpo del diritto Canonico. Arrigo III. raccomandò il figliuolo Arrigo IV. nel 1056. alla Sede Apostolica

Baron. anno 1061. §. 1.

Baron. anno 1064. pag. 356.
Causa 24. quaest. 1. cap. Audivimus.

lica offerendolo a Papa Vittore II. allora presente, per testimonianza di San Gregorio VII. in una Lettera a Ridolfo Duca di Suevia: e Agnese Imperadrice ebbe cura d'allevarlo Cristianamente: *Sed cum excessit ex ephoebis, a matre abstractus in transversum actus, Romanae in primis redditus est hostis Ecclesiae, cujus ope, id agente Victore Pontifice, eidem Regnum fuerat stabilitum*, come scrive il Baronio. E questo è spesse volte accaduto alla Chiesa Romana. Quindi è, che negli Annali ecclesiastici vaca l'Impero d'Occidente dall'anno suddetto 1056. fino al 1084. tanto è lontano, che Arrigo IV. nel 1063. per le sue ostilità contro alla Chiesa Romana *non fosse per anche in disgrazia de' Papi*, ovvero, come dovea dirsi, ma senza frase irrisoria, che egli non avesse cominciato per anco ad *esser persecutore de' Sommi Pontefici*. Se poi non *confessò mai questo Imperadore*, come segue ad asserirsi, d'*avere invaso o usurpato beni o Stati della Chiesa Romana*; egli è vero però, che secondo l'Urspergese, da tutti i Cattolici fu detto *archipirata haeresiarcha & apostata*. Ed è vero altresì, che tra gli articoli accordati con giuramento sotto il Portico di San Pietro dagli Ambasciadori di suo figliuolo Arrigo V. nel 1110. uno si fu, che egli PATRIMONIA, POSSESSIONESQUE *Beati Petri* RESTITUERET, *sicuti a Carolo, Ludovico, Henrico, aliisque Imperatoribus concessa sunt*, LIBERA, *servaretque ea Beato Petro pro viribus*: e nel 1111. egli stesso promise a Pasquale II. *patrimonia & possessiones* SANCTAE ROMANAE ECCLESIAE, *quae* ABSTULI, RESTITUAM & CUNCTA, *quae habere debet, more antecessorum meorum, recuperare & tenere adjuvabo bona fide*.

Baron. anno 1056. in fine.
Lib. 1. Epist. 19.

Chron. pag. 192.

Baron. anno 1110. pag. 71.

Baron. anno 1111. pag. 79.

LII.

Sommi Pontefici posti nel Catalogo de' Santi, accusati nelle Scritture Estensi, come usurpatori e Tiranni.

E' poi molto degna per certo la protesta, che si legge nelle Osservazioni, donde spicca a maraviglia l'altrui *modestia e venerazione per la Santa Sede*; poichè dopo essersi parlato ancor ivi del mentovato diploma dello scismatico Arrigo IV. si giunge a dire, che *non conviene all'insufficienza* di chi ha sudato nel fare quelle Osservazioni, nè *alla rive-*

riverenza che professa alla Santa Chiesa Romana di voler quì giudicare, se mai nelle controversie con Arrigo IV. *eccedessero* (odasi questa) *i Sommi Pontefici* (posti per tal fatto nel Catalogo de' Santi) *e se in tutto avesse torto l'Impero, e in tutto ragione la Chiesa suddetta per quello che s'aspetta alle liti de' beni temporali. Sanno gli eruditi ciò che sopra tali materie sta scritto*. I Ministri Estensi hanno un *zelo* sì nuovo e sì grande per l'Impero (cosa non più udita dalle lor parti per due secoli interi) che in tutte le cose anche più empie la danno contro al Sacerdozio: e sto aspettando, che piglieranno le parti anche di Leone Isaurico: e già ne mostrarono buona disposizione nelle loro Osservazioni, dicendo, che Pippino in pregiudicio dell'Impero Iconoclasta non potea donare alla Santa Sede: proposizione esistente negli scritti infernali di Filippo Morneo: *Pippino non fuisse jus donandi*: a cui rispose il Gretsero, che Pippino dovea andar a Salmurio, sentina in quel tempo de' Calvinisti di Francia, per chiederne licenza al Morneo: *scilicet Salmurium se conferre & a Plessæo copiam donandi sibi fieri, petere debebat*. Ma noi diremo, che dovea andarsene a Modana per chiederne licenza a' Ministri Estensi. *Sanno* certamente *gli eruditi* Cattolici ed alieni dagli spiriti empi e scismatici quel *che in tali materie sta scritto*: nè hanno bisogno veruno, che in somiglianti scritture ciò venga lor suggerito da chi si fa lecito di detrarre alle azioni de' Sommi Pontefici registrati nel Catalogo de' Santi: e il *sanno* i medesimi *eruditi*, perchè non senza la dovuta compassione hanno letto il divino Registro del Santo Pontefice Gregorio VII. e le sacre Apologie contra i suoi detestabili persecutori, scritte allora da Santo Anselmo Vescovo di Lucca, da Geroo Reichersperge se e da Paolo Benriedese amendue Tedeschi; siccome pure le Lettere di Goffredo Abate di Vandomo e del Venerabile Ildeberto Vescovo Cenomannese, il Poema di Donnizone, le Vite de' Santi Vescovi Altmanno di Passavia, Tiemone di Salzburg,

Osservaz. Cap. V. pag. 11.

Mysta Salmuriensis cap. 35. pag. 287.

ſburg, e d'Anſelmo di Lucca con gli altri antichi *Monumenti* contra gli Sciſmatici in diſeſa di San Gregorio VII. pubblicati dal Bibliotecario Ceſareo Baſtiano Tengnagelio. E *ſanno* ancora i medeſimi *eruditi* ſenza biſogno dell'altrui non ricercate proteſte, ſe in oggi *convenga* all'*inſufficienza* di chichè ſia il porre la bocca nel cielo motteggiando e calunniando quanto ſantamente operarono i coſtantiſſimi e zelantiſſimi Pontefici di quel ſecolo infauſto. Nè era occaſione veruna di proteſtare ironicamente, che alla *inſufficienza* altrui non *convenga* il giudicarne oggi altramente. Io per me ſon di parere, che chiunque non profeſſa una totale e manifeſta avverſione al Pontificato Romano, fondato e ſoſtenuto da Gesu Criſto, difficilmente potrà fermarſi a leggere ſenza nauſea ed orrore ciò che ſta ſcritto nelle moderne opere Eſtenſi, e in particolare nella Supplica. Quivi non ſi ha tema nè roſſore veruno di ſcrivere e divulgare ciò che io tremo nel ricordarlo, cioè che quando ſi deſtarono le fiere perſecuzioni dagli Sciſmatici contro alla Chieſa Romana, allora non mancarono i *Sommi Pontefici di profittare per quanto ſi ſteſero le forze loro, nel temporale*. Ecco poi dove è andata a colpire la ſanta proteſta accennata di ſopra. Dio giuſto giudice di chi falliſce, eterno protettore della verità e della ſua Chieſa, a qual ſegno diſperato ſi mira giunta l'altrui ſoverchia paſſione per vedere ſcoperta l'inſuſſiſtenza delle ſue pretenſioni contra gli Stati della Santa Sede! Quello era il tempo veramente opportuno *di profittare nel temporale*, quando i ſantiſſimi Pontefici erano perſeguitati, carcerati, oppreſſi e cacciati in eſilio per dar luogo a' furioſi Sciſmatici, e agli Antipapi, come avvenne principalmente a San Gregorio VII. e a Paſquale II. Poveri Sommi Pontefici, a'quali non baſta d'eſſere ſtati in lagrimevoli ed orride guiſe conculcati e lacerati in vita, ſe ancor dopo morte in capo a tanti ſecoli non ſono in ſulle pubbliche ſtampe d'Italia, e non già d'altri luoghi doppiamente

Supplica Cap. XI. pag. 27. lin. 14.

mente

mente divisi da essa, accusati come usurpatori e malvagi in tempo che per la loro somma innocenza sono adorati dalla Chiesa universale sopra gli altari, come tra gli altri lo è il sagratissimo Pontefice Gregorio VII. E queste sono le *corde*, le quali i Ministri Estensi dicono di essere stati *provocati a toccare*, dopo avere con enorme ingiustizia per via d'arti segrete concitata l'altrui forza a invadere gli Stati della Sede Apostolica! Queste *corde* fanno vedere il buon fondo delle loro ragioni sopra Comacchio, mentre si attaccano a *corde* di sì reo suono. Ma dovrebbesi ciò attribuire al lor buon genio verso il Pontificato Romano piuttosto che alle Scritture uscite in giusta e Cristiana difesa del medesimo; poichè elle in sè stesse non hanno virtù, nè motivo di dover trasportare gli animi loro a termini sì feroci, non essendo composte per altro, che per fargli ravvedere e per sincerargli del sommo errore, in cui si ritrovano. Che se poi hanno elle scoperto il veleno, che operava di nascosto, questo non è reo, ma buono effetto delle medesime Scritture di Roma.

LIII.

Bolla di Gregorio V. sopra Comacchio di nuovo giustificata con un diploma addotto contro alla Santa Sede. Atti scismatici d' Arrigo IV. e V. malamente allegati da' Ministri Estensi.

Osserv. Cap. XVIII. pag. 31.

Dal diploma nullo ed invalido già mentovato di sopra dello Scismatico Arrigo IV. si trae un forte argomento per giustificare la Bolla di Gregorio V. sopra Comacchio, nella veracità della quale gli Osservatori Estensi fecero le loro difficoltà per leggersi in essa *præceptum de Regiensi Episcopatu cum omnibus sibi ajacentibus a venerabili Ottone Augusto, tibi tuæque Ecclesiæ attributum*, mostrando essi di non intendere di che cosa quivi si parli. Ora questa cosa stessa vien mentovata nel loro diploma invalido di Arrigo IV. in quelle parole: *Episcopatum Regiensem cum dono & consecratione, sicut Otto noster antecessor Imperator stabili manu constituit*. Sicchè ora o bisogna, che i Critici Estensi diano per finto anche il loro diploma d'Arrigo IV. o che diano per vera anche la bolla di Gregorio V. Sta in arbitrio loro la scelta. Che poi anche nel 1118. sotto Arrigo V. vi continuasse qualche atto ingiusto

giusto nell'Esarcato, come si vocifera nella Supplica, non troverà punto da maravigliarsene chi osserverà, che allora la Chiesa di Ravenna perseverava tuttavia nel suo detestabile scisma, poichè solamente nell'anno 1118. si riunì alla Chiesa Romana sotto il Pontefice Gelasio II. per mezzo dell' Arcivescovo Gualtiero successore di quel Filippo, il quale si nomina in un certo contratto mutilo seguito in Faenza innanzi a una certa Matilde, ivi detta *Contessa* e anche *Reina*, come nota l'Ughelli: in coerenza del qual contratto si cita nella Supplica *il Malmesburiense nel lib. 5. de Gestis Reg. Anglorum*, dove però a me non è riuscito il trovarci somigliante coerenza. E se questo mi accadesse quì solo, potrei tacerne; ma accadendomi ogni qualvolta io riscontro le citazioni contrarie, non so che mi dire. Ci ho trovato bensì il giuramento prestato da Arrigo V. a Pasquale II. in cui dice: *patrimonia & possessiones Romanæ Ecclesiæ quæ* ABSTULI, *restituam & cuncta quæ habere debet more antecessorum suorum, recuperare & tenere juvabo bona fide sine fraude & malo ingenio*. E ci ho trovato anche un altro giuramento, in cui promette a Calisto II. *possessiones & regalia Beati Petri, quæ a principio hujus discordiæ usque ad hodiernam diem sive tempore patris mei sive etiam meo*, ABLATA *sunt, quæ habeo eidem Ecclesiæ Sanctæ Romanæ* RESTITUO: *quæ non habeo, ut restituantur fideliter juvabo*. Allora Gelasio risoggettati alla Metropolitana Ravennate i Vescovadi dell'Emilia, che in pena le erano stati levati nel Concilio di Guastalla nell'anno 1106. le confermò ancora DUCATUM *Ravennæ & monasteria Sancti Adalberti & Sancti Hilarii in Galliata seu cetera monasteria seu possessiones ad vestram Ecclesiam pertinentes, per authentica privilegia ab antecessoribus nostris & a Catholicis Regibus tradita. Pomposiani quoque monasterii curam religioni tuæ, salvo Ecclesiæ nostræ* JURE, *committimus*. La bolla di Gelasio si trova appiè del tomo XII. degli Annali del Ba-

Supplica Cap. XI. pag. 27. lin. 17.

Pagi anno 1118. §. 9.

Italia Sacra to. 2. pag. 364.

Rerum Anglicarum Scriptores Henrici Savilii pag. 166. in fine, p. 170. in princ.

Concil. to. 10. p. 748.

Annal. to. 12. p. 970. 971.
Historia Ravennat. lib. 5. pag. 321.
Concil. tomo 10. pag. 818.
Italia Sacra tom. 2. pag. 366.

Baronio della prima impressione di Roma e anche altrove. Indi Onorio II. nell'anno 1125. confermò le medesime cose a Gualtiero, e in particolare *Exarchatum Ravennæ, qui Romanæ Ecclesiæ juris est*, e la Pomposa. Il temporale *Ducato* di Ravenna, che quivi Gelasio conferma a Gualtiero Arcivescovo riconciliato alla Chiesa, abbracciava Ferrara e Comacchio allora che era estinta la linea della Contessa Matilda: laonde in tanto Comacchio era dipendenza di Ravenna, in quanto lo era Ferrara a lui connessa: e perciò Giovanni XXII. in una bolla citata dal Rossi, dice che Ferrara *cum Comitatu spectat ad Ecclesiam Ravennæ*. Perciò dal dirsi, che Comacchio era pertinenza di Ravenna, non ne nasce alcun bene per la parte contraria, quando lo fu anche Ferrara, alla quale Comacchio apparteneva.

Historia Ravennat. pag. 816.

LIV.

Lotario II. liberatore della Santa Sede dagli Antipapi e da' Tiranni, non bene rappresentato nella Supplica per usurpatore de' beni di essa.

I Ministri Estensi, i quali nel bel principio hanno preso un disperato cammino per far tutt'altro, che manifestare la verità sopra Comacchio, cioè per fare gli sfoghi più orribili della loro passione contro alla Santa Sede; non solamente a tutti gli atti più esecrandi e sacrileghi praticati contro di essa attribuiscono il nome di *diritti Imperiali*; ma per lo contrario le azioni più sante degl'Imperadori in beneficio della medesima vengono da lor trasformate in sacrilegj e nelle più empie malvagità. Così appunto da essi vien fatto dove parlano dell'Imperadore Lotario II. il quale essendo venuto in Italia a preghiere del legittimo Pontefice Innocenzo II. e di San Bernardo per liberare la Chiesa Romana dall'oppressione d'Anacleto Antipapa e di Ruggero Tiranno di Sicilia, essi con infamia grandissima di quel glorioso Imperadore osano di pubblicar con le stampe, che se ne venne per li *diritti Imperiali*, cioè per usurpare gli Stati della Santa Sede. Egli ci venne nell'anno 1132. contra il suddetto Antipapa, e n'ebbe la ricompensa nell'anno seguente 1133. da Innocenzo II. il quale investillo nel Laterano del grande Allodio della Contessa Matilda, siccome al-

Baron. anno 1132. pag. 222.

Difesa I. Cap. XLIV. pag. 165.

altrove fu dimostrato. Dipoi nel 1135. ci ritornò per liberare gli Stati Apostolici dalla tirannia di Ruggero, tostochè San Bernardo gli ebbe scritta quella Lettera piena di zelo Sacerdotale ove gli disse: *benedictus Deus, qui vos elegit & erexit cornu salutis nobis ad laudem & gloriam nominis sui & reparandum Imperii decus: ad subveniendum Ecclesiæ suæ in tempore malo: postremo ad operandum etiam nunc salutem in medio terræ.* Si notino quelle parole *ad reparandum Imperii decus*, mentre innanzi dallora gl'Imperadori Scismatici Arrigo IV. e V. precessori di Lotario avendo con le loro impietà disonorata la gran dignità Imperiale, la cui maggior gloria consistette mai sempre in difendere la Chiesa di Cristo, San Bernardo scrive a Lotario, che egli le renderà il decoro perduto nel calare in Italia a fare l'uficio suo d'Avvocato della medesima: *ad reparandum Imperii decus*: e segue a dire: *si ante tantillum exercitum terra tremuit: quantus putamus horror hostium corda invadere habeat cum cœperit rex procedere in magnitudine brachii sui? Animabit insuper honestas causæ: immo duplex provocabit necessitas. Non est meum hortari ad pugnam. Est tamen (securus dico)* ADVOCATI *Ecclesiæ arcere ab Ecclesiæ infestatione Schismaticorum rabiem. Est Cæsaris propriam vindicare coronam ab usurpatore Siculo. Ut enim constat, Judaicam sobolem* (cioè Anacleto Antipapa) *Sedem Petri & Christi usurpasse injuriam: sic procul dubio omnis, qui in Sicilia Regem se facit, contradicit Cæsari. Si autem utrumque incumbit Cæsari, restituere scilicet quæ sunt Cæsaris Cæsari & quæ sunt Dei Deo, cur &c.* Ma gli Autori Estensi, i quali hanno fronte di oltraggiare atrocemente tutti i Sommi Pontefici da mille anni addietro, come usurpatori e Tiranni; non vorranno, che San Bernardo ne esca privilegiato: e saranno capaci di assalire anche lui, perchè ha parlato dell'*Avvocazia* della Santa Sede, la quale dicono, che era incognita fin sotto Federigo I. come poscia udiremo;

Epist. 139.

remo; laonde tanto più parrà loro essere stata incognita in tempo di Lotario II. antecessore di Federigo. Citano il capo 106. del libro 4. di Piero Diacono ove si legge, che Lotario II. *Ravenna egrediens Umbriam, Aemiliam, Flaminiam, Picenumque provincias sub suo jure redegit*; ma con la solita lor buona fede taciono il capo antecedente, nel quale si legge ben due volte *una cum Papa Innocentio*, che era seco, perchè quel viaggio di Lotario era intrapreso per ricuperare i patrimonj usurpati alla Santa Sede.

LV.

Atti addotti nella Supplica per provare, che negli Stati della Santa Sede vi fosse il fisco Cesareo, provano tutto l'opposto.

Giustamente ci convien dire, che i Ministri Estensi fanno gran compassione a chi gli vede affannati senza trovare per alcun verso il vero modo di poter ben sostenere, sicchè non ruini, il loro scismatico *alto dominio* Cesareo sopra gli Stati della Chiesa Romana; e senzachè sappiano suggerire alla Maestà Imperiale alcuno argomento vestito di apparenza legittima, onde si possa per via di uno spoglio levare alla Chiesa di San Pietro una Città consagrata nel dominio e possesso di essa per tanti secoli e per tanti titoli: i quali ancorchè fossero diversi da quel che sono, ma solamente colorati, basterebbono a dismisura a difendere la Santa Sede contra lo spoglio. Sarebbe una gran ventura il poter vedere *que' varj documenti*, da' quali, come nella Supplica viene asserito, *costa aver gl'Imperadori mantenuto il fisco e la Camera loro negli Stati* della Sede Apostolica. Noi aspetteremo a vedergli per potergli ammirare e nel numero, e nel valore; giacchè ora per non avergli veduti non possiamo dar loro la dovuta risposta. Intanto quì è d'avvertire, che potea riserbarsi ad altra occorrenza il documento che si allega dell'anno 1056. *ove apparisce la Camera Pontificia e insieme quella dell'Imperadore*, poichè questo documento non può dar braccio alle asserzioni contrarie, quando è stipulato in Teramo nel Reame di Napoli, e non già in Roma, o nel suo Ducato, o nell'Esarcato. Nulladimeno da quello stesso e dall'altro che gli segue, apparisce, che

Supplica Cap. VIII. pag. 20. lin. 7.

Italia Sacra to. 5. pag. 1487.

che in quel tempo la Santa Sede avea dominio temporale nella medesima Città, mentre vi teneva i suoi Giudici, i tribunali e la *Camera*, e vi mettea le pene contra i trasgressori de' suoi ordini ed editti. E se ivi si fa menzione della *Camera* del Rè Arrigo, ciò non è già perchè egli vi avesse l'*alto dominio* di essa Città, ma perchè d'ordine e permissione del Papa, cioè di Vittore II. fu ivi chiamato Adamo, Giudice di Chieti affinchè pubblicasse un bando *de parte Regis Henrici & de sua parte* contra chi ardisse contravvenire all'aggiudicamento fatto dal Pontefice del Castello di Vitice nel contado di Teramo, al medesimo Vescovado. Del resto tutto quel solennissimo atto giudiciale vien fatto dal solo Pontefice ivi presente, e da uno Stefano detto *Judex Romanae Sedis*: onde io non posso capire come si pretenda, che tale strumento debba recar sostegno all' aerea macchina della Sovranità Cesarea negli Stati di Santa Chiesa. Parmi ben di poter dir giustamente, che se tali saranno que' *varj documenti* allegati, ma non prodotti in prova che gli Augusti mantenessero il fisco e la Camera loro ne' Patrimonj di San Pietro, recheranno gran vantaggio, e niun pregiudicio alla Sede Apostolica; siccome niuno affatto le ne reca l'asserire, che i *Duchi*, *i Marchesi ed altri Vescovi vi avessero il loro fisco*, *ma che del pari vi durasse ne' loro Stati il fisco Cesareo*; imperciocchè se ciò è vero per le signorie sottopposte all'*alto dominio* Imperiale, io non credo che sia già vero per gli Stati del Sommo Pontefice: nè il Fiorentini, che ivi si cita, parla del Ducato Romano, nè dell'Esarcato; ma solamente della Toscana, non soggetta alla Sede Apostolica: de' cui Principati quel valentuomo non fu in conto alcuno capace d'avere l'opinione, che hanno gli Apologisti di Modana.

Supplica Cap. VIII. pag. 20. lin. 9.

LVI.

Varj atti nulli e scismatici del secolo XI. ingiustamente addotti nella Supplica contro alla Chiesa Romana.

Lo stesso caso, che si è fatto degli altri atti rappresentati dagli Oppositori, dee farsi di quello, che si pretende accaduto in Ravenna nell'anno IV. di Giovanni XIX. e nel

nel III. di Corrado II. dell'Indizione XII. che verrebbe ad essere il 1028. se questi numeri si potessero insieme accordare. Sottoscrivono ivi Andrea e Gerardo *Giudici Imperiali* non con altro titolo, che con quello di semplici testimonj, come persone forensi. L'assemblea tenuta nell'anno 1030. presso a Bologna da Alessandro Messo di Corrado II. dee dirsi di consenso del Papa e per affari dell'Avvocazia fino a tanto, che non ci venga mostrato il contrario da chi pesca nel bujo di questi tempi calamitosi ed oscuri con animo sì ben disposto verso la Santa Romana Chiesa. Circa il diploma del medesimo Corrado II. all'Arcivescovo Gebeardo dell'anno 1034. che da' Ministri Estensi con molta improprietà vien detto *Investitura*, si risponde non essere altro, che uno di quelli, che in que' tempi s'impetravano e si concedeano assai facilmente a chiunque gli dimandava. Ma si ricorda agli Oppositori quel che altrove si disse, giacchè essi non l'hanno a memoria; cioè che bisognerebbe provare, che questi ed altri atti somiglianti avesser *prodotto il giusto e real possesso* in nome dell'Impero: che quegli atti dovessero considerarsi per fondamenti decisivi: e in somma che non fossero fatti, ma diritti, mentre la Sede Apostolica ha la continuazione degli atti e de' diritti contrarj, non clandestini nè occulti, ma notorj, manifesti e riconosciuti da tutti gl'Imperadori. Sopra gli altri atti degli Arrighi successori di Corrado II. i quali sconvolsero miseramente le cose sagre e profane, indegnamente perseguitando e malmenando i Sommi Pontefici, potrebbe sembrare a taluno, che si mostrasse poco segno, non dico di *modestia e venerazione per la Santa Sede*, ma di religione Cristiana col rimettergli in campo, e poi col darne anche il torto a' Sommi Pontefici, quantunque venerati per Santi, come di *essersi abusati* contra gli Augusti e di aver allora procurato *di profittare* nel temporale mettendo in opera *scomuniche, guerre e leghe*: di che non può darsi nè immaginarsi

Histor. Ravennat. lib. 5. pag. 278. 279.

Difesa I. pag. 167. 197. 230. 231. 232. 233. 234.

Osserv. Cap XX. XXI. pag. 34. 35. 36.

Supplica Cap. IX. pag. 22. lin. 28.

Cap. XIII. pag. 34. lin. 8.

ginarsi giammai proposizione più terribile, nè più aliena dalla verità, mentre le storie di tutto il Cristianesimo fanno comprendere tutto l'opposto, cioè che allora i Pontefici e nello spirituale,e nel temporale furono totalmente conculcati ed oppressi con universale rincrescimento e cordoglio di tutti i buoni Cattolici, e specialmente di que' di Lamagna, come apparisce dalle Scritture di que' tempi e in particolare da quelle, che furono pubblicate dal Tengnagelio Bibliotecario Imperiale, e dal zelante Gretsero: i quali se oggi potessero alzare il capo, io non saprei figurarmi cosa mai sarebbon per dire degli Scritti ora divulgati in Italia, e dispensati con sì gran festa fra' lor nazionali contro alla Chiesa Romana, e a' Sommi Pontefici annoverati tra i Confessori della Fede di Gesu Cristo. Il Venerabile Ildeberto Vescovo Cenomannese in due Lettere piange amaramente gli abominevoli oltraggi allora fatti nel MCXI. al Sommo Pontefice Pasquale II. da Arrigo V. il quale, com' egli nota, dopo aver imprigionato il padre carnale, fece il medesimo dello spirituale, cioè del Pontefice. Ma sarà bene udir lui stesso a parlarne: *datur in prædam Civitas Romanorum & Apostolici Sedes fastigii cruentis Saxonum direptionibus profanatur. Adducitur Papa captivus, & iniquorum pedibus Pontificalis infula conculcatur. Desolata mæret Cathedra sanctitatis, & cui omnes tribus & linguæ servierant, Roma redigitur sub* TRIBUTO. L'orrore non mi lascia passar più oltre. E' assai però, che nelle Scritture Estensi non siasi inserito anche questo *tributo* fra gli altri atti esercitati da' Cesari di Lamagna in Roma: ed è assai parimente, che non siasi addotto per prova della sovranità Imperiale in questa Città anche il funestissimo saccheggiamento di essa accaduto sotto il Pontefice Clemente VII. e detestato altamente dall'Imperador Carlo V. non meno che da tutto il resto del Cristianesimo. Ma della Sagra Cesarea Maestà di GIUSEPPE (il cui gloriosissimo nome sta molto

Operum lib.2.Epist. 20.21.pag.107. edit. Monachor. S. Mauri anni 1708.

molto male in fronte della Supplica Estense) e di qualunque Imperadore veramente Cristiano, si potranno con sicurezza ridire le parole già dette di Carlo V. dal Gretsero contra il furioso Goldasto: *Quivis Catholicus Imperator faciet quod invictissimus Imperator Carolus V. immortali sui nominis gloria fecit, quantumvis frementibus & frendentibus sectariis; cujus exercitus cum Romam occupasset, jamque victor per Pontificias ditiones libere volitare posset, præsertim si ex vicinis regnis Imperator nova auxilia submittere voluisset; tantum tamen abest, ut istud fecerit, ut hoc exercitus sui facinus graviter detestatus fuerit & Romam quam primum Pontifici restitui jusserit. Nec mirum, Carolum, tanta pietate Imperatorem, hoc egisse, cum ipse Henricus V. quando Paschalem II. Papam & una complures Cardinales ac Episcopos per* SUMMAM FRAUDEM *circumventos in suam potestatem redegit, non* AUSUS *fuerit a Paschali* ROMAM *& jam olim Romanæ Ecclesiæ* DONATAS *provincias exigere; sed ad hoc dumtaxat eum adegit, ut sibi & Successoribus Imperatoribus Investituras ecclesiasticas per baculum & annulum concederet. Cur Henricus bonorum ecclesiasticorum alioqui perquam avidus, tunc in id non incubuit, ut* OMNIA RECUPERARET, *quæ tunc Pontifex possidebat? Immo inter articulos, in quos juraverat Henricus, hic etiam unus erat:* PATRIMONIA POSSESSIONESQUE *Beati Petri* RESTITUERET, *sicuti a Carolo, Ludovico, Henrico, aliique Imperatoribus* CONCESSA *sunt, libera, servaretque ea Beato Petro pro viribus*. Segue a dire il Gretsero al Goldasto, ed ora può dirsi a' Ministri Estensi, che se in que' tempi era finto il diploma di Lodovico Pio, *quomodo Paschalis Ludovici mentionem facere ausus fuisset? An non timere poterat, ne Henricus & qui a partibus Henrici stabant, continuo fraudem & imposturam adulterinæ donationis detegerent, atque adeo palam exprobrarent?*

Defensio in Goldastum lib. 2. cap. 6. pag. 212.

Ma

LVII.

Ragioni della Santa Sede a torto vilipese da' Ministri Estensi. Corrado III. chiamato al soccorso di Lucio II. come Avvocato della medesima.

Ma siamo giunti in un tempo calamitoso, in cui si adducono per ragioni canoniche i più strani e perversi avvenimenti, aggravandosi ancora chi dà loro il nome proprio di *violenze*: e volendosi ostinatamente, che sieno legittimi fondamenti e di molta autorità tutte appunto le *violenze* de' secoli passati, e disprezzandosi, come cose *vecchie e rancide*, e come *pompa superflua di belle e rancide antichità* i documenti della Santa Sede. E poi chi scrive in tal guisa ci mette innanzi la gran *moderazione degli Scrittori Estensi*. Veramente c'è molto da apprendere in questo genere: e forse i materiali onde s'empiono e ingrossano le Scritture contrarie, non deono chiamarsi *pompa superflua di belle e rancide antichità*, perchè i Ministri Estensi vogliono, che tal nome si debba solamente agli atti della Sede Apostolica, e non ai loro: e che non manchi *nè di modestia*, *nè di venerazione per la Santa Sede* chi scrive in tal guisa in Italia contra il Pontificato Romano. E a chi osa di opporsi, deesi il *meritato discredito*: le sue *asserzioni* sono al *solito risolute e franche*: *ed egli procede con insussistenza di prove*, *con animosità di proposizioni*, *con giro e scappate rettoriche*, *con equivochi ed altri artificj o difetti*. Queste belle virtù risplendono nelle difese della Sede Apostolica, ma non già nelle Scritture divulgate contro di essa: contra la concorde testimonianza degli atti pubblici, e degli Scrittori contemporanei di dieci secoli: contra i Sommi Pontefici, e contra gl'Imperadori antichi e moderni: nè dagli Oppositori si *dovea tacere dopo essere stati provocati*. Così le necessarie difese della Santa Sede si chiamano *provocazioni*, essendo giunta a tal segno la stima, che si fa di essa, mentre si vuol che non abbia nè meno a difendersi: e che il farlo sia un *provocare* altrui ad inferire contro di lei per via di Scritture ingiuriose e piene di fatti sacrileghi e detestabili da ogni vero Cristiano, e già come tali dannati e ritrattati da' proprj autori; perchè non se ne possono addurre di legittimi

Supplica Cap. XIII. pag. 34. lin. 28. Cap. XXIV. p. 61. lin. 26. pag. 63. lin. 32.

Supplica Cap. V. pag. 14. lin. 9.

Supplica Cap. III. pag. 9. lin. 12. Cap. X. pag. 13. lin. 28. Cap. XIX. p. 49. in fine.

e giusti. Chi ha mai *provocato* alcuno a far, che si venga con titoli falsi ed invalidi all'occupazione delle Città della Chiesa? Chi *provocò* altrui a produrre per vero il finto privilegio d'Ottone da Este e le altre Scritture, alle quali è stato risposto con discoprirsi quel veleno, che celatamente andava operando? Innanzi di passare a'tempi di Federigo I. assai lagrimosi per la Chiesa Romana, ma lieti e graditi per li nemici di essa, ci giova rammemorare il Pontefice Lucio II. oppresso dagli Arnaldisti Romani, i quali avendo creato Patrizio di Roma Giordano di Pierleone, il riconobbero come lor Principe: onde il Pontefice intorno all'anno 1144. ricorse all'Imperadore Corrado III. implorandone il suo patrocinio e lagnandosi, che i suddetti Arnaldisti *omnia regalia ejus* (cioè del Pontefice) *tam in Urbe quam extra posita, ad jus Patricii sui reposcunt, eumque* (cioè il Pontefice) ***more antiquorum Sacerdotum de decimis tantum & oblationibus sustentari oportere dicentes, de die in diem animam justi affligere non timuerunt.***

Concil. tomo 10. pag. 1035.

Il zelantissimo San Bernardo scrisse ancor egli a Corrado una Lettera per eccitarlo a venire in soccorso della Sede Apostolica in virtù dell'uficio dell'Avvocazia Imperiale, la cui dignità egli dovea mantenersi col difendere le sovrane ragioni della Chiesa di San Pietro: *Accingere* (gli dicea San Bernardo) *gladio tuo super femur tuum potentissime, & restituat sibi Cæsar quæ Cæsaris sunt, & quæ sunt Dei Deo: utrumque interesse Cæsaris constat, & propriam tueri coronam & Ecclesiam defensare. Alterum Regi, alterum convenit* ECCLESIÆ ADVOCATO. *Victoria, sicut in Domino confidimus, præ manibus est.* Io non so quanto potrà piacere a' Ministri Estensi questo parlare di San Bernardo, mentre implora l'ajuto Cesareo per abbassare l'orgoglio degli Arnaldisti, che voleano vedere annientata la temporale Sovranità Pontificia, siccome essi Ministri la vorrebbono vedere a'giorni nostri per più facilmente usurparle i suoi Stati.

Epist. 144. edit. II. Mabilloniana.

Ma

LVIII.

Atti di Federigo I. contro alla Santa Sede, riconosciuti per nulli da tutto il Cristianesimo: e perciò male allegati da' Ministri Estensi.

Ma essi, che mostrano di non aver mai fatto verun altro studio, che di radunare tutti i fatti più strani accaduti contro alla Santa Sede, per dover poscia valersene nella congiuntura presente, dopo essersi sfogati contro di essa nella guisa, che abbiamo veduto, calano a' tempi a lor cari dell'Imperador Barbarossa successor di Corrado III. e adducono per diritti e ragioni fondamentali di vera sovranità nello Stato Pontificio tutte le scismatiche sue prepotenze praticate contro alla Chiesa Romana dopo i giuramenti da lui fatti in contrario nell'anno 1152. al Pontefice Eugenio III. Nè contenti di quel che vi dicono, ci rimandano, secondo il solito, alle Osservazioni ove detto aveano, che Federigo I. diede l'Esarcato ad Anselmo Arcivescovo di Ravenna nell' anno 1154. e che nel 1160. a Guido successore di Anselmo diede in feudo *Comitatum Comaclensem & districtum Ravennatem*. Ma io non so mai perchè gli Autori abbiano voluto dimenticarsi (e questo difetto in loro è molto frequente) di esporre, che questo Guido della casa di Blandrata, seguace di Federigo, non fu mai confermato da Papa Adriano IV. per essere scismatico e intruso dall'Imperadore nella Chiesa di Ravenna, siccome intruse Vittore Antipapa nella Romana. Se poi Anselmo di nazione Tedesco, e già un tempo Ambasciadore di Federigo in Costantinopoli, riconobbe le signorie della Chiesa di Ravenna dall'Imperadore, quando per le bolle antecedenti di Gelasio II. e Onorio II. nominate di sopra apparivano dell' antico alto dominio della Sede Apostolica; egli operò malamente non meno, che gli altri suoi precessori: e avrà fatto ancor egli come si pretende aver fatto la Serenissima Casa d'Este, la quale in tempo che riconoscea Comacchio dalla Chiesa Romana, come incluso nel Vicariato e Ducato Ferrarese; e che ricevea dalla Chiesa di Ravenna le pubbliche investiture di *Argenta*, *di Filo* e di *Santo Alberto* col carico del censo annuo, si vuole, che ne abbia prese e ricevute di se-

Supplica Cap. XI. pag. 27. lin. 28.
Baron. anno 1152. pag. 378.

Osserv. Cap. XXII. pag. 37.

Italia Sacra to. 2. pag. 367. 370.

grete anche da' Cesari: e che queste e non quelle debbano esser le buone. Comunque si sia, io so, che tutto il Cristianesimo considerò quei fatti per tirannici: e che nel 1163. nel Concilio Turonese, dove fu scomunicato l'Antipapa Vittore co' suoi fautori, non solo si ragionò contra gli Scismatici; ma anche contra le tirannie di chi avea barbaramente usurpate le Signorie della Chiesa. Se poi dopo la pace conclusa da Federigo I. in Venezia per via di giuramenti solenni con Alessandro III. egli continuò a *riconoscere la Romagna per paese dell'Imperio*; io non crederei, che alcun Cristiano fuori de' Ministri Estensi dovesse lodarlo; poichè si dimostrò Principe di mala fede e spergiuro: e però ben disse il Baronio, che egli ruppe la pace nell'anno stesso, che l'avea giurata: *at licet victa, sæpe resurgit impietas cedere nescia, cum cedere tamen ipsi veritati omnino quantumlibet refractaria, cogatur etiam invita. Ita quidem post hæc Fridericus: nulla enim juramenti habita ratione, divinis & humanis legibus violatis, simulac est ingressus Aemiliam, collectis militibus statim Bertinorum Castrum munitissimum est aggressus: quod opidum multiplici jure ad Ecclesiam pertinebat: eoque potitus est.* Vegganst ivi presso il Baronio gli antichi atti, ch'ei porta, e poi ci riparleremo. La buona fede, la religione, la coscienza e la giustizia richiederebbono, che dissotterrandosi da chi pare, che affetti di voler comparir separato e diviso dalla Chiesa Romana, le antiche oppressioni e tirannie usate contro di essa e de' suoi Patrimonj, non si tacesse la detestata ingiustizia delle medesime, notoria ed evidente per tutti i versi, e riconosciuta più che da altri dalla generosa nazione Tedesca, siccome dimostrano le opere, che allegammo e che allegheremo di nuovo, dedicate la maggior parte a' Principi e Ministri Austriaci, ed estratte dalla Biblioteca Cesarea di Vienna, senza che mai cadesse in mente d'alcuno, che fossero opposti a' diritti Imperiali.

Concil. tomo 10. pag. 1001.

Supplica Cap. XI. pag. 28. lin. 10.

Anno 1177. pag. 721.

Per-

LIX.

Richiami d'Adriano IV. e d'Alessandro III. contra le usurpazioni di Federigo I. indebitamente negati da' Ministri Estensi.

Perchè in difendere il Pontificato Romano, molto ostilmente assalito nelle Scritture Estensi, io debbo cercare con placida carità di far ravvedere altrui del suo gran torto; a me si conviene usar tutta la maggiore attenzione in guardarmi in quanto mai posso dall'immitare in minima parte lo stile degl' Impugnatori della Santa Sede, tutto pieno d'iracondia e di fiele; parendomi che le loro Scritture debbano essere oggetto di Cristiana compassione piuttosto che d'ira e di sdegno a chiunque osserva qualmente per colorire la gran carestia di ragioni vere e non false, nella quale conoscono di ritrovarsi in materia di Comacchio e degli altri Stati della Sede Apostolica da essi ingiustamente pretesi, hanno voluto lasciarsi condurre a tal precipizio di coonestare il trasporto de' lor sentimenti con le infelicissime pretensioni di Federigo I. sopra le Signorie della Santa Sede, asserendo, *che egli senza contradizione d'Adriano IV. suo amico, e forse presente, intimò a' Romani i diritti della sua Sovranità Cesarea*. Se mi fosse in grado di fermarmi in gravi e giuste lamentazioni, avrei gran motivo di farlo nell'osservare l'incredibile sincerità, con la quale quì si ridicono per nuove le cose già confutate nella Difesa I. Io non mi sento di replicare le passate risposte; ma voglio rimettermi al successore di Adriano IV. cioè ad Alessandro III. il quale in una Lettera all'Arcivescovo di Salzburg e a' suoi suffraganei si lagna di Federigo, perchè *a tempore bonæ memoriæ antecessoris nostri Hadriani Papæ, & AB EXORDIO dignitatis suæ cœpit Sanctam Ecclesiam Romanam tanquam* TYRANNUS OPPRIMERE *& non mediocriter infestare*. E un poco più sotto: *viventeetiam prædicto antecessore nostro Hadriano* PATRIMONIUM *Beati Petri violenter invasit & eandem Romanam Ecclesiam visus est modis omnibus conculcare*. E questa Lettera non fu già pubblicata dagli Annalisti Pontificj, guardati con occhio bieco da' Ministri Estensi; nè fu ella estratta *dagli Archivj segreti del Vaticano*, a loro molto

Supplica Cap. VII. pag. 18. lin. 9. e segg.

Tengnagelii Monumenta contra Schismaticos pag. 397.

molto ſoſpetti; ma bensì dalla Biblioteca Ceſarea: e il Tengnagelio Bibliotecario degl'Imperadori Ridolfo II. e Mattias, fu quegli che la diede alle ſtampe in un libro dedicato al Kleſelio Veſcovo di Vienna, e Miniſtro di Stato della Corte Imperiale. Egli è poi coſa mirabile il vedere come per autenticare il fatto accennato di Federigo I. ſi oſi citare per teſtimonio Guntero oltre ad Ottone Friſingenſe e al Baronio, quando appunto Guntero per lo contrario ne accerta, che Adriano IV. ſpedì i ſuoi Legati a richiamare contra le tiranniche uſurpazioni di Federigo, introducendogli a ragionare nella ſeguente maniera:

Ligurinus lib.9.

NON LICET *Auguſto, niſi tantum Præſule ſummo*
Connivente, ſacram Legatos mittere ad Urbem,
In qua JURA *Petrus merito* TENET *omnia* SOLUS.
NON LICET *&* *fiſco caſtella vel opida Papæ*
Collectis urgere ſuis, niſi tempore tantum,
Quo Princeps primam Romæ geſtare Coronam,
Imperiique novos admittere gaudet honores.
Pontifices Italos omnes non expedit eſſe
Principis ad fidei modo juramenta vocandos:
NON LICET *& cuiquam Regis mandata ferenti*
Pontificum vexare domos: hunc more vetuſto
Solus rite ſibi Princeps defendit honorem.
Quicquid ad eximii recte patrimonia Petri
Pertinuit DUDUM, *poſſeſſio, ſive tributum*
RESTITUATUR *ei: Comitiſſæ terra Mathildis,*
Et Spoletanus ſub EODEM JURE *Ducatus.*
Quicquid ab excelſis Romanæ mœnibus Urbis
Pendentem ſejungit aquam, Ferraria, Maſſa,
Et cum Sardois uberrima Corſica campis
PONTIFICI *Summo* PRISCO *de* MORE TRIBUTUM
SOLVAT *&* ANTIQUAS *juſto ſub canone leges.*

Così

Così scrisse in versi il veridico Poeta Guntero: e le medesime cose narrò in prosa Eberardo Vescovo di Bamberga in una Lettera ad un altro Eberardo Arcivescovo di Salzburg, recitata da Radevico. E veramente al tempo di Federigo I. dovea essere per avventura una cosa nuova l'antica Sovranità del Pontefice in Roma, perchè forse Ottone stesso Frisingense di lui zio, allegato, ma poco sinceramente dagli Oppositori, non attesta, che *Ecclesia Dei per multos annos saecularem Urbis honorem potentissime habuit*. Torna parimente fallace a questi nuovi, ma poco avventurosi Difensori degli Scismatici, il cercar di mendicare appicchi da qualche Lettera di Federigo II. per coonestare nel cospetto della Repubblica Cristiana l'ingiustizia delle sue pretensioni sopra Roma e l'Esarcato; mentre il tutto si distrugge co' fatti e co' diritti antecedenti, e con le posteriori sue proprie dichiarazioni: le quali sarà malagevole, che possano dissimularsi talmente che s'incontrino persone sì poco informate, che di ciò non s'avveggano. Basti addurre in contrario le parole di una Lettera scrittagli da Gregorio IX. e pubblicata con gli altri documenti contra gli Scismatici dal Tengnagelio. Le parole son queste: *de vassallis quoque Patrimonii, de quibus, prout placuit, rescripsisti, quid juris Imperiali Excellentiae competat, tuorum & praedecessoris tui* PRIVILEGIORUM *inspectio protestatur.* E poco dopo: *provideas tamen, ut* ADVOCATIAE *vocabulum frequenter tuis literis repetitum, tua, si placet, non protrahat interpretatio in abusum. Quoniam cum* ADVOCATUS *Ecclesiae idem intelligi debeat, quod* DEFENSOR, *si* DEFENSORIS *omittis officium, nomen improprie retines* ADVOCATI. Di quì non è molto difficile il ravvisare con qual fondamento da' Ministri di Modana si ragioni dell'Avvocazia, mentre per sostenere le loro false idee, vorrebbono ridurla a niente, e a puro nome per parte della Santa Sede.

De rebus gestis Friderici I. lib. 2. cap. 30.

Chronicon libro 7. cap. 27.

Supplica Cap. XIII. pag. 18. lin. 10.

Vetera Monumenta contra Schismaticos pag. 448.

Segue

LX.

Atti di Federigo I. alterati & male addotti contro alla Santa Sede.

Supplica Cap. IX. pag. 22. lin. 32.

Radevicus de rebus gestis Friderici I. libro 2. cap. 31.

Segue a narrarsi nella Supplica, che nell'anno 1159. Federigo I. disse a' Legati d'Adriano IV. che le pretensioni del Papa erano *nova & gravia*, *& nunquam prius audita*: e vuolsi, che di quì si comprenda, che allora *tuttavia durava l'alto dominio Cesareo in Roma stessa, non che sopra il resto degli Stati della Santa Sede, nè si parlava allora de' diritti dell' Avvocazia oggidì cotanto decantati*. Sentite che strane illazioni! E diceli ancora, *che bisogna poi con questi lumi esaminare i diplomi di Ridolfo I, uno degli antenati dell' Augustissima Casa d' Austria, fatti in favore della Santa Sede*. Grazie al Cielo, che questi diplomi non sono più falsi; ma che solamente *bisogna esaminargli co' lumi* scismatici de' tempi di Federigo I. Ma se a questo Imperadore parvero *nuove*, *gravi e inudite* le pretensioni d'Adriano IV. perchè non corrispondeano alle sue massime, regolate secondo l'idea volgare dell'Impero antico, messagli in capo dagli Arnaldisti di Roma; onde poi egli fu vago di esser chiamato Signore *Urbis & Orbis*, si può rispondere, che Federigo traviava lunge dal vero, perchè non si fondava in altro, che in sul puro titolo di *Romanus Imperator*, il quale in lui non importava più di quello, che importò in Carlo Magno quando il Pontefice Leon III. gliel conferì nel dì di Natale dell'anno 800. contra sua voglia, conforme si è dimostrato: e non già con intenzione che nel solo vigor di tal titolo dovesse pretender di esser Signore *Urbis & Orbis*: altramente se l'idea di Federigo fosse stata fondata sul vero, Carlo Magno non era uomo d'animo così moderato, che gli avesse dovuto rincrescere, come sommamente gli rincrebbe, al riferir d'Eginardo, il ricever quel titolo, che gli portava il dominio *Urbis & Orbis*. Nè Papa Adriano IV. e gli altri insigni Pontefici di quel tempo, che furono oppressi e perseguitati perchè si opposero con petto Sacerdotale alle altiere pretensioni di Federigo, furono uomini sì malvagi ed ingiusti con tutto il resto de' Cristiani

Radevicus libro 2. cap. 30. in fine.

loro

loro aderenti, che aveſſero voluto in faccia di tutto il Mondo perſiſtere tanti anni in difendere le ragioni della Santa Sede quando foſſero ſtate tali, quali oggi le rappreſentano i Miniſtri Ducali, cioè uſurpazioni acquiſtate per opera di *ſcomuniche*, *guerre*, *e leghe*: nella qual guiſa, come mai i Pontefici abbiano potuto *profittare nel temporale* in que' tempi e ne' precedenti quando erano continuamente perſeguitati dalle altrui tiranniche violenze, io ne ſaprei certo buon grado a chi mel diceſſe. E ſe ſuſſiſtono le propoſizioni contrarie, cioè che gl' Imperadori foſſero veramente padroni aſſoluti e Sovrani di Roma ſin già *qualche ſecolo*, cioè dopo i Federighi, Ridolfo I. Alberto I. Arrigo VII. e Carlo IV. come potrà mai dirſi, che i Pontefici *profittaſſero nel temporale* in tempo di Federigo I? Se tal volta ſi valſero delle ſcomuniche, delle quali ſi parla nelle Scritture Eſtenſi con molto diſprezzo, ſi valſero delle armi della propria autorità conferita loro da Gesù Criſto: e il fecero ad eſempio d'Adriano I. il quale veggendo gli Stati della Sede Apoſtolica invaſi dal Rè Deſiderio, e non trovandovi altro rimedio, ricorſe alla podeſtà che Dio gli avea data, cioè alle Cenſure, con lo ſpedire tre Veſcovi ad intimargli la ſcomunica, cioè Euſtrazio d'Albano, Andrea di Paleſtrina e Teodoſio di Tivoli: *extemplo facto in ſcriptis anathematis verbo*; onde allor Deſiderio *cum magna reverentia* partitoſi da Viterbo, *confuſus ad propria reverſus eſt*, come ſcrive Anaſtaſio. E chi cita contro alla Santa Sede ſenza propoſito alcuno le Lettere di Giovanni VIII. per prova della Sovranità Ceſarea in Roma e nel rimanente dello Stato Eccleſiaſtico, facilmente avrà letto nelle medeſime, come quel Sommo Pontefice ſi valſe delle armi ſteſſe contra le inſidioſe violenze de' Duchi di Spoleti: e chi nol sa, può compiacerſi d'apprenderlo col dare un occhiata alle Lettere LXVIII. LXXII. LXXXII. LXXXIV. LXXXV. LXXXVI. LXXXVII. LXXXVIII. XC. CXXXI.

Anaſtaſius in Hadriano I. pag. 151.

CXXXI. e da queste Lettere vedrassi di chi era il vero e legittimo dominio di Roma. E dalle Lettere CXXXIII. CXXXIV. CCLXXI. vedrassi ancora chi era il supremo Signor di Ravenna, e conseguentemente di Ferrara, Comacchio e dell'Esarcato. In quanto al disprezzo, col quale per l'infelicità de' tempi nostri si parla delle scomuniche fulminate dal Capo della religione Cristiana, io non posso far altro, che rammentare il decimo Articolo del Simbolo Apostolico: *Sanctorum communionem*: sopra il cui vero significato, chiunque professa di osservar gli altri undici articoli se vi penserà alquanto, dovrà sperarsi, che poi discorra e senta con qualche rispetto delle scomuniche. Chi scrivesse negli Antipodi dove non credo, che vi sia gran cognizione delle cose nostre, potrebbe a suo talento dare ad intendere, che al tempo di Federigo I. *non si parlava de' diritti dell'Avvocazia, oggidì cotanto decantati*; ma scriverlo in Italia, e divulgarlo in Lamagna, mi pare, che sia troppo, mentre non è cosa più facile che far vedere tutto il contrario dalla Concordia tra Eugenio III. e quell'Imperadore, inserita negli Annali Ecclesiastici, ove giura egli, che *pro viribus laborabit Romanos subjugare Domino Papæ, sicut melius unquam fuerunt a centum retro annis. Honorem Papatus & regalia Beati Petri sicut devotus & spiritualis* ADVOCATUS *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ contra omnes homines pro posse suo servabit &* DEFENDET, *& quæ non habet,* RECUPERARE *pro posse juvabit, recuperata defendet*. Se Federigo dapoi mancò alle promesse e a' giuramenti per istigazione degli Arnaldisti di Roma, conforme si trae da Ottone Frisingense suo zio, e lo dimostra il Baronio, parmi che da ciò non dovrebbe pretendersi di trarre alcuno argomento di giustizia per Federigo contro alla Santa Sede. Quindi è, che il Baronio dopo recitate le smoderatissime di lui pretensioni, scrive in tal guisa: *at quid ista de Urbis dominio & regalibus, aliis-*

Anno 1152. pag. 378.

Anno 1155. pag. 392.

Anno 1159. pag. 425.

que

que juribus, quod asserit, debita Imperatori? Nunquid non extant ipsæ Literæ liberæ donationis Imperatorum Francorum, quin etiam Germanorum?

LXI.

Asserzioni de' Ministri Estensi oltraggiose agl' Imperadori, i quali ritrattarono gli atti scismatici addotti nella Supplica per legittimi.

I Ministri Estensi nelle loro Scritture altro non fanno, che vantare il loro *zelo* per l'Impero: e poi nel tempo stesso vanno manifestando un odio intestino e più che Vatiniano contra la vera gloria Imperiale, mentre non sanno astenersi dall'offendere atrocemente la memoria di varj Imperadori, spogliandogli di quel pregio segnalatissimo, che si acquistarono quando ebbero in punto di morte la grazia singolarissima di aprir gli occhi alla verità; come fra gli altri avvenne a Federigo II. il quale, al riferire di Matteo Spinelli da Giovenazzo, detestò, come ingiuste ed empie quelle stesse persecuzioni da lui fatte alla Santa Sede, che oggi indegnamente vengon lodate: e ordinò che fosse ricompensata di tutti quei danni, che le avea iniquamente inferiti: il che in punto di morte avea fatto anche Arrigo VI. suo padre. Il volere in oggi rappresentare al Mondo Cristiano per buone ragioni gli aggravj scismatici e irregolari, i quali come indegni e sacrileghi, furono poscia dannati dagli Autori stessi, mi pare in vero cosa meritevole di compassione ben grande, perchè la Santa Sede può esser sicura, che si avrà pena non ordinaria d'incontrare anche fra gl'inclinati a favorire gl'interessi della Serenissima Casa d'Este persone sì aliene dall'equità, le quali sieno per accogliere senza orrore tentativi di questa sorte. Io non so qual nome attribuire all'essersi voluto di nuovo addurre nella Supplica i diplomi già confutati di Ottone IV. dell'anno 1209. e di Federigo II. del 1231. dati sopra Comacchio in tempo, che amendue erano scismatici: e impallidisco nel leggere citata da persone Cattoliche l'Apologia eretica di Ottone IV. composta ne' tempi nostri da Arrigo Meibomio Scrittor Luterano. Ma non v'era altra Apologia da poter citare per lui, che questa, la quale maggiormente lo aggrava.

*Chronicon in Propylæo ad Acta Sanctor. Bollandi par. 2. p. *41. col. 2.*
Dominio Cap. XLIII. pag. 54.
Difesa I. Cap. XVII. pag. 94.
Cap. LXIV. p. 234.

Supplica Cap. XII. pag. 28. lin. 17.

E se Ottone IV. risuscitasse, egli si sdegnerebbe altamente in vedersi difeso con tale Apologia, e molto più in vederla anche citata e approvata; poichè nel morire dichiarò, che le sue passate azioni erano ree, nè meritavano alcuna Apologia. Noi frattanto all'Apologia Luterana allegata nella Supplica contrapporremo ciò che il Gretsero Cattolico scrisse di lui, dicendo, che *ipse Urspergensis & ex recentioribus Cuspinianus* (Autori amendue Tedeschi) *Ottonem tanquam fœdifragum & perjurum detestantur; quippe qui statim diademate Imperiali impetrato, contra pacta & conventa provincias Romanæ Ecclesiæ invaserit, fidem datam in postremis habuerit*. Se poi i Critici Estensi non approvano, come dicono, le confutazioni già fatte de' due diplomi di Federigo I. e II. dell'anno 1177. e del 1231. in favore de' Comacchiesi; non per questo faranno, che chi difende la Santa Sede non gli tenga per finti, fino a tanto che non si veggano comparir sode ragioni in contrario: sotto il qual nome non si crede, che vengano quelle maniere di dire: *ma in darno: troppo è noto agli eruditi: inutilmente ancora dicono: basta leggerlo; curiosa è la critica: ma più diffusamente si risponderà loro; non è ragione di tener per apocrifo quel diploma: cadono a terra le difficoltà svegliatevi sopra: sussiste dunque: come si mostrerà*; e cose simili, che non consistono in altro, che in gran promesse, alle quali si risponde corto corto: o i diplomi son veri, o son falsi. Se son falsi, non hanno valore alcuno; se poi son veri, sono del medesimo peso, come surrettizj, clandestini, e dati in tempo di scisma e di guerre, e richiesti da' Comacchiesi per quelle ragioni stesse, che si accennarono nella Difesa I. le quali il dì 30. Luglio 1658. furono appunto addotte intorno a' diplomi stessi anche da' Ministri Estensi dallora in una Scrittura da lor presentata a una Congregazione di Eminentissimi Cardinali nella controversia sopra le valli di Comacchio, ove dissero, che da essi privi-

Appendix ad Commentariolum ad calcem Arnaldi in Goldasto redivivi p. 52.

Supplica Cap. XII. pag. 28. lin. 25.

Difesa I. C. XLVII. pag. 174.
Ristretto II. MS. delle ragioni del Signor Duca di Modana sopra le Valli di Comacchio.

privilegj appariva, che i *Comacchiesi godeano queste valli, e procurarono di metterle sotto l'ombra e protezione di detti Imperadori per non restare esposti alle molestie e disturbi, che di fatto avessero potuto ricevere da' soldati o Ministri Imperiali, mentre più volte co' loro eserciti trascorsero l'Italia.* Questi sono i verj principj, co' quali si deono esaminare tutti i diplomi Imperiali, dati in qualsisia tempo a' vassalli della Chiesa Romana: ed è maraviglia, che in oggi per voglia di sostener l'ingiustizia delle proprie passioni si chiudano gli occhi a verità sì palpabili: nè almeno si faccia conto di quello che candidamente scrissero in altri tempi i Ministri di Modana, quando non voglia farsene di ciò che sta scritto nella Difesa I. perchè lo ha scritto chi difende la Santa Sede. Co' principj stessi de' passati Ministri Estensi, e co' nostri, i quali sono in tutto i medesimi, deono ponderarsi gli altri diplomi dati da Federigo II. intorno alle Signorie dell'Esarcato prima e dopo che si dichiarasse nemico della Chiesa Romana. Tali son quelli, che diede a Simeone Arcivescovo di Ravenna, al Vescovo di Sarsina, e a quel di Bologna. Tale ancora si è quello, che nell'anno 1222. egli diede ad Azzo da Este concedendogli *Adriam & Adrianum*, benchè fossero luoghi allora appartenenti alla Chiesa d'Adria. E pel feudo d'*Ariano* Salinguerra Torelli avea giurata fedeltà alla Santa Sede nell'anno 1215. come si può vedere nella Storia del Rossi. Però in quel privilegio dato da Federigo II. ad Azzo da Este, non v'è *Comacchio*: nè i Ministri Estensi frattanto con tutto il lor dire ci sanno spiegare la cagione, per cui Azzo si dimenticò di farvelo porre: e Carlo IV. nella supposta Investitura data in Mantova nell'anno 1354. agli Estensi non confermò altro che il contenuto di quello di Federigo II. nel quale senon vi è Comacchio, a me par che ne segua non dovervi essere stato nè anche nel legittimo diploma di Carlo IV. per le ragioni prodotte altrove. Le medesime risposte in tutto si adat-

Difesa I. Cap. XLV. pag. 167. Cap. LV. p. 197.

Histor. Ravennat. lib. 6. pag. 383. Italia Sacra to. 2. pag. 22. 711.

Historiae Ravennat. lib. 5. pag. 415.

Difesa I, Cap. XLVI. pag. 171.

adattano al decreto del medesimo Federigo II. del 1220. pubblicato interamente dal Baluzio: dove se l'Imperadore ordina a' *Bolognesi*, *Ferraresi*, e ad altri vassalli della Chiesa, che si dichiarino nemici di chi le tiene usurpato il Castel di *Gonzaga*, egli lo ordina a richiesta de' Nuncj del Papa, ivi nominati, come presenti, conforme potrà vedere chiunque sa leggere: e lo ordina perchè quelle Città suddite della Chiesa per mantenersi libere, stavano sotto la protezione Imperiale. Ma egli è molto da ammirare, come i Ministri Estensi, i quali fuor d'ogni ragione si sono tanto commossi, perchè nella Difesa I. si disse, che tutto l'*Allodio* della Contessa Matilda era Stato della Sede Apostolica, essi poi facciano sì gran caso di quell'editto di Federigo II. benchè in esso egli dichiari di restituire e rassegnare il medesimo Allodio *Sanctæ Romanæ Ecclesiæ venerabili matri nostræ, ad quam pertinet* PLENO JURE. Se gli atti, che si allegano contro alla Santa Sede, hanno da valere in una cosa, perchè poi non l'hanno da valere nell'altra? *Hic Rhodus, hic saltus*. Quì dovrebbono agguzzar l'ingegno i Critici Estensi, i quali sempre da pertutto ne vogliono troppo, e in particolar nel pretendere, che *allora i Papi nel conceder le Bolle agli Arcivescovi di Ravenna, non usarono formole dinotanti dominio temporale sull'Esarcato*. Favoriscano di leggere, ma senza animo conturbato, le Bolle con le quali Onorio III. e poi Gregorio IX. rinovarono e confermarono a Simeone, e a Teodorico Arcivescovi di Ravenna le Bolle passate, tra le quali sono quelle di Gelasio II. e di Onorio II. dove tra le altre cose vi troveranno eziandio COMACLENSEM *Comitatum*: e vedranno, se poteano far di meno di scrivere, che i Papi *allora non usavano le formole dinotanti dominio temporale sull'Esarcato, perchè Federigo ne era padrone, ed avea costituito l'Arcivescovo di Maddeburgo per Conte della Romagna*. Questo Arcivescovo non fu *Conte* della Flaminia per diritto Imperiale, come divul-

Miscellanea tomo 1. pag. 448.

Difesa I. Cap. XLIV. pag. 169.
Supplica Cap. XXIV. pag. 63. lin. 13.

Supplica Cap. XII. pag. 29. in fine. pag. 30. in princ.

Histor. Ravennat. lib. 6. pag. 389. 398.

divulgano i nemici della Santa Sede; ma perchè i Ravennati essendo in guerra co' Bolognesi e con altri, vel chiamaro no, come si può vedere presso il Rossi. Nè crederei, che quell'Arcivescovo, chiamatovi da' Ravennati, avesse avuta forza di estinguere l'alto dominio della Santa Sede nella Flaminia. Nè crederei parimente, che le semplici enunciative d'una lettera scritta dal nuovo e non informato Rè de' Romani Arrigo di Turingia all'Arcivescovo di Ravenna nell' anno 1246. dovesse considerarsi per bastante a trasmutare i Ravennati di vassalli della Chiesa in sudditi dell'Impero, come pare, che si persuada chi ha fatta la Supplica.

Historiæ Ravennat. lib.6. pag.386.

Raynald. an.1246. §.10.

LXII.

Ministri Estensi contra ogni ragione esaltano gli atti scismatici di Federigo II. detestati sino dal Pigna.

Supplica Cap. IX. pag.30. lin.11.

Mi resta a dire, che in una Supplica, alla quale i compilatori di essa per dar qualche credito, hanno avuto l'ardire di porre in fronte con sommo abuso il nome riverito di un Principe Cristiano e Cattolico per farlo Autore della medesima, non doveano mai tenersi le parti di Federigo II. esautorato in un Concilio generale, e poi anche da tutti gli ordini ecclesiastici e secolari di quel medesimo *Sacro Romano Impero*, del quale i Ministri Estensi contro alla verità manifesta, cercano con affettazione incredibile di esser creduti zelanti, quasichè il Mondo non sappia, se debbano esser creduti per tali coloro, che si son posti a lacerare i Sommi Pontefici, e anche gl'Imperadori, i quali hanno rispettata e protetta la Chiesa Romana: e che vanno esaltando gli Scismatici e separati da essa, come fu il medesimo Federigo II. per molti anni: che non temono di pronunciare, che Federigo *rispose a tali accuse*, *che protestò contra le occupazioni* delle Città dell'Esarcato: e quel che è peggio, che *continuò finchè le forze non gli vennero meno a tenersi la sua padronanza in Ravenna o nelle Città all'intorno*. Ogni uomo di senno e di coscienza può giudicare, se cose tali doveano mai dirsi e stamparsi in favore delle usurpazioni, dell'eresia e dello scisma di Federigo; tanto più, che egli stesso dipoi ravvedutosi, ritrattò le sue male azioni in fin di sua vita, come si è

ſi è detto. Io per me ſo ſempre pochiſſimo conto delle narrazioni del Pigna in materia di coſe antiche qualora le veggo da lui finte, ovvero a bello ſtudio alterate: e ſe in ciò io non ho la ventura d'incontrare gran fatto la grazia de' Miniſtri Eſtenſi, a me pare di non eſſer meritevole di quel biaſimo e riſentimento, che altri s'immagina. Ora però confeſſo di rimanere aſſai più edificato del Pigna, che degli Autori della Supplica, perchè il veggo affermare da buon Criſtiano, che Federigo fu un uſurpatore: che *intaccò quello della Chieſa, levandole non ſolo il Ducato di Spoleto; ma anche la Marca d'Ancona*: che allora la Caſa d'Eſte ſi ſtrinſe col Papa per *aſſicurare la perſona e i dominj della Santità Sua*. Così egli parla nella ſua Storia: e in un altra ſua Opera dice, che Azzo Marcheſe d'Eſte *nacque appunto quando l'Italia ed il culto divino, e per conſeguenza tutta la Criſtianità, era per perire ſenza il ſoccorſo ſuo, percioccbè Federigo ed Ezelino aveano rivolta la poſſanza dell'Impero alla eſtrema e total ruina di tutta queſta noſtra Provincia, e della* NOSTRA RELIGIONE. Queſto è un parlare da vero Criſtiano: e il Pigna parlando in tal guiſa ha creduto di dar gran lode a'Principi Eſtenſi: e così pure gli Oppoſitori ſe voleano moſtrarſi zelanti della gloria di Caſa d'Eſte, doveano parlare ancor eſſi, e non laſciarſi trarre in guiſa sì ſtrana fuori della controverſia di Comacchio, che indebitamente per altro hanno moſſa alla Chieſa di San Pietro, come ne può eſſer giudice tutto il Mondo, e come ne ſarà ſenza dubbio tutta la poſterità. Nè ſerve di ſcampo il diſtinguere il temporale dallo ſpirituale; perchè nelle perverſe azioni di Federigo l'uno fu tratto dall'altro: e i beni della Chieſa ſon ſacri. Perciò ſi legge nel Levitico *poſſeſſio conſecrata*: e roveſciato ſoſſopra il temporale, anche lo ſpirituale va ſeco in ruina, come ſi è veduto in ogni ſimile contingenza, tanto ſotto eſſo Federigo, quanto ſotto altri Imperadori.

Storia di Caſa d'Eſte lib.2. pag.140. 150. ediz.I.

Eroici lib.2. pag.46.

Egli

LXIII.

Si difende la rilevanza de' diplomi di Ridolfo I. e degli Elettori dell' Impero contra le critiche Estensi.

Osserv. Cap. XXIII. pag. 39.
Difesa I. Cap. CXL. pag. 386.
Supplica Cap. IX. pag. 23. in fine. pag. 24. lin. 14.

Egli è tempo oramai di parlare de' famosi diplomi di Ridolfo I. Austriaco, fatti in favore della Santa Sede; giacchè si è voluto *esaminargli co' lumi* scismatici di Federigo I. dicendosi di vantaggio, che alle opposizioni fatte a' medesimi nelle *Osservazioni*, *non si vede replica*, *la quale possa soddisfare*. Di questo non è maraviglia, perchè niuna ragione *può soddisfare*, non già per cagion propria, ma di chi non vuol soddisfarsene per farsi lecito d'impugnare in faccia di Sua Maestà Cesarea quegli atti degni e gloriosi di Ridolfo I. per li quali si rendette egli immortale per tutti i secoli, e lo sarà sempre nelle Storie e negli Annali ecclesiastici, malgrado di chi oggi tenta levargli un pregio sì grande. Le critiche principali fatte da' Ministri di Casa d'Este alla rilevanza de' diplomi di Ridolfo, sono le seguenti:

I.

Che Ridolfo I. *confermò la Donazione di Lodovico Pio tenuta per supposititia*. L'hanno da per tutto contra la *donazione di Lodovico Pio*, *tenuta*, come dicono, *per supposititia*, cioè dagli Eretici e da loro; ma giustificata per verissima nella Difesa I. e in questa II. parimente: e da giustificarsi da quì in poi contra tutto quello che sapranno e potranno mai dire.

II.

Che il Papa si fece pur confermare quelle d'Ottone I. e di Arrigo II. i quali perchè *si riserbarono l'alto dominio sopra gli Stati della Chiesa*, *dovette per conseguenza fare lo stesso anche Ridolfo I. e ciò dovrà sottintendersi ne' Diplomi suoi ove tacitamente viene a fare la stessa riserva*.

Stanno sempre fissi nel loro sognato *alto dominio*. Ma se Ottone ed Arrigo sieno stati sì empj di riserbarselo, già si è fatto pienamente vedere: e se anco se l'avessero mai riserbato (il che niun uomo di senno dirà mai, che sia vero) Ridolfo I. il qual professava una *modestia e venerazione per la Santa Sede* molto diversa da quella de' Ministri Estensi, come Principe Cattolico e non già Scismatico, nè Eretico

Arnaldista, non sel riserbò certamente, siccome apparisce dall' ultimo de' suoi diplomi, scritto in Vienna il dì 14. Febbrajo 1279. ove dichiara, manifesta e confessa, che i suoi precessori per gli obblighi, che aveano alla Santa Sede, la quale trasferì la gran dignità dell'Impero nella nazione Tedesca, *confirmarunt*, *dimiserunt seu etiam concesserunt* alla Chiesa di Roma tuttociò che giace da Radicofani a Ciprano, la Marca d'Ancona, il Ducato di Spoleti, il Patrimonio della Contessa Matilda, la Contea di Bertinoro, l'Esarcato di Ravenna, la Pentapoli, e Massa Trabaria con tutte le pertinenze aggiacenti, e con tutto quello che sta espresso nelle Costituzioni Imperiali *a tempore Ludovici*: che essi Imperadori *dimiserunt*, *renunciaverunt*, *restituerunt & confirmarunt* tutte le suddette Signorie *Beato Petro cœlestis Regni Clavigero*, *ejusque Successoribus & Romanæ Ecclesiæ*: e che ancor esso Ridolfo I. per debito di ricognizione, e per ricompensa degl' innumerabili beneficj ricevuti, come dicea egli stesso, *de manibus dictæ matris*, avea confermate, rinovate, di nuovo concedute e donate tutte le suddette cose in presenza di Gregorio X. *proprio præstito corporaliter juramento*. Ma perchè si dicea, che Ridolfo suo Cancelliere senza suo *consensu*, *conscientia vel mandato*, in nome di esso Imperadore avea estorto il giuramento di fedeltà *a Civibus Ravennatibus*, *Bobiensibus*, *Cæsenatibus*, *Foropopuliensibus*, *Forliviensibus*, *Faventinis*, *Imolensibus*, *Bononiensibus*, *Urbinatibus ac hominibus Montisferetri*, *Bertenorii*, *necnon & aliis aliarum Civitatum*, *atque illarum partium & locorum*, *quæ ipsius Ecclesiæ Romanæ* JURIS *existunt*; perciò esso Imperadore conoscendo *id in præjudicium dictæ matris Ecclesiæ subsecutum*, rinunciava, cassava, rivocava, rimetteva e rilasciava espressamente tutto ciò che era stato fatto da quel suo Cancelliere, *volentes*, *statuentes & consentientes expresse*, *quod per id* NULLUM

JUS

JUS *nobis & Imperio accrescat, vel ipsi Ecclesiæ Romanæ depereat tam circa* POSSESSIONEM, *quam circa* PROPRIETATEM *in Civitatibus, Terris & locis præfatis, ac hominibus, juribus & jurisdictionibus eorumdem.* Ed essendo giusto, che gli atti regali procedessero con ogni chiarezza, egli affinchè le sue regie espressioni levassero qualunque contesa, cui spesse volte suol cagionare l'oscurità delle parole; e acciocchè JURA *ipsius matris Ecclesiæ* si consolidassero plenariamente per via di tal dichiarazione, la quale egli decretava *esse perpetuam*; riconoscea, confessava e dichiarava *oraculo præsentis edicti ad æternam rei memoriam*, che la Città di Ravenna e l'Emilia, Bobio, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Faenza, Imola, Bologna, Ferrara, *Comaclum*, Adria e Gavello, Rimini, Urbino, Montefeltro, il Territorio Balnese e le sopraddette provincie, Città, Territorj e luoghi con tutti i lor confini e pertinenze appartenenano *in solidum, pleno jure ac integre* a San Pietro, a Niccolò III. e a' suoi Successori *non solum in spiritualibus, sed etiam in temporalibus*: e che erano della Chiesa Romana *pleni juris, ditionis & principatus*. Che per torre in avvenire qualunque scrupolo di dubitazione, e perchè maggiormente apparisse la sua divozione verso la Chiesa sua Madre, egli di nuovo liberamente e plenariamente concedea, conferiva e donava a Niccolò III. a' Sommi Pontefici suoi Successori, e alla Chiesa Romana tutte le cose suddette, *ut sublata omnis contentionis & dissensionis materia, firma pax & plena concordia inter Ecclesiam & Imperium perseveret*. E perchè da lui e dagl'Imperadori suoi posteri tutte le accennate particolarità si osservassero perpetuamente, *firmaque semper & inconcussa permaneant* a Niccolò III. a' suoi Successori, e alla Chiesa Romana, egli ordinava, che quel diploma fosse munito colla sua Bolla aurea. Seguono indi poi le sottoscrizioni de' Prelati, Principi, e altri Personaggi, che vi

eran presenti. Indi tutti gli Elettori dell'Impero insieme, e ciascheduno a parte, ratificarono solennemente con le più ampie forme tutto ciò che avea fatto Ridolfo, nominandovi anch'essi espressamente *Comaclum*.

LXIV.

Comacchio sovranamente signoreggiato dalla Santa Sede in tempo de' diplomi di Ridolfo I.

Sono degni di compatimento gli Oppositori, se si dibattono con tanti sforzi per dare ad intendere il loro scismatico *alto dominio Imperiale*; perchè se vi fosse ne' diplomi una minima voce, che il dinotasse, l'avrebbono molto ben saputa mostrare senza cercar di divertire il Lettore traendolo fuor di cammino con tante cose dannate ed erronee, che hanno insieme accoppiate. Ma ne' suddetti diplomi per lo contrario sono tante e sì chiare le formole, onde si manifestano i veri titoli e l'assolutissima Sovranità della Chiesa, che ne escludono sino il pensiero di poter mai supporre quel loro *alto dominio*. E avvertasi, che tutte le suddette Signorie erano allora in *possesso e proprietà* della Santa Sede, come ivi si esprime: *tam circa possessionem, quam circa proprietatem*: onde invano altri si è lusingato di far credere, che la Santa Sede non signoreggiasse attualmente Comacchio, quando il diploma chiaramente lo dice. E se Niccolò III. nelle Lettere spedite nell'anno 1278. alle Città di Romagna, perchè prestassero il giuramento di fedeltà, non parla di *Comacchio*; ciò poco importa, perchè tanto ne' Brevi di Niccolò III. quanto nel diploma ultimo di Ridolfo I. si dice, che oltre alle Città descritte e nominate, lo stesso ordine di ritrattare il giuramento prestato al Cancelliere Imperiale, era stato dato ad altre Città di quelle contrade, *illarum partium*, vicine alle Città espresse, e parimente del dominio della Santa Sede: le quali Città poscia si dichiararono nel suddetto diploma di Ridolfo I. come appartenenti alla Chiesa di Roma: e trà queste si descrissero *Comacchio* e *Ferrara*. Ed è falso ciò che si asserisce nella Supplica, cioè che gli *Estensi padroni di Ferrara non vollero riconoscere* *allora*

Supplica Cap. XIV. pag. 37. lin. 12. 17.

allora quella Signoria da' Papi. I. perchè non n'erano *Signori* sovrani, ma solamente *Governatori* eletti dal popolo. II. perchè i Ferraresi vi riconosceano per sovrana la Santa Sede. Ma se *gli Estensi padroni di Ferrara non vollero riconoscere allora quella Signoria da' Papi*, da chi mai dunque la riconobbero? Forse dall'Impero? Nè dovea mai dirsi, e molto meno scriversi e stamparsi nella Supplica, esser *troppo inverisimile*, *che senza partecipazione e consentimento del suo Sovrano quel Cancelliere* di Ridolfo I. avesse fatto quanto fece e fu poi cassato dall'Imperadore; imperciocchè in tal guisa contro alla verità manifesta si taccia ed incolpa di bugiardo quel glorioso Imperadore, il quale attesta, che tutto ciò era avvenuto *senza sua notizia*. E forse questo è il primo atto, che i Ministri Imperiali abbiano fatto negli Stati della Chiesa senza ordine e saputa de' loro Sovrani? Molto meno serve il dedurre, che *Adria* e *Gavello* non fossero Signorie allora possedute dalla Santa Sede, perchè oggi non sono da lei possedute: e perchè Ridolfo Vicario dell'Impero nell'anno 1276. dicesi averne investito Obizo d'Este, e poi aver fatto il medesimo nell' anno 1281. l'Imperadore Ridolfo I. essendo in Norimberga; poichè se fu vero l'atto del Cancelliere, fu verissimo ancora, che egli rimase cassato e rivocato tre anni dopo: e se è vero quello dato ad Obizo Estense dell'anno 1281. il che io per me non posso giurare, altro egli non fu che un semplice privilegio di quelli, che si davano per sicurezza e franchigia de' beni altrui, e non per atto d'Investitura, che inducesse Sovranità nel concedente; se pure, com'è più credibile, non fu atto surrettizio e clandestino piuttosto, che di saputa dell' Imperadore Ridolfo: il quale bisognerebbe poi anche sapere, se in quel tempo si trovava in Norimberga. E quando ancora il diploma non patisse veruna difficoltà, egli non sarà mai tale, che nella *solennità* o in altra minima cosa debba pareggiarsi,

Supplica Cap.XII. pag.31. lin.2.

Osserv. Cap. XLIV. pag.64.

giarsi, non che preferirsi, a quello del 1279. di Ridolfo I. nè all'altro degli Elettori dell'Impero. Ma ci dicano per grazia i Ministri Estensi per qual cagione la Casa d'Este allora non si fece investire ancor di *Comacchio*, se era Città dell'Impero, siccome pretendono che si facesse investir d'Adria, Città senza ragione e bisogno veruno messa in campo in questi affari di Comacchio, e non una, ma più volte, acciocchè si conosca, che non hanno volta la mira al solo Comacchio, ma che vorrebbono passar più innanzi dopo aver posto piede in quella Città, con ridurre ad effetto tutti quegli amplissimi *doni di pompa*, che hanno fatti inserire nelle pretese loro Investiture? Sopra questo punto d'*Adria* affettatamente recato in mezzo nelle Osservazioni, nella Supplica, e nelle altre belle Scritture stampate in Vienna, si tornerà più oltre a parlare per necessaria difesa delle presenti ragioni Pontificie, con le quali senza opportunità, senza alcuno immaginabil motivo, e per non so qual fine gli Autori Estensi si sono compiaciuti d'intralciare mendicati discorsi, che toccano le Signorie possedute da altri, le quali sanno assai bene i Signori Veneziani, che in niun conto debbono entrare nelle co ntroversie correnti, perchè da' secoli interi sono di lor manifesto dominio: benchè di esse vantino gli Estensi di essere investiti dagl'Impe radori non meno, che di Comacchio. E poi qual maraviglia sarebbe, che nel 1281. in un atto privato ed incognito vi avessero fatto inserire *Adria* dalla Cancelleria Imperiale, se nel tempo stesso, che erano con tutte le maggiori solennità investiti della Marca d'Ancona da'Sommi Pontefici, se ne fecero investire furtivamente da Ottone IV? Ma se Comacchio era feudo Cesareo, come ho detto di sopra, e perchè mai in quella bella occasione di farsi investir d'*Adria*, non si fecero investire da Ridolfo I. ancor di Comacchio senza aspettare il comodo di farlo LXXIV. anni dopo quando giunse in Mantova Carlo IV? *Argenta* l'ebbero in pegno, e poi

Difesa I. Cap.XLV. pag.166. 167. 168.

e poi in Vicariato dalla Chiesa di Ravenna, da cui sempre la riconobbero fino all'anno 1536. con Investiture molto diverse da quell'altre, che spacciano, perchè quelle d'Argenta portarono seco il pagamento del censo annuo: il quale non possono mostrare d'aver mai pagato all'Impero. E pur nulladimeno anche d'Argenta pretendono di essere stati investiti da quel medesimo Carlo IV. da cui dicono essere stati investiti di *Comacchio*. Or quale stima e credito presso le persone giuste e Cristiane deono mai riportare atti simili a questi, così apertamente contrarj ai veri e legittimi?

Storia del Pigna lib.6. pag.431.
Risposte del Contelori pag.34. col.2.
Storia del Pigna lib.4. pag.305.

LXV.

La Romagna sovranamente signoreggiata dalla Santa Sede in tempo de' diplomi di Ridolfo I.

Rubei Histor. Ravenn. lib.6. pag.456. 457. 458. 462.

Ma perchè le fazioni e guerre civili aveano messe in total confusione e discordia le Città della Chiesa, il Pontefice Niccolò III. spedì nella Flaminia, alienata in quel tempo dall'antica divozione verso la Chiesa, ad intimare a ciascuna di esse Città in quest'anno 1278. che destinassero Ambasciadori a prestare il giuramento di fedeltà per Ravenna e per l'altre Città di quella provincia: il che fu fatto giurando tutti quei popoli di esser fedeli alla Santa Sede dall'anno 14. dell'età loro fino al 70. Indi mandò Bertoldo Orsini suo nipote per Rettore di tutta la Romagna, il quale s'intitolava: *Bertoldus de Filiis Ursi, Sanctissimi Patris Domini Nicolai Papæ III. nepos*, TOTIUS *Provinciæ Romandiolæ, Civitatis Bononiæ, Comitatus Bertenorii & pertinentiarum eorumdem Comes & generalis Rector*: e nell'anno seguente 1279. i Comacchiesi prestarono giuramento di fedeltà a' Ravennati vassalli della Chiesa: poi lo rinovarono anche nel 1283. come dell'uno e dell'altro ne fa testimonianza il Rossi: ed è noto a' Giureconsulti, che il vassallo, il qual presta giuramento all'altro vassallo del suo proprio Sovrano, lo presta al Sovrano medesimo. Nell'anno 1280. Bertoldo Orsini era tuttavia Rettore TOTIUS *Provinciæ Romandiolæ, Civitatis Bononiensis, Comitatus Bertenorii & pertinentiarum eorumdem*, come si vede da una

Raynald. an.1280. §. 6.

una lettera scrittagli da Niccolò III. E Martino IV. destinò Conte di *tutta* la Romagna Giovanni de Epa co' titoli stessi, co' quali era stato destinato l'Orsini, come si vede presso il Rinaldi: e Petrocino Arcivescovo di Ravenna al tempo d'Urbano V. ebbe la medesima carica, allo scrivere di Paolo Scordilla continuatore d'Agnello: *pro Ecclesia Romana in Romandiola Rector fuit: quæ Rectoria vulgariter Comes Romandiolæ nominatur*: e chi dice di *tutta* la Romagna, *totius Romandiolæ*, non esclude in guisa veruna *Comacchio*, perchè ne' diplomi di Ridolfo e degli Elettori Imperiali egli era stato espressamente nominato. Laonde invano e fuor di ragione si va cavillando per escluderlo a forza di sottigliezze e di falsi supposti: della qual fatta si è ancora il dilemma proposto nella Supplica ove si dice, che, *o pretendono in Roma che Ridolfo I. abdicasse allora dall'Imperio la Sovranità suddetta, o pure che egli non concedesse, senon quello, che i suoi Antecessori aveano conceduto*. Qual sovranità vuolsi mai pretendere, che *abdicasse* Ridolfo, se nè egli, nè i suoi precessori niuna affatto mai ve n'ebbero *de jure* sopra gli Stati della Chiesa, siccome ciascun di loro *solennemente* giurò e protestò di non avervene alcuna? Se le Città dell'Esarcato fossero appartenute realmente all'Impero, e non alla Chiesa, come oggi si sparge, Ridolfo I. e tutto il Corpo de' Principi Elettori non erano già così creduli e buoni di lasciarsi sedurre da male arti e da *falsi*, *rancidi* e *invalidi* documenti ad acconsentire con atti sì pubblici, che si levassero dall'Impero, e si concedessero alla Santa Sede. E però con ragione il Gretsero ragionando degli accennati diplomi Elettorali contra il Goldasto, il quale ebbe ardimento di scrivere, *principes istos fuisse deceptos & quidem ex simplicitate & ignorantia*; ebbe a dire, che la testimonianza di essi *pluris æstimari debet*, *quam centum millium contra latrantium Calvinistarum clamosa amentia*; e che

Anno 1281. §. 12.

Appendix Agnelli pag. 114.

Supplica Cap. IX. pag. 23. *lin.* 2.

Defensio in Goldastum lib. 2. *cap.* 22. *pag.* 294.

se che in persona di que' Principi egli lacerava e offendèva i loro posteri: *grandem certe eis alapam impingit*. Noterassi quì di passaggio per prevenire gli altrui sofismi, che nel diploma di tutto il corpo degli Elettori non apparisce il mese della data, nè il luogo; ma solamente l'anno 1279. e l'Indizione VII. con l'anno VI. di Ridolfo I. perchè gli Elettori non si trovavano tutti insieme in un medesimo tempo e in un medesimo luogo allorchè ciascuno di essi vi appese il proprio sigillo in segno d'approvazione; ma ciascun di loro stava ne' suoi Principati, dove convenne in lungo spazio di tempo, in luoghi separati e distanti l'uno dall'altro, portar loro a rivedere la formola del diploma: il quale con tutti que' di Ridolfo è tanto vero e superiore a qualunque orgogliosa Critica, che nè pure il Goldasto ebbe ardimento di censurarlo nel testo, mentre egli stampò nel corpo delle Costituzioni Imperiali quello che pubblicarono gli Elettori Palatino del Reno, di Sassonia, e di Brandemburgo: il quale in tutto e per tutto è lo stesso, che quello di tutto il corpo degli Elettori dell'Impero: e l'Aventino Scrittore avverso ancor egli alla Chiesa Romana scrive in tal guisa di tutti i suddetti diplomi: *extant hujusmodi diplomata: qui curiosus & ea legere velit, inquirat & ipse*. In fatti sarà facile a' Ministri Ducali il chiarirsene col ricercargli nella Biblioteca Cesarea di Vienna, dove si trovano inseriti ne' Registri Imperiali di Ridolfo I. come si raccoglie dal Catalogo delle opere del Lambecio. Che se alcuni Imperadori *de facto* alle volte si usurparono la Sovranità degli Stati della Santa Sede con la forza e con la violenza, poscia essi medesimi, ovvero i loro Successori, solennemente la restituirono, come cosa a lor non dovuta, e la rilasciarono al Pontefice, che solo n'era il legittimo Sovrano. Per la qual cosa e che bisogno mai v'era ne' diplomi di Ridolfo della *formale rinuncia di questo diritto* sognato dagli Scismatici del secolo XI. dagli Eretici Arnal-

Constitut. Imperial. to.1. pag.312.

Annales Bojor. lib.7. pag.437. edit. Basil. 1615.

Origines Hamburgenses pag.22. edit. Hamburg.1706.

Supplica Cap. IX. pag. 23. lin.8.

 disti

disti del XII. risuscitato da' Calvinisti e Luterani de' due passati secoli, e poi miseramente sostenuto da' Ministri Estensi? quando esso diritto non era presso Ridolfo I. nè era mai stato presso i suoi antecessori; alcuni de' quali *se esercitarono giurisdizione sopra l'Esarcato, e ne diedero investitura ad altri*, per sentimento degli Oppositori, ciò non accadde, com'essi malamente sostengono, perchè *le donazioni* di quei *tempi* non fossero di *sostanza*; ma perchè quegli, che così fecero, mancarono al proprio dovere, o furono usurpatori e spergiuri. Se poi Ridolfo I. *non concedette senon quello, che i suoi antececessori aveano conceduto*, nulla perciò ne nasce di favorevole agli opposti pensieri; perchè appunto Ridolfo operò quanto dovea, in beneficio della Santa Sede, giurando e protestando da buon Principe Cristiano, e senza alcuna maliziosa e iniqua restrizione o riserva, di riconoscere sempre, come aveano fatto con atti pubblici gl'Imperadori a lui preceduti, la Santa Sede per indipendente, legittima ed assoluta Sovrana di tutti quegli Stati, de' quali allora n'era in possesso, e ne avea la proprietà, e specialmente di *Comacchio*: e di volerle assistere con ogni sua forza, affinchè potesse ricuperare le Signorie di ragion sua, le quali non avea; ma erano tenute ed occupate da altri.

Osserv. Cap. XXIII. pag. 40.

Supplica Cap. IX. pag. 23. lin. 5.

LXVI.

Si difende Ridolfo I. e la sua Augustiss. Schiatta dalle calunnie di Giovanni Villani, addotte da' Ministri Estensi contro alla Santa Sede.

Osserv. Cap. XXIII. pag. 41.

Supplica Cap. XII. pag. 30. lin. 18.

Ora fermiamci un poco nella testimonianza di Giovanni Villani, addotta replicatamente da' Ministri Estensi contro agli atti che fece Ridolfo I. alla Chiesa Romana; giacchè si pretende, che le stranissime ciance di quell'autore diano gran forza alle Osservazioni ed alla Supplica, non ostante, che in ciò sia egli ignominioso e calunnioso non solamente alla Sede Apostolica: il che poco importa a' Ministri Estensi; ma anche all'Imperadore stesso, e alla sua gloriosissima Famiglia. Non mi sarei mai aspettato di vedere, che per danneggiare la Santa Sede impugnando i diplomi di Ridolfo I. si fosse voluto canonizzare l'autorità

d'un

d'un tale Scrittore dove espressamente è offensiva della stessa Maestà Cesarea, a cui è diretta la Supplica. Per meglio spiegare la verità si porranno quì sotto due testimonianze del Villani, una accanto all'altra, concernenti questa materia; dachè egli ne parla in due luoghi e sotto il Pontificato di Gregorio X. e sotto quello di Niccolò III. in questo fatto contradicendo egli a se stesso, e con menzogne manifeste alterando le verità più indubitate, tratto del genio suo Gibellino, e perciò avverso alla Sede Apostolica, alla memoria di Ridolfo I. e anche d'Alberto I. fautori de' Guelfi. Ecco le parole proprie del Villani:

I.

Testo di Giovanni Villani nel Libro VII. a capi 44.

Pontificato di Gregorio X.

Confermò Ridolfo Conte di Furimborgo eletto Rè de' Romani Signore di gran valore con tutto, &c. (io arrossisco di riferir quì le parole, con le quali il Villani indegnamente e con manifesta e calunniosa impostura infama Ridolfo I. nella gloria del suo splendidissimo nascimento: e pur tali sono gli Autori, che si citano ed esaltano contra la Santa Sede in una Supplica diretta a un discendente del medesimo Ridolfo) *e che egli era degno dell' Imperio di Roma. E acciocchè venisse per la Corona a Roma, e fosse Capitano e Imperadore del passaggio d'oltremare, e fosse più sollecito di ve-*

II.

Testo di Giovanni Villani nel Libro VII. a capi 54.

Pontificato di Niccolò III.

Ancora il detto Papa fece brivilegiare alla Chiesa la Contea di Romagna, e la Città di Bologna a Ridolfo Rè de' Romani per cagione, che era caduto in ammenda alla Chiesa, della promessa, che avea fatta a Papa Gregorio al Concilio a Leone, quando il confermò, ciò di passare in Italia per fornire il passaggio d'oltremare, come dicemmo addietro: la qual cosa non avea fatta per altre sue guerre e imprese d'Alamagna. Nè questa dazione e brivilegio di dare alla Chiesa la Contea di Romagna, e la Città di Bologna, nè POTÉA *nè* DOVEA *fare di ragione; intra le altre, perchè il detto Ridolfo non era per-*

I.

venire, il Papa gli promise, e dispose de' danari della Chiesa appo le compagnie di Firenze e di Pistoja, i quali erano Mercatanti del Papa e della Chiesa, dugento mila fiorini d'oro nella Città di Melano: e'l detto Ridolfo promise sotto pena di scomunicazione d'essere in Melano infra certo tempo: la quale promissione per le sue imprese e guerre d'Alamagna non attenne, e non passò i monti: e mai non ebbe la Corona della benedizione dell'Imperio; ma rimase scomunicato. E per aver poi sua pace col Papa, e con la Chiesa, ed esser ricomunicato, si brivilegiò la Contea di Romagna, come POTEA *di* RAGIONE, *alla Chiesa di Roma: e da* INDI INNANZI *la* POSSEDETTE *la Chiesa per* SUA.

II.

pervenuto alla benedizione Imperiale. Ma quello, che' Cherici prendono, tardi sanno rendere. (nelle Scritture Estensi si tralasciano le seguenti parole) *Incontanente che'l detto Papa ebbe brivilegio di Romagna, sì ne fece Conte per la Chiesa Messer Bertoldo Orsini suo nipote: e con forza di Cavalieri, e gente d'arme il mandò in Romagna, e con lui Messer Fra Latino di Roma Cardinale d'Ostia suo nipote, figliuolo della Sirocchia, nato de' Brancaleoni, ond'era il Cancelliere di Roma per retaggio. E ciò fece per trarre la Signoria di mano al Conte da Montefeltro, il quale* TIRANNESCAMENTE *la si tenea e signoreggiava: e così fu fatto, per modo che in poco di tempo quasi tutta la Romagna fu alla Signoria della Chiesa; ma non sanza guerra e spendio della Chiesa, come innanzi diremo a luogo, e a tempo.* Quì si accennano i Capi 80. 81. 107.

Dee quì considerarsi, che il Villani scrisse da sessant'anni dopo gli atti di Ridolfo, e che nelle sue parole, già recitate, fa di mestieri aver riflessione a due cose, cioè a' fatti veri, i quali egli racconta, e alle cose false, che vi mette del suo. I fatti consistono principalmente ne' diplomi dati da Ridolfo a' Sommi Pontefici Gregorio X. e Niccolò III. sopra la Romagna: e questa è cosa verissima; onde ora che la dice il Villani, Scrittore maligno, anzichè nò, contra gli Ecclesiastici, non dovrà più dubitarsene. La più intollerabile delle menzogne, che vi mette del suo, mi ha fatta

tanta nausea per essere fuor di modo calunniosa e facile a rigettarsi, che io non ho voluto nè anche riputarla degna di esser nominata, bastando aprire i libri anche degli emuli e poco amorevoli dell'Augustissima Casa d'Austria, affine di smentirne l'Autore, e per far comprendere, se l'autorità del Villani in questo fatto delle cose di Ridolfo I. merita quell'applauso che le vien fatto da'Ministri Estensi in Iscritture dirette a Sua Maestà Cesarea, e sparse nella sua Corte. Oltre a ciò dando egli a Ridolfo I. il chimerico titolo di *Conte di Furimborgo*, fa maggiormente conoscere la sua ignoranza, mentre quella voce *Furimborgo* è in tutto ideale, non essendovi questo luogo: nè Ridolfo ebbe mai simil titolo. Ora verremo alle altre favole del Villani, le quali hanno dato motivo di proporre al pubblico in tanta stima la sua autorità. Egli dice, che non solo i diplomi dati da Ridolfo a Gregorio X. ma quegli ancora dati a Niccolò III. furono per ***ammenda*** della scomunica da lui incorsa molto dopo dichiarato Imperadore per non esser passato in Sorìa, come al Pontefice Gregorio X. avea promesso di fare. Ma la falsità di questo racconto si scopre da sè, perchè a Gregorio X. egli diede i diplomi subito eletto Imperadore, e non già molto dopo, come il Villani erroneamente suppone: e secondo i sogni di lui bisognerebbe, che Ridolfo I. avesse fatta due volte l'***ammenda*** della scomunica, cioè quando diede i diplomi a Gregorio X. e quando gli diede a Niccolò III. oltrachè di questa scomunica dal medesimo incorsa, e in tal guisa ***ammendata***, non si trova fatta menzione da alcuno Scrittore contemporaneo: e di tutto ciò negli Annali ecclesiastici evvi un alto silenzio. E in tanti atti pubblicati tanto da parte di lui, che de' Sommi Pontefici intorno a' suddetti diplomi, non apparendo alcun motto nè dell'***ammenda***, nè della scomunica sognata dal Villani, si può dire con piena sicurezza, che sieno tutte invenzioni studiate da' Gibellini

di

di quell' età per lacerare le gloriose azioni di Ridolfo, e molto più quelle del Pontefice Gregorio X. e massimamente poi quelle di Niccolò III. perchè questi con petto forte cercò di snidare quell' arrabbiata e sediziosa fazione dalle Città della Chiesa, delle quali disponea a suo talento sotto la scorta di Guido da Montefeltro suo Capo, il quale tirannicamente tenea occupata la maggior parte della Romagna *contro alla Chiesa di Roma*, siccome suo malgrado confessa il Villani: da cui pure abbiamo, che finalmente sette anni dopo l'ultimo diploma di Ridolfo I. cioè nel 1286. venne tutta all'ubbidienza d'Onorio III. il quale allora *riformò* TUTTA *la Romagna ad ubbidienza di Santa Chiesa, e mandovvi il Papa per Conte Messer Guglielmo Durante di Provenza*. Quindi anche il grande, ma altrettanto maligno Poeta Dante, mosso dalla rabbia Gibellina, come fu avvertito dal Cardinal Bellarmino, cercò d'infamare il Pontefice Niccolò III. e poscia si fece lo stesso da' Centuriatori Maddeburgesi, le sacrileghe voci de' quali vengono smentite e represse dalle testimonianze contemporanee addotte dal Rinaldi.

Lib. 7. cap. 82. 107.

Responsio ad librum quendam Anonymum de Summo Pontifice cap. 12. to. 7. operum edit. Colonien. 1617. pag. 542.

Anno 1281. §. 24.

LXVII.

Segue la confutazione del Villani, e la difesa degli atti di Ridolfo I. e degli Elettori dell'Impero.

Segue il Villani a dire di suo capriccio e senza fondamento veruno, che Ridolfo *non potea*; *nè dovea di ragione brivilegiare* la Romagna alla Chiesa, dappoichè avea detto, che la *brivilegiò*; perchè *di ragione potea farlo*; onde essendovi nelle sue riflessioni manifesta e ridicola contradizione, io non saprei qual vantaggio potesse recare altrui in danno della Sede Apostolica il sentimento particolar del Villani, il quale in un luogo approva senza esserne richiesto, e nell'altro nega senza proposito alcuno e con temerità insoffribile in una persona privata contra gli atti solenni e giustissimi di un Imperadore in prò della Chiesa Romana. L'ultima sua riflessione, che *quello, che' Cherici prendono, tardi sanno rendere*, merita il conto stesso delle altre, poichè sembra egli supporre aver presa allora la Santa Sede

una

una cosa non sua: il che se regga, si può conoscere dalle cose dette finora, le quali fanno abbastanza comprendere, se gli Apologisti Estensi doveano mai per la seconda volta allegare il Villani, dappoichè si era detto, che non *meritavano riflessione alcuna le sue ciance, per avere egli scritto da sessant'anni dopo questi avvenimenti, secondo i pregiudicj della sua fazion Gibellina, e del suo secolo pregiudicato*: e quando è cosa chiara, che non si può far caso di lui in questo fatto senza offendere gravemente l'Augustissima Casa d'Austria. Io poi non intendo a che serva il dire, che la Corte di Roma pretendesse, *che molti atti degl' Imperadori non avessero forza prima che fossero incoronati*, mentre non credo, che ella fosse sì sciocca di pretendere, che *non avessero forza* gli atti spediti in favor di lei stessa. Ma Antonio Guetta Consigliere Arciducale fa vedere, *communem esse scribentium opinionem, quod Rex Romanorum ante coronationem Pontificis, possit omnia, quæ post coronationem*, come notò pure il Besoldo Consigliere Cesareo. E se agli atti di Ridolfo I. fosse anche mai nulla mancato: il che non crederei, che potesse mai cader nel pensiero a chiunque gli considera con mente serena; vi avrebbono pienamente supplito le ampie dichiarazioni fattevi da tutti gli Elettori dell'Impero, e poi molto più gl' Imperadori succeduti a Ridolfo I. e incoronati da' Sommi Pontefici in Roma, i quali espressamente ratificarono quanto avea operato Ridolfo in beneficio della Santa Fede, come fecero Arrigo VII. Carlo IV. e Sigismondo.

Difesa I. Cap. CXI. pag. 387.

Supplica Cap. XII. pag. 30. lin. 22.

Consilio I. num. 16.

De origine & successione Imperii Germanici par. 2. cap. 1. pag. 143. 144.

Dominio Cap. XXI. pag. 21.

LXVIII.

Si segue a difendere gli atti di Ridolfo I. dalle critiche Estensi.

Studiasi in vano ancora di screditare i diplomi di Ridolfo a cagione, che in essi *furono comprese le terre della Contessa Matilda*. Imperciocchè o pretendesi, che non sieno mai state della Chiesa, o che allora tutte non fossero in signoria della medesima. Il primo io non crederei, che dovesse cader nel pensiero a chi ha letto, senon altro, ciò che sta scritto nella Difesa I. Intorno al secondo, avrà

Supplica Cap. XXIV. pag. 63. lin. 13.

po-

potuto vederſi, come i diplomi di Ridolfo a Gregorio X. ſono conceputi in due parti. Nella prima egli ſi obbliga, *quod omnes poſſeſſiones, bonores & jura Romanæ Eccleſiæ pro poſſe meo bona fide protegam & ſervabo*: nella ſeconda promette d'ajutarla a conſervare le Terre, che ricupererà, e a ricuperare quelle, che non avea per anco ricuperate, trà le quali era gran parte dell'Allodio della Conteſſa Matilda: *poſſeſſiones autem, quas Eccleſia Romana recuperavit, liberas & quietas ſibi dimittam, & ipſam ad eas retinendas bona fide juvabo: quas autem nondum recuperavit, adjutor ero ad recuperandum, & recuperatarum, ſecundum poſſe meum, ero ſine fraude defenſor: & quæcumque ad manus meas devenient, ſine difficultate reſtituere procurabo*. E' ſtato anche detto, che Ridolfo ſi riſerba *le procurazioni, e il fodro* in ſegno dell'*alto dominio*. Ma ſi riſponde, che nell'ultimo diploma dell'anno 1279. non ſi riſerba coſa veruna. E poi egli ſi riſerbò quelle due coſe in due caſi ſoli: I. per quando veniſſe a Roma a *incoronarſi*. II. per quando foſſe *chiamato* in ſoccorſo della Santa Sede: *verumtamen cum ad accipiendum* Coronam *Imperii, vel pro neceſſitatibus Eccleſiæ, ab Apoſtolica Sede* vocati *venerimus de* mandato *Summi Pontificis, recipiemus procurationes & fodrum ab ipſis*: il che non è riſerbarſi *alto dominio*, ma pretendere una coſa dovuta, nè mai negata in quei due caſi; cioè le ſpeſe nel paſſaggio per lo Stato eccleſiaſtico, le quali ſi danno anche agli Ambaſciadori ſtraordinarj di qualſiſia Principe: e ſi davano parimente a' Pontefici quando andavano negli altrui Reami. Che nella Cronaca Germanica meſſa in latino da Arrigo Muzio Eretico, e divulgata da Giovanni Piſtorio, in quella di Tolommeo da Lucca, e in *altre Storie* ancora (io non vorrei, che per queſte *altre Storie* s'intendeſſero le Centurie Maddeburgeſi) ſi ſparli de' Papi, come allegramente ſi avverte nella Supplica, non è maraviglia, perchè ſempre

Raynald. an. 1275. §. 37. 38.

Cangius in Gloſſario v. fodrum, & v. procuratio.

Germanici Scriptores tomo 2. libro 21. pag. 195.

Supplica Cap. XII. pag. 30. lin. 29.

ci

ti sono stati de' maligni, che hanno cercato di calunniare i Capi della Religione Cristiana. Ed è notabile, che quegli stessi, che dicono mal de' Pontefici, lo dicono nel medesimo tempo eziandio di Ridolfo I. che fu un Principe religiosissimo, e innalzato all'Impero per la sua pietà: la qual pare, che nè meno dagli Autori delle Scritture contrarie venga approvata gran fatto, se vogliamo formare il giudicio da' modi strani, co' quali cercano d'oscurar la sua gloria, tentando di annichilare le giuste e gloriosissime dimostrazioni, che ei fece verso la Chiesa Romana: ed è cosa stupenda, che si ardisca di farlo in Vienna, e in sugli occhi dell'Augustissimo Imperadore suo discendente. Ma nella mentovata Cronaca del Muzio sono almen da notarsi le parole seguenti: *Pontifex præter reliqua consequutus est a Rudolpho, ut Romandiolam & Exarchatum Ravennatem Pontifici* RESTITUERIT. Nè poi finalmente i suddetti privilegj di Ridolfo I. e degli Elettori furono infruttuosi all' Impero, perchè il Pontefice Martino IV. successore di Nicolò III. in contraccambio gli fece ricuperar la Toscana nell' anno 1281. dicendo di farlo, *ut idem Imperium & suorum integritate jurium gaudeat, & prosperis successibus amplietur*. Queste parole molto poco si accordano con quelle della Supplica, dove io so a qual fine, ma non so con qual fondamento si accusino i Sommi Pontefici dallora, dicendosi, che si *mischiavano con possesso nel* GOVERNO *degli Stati Imperiali d'Italia*, e che *fecero di molte novità con* PENSIERO *ancora di escludere dall'Italia gl'Imperadori Tedeschi*. Quì non c'è bisogno dell'astrolabio per vedere il buon genio, che ha verso tutti i Sommi Pontefici chi tutti in un fascio gli lacera e gli maltratta in questa maniera: e si dirà poi, che questo è un parlare con *modestia e venerazione per la Santa Sede*. La suddetta accusa non istà punto appoggiata in sul vero, mentre anzi per lo contrario abbiamo veduto, che i Sommi Pontefici procura-

Raynald. an. 1281. §. 17.

Supplica Cap. XII. pag. 30. lin. 33.

ravano di ampliare e mantener nell'Italia le ragioni dell' Impero. Per teſtimonio di una taccia sì precipitoſa ed ingiuſta ſi cita nel margine il Biondo, Scrittore del ſecolo XV. Ma ſe quì foſſe luogo, tempo e biſogno di ponderare quello che ſi vorrebbe far dire al Biondo, io poſſo aſſicurare chi ha compilata la Supplica Eſtenſe, che ci ſarebbe molto da poter ſoddisfarci.

LXIX.

Sovranità della Chieſa Romana in tutti i ſuoi Stati, autentica, e ſuperiore a qualunque oppoſta cenſura.

Supplica Cap. XIV. pag. 36. lin. 20.

In tanto io non crederò di poter meglio dar fine a queſta materia, che col ricordare a' Miniſtri di Modana il parere d'un dotto e celebre Giureconſulto Ingleſe, e non già di un Romano, o di que' *Legiſti de' ſecoli rozzi* mentovati nella lor Supplica, i quali, come ivi ſi dice con termini pieni di *gran modeſtia* e *venerazione per la Santa Sede*, attribuirono *certe prerogative ideali alla Chieſa Romana*, coraggioſamente beffate dalla gran perſpicacia degli Apologiſti Eſtenſi. Il Giureconſulto, di cui favello, è Arturo Duck, il quale dopo aver candidamente parlato de' preſenti dominj temporali della Chieſa di Roma, ed anche del Ducato di Ferrara, in cui ſempre fu compreſo Comacchio; e dopo aver egli riconoſciuta la giuſtizia de' ſuoi titoli, così la diſcorre: *omnes Juriſconſulti affirmant, Pontificem Romanum eſſe Dominum ſupremum in ſuis dominiis temporalibus: omnia poſſe facere, quæ Reges in Regnis ſuis, & Imperator in Imperio poſſunt: non habere in ſuis dominiis aut ſuperiorem, aut parem: poſſe leges generales condere: poſſe Duces, Marchiones & Comites creare; feudaque regalia concedere, ſicut Principes ſupremos: habere intentionem fundatam, quoad jurisdictionem, in dominiis ſuis, ſicut alium quemlibet Principem ſupremum. E diverſo etiam Imperatoris Romani poteſtatem adeò eſſe extinctam in dominiis Pontificis, ut in jis habendus ſit pro privato: non poſſit Romæ aut in dominiis Pontificis exiſtens legitimare, nec alium quemlibet actum jurisdictionis exercere, nec legem aut conſtitutionem generalem pro-*

De uſu & auctoritate juris civilis Romanorum in dominiis Principum Chriſtianorum lib. 2. cap. 3. §. 3.

promulgare, neque citationem verbalem exequi mandare. Questo sentimento ragionevole e giusto del Duck, siccome appoggiato a' dettami di tutti i Dottori, *omnes Jurisconsulti affirmant*, merita ben altro conto, che le misere e compassionevoli cavillazioni di chi modernamente per via di pubbliche stampe ha osato di accingersi a persuadere il contrario, sgridando gl'Imperadori Austriaci, perchè non *accudirono agl'interessi dell'Imperio in Italia*, e rimproverando fuor d'ogni ragione all'Augustissimo Regnante *il giuramento prestato nell'assunzione al Trono Imperiale, di ricuperare per quanto si può, i diritti e Stati indebitamente tolti al Sacro Romano Imperio*: il qual giuramento si è fatto lecito di rinfacciare a Sua Maestà Cesarea anche l'Autore de' *Riflessi*. Farebbe gran torto alla Maestà Imperiale chiunque col solo pensiero stimasse dover ella ricevere in grado avvertimenti sì opposti alla Religione professata dalla sua anima Augusta, la quale molto ben sa distinguere, se agli antichissimi Principati della Chiesa Romana si debba l'ingannevole e ingiusto titolo di *diritti e Stati indebitamente tolti al Sacro Romano Imperio*: e la stessa Maestà, come Principe Cristiano, sa ancora se veramente abbia gran *zelo* e rispetto alla sua Imperial persona chi le propone per *diritti* e ragioni gloriose così inique e barbare azioni, che appena si proporrebbono a Leone Isaurico, siccome son quelle di eccitare Sua Maestà Cesarea ad usurparsi le Signorie della Sede Apostolica: le quali in virtù de' suoi giuramenti dee proteggere e difendere contra gli altrui maliziosi attentati, e non mai spogliarne la Chiesa a istigazione e compiacimento di chi gli copre della finta veste di *diritti Imperiali*. In quanto poi alle molte altre Signorie dell'Italia, e principalmente de' Signori Veneziani, conforme accenneraffi più innanzi, dinotate nella Supplica col falso nome *di diritti e Stati indebitamente tolti al Sacro Romano Imperio*, i quali oltre a *Comacchio*, *Argenta*, *Aria-*

Supplica Cap. I. pag. 4. lin. 5.

Riflessi sopra la voce sparsa pag. 10. lin. 15.

no, *Filo e Santo Alberto*, si vuole, che i Duchi Estensi abbiano fatte, e facciano tuttavia segretamente innestare nelle loro Investiture Imperiali di *Modana* e *Reggio*, ognuno di mente sana dee supporre, che tanto i Signori Veneziani, quanto lo stesso Augustissimo Imperadore, molto ben sappiano, che simili innesti artificiosi e segreti si fanno a piacere, non avendo gli Augusti intenzione d'investir pubblicamente gli Estensi d'altre Città, che di quelle sole del Ducato di Modana e Reggio: e sarebbe un poco troppo il lusingarsi, che in verun tempo simili innesti dovessero essere spacciati per diritti autentici e fondamentali da ruinare i titoli stabiliti dalla ragion delle genti, e da spogliare i Principi legittimi de' loro Stati; altramente starebbe in capriccio di chichesia d'appropriarsi in tal modo l'altrui. E se a tali supposte Investiture in riguardo agli Stati de' Signori Veneziani si conviene il nome proprio di *doni di pompa* molto più degnamente, che ai sacri documenti della Chiesa Romana; non si sà vedere per qual cagione non convenga loro il medesimo nome anche in riguardo a *Comacchio*, *Ariano*, *Argenta*, *Filo e Santo Alberto*: luoghi, i quali non si mostra, nè può mostrarsi, che sieno mai stati posseduti dagli Estensi in virtù di concessioni Imperiali, ma di sole Ecclesiastiche Investiture, come si è detto, e si dirà maggiormente nella Parte che segue.

PAR-

PARTE SECONDA.

Comacchio non fu mai signoreggiato da' Vicarj di Ferrara con titoli Imperiali, nè come feudo indipendente da quel Vicariato; ma per sole Investiture Pontificie, e come pertinenza notoria del Ferrarese.

LXX.

Fallacia de' fondamenti de' Ministri Estensi contra la Sovranità Pontificia in Comacchio, Città signoreggiata da Leon III. e difesa per la Santa Sede da Pippino Rè d'Italia d' ordine di Carlo Magno suo padre.

Supplica Cap. IX. pag. 23. lin. 15. Cap. X. pag. 23. lin. 24.

Dappoichè gli Scrittori Estensi ci hanno assicurati senza molta veracità di aver puntualmente descritto il loro scismatico *alto dominio* Imperiale sopra gli Stati della Sede Apostolica, e di averlo fatto *senza figure rettoriche*, *e senza giri e ripieghi di parole*, *e senza grand'aria di franchezza*, con la solita lor confidenza scendono finalmente a Comacchio, promettendoci con gran copia di parole di voler mostrare, che *gli antichi Imperadori esercitarono anche un dominio più preciso sopra la Città di Comacchio*, *e sopra l'Esarcato*. Ma poi le vaste promesse loro in sustanza non si riducono ad altro, che a quanto abbiamo esaminato, cioè al solo trovarsi espresso Comacchio in certi atti, parte invalidi e male intesi, e parte falsi, e dati in tempi calamitosi da alcuni Imperadori scismatici, per lo più a diversi Arcivescovi pure scismatici di Ravenna, quasichè queste dannate anticaglie portassero seco una tal forza legale da poter usurpare alla Sede Apostolica oltre a Comacchio anche il rimanente dell'Esarcato, benchè fisso e stabilito in Signoria della Chiesa per via d'atti, giuramenti e dichiarazioni continue degl'Imperadori, e de' possessi de' Sommi Pontefici nell' infeudare che han fatto pubblicamente delle contrade Comacchiesi gli Arcivescovi di Ravenna, i Vescovi di Comacchio e di Ferrara, gli Abati della Pompo sa, e gli Estensi, come si vedrà maggiormente in una occhiata nella Tavola cronologica posta

posta nel fine di questa Difesa. Ora per consolazione di chi più volte si è lagnato, che *non si vede risposta* a certe asserzioni, le quali in particolare n'erano poco meritevoli, noi ci fermeremo nella disamina di varie cose, benchè di pochissima rilevanza, che si leggono dentro la Supplica intorno alla sola Città di Comacchio, ma senza ordine alcuno: il quale per altro volentieri suole accoppiarsi alle cose vere. In primo luogo ci vien detto con viso aperto, che Carlo Magno nell'anno 809. *possedea tuttavia Comacchio, e vi tenea presidio, come s'hà dagli Annali Franchi.* Di questo non si tacque nella Difesa I. ove si fè vedere, che i Franchi vi teneano *presidio*, come collegati con la Sede Apostolica, della quale i Greci erano in quel tempo ugualmente nemici, che de' Franchi. E pur nella Supplica si tace questo particolare con grandissima tranquillità d'animo senza guardare, che di quì cade a terra tutto il gran fondamento, che si alzava sul *presidio* tenuto da'medesimi Franchi in Comacchio. Ma io voglio dilucidare anche meglio questo affare, per veder, se mi riesce d'aprire gli occhi *di chi* non s'accorge quanto gli sia contrario questo vantato *presidio* de' Franchi. Ermanno Conringio, Scrittore molto ben noto agli Apologisti Estensi, nell'anno 1647. stampò in Elmstat dieci insigni Lettere, tutte scritte dal Sommo Pontefice Leon III. all'Imperadore Carlo Magno, e per lo addietro non più stampate. Indi nell'anno 1655. nuovamente le ristampò nel medesimo luogo: e fuor delle note eretiche, onde egli osò d'imbrattare quelle sacre e preziose reliquie del secolo Carolino, elle furono accolte da tutti i Cattolici con singolare applauso e rispetto, ed anche inserite nel gran Corpo de' Concilj con questa savia cautela nel margine: *hanc & novem sequentes. (Epistolas) edidit anno 1655. Helmestadii Hermannus Conringius. Sed pro solemni haereticorum more foedissimis adversus Ecclesiam Catholicam, ejusque supremos Pontifices criminationibus atque calum-*

Supplica Cap. X. pag. 23. lin. 25.

Difesa I. C. XXXVI. pag. 143.

Concil. to. 7. pag. 1113.

luminiis conspurcatas. E pure (chi il crederebbe?) da tal sorta di scritti si traggono le difese delle ragioni della Sede Apostolica. Nella sesta di queste Lettere, secondo l'impressione del Conringio, che viene a esser l'ottava in quella del Labbe, scrive il Pontefice a Carlo Magno d'aver ricevute le sue Lettere con alcuni regali, e che avea sentito molto conforto nell'intendere, che Pippino suo figliuolo dopo Pasqua sarebbe venuto a Roma per abboccarsi con esso Pontefice, il quale n'era molto impaziente per concertare con esso lui la maniera di poter difendere le Signorie *litorali* della Santa Sede, e quelle ancora di Carlo Magno contra le infestazioni de' Pagani, cioè de' Saracini, e de' nemici d'entrambe le parti, cioè de' Greci: *de vero Ecclesiis Dei, ut suas habeant* JUSTITIAS *atque* LITORARIA NOSTRA, *& vestra ab infestatione Paganorum, & inimicorum* NOSTRORUM *tuta reddantur, nos quantum Dominus virtutem donaverit, cum ipso prædicto filio nostro studium ponimus; sed vestrum consilium, & vestrum solatium & nobis, & illi necesse est.* Questa Lettera secondo il Conringio, fu scritta dal Papa nell'anno 808. nè per li *luoghi littorali* della Chiesa, *litoraria nostra*, altro ivi s'intende, che *Comacchio*, siccome per quelli di Carlo Magno, *vestra*, s'intende la *Dalmazia*, alla difesa delle quali contrade il Pontefice attesta di porre tutto il suo studio insieme con Pippino. Quindi trovandosi negli Annalisti Carolini, e specialmente nel Lauresamense, o sia egli Eginardo, che l'armata Greca nell'anno seguente 809. giunta in *Dalmazia*, e passata più oltre, assalse *Comacchio*, donde essendo rispinta, trattò poi di far pace con Pippino, si vede manifestamente, che i *litorali* di Leon III. espressi a Carlo Magno, altri non erano, che *Comacchio*. Udiamo, come ne parla il divolgato Eginardo: *Classis de Constantinopoli missa primo* DALMATIAM, *deinde Venetiam appulit, cumque ibi hiemaret, pars ejus* COMACLUM *insulam accessit:* com-

Leonis III. Epistolæ pag.36. edit.II. Concil.to.7.p.1113.

Pag. 70.

Duchesnius tom. 2. pag.255.

commissoque prælio contra præsidium, quod in ea dispositum erat, victa atque fugata Venetiam recessit. Dux autem, qui classi praerat, nomine Paulus cum de pace inter Francos & Græcos constituenda, quasi sibi hoc esset injunctum, apud Pipinum Italiæ Regem agerem oliretur, Wilbario & Beato Venetiæ Ducibus omnes conatus ejus impedientibus, atque ipsi etiam insidias parantibus, cognita illorum fraude, discessit. Ho voluto recitare il luogo intero, benchè lunghetto, affinchè si vegga la gran corrispondenza e relazione, che passa tra queste parole, e quelle di Leon III. e come chiaramente apparisce, che esso Pontefice nell'anno 808. maneggiò con Pippino la difesa di Comacchio, che poi si vide effettuata nell' anno 809. Dunque non v'ha dubbio veruno, che Comacchio allora non fosse della Sede Apostolica, *litoraria nostra*; altramente il Pontefice avrebbe detto *litoraria vestra* solamente, e non mai *nostra*. Ma egli distingue gli uni dagli altri con le voci *nostra*, & *vestra*, perchè i *litorali* di Carlo Magno erano diversi da quelli della medesima Sede Apostolica, per cui difesa Carlo stesso, come Avvocato e Difensore di essa, allora vi spedì il figliuolo Rè d'Italia.

LXXI.

Comacchio sovranamente signoreggiato dalla Santa Sede dall' anno 755. fino al 1300.

Di quì si vegga, se le donazioni e restituzioni di Comacchio fatte a San Pietro da Pippino nell'anno 755. e da Carlo Magno nell'anno 764. furono *doni di pompa*; e se il medesimo Carlo dopo fatto Imperadore da Leon III. nell'anno 800. divenne padrone assoluto di tutto lo Stato della Chiesa, e perciò ancor di Comacchio. Di quì veggasi eziandio, se nell' anno 817. Comacchio fu inserito per *pompa* nella donazione di Lodovico Pio tra i patrimonj della Chiesa: se Giovanni VIII. nell'anno 879. potette sovranamente commetterne il governo al Vescovo di Comacchio, e dare a' Comacchiesi il nome di *ribelli*, perchè non gli aveano pagato alcun censo per lo spazio di due anni: se Ottone I. nell'anno 962. giustamente dichiarò, che

che Comacchio era della Chiesa: se nell'anno 964. Leone VIII. potette dire *in Territorio* NOSTRO *Comacli*: se Gregorio V. nell'anno 997. potette dar Comacchio alla Chiesa di Ravenna *gratuita largitate* dopo morta Adelaide. Veggasi ancora se Benedetto VIII. nel 1013. ebbe ragion di chiamare alcune terre del Comacchiese *de jure Beati Petri Apostoli*, e di darle a censo all' Abate della Pomposa: se Arrigo II. nell'anno 1014. disse il falso asserendo, che *Comacchio* era della Sede Apostolica: se Leone IX. nel 1052. Callisto II. nel 1124. Celestino II. nel 1143. potettero di ragione confermare alla Badia Pomposiana i beni espressi nella suddetta Bolla di Benedetto VIII. Se Pasquale II. nell'anno 1106. Innocenzo II. nel 1123. e nel 1139. Celestino II. e Lucio II. nel 1144. con tutta giustizia potettero dire NOSTRUM *Comitatum Comaclensem*: e se tutti gl'Imperadori con fondamento giurarono di mantenere la Santa Sede in sovrano possesso di Comacchio, e in particolare Ridolfo I. e tutti gli Elettori dell'Impero nel 1279. Certo è, che da quì in poi i Sommi Pontefici con la loro autorità dispotica deputarono al Governo di tutta la *Romagna*, nella quale comprendeasi Comacchio, un gran personaggio, ora ecclesiastico, ed or secolare, col titolo di *Rector & Comes Romandiolæ*: e la serie di questi Conti della Romagna, onde apparisce la continuazione del dominio Pontificio, si può estrarre facilmente dagli Annali ecclesiastici, e dagli Storici di Ravenna, di Bologna, di Cesena, di Faenza e d'altre Città dell'Emilia. Questa forma di governo durò in quelle contrade fino al cominciamento del secolo XIV. nel quale crescendo nella Romagna la tirannica prepotenza de' Gibellini, deliberò la Sede Apostolica di appoggiare quel carico ad uomo tale, che fosse valevole a sostenerlo a fin di reprimere l'orgoglio de' cervelli tumultuanti, e di tenere il freno, e in pace quelle Città nell'occasione che Arrigo VII. stava

Difesa I. pag. 395.

Difesa I. Cap. IX. pag. 80.

per calare in Italia dovendo venirsene a Roma speditamente a ricevere la Corona Imperiale.

LXXII.

Comacchio Sovranamente signoreggiato da Clemente V. come dipendenza Ferrarese.

Raynald. an. 1309. §. 8.

Avea Clemente V. mandato da Avignone in *Italia* Arnaldo Cardinale di Pelagrua, suo Legato Apostolico, affinchè riducesse i Ferraresi di nuovo alla ubbidienza della Santa Sede, come anche gli avvenne il giorno 28. d'Agosto dell'anno 1309. dappoichè per liberarsi dalla tirannia di Frisco da Este, si erano dati nell'anno innanzi in braccio a' Veneziani. In questo medesimo tempo Comacchio nel governo politico dipendeva da' Magistrati di Ferrara, come pertinenza di quella Città: della quale parlando Clemente V. nella bolla sopra gli affari accennati disse, che era *certo certius, quod Civitas Ferrariensis cum suo Comitatu & districtu, jurisdictione omnimoda, ac* JURIBUS & PERTINENTIIS *ad jus & proprietatem Ecclesiæ Romanæ in temporalibus pertinet, & pertinuit ab antiquo*. Quello che ho detto di Comacchio, sì chiaro apparisce dal documento de' 13. Marzo dell'anno 1309. già dato alle stampe, che niun uomo ragionevole può aver giusta occasione di più dubitarne, per le molte particolarità ivi espresse; mentre Antonio da Cesena Giudice del Podestà di Ferrara, che era in quel tempo Vital Michele succeduto a Giovanni Soranzo, dà licenza al Procuratore di Salinguerra Torelli d'andare a prendere il possesso de' beni a lui devoluti per l'estinzione della Casa Traversara, situati in più luoghi nel Comacchiese: e ordina agli uficiali Ferraresi, e a que' de' villaggi sotto pena di dieci lire, che debbano senz'altro manifestargli i medesimi beni, ivi individualmente nominati. Si lusingano assai facilmente gli Scrittori Estensi di schermirsi da questo atto con dire, *che quel Giudice non diede un tal ordine con autorità ordinaria per quello che riguarda Comacchio*. Parlano, come se vi fossero stati presenti. Ma lo abbia dato *per autorità ordinaria*, o straordinaria, certo è, che lo diede: e se *Comacchio* non dipendea da Fer-

Difesa I. C.XLVIII. pag. 197. 397.

Raynald. an. 1308. §. 16.

An. 1309. §. 6.

Supplica Cap. XVI. pag. 43. lin. 22.

Ferrara, il Giudice Ferrarese non avrebbe mai dato, nè il Procuratore avrebbe mai chiesto quell'ordine così ampio ed assoluto *secundum formam pactorum pacis*, & STATUTI, *sive reformationis Communis Ferrariæ*. Nè occorre cavillare, e sottilizzare sopra quelle parole *pactorum pacis*, quasichè ivi si alludesse a' *patti della pace* tra' Ferraresi e Ravennati dell'anno 1200. perchè appunto anche questo escluderebbe affatto ogni titolo Imperiale dalla Città di Comacchio. E perchè avvertono gli Apologisti Estensi, *che bisogna provare, che durasse poscia questo dominio* Pontificio, il quale, secondo loro stessi, avrebbe continuato dall' anno 1200. al 1309. di quì a poco saranno serviti, mentre si vedrà egli con tutta evidenza provato: e allora poi mi diranno quanto sien vere quelle franche parole, che ivi soggiungono: *ma nè gli Oppositori proveranno mai tal continuazione, e dalla parte del Sacro Romano Imperio si prova chiaramente il contrario*. E pure sapranno, che Azzo, il quale morì nell'anno 1308. nella Prefettura di Ferrara, non si chiamava *Signor di Comacchio*, perchè questo titolo intendeasi compreso sotto quel di Ferrara, ma intitolavasi in questa maniera: *Azzo Estensis, & Anconæ Marchio, ac Civitatum Ferrariæ, Mutinæ, Regii & earum districtuum Dominus generalis*.

Difesa I. Cap. XIV. pag. 87.

Supplica Cap. XVI. pag. 44. lin. 1.

Storie di Bologna del Ghirardacci to. 1. lib. 16. pag. 528.

LXXIII.

Roberto Rè di Napoli fatto Conte della Romagna da Clemente V. esercita giurisdizione in Comacchio, come in Signoria della Santa Sede.

Terminata la Legazione di Bologna dal Cardinal Pelagrua, la quale gli fu conferita dopo la ricuperazione di Ferrara, Clemente V. nell'anno 1310. per li motivi accennati di sopra, venne in risoluzione di commettere l'amministrazione della Romagna e sue pertinenze a Roberto Rè di Napoli, come si scorge dal Breve a lui diretto e pubblicato negli Annali ecclesiastici, dove gli concede la facoltà di deputarvi un Vicario, il quale fu poi Niccola Caraccioli suo Marescialio e Consigliere: e il Rè medesimo prestò il dovuto giuramento di fedeltà in Firenze il dì 7. Ottobre dell'anno 1310. per tal carica al Cardinal Pelagrua,

Raynald. an. 1310. §. 19.

Histor. Ravennat. lib. 6. pag. 521.

Baluzii Vita Paparum Avenionensium to. 1. pag. 645.

Raynald. an.1310. §.20.

An.1310. §.29.

Storie di Bologna del Ghirardacci to. 1. lib.16. pag.537. 538.

Histor. Ravennat. lib.6. pag.523.

grua, il quale dopo aver estinta una nuova congiura accesavi in Ferrara da Salinguerra, se ne tornò in Avignone, lasciatovi alla custodia di essa Diego Dalmasio Catalano prode guerriero di quell'età. Il Rossi recita un editto del Rè Roberto, con cui nell'anno 1311. ordina al suo Vicario Caraccioli, che debba difendere e mantenere ad alcuni Vescovi di quella Provincia da lui governata, e trà gli altri nominatamente a quel di Comacchio: *P. Comaclen. libertates, immunitates, privilegia, honores, bona & jura, quæ ipsis ac prædecessoribus, & Ecclesiis eorundem per summos, qui fuerunt Ecclesiæ Romanæ Pontifices, & Catholicos Principes alias concessa noscuntur*; con fargli anche ricuperare i beni usurpati. Laonde per questo atto non si può dubitare in modo veruno, che la dioceli del Vescovado di Comacchio nel temporale non fosse compresa sotto la Contea e il governo del Rè Roberto; e che per conseguente non appartenesse alla Sede Apostolica, la quale ve lo avea deputato; altramente esso Rè, che non era Vicario Imperiale, ma bensì Pontificio, non avrebbe potuto ordinare al Caraccioli il mantenere e difendere i beni temporali di quella Chiesa non meno, che quegli delle altre, espressevi nell'editto; e tutte nel temporale sottopposte alla Sede Apostolica: e indarno il Vescovo di Comacchio con gli altri suoi comprovinciali, tutti delle sole contrade governate da Roberto in nome della Chiesa Romana, e perciò da lui detti *devotos nostros*, sarebbe ricorso col memoriale a quel Rè per ricuperare i suoi beni, se egli non avesse avuto che fare in Comacchio e nel suo territorio.

LXXIV.

Roberto Rè di Napoli fatto Rettor di Ferrara da Clemente V. esercita giurisdizione in Comacchio, come in pertinenza del Ferrarese.

Baluzii Vita Paparum to.1. pag.50.

Spirata la carica del Rè Roberto in Romagna, il Pontefice per assicurarsi della Signoria di Ferrara contra le trame de' Gibellini nell'anno 1313. ne diede il governo al medesimo Rè *sub annuo censu*, come scrive Tolommeo da Lucca: ed egli vi mandò per Vicario Adenolfo d'Aquino, e poi Diego della Ratta Conte di Caserta, come abbiamo

mo dal Pigna: e il Rè medesimo ne diede parte alla Città di Padova il dì 12. Decembre del medesimo anno con la Lettera, che vien recitata dal Mussato. Ora che in questo tempo la Città di Comacchio tuttavia continuasse, come *pertinenza* del Ferrarese, ad esser sottopposta alla giurisdizione del Rè Roberto, che s'intitolava *Rettore* di essa Città, ne siamo assicurati dagli atti autentici prodotti per buona ventura da' Ministri Estensi nell'anno 1661. contra la Camera Apostolica in proposito delle Valli di Comacchio, nella Scrittura intitolata: *Sacra Congregatione Eminentissimorum DD. Cardinalium Deputatorum. Comaclensium Vallium. Summarium concordatum super juribus Serenissimi Domini Ducis. Romæ ex typographia Rever. Cameræ Apostolicæ 1661. in fol.* Quando i Ministri Estensi stamparono e produssero questo Sommario in Roma, non dubitavano punto, che Comacchio appartenesse al distretto Ferrarese: il che asserirono tutti i Ministri Camerali, che scrissero intorno alle Valli di Comacchio contra le pretensioni de' Duchi di Modana: e furono Pierfrancesco de' Rossi Avvocato Fiscale, Lazzero Botti e Francesco Ravizza Commissarj della Camera, Francesco Mascambruno Sottodatario, e Carlo Gualtieri Avvocato Concistoriale oltre al Contelori, al Ghini, e a Giambatista de Luca: nè mai alcuno degli Avvocati Estensi aprì bocca in contrario nelle Scritture, che fecero sopra tal controversia in varj tempi: e furono Giambatista Laderchi, Bartolommeo Gatti Segretario Ducale, Giulio Quattrofrati, e Attilio Ruggeri, amendue Consultori Ducali, Carlo Brancacci, il Passeroni, Angelo Belmesseri, Ercole Ronconi, Azzo Ariosti, il Vermiglioli, e Lelio Altogradi: le Scritture de' quali si veggono tutte insieme nel libro intitolato: *Jura Serenis. Domus Estensis, quibus Allodialia ejus bona minus rite vel recte titulo pertinentiarum Ferrariæ, Rever. Cameram Apostolicam detinere nunc probatur. Coram Eminentissimis & Reverendissimis*

Storia di Casa d'Este lib. 4. pag. 241.

Raynald. an. 1313. §. 36.

De gestis Henrici VII. lib. 11. cap. 3. pag. 59.

mis DD. Cardinalibus Capponio, Spadà, Panzirolio, ad referendum Sanctiss. D. N. Innocentio Papæ Decimo. Mutinæ ex typographia Juliani Cassiani Impressoris Ducalis 1647. *in fol.* Nel Sommario dianzi accennato noi veggiamo in primo luogo una commissione del Rè Roberto del giorno 23. Giugno dell'anno 1313. diretta *Adenulfo de Aquino Militi Vicario, & Guglielmo Catris Thesaurario Civitatis Ferrariæ, Comitatus & districtus*, a istanza e per parte di Azzo, e di Bertoldo figliuoli del fu Francesco Marchese d'Este, i quali essendo stati lor confiscati indebitamente, come diceano, dagli Uficiali passati di Ferrara loro emuli, i beni di lor padre Francesco, il qual fu ucciso dalle genti di Diego Dalmasio Governatore della Città, dimandavano di esserne rintegrati. Que' beni parte erano in *Civitate Ferrariæ*, e parte *in districtu*. Questi erano *totum podere Coparii &c. Item vallis* CALDIROLI, *uno capite* LUNGULA, *alio* VERZENESE, *uno latere foveæ Palmerii, alio Commune de* COMACLO, *habendo etiam Canale q. Marago, & fovea Prati. Item domus &c.* Che *Caldirolo* fosse nel Comacchiese si trae ancora dall'ordine dato dal Giudice di Ferrara sopra i beni di Salinguerra: e Don Cesare d'Este il dì 28. Febbrajo dell'anno 1613. provò con atti autentici la medesima verità in un processo fatto apposta per tal affare: il quale se si dissimula nelle Scritture contrarie, non dee dissimularsi nelle nostre. Ora io non crederei, che più dovesse negarsi, che Comacchio fosse pertinenza del *distretto* Ferrarese, mentre gli Estensi ricorsero a' Giudici di Ferrara per impetrare la restituzione delle lor Valli di Comacchio, aggiudicate al fisco della Santa Sede: le quali erano e sono tuttavia le Valli di *Caldirolo*, e *Lungula*. Nè mai gli Estensi per ricuperar quelle Valli sarebbono stati sì incauti di ricorrere a Roberto Rettor di Ferrara, se Comacchio non fosse appartenuto al distretto di quella Città. Sicchè abbiamo tre atti solenni un dopo l'altro, tutti poco prima

prima del Vicariato, i quali fanno conoscere a chiunque vuol conoscerlo, che Comacchio era in quel tempo pertinenza notoria del distretto Ferrarese, e perciò propria della Santa Sede, e non mai dell'Impero.

I.

Quello dell'anno 1309. intorno al possesso dato d'ordine del Giudice Ferrarese a Salinguerra Torelli.

II.

Quello del Rè Roberto, il quale essendo Conte della Romagna ordina nell'anno 1311. al suo Vicario, che difenda, e mantenga i beni e le ragioni del Vescovo di Comacchio.

III.

Quest'ultimo dell'anno 1313. ove gli Estensi ricorrono al Rè Roberto, come a *Rettore* di Ferrara per ricuperare alcune lor Valli di Comacchio. Questi atti serviranno fra poco a dare il vero senso a quell'altro fatto agli Estensi da' Comacchiesi nell'anno 1325.

LXXV.
Si confutano alcune proposizioni false e ingiuriose a' Sommi Pontefici, addotte nella Supplica.
Supplica Cap.XIII. pag.31. lin.13.

Io non so, se il criterio più cavilloso ed acuto saprà quì trovarci a ridire. So bene, che niun crollo potrà mai darsi a ragioni così visibili e forti con l'opporre per autentiche prove gli sconcerti, i quali turbarono *gli affari della Chiesa* sotto Lodovico il Bavaro; non potendo io mai persuadermi, che Ministri così pieni *di modestia e venerazione per la Santa Sede*, come dicono di esser gli Estensi, abbiano potuto dettare consideratamente, e con animo ben disposto e non accecato da fiera passione le quattro seguenti loro proposizioni:

I.

Che *andarono allora per terra i precedenti accordi fatti tra gli Augusti e la Santa Sede*. Non appare, secondo me, ragione alcuna, per cui giustamente abbiano potuto andar *per terra* i diritti della Santa Sede per cagione dell' im-

impietà, e dello scisma del Bavaro, siccome i Ministri Estensi non crederebbono, che andasser *per terra* le ragioni loro, o quelle dell'Impero per simili avvenimenti.

II.

Che *i Papi studiarono in quelle turbolenze di guadagnar terreno per quanto poterono sopra i diritti e sopra gli Stati Imperiali d'Italia*. Già dal bel principio i Ministri Estensi essendosi fatti conoscere per fieri e capitali nemici de' Sommi Pontefici, avranno gran pena in ritrovare fra le persone sincere e Cristiane chi presti fede ad accuse non provate, e così furibonde, come son queste, non essendoci alcuno fuori di loro, il quale non sappia, che per lo contrario le medesime *turbolenze* furono in tutto perniciose e mortifere alla Chiesa Romana, talchè misero in fuga i Pontefici, costretti a salvarsi in Avignone: il Bavaro v'intruse un Antipapa contra il legittimo Successor di San Pietro, e riempiè l'Italia di tragedie, e lo Stato ecclesiastico d'usurpatori e Tiranni, come dovrebbe esser notissimo ai nostri Oppositori, i quali ben sanno, che fra essi vi furono anche gli Estensi, renduti poi Signori legittimi dalla Santa Sede. Tal verità maggiormente riluce anche da quest'altra loro proposizione contraddittoria della medesima.

III.

Che *non mancò dal suo canto il Bavaro di mantenere la sua autorità*, *e di esercitare l'alto dominio nell'Esarcato finchè ebbe fiato*. Questo non può accordarsi con aver quelle *turbolenze fatto* guadagnar *terreno* a' Pontefici, se anzi loro il fecero perdere, mentre il Bavaro vi *mantenne la sua autorità finchè ebbe fiato*, come esclamano pieni di gioja gli Oppositori.

IV.

Vien detto, che il Bavaro cadde *in eccessi contra la Santa Sede*, *per conto dello spirituale detestati* da chi ha scritta la Supplica; ma approvati per conto del temporale.

Ma

Ma questo è un confessar chiaramente, che tutte le cose accennate furono *detestabili* e ingiuste, essendo assai vana la distinzione del non doversi *confondere questa partita con quella delle ragioni temporali*, siccome sarebbe vanissimo il dire, che gli *eccessi* temporali degli Scismatici, e degli Eretici contra la Chiesa, non toccassero lo spirituale, e che perciò si potessero approvar gli uni senza offender l'altro, quando que' medesimi *eccessi* temporali sono diretti a un fine inseparabile dagli *eccessi* spirituali, come lo furono tutti quelli del Bavaro, confessati poi tutti insieme, conosciuti, e *detestati* da lui medesimo senza questo moderno trovato di distinguere gli uni dagli altri: *multa mala, excessus, crimina & delicta*, siccome risulta dal suo atto pubblico dell'anno 1344. messo in luce dal Baluzio, e altre volte da noi citato. Anzi lo stesso Apologista del Bavaro ammette, che egli nell'anno 1336. in un solenne strumento di procura giurasse di riconoscere la Sede Apostolica per Sovrana in tutti i suoi Stati, cioè delle sue *Provincie, Ducati, Città e Contee*, inserendovi un altro atto di Arrigo VII. con questo titolo posto nel margine dall'Ervarto: *literæ Henrici Imperatoris super dominio temporali Sedis Apostolicæ contra* OBTRECTATORES, dove tra i diplomi, che si ratificano, vi sono quegli di Ridolfo I.

Supplica Cap. XII. pag. 31. lin. 32.

Miscell. to. 2. p. 273.

Jo. Georgii Herovarti Ludovicus IV. defensus to. 2. pag. 647.

LXXVI.

Vano artificio de' Ministri Estensi per far odiosi gli Annalisti Pontificj.

Supplica Cap. XII. pag. 31. lin. 14.

Ora io non so con che faccia in oggi si millantino per giuridici quegli *eccessi*, che dal medesimo autore furono ritrattati, come iniqui e tirannici; e molto più poi dal suo legittimo successor Carlo IV. E non so nè meno in che guisa asseriscasi, non occorrere, che gli *Oppositori Romani vadano quì vantando d'aver la Corte Pontificia sostenuto il partito di Federigo Austriaco eletto anch'esso Rè de' Romani* in competenza del Bavaro. Imperciocchè non sogliono essi *andar vantando* cose ingiuste e non vere: ed è giusto e vero il dirsi a chi disperatamente si appiglia alle scismatiche violenze del Bavaro, che egli non fu Imperadore legittimo;

timo; e che vi era anche Federigo il Bello, la cui elezione, in riguardo a' voti, fu considerata per più giusta di quella del Bavaro: e se i Papi non ne vennero, come oppongono gli Estensi, alla conferma, ciò fu, perchè due erano gli Eletti, niuno de' quali volea cedere all'emulo; nè rimettere alla Sede Apostolica la decisione della controversia: nè fu mai offerto al Pontefice il decreto dell'elezione di Federigo, benchè richiesto, secondo che poteasi vedere ne' luoghi stessi citati con poca proprietà nella Supplica. Ma si vede, che gli Scrittori Estensi esagerano, e raccolgono tutto ciò che stimano poter nuocere alla Sede Apostolica. Sino dal margine degli Annali Ecclesiastici del Rinaldi hanno levata una breve nota, senza dir donde l'han tratta, acciocchè si creda venir ella dal testo, e non dal margine, per far con essa odiosi alla Corte Cesarea tutti gli Annalisti Pontificj. Ma a chi difende la Chiesa di Roma contra la malevolenza de' Ministri Estensi, non è mai caduto in pensiero di tener questa strada per sostenere le ragioni Pontificie: nè la terrà mai, benchè potesse tenerla; senon per altro, per non immitare in ciò quello stile, di cui dee a lor soli riserbarsi la gloria del primato. La nota del Rinaldi si è questa: *Friderici Austriaci perfidia in Pontificem*. Ora perchè tale artificio non vada senza la dovuta risposta, sappiasi, che nè questa, nè l'altre note di quegli Annali sono propriamente del Rinaldi, ma di chi ajutollo a ordinargli e a disporgli, che fu Carlo Valesio Burdigalese, illustre professore di Medicina nella Sapienza di Roma, dove mancò di vita il dì 24. di Maggio dell'anno 1696. E poi quella nota altro non esprime, senonchè Federigo si lasciò sedurre a lasciar la lega da lui stretta col Papa contra gli Scismatici. Per altro quando Federigo fu imprigionato dal Bavaro, Giovanni XXII. si frappose per la sua liberazione, ed ottenutala con leggi gravi, egli le dichiarò nulle ed invalide, scrivendone a Leopoldo Duca d'Austria di lui fratello.

Raynald. an. 1325. §. 5.
Anno 1328. §. 38.
Anno 1322. §. 10.
Anno 1322. §. 15.
Anno 1325. §. 2.

Ma

LXXVII.

Estensi col braccio del Bavaro intrusi in Ferrara usurpano Comacchio sua dipendenza, di cui non ebbero altro che la prefettura, come la ebbero i Polentani.

Ma non è maraviglia, che gli Estensi ambiscano di mostrarsi cotanto parziali dello scismatico Bavaro, poichè siccome egli empiè di Tiranni lo Stato della Chiesa Romana, conforme si ha dalla Vita del gran Cardinale Albornozio, col quale nel Pontificato d'Innocenzo VI. si unirono poscia ancora gli Estensi, come vassalli della Santa Sede, all'estirpazione di essi Tiranni; così pure i medesimi Estensi col braccio del Bavaro occuparono il dominio della Città di Ferrara. Nell'anno 1317. ne aveano scacciati i Ministri di Roberto Rè di Napoli Rettore di essa per la Santa Sede, benchè poi con tutte le sue dipendenze nell'anno 1318. la restituissero, giurando, che in avvenire *nullam personam nisi Romanam Ecclesiam, Dominam Civitatis & districtus eorundem, præsumerent nominare*. Di questo se ne fa testimonianza anche dal Rossi, che scrive, come il Papa in quell'anno vi spedì al governo di Ferrara trè Nuncj Apostolici, i quali s'intitolavano *Rectores & administratores generales in temporalibus Civitatis Ferrariæ ejusque Comitatus & districtus*. Ma poi nell'anno 1321. gli Estensi aderendo al Bavaro invasero la Città di Ferrara con tutte le sue dipendenze, prestando a lui il giurameneo di fedeltà: e arrivarono a tal segno con le lor violenze, che rimasero scomunicati dal Papa nell'anno 1324. conforme fu detto altrove. In tale occasione Comacchio, essendo *pertinenza* del distretto Ferrarese, si diede allora agli Estensi, come a usurpatori di Ferrara: e non già per alcun altro riguardo, per quanto chiaramente risulta dagli atti de'Comacchiesi fatti in quella occasione nell'anno 1325. il dì penultimo del mese di Gennajo, *de mandato domini Petri de Cavanis de Ferraria Potestatis Civitatis Comacli pro Illustribus & Magnificis Dominis Raynaldo & Obizone Dei gratia Estensibus & Anconitatis Marchionibus*, i quali allora si erano intrusi nella Signoria di Ferrara dopo scacciati i Ministri della Santa Sede; e vi aveano creato il Podestà di Comacchio: onde

Raynald. an. 1353. §. 2.

Rerum gestarum Ægidii Albornotii libro 1. pag. 9. lib. 3. pag. 56. Operum Jo. Genesii Sepulvedæ.

Raynald. an. 1318. §. 41.

Regesta MSS. Joannis XXII.

Historiæ Ravennat. lib. 6. pag. 533.

onde i Comacchiesi *de mandato* del medesimo Podestà, deliberarono di spedire a Ferrara Mattiolo Zanconi loro procuratore, acciocchè desse, e trasferisse *coram Illustribus & Magnificis Dominis Raynaldo, Obizone & Nicolao fratribus Dei gratia Estensibus & Anconitanis Marchionibus, pro se ipso, & nomine & vice dicti Communis, Universitatis & hominum dictæ Civitatis Comacli & eorum successorum, plenum, totum & omne dominium dictæ Civitatis Comacli & dicti territorii ac districtus ejusdem &c.* il che poi rimase effettuato dal Zanconi in Ferrara nel Palagio de' Marchesi il giorno 6. di Febbrajo dello stesso anno 1325. Quindi è, che gli Estensi Rinaldo ed Obizo, allora Signori illegittimi di Ferrara, sono detti da' Cortusi *Marchiones Estenses Domini Ferrariæ, & Argentæ* solamente, benchè fossero Signori ancor di Comacchio, perchè *Argenta* non apparteneva al distretto Ferrarese: e sotto il nome di *Ferrara* veniano tutte le sue pertinenze, e Comacchio ancora. I medesimi Cortusi parlando dell' ammenda fatta dagli Estensi al Pontefice il dì 10. Gennajo 1332. scrivono, che *Marchiones Estenses Raynaldus & Obizo, qui multis annis fuerunt rebelles Ecclesiæ tenentes Ferrariam & Argentam, iverunt ad mandata, & in manibus Domini Legati dederunt Argentam*, che non era del distretto Ferrarese. I Ministri Estensi non dovrebbono fare alcun caso di questa *dedizione* (come la dicono) de' Comacchiesi, sopra cui se vi penseranno alquanto, bisognerà, che confessino di trovarsi in paese nemico, perchè in sequela degli atti precedenti, ella prova, che Comacchio era dipendente dal distretto Ferrarese, mentre subito che quegli abitanti videro intrusi gli Estensi al dominio di Ferrara, tenendovi già il Podestà Ferrarese spedirono a rendere ubbidienza e a darsi agli occupatori della Città, dal cui distretto dipendeano essi non meno, che Rovigo, posto nel territorio d'Adria, e Lendenara:

De Novitatibus Paduæ libro 3. cap. 10. pag. 44.

Lib. 3. cap. 11. pag. 45.

nara: i quali due luoghi nell'anno 1315. erano *Ferrariensis districtus*, allo scrivere de' Cortusi. A che dunque rammentare in proprio vantaggio ben sei volte nella Supplica un atto, che è in tutto e per tutto favorevole alla Santa Sede, e direttamente contrario all'intenzioni Estensi? Nè crederei, che dovessero lusingarsi di alzar fondamento sopra l'essere stati chiamati gli Estensi *Domini* di Ferrara, e sopra l'avere i Comacchiesi trasferito in essi il *dominio* di Comacchio; perchè questo *dominio* non tolse già la Sovranità al Sommo Pontefice, come si disse in altro proposito: nè significò più della semplice *prefettura*. E nella Supplica si sbaglia di molto nel dirsi, che Guido da Polenta, essendo eletto da' Comacchiesi *perpetuus & generalis Dominus*, non fosse eletto *Governatore*, ma sovrano; altrimenti anche l'Impero avrebbe perduta la sovranità in tante Città di Lombardia quando elle si elessero per *Signori* i più potenti di esse. Quindi il Mussato parlando del Marchese Francesco da Este, che nell'anno 1312. fu amazzato dalle genti di Diego Dalmasio Governatore di Ferrara per la Santa Sede, dice, che PRAEFECTURAE *ac dominatui ejusdem Civitatis post ejus mortem* (cioè di Azzo suo fratello) *paternae domus ut successor, ab intimis aspirabat*. Nè quì serve di nuovo il vantare il giuramento di fedeltà, che il Rossi dice, aver prestato i Comacchiesi agli Estensi nell'anno 1297. a cui si diede altrove la dovuta risposta; perchè anche allora non lo prestarono agli Estensi, senon come a intrusi nella Signoria di Ferrara, Città soggetta alla Santa Sede, e non all'Impero. E poi abbiamo dal Rossi, che nell'anno 1304. i Comacchiesi di nuovo prestarono giuramento a' Ravennati, vassalli della Sede Apostolica, il che pure fecero nell' anno 1309. e nel 1319. segno evidente, che non erano vassalli dell'Impero, ma della Chiesa Romana. Questi giuramenti son pur tutti rammentati nella Supplica, e ciò non ostante si vuol far valere il giuramento dell' anno 1297. quando

De Novitatibus Paduae libro 2. cap. 7. pag. 30.

Supplica Cap. IV. pag. 10. lin. 10. pag. 11. lin. 5. Cap. XII. pag. 31. in fine. Cap. XIV. pag. 37. lin. 7. Cap. XVII. p. 45. lin. 25. Cap. XXIII. p. 59. in fine.

Difesa Cap. XVII. pag. 178.

Supplica Cap. XIV. pag. 37. lin. 2.

De gestis Henrici VII. lib. 8. cap. 8. pag. 47.

Supplica Cap. XII. pag. 31. in fine.

Historia Ravennat. lib. 6. pag. 498.

Difesa I. C. XLVIII. pag. 179.

Histor. Ravennat. lib. 5. pag. 509. 520. 534.

Supplica Cap. XVII. pag. 47. lin. 14.

quando egli è direttamente contrario alle false, e infelicissime direzioni de' Ministri Estensi.

LXXVIII.

Si esamina il fondo de' diplomi dati da Carlo IV. agli Estensi sopra i feudi, che pubblicamente riconosceano dalla Chiesa.

Supplica Cap.XVIII. pag. 48. lin.29.

Ed eccoci oramai giunti alla decantata, e non mai stampata *Investitura* di Comacchio, che dicesi data da Carlo IV. agli Estensi, mentre, come si asserisce, *furono ad inchinare il nuovo Augusto in Mantova* nell'anno 1354. il dì 16. Novembre, e poi dal medesimo confermata nell'anno 1361. in Norimberga; benchè in questa seconda non sia punto nominata quella prima. Che in fatti gli Estensi, a' quali si fa conceduta la *Investitura*, cioè Aldobrandino, Niccolò, Fulcone, Ugone e Alberto fossero allora *ad inchinare il nuovo Augusto in Mantova*, come per cosa certa vien detto nella Supplica, io ci ho qualche non leggera difficoltà, perchè i Cortusi Scrittori Padovani e allora viventi m'insegnano, che i Visconti spedirono Ambasciadori a Carlo IV. in Mantova per esser investiti del Vicariato di Milano; ma che gli Estensi vi fossero, o vi spedissero Ambasciadori per ottenere ancor essi Investiture, i Cortusi non ne fan motto ove di necessità avrebbono dovuto farvelo, siccome ove parlano dell'arrivo dell'Imperadore in Padova, che accadde il dì 3. di Novembre, non lasciano di specificare, che il Marchese Aldobrandino vi servì l'Imperadore, e vi stette alla sua mensa insieme co' Carraresi, con alcuni Signori Tedeschi e col Patriarca d'Aquileja, che era Niccolò fratello di Carlo IV. Nè accennano punto, che Aldobrandino accompagnasse l'Imperadore a Mantova. Il Pigna dice, che Aldobrandino solo fu quegli, che andò a Mantova per aver l'*Investitura*. Ma non potea farsela dare in Padova senza incomodarsi in andarvi apposta fino a Mantova: il qual suo viaggio punto non si verifica? E in fatti nel diploma di Massimigliano I. ad Alfonso I. dato in Padova il dì 3. di Novembre nell'anno 1509. se ne conferma uno di Carlo IV. dato ad Aldobrandino e a' fratelli *Paduae anno Domini* 1354. *Indict. VII. VII. Idus Novembris*, e due

De Novitatibus Paduae libro 11. cap. 2. pag. 103.

De Novitatibus Paduae libro 11. cap. 1. pag. 103.

Storia di Casa d'Este lib.4. pag.305.

e due altri dati in Mantova. Sicchè la gita degli Estensi *ad inchinare il nuovo Augusto in Mantova*, non è sicura, come ce la danno. Oltre a ciò per ben comprendere la possibilità di queste Investiture di Carlo IV. in pregiudicio della Sede Apostolica, dovrebbe riflettersi a quanto si scrisse nelle Osservazioni, e si scrive di nuovo nella Supplica, cioè, ch'egli era un Principe *pio*, *ed amico e collegato de' Sommi Pontefici*: onde se il fece, bisogna concludere, che non gli fu letto il diploma, o che non gli fu rappresentato il vero, o che non si ricordò, che Comacchio fosse della Chiesa; tanto più, che dopo le date di tali Investiture, egli protestò, e riconobbe, che Comacchio non era suo; ma della Santa Sede, come si è replicatamente provato. Aggiungasi, che nella Biblioteca Cesarea di Vienna vi è un trattato, in cui si sollecita Carlo IV. a venire in Italia a reprimere le tiranniche usurpazioni fatte non solo all'Impero, ma anche allo Stato della Chiesa; tanto è improprio il credere, che quell' Imperadore per via d'una semplice cartapecora, stata ignota fin l'altro giorno, nè mai comparsa alla luce, abbia voluto a suggestione degli Estensi usurparsi Comacchio, sottopposto in tanti secoli alla Sovranità della Sede Apostolica, e da lui stesso con giuramento solenne riconosciuto per tale. Consideriamo un poco il contenuto del diploma, a cui vien dato il falso nome d'*Investitura*, come appunto il Pigna ce lo descrive, giacchè in tante occorrenze il testo non è mai uscito alle stampe, ne c'è speranza alcuna, che n'esca, perchè i Ministri Estensi non sono sì poco avveduti, che vogliano divulgare gli arcani nè di questa, nè dell'altre loro asserite *Investiture* di Comacchio, benchè sollecitati, e invitati a divulgargli, sapendo essi ottimamente, che *nulli dicendum est: ea, quae contra te sunt, apud temetipsum debes documenta requirere, in mediumque proferre.* E se tali Investiture fossero mai state riputate veramente favorevoli a' Serenissimi Estensi, i lor Ministri non sareb-

Supplica Cap. XIV. pag. 35. in fine.

Danielis Nesselii Sciagraphia magni corporis historici manuscripti Caesarei inediti pagina 11.

De probationibus C. ex epistola verbis.

rebbono ſtati finora sì negligenti per loro intereſſe, e così amorevoli per la Santa Sede, di tenerle celate per ſempre, e non darle alle ſtampe, affinchè almeno il Mondo ne faceſſe loro la dovuta giuſtizia, e gl'Imperadori un giorno o l'altro ſi ricordaſſero di rintegrare gli Eſtenſi di Comacchio dopo ceſſata la guerra col Turco, la quale nella Supplica ſi fa durare dall'anno 1598. ſino al 1708. Dice il Pigna, che Aldobrandino ebbe l'Inveſtitura, anzi la *donazione*, e non parla degli altri fratelli: che contenea *Rovigo*, *Adria*, *Ariano*, *Argenta*, *Sant'Alberto*, *e Comacchio*, *ed* ALTRI *luoghi di quelle riviere*. Io so però di buon luogo, che queſta conceſſione ſi fa dall'Imperadore a Dandacino Malvicini da Piacenza, e a Filippo da Marano procuratori de' ſuddetti Marcheſi; ſegno chiariſſimo, che eſſi medeſimi non vi eran preſenti: onde nè chi ha ſteſa la Supplica, nè il Pigna ſi accordano con l'*Inveſtitura*, in cui tra le altre coſe vi compariſcono *Adrianum*, *Argenta*, *Riperia Fili*, *Terra Sancti Alberti & Caſtrum*: e di tutto ciò ſi deſcrivono i confini con non ordinaria diligenza e affettazione. Ora non abbiano a ſdegno i Miniſtri Ducali, che per fin di pace diſcorriamo con flemma, e ſenza ſtrepito ſopra queſti divolgati feudi Imperiali, che a'giorni noſtri ſi vantano per conceduti da Carlo IV. agli Eſtenſi.

Storia di Caſa d'Eſte lib.4. pag.305.

LXXIX.

Gli Eſtenſi ebbero Argenta e Filo in Vicariato dalla Chieſa di Ravenna, e non dall'Impero.

E per cominciar dall'ultimo, io non so intendere, come vi ſia nominato il Caſtello, *Caſtrum*, di Sant'Alberto, ſe fu ſabbricato ſolamente nell'anno 1400. cioè a dire quarantaſei anni dopo queſta Inveſtitura, ſecondo la Cronaca di Ferrara citata da Leandro Alberti. *Argenta* fu data in pegno ad Azzo da Eſte da Obizo Sanvitale Arciveſcovo di Ravenna verſo l'anno 1300. *de qua multum redarguebatur a Romana Sede, & ob hoc in Curia Romana citatus*, come atteſta Paolo Scordilla Continuatore d'Agnello, eſtratto dalla Libreria Eſtenſe, e non già dagli *Archivj ſegreti del Vaticano*. Bonifacio VIII. la fece reſtituire nel 1302. con

Deſcrizione d'Italia fogl.305. p.2. ediz.I.

Agnelli Appendix pag.110.

con rendimento de' conti. Poi nel 1304. gli Estensi tornarono ad occuparla, e Benedetto XI. per tal fatto loro intimò le censure. Ma di nuovo la occuparono: indi la restituirono sotto Giovanni XXII. e poi nuovamente la occuparono, finchè nell'anno 1344. Clemente VI. permise, che la Chiesa di Ravenna la desse loro in Vicariato per anni sei col carico di *due mila fiorini d'oro di censo annuo*. Nell'anno 1348. il dì 13. del mese di Settembre per anni sei, e nel 1351. per anni dieci fu confermato agli Estensi il Vicariato d'Argenta. Onde come mai nell'anno 1354. in tempo, che i medesimi Estensi pubblicamente riconosceano *Argenta* dall'Arcivescovo di Ravenna, la fecero diventar feudo Imperiale pigliandone segreta Investitura da Carlo IV? Chi non vede l'improprietà e l'ingiustizia di tale *Investitura* segreta, e di tutte le altre, che si pretendono essere in sequela della medesima, non ostantechè gli Estensi di mano in mano abbiano sempre ricevuta l'Investitura d'*Argenta* dalla Chiesa di Ravenna fino all'anno 1536. 18. Febbrajo: nel qual tempo il Cardinale Arcivescovo Benedetto Accolti ne investì Ercole II. e' suoi figliuoli legittimi solamente? Per le Valli della riviera di *Filo* gli Estensi riceveano pure l'Investitura dalla Chiesa di Ravenna. Così Ercole II. la prese il dì 8. Gennajo del 1535. da' Canonici di Santa Maria in Porto: il che si ha ne' rogiti del Saracchi Notajo Ducale: e il dì 4. Luglio del 1517. la Duchessa di Ferrara parimente ne avea presa l'Investitura dall'Arcivescovo di Ravenna. Laonde se sussisteano le Investiture di Carlo IV. di Sigismondo, di Federigo III. di Massimigliano I. e degli altri Imperadori; per qual cagione gli Estensi continuavano a pigliarne anco dagli Arcivescovi di Ravenna, e a pagar loro il censo per *Argenta* e per *Filo*, senza mai pagarlo all'Impero? E gl'Imperadori perchè tacquero sempre del pubblico e notorio pregiudicio, che loro di quì ne veniva? Dove stava in quel tempo il *zelo* di Casa d'Este per li *diritti dell'Impero*?

Risposte del Contelori alle Scritture Estensi pag. 34. 133.

Ex Protocollis MSS. Jo. Baptistæ Saracchi.

LXXX.

Vano sforzo de' Ministri Estensi per fare odiosi i diritti della Santa Sede ai Signori Veneziani.

Ma egli è una gran maraviglia, che i Compilatori delle Scritture Estensi dileggiando per tante guise, come fanno, i veri diritti della Sede Apostolica, autentici e noti a tutto il Cristianesimo, per esaltare i lor proprj finora incogniti e non mai venuti alla pubblica luce, non s'accorgano, che loro malgrado ci fanno chiaramente vedere di conoscer benissimo la rea causa, che si son messi a difendere, mentre con arte troppo scoperta hanno rivolti tutti i loro sforzi a movere certi passi insidiosi ed obliqui con isperanza di screditare in tal guisa i sacri, e incontrastabili documenti della Chiesa Romana. E non bastando lor questo, hanno anche più e più volte cercato (benchè vanamente) di rendergli odiosi a' Signori Veneziani con dilettarsi fuor d'ogni bisogno di esagerare frequentemente, ma pure con arte troppo scoperta, che nelle prime donazioni fatte alla Santa Sede vi stanno espresse le provincie della *Venezia* e dell'*Istria*, *Adria*, e *Monselice*: quasichè o la Signoria Veneziana non sapesse leggere, o questa a lei fosse una cosa incognita, e perciò dovesse giungerle nuovo ciò che i Ministri Estensi vorrebbono farle giungere nuovo, odioso e strano col disegno, molto per certo malconsigliato, di aver forse a trarre una Repubblica composta di sì grand'uomini, nella stravaganza de' lor sentimenti. Ma sarebbe una gran cecità il sognarsi, nonchè il persuadersi, che quella Serenissima Repubblica dovesse giammai concepire pensieri somiglianti a quelli degli Oppositori, quando essa per lo contrario di null'altro maggiormente si gloria nella pubblicità de' suoi Fasti ed Annali, e nelle memorie illustri de' suoi gloriosi Antenati, che d'aver sostenuta la Sede Apostolica ne' torbidi tempi di Federigo I. oggi cotanto graditi a' Ministri Estensi, appunto perchè furono a lei fieramente contrarj. Quindi gravemente offende la medesima Repubblica chi si lusinga di trovarla dimenticata o pentita di quanto fece per la Chiesa Romana, fin-

Osserv. Cap. XLIV. pag. 64.
Supplica Cap. XIV. pag. 35. lin. 5.
Cap. XXIV. p. 63. lin. 20.
Cap. XXV. p. 66. lin. 13.
Riflessi sopra la voce sparsa pag. 8. in fine.

finchè il Barbarossa giurò e promise in Venezia di restituirle i patrimonj espressi nelle sue donazioni, e già da lui tirannicamente usurpati. Non sono al certo i Signori Veneziani così poco informati delle ragioni proprie ed altrui, come suppongono i Ministri Estensi, talchè da lor non si sappia quanto bene possono stare insieme, che la *Venezia*, l'*Istria*, *Adria* e *Monselice* da più secoli appartengano a loro, e che nel medesimo tempo ottimamente sussistano le donazioni; e in particolare, che *Comacchio* sia stato sempre proprio della Chiesa Romana. Nè l'intendimento della Signoria Veneziana è ristretto, come si crede, in sì angusti confini, che non vegga quanto la presente controversia di Comacchio sia separata e divisa dagl'interessi di lei, quantunque sia suo interesse la pace e la sicurezza della Santa Sede, i cui Principati le sono sempre stati pacifici confinanti dappoichè si spense la linea Ducale di Ferrara, da cui erano tuttogiorno inquietati. Non ha però servito a mitigare l'alterazione conceputa dagli Scrittori Estensi contra la donazione di Pippino, il suggerir loro placidamente, che nella causa di Comacchio non si tratta d'acquistare ciò che *stà in altrui signoria* da molti secoli; ma solamente di mantenere e difendere quanto la Chiesa Romana ha sempremai posseduto fino a' giorni nostri. Non ha giovato nè anche il replicare, che se le antiche donazioni contengono Signorie *abbandonate*, *o perdute*, non per questo ne nasce, che si debbano perdere e abbandonare anche le altre fino ad or mantenute, potendo una cosa essere stata, e non esser più di un padrone, senza pregiudicio delle altre, che sono state sempre sue proprie. Tutte queste ragioni, che non son poche, nè deboli, non hanno potuto fermare il cruccio degli Autori Modanesi, talchè dissimulata qualunque ragione, non abbiano voluto a fronte aperta ritornare di nuovo a parlare più e più volte della *Venezia*, d'*Adria*, di *Gavello*, e di *Monselice* con maniere assai scaltre; ma non tanto,

Difesa I. Cap. III. pag.65.

Difesa I. C.LXVII. pag.242. 243.

Supplica Cap. XII. pag.3. lin.11. Cap.XVI.pag.45. lin.16. Cap.XVII. p.45. lin.31. Cap.XX. pag.56. lin.15. Cap.XXIX.p.73. lin.4.

tanto, che non si conosca dove vanno a ferire: e con esprimersi ancora, che ciò si lasciava *dagli Scrittori Romani senza positiva risposta*.

Supplic. a Cap. XXIX. pag. 73. lin. 5.

LXXXI.

Stati de' Signori Veneziani inseriti nelle pretese Investiture Estensi di Comacchio.

Il vedergli tanto alterati e crucciosi perchè la *Venezia*, *Adria* e *Monselice*, Principati de' Signori Veneziani, s'incontrino in quelle antiche donazioni della Santa Sede, mi ha dato sempre da sospettare, non poter questo procedere da carità e benevolenza, che da lor si professi a' Signori Veneziani; ma bensì da qualche altro gran mistero. In fatti per buona ventura mi è avvenuto alla fine di scoprirlo: ed è questo. In quelle stesse divulgate Investiture, nelle quali gli Estensi vantano di aver fatto inserire Comacchio, vi hanno da Massimigliano I. in giù fatta parimente inserire la maggior parte della provincia *Venezia*, cioè la *Marca Trivigiana*, e *Verona*: ed anche quella stessa *Adria*, e quello stesso *Monselice*, i cui nomi sopratutto non possono a verun patto soffrire, che si leggano nelle donazioni della Santa Sede, forse temendo perciò di qualche lor pregiudicio. Ed oltre agli stati grandi, vi hanno fatti inserire anche i minori, i quali tutti insieme quì si porranno sotto gli occhi del Lettore, affinchè vegga, se son pochi: e ciò per ordine d'alfabeto, quantunque nelle suddette pretese *Investiture* sieno posti senza ordine alcuno, anzi con sommo disordine:

Marca Trivigiana Provincia.
Verona Città.
Adria Città.
Arquà.
Bagnolo.
Balburia.
Baone.
Calaone.
Casale Terra.

Cologna Padovana, e Vicentina.
Costa.
Este.
Fratta.
Lendenara.
Miadino.
Monselice.
Montagnana.
Orbana.

Pia-

Piacenza Terra.	*Rovigo*.
Pressana.	*Viguzzuolo*.
Salagino.	*Vangadiccia*.
Saletto.	*Zerro*.
Salto.	*Zimella*.

E perchè questo era poco, si aggiunge *a flumine Athesis usque ad confinia Venetiarum*, talchè non ci manca altro, che la Città di Venezia, alla cui Sereniffima Repubblica parrà senza dubbio molto più strano e nuovo, che modernamente i Principi Estensi abbiano preteso di farsi investire di tanti stati non loro, di quello che sia l'incontrarsi la *Venezia* e l'*Istria* nell' antichissima donazione fatta da Pippino Rè de' Franchi alla Chiesa Romana. Quindi è, che se in virtù di tali carte Estensi, ripiene degli altrui Principati, e dette con nome improprio, *Investiture*, riuscisse di potere spogliare la Chiesa Romana di Comacchio e del rimanente, questo raro e nobile esempio sarebbe un bel giuoco ancora per lo restante: e per questo non è maraviglia, se i panegiristi delle medesime *Investiture* con affettazione incredibile si riscaldano nell'impugnare le donazioni della Chiesa Romana, nelle quali ritrovano inseriti già mille anni alcuni di que' tanti luoghi, che essi continuamente riguardano, come lor proprj, in virtù di quelle stesse loro pretese *Investiture*, che vanno facendosi confermare di mano in mano. Nelle Osservazioni ebbero a dire, che elle non sono *fraudolente*, *nè impetrate con astuta ed occulta maniera*: *non clandestine*, NON INVALIDE. Di più vi si proferirono queste parole: *ma oltre al sapersi*, *che gli atti delle Investiture Imperiali non sono arcani di gabinetto*; *ma una delle più* PUBBLICHE FUNZIONI, *che si faccia dagl'Imperadori sedendo nel Trono coll' assistenza de' primi Principi dell'*

Osservaz. Cap. LIV. pag. 80.
Cap. LVI. p. 85.

dell' Imperial sua Corona ove SI TRATTA DI DUCATI INSIGNI: *e oltre al saperſi, che i documenti delle dette Inveſtiture ſono regiſtrati e conſervati nell' Imperial Cancelleria, facilmente comunicabili a chi gli ricerca, potrà ella ſteſſa* (parlano a un Prelato) *accorgerſi, anche ſenza mirare gli originali, ſe queſte Inveſtiture ſieno ſtate da tanti ſecoli occulte, e ſe ſi poſſa dare ad intendere, che la Corte Romana non ne poteſſe eſſere, anzi non ne foſſe pienamente informata*. Se il miſterioſo equivoco appiattato ſotto queſte *pubbliche funzioni* delle Inveſtiture, fu già ſcoperto nella Difeſa I. e ſe Comacchio non può mai cadere ſotto que' *Ducati inſigni*, de' quali ſi parla nelle ſuddette parole, io non so al certo, come pretendano i Miniſtri Eſtenſi, che le loro *Inveſtiture* di Comacchio debbano eſſer *valide*, ed anco non *fraudolente*, ma date *di ſaputa della* Santa Sede in *una delle più pubbliche funzioni, che ſi facciano dagl' Imperadori*. Se pretendono, che per requiſiti di queſta fatta debbano eſſer *valide* contro alla Santa Sede, non vorranno certamente, che ne vadano privilegiati i Signori Veneziani in riguardo alla *Marca Trivigiana*, a *Verona, Adria, Eſte, Rovigo, Monſelice, Montagnana, Arquà, Fratta, Cologna, Lendenara, Vangadiccia*, e alle altre Terre di ſopra accennate; imperciocchè ſin là ſi ſtendono i *diritti Imperiali*, che nella Supplica Eſtenſe con formole aſſai ricercate ſi vanno frequentemente rammemorando nel parlarſi *di ricuperare per quanto ſi può i diritti e Stati indebitamente tolti al Sacro Romano Imperio: di racquiſtare i diritti e Stati del Sacro Romano Imperio*; e del loro gran *zelo per gli Stati, e diritti Imperiali*. Da queſte forme artificioſe e meſſe per forza in tutti que' luoghi dove ſon meſſe, ben ſi vede, che gli Autori delle medeſime ſuppongono, che la Corte Ceſarea non abbia notizia de' ſuoi legittimi e veri *diritti Imperiali*, ſe da Modana non vengono a lei ſuggeriti: e che non abbia nè anche notizia del diritto delle

Difeſa I. Cap. LVI. pag. 199.

Supplica Cap. I. p. 4. lin. 30.

Cap. I. pag. 5. lin. 19.

Cap. XXV. p. 64. lin. 19.

delle Genti, il qual suole giustificare e autenticare le smembrazioni ed alienazioni de' Principati, anche appartenenti all'Impero: al che però non è bisogno di ricorrere per le Signorie della Santa Sede, niuna delle quali è mai giustamente appartenuta all'Impero, istituito da Leon III. in persona di Carlo Magno.

LXXXII.

Si prova, che gl' Imperadori non hanno mai avuta intenzione d' investire gli Estensi d'altre Città, che di Modana e Reggio.

Ma tutto ciò lasciando da parte, io voglio far vedere agli Oppositori, che se queste loro *Investiture* non si voglion dir finte, come il lor contenuto le farebbe credere a chichè sia, almeno almeno bisogna dirle con qualche altro nome, totalmente diverso da quello, che portano. Le chiamino *diplomi*, *privilegj*, *cartepecore*, *pergamene*, o comunque vogliono; ma non le chiamino *Investiture*, perchè questo è un nome di tanto peso, che può mettere i Ministri Estensi in un impegno sì grande, che non ne sappiano uscir giammai con soddisfar pienamente alla importanza del nome: il quale in sustanza gli mette in obbligo di provare, che per tutte le suddette Signorie espresse nelle lor *cartepecore*, chiamate *Investiture*, abbiano prestato all'Impero il *giuramento* di fedeltà, pagato il *censo*, ed esibito il *vassallaggio*. Se in questi tre punti si arenano, possono gridar quanto vogliono sopra le lor *cartapecore*, che niuno mai le terrà per *Investiture* giuste e legittime: nè daranno mai ad intendere ad alcuno, che gli Augustissimi Imperadori abbiano mai saputo, nè mai avuta intenzione, nè anche per sogno, d'investire la Serenissima Casa Estense d'altre Città, che di quelle del solo *Ducato* di *Modana* e *Reggio*, nelle quali concorrono i tre punti accennati. E se quanto io ho detto non basta, io crederei di provarlo anche di più nella seguente maniera. In quelle stesse celebrate *Investiture*, nelle quali pretendono d'aver fatti inserire tanti Principati, benchè posseduti da altri, vi hanno fatto inserire anche *Genova* e *Milano*. Or quando mai può esser possibile, che Carlo V. Ferdinando I. Massimigliano

gliano II. Ridolfo II. Mattias, Ferdinando II. e III. Leopoldo, e il regnante GIUSEPPE abbiano saputo e avuto pensiero d'investire con *pubblica funzione* la Casa d'Este di *Genova* e di *Milano*, quando amendue queste Città hanno i lor proprj e legittimi Principi; e quando i medesimi Imperadori hanno sempre investiti di *Milano* i Monarchi Austriaci delle Spagne? Ma per non allontanarci dagli Stati della Santa Sede, e in particolare da *Comacchio*, il *censo* annuo incaricato alla Casa d'Este pel Ducato di *Modana* e *Reggio* da Federigo III. fu di *quattro mila ducati d'oro*. Or chi sarà mai sì scarso di senno in lasciarsi dare ad intendere, che esso Federigo e i suoi successori volessero investire la Casa d'Este, non dico della *Marca Trivigiana*, di *Verona*, di *Genova*, e di *Milano*; ma di *Comacchio*, d'*Ariano*, d'*Argenta*, di *Filo*, di *Santo Alberto*, e di tante altre Signorie, che sono altro, che *Modana* e *Reggio*; e ciò senza obbligo di *censo* annuo; quando veramente avessero mai saputo, e avuta intenzione d'investirla di quegli Stati, come di feudi Imperiali; se il censo, che dagli Estensi fu sempre pagato alla Chiesa di Ravenna per la sola *Argenta*, ascendeva *a due mila fiorini d'oro*? Erano luoghi questi da dare in feudo senza obbligo alcuno di *censo* annuo, come sempre suol farsi nelle *Investiture* feudali?

Difesa I. Cap. LI. pag. 146.

Risposte del Contelori alle Scritture Estensi pag. 34.

LXXXIII

Censo per Comacchio pagato dagli Estensi a Roma, e non all' Impero. Sutterfugi de' Ministri Ducali per non dare alle stampe le loro Investiture di Comacchio.

Al Capo XLII. delle Osservazioni fu affisso questo bel titolo: *censo annuo non pagato dagli Estensi a Roma per Comacchio*: il che poi si è mostrato esser falsissimo. Ma gli Oppositori molto invaghiti delle lor frasi e delle loro asserzioni, non hanno pensato a mostrarci d'averlo pagato alla Camera Imperiale, mentre ad alcuno doveano pagarlo, o a Roma, o all'Impero. Non mostrano d'averlo pagato all'Impero, e noi mostriamo, che lo hanno pagato a *Roma*. Adunque riconosceano Comacchio dalla Santa Sede, e non dall'Impero: il quale mai non dà Investiture feudali senza l'obbligazione del censo, come si vede nel Ducato di *Modana*

Difesa I. Cap. XXV. pag. 109.

dana e *Reggio*. Non dee lasciar d'avvertirsi, come non ostante, che queste *Investiture* Estensi da' Difensori della Santa Sede sieno state rigettate, come finte, interpolate, invalide, incredibili e inverisimili nel proposito di Comacchio, non per questo è mai stato possibile, che i Ministri Ducali abbiano voluto favorirci di darle alle stampe, come far doveano, senon per altro, almeno per chiarire il Mondo e l'espettazione universale con la verità delle medesime; ed acciocchè restassero sempre pubbliche e notorie le ragioni Estensi, le quali sono per altro sì contrastate. Solamente si lasciarono, non si sà come, scappar dalle mani il diploma di Lotario I. e Lodovico II. in favore di Ottone Estense, datoci sempre nelle passate occasioni per autentico, ma non mai prodotto: e noi stessi l'abbiam divulgato con le necessarie dichiarazioni. Ma gli altri diplomi non si sono per anco veduti alla luce: e quando i Ministri Ducali si trovano colti e supplicati a divulgargli, graziosamente rispondono, che non *sono cose ignote a quel Tribunale, a cui conveniva mostrargli*: che *sono Investiture originali sottoscritte dall' Imperadore, munite col suo sigillo, e con tutte l'altre sicurezze di diplomi autentici*: e che *si esibiranno occorrendo al tribunale, che sarà proprio*. Per quel *tribunale proprio, a cui conveniva mostrargli*, o intendono Roma, dove si sono fatti i Congressi in tal materia, o Vienna. In Roma non hanno certo mostrate simili *Investiture originali*; e in Vienna non è bisogno mostrarle, perchè ivi si può ricorrere ai registri Imperiali per riconoscere la verità delle medesime. Ma intanto non è possibile, che vogliano favorirci di darle alle stampe. Sollecitati di nuovo a degnarsi di comunicare al pubblico le loro *Investiture* feudali di Comacchio, in vece di comunicarle, come la Santa Sede ha fatto delle cose sue, se ne sottraggono col dire, esser *superfluo il dubitare, se sieno autentiche, certe e sincere, perchè esibendosi gli Estensi di mostrarle nelle debite forme, e di sottoporle all'esame della parte*

Osserv. Cap. XLIX. I. pag. 74.

Supplica Cap. IV. pag. 11. lin. 8.

contraria si può troppo facilmente chiarir la partita senza suscitare insussistenti dubbj é fantasimi contro di questi documenti, i quali sono indubitati, non interpolati, non alterati, nè finti, e sono superiori ad ogni eccezione, almeno per quello, che s'aspetta alla sincerità ed esistenza. Ma perchè mai non convincere l'altrui incredulità con darle alle stampe, come sarebbe proprio, senza voler, che si provi il disagio di andare a vedere gli *originali* sino a Modana: il che riuscirebbe di troppo incomodo, e a chi volesse andare a vedergli, e a chi dovesse mostrargli? Per ora non c'è bisogno di vedere gli *originali*. Basterebbe il veder le copie interamente e fedelmente stampate: di che ognuno si contenterebbe: e se poi ne' testi stampati s'incontrasse qualche difficoltà, il cui scioglimento dovesse dipendere dall'esame degli stessi *Originali*, allora si potrebbono essi offerire all'*esame della parte contraria*. Ma volergli offerire prima che sieno dal Pubblico esaminati i testi in istampa, questo pare una cosa alquanto superflua; tanto più, che anche innanzi che si stampasse il diploma suppositizio d'Ottone Estense, diceasi, che *tuttavia esisteva il ricapito di ciò in un antica membrana, la quale si esibirà in ogni competente tribunale per essere esaminata*, e che era Investitura *antica*. Però in oggi io non crederei, che si dovessero più sentire simili offerte generose, alle quali non mi par necessario dare il *proprio nome*, perchè voglio immitare ancor io la gran *moderazione* ostentata da chi ha stesa la Supplica. Dirò solamente quello, che ha detto chi è molto versato in queste materie, cioè, che somiglianti diplomi non deono chiamarsi *Investiture, sed universales depopulationes*, mentre per essi avrebbono dovuto restare spogliati di molti diritti la Chiesa e la Città di Ravenna, la Città di Ferrara, e la Santa Sede, Sovrana temporale d'entrambe, come pure i Signori Veneziani e Genovesi, e il Rè Cattolico Duca di Milano.

Osserv. Cap. XLVIII. pag. 72. Cap. CVI. p. 162.

Supplica Cap. XV. pag. 38. lin. 13.

Ma

LXXXIV

Nuovo esame delle pretese Investiture Estensi di Carlo IV. e di Sigismondo sopra gli Stati della Santa Sede.

Ma giacchè siamo in questo discorso delle pretese *Investiture* Estensi intorno agli Stati della Sede Apostolica, non sarà malfatto il dire due altre parole sopra i lor testi, affinchè non si creda, che parliamo in astratto. Il primo diploma di Carlo IV. del 1354. non è *Investitura*, come si vorrebbe far credere, ma è atto di semplice protezione, che può darsi anche a' non sudditi. Questo si ravvisa nel bel principio, ove Carlo asserisce d'esser mosso da' meriti degli Estensi a proteggergli; e che perciò *cum omnibus suis bonis mobilibus & immobilibus & semoventibus sub sacri Imperii & nostra protectione & defensione recipimus specialiter, ac præsentis scripti patrocinio præmunimus*. Sicchè il fin principale di questo diploma è di ricevere in *protezione* gli Estensi con tutti i loro averi. Dipoi dice di donar loro le accennate Signorie del distretto Ferrarese, ma senza obbligo di giuramento di fedeltà, nè di censo annuo, nè di prestazione di vassallaggio: tutte e tre le quali obbligazioni, come costitutive del feudo, si veggono però espresse nel giuramento prestato da Salinguerra Torelli alla Santa Sede nel 1215. per quel medesimo *Ariano*, che si vede espresso nel diploma di Carlo IV. Quivi la sola Argenta vien detta appartenente *ad Imperium* con espressione assai ricercata, insolita, e fuori di luogo. *Adria*, *Ariano* e *Rovigo* si concedono agli eredi *legittimi*. I beni del distretto d'Adria a' *maschi*, e alle *femmine*; ma *Comacchio*, *Argenta*, *Filo*, *Santo Alberto* e *Primaro* agli *eredi* e *successori* semplicemente, e con la clausola *ad habendum*: il tutto senza alcun obbligo di censo, e anco senza esprimere, che gli Antenati d'Aldobrandino e de' fratelli avessero avuti que' luoghi in feudo dall'Impero, come però si esprime nella concessione degli altri. Ma ciò non si espresse, perchè Obizo lor padre gli avea tutti riconosciuti con atti pubblici per feudi ecclesiastici, e come dipendenze di Ferrara e di Ravenna. E se Carlo IV. avesse investiti gli

Historia Ravennat. lib. 5. pag. 418.

Estensi delle suddette Signorie, come di feudi Imperiali, bisognerebbe di necessità, che esse fossero state di ragion Cesarea prima dallora, secondo i principj de' Feudisti addotti da Ludolfo Scradero Consigliere di Massimigliano II. e di Ridolfo II. ladove dal canto degli Estensi non solamente non si prova, che quelle Signorie fossero feudi Imperiali prima di Carlo IV. ma per lo contrario si mostra per parte della Santa Sede, che prima e dopo furono della Chiesa. E se de' diplomi di Carlo IV. fuori di ciò che risguarda l'onorevolezza delle famiglie, si dovesse far quel caso, che vorrebbono i Supplicanti, bisognerebbe sconvolgere tutta l'Italia, perchè appunto l'Italia n'è piena. L'altro diploma Carolino dell'anno 1361. è pure atto di protezione verso gli Estensi; e non già rinovazione d' Investitura, perchè non vi si fa alcuna menzione del diploma del 1354. benchè contenga ciò che quello contiene: il quale avrebbe dovuto ivi rinovarsi, quando egli fosse stato un *Investitura* feudale: e vi si sarebbe anche dovuto imporre il *censo*, perchè i beni ivi nominati non son sì pochi da dare in feudo senza obbligo alcuno di pagamento di censo, particolarmente *Adria* e *Comacchio*. Le Investiture feudali si rinovano di padre in figliuolo; e gli Estensi lasciarono di far rinovare questi loro diplomi dall'anno 1361. fino al 1433. mentre non ne vantano alcuno, nè di Venceslao, nè di Ruperto Imperadori, come se dal 1361. fino al 1433. non fosse morto niuno di Casa d'Este. In quello di Sigismondo dell'anno 1433. non si fa verun motto del *censo*, nè dell' altre obbligazioni feudali, accennate di sopra. Vi si rinova il diploma di Carlo IV. dell' anno 1354. ma non quello del 1361. nè Sigismondo pretende di far altro, che di ricevere gli Estensi in sua protezione co' beni datigli in nota. Lascio di parlar del confronto, che dovrebbe farsi tra questo diploma I. di Carlo IV. dell' anno 1354. e le parole, che si recitarono nella Difesa I. tratte dagli Scritti del Prisciano.

Tractatus feudalis to.2. par.10. sect.5. num. 163. pag.177. edit.ann.1594.

Difesa I.Cap.XLIX. pag.183.

ſciano. Non parlo nè pure dell'avvertenza, che dovrebbe averſi per vedere, ſe in eſſo diploma I. di Carlo IV. vi ſi legga inſerito l'altro di Federigo II. dell'anno 1221. di cui ſi parlò medeſimamente nella Difeſa I.

Difeſa I.Cap.XLVI. pag.171.

LXXXV.

Nuovo eſame delle preteſe Inveſtiture Eſtenſi di Federigo III. e di Maſſimigliano I. ſopra gli Stati della Santa Sede.

Non dicono i Miniſtri Eſtenſi di avere alcuna Inveſtitura d'Alberto II. ma bensì di Federigo III. il quale nell'anno 1452. inveſtì Borſo del Ducato di *Modana* e *Reggio*, eſprimendovi il giuramento di *fedeltà* e di *vaſſallaggio* per le medeſime Città, e l'obbligo del *cenſo* annuo di *quattromila ducati d'oro* di Venezia da pagarſi nella feſta dell'Aſcenſa del Signore; niuna delle quali condizioni e obblighi ſi vede eſpreſſa ne' precedenti diplomi, nè in queſto ſteſſo di Federigo per le altre Signorie, che ivi ſi eſprimono a parte col paſſaggio della particola *inſuper*: e ſono tutte quelle già eſpreſſe ne' precedenti diplomi: ſegno manifeſto, che l'Imperadore non le riconobbe per feudi Imperiali, altramente non le avrebbe laſciate immuni dall'obbligo del *cenſo*: nel qual caſo gli Eſtenſi per un feudo ſteſſo avrebbono pagato il cenſo e alla Chieſa, e all'Impero: le quali coſe a me pare, che non poſſano giuſtamente inſieme accoppiarſi. Quello poi, che è il più curioſo, ſi fanno quì diventar pertinenze di Rovigo non ſolamente *Adria* e *Ariano*, ma altri luoghi ancora: *ſubmittentes & accedere volentes eidem Comitatui Rhodigii cum pertinentiis ſupratactis, Terras & alia inferius deſcripta; videlicet Terram Lendenariæ, Terram Argentæ cum toto ejus territorio & diſtrictu, juriſdictione, honore, mero & mixto imperio, vectigalibus novis & antiquis; Terram Sancti Alberti ejusque Caſtrum cum tota riperia Fili, Terram Comacli cum toto ejus portu, aquis maritimis & non maritimis, & quaſcumque alias Terras &c.* Veramente belliſſimo artificio, e aſſai recondito! Per levare *Argenta*, *Filo* e *Sant' Alberto* dal diſtretto di Ravenna, e *Comacchio* da quel di Ferrara, fargli diventare pertinenze di Rovigo, con

con cui non hanno mai avuto che fare! Ma poi una Città Vescovale ha da diventar così segretamente pertinenza d'una Terra! Io credo, che questa metamorfosi possa aver luogo tra quelle, che raccontano gli antichi Poeti. Il diploma di Massimigliano I. ad Ercole I. è dato in Campiduno il dì 24. Aprile dell'anno 1494. mentre Pandolfo Collenuccio procuratore del Duca richiese l'Investitura *de omnibus & singulis Principatibus, Marchionatibus, Comitatibus, dominiis, necnon Terris, Civitatibus, Castris & locis subscriptis*: onde se stava al Collenuccio il farvi porre nel diploma quello che più gli piacea, tutto il diploma stà fondato sulla sua esposizione: e se avesse voluto porvi anche Ferrara, niuno al certo gliel vietava. Dopo essersi nominate le Città di *Modana* e *Reggio* con molte Terre, si legge così: *& generaliter de omnibus & singulis bonis & juribus, quæ illustres quondam Marchiones Estenses tenuerunt & jure feudi recognoverunt: & quæ etiam ipse Marchio & prædecessores sui soliti sunt habere & tenere in feudum & jure feudi a claræ memoriæ divis Imperatoribus & Regibus Romanorum temporibus retroactis in diœcesi Adriensi & aliis quibuscumque*. Indi si nomina Argenta, *quæ ad nos & Sacrum Romanum Imperium pertinet*: il che non viene asserito di verun altro luogo di tanti, che ivi si nominano. Vien poi *Santo Alberto*, *Filo*, *Primaro*, e *Comacchio*; ma con questa clausola: *cum omnibus aliis & singulis connexis & dependentibus, cum omni bonore, jurisdictione, districtu & dominatu; necnon de feudis aliisque locis quibuscumque a nobis & Sacro Romano Imperio in feudum nobile dependentibus, quæ ipse Hercules* JUSTE & LEGITIME TENET. Sicchè questa pretesa infeudazione de' beni della Chiesa è tutta aerea, essendo condizionata in quanto resti verificato, che Ercole *juste & legitime teneat* i suddetti luoghi, come feudi dell'Impero, e che i suoi maggiori gli abbiano posse-

posseduti per tali: il che certamente non si verifica di niun di que' luoghi, cioè nè di *Comacchio*, nè d'*Argenta*, nè di *Filo*, nè di *Santo Alberto*, nè di *Primaro*; poichè tutti questi luoghi furono dagli Estensi pubblicamente riconosciuti in Vicariato dalle Chiese di Roma e di Ravenna, alle quali ne pagavano anche il censo annuo senza mai pagarlo all'Impero. Di più questi luoghi non sono chiamati da Massimigliano I. dipendenze di Rovigo, come si fece, che gli chiamasse Federigo III. Si torna poi a dire nel suddetto diploma, che Ercole resta investito di quelle cose, *quæ ipse Hercules dictis nominibus* JUSTE & LEGITIME, UT SÆPE DICTUM EST, *tenet & possidet*; *& a Sacro Romano Imperio in feudum nobile dependent*. E se ciò non si verifica di Comacchio e degli altri luoghi, il diploma in questo particolare non merita il nome d'*Investitura*. Da tali condizioni, non a caso inseritevi, si vede che il Cancelliere dell'Imperadore conobbe ottimamente, che le accennate Signorie erano della Santa Sede, e non dell'Impero. L'altro diploma di Massimigliano I. è dato *in Castris prope Patavium* nell'anno 1509. il dì 3. di Novembre al Cardinale Ippolito d'Este procuratore d'Alfonso I. il fratello: e nel bel principio l'Imperadore dichiara esser l'intenzion sua di rinovargli l'Investitura del Ducato di Modana e Reggio, e della Contea di Rovigo, già data a Borso da Federigo III. col censo de' *quattromila* ducati d'oro. Vi si nominano i sopraccennati luoghi della Santa Sede, stranamente confusi e mischiati con altri; e poi vi si conferma un buon numero di diplomi antichi. Fra questi se ne mentova uno di Ottone IV. dato ad Azzo d'Este *anno & die, de quibus in privilegio*; e dicesi contenere *Calaone*, *Zerro*, *Baone*, *Salagino*, *Miadino*, *Montagnana*, *Orbana*, *Merlara*, *Piacenza* Terra, *Cologna*, *Saletto*, *Casale*, e *Viguzzuolo*, tutti luoghi del Padovano: e poi la *Marca Trivigiana* e *Verona*, come Signorie donate ad Azzo in un altro privilegio di

di Filippo II. Imperadore, dato in Argentina *eisdem modis*, *pactis*, *qualitatibus & conditionibus*, *de quibus in dicto privilegio & aliis superinde emanatis*. Per giunta della derrata, se nulla pur vi mancasse, vengono *Monselice*, *Genova*, *Milano*, ed anche altri luoghi minori. E perchè questo era poco, vi si dice: *& universaliter de omnibus aliis Terris & locis, de quibus prædecessores tui a Romanorum Imperatoribus investiti fuerunt: quæ omnes Terræ & loca habeantur hic pro sufficienter expressis*. E quel che è peggio, si aggiunge la clausola salutare: *& hoc non obstante aliqua caducitate, quæ obiici vel allegari posset, & aliis quibuscumque in contrarium facientibus non obstantibus*. Ora se somiglianti diplomi debbano esser tenuti per *Investiture*, io lascio considerarlo ai Rè di Spagna, e ai Signori Veneziani e Genovesi, perchè se io volessi parlarne, non mi sarebbe creduto. Il Duca Ercole resta anche investito *de Terra Brixelli*, quando gli Estensi hanno sempre riconosciuto quel feudo dalla Chiesa di Parma, che ne ha il dominio diretto, e a cui pagano tuttavia il censo annuo di *cento* ducati d'oro, oltre ad uno sprone parimente d'oro, che pagavano anche ai Duchi di Mantova. Di vantaggio vi si confermano *diciannove antichi privilegj*, secondo l'ordine quì sotto espresso, molti de' quali sono d'Imperadori Scismatici:

Italia Sacra to. 2. pag. 180. in fine.
Difesa I. Cap. LIII. pag. 193.

I.

Uno di Federigo I. ad Obizo d'Este, dato in Verona nell' anno 1184.

II.

Un altro di Filippo II. ad Azzo, dato in Argentina nell' anno 1207.

III. IV. V. VI.

Quattro di Federigo II. ad Aldobrandino e ad Azzolino, dati in Ratisbona negli anni 1212. e 1220. in Brindisi nel 1221. e in Mantova nel 1225.

Uno

VII.

Uno di Ridolfo I. dato in Ferrara nell' anno 1256. a Obizo. Osservisi il miracoloso anacronismo, dove Ridolfo I. si fa essere Imperadore *diciassette* anni prima che salisse all'Impero, e si fa soggiornare in Ferrara, quando non fu mai nell'Italia: sopra che si parlò nelle precedenti Scritture, facendosi vedere, che invano i Ministri Estensi cercavano di salvarsi con l'incolparne gli Stampatori, se l'errore è nel testo.

Dominio Cap. XLII. pag. 52.
Difesa I. Cap. X. pag. 80. 81.

VIII.

Uno di Ridolfo Cancellier di Ridolfo I. dato in Ferrara nell' anno 1226. Anche quì ci è un anacronismo assai più mostruoso del primo, senon si salva con attribuirlo al Copista, quantunque non meno che il primo, sia scritto in lettere, e non in numeri.

IX.

Uno di Carlo IV. ad Aldobrandino e a' fratelli, dato in Padova nell' anno 1354.

X. XI. XII.

Tre di Ridolfo I. a Obizo, uno dato in Norimberga nell' anno 1281. e due in Lucerna nell'anno 1285.

XIII. XIV.

Due di Lodovico il Bavaro a Niccolò, Rinaldo e Obizo Estensi, uno dato in Monaco nell'anno 1324. e l'altro in Milano nel 1327.

XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.

Indi i due famosi di Carlo IV. quel di Sigismondo, e i due altri di Massimigliano, cioè dell' anno 1494. in Campiduno, e del 1499. in Argentina.

Egli è d'avvertirsi, che i Ministri Ducali non citano mai per Comacchio i seguenti diplomi quivi confermati:

Quel di Carlo IV. dato in Padova nell'anno 1354.
Due di Ridolfo I. dati in Lucerna nell'anno 1285.
Due di Lodovico il Bavaro dell'anno 1324. e del 1327.
Quel di Massimigliano I. dell'anno 1499.

Se in questi sei diplomi vi fosse Comacchio, io non credo, che volessero lasciar d'allegargli, come allegano gli altri. E se vi è Comacchio io tengo per fermo, che vi debba stare anche Ferrara, non essendovi maggior motivo di farvi essere più l'una, che l'altra di quelle Città. Se poi Comacchio non è in alcuno di essi, io non so il motivo, per cui debba esser negli altri.

LXXXVI

Nè Carlo V. nè i successori hanno mai avuta intenzione d'investire gli Estensi d'altre Città, che di Modana e Reggio.

Tale si è la sustanza del diploma di Massimigliano I. nel quale si fece aver l'onore a Comacchio di stare con tanti altri Principati maggiori d'Italia: e questo diploma stesso fu fatto poscia interamente inserire in quello di Carlo V. dato in Granata ad Alfonso I. il dì 5. del mese d'Ottobre dell'anno 1526. e poi amendue in quello, che Cesare d'Este Duca di Modana ottenne da Ridolfo II. nell'anno 1598. il dì 13. Gennajo, come successor *nominato* da Alfonso II. ne' feudi, che riconoscea dall'Impero, mediante l'*indulto* avutone dal medesimo Imperadore in Ratisbona il dì 8. del mese d'Agosto dell'anno 1594. per *quattrocento sessantamila* scudi, come altrove si disse: per *trecentomila* de' quali fu astretta la Nobiltà di Ferrara ad obbligarsi a' Mercatanti Genovesi, come si trae da una Lettera del Nuncio Antonmaria Graziani al Cardinal Sangiorgio, scritta in Venezia il dì 22. Giugno nell'anno 1596. E nel suddetto diploma voluminoso di Don Cesare furono fatti incorporare anche tutti quegli, che dianzi aveano ottenuti Alfonso I. da Carlo V. nell'anno 1530. in Mantova; Ercole II. nell'anno 1535. da Carlo V. in Napoli, e da Ferdinando I. nell'anno 1558. in Praga; Alfonso II. da Ferdinando I. in Vienna nel 1560. e da Massimigliano II. nel 1565. pure in Vienna; da Ridolfo II. nell'anno 1577. in Praga, e nell'anno 1594. in Ratisbona. Però è da notarsi una cosa importante, ed è, che da niuno di questi quattro Imperadori, Carlo V. Ferdinando I. Massimigliano II. e Ridolfo II. fu mai dato altro titolo agli Estensi, che il consueto *Dux Mutinæ & Regii, Marchio Estensis, Rhodigii & Carpi* Co-

Difesa I. Cap. LXX. pag. 249. 250.

Lettere MSS. di Monsignor Graziani.

Comes, perchè non intesero d'investirgli d'altri feudi Imperiali fuori degli espressi in que' titoli, col supposto però, che gli possedessero tutti attualmente per sole concessioni Imperiali. E in fatti i suddetti Imperadori, come Principi Cristiani e giusti, si dichiarano più e più volte nel corpo di que' diplomi di non far altro, che d'investire gli Estensi *de Ducatu Mutinæ & Regii, Marchionatu Estensi, ac Comitatu Rhodigii, tum etiam Comitatu Carpensi*; ma senza parlar mai di Comacchio: e per questa verità ci assiste ancora l'uniforme testimonianza di tutti gli Storici, che ne ragionano, come osservammo. Laonde sempre più si verifica quanto si è detto nella Difesa I. cioè che gli Augusti nelle tanto esaltate *pubbliche funzioni* d'investire gli Estensi, non hanno mai avuta intenzione d'investirgli d'altre Città, che di *Modana* e *Reggio*; talchè le altre cose, che udiam decantarsi, non portano seco alcun diritto agl'investiti in pregiudicio de' veri e legittimi possessori. Egli è anche notabile, che Alfonso II. non chiese mai a Ridolfo II. l'indulto di nominarsi il successore in altre Città, che in *Modana* e *Reggio*; come si può leggere nel diploma stesso: nè mai Don Cesare fu investito, nè giurò fedeltà all'Impero per mezzo del suo procuratore per altri feudi, che per que' soli, mentre Ridolfo II. parla in tal guisa: *investimus & in feudum antiquum, nobile & avitum, juxta ipsius feudi naturam, concedimus gratiose & elargimur, recepto tamen vicissim a prædicto Comite Julio Marchione Scandiani Comite de Thenis, ipsius Illustrissimi Ducis Cæsaris Estensis oratore, procuratore & mandatario, ad id speciale & sufficiens mandatum habente, nomine & in animam ejusdem Ducis, juramento*, RATIONE DICTORUM DUCATUS *Mutinæ & Regii, Marchionatus Estensis*, NECNON *Comitatuum Rhodigii & Carpi*, AD SANCTA DEI EUANGELIA, *in manibus nostris corporaliter præstito*. Ecco quanto è vero, che nè Alfonso II. nè Don Cesare d'Este furono mai investiti di Co-

Comacchio, dalla Corte Cesarea; e che ciò *fu sempre negato da' Ministri dell'Imperadore sotto Clemente VIII.* come attestarono in pubbliche stampe il Contelori ed il Ghini allegati nella Difesa I. al che non si è saputo replicar nulla entro la Supplica, per esser cosa verissima. Veggasi ora, se egli è vero, che *il chiamar nulle ed invalide le Investiture suddette costa poco a chi le desidera tali*; e se *non così giudicavano i secoli meno recenti: e se non così giudicherà chi saprà ben figurarsi col pensiero il sistema de' tempi antichi e moderni*. Veggasi ora, se *sono certe le Investiture Estensi*: se *non dovea Clemente VIII. con vecchie e rancide pretensioni* ricuperare Comacchio, indebitamente occupato col resto del Ducato di Ferrara da Cesare d'Este.

Difesa I. Cap. LIV. pag. 194. 195.

Supplica Cap. XIII. pag. 33. lin. 14.

Supplica Cap. XIII. pag. 34. lin. 28.

LXXXVII

Cento non mai tenuto per feudo Imperiale dalla Chiesa di Bologna.

Supplica Cap. XIV. pag. 36. lin. 24.

Nulladimeno i Ministri Ducali per mostrar fino all'ultimo di non voler cedere alla invincibil forza della verità, s'ingegnano di conciliare qualche sorta di credito a' loro diplomi segreti di Carlo IV. riputando perciò molto a proposito il citarne un altro dato dal medesimo Imperadore in Praga il dì 10. Febbrajo nell'anno 1365. ad Aimerigo Vescovo di Bologna, al quale, se diam fede agli Apologisti Estensi, egli conferma *Cento, San Giovanni ed altri stati, de' quali era stata la sua Chiesa investita da Federigo II.* e di qui col loro solito stile deducono, che Carlo IV. non aveva *alienati in favor della Chiesa Romana tutti i diritti del Sacro Romano Imperio*. Hanno certamente un gran zelo per questi *diritti del Sacro Romano Imperio*, purchè sembri loro di potergli tirare a recar danno a quegli della Santa Romana Chiesa. Ma si spera, che ne rimarranno delusi, massimamente poi nel particolare de' privilegj di Carlo IV. simili al loro di Mantova, e a questo di Praga, di cui fa menzione il Sigonio: il quale avendone benissimo letto e considerato il valore, dice, che il Vescovo se ne fece confermare un altro di Federigo II. *in quo ipse Princeps Sacri Imperii nominatur*. Il diploma di Federigo II. è dato

De Episcopis Bononiensibus lib. 3. p. 176. edit. Francof. 1604.

è dato in Montemario presso Roma nell'anno 1220. ed è pubblicato dal medesimo Sigonio. Ma l'altro di Carlo IV. per quanto si accenna nella Supplica, non è più negli Archivj della Chiesa di Bologna; ma bensì altrove: il che però non cagionerà molto pregiudicio alla Sede Apostolica, a cui per altro è manifesto, che *Cento* apparteneva alla Chiesa di Bologna da' tempi antichissimi; e che pretendendovi dominio ancor la Città, per questo il Vescovo Arrigo stimò ben fatto di provvedersi del diploma di Federigo II. che già cominciava a far da padrone negli Stati della Chiesa Romana, e che chiama quel Vescovo *fidelem Principem nostrum*: e dal Sigonio si raccoglie, che Aimerigo non fece altro, che chieder la conferma a Carlo IV. di questo diploma in riguardo all'esser chiamato *Principe dell'Impero*, mentre nel rimanente il diploma stesso di Federigo non era stato tenuto in conto alcuno dall'anno 1220. fino al 1365. e se fosse stato veramente ***Investitura***, siccome lo chiamano con grandissima improprietà; i Vescovi di Bologna non sarebbono stati sì sciocchi di tardare 145. anni a farselo confermare; ma ciascheduno Vescovo da ciascheduno Imperadore ne avrebbe chiesta la rinovazione secondo lo stile de' privilegj feudali. Per altro abbiamo dalle Storie del Ghirardacci, che quatordici anni dopo questo diploma di Carlo IV. cioè nell'anno 1379. in tempo che *Cento* si era sottratto dalla Città, e datosi al Vescovo, i Bolognesi ricorsero al Papa, e non a Carlo IV. acciocchè permettesse licenza di fare una permuta *de Castris Centi & Plebis Centi Diœcesis Bononiensis cum suis curiis & pertinentiis, ad Dominum Episcopum & Ecclesiam Bononiensem* SPECTANTIA, *& spectantibus in temporalibus cum omnibus suis pertinentiis & jurisdictionibus pro aliis rebus æquivalentibus in redditibus, sic quod in hoc non fiat deterior conditio Ecclesiæ Bononiensis*. E Bonifacio IX. nell'anno 1392. scrive a' Bolognesi d'aver letto il loro Memoriale ove diceano

Pag. 161.

Storie di Bologna to. 2. lib. 25. pag. 384. 385.

Storie di Bologna to. 2. lib. 26. pag. 462.

ceano d'aver avuto dal Cardinal Filippo amminiſtratore della Chieſa di Bologna, Cento e la Pieve *ſub annuo cenſu trium millium & ducentarum librarum monetæ Bononienſis*: e che perciò eſſo Pontefice univa le dette ed altre Terre al Contado di Bologna con queſto, che pagaſſero a quella Chieſa il cenſo annuo. Cento e la Pieve furono indi in potere della Famiglia Gozzadini: poi vennero in Signoria del Cardinale Baldaſſar Coſſa Legato di Bologna nell' anno 1404. Martino V. Calliſto III. e Pio II. riunirono entrambe quelle Terre alla Chieſa di Bologna: e poi Aleſſandro VI. le concedette in Vicariato ad Ercole I. Duca di Ferrara. Or ne reſta a concludere, che ſe le preteſe Inveſtiture Eſtenſi di Carlo IV. non meritano alcuna conſiderazione per *Ariano*, *Argenta*, e *Filo*, ed altri luoghi della Sede Apoſtolica; così non deono meritarla nè men per *Comacchio*, per tante e tante ragioni, che ſi ſono addotte, e che ſi addurranno. E per fare, che la meritino ci vuol ben altro, che l'aſſordare gli orecchi della gran Corte Ceſarea eſclamando e divulgando in iſtampa contro alla verità manifeſta, dopo averlo fatto in ſegreto, che gli Eſtenſi per Comacchio non riconobbero per *Signore diretto alcun altro Principe*, *fuorchè l'Imperadore*: che Clemente VIII. l'occupò *con preteſto*, *che la Santa Sede ne foſſe Sovrana*: che *gl'Imperadori e gli Eſtenſi reclamarono allora*, *e dipoi*: che *Sua Maeſtà Ceſarea ſpinta dal debito Imperiale ne ha ripigliato il poſſeſſo*: che *ha reſtituito al Sagro Romano Imperio un feudo*: che era *a lui ſpettante*, e *indebitamente levato*: che nè Ridolfo II. *nè il Duca Ceſare aveano forze per difenderlo*: che *la Sovranità Pontificia non ſuſſiſte punto ſopra Comacchio*: che *per gli Eſtenſi già ſi è fermata una preſcrizione inſuperabile e legittima*. A tutte queſte patetiche dicerie, fondate interamente in ſul falſo, e che conſiſtono in nude parole, e non in ragioni, ſi è pienamente riſpoſto nella Difeſa I. ed è ſuperfluo quì il farlo

Storie di Bologna to.2.lib.28.pag.561.

Riſpoſte del Contelori alle Scritture Eſtenſi pag.35.

Supplica Cap.XII. pag.32. lin.18. Cap.XIII.pag.33. in princip.

farlo di nuovo, perchè alle persone spassionate e ragionevoli basta quanto s'è detto: agli altri poi non basterebbono gl'interi volumi: e ben ciò si comprende da que' frequenti intercalari: *non si è provato, nè si proverà mai: non sapranno mai gli Scrittori Romani opporre cosa che vaglia*. Nè occorre andare a cercare *Arrigo II. canonizzato per Santo*: *le Terre della Contessa Matilda*: *le Città della Venezia*, *Castruccio degli Antelminelli*: *i Valvassori di Garfagnana*: ed altre cose aliene dall'affare presente; perchè quì si tratta della sola Città di *Comacchio*: e se si trattasse d'altre contrade, senza affannarsi gran fatto, anche in ciò potrebbesi tener dietro alle digressioni degli Apologisti Estensi per ridurgli in cammino: e in particolare si direbbono delle belle cose intorno alla Garfagnana, e si mostrerebbe il valore de'diplomi rammemorati nella Supplica; ma senza andargli a cercare nella Storia inedita del Micotti, perchè ha più di cent'anni, che gli diede alle stampe Aldo Manucci con le *Azioni* di Castruccio degli Antelminelli.

Supplica Cap.XIII. pag.33. lin.28. Cap.XIV.pag.37. lin.22.

Supplica Cap.XIII. pag.35. lin.5.

Azioni di Castruccio pag.133.

IIXC.

I Ministri Estensi malamente confondono il territorio materiale di Comacchio con la sua dipendenza politica dal distretto Ferrarese. Comacchio aggiudicato alla Santa Sede nel. Laudo di Carlo V.

Ai periodi numerosi e ritondi de'Capi XV.XVI.e XVII. della Supplica intorno al *distretto* Ferrarese, risponderemo con brevità, e con quella maggior distinzione e chiarezza, che si conviene a chi ha ragione da vendere, e non cerca d'inviluppare i Lettori con falsi e tortuosi racconti. Altro è il il *territorio* e il *contado* materiale, altro è il dominio e la giurisdizione di qualunque luogo e Città. Che Comacchio avesse proprio *territorio* e *contado* materiale, separato dal Ferrarese, come altri luoghi lo aveano, questo non impedisce, che Comacchio non fosse *pertinenza politica* del *distretto* e del dominio Ferrarese; siccome ancora i *Contadi* di Tivoli, Rieti, Viterbo e di Cività Castellana non fanno, che tutte queste Città non sieno nel distretto di Roma: di che più oltre torneremo a parlare. Nè l'esser pertinenza del distretto e del dominio Ferrarese impediva, che Comacchio avesse il suo proprio territorio materiale, e diverso da quello

quello che avea la Città di Ferrara. Questo territorio riguarda lo stato geografico, e quello riguardava lo stato politico. Quegli che hanno descritto il territorio materiale e geografico di Comacchio co' suoi confini da ogni parte, non hanno preteso di descrivere le pertinenze politiche del Ferrarese; e molto meno han supposto, che Comacchio non appartenga alla Sede Apostolica. Prima, che gli Estensi si usurpassero la *prefettura* di Ferrara, Comacchio era pertinenza del distretto Ferrarese, come si è mostrato: e i Papi sotto il nome di *Ferrara* comprendeano tutti gli altri luoghi della giurisdizione, allora notoria, di essa Città, e conseguentemente anche Comacchio dipendente da essa, dicendo nelle Bolle ed Investiture: *Ferraria cum ejus Comitatu & districtu, juribus & pertinentiis*: la qual formola fu usata da Clemente V. prima del Vicariato Estense, da' Sommi Pontefici in tempo del Vicariato: e da Carlo V. nel Laudo sopra le controversie tra la Santa Sede e il Duca di Ferrara fu rammemorata con queste formali parole: *Ducatus Ferrariensis cum suis pertinentiis universis*: e questo Laudo si vede stampato negli Statuti di Modana. Che poi le accennate parole del Laudo riguardassero la Città di Comacchio, si ritrae da una Scrittura segreta composta da Renato Cato quando fu spedito in Germania dal Duca Alfonso II. per impetrare dalla Corte Cesarea l'indulto di nominarsi per linea finita il successore ne' feudi, che riconoscea dall'Impero: nella quale Scrittura egli non parla d'altre Città, che di *Modana* e *Reggio*: ed in quanto a Comacchio egli confessa, che NUNQUAM *desierunt Romani Pontifices eam Civitatem in potestatem suam revocare, suamque esse asserere*: ed attesta parimente, che *Ecclesiæ Advocati coram Carolo V. arbitro produxerunt complura instrumenta Imperatorum confirmantium donationem Ecclesiæ factam de Comaclo & aliis Terris Exarchatus, & præcipue Ludovici Pii*. Poi soggiunge, che appunto ciò si contiene nel Laudo

Statuta Mutinæ libro 1. rubr. 4. fol. 4.

Instructio MS. incipiens: Profectus in Germaniam.

Laudo di Carlo V. *qua parte condemnat Alphonsum I. ad observanda pacta inita cum Hadriano VI. Pontifice: in quibus pactis cum Hadrianus probibeat Duces nostros Comacli sal condere, sibique eam facultatem reservet, & Imperator hæc servari mandet, fateri videtur Comaclum ad jus Ecclesiæ spectare. Si enim Imperii esset, Carolus* NON *decrevisset reservari Pontifici facultatem faciendi salis in sua Civitate magno cum detrimento superioritatis & regalium suorum. Et si fortasse dicat aliquis, quod Principes nostri pro Comaclo quoque Investituras accipiant, boc* NON *obstat, quia* NON *ideo ad Imperatorem pertinere dicitur. In iisdem Investituris continentur alia loca, quæ* PROCUL OMNI DUBIO *Ecclesiæ sunt, ut puta Argenta & Ripa Fili: pro quibus tam ab Ecclesia, quam ab Imperio Investituras accipiunt. Sed* NON *propterea præjudicatur juribus alterutrius, quia factum unius alteri* NON *nocet.* Così di segreto un Ministro di Alfonso II. parlava di Comacchio: e perchè *occultari potest ad tempus veritas, vinci non potest*, come dicea Santo Agostino, ei confessava e provava, che Comacchio era sempre appartenuto alla Sede Apostolica: che gli Avvocati di essa ne produssero i documenti in occasione del Compromesso fatto in Carlo V. sopra tutte le differenze vertenti fra la Santa Sede e Alfonso I. la maggior delle quali era quella di Comacchio: e che l'Imperadore aggiudicò alla medesima Santa Sede la Città stessa: la quale ancorchè resti inserita ne' diplomi delle Investiture Estensi avute dall'Impero, ciò non pregiudica alle ragioni della Chiesa Romana. Queste verità deono sapersi da' Ministri Estensi: e se ne troveranno i riscontri anche negli Archivj Imperiali di Praga, se il Cato vi lasciò copia della sua Scrittura, come è credibile, che ve la lasciasse per agevolare l'impetrazione dell'*indulto*, che dimandava, per cui vi sarebbe andata maggiore spesa trattandosi di due, che di tre Città, mentre per Comacchio speravasi ottenerlo dal Papa insieme con Ferrara.

Enarratio in Psal. 61. §. 16.

IXC.

Comacchio prima, e in tempo del Vicariato fu sempre del distretto di Ferrara, secondo gli Storici Estensi, vanamente rigettati nella Supplica.

Essendosi perciò provato, che Comacchio poco innanzi al Vicariato era pertinenza notoria del distretto Ferrarese, ne viene, che lo fu anche per tutto il tempo del Vicariato, mentre non si mostra, nè può mostrarsi il contrario. E perchè anche da' documenti suppositizj ed apocrifi si possono trarre alle volte notizie certe e sicure, considerisi il diploma di Vitaliano, che forse per tre secoli è stato sempre tenuto per vero; e per tale lo riputarono tutti gli Storici Ferraresi ed Estensi: e si vedrà, che in esso vengono fatti pertinenza del distretto Ferrarese tre Contadi, benchè separati da esso, cioè quello d'Adria, di Gavello, e di Comacchio, a cui il divolgato Vitaliano dà il nome di *nostrum*, onde ne nasce, che poco innanzi alla metà del secolo XII. in cui fu composto il diploma, non si dubitava, che Comacchio fosse pertinenza del Ferrarese. E che esso diploma di Vitaliano fosse composto poco innanzi alla metà del secolo XII. e non prima, nè dopo, come altri ha pensato, si raccoglie dal non vedersi fatta menzione di esso nella Bolla di Pasquale II. dell'anno 1106. nè in quella d'Innocenzo II. del 1123. bensì nell'altra del medesimo Innocenzo II. dell'anno 1139. e in quelle di Celestino II. e di Lucio II. dell'anno 1143. tutte date a' Vescovi di Ferrara. E chiunque vorrà con animo chiaro e sereno riflettervi, facilmente comprenderà con qual fondamento e ragione negli anni 1502. e 1506. ne' quali i Duchi di Ferrara possedeano oltre a Ferrara anche Adria e Comacchio, si scrivesse in atti autentici e pubblici, che Ercole I. ed Alfonso I. pagavano il solito censo alla Camera Apostolica *pro Ferraria*, & NONNULLIS ALIIS *Civitatibus*. Quindi è, che l'entrare nella *fossa di Bosio* per dividere il contado materiale di Comacchio dal Ferrarese, e il fare tutti quegli sforzi, che con lena affannata si fanno a tal oggetto da' Ministri Ducali, non può loro servire a farci comprendere, che il Comacchiese non fosse dipendenza politica del distretto e della giurisdizione di Ferrara. Perciò questa *fossa* po-

Italia Sacra to. 2. pag. 546.

Sito antico del territorio e della Città di Ferrara MS. di Alessandro Sardi.

poſtaci innanzi non ci leverà mai dalla vecchia ſtrada, che abbiam preſa di tener Comacchio per ſottopposto al diſtretto Ferrareſe: *nulla eſt itaque fovea, quam metuens quaſi revertar in viam, quo videris me velle revocare*, come appunto a qualche difenſore del falſo dicea Santo Agoſtino. E il dire, che gli Autori Ferrareſi ed Eſtenſi, Pellegrino Priſciano, Gaſpero ed Aleſſandro Sardi, Celio Calcagnini, Giambatiſta Pigna, e Girolamo Faleti ſcriſſero tutti d'accordo *per amore della lor patria*, che Comacchio apparteneva al diſtretto Ferrareſe, egli è un bel dire a'giorni noſtri, quaſichè allora l'eſſer Cittadino Ferrareſe non portaſſe con ſeco l'eſſer vaſſallo di Caſa d'Eſte: e queſto novello diſcoprimento dell' *amore della lor patria* ſi è la macchina murale, onde ſi ſpera di dar l'ultimo eccidio alle fortiſſime teſtimonianze di tutti gli accennati Scrittori. Ma come mai furono sì ciechi i Duchi di Ferrara, che non ſi accorſero di quel fallo? Ercole I. Alfonſo I. Ercole II. Alfonſo II. ſotto gli occhi lor proprj laſciarono che tutti quegli Storici, quaſi tutti loro Miniſtri di Stato, ſcriveſſero le opere d'ordine loro dedicandole a lor medeſimi, ſiccome fecero il Priſciano, il Calcagnini, il Sardi vecchio, il Pigna, e il Faleti: e non ſi accorſero mai, che tutti ſcriveano una falſità di tanta conſeguenza e lor pregiudicio, e che la ſcriveano per *amore della lor patria*: ed una falſità, che roveſciava tutta la gran mole de'diritti Imperiali ed Eſtenſi ſopra Comacchio; mentre facendolo eſſi pertinenza del diſtretto Ferrareſe fino da' tempi antichi, annullavano per conſeguente tutte le divolgate Inveſtiture di Comacchio, che quei medeſimi Duchi, ſecondochè or ſi pretende, aveano preſe dagl'Imperadori, come di Signoria affatto ſeparata dal diſtretto politico di Ferrara, quando per atteſtato degli ſteſſi Scrittori, non l'era? Facendo poi Comacchio del diſtretto di Ferrara, il fecero medeſimamente compreſo nelle Inveſtiture Pontificie. Il perchè ſe non foſſe ſtata coſa vera e notoria, non l'avrebbono mai ſcritta,

Contra Julian. lib. 3. cap. 8.

Supplica Cap. XVII. pag. 43. lin. 3.

io non dico una ſola volta e caſualmente, ma ſempre; e non già perſone ſtraniere e male informate, ma Storici Ferrareſi, e Miniſtri Ducali: e molto meno ſarebbe ſtata continuamente paſſata da' Duchi con tanto diſcapito e pregiudicio della lor Caſa e del *Sacro Romano Imperio*, verſo il quale oggi ſi moſtra un *zelo* sì grande, che è una maraviglia il ſentirne lo ſtrepito. Ci vuol ben altro, che il compaſſionevole ritrovamento dell'*amore della lor patria* per diſtruggere la forza delle concordi, pubbliche, e non viziose teſtimonianze di tali, e tanti Scrittori, non Romani, ma Eſtenſi.

XC.

Arrigo VI. tenne Comacchio per incluſo nel diſtretto di Ferrara, ſecondo il concorde atteſtato degli Scrittori Eſtenſi.

Egli è dunque una coſa molto evidente, che la *foſſa di Boſio*, con cui ſi vorrebbe ſeparare affatto Comacchio e nel politico e nel geografico dal Ferrareſe, reca pochiſſimo vantaggio a chi ce la mette innanzi, perchè il diſtretto politico ha forza di ſaltar foſſe molto maggiori, che non fu quella di *Boſio*. Quante ſono le *foſſe*, che dividono Viterbo, Cività Caſtellana, Rieti e Tivoli dalla Città di Roma? E pure nulladimeno Viterbo, Cività Caſtellana, Rieti e Tivoli ſono nel diſtretto di Roma, come diremo più innanzi! Di quel diſtretto *politico* di Ferrara inteſe anche Arrigo VI. nell'anno 1191. quando nel diploma dato a' Ferrareſi, diſſe, che ſin dallora egli abbracciava *item Comaclum cum ſuo Comitatu*. Queſto diploma dà nuovamente molto da fare e da dire a' Miniſtri Ducali, mentre vi conſumano da tre carte per chioſarlo, e trasformarlo a lor modo: a che non penſò mai la perſpicaciſſima avvedutezza di niuno de' lor preceſſori: e con belliſſima bocca citano di nuovo le loro Oſſervazioni, come ſe quello che in eſſe contienſi doveſſe tenerſi per parola divina, nè foſſe loro mai ſtato riſpoſto. Dicono, che non hanno eſſi *alterato*, nè *interpolato* quel diploma in quel modo, che ſi fece vedere *alterato* nella Difeſa I. che ſerbano delle copie, le quali così ſtanno ſcritte: e dicono ancora aſſai gentilmente, che ſi *avrà piacere di riconoſcere, ſe la copia Romana ſia tanto ſicura*,

Supplica Cap. XV. pag. 38. lin. 7.

Difeſa I. Cap. XV. pag. 90.

ra, *potendo essere copia moderna di copia antica*, *e che il Copista moderno abbia voluto di suo capriccio correggere l'antico testo*. E così con un piacevole *potendo essere* tornano anche questa volta a giudicare a lor modo degli atti autentici della Santa Sede, come pur fecero di quell'altro di Lodovico Pio, di cui pronunciarono quel loro famoso *potè esser finto*, degno per certo di poema e di storia. Ma per la Sede Apostolica si dirà con Santo Agostino: *vestri potius in tali crimine detecti & confessi manifestantur*. Ora per altrui conforto si replica, che siccome in Roma non si è avuto riguardo veruno di far riconoscere tant'altri documenti e diplomi della Chiesa Romana senza obbligo e debito alcuno di lasciargli vedere; così non se ne avrà da quì innanzi per soddisfare all'altrui desiderio anche in lasciar riconoscere questo d'Arrigo VI. autentico, indubitato e scritto in quel medesimo tempo: e si spera, che i Ministri Estensi, cotanto guardinghi in lasciar vedere i loro diplomi in istampa, non lasceranno sfuggirsi dalle mani sì bella occasione di ammendare, e riscontrare le alterazioni e le interpolazioni della loro copia, cui dicono avere scritta il Notajo *Magister Presbyterinus*: e allora si chiariranno, se la *copia Romana sia tanto sicura*; se possa *esser copia moderna di copia antica*; e se il *Copista moderno abbia voluto di suo capriccio corregger l'antico testo*, segreti veramente molto considerabili e pochissimo conosciuti da chi và alla buona. In sì bella occasione, che lor viene offerta, potranno anche maggiormente *intendere con quanto buon fondamento abbiano alcuni della Corte di Roma fatto spargere in quella di Vienna*, *che gli Avvocati Estensi ripugnano in questo alla verità conosciuta*, *e cercano soli sutterfugj per non esser convinti*. Or veggasi quanti *piaceri* possono aversi in *riconoscere la copia di Roma*. Ma se negli Archivj Estensi vien custodito il diploma d'Arrigo VI. con l'interpolazione segnata in carattere rosso nella Difesa I. e con l'*usque Comaclum* invece dell'

Epist.105. alias 166. cap.5. §.16.

Supplica Cap. XV. pag.39. lin.14.

dell'*item Comaclum* incluso nel Ferrarese; perchè mai nel volume intitolato *Jura Serenissimæ Domus Estensis* sopra gli Allodiali, impresso d'ordine Ducale nell'anno 1647. non si pensò a metterlo fuori; poichè in quel raro volume adducendosi più volte le parole del suddetto diploma, sempre vi si legge *item*, e non mai *usque Comaclum*: perchè in quel tempo non si era per anche trovato il sunto del Notajo *Magister Presbyterinus*? Ma io non so con che fronte si scriva, che nelle *Collettanee MSS. di Pellegrino Prisciano* vi si legga quel passo corrotto, come cel danno, quando il Prisciano per provare, che Comacchio è del distretto Ferrarese, si vale del medesimo passo del diploma d'Arrigo VI. come fu addotto nella Difesa I. indizio manifesto, che il Prisciano vi lesse per l'appunto ciò che tutti gli altri sempre vi han letto, cioè l'*item*, e non mai l'*usque*. Ma per tornare alla *fossa di Bosio*, divisoria del Comacchiese dal Ferrarese; io vorrei sapere, se quando Comacchio fu pertinenza del distretto Ravennate, come si sforzano di provar, che lo fosse, allora poteano stare insieme queste due cose, cioè che il contado geografico di Comacchio fosse diviso dal Ravennate, e che nel medesimo tempo Comacchio, quantunque diviso, fosse pertinenza politica del distretto Ravennate? E se allora poteano sussistere insieme queste due cose per Ravenna, vorrei sapere per qual cagione non debbano, nè possano insieme sussistere altresì per Ferrara, non ostanti le prove sì forti e numerose, che le fanno sussistere?

Par. I. pag. 39. 45. 69. 110. 224.

Supplica Cap. XV. pag. 38. lin. 20.

Difesa I. Cap. XVII. pag. 93.

XCI.

Vano ricorso ad atti falsi e scismatici per provare, che la Pomposa e Comacchio non appartenessero alla Santa Sede. Statuti di Ferrara stesi in Comacchio, come in sua dipendenza.

Supplica Cap. XV. pag. 39. lin. 19.

Nè occorre allegare i diplomi Cesarei per la Badia della Pomposa, imperciocchè sempre ella fu di ragione della Sede Apostolica, siccome si è dimostrato: nè mai giustamente appartenne all'Impero: e i medesimi diplomi Cesarei, che si vantano nella Supplica, parte son falsi, parte dati da Imperadori Scismatici ad Arcivescovi parimente Scismatici di Ravenna, e tutti rivocati e distrutti dalle Bolle di Gelasio II. e di Callisto II. che protestarono appartenere quel Monistero

ſtero alla Sede Apoſtolica: dalla quale Adelaide Imperadrice lo ebbe in dono, ſecondo il coſtume, che correa in quell'età di donare i Moniſteri alle Principeſſe: nella qual guiſa ad Angeltrude Ducheſſa di Spoleti furono pur donati, ſua vita durante, due Moniſteri di Lombardia, come narra Leone Oſtienſe. Non occorre nè meno addurre l'eſempio del *Visdomino* de'Signori Veneziani, che eſercitava giurisdizione in Ferrara, benchè eſſi non ne foſſero i Signori; perchè ſappiamo daltronde, che quel Visdomino era un Conſolo della nazione Veneziana: e che le ſue prerogative erano accordate e ſtabilite per volontà di Clemente V. come ſi ha dalle ſue Lettere ſcritte al Rè Roberto Rettor di Ferrara: ladove queſta Città diſtendea la ſua giurisdizione ſopra Comacchio, come in ſua propria pertinenza, conforme ſi è veduto dagli atti del Giudice del Podeſtà di Ferrara, e anche del Rè Roberto. Molto meno converrebbe tornare a citare i diplomi nulli e falſi degl'Imperadori Sciſmatici Arrigo VI. Ottone IV. Federigo II. dappoichè a' medeſimi ſi ſono già date le piene e ben dovute riſpoſte. E s'egli è vero quello che nella Supplica ſi confeſſa, cioè che i *diſtretti delle Città facilmente ſi mutavano ora creſcendo, ed ora calando in que' tempi di tante turbolenze*: e che *non baſta dire, che un luogo fu una volta di certo diſtretto per concludere che prima ancora foſſe tale, e continuaſſe ad eſſer tale*; ſappiaſi ancora come dopo che gli Eſtenſi furono inveſtiti di Ferrara, e del ſuo contado e diſtretto *cum pleno dominio & omnibus juribus & pertinentiis eorum*, ſecondochè Obizo d'Eſte confeſsò nel riceverne l'Inveſtitura da Clemente VI. mai più da indi in poi non ſi trova eſſer mutato il diſtretto politico della Città di Ferrara: il quale eſſendoſi ſteſo in Comacchio poco prima che ne foſſero inveſtiti la prima volta gli Eſtenſi, e nel tempo ſteſſo, che ne furono inveſtiti, di quì ne naſce che in tutti i tempi ſeguenti ancora vi ſi ſteſe, e che mai Comacchio non fu ſmembrato dal diſtretto

Difeſa I. Cap. XLIII. pag. 163.

Chronic. lib. 1. c. 47. pag. 187.

Supplica Cap. XV. pag. 40. lin. 14.

Regeſta MSS. Clem. V. an. 8. fol. 111. pag. 2.

Supplica Cap. XVI. pag. 41. lin. 8.

Difeſa I. C. XXIII. pag. 105.

ſtretto politico Ferrareſe dallora innanzi:e in ſegno di ciò gli Statuti municipali di Ferrara furono Statuti municipali ancor di Comacchio per virtù dell'obbligo già contratto dagli Eſtenſi nelle Inveſtiture *primordiali*, come altre volte confeſſarono i Miniſtri Eſtenſi : intorno a che a ſufficienza ſi è ragionato nella Difeſa I. e chi dice *pleno dominio*, ovvero *jure*, dice *abſque ulla diminutione*, ſecondo i Giureconſulti. Quindi è, che tali Statuti non erano fatti già dagli Eſtenſi, ma bensì erano proprj della Città di Ferrara, e anche nelle *edizioni riformate* al tempo de' Duchi vengono intitolati *Statuta, proviſiones & ordinamenta Civitatis Ferrariæ nuper reformata*, come ſi vede nell'impreſſione fattane in Ferrara ſotto Ercole II. dallo Stampator Ducale Franceſco Roſſi nell' anno 1534. in foglio. L' altra edizione fatta nell' anno 1566. dal medeſimo Stampatore ſotto Alfonſo II. ha queſto titolo: *Statuta Urbis Ferrariæ nuper reformata*, dove il Pigna per buona ventura nella prefazione aſſeriſce, che *populus Ferrarienſis conſtitutiones haſce municipales condiderit*, cioè innanzi che vi ſignoreggiaſſero gli Eſtenſi. Quindi i medeſimi Statuti eſſendoſi dilatati in Comacchio, come in pertinenza del Ferrareſe, ne viene, che Comacchio da indi in poi fu ſempre tenuto per dipendente dal diſtretto di eſſa Città, e che per comprendervi Comacchio baſtava, che ne' medeſimi Statuti ſi leggeſſe più volte *Civitas Ferrariæ & ejus diſtrictus*. Queſte ſon verità, che non dovrebbono eſſer negate dagli Oppoſitori, perchè mai per lo addietro non vi fu chi ardiſſe negarle. Ma quando eſſi per ſecondare i loro aſſunti vogliano poi anco negarle, non per queſto ſaranno, che non ſieno coſe manifeſtiſſime, perchè la verità ha tal forza, che *ipſa vincat neceſſe eſt: ſive negantem, ſive confitentem*, per dirlo con le parole di Santo Agoſtino. Ma il Pigna nel fine della ſopraccennata ſua prefazione dice qualche coſa di vantaggio in queſte parole: *vere itaque omnes aliæ* CIVITATES, *omniaque Opida, loca-*

Difeſa I. Cap. XXIII. pag. 106.
C. XXIV. p. 107.
Ruinus Conſil. 84. num. 12. to. 1.
Conſil. 170. n. 1. to. 3.
Natta Conſil. 501. num. 52. to. 3.
Bald. in L. precibus n. 60. Cod. de impub. & aliis ſubſtit.
Abbas in C. in Lateran. n. 4. de prabend.
Felin. in C. audiiis num. 7. v. & quia, *de praſcriptionibus.*

Epiſtola 238. alias 164. in fine.

locaque UNIVERSI *bujus* PRINCIPATUS, *ubi quid cautum atque expressum in suis legibus non sit, ad hæc* STATUTA, *Communi prudentissimorum virorum calculo celeberrima, non tam quia sunt Urbis* CETERARUM *Principis, quam expositis rationibus, recurrent.* Io non credo, che i Ministri Estensi sieno sì cortesi, che vogliano sostenere, che sotto nome delle *Città di tutto il Principato* di Ferrara, *aliæ Civitates universi bujus Principatus*, debbano venire le Città di Modana e Reggio: e non venendo queste, ci dovrà venire la Città di *Comacchio* per tante ragioni addotte, ed anche da addursi. Dunque Comacchio dovea ricorrere a questi Statuti non altramente, che come Città del *Principato* di Ferrara, secondo la confessione del Pigna: e però viene ad esser falso quanto si legge nel Ristretto delle ragioni Estensi dell'anno 1644. cioè che gli *Statuti di Ferrara* SI SONO OSSERVATI IN COMACCHIO, *non come Statuti di Ferrara, ma perchè i Principi voleano, che si osservassero non solo* IN COMACCHIO, *ma nella Garfagnana, &c.* Io però trovo negli Statuti di Modana, come il Pretore della Città giura, che *deficientibus statutis, provisionibus, bonis moribus, & consuetudinibus, recurram ad jus commune sacrorum Imperatorum, &* NON *ad statuta Civitatis Ferrariæ*: e lo stesso conferma il Duca Ercole II. nell'anno 1536. Nella Supplica si finge di supporre, che non ci sia la suddetta confessione de' passati Ministri Estensi, mentre vi si dice: *che poi Comacchio si servisse anticamente dello Statuto di Ferrara, nol provano gli Oppositori*. E perchè doveano provar una verità confessata per vera, e non mai negata? Ora dunque, che si sente questa nuova dimanda, si risponde, che in principio di un breve Statuto di Comacchio, il quale comincia: *in prima statuemo*, il Podestà giura di osservare *inviolabilmente gli Statuti di Ferrara*: i quali realmente si osservavano in tutti i contratti, che si stipulavano in Comacchio, non altramente che nella Città stessa di Ferrara,

Difesa I. C. XXIII. pag. 106. Cap. XXIV. p. 107.

Ristretto delle ragioni Estensi pag. 161. ediz. II.

Statuta Mutinæ lib. 1. rubr. 8. fol. 6.

Reformationes Statutorum Mutinæ rubrica 22. fol. 4. pag. 2.

Supplica Cap. XXI. pag. 55. lin. 20.

Statuto MS. di Comacchio.

rara, e tra'Cittadini Ferrarefi. In prova di tal verità io ftamperò in fine di quefta Difefa II. alcuni rogiti ftipulati in Comacchio al tempo di Alfonfo I. acciocchè fi vegga un poco meglio, *fe non fi prova, che Comacchio fi ferviffe anticamente dello Statuto di Ferrara.* Aggiungefi nella Supplica, che anzi cofta il contrario *dagli atti di quella Comunità dell' anno 1494. ed efifte lo Statuto medefimo.* Se i Miniftri intendono dello *Statuto di Ferrara*, egli *efifte* certamente, e già di fopra fe ne fono accennate ben due edizioni. Se poi intendono di qualche altro *Statuto di Comacchio*, ci fi farebbe gran favore, fe tutto intero egli fi deffe alle ftampe, ma come fta, e giace; imperciocchè febben noi crediamo, che non fia fatto prima de' Duchi, nè che altro concerna, fenon le fole pefcagioni, valli, ed affari marittimi; nulladimeno tenghiamo per fermo, che *fe poteffimo dare un occhiata a quel Codice, fi chiarirebbe anche meglio quefta partita*, per dirlo con le proprie parole ufate fuor d'ogni bifogno nella Supplica in propofito del *Codice* dove fta defcritta la vifita di Comacchio del Cardinal Anglico; mentre niuna cofa è più facile, che l'ottener di vederlo da chi non ha avuta difficoltà di lafciarne vedere degli altri, benchè fenza obbligo alcuno; e in particolare quello *de' Privilegj di Comacchio*, per cui fi fon fatti que' tanti romori nella Corte Cefarea, infino con Memoriali ftampati, ricolmi di afferzioni sì ftraordinarie, che di primo afpetto vi fi riconofce la folita coftumanza di chi gli fcriffe. Sopra quefto fteffo *Codice* tuttavia fi fa grande ftrepito ancor ne' *Rifleffi*, e vi fi dice, che in effo *ftanno in originale i privilegj Imperiali*: che la Santa Sede lo ha levato per *occultare*, *o difperdere le fue prove all' Impero*: e vi fi fanno altri racconti molto irregolari, precipitofi, e conformi all'apprenfione propria di quel Rifleffivo. Ora però dovrebbe egli darfi pace, poichè il *Codice* non è più *occultato*, ma i fuoi corrifpondenti ne hanno la copia: e potranno avvifarlo, fe in

Supplica Cap. XIX. pag. 50. lin. 18.

Rifleffi fopra la voce fparfa pag. 4. lin. 1.

in esso vi *stanno in originale i privilegj Imperiali sopra Comacchio*, come egli ebbe fronte di andar pubblicando in istampa. Il *Codice* è scritto nella nostra carta ordinaria dopo l'anno 1568. in tempo del Duca Alfonso II. nè contiene altri *privilegj Imperiali*, che i due finti di Federigo I. e II. messivi apposta; ma senza alcuna immaginabile autentica. Del resto giacchè questo *Codice* fu tanto sospirato e celebrato da' Ministri Estensi; e giacchè hanno il conforto d'averlo in mano, perchè la Santa Sede non opera sì indegnamente *di occultare o disperdere le sue prove all'Impero*, come senza alcuna proprietà, e con animo velenoso si và divulgando; vedranno da esso *Codice*, e noi stessi il faremo vedere, che anzi la Santa Sede avea ragione di pubblicarlo, mentre egli è pieno di prove da far maggiormente comprendere, che Comacchio è stato sempre considerato prima e dopo il Vicariato per dipendenza indubitatissima della Città di Ferrara, e non mai per feudo Cesareo.

XCII.

Autorità del Pigna a torto rigettata da' Ministri Estensi, come favorevole alla Santa Sede ove mette Comacchio nel distretto Ferrarese.

Quando mostrossi nella Difesa I. che dal Pigna era stato asserito per cosa certa, che Comacchio dipendea dal distretto Ferrarese, si disse, che egli allegava oltre al diploma d'Arrigo VI. due Bolle d'Innocenzo III. e IV. nelle quali si descrive il *distretto Ferrarese nel modo stesso, con cui lo descrisse Arrigo in quel suo diploma*: e dandosi in questo fatto piena credenza, come doveasi, alla narrazione del Pigna, Scrittore Estense, e non Pontificio, per incontrar maggior fede, si aggiunse, *che il diploma d'Arrigo VI. con le Bolle de' due Innocenzi si conservava negli Archivj Estensi, e che il Pigna fedelmente l'allegava*. Di questo si mostrano molto alterati i Supplicanti, e dopo avere con molto sdegno parlato di *mirabil franchezza*: *di dire qualche cosa di peggio*: *di flemma, e di pazienza*, si avanzano a pretendere, che il *Pigna, tenuto in altri luoghi per uno Storico infedele, il quale abbia sognato, e finto varie cose, non dovea addursi quì per un oracolo*

Difesa I. Cap. XV. pag.88. 89.

Supplica Cap.XVI. pag.41. lin.25.

decisivo. Ma come mai giungono a dire, che *non dovea addursi per un oracolo decisivo uno Storico* di Casa d'Este, il quale appunto *ha sognate*, *e finte* tante cose per lei, contrarie ai diritti della Santa Sede? E quì si può dire con Santo Agostino: *ut longe præterita & multa non repetamus*, *saltem recentia facta vestra cogitate*. Qual testimonio più autentico potea mai proporsi agli Estensi, che un lor proprio Ministro, ad essi non punto sospetto di favorire le parti di Roma? Se si fosse citato uno Scrittore *stipendiato dal Sommo Pontefice*, come quegli, de' quali senza fondamento veruno si parlò nelle Osservazioni, avrebbon ragione di querelarsene; ma si cita uno Scrittore *stipendiato* dagli Estensi, e se ne querelano? Si cita uno Scrittore tenuto da essi per *un oracolo*, per un *uomo grande*, *da non maltrattare*, *nè da stimar sì poco*, *come fa il Difensore*, ed ora per gran ventura da essi medesimi paragonato nell' eccellenza agli Annalisti ecclesiastici, mentre dicono di lui, che *non è uno Storico maggiore d'ogni eccezione*, *siccome nè pur son tali i Baronj*, *i Rinaldi e tanti altri Scrittori della Santa Sede*. Sicchè da queste dettatorie parlate si vede, che i Ministri Estensi non vogliono, che il Pigna s'impugni, come bugiardo, nè che si adduca per testimonio, come veridico. Ma come mai lasciarsi tirar tant'oltre dalla cieca passione, d'arrivare a mettere in riga un Pigna col Baronio e col Rinaldi?

Epist. 105. alias 166. cap. 2. §. 3.

Osserv. C. LXXXIII. pag. 129. lin. 25.
Difesa I. C. LXXXV. pag. 290.

Supplica Cap. XVI. pag. 41. in fine.

Serpentes avibus geminentur, *tigribus agni*:

ma poi col Baronio, uomo gravissimo e venerando, il quale dalla Provvidenza suprema fu scelto col mezzo di San Filippo Neri a scrivere i suoi divini Annali per difendere la Religione e la Chiesa Cattolica; e non mai per sostener favole, cose false, e imposture pregiudiciali alla verità pubblica e notoria? Io non credo, che mai più dopo il ritrovamento della stampa sieno uscite stravaganze sì rare, come son queste, che in oggi ci tocca leggere: alle quali aggiungiamo

giamo anche quest'altra: *ora si niega, che i due Innocenzi abbiano mai inchiuso Comacchio nel distretto di Ferrara, e il Pigna s'ingannò sulla relazion del Faleti*. Come? *Il Pigna s'ingannò sulla relazion del Faleti*, se cita le bolle de' Papi, e non le opere del Faleti? Ma ancorchè il Pigna si fosse ingannato, i Ministri Estensi non doveano mai sdegnarsi contra chi stimò ben di citarlo, supponendo, che in questo dicesse il vero, come Scrittore avversario, del quale hanno detto, *che si presume, che abbia cavati i suoi scritti da vere e positive notizie*: nè doveano pigliarsela con altri, che contro del Pigna. Io non tengo gli Annali inediti del Faleti, Genealogista, Annalista e Ministro Estense; ma parmi bene, che confessandosi nella Supplica, avere scritto ancor egli, che Arrigo VI. confermò i confini del Ferrarese, ADJUNCTA *urbe Cymaclio cum agro universo*: le quali cose, *quae omnia*, furono confermate *ab Innocentio III. & IIII.* dovrebbono gli Apologisti entrare in sè stessi, ed accorgersi, che il Faleti ancor egli tenne Comacchio per dipendente dal Ferrarese in virtù di Bolle Pontificie. Che se poi negli Annali Ferraresi ed Estensi del Prisciano vi sono *due Bolle* de' suddetti Pontefici, nelle quali però *non si fa menzione di Comacchio*, e come mai vogliono, che il Sardi, il Pigna, e il Faleti sieno stati sì ciechi di citar quelle, e non altre in affare sì rilevante, se in quelle non si fa menzione alcuna di Comacchio? Questi Autori quando si tratta di dir contra la Sede Apostolica, sono tanti Euangelisti; quando poi si citano in favore di essa, allora non hanno saputo legger le Bolle de' Papi, e si sono ingannati: perchè poi? perchè così ordina il tribunale de' Ministri Estensi. Ma o si faccia, o non si faccia *menzione di Comacchio* in quelle Bolle, certo è, che i Ministri de' Duchi di Ferrara avendo tenuto Comacchio per sicura e indubitata dipendenza del distretto Ferrarese, questo basta per provare, che la Santa Sede ancor ella ha avuto fondamento di considerarlo per tale.

Supplica Cap. XVI. pag. 41. in fine.

Altra Lettera pag. 7.

Supplica Cap. XVI. pag. 42. in princip.

Del

Del resto il *Difensore* della Santa Sede confessa con la sua propria e consueta sincerità di non aver per anco veduto *il libro 4. degli Annali MSS. del Prisciano*, e se lo avesse veduto, forse ne saprebbe rendere qualche conto agli Scrittori Modanesi. Ha ben vedute altre opere di quel Ministro Estense, e in particolare il libro I. delle sue Storie di Ferrara, e lo avranno veduto anche gli Scrittori Ducali, e sapranno che ivi sono alcune Bolle, date ai Vescovi di quella Città da varj Pontefici, i quali veramente distinguono la *Diocesi* del Contado di Ferrara dalla *Diocesi* del Contado di Comacchio, ma però all'uno e all'altro *Contado* danno il titolo signorile e sovrano di *Nostrum*, come si disse nella Difesa I. Sarebbe cosa stravagantissima, e in sommo grado impropria, iniqua, ed animosa l'opinare, e il proferire, che tutti quei Pontefici, Pasquale II. Innocenzo II. Celestino II. e Lucio II. avessero voluto chiamar *Nostrum* un Contado, che non era loro, e in Bolle poi solennissime, e sottoscritte dal Sacro Collegio de'Cardinali. Gli Oppositori hanno la libertà di dire contra i Sommi Pontefici, e contra i loro atti quanto di più orrido e straordinario lor viene in pensiero; ma però si spera, che non pretendano di levare altrui l'arbitrio di credere, o non credere ciò che senza i dovuti fondamenti e contra la ragione e la verità manifesta viene da essi descritto.

Difesa I. Cap. IX. pag. 80.

XCIII.

Dipendenza di Comacchio dal distretto Ferrarese provata di nuovo col titolario Estense contra varj equivoci della Supplica.

Per far comprendere, che Comacchio fosse realmente considerato, come pertinenza del Vicariato Ferrarese, si addussero nella Difesa I. gli argomenti tratti dai titoli onorifici e signorili degli Estensi, fra i quali comparvero luoghi molto inferiori ad esclusione della Città di Comacchio, non per altro, senon perchè s'intendea nominata sotto il nome di *Ferraria*. Ora gli Scrittori Ducali s'ingegnano di rispondere qualche cosa, ma con ragioni sì miserabili, che fanno a sufficienza conoscere la povertà, nella quale si ritrovano. Dicono, che fra i luoghi signoreggiati dal Mar-

Difesa I. Cap. LIX. pag. 207.

Supplica Cap. XVI. pag. 44. lin. 8.

Marchese Alberto, addotti nella Difesa I. non si nomina *Santo Alberto colla riviera sua, nè meno Argenta*. Si replica, che il *Castello* di *Santo Alberto* fu fabbricato nell' anno 1400. per testimonianza della Cronaca di Ferrara, citata da Leandro Alberti, onde non potea mettersi ne' titoli d'Alberto nell'anno 1392. *Argenta* poi non si mise, perchè allora gli era posta in lite dall'Arcivescovo di Ravenna, siccome abbiamo dallo Scordilla Scrittore uscito di mano agli Estensi. E in quanto a *Santo Alberto*, veggendosi egli espresso col titolo e nome di *Castri Sancti Alberti* nella lega, che citano dell'anno 1331. a noi basta citar per l'opposto la Cronaca di Ferrara, mentovata da Frate Leandro, il quale se altre volte è stato addotto da' Ministri Estensi per uno Scrittore d'autorità incontrastabile ove parlava di suo capriccio, quanto più dee esserlo ove parla per testimonianza delle Cronache antiche, e forse di quelle stesse, che si allegano nella Supplica per far apparire il Contado di Comacchio separato da quello di Ferrara; il che da niuno fu negato giammai? Nella lega, che citasi dell'anno 1357. non comparisce *Comacchio* tra i titoli Estensi, ma solamente vien nominato con altri luoghi: e quì è ben suggerire agli Apologisti, che non si dieno ad intendere, che i Sommi Pontefici nelle Investiture del Vicariato Ferrarese contentandosi di abbracciar Comacchio con le formole *Ferraria cum ejus Comitatu, districtu, & omnibus suis juribus & pertinentiis*, pretendessero, che per questo fosse vietato il nominarvelo a parte. Nè il trovarlo così nominato da sè può far concludere, che Comacchio non fosse pertinenza del distretto Ferrarese, nè della Sede Apostolica; siccome dal trovarsi nominato *Ariano*, *Castelguglielmo*, *Melara*, *Figaruolo* nella Pace, che allegano nella Supplica, si potrebbe credere, che que' luoghi non fossero del distretto Ferrarese, senza credere appunto *bei sogni, ma sogni proposti al pubblico, come se fossero verità* *indu-*

Appendix Agnelli pag.193.

Supplica Cap.XVIII. pag.48. lin.4.

Osserv.C.LXXXVIII. pag.136. 137.

Supplica Cap.XVIII. pag.49. lin.16.

Supplica Cap.XVI. pag.45. lin.8.

Supplica Cap. XVI. pag.44. lin.21.

Supplica Cap.XVIII. pag.48. lin.32.

indubitate. L'altro strumento, che allegano del 1361. ove si nomina *Comacchio* oltre a Ferrara, assai meno torna a proposito, perchè ivi si parla delle *diocesi* di *Ravenna*, di *Cervia*, di *Ferrara*, d'*Adria*, e di *Comacchio*, le quali si sa, che sono separate l'una dall'altra. Ma quì non trattiamo della *diocesi* spirituale, bensì della giurisdizione temporale di Ferrara, e delle sue dipendenze politiche. Si lusingano ancora, che debba soddisfare il dir, che Comacchio non fu espresso, come *Rovigo*, *Modana e Reggio* nella Investitura data in Ferrara da Federigo III. a Borso nell'anno 1452. *perchè si trattava di que' soli Stati, che Federigo ergeva in Ducato e Contea, non avendovi, che fare gli altri*: ragione veramente assai forte, la quale si chiama nelle scuole *petitio principii*, adducendosi per risposta ciò che sta in quistione! Si ricerca la cagione, per cui Federigo III. volendo decorare la persona di Borso della dignità Ducale, e volendo fondarla sopra tutte le Città, sopra le quali potea fondarla, cioè sopra quelle, che Borso riconoscea dall'Impero, la fondasse poi nelle due sole di *Modana e Reggio*, quando il Ducato sarebbe stato assai più splendido e glorioso, se avesse compreso anche *Comacchio*, cioè non *due* sole, ma *tre* Città: e ci viene risposto, che si *trattava di que' soli Stati di Rovigo*, *Modana* e *Reggio*. Ma perchè poi si *trattasse* di que' soli Stati, non sanno ridircelo. O la Città di Comacchio era feudo dell'Impero, o non l'era. Se l'era, dovea entrare a comporre il Ducato di Borso: se poi non l'era, non dovea entrarvi, e per questo non entrovvi: nè mai Enea Silvio, Francesco Modio, il Pigna ed alrri Scrittori, che ne ragionarono minutamente, fecero in narrar quell'affare menzione alcuna di Comacchio, perchè non doveano farvela, essendo *pertinenza* del distretto Ferrarese, sopra cui l'Imperadore non avea facoltà di costituire alcuna dignità Ducale, siccome poi ve la costituì primo di tutti Paolo II. E se Borso non avesse voluto far entrare

Comac-

Comacchio a comporre il Ducato, avrebbe ben egli ſaputo farlo dichiarare almeno *Contea*, come vi fece dichiarare la Terra di Rovigo, onde in tutte le guiſe tra coloro, che portarono gli Stendardi con le inſegne di *Modana*, *Reggio*, e *Rovigo*, vi avrebbe dovuto eſſere chi aveſſe portato anche lo Stendardo con l'inſegna di Comacchio. *E ſe in effetto*, come dicono, *nè pure ſi parlò ivi delle provincie del Frignano, e della Garfagnana*, ciò avvenne perchè il Frignano non era propriamente riputato una *provincia* da sè, come in oggi vien fatto, ma era tenuto per dipendenza del Modaneſe ſin dall'anno 1222. come ſi può vedere in un libro ſtampato in Modana da Giovanni Niccoli in forma ottava nell'anno 1546. con queſto titolo: *Proviſioni, ordini, decreti, ed altre ragioni dell'inclita Città di Modana nuovamente trovate e per beneficio pubblico ſtampate*. In queſto libro ſtampato in Modana, come diſſi, e non in Roma, ritroveranno gli Apologiſti, che in quell'anno 1222. ſi poſero i confini tra lo Stato di Bologna, e quello di Modana, e che TOTUM *Frignanum, flumen Scultennæ, & uſque ad Mutinam* fu meſſo per dipendenza del Modaneſe: e che nell'anno 1226. Federigo II. *terminat omnes confines inter Mutinam & Bononiam*: e che *reſtituit Communi Mutinæ Roccam de Corneta, & per iſtud privilegium totum Frignanum*. Queſto diploma è ſtampato negli Statuti di Modana. Il Ghirardacci ancora parla del *Frignano*, come di pertinenza del Modaneſe. E di fatto ſin dall'anno 1495. il reggimento di Modana, *ſecundum conſuetum*, mandava a ſindacare gli uficiali del Frignano: e nella Scrittura ſegreta di Renato Cato già di ſopra accennata, ſi leggono queſte parole: *de Friniano nihil attinet dicere: cum enim ea provincia ſit pars Ducatus Mutinæ, naturam ipſius ſequitur: quod exprimitur in Inveſtitura Borſii*. Che neceſſità dunque vi era di nominare il *Frignano*, quando ſi trattava di ſtabilire la dignità Ducale ſopra le

Fogl. 61. 62.

Statuta Mutinæ libro 1. rubr. 2.

Storia di Bologna to. 1. lib. 6. pag. 157.

Proviſioni, decreti, ſtrumenti, grazie, lettere, &c. a beneficio della Città di Modana. In Modana per Giovanni Niccoli 1544. in 8. f. 43. pag. 2.

Inſtructio MS. quæ incipit: Profectus in Germaniam.

Città, e non ſopra le valli, nè ſopra i monti: e quando ſi nominava *Modana* con le ſue dipendenze? il qual nome dinotava anche quella parte della valle della Garfagnana, alla qual parte, da qualche tempo addietro vien dato impropriamente il titolo di *Provincia*, benchè ſia *parte* ſolamente; perchè anche il Granduca di Toſcana, e la Repubblica di Lucca vi ſignoreggiano. Ercole II. e Alfonſo II. ebbero in coſtume d'intitolarſi ancora Signori della Provincia della Romagna, *Provinciarum Frignani*, *Romandiolæ*, *&c.* benchè non lo foſſero ſenon di alcune Caſtella, che oltre a Ferrara e a Comacchio riconoſceano in feudo eccleſiaſtico. Almeno Alfonſo II. con più carità nel decreto prepoſto e poſpoſto agli Statuti della Città di Ferrara s'intitolò Signore non in tutto, ma ſolamente *in partibus Romandiolæ*.

XCIV.

I Vicarj Eſtenſi non poſero mai ne'lor titoli quello della Signoria di Comacchio oltre a quel di Ferrara, perchè il Vicariato Ferrareſe abbracciava anche Comacchio.

Ora ſi contenteranno gli Autori Modaneſi, che torniamo a ricordar loro qualmente i Vicarj di Ferrara tra i lor titoli non hanno mai poſto quello della Signoria di *Comacchio* ſeparatamente da quello di *Ferrara*, perchè il Vicariato di queſta Città abbracciava anche *Comacchio*, onde non era biſogno di nominarvelo qualora ſi diceva *Vicarius*, ovvero *Dux Ferrariæ*. E perchè non ſi vede alcuna concludente riſpoſta in queſto particolare, ſegno è, che non ſi ſa ritrovarla. Laonde noi facciamo gran caſo su queſto titolario, continuato dall'anno 1294. ſino al 1536. ſenza alcuna interruzione, come appariſce da quello, che ſi è già detto, e da queſto che ſiamo per dire.

I.

Storia di Bologna to.1.lib.10.pag.331.

Azzo d'Eſte in un contratto co' Bologneſi dell'anno 1294. riferito dal Ghirardacci, viene intitolato in queſta maniera: *Magnificus Vir Dominus Azzo Dei gratia Eſtenſis Marchio, & Anconitanæ, ac Civitatum* FERRARIÆ, *Mutinæ, Regii Dominus generalis, necnon Civitatis Adriæ, Terræ Rhodigii, Lendenariæ & totius Policini*.

I ſud-

I I.

I suddetti Bolognesi nell'anno 1299. ordinarono con un pubblico editto, che niuno facesse danni *super Territoriis Civitatum Mutinæ, Regii, Ferrariæ, Argentæ*, allora tenute da' Marchesi Estensi: e il Senato di Bologna scrisse ad Azzo con questo titolario: *Magnifico Viro Domino Azzoni Estensi, & Anconæ Marchioni, Civitatis Ferrariæ, Regii & Mutinæ Domino generali*. Azzo scrivendo ai Bolognesi adoperò questo titolario: *Azzo Dei & Apostolica gratia Estensis & Anconæ Marchio, Civitatis Mutinæ, Ferrariæ, Regii Dominus generalis*. Possedeva Azzo Comacchio, i cui Cittadini a lui si erano dati nel 1297. secondo il Rossi, essendosi affatto sciolti dalla giurisdizione de' Ravennati: e nè questi, nè Azzo vi signoreggiarono mai quella Città per Investiture Imperiali, altramente nè il Rossi, nè gli Estensi avrebbono tralasciato di parlarne e di metterle fuori.

Storia di Bologna to.1.lib.12.pag.368. 371. 373. 374.

Historia Ravennati lib.6. pag.498.

I I I.

Il medesimo Azzo nel 1308. attribuisce a sè stesso questi titoli nel suo Testamento: *Nos Azzo Dei gratia Estensis & Anconæ Marchio, Civitatis Ferrariæ, Anconæ* (dee dir *Mutinæ*) *& Regii Dominus generalis, & Andriæ Comes*. In un altro contratto dell' anno 1309. egli è chiamato *bonæ memoriæ Dominus Azzo olim Estensis & Anconæ Marchio, ac Civitatum Ferrariæ, Mutinæ Regii & earum* DISTRICTUUM *Dominus generalis*.

Storia di Bologna to.1. lib. 16.pag.512. 528.

I V.

Nell'anno 1356. il Marchese Aldobrandino s'intitolava *pro Sacrosancta Romana Ecclesia in Civitate Ferrariæ & in ejus* DISTRICTU *Vicarius generalis, & in Civitate Mutinæ & in ejus districtu pro Sacro Romano Imperio Vicarius generalis*; nè di questo si può dubitare, perchè ce ne assicurano i Ministri Estensi nella loro Supplica. Che nell'anno 1368. i Marchesi Niccolò, Ugone ed Al-

Supplica Cap.XXVI. pag.67. in fine.

berto s'intitolassero *in Ferrariensi pro dicta Ecclesia*, *&* *in Mutinensi pro dicto Imperio Civitatibus Vicarii*, già noi l'abbiamo osservato.

Difesa I. Cap. LIX. pag. 206.

V.

Statuta MSS. artis Lanae Ferrariae.

Il Marchese Niccolò nell' anno 1404. s'intitolava in tal guisa: *Nos Nicolaus Marchio Estensis pro Sancta Romana Ecclesia generalis Vicarius Civitatis Ferrariae & districtus*: e nell'anno 1408. negli editti pubblicati fuori dello Stato, che riconoscea dalla Chiesa, cioè fuor di Ferrara e Comacchio, veniva intitolato in tal guisa: *Illustris & excelsus DD. Nicolaus Marchio Estensis pro Sacro Romano Imperio Civitatis & districtus Mutinensis Vicarius generalis*. Nell'anno 1409. egli era chiamato così: *Nos Nicolaus Marchio Estensis pro Sancta Romana Ecclesia Civitatis Ferrariae & ejus districtus Vicarius generalis*. Nell'anno 1434. il medesimo Niccolò avea questi titoli: *Nos Nicolaus Marchio Estensis pro Sancta Romana Ecclesia Civitatis Ferrariae ejusque; ac pro Sacro Romano Imperio Civitatis Mutinae ejusque* DISTRICTUS *Vicarius generalis*. Nell' Albero Estense impresso in Ferrara per ordine Ducale nell'anno 1555. con privilegio del Sommo Pontefice Paolo IV. ei vien chiamato *Marchese* 23. *d'Esti*, *Signore* 11. *di Ferrara*, 7. *di Modana* 1393. 3. *di Reggio*, 2. *di Parma* 1409. *e di Massa* 1440.

Provisioni, decreti, strumenti, grazie, lettere, capitoli, &c. a beneficio della Città di Modana. In Modana per Giovanni Niccoli 1544. foglio 109. pag. 2. foglio 176.

Statuta MSS. artis Aromatariorum Ferrariae.

VI.

Provisioni, ordini e decreti di Modana. In Modana per Giovanni Niccoli 1546. fogl. 80. pag. 2.

Il Duca Borso nell'anno 1454. due soli anni dopo creato Duca di Modana e Reggio dall'Imperador Federigo III. s'intitolava: *Borsius Dux Mutinae*, *& Regii Marchio Estensis*, *Rhodigiique Comes*: e il detto Imperadore diede il diploma in Ferrara il giorno 18. Maggio dell'anno 1452. *Illustri Borsio Mutinae & Regii Duci*, *Marchioni Estensi*, *ac Rhodigii Comiti*, *nostro & Imperii sacri Principi fideli dilecto*. Se Federigo investiva Borso di Comacchio, come di feudo Imperiale, e perchè mai non lo chiamò *Signor di* Co-

Comacchio? Era questo un feudo da lasciarsi nella penna? Tutte le soprascritte degli editti di Borso prima che fosse dichiarato Duca da Paolo II. sono di questo stile. Nè si può dire, che *Comacchio* si sottintenda con un *& cetera*, che alle volte per capriccio degli scrittori si trova dopo espressi i nomi delle Città, e delle Terre signoreggiate dagli Estensi; perchè se la Città di Comacchio avesse dovuto nominarvisi, ciò dovea farsi nel suo luogo proprio, cioè prima, e non dopo la *Terra* di Rovigo: e non essendovi nominata prima, essa non può in guisa veruna più sottintendersi nell' *& cetera*, che talvolta segue dopo Rovigo, perchè secondo le asserzioni de' Ministri Ducali, Comacchio non era un Castello o un villaggio inferiore alla Terra di Rovigo, e perciò da doverle star dopo; ma era una Città, che dovea preporsi e non posporsi a Rovigo e a Carpi per via poi di uno sprezzante e poco onorevole *& cetera* a guisa de' luoghi ordinarj, e non meritevoli di essere specificati co' proprj lor nomi. E se veramente l'Imperadore Federigo III. nell'intitolar Borso avesse abbracciato Comacchio o in genere, o in ispecie, io tengo per fermo, che nè Borso stesso, nè i successori di lui avrebbono lasciato un tal titolario; ladove niun di loro mai lo ha messo in uso innanzi all' anno 1537. E se l'Imperadore vi nominò Rovigo, che non era *Città*, dovea necessariamente nominarvi *Comacchio*, che in sostanza non era una *Terra*, nè un villaggio oscuro.

Difesa I. Cap. LIX. pag. 208.

V I I.

Ercole I. in tutti gli atti pubblici s'intitolava *Hercules Dux Ferrariæ, Mutinæ & Regii, Marchio Estensis, Comesque Rhodigii*. Nell'Albero Estense stampato in Ferrara nell' anno 1555. egli è chiamato *Duca* 11. *di Ferrara, Modana e Reggio, Marchese* 20. *di Esti, Conte di Rovigo* 1471. *Signor di Brescello, di Castelnuovo* 1479. *e di Carpi* 1500.

Provisioni, decreti, strumenti &c. di Modana fogl. 42. pag. 2. fogl. 169. pag. 2.

Al-

VIII.

Provisioni, decreti &c. fogl. 17. pag. 2.

Alfonso I. figliuolo di Ercole I. si denominava in questa maniera in tempo di Carlo V. *Alphonsus Dux Ferrariæ, Mutinæ, Regii Marchio Estensis, Rhodigiique Comes, & Carpi Dominus*: e l'Imperadore Massimigliano I. nell'Investitura datagli in Padova nell'anno 1509. dice di darla *illustri Alphonso Duci Mutinæ & Regii, Marchioni Estensi, ac Rhodigii Comiti, nostro ac Sacri Romani Imperii fideli*, ove non parla nè di *Ferrara*, nè di *Comacchio*, perchè questi erano feudi Pontificj, e non Cesarei.

XCV.

Dagli atti de' Comacchiesi e della Camera Ducale di Ferrara si prova, che Comacchio era incluso in quel Ducato.

Ma quello che è più importante, questi medesimi titoli si ritrovano nel libro de' privilegj di Comacchio, sopra cui si sono udite tante tragedie, come se fosse stato il Cavallo Trojano delle ragioni Estensi, per essersi penetrato, che era nell'*Archivio Vaticano*; onde con tutta sincerità egli è stato anche esposto a saziare l'altrui curiosità: e n'è stata partecipata anche la copia ad arbitrio e piacimento di chi la chiedeva. Ora in questo libro, assai più misterioso de' Sibillini, vi sono molti decreti di Borso, d'Ercole I. d'Alfonso I. d'Ercole II. e d'Alfonso II. ne' quali mai non si usano altri titoli, che gli accennati: indizio manifesto, che i Duchi non pubblicavano quegli editti e decreti in *Comacchio*, come in feudo Imperiale separato dal Ferrarese, ma solamente come in una pertinenza del Ducato di Ferrara, altrimenti se lo avessero tenuto per feudo Imperiale separato, non avrebbono mai lasciato, come lasciarono in tutti gli atti pubblicati in quel luogo, di chiamarsi individualmente *Signori di Comacchio*, siccome negli editti e decreti pubblicati negli altri loro feudi non Pontificj, ma Imperiali, non lasciarono mai di esprimere il titolo particolare, che aveano sopra quel feudo, come si può vedere negli *Statuti* di Modana e ne' due libri delle *Provisioni* della medesima Città. Nel suddetto volume tanto desiderato de' privilegj di Comacchio si legge uno strumento dell'

dell'anno 1517. 10. Febbrajo ſcritto in Ferrara, e intitolato: *Affictus novennii illuſtriſſimi Domini* NOSTRI DUCIS *a Communi & hominibus Comacli*. Ivi i Comacchieſi danno al Duca Alfonſo I. il titolo di *noſtro Duca*, dicendo: *ad inſtantiam infraſcripti Domini* NOSTRI DUCIS *ſeu ejus heredum vel Succeſſorum Dominorum factorum Ducalium*: e dicono ancora di volere, che quello ſtrumento *intelligatur fore, & eſſe innovatum magnifico Domino Alphonſo Trotto filio magnifici Domini Brandeliſii uni ex factoribus, & procuratori generali Illuſtriſſimi & Excellentiſſimi Domini Principis, & Domini noſtri Domini Alphonſi Ducis Ferrariæ, Mutinæ & Regii, Marchionis Eſtenſis, Rhodigiique Comitis*. In un altro luogo dicono di nuovo: *quod præfatus Dominus* NOSTER *Dux*. Gli Scrittori Modaneſi poſſono leggere queſte parole nel teſto, giacchè ne hanno avuta la copia a modo loro: e poſſono anche riflettere, ſe la Comunità di Comacchio può aver dato il titolo di *noſtri Ducis* ad Alfonſo per altro riſpetto, che per eſſer *Duca di Ferrara*, il quale da eſſi veniva preſo ancora *per Duca di Comacchio*, perchè il Ducato di Ferrara in ſentimento de' Comacchieſi abbracciava Comacchio: e per queſto ne' moltiſſimi atti Ducali ſtipulati o divulgati in Comacchio, non ſi legge mai eſpreſſo a parte il titolo della *Signoria di Comacchio*, quando però ſi vede eſpreſſo e replicato quello di *Conte di Rovigo* e di *Carpi* tante volte, che ne vien nauſea: i quali titoli per altro non aveano che far niente in Comacchio: nè queſta Città era pertinenza di Rovigo, nè di Carpi, nè di Modana, nè di Reggio: i titoli di tutte le quali Signorie ſi veggono ſempre inſeriti ne' medeſimi atti pubblicati in Comacchio, ſenzachè mai nè pure una ſola volta ſi vegga quello di *Signor di Comacchio*. E pure gl'Imperadori, che ſono un poco più che non erano i Duchi di Ferrara, non ſolamente negli atti pubblicati in *Gorizia*, ma in altri ancora ivi non

pub-

pubblicati e nelle ſteſſe Inveſtiture date agli Eſtenſi da Maſſimigliano I. in giù non hanno mai avuto a ſdegno di chiamarſi *Conti di Gorizia*, benchè queſta non foſſe una Città Veſcovale, ſiccome è Comacchio. Nel medeſimo ſtrumento, nel quale i Comacchieſi danno al Duca di Ferrara il titolo di *Domini noſtri Ducis*, dichiarano, che per la ceſſione, che ivi ſanno, debbano per parte del Duca eſſer loro pagate cento lire l'anno *ex affictibus per eos ſolvendis* Cameræ Ducis *pro liberculo gabellarum Comacli*, *ſeu ex ipſis gabellis abſque alia contradictione ſibi inferenda per præfatum Dominum noſtrum*: e lo ſtrumento è ſcritto da un Notajo della Camera Ducale. Segue un altro ſtrumento de' 27. Febbrajo dell'anno 1520. ſcritto in Ferrara nell'uficio della *Camera Ducale* intitolato: *Renuncia illuſtriſſimi Domini* nostri Ducis *a Communitate*, *& hominibus Comacli cum obligatione facta prædictis per Illuſtriſſimum Dominum Noſtrum*, ove pure ſi legge *Illuſtriſſimi Domini noſtri Ducis*, e *Dominum* nostrum Ducem più volte. Vi ſeguono altri contratti, ove tanto Alfonſo I. quanto Ercole II. ſono ſempre chiamati da' Comacchieſi col titolo di *Dominus noſter Dux*: e fra gli altri n'è uno dell'anno 1555. che ha queſto argomento: *Conceſſiones per Illuſtriſſimum & Excellentiſſimum Dominum noſtrum*, *Dominum Herculem II. Eſtenſem*, *Ducem IV. Ferrariæ*, *Communi & hominibus Civitatis Comacli*. Io non la finirei sì preſto, quando voleſſi raccogliere tutte le ſormole ed eſpreſſioni ſimili alle già recitate, le quali ſi trovano in quel medeſimo libro tanto eſaltato dalle iperboliche, e appaſſionatiſſime eſagerazioni de' Miniſtri Ducali prima che lo aveſſero in mano. Voglio però accennare loro un altro rogito aſſai prolisso nel medeſimo libro, ove lo troveranno verſo il fine, ed è intitolato così: *Tranſactio inter Ducalem Cameram ex una*, *& homines Comacli ex altera*. Il rogito è ſcritto nell'anno 1565. il dì 14. del meſe di Luglio

glio *Ferrariæ in Officio Cameræ Ducalis*. A tutti questi fondamenti si aggiunge, che negli Statuti delle Gabelle di Ferrara si legge un ordine dell'anno 1487. dato da quei Magistrati ai Comacchiesi, come a loro dipendenti, con pena da applicarsi alla *Ducal Camera* di Ferrara, e non già a quella di Comacchio, che niuna ve ne avea. Nè somiglianti ordini si trovano mai dati dalla Camera di Ferrara nè a Reggio, nè a Modana.

Statuta Gabellarum plateæ Ferrariæ rubric. 328. pag. 184. edit. 1625.

XCVI.

Per qual cagione il Duca Ercole II. si cominciò a intitolare Signor di Comacchio.

Ma nella Supplica si ricorre al titolario de' due ultimi Duchi di Ferrara, e vuolsi, che si facessero chiamare *Signori di Comacchio*, perchè il teneano *per cosa distinta dal Ferrarese*. Sì nel materiale, ma non nel politico: e se questo mai fosse, non basterebbe, che essi lo avessero tenuto per tale; ma bisognerebbe vedere, se gli altri ve lo avesser tenuto. Dipoi si soggiunge così: *rispondono gli Oppositori, che questa fu una novità, a cui diede principio la lite della precedenza con Cosimo I. Duca di Toscana nell'anno* 1542. Non di *Toscana*, ma di *Firenze*. Se col numero plurale degli *Oppositori* abbracciano il *Difensor* volgare della Santa Sede, si possono suggerire in lor disinganno le seguenti parole da lui scritte: *il primo però, che si ritrovi avere usato il titolo speciale di Comacli Dominus, fu Ercole II. ma questa sua novità, fatta d'autorità propria, non potette aver forza di separar Comacchio dal distretto Ferrarese, e di ruinare tanti fondamenti fin quì rapportati: e la novità stessa introdotta dopo l'inveterata costumanza contraria di tanti secoli reca un giusto sospetto di qualche malizioso mistero allora nato*. Sicchè non serve il mostrare, che *Ercole II. insin nell'anno* 1537. *s'intitolava nella forma suddetta*, quando si è scritto, che Ercole II. fu il *primo* ad intitolarsi in tal guisa. Lo abbia poi fatto prima, o dopo l'anno 1537. pochissimo importa, purchè egli sia stato il *primo* a farlo, come si confessa nella Supplica ove si dice: *certo i suoi antecessori* NON *aveano usato un tal formolario*:

Supplica Cap. XXI. pag. 54. in fine.

Difesa I. Cap. LIX. pag. 217.

lario: e appunto questo non averlo usato è un fatto di gran conseguenza a chi riflette, che fuori del Vicariato e Ducato di Ferrara vi esprimeano nell'antico lor formolario Terre e luoghi molto inferiori a Comacchio, come si è fatto vedere. Per accreditare la *novità* di esso formolario vien detto, che avendo *cominciato Ercole II. ad usarlo con tutta pubblicità, e per conseguente a sempre più dichiarare in faccia a tutti, che con Ferrara non era compreso Comacchio, doveano reclamare i Sommi Pontefici, ed avrebbono reclamato senza soggezione alcuna del Duca tanto inferiore, se allora avessero pensato al ripiego, con cui ora vorrebbono gli Oppositori salvare le pretensioni della Camera Pontificia*. Veramente in gran povertà di ragioni forza è, che si trovi la Santa Sede, poichè ora solamente si è *pensato al ripiego di salvare le pretensioni della Camera Pontificia*! Grande acutezza de' moderni Scrittori Ducali in discoprire cose tanto recondite, nè da' lor precessori giammai penetrate! La controversia della precedenza tra il Duca di Ferrara e quel di Firenze ebbe origine innanzi all'anno 1542. perchè io trovo, che Ercole II. nel 1540. trovandosi in Lucca in cavalcata per onoranza del Papa e dell'Imperadore, *prese la man destra* al Duca Cosimo I. *avendo in animo già di voler contendere della precedenza, e per questo fatto acquistarsi più degno grado tra gli altri Principi: di che fece fare testimonianza pubblica e scrittura: la qual cosa dipoi molto maggiormente si scoperse a Roma, e per tutto dovunque gli Ambasciadori dell'uno dell'altro Duca conveniano: il che fra loro fu di gran contesa lunga cagione, volendo il Duca di Ferrara per questo fatto avanzare di grado il Duca di Firenze*. Onde l'avere il Duca Ercole II. cominciato contra lo stile suo, e de' suoi maggiori a usare nell'anno 1537. tra i suoi titoli anche quello di *Signor di Comacchio*, fu un segreto preparamento al disegno, che poi mise in opera tre anni dopo trovandosi in Lucca.

Supplica Cap. XXI. pag. 56. lin. 10.

Storia di Giambatista Adriani libro 3. pag. 86. 91. ediz. I. di Firenze.

Ma

XCVII.

Il nuovo titolario cominciato a usarsi da Ercole II. distrugge le pretensioni de' Ministri Estensi intorno a Comacchio.

Ma che direbbono gli Apologisti Estensi a chi loro mostrasse, che i Sommi Pontefici richiamarono contra la *novità* di un tal formolario, cominciato a usarsi dal Duca Ercole II. benchè non vi fosse bisogno alcunò di richiamare, perchè non sempre l'usò? Nè l'usarlo avea forza di persuadere ad alcuno, che gli Estensi possedessero Comacchio per Investiture Imperiali, mentre nel tempo stesso ne riconosceano per Sovrana la Sede Apostolica: dalla quale pubblicamente riceveano le leggi in Comacchio nella fabbrica del sale. Poteano chiamarsi ancora Signori del *Bondeno*, d'*Ariano*, di *Melara*, di *Figaruolo*, di *Castelteda1do*, della *Stellata* e d'altri luoghi indubitati del distretto Ferrarese: nè già per questo avrebbono potuto trasmutargli in feudi Imperiali e separati da esso. Ora sappiano, se pur nol sanno, che nel già citato rarissimo Albero, di cui favellossi nella Difesa I. intitolato: *Discendenti della Illustrissima Casa di Esti*, stampato in due fogli aperti *in Ferrara per Francesco de' Rossi a XVIII. Novembre M D LV. con privilegio della S. di N. S. Papa Paolo IIII. per anni X.* Ercole II. che fece stampar quell'Albero, non ebbe ardire fra i suoi titoli di porvi quello di *Signor di Comacchio* o perchè fu vietato il porlo a chi presentò l'Albero per averne il privilegio Pontificio; o perchè non si ebbe ardimento di porlo, prevedendosi che ciò avrebbe impedita l'impetrazione del privilegio. Ercole II. dunque ivi s'intitola in questa maniera:

Difesa I. Cap. LIX. pag. 216. Cap. LXXXII. pag. 282. Cap. LXXXIX. pag. 312.

ERCOLE II.

Duca di Ferrara, Modana e Reggio 4.
Primo di Chartres, Prence di Carpi,
Marchese 28. di Esti, Conte di
Rovigo e di Gisors 1534.

Ma sappiasi di più, che in tutto quell'Albero, nel quale con molto studio si veggon notati tutti i luoghi, e tutte le Castella più ordinarie, un tempo, o allora signoreggiate dalla Casa d'Este, non si vede mai posto Comacchio, senon una volta sola sotto il nome di *Rinaldo*, che fu il primo ad usurparsene il dominio insieme con quello di Ferrara, e ad averne poscia il Vicariato dal Pontefice Giovanni XXII. Ma dopo *Rinaldo* in tutto quell'Albero niuno de' Vicarj e Duchi Estensi vien mai intitolato *Signore*, ovvero *Duca di Ferrara e di Comacchio*, ma solamente di *Ferrara*, perchè questo nome solo avea in sè stesso una tal virtù d'abbracciare anche la Signoria di Comacchio; altramente, senon fosse stata cosa notoria, che il dominio di Ferrara avesse compreso Comacchio, non si sarebbe mai lasciato di esprimervi sempre a parte anche la Signoria della medesima Città di Comacchio, quando in particolare vi si espressero fin quelle di Francia. Chi ha composta la Supplica si compiacque molto nel dire, che il Pontefice Leon III. non fu *balordo* in fare una cosa, la quale se fosse mai vera, come è falsissima, sarebbe stato appunto *balordo*, quando mai fosse lecito parlare in tal guisa di un Sommo Pontefice, come si fanno lecito di parlare i Ministri Ducali, pieni *di modestia e di venerazione per la Santa Sede*: e questo è il meno che sogliono dire a bocca piena senza proposito alcuno contra i Capi della Religion Cristiana. Ma io non saprei, se potrebbe piacere, che altri scambievolmente dicesse, che i Vicarj e i Duchi di Ferrara tutti insieme, senza trarne veruno, fossero stati *balordi* dall'anno 1300. fino al 1537. sempre scordandosi di mettere nel formolario de' loro titoli la Città di Comacchio; quando fosse stato vero ciò che oggi si vuol dare ad intendere, cioè che ella fosse Città Imperiale, e in niun modo appartenente al Vicariato, e al Ducato Ferrarese. E bisognerebbe ancora discorrere nella guisa stessa degl'Imperadori, e de' lor Cancellieri, i quali non hanno

Supplica Cap. V. pag. 13. lin. 6.

mai

mai dato ai Principi Estensi il titolo di *Signori di Comacchio* in quelle medesime Investiture, nelle quali si vuole, che vi stia quella Città: la quale io non so perche debba starvi nel testo senza che poi vi stia nel formolario de' titoli Estensi espressi in sul bel principio del testo, i quali sono il vero contrassegno del contenuto del medesimo testo. Ercole II. nella Investitura del Ducato di Modana e Reggio datagli in Napoli da Carlo V. nell'anno 1535. il dì 17. Dicembre, viene intitolato in tal guisa: *Illustris Hercules Dux Ferrariæ, Mutinæ & Regii, Marchio Estensis, ac Rhodigii & Carpi Comes, Princeps & consanguineus noster charissimus*. Pare ben egli, che i due ultimi Duchi di Ferrara, cioè il suddetto Ercole II. ed Alfonso II. si accorgessero dell'effetto di questo tralasciamento, poichè cominciarono a rimediarvi, usando il titolo di *Signori di Comacchio*; ma se ne accorsero troppo tardi, e perciò non continuarono sempre nè anche ad usarlo: nè per questo la Cancelleria Imperiale mutò il suo pristino stile, poichè Alfonso II. nell'Investitura del Ducato di Modana e Reggio, avuta dall'Imperador Ferdinando I. in Praga il dì 8. del mese di Dicembre dell'anno 1558. per mezzo del Conte Fulvio Rangoni suo procuratore, vien chiamato in tal guisa: *Illustris Alphonsus II. Dux Ferrariæ, Mutinæ & Regii, Marchio Estensis, ac Rhodigii & Carpi Comes, Princeps & consanguineus noster charissimus*. Così pure nell'altra, che ebbe dal medesimo Imperadore in Vienna il dì 20. Maggio nel 1560. per mezzo d'Ippolito Turchi suo procuratore; in quella di Massimigliano II. data in Vienna il dì primo Ottobre nell' anno 1565. e in quelle di Ridolfo II. dell'anno 1577. e 1594. e così pure fu intitolato Don Cesare nel 1598. nell'Investitura, che ottenne in virtù dell'indulto comperato da Alfonso II. Al suddetto nuovo stile allora introdotto di proprio arbitrio nel formolario Estense dee darsi giustamente il nome di *ripiego*, di cui senza molta grazia si dice

Supplica Cap. XXI. pag. 55. lin. 15.

si dice nella Supplica, che con esso *vorrebbono gli Oppositori salvare le pretensioni della Camera Pontificia*. Sì veramente la *Camera Pontificia* ha bisogno *di ripieghi*, perchè forse ha gran carestia di ragioni evidenti ed autentiche per far dileguare le soprafine speculazioni contrarie, e in particolare di questa fatta, le quali poi vanno a fermarsi in un Consiglio legale di Tiberio Deciano, e in un altro di Jacopo Filippo Porzio, i quali essendo stati ricercati da Alfonso II. Duca di Ferrara a scrivere in favor suo nella controversia della precedenza, che passava tra lui e il Duca di Firenze, ragionarono sul piano di que' fondamenti, che loro furono somministrati per veri, dicendo il primo, cioè il Deciano, che Alfonso *Comes est Comacli*. Ma dove sta il privilegio di questa *Contea*? Il Porzio poi altro non disse, senonchè *plurimæ Civitates atque Opida sub Estensium clarissima Familia resplendent*, e tra queste *Comacchio*: al che niuno si oppone, se pur non fosse a quel *plurimæ*. Essendo poi questa gran controversia dibattuta molt'anni nella Corte di Roma, dove Alfonso non avea genio, che si decidesse, sospettandovi parzialità per Casa de' Medici, finalmente nell' anno 1572. *col nome di Duca di Modana e Reggio, Città Imperiali, intentava lite nella Corte Cesarea*, come scrive Giambatista Adriani; poichè per non soggiacere al supremo tribunale di Roma, egli prese risoluzione di non intentar quella lite col fondamento de' titoli desunti da' feudi Pontificj; ma si valse di que' soli, che riconoscea dall'Impero: e però non vi pose mai tra questi Comacchio, come vel dovea porre in tutte le forme, s'egli era feudo Cesareo, sempre tenuto e riconosciuto per tale. E se Alfonso in quella congiuntura, nella quale ebbe estrema necessità di fondarsi ne' titoli di tutte le Città, che riconoscea dall'Impero, fu sì trascurato di lasciare a parte Comacchio, io non crederei, che la Corte Cesarea di quel tempo dovesse mai esserlo stata, tanto più che i Mini-

Deciani Respons. 19. num. 211. tom. 3.
Portii Consil. 167. num. 81.

Storia lib. 22. p. 927.

Ministri Estensi oggi esclamano continuamente, che i lor Signori sono stati *investiti* di Comacchio da tutti i Cesari, non già di nascosto, ma in *pubbliche funzioni*.

XCVIII.

Alfonso II. nella causa della precedenza perchè non usò il titolo di *Signor di Comacchio*?

Ma il Duca Alfonso II. che non era *balordo*, nè in quel suo Manifesto, che pubblicò in tal materia col titolo di *Ragioni di precedenza*, nè in altre Scritture si arrischiò già di chiamarsi a parte *Signor di Comacchio* nè quando la causa della precedenza ventilavasi in Roma, nè quando ventilavasi in Praga; sapendo benissimo, che in Roma gli sarebbe stato risposto, che potea questo nuovo titolo lasciarsi in disparte, poichè non portava seco alcuna cosa di più di quello, che ne portava l'altro di *Duca di Ferrara*: e che in Praga gli sarebbe stato opposto dalla parte contraria, che Comacchio non dovea entrarvi con Modana e Reggio, per non esser feudo Cesareo, ma ecclesiastico, e annesso al Ducato di Ferrara; essendo noto, che quando Paolo II. eresse il medesimo Ducato di Ferrara in persona di Borso, durava tuttavia la consuetudine antica di non costituire e fondare la dignità Ducale sopra una sola Città, ma bensì sopra più d'una, secondo la costumanza degli altri Ducati: i quali essendo o di *Provincie*, o di *Città*, questi secondi mai non erano costituiti sopra una Città sola, conforme è stato avvertito dagl'intendenti di queste materie; quantunque i medesimi Ducati pigliassero il nome loro dalla sola Città principale, dove era stabilita l'ordinaria residenza de' Duchi. Quindi è, che i tre principali e maggiori Duchi d'Italia, cioè della *Città del Friuli*, di *Spoleti*, e di *Benevento*, benchè fossero Duchi di più Città, e non già d'una sola, nulladimeno s'intitolavano solamente da quella, in cui aveano stabilito il soggiorno Ducale. Nella medesima guisa, se i Vicarj e i Duchi di Ferrara avessero tenuta l'ordinaria lor residenza in Comacchio e non in Ferrara, senza dubbio alcuno nelle Investiture Pontificie sarebbono stati chiamati Duchi di Comacchio solamente, e non di Ferrara: e questa Città

Jac. Sirmondus in notis ad Epist. 17. lib. 7. Sidonii.

Hieron. Bignonius in notis ad Marculfum lib. 1. cap. 8. to. 2. Capitular. pag. 888.

Theodericus Ruinartus in notis ad Gregorium Turonensem pag. 391.

Antonius Dadinus Alteserra de Ducibus & Comitibus capite 4. pag. 10.

Cangius in Glossario v. Dux.

Città in tal caso sarebbe andata sotto il nome del *distretto*; *e delle pertinenze del Ducato* di Comacchio, siccome Comacchio vi andò sotto que' termini stessi nelle Investiture Pontificie del Vicariato e del Ducato di Ferrara. Il Ducato di Venezia mai non si è inteso comprendere quella unica e sola Città: quel di Milano nè pure, nè quegli d'Urbino e di Parma. E pure i Duchi di Milano altro titolo non hanno mai portato nelle Investiture Imperiali, che quello di Duchi della medesima Città, e di Conti di Pavia e d'Anghiari. Francesco Maria della Rovere avea sotto di sè oltre ad Urbino anche Pesaro, Gubbio, Cagli, Sinigaglia, Montefeltro, Fossombrone, ed altri luoghi; e pure Leone X. in una Bolla stampata in Roma nell'anno 1517. lo chiama semplicemente *in nostra Civitate Urbini ejusque Comitatu & districtu Vicarium in temporalibus*. E i Duchi d'Urbino negli editti stampati d'ordine dell'Eminentissimo Cardinale Fulvio Astalli, e poi anche spiegati dal Signor Conte Solone di Campello, non s'intitolavano altramente, che semplici *Duchi d'Urbino*, perchè questo sol titolo abbracciava tutte le Città del Ducato: onde sarebbe stata curiosa, se anche a que' Duchi fosse venuto in capriccio di pretendere, che le altre Città, da Urbino in fuori, non fossero della Chiesa, ma di ragione Imperiale: e se anche ne avessero prese le clandestine Investiture da' Cesari. Paolo III. nell'anno 1545. eresse il Ducato di *Parma*, scambiando con esso quello di Camerino a Pierluigi Farnese: e nello strumento recitato da Cammillo Lilj, fuori di Parma, Piacenza, e Camerino non si fa alcuna menzione d'altre Città o Terre, quantunque ve ne fossero di assai riguardevoli: il che appunto milita nell'affare di Comacchio, il quale nella Risposta al Manifesto di Alfonso I. e nelle Storie del Guicciardini è chiamato col nome di *Terra*. I Polentani Vicarj di Ravenna s'intitolavano *Ravennæ* ETC. *pro Sancta Romana Ecclesia in temporalibus*

Decreta, constitutiones, edicta & bannimenta Legationis Urbini. Pisauri per fratres de Gottis 1696. in fol.

Constitutiones Ducatus Urbini. Romæ per Franciscum Gonzagam 1709. in fol.

Card. de Luca de Feudis Disc. 1. §. 1.

Storia di Camerino par. 2. lib. 10. p. 345. 346.

Histor. Ravennat. lib. 7. pag. 597.

libus Vicarii generales. Galeotto Roberto Malatesta era detto *Arimini* ETC. *Vicarius S. D. N. Papæ & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ generalis*: e così pure abbiam veduto, che gli Estensi erano detti *Ferrariæ* ETC. *pro Sancta Romana Ecclesia Vicarii*: le quali note compendiarie ETC. negli uni e negli altri titoli abbracciavano altri luoghi considerabili oltre a *Ravenna*, *Rimini*, e *Ferrara*. E se vogliamo stare, come dobbiamo, ai due atti pubblici del pagamento del censo fatto da Ercole I. e da Alfonso I. negli anni 1502. e 1506. ove ciascun di loro è chiamato *Dux Ferrariæ & in* NONNULLIS *aliis Civitatibus pro Sancta Romana Ecclesia Vicarius generalis*, addurremo anche una bolla di Gregorio XII. a Carlo Malatesta, che ivi è detto Signore di Rimini *pro nobis & eadem Ecclesia in ipsa &* NONNULLIS *aliis Civitatibus*: onde si vede, che questo era lo stile comune della Camera Pontificia nel titolario de' Vicariati della Santa Sede. Dunque non si può giustamente negare, che i Sommi Pontefici nelle bolle del Vicariato Ferrarese usando la formola *Vicariatus Ferrariæ ejusque Comitatus & districtus* non abbiano compreso anche Comacchio, perchè tale era lo stile della Santa Sede in que' tempi: e questo risulta anche da una bolla di quello stesso Giovanni XXII. che fu il primo a concedere il Vicariato Ferrarese agli Estensi: nella qual bolla, pubblicata nel 1708. dal Baluzio, Guido della Torre Signor di Milano e d'altre Città dipendenti, vien chiamato dal Pontefice: *Guido de la Turre tunc Civitatis, Comitatus & districtus Mediolanensis obtinens & exercens regimen temporale*: e diverse altre volte egli parla *de Civitate & districtu* di Milano, intendendo di tutto il suo Stato, che in quel tempo abbracciava molte Città.

Raccolto Storico di Rimini di Cesare Clementini tomo 2. pag. 238. 262.
Difesa I. Cap. LIX. pag. 206.
Difesa I. Cap. XXV. pag. 109. 111.
Raccolto Storico di Rimini del Clementini to. 2. pag. 281.
Histoire genealogique de la Maison d'Auvergne tom. 2. pag. 480.

XCIX.

Si mostra con varie prove, che Comacchio fu compreso nel Ducato di Ferrara.

Da tutto questo appariscono tre cose molto importanti, niuna delle quali sarà forse caduta nella immaginazione degli Scrittori Modanesi.

I.

Che i Duchi di Ferrara non per altro lasciavano di porre fra i titoli de'loro feudi *Comacchio*, anche negli atti pubblicati in Comacchio stesso, senon perchè era cosa notoria, che dicendo di esser *Duchi di Ferrara*, veniano a dire di esser Duchi ancor di *Comacchio*.

II.

Che i Comacchiesi chiamavano *Ducem nostrum* il Duca di Ferrara, perchè sapeano, che era Duca tanto di *Ferrara*, che di *Comacchio*: e che quel Ducato abbracciava amendue le medesime Città; altramente avrebbono tenuto uno stile diverso.

III.

Che i Fattori ed Agenti della Camera Ducale di Ferrara erano Fattori ed Agenti ancor di Comacchio, perchè questa Città era compresa nel Ducato di Ferrara: e perciò Comacchio da sè non avea Camera diversa e distinta da quella di Ferrara. E tutte le stipulazioni, che i Duchi fecero in Comacchio, furono fatte da'conduttori in nome della Camera Ducale di Ferrara: di che abbiamo le testimonianze di gravi Giureconsulti, e in particolare di Carlo Ruino Reggiano, cioè vassallo di Casa d'Este, il quale chiaramente suppone e confessa, che le contrade Comacchiesi erano della Santa Sede, mentre parlando di alcune valli di Comacchio scrive in tal guisa: *nec etiam obstare videtur quod Camera* (cioè di Ferrara) *recognosceret istas valles* (di Comacchio) *in feudum ab Ecclesia Romana, contra quam solum spacio annorum centum præscribitur*. E tanto il Ruino, che Angelo Aretino espressamente attestano, che le valli di Comacchio si locavano *ad quinquennium* dalla Camera de'Duchi di Ferrara, onde si convince, che Comacchio non vi ebbe altra *Camera*, che la sola Ducale: e perciò fu riputato un sol dominio col Ferrarese: e chi dice *Camera*, dice *fisco*, secondo tutti gli Autori. Flavio Biondo lasciò

Carolus Ruinus to.4. Consilio 45. folio 55. pag.2. col.2. §. quia ergo.
fol.57. col.1.

Ruinus ibid. fol.56. col.1. §. nec etiam.
Angelus Aretinus consil. 23. [illegible]
Cangius in Glossario v. Camera.
Franc. Lucan. de fisco Tract. juris to.12. par.1. n.6. fol.7.

lasciò scritto, che le valli di Comacchio rendono ***magnum Estensibus vectigal***: e Leandro Alberti parlando di Comacchio, ancor egli non meno, che il Ruino, l'Aretino e gli altri Scrittori, considera quelle valli, come diritti del fisco e della Camera Ducale di Ferrara, dicendo, che cavano ***i Signori di Ferrara gran guadagno da' detti pesci, tanto per quelli, quanto per li dazj***. Il nome di *dazj* in Italiano, e in latino *vectigal* si prende generalmente per tutto quello, che si paga al *fisco*, cioè al Principe, che hà il *fisco*. Ma gli Estensi non avendo avuto per Comacchio fisco distinto e separato da quello del Vicariato di Ferrara, ne risulta per cosa certa, che Comacchio apparteneva a quel Vicariato, mentre ad un *sol fisco* si riduceano entrambe quelle Città. Io non so, se gli Scrittori Estensi, i quali non sogliono asserire le cose loro con ***animosità***, nè con ***franchezza***, diranno, che questi ***sono bei sogni, ma sogni proposti al pubblico***. Leggano il libro, cui per ottenere si sono affannati con tante grida: e vi troveranno per entro queste verità: le quali strozzano tutto l'artificioso, e vago apparato da essi esposto nella ***Difesa pel diritto Imperiale***, nelle ***Osservazioni***, nell'***Altra Lettera***, nella ***Supplica***, e ne' ***Riflessi***, e in molte altre Scritture, nelle quali secondo loro, è malagevole il ***discoprire insussistenza di prove, animosità di proposizioni, giro e scappate rettoriche, equivochi, e tanti altri artificj o difetti***, de' quali bei pregi si sono messi in capo di dare a credere, che ***possa abbondare la Scrittura di un Avversario***:

Quid dignum tanto feret hic promissor hiatu?

Ma se questo *Avversario* è uno di quegli, i quali non provano altro diletto, che imparare, come è credibile, che facilmente lo debba essere, al certo sarà egli molto impaziente di vedersi in realtà e co' fatti mantenute sì ampie promesse verbali, ricordevole per avventura di San Girolamo, il qual fu

Romandiola pagina 353. operum editionis Frobenii 1559.

Descrizione d'Italia fog. 307. pag. 2. ediz. I.

Barnabas Brissonius de verborum, quæ ad jus pertinent, significatione lib. 19. pagina 638.

Cuman. consil. 162. fol. 87.

Peregrin. de jure fisci lib. 6. tit. 5. §. 2.

Supplica Cap. XVI. pag. 45. lin. 5.

di parere, che non fosse molto difficile lo spargere in voce senza prova e fondamento veruno, *hic bene dixit*, *ille male*: *iste scripturas novit*, *ille delirat*: *iste loquax*, *ille infantissimus est*.

Epist. 51.

C.

Comacchio restituito da'Signori Veneziani al Duca Ercole I. non altramente, che come dipendenza del Ferrarese.

Difesa I, C.XXXII, pag.131.

Nell'altra Difesa fu detto, che Sisto IV. nella Pace conclusa il dì 7. di Agosto nell'anno 1484. tra lui ed altri Potentati, fece, che i Signori Veneziani *restituissero al Duca di Ferrara Comacchio*, presogli nelle guerre antecedenti, e che lo restituissero non già, come *feudo Imperiale*, *ma come pertinenza del Ferrarese*, *non meno che Ariano*, *Melara*, *Figaruolo ed altri luoghi*. I Supplicanti, i quali hanno uno stile di spacciare *per sogni* con una confidenza incredibile tutte le verità più certe, quando s'accorgono, che rovesciano l'apparenza de' loro frali e non veri principj, proferiscono appunto, *che questi sono bei sogni*, *ma sogni proposti al pubblico*, *come se fossero verità indubitate*. Questo veramente è un gran parlare: *pandite nunc Helicona Deæ*. Tali espressioni non poteano aspettarsi d'altronde, che dagli Scrittori Modanesi, i quali sono prontissimi a disprezzare e proverbiare tutto ciò che conoscono esser contrario alle loro infelicissime pretensioni. Recitano ancora alquante parole di quella Pace, ma però tronche, e non già con un solo, bensì con tre *&c cetera*. Ma chi difende la Santa Sede avendo per massima eterna di vincere con ragioni, e non con ischerni orgogliosi e pungenti, nè con motti disconvenevoli e improprj all'importanza dell'affare, di cui si tratta, si contenterà di ricordare agli Autori, che Sisto IV. in un Breve al Duca di Sassonia, all'Arciduca Massimigliano, che fu poscia Imperadore, e a tutti gli Elettori e Potentati Cristiani, scrisse d'entrare in lega con gli altri Principi confederati a favore del Duca Ercole I. *verum cum Veneti Duci Ferrariensi bellum intulissent & ea de causa Ferdinandus Rex contra nos arma movisset*, *ceterisque Italiæ Principibus contra Venetos*

Supplica Cap. XVI, pag.45. lin.5.

Raynald. an. 1482. §. 3.

netos auxilio Ferrarienfi Duci venirent, *occupatis* NONNULLIS CIVITATIBUS & OPIDIS NOSTRIS. Queſte Città erano *Adria* e *Comacchio*, e queſta è fraſe ſimile a quella del pagamento del cenſo degli anni 1502. e 1506. *pro Ferraria* & NONNULLIS ALIIS *Civitatibus*. Le *Terre* furono poi *Ariano*, *Figaruolo* ed altre. E di tutto queſto s'inteſe nella Pace, in cui ſi convenne, doverſi reſtituire *hinc inde i luoghi tolti ed occupati nella preſente guerra tanto in* LOMBARDIA, *quanto in* MANTOVA, FERRARESE *e* ROMAGNA, *e nel* REAME *con tutte le ragioni e pertinenze ſue*; *come erano avanti la preſente guerra*. Sicchè in queſta Pace biſogna conſiderare cinque Principati I. *Lombardia* II. *Mantova* III. *Ferrareſe* IV. *Romagna* V. *Reame* di Napoli. Di queſti Principati il III. ed il IV. ſolamente riguardavano l'alto dominio della Sede Apoſtolica, e l'utile del Duca Ercole I. cioè *Ferrareſe*, e *Romagna*. Fu reſtituita al Duca Ercole *Adria*, *Ariano*, *Comacchio*, *Melara*, *Caſtelnuovo e la Baſtia*. Adunque tutti queſti luoghi furono reſtituiti, come *pertinenze del Ferrareſe*. Oltre a ciò nella medeſima pace fu reſtituita al Duca *tutta la Riviera di Filo* non altramente che come pertinenza della *Romagna*, poichè i Duchi di Ferrara non la tennero, come *pertinenza* del *Ferrareſe*; ma bensì come feudo, che riconoſceano dalla Chieſa di Ravenna, dalla quale ricevettero di mano in mano le pubbliche Inveſtiture ſotto il carico di pagarle il cenſo annuo. La Ducheſſa di Ferrara il dì 4. Luglio nell'anno 1517. n'ebbe l'Inveſtitura, ed Ercole II. pur l'ebbe il dì 8. Gennajo nell'anno 1538. indi ai 25. Novembre del 1539. di alcune valli della medeſima *Riviera*; talchè la Caſa d'Eſte riconobbe la *Riviera di Filo* per feudo eccleſiaſtico, e non Ceſareo: onde trovandoſi inſieme con *Argenta* e con *Sant'Alberto* nelle famoſe, e non mai pubblicate Inveſtiture di Carlo IV. e d'altri Imperadori; biſogna proporre a' ſoſtenitori delle vaſtiſſime pretenſioni Eſtenſi un dilemma,

Ex Tabulis MSS. Pacis.

ma, da cui non potranno salvarsi così facilmente: ed è questo: o che le loro Investiture sono false, o che in un tempo stesso di una sola cosa pigliavano più Investiture da più Signori, cioè *pubbliche* e col carico del censo annuo: e *segrete* senza il carico del censo annuo. Abbiamo dianzi parlato ancor di *Brescello*. Ora quali di simili Investiture abbiano da riputarsi le giuste e legittime, io non voglio rimetterne la decisione ad altri, che agli Autori delle Scritture opposte alla Santa Sede: i quali ancora saranno in obbligo di mostrarci d'aver pagato il censo annuo alla Camera Imperiale per *Comacchio*, *Filo*, *Argenta*, e *Santo Alberto*, e per molti altri luoghi enunciati nelle loro asserite Investiture. Nella suddetta Pace, in cui furono restituiti al Duca di Ferrara i luoghi del *Ferrarese*, e della *Romagna*, stipulossi un articolo, che alla Signoria di Venezia restasse *il Polesine di Rovigo con tutte le sue ragioni, giurisdizioni, abenze e pertinenze*, e che si eleggessero persone a piantarvi i confini.

CI.

Comacchio perchè non mai espresso negli antichi titolarj Estensi anche usciti dalla Cancelleria Imperiale?

Mi resta a considerare, che fra i titoli de' Duchi di Ferrara non è mai stato messo *Comacchio* nè in alcuno degli atti da lor pubblicati innanzi ai due ultimi Duchi, nè in quegli usciti dalla Cancelleria Imperiale, nelle cui Investiture in favor degli Estensi i Cesari Austriaci non hanno mai dato altro titolo ai medesimi da Federigo III. in giù, che il seguente: *Dux Mutinæ & Regii, Marchio Estensis, Comes Rhodigii*, aggiungendovi poi *& Carpi* dappoichè Carlo V. avendo confiscata ad Alberto Pio la Contea di Carpi, la diede in feudo al Duca Alfonso I. Di quì si trae un forte argomento per concludere, che quella Città fu sempre riputata inclusa nel Vicariato Ferrarese, e che gl' Imperadori non hanno mai avuta intenzione d'investire la Casa d'Este di *Comacchio*, *Ariano*, *Argenta*, *Filo*, *Santo Alberto*, e d'altri feudi ecclesiastici; altramente nel formolario della Cancelleria Imperiale, che per altro è assai minuto nello specificare i titoli

titoli provenienti da ciascuna Signoria, come si può vedere, senon altrove, nel titolario della stessa Maestà Cesarea, che non ha a sdegno di chiamarsi col titolo *di Conte di Gorizia*; non è credibile, che si fosse mai comportato, che i suddetti luoghi del tutto si tralasciassero nel titolario Estense, recitato e distesò nelle medesime Investiture. Quindi ancorchè realmente i suddetti luoghi vi comparissero nel corpo delle Investiture, non dovrebbono mai riputarsi per inseriti di volontà e saputa degl'Imperadori, ma bensì a suggestione altrui, e ad arbitrio di chi ha stesi i diplomi: la qual cosa è facilissima ed ordinaria ad accadere. Ma somiglianti espressioni in questi casi non ricevono dal sacro nome Imperiale maggiore autenticità di quella, che porta seco la verità delle cose espresse; altramente, se ciò non fosse, sarebbe in talento e capriccio di chichè sia il sovvertire ogni cosa per via di atti segreti, e muniti del nome Imperiale, senzachè gli Augusti abbiano esaminata la verità, e la sussistenza delle cose rappresentate e distese ne' medesimi atti: tra i quali e quegli altri, che hanno fatti gl'Imperadori per la Sede Apostolica, non può mai darsi alcuna immaginabile ugguaglianza: e il pensarlo è una specie di bestemmia, quasichè gl'Imperadori Cristiani non sapessero distinguere la Chiesa Romana, anzi Dio stesso, dalle famiglie e persone, benchè riguardevoli; mentre gli atti, che i Cesari sono stati soliti fare alla Chiesa, gli han fatti a Dio e a San Pietro in principal luogo: e in tutto il corpo di essi atti parlano gl'Imperadori stessi *Ego Ludovicus*, *Ego Otto*, *Ego Rudolphus*, *Ego Carolus*, ladove negli altri atti, conceduti a persone diverse, non è così, mentre in essi gl'Imperadori parlano altramente. Sicchè questi secondi sono atti privati, e quegli altri sono pubblici: e per questo de' diplomi della Chiesa Romana si trova fatta menzione dagli Storici contemporanei di varie nazioni, ladove degli Estensi niuno ha mai parlato fuori degl'interessati, e prima degli ultimi tempi. Cresce la forza dell'argomento dal considerazione-

side-

ſiderarſi, che gli atti in favor della Chieſa furono tutti accompagnati dal giuramento preſtato in forma ſolenniſſima da' medeſimi Imperadori per ſigillo e conferma del contenuto ne' medeſimi atti. Che ſe dopo eſſi, talvolta ſono ſeguiti de' fatti contrarj agli atti e a' giuramenti medeſimi, a me non pare, che debbano prenderſi per altro, che per notorie violenze e contravvenzioni, come ſi è provato mille volte.

CII.

Viſita di Comacchio del Cardinale Anglico nuovamente giuſtificata contra le cavillazioni della Supplica.

Supplica Cap. XIX. pag. 49. lin. 31.

Alla viſita e deſcrizione di Comacchio del Cardinale Anglico fatta nell'anno 1371. come di Città della Sede Apoſtolica, tenuta in Vicariato da' Marcheſi Eſtenſi Vicarj di Ferrara, nella Supplica ſi fanno certe obbiezioni molto infelici, e meſchine, alle quali appena ſarebbe conveniente il dare alcuna riſpoſta, ſe io non mi foſſi prefiſſo nell'animo di riſpondere a tutto quello che ſi è ſaputo accumulare nella medeſima Supplica, in cui diceſi in primo luogo, ***aver potuto, e poter tuttavia i Camerali di Roma ſcriver ne' libri loro ciò che più lor giova e piace***: e che per queſto la viſita non ſerve a nulla. Eccezioni sì forti e giuſtificate cadono ſolamente ſopra i *libri de' Camerali di Roma*, e non mai ſopra i libri e gli atti di Caſa d'Eſte, i quali ſono infallibili, e ſacroſanti: nè ſono punto ſoſpetti di eſſere ſtati ſcritti da chi ha potuto *e può tuttavia ſcrivere ciò che più* altrui ***giova e piace***. Si vuol d'avvantaggio, che ſia una ***aſſerzione al ſolito riſoluta e franca del Difenſore*** il dire, che quella viſita di *Comacchio* foſſe ***notoria*** e ***indubitata***, come ſi diſſe nella Difeſa I. anzi ſi aggiunge, che fu ***ſenza forma legale, e ſenza notizia di chi vi avea intereſſe***: e pure a tutto queſto ſi era anticipatamente già riſpoſto nella Difeſa I. Ma forſe gli atti immaginati dagli Apologiſti Modaneſi, i quali dicono di ſapere *ciò che ſi richieda*, ***perchè ſia legale un tal atto***, ſaranno in ***forma legale***, e con ***notizia di chi vi avea intereſſe***? Ci moſtrino eſſi, che ſono gli Attori, una ſimil viſita e deſcrizione di Comacchio fatta da qualche Commiſſario Imperiale, ovvero qualunque altro atto eſercitato

in

in Comacchio da' Vicarj di Ferrara in virtù di ragioni e d'Investiture Cesaree, e immantinente diremo ancor noi, che la Visita del Cardinale Anglico fu fatta *senza forma legale, e senza notizia di chi vi avea interesse*: e che gli atti Estensi hanno tutte le qualità, che si negano avere i nostri. Offerta più vantaggiosa di questa non poteano mai desiderare i Ministri Estensi; onde son supplicati a non rifiutarla. Ma nel considerare le parole della Visita del Cardinal Anglico, ove si dice, che il Contado di Comacchio è posto, *juxta Comitatum* di Ferrara, ritornano al loro miserabile scampo della separazione materiale del territorio di Comacchio dal materiale pur di Ferrara, lusingandosi tuttavia, che per poter dirsi, che un luogo sia pertinenza di un altro, bisogni mostrare, che sia non già politicamente, ma bensì materialmente incorporato, e impastato con l'altro: sopraché essendosi già parlato di sopra abbastanza, quì non accade il dirne altro. Ma l'indurata incredulità degli Oppositori gli ha condotti a pronunciare, che nel Codice Vaticano *è notato*, *contener quel libro descritte omnes Civitates provintiæ Romandiolæ*, SENZA *dire, se tutte fieno dipendenti allora dal dominio Pontificio, poichè l'aggiungersi*: *appartenenti alla Chiesa Romana*, *questo* NON È *nel Codice*; *ma è chiosa del Difensore*. Proposizioni più animose e più false di queste è difficile il concepire: laonde per trargli d'errore, e perchè in avvenire abbiano occasione e motivo di non seguir sì sconsigliatamente i proprj loro pareri, negando le cose più certe, io porrò quì le parole stesse del Codice, giacchè asseriscono, che se potessero *dare un occhiata a quel Codice, si chiarirebbe anche meglio questa partita*.

In Chrifti nomine. Amen.

Anno 1371.

Ex autographo Tabularii Vaticani.

AD honorem, laudem & reverentiam Omnipotentis Domini, noſtri Jeſu Chriſti & Beatiſſimæ Virginis Mariæ matris ejus & Beatorum Petri & Pauli Apoſtolorum ejus, & totius Curiæ cæleſtis. Amen. Ad honorem, exaltationem & augmentum ſtatus pacifici & tranquilli, & perpetuæ pacis & quietis Sacroſanctæ Romanæ matris Eccleſiæ, Sanctiſſimi in Chriſto Patris & Domini noſtri, Domini Gregorii digna Dei providentia Papæ XI. Pontificatus ejus anno I. & Reverendiſſimorum in Chriſto Patrum & Dominorum Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalium, & præcipue Reverendiſſimi in Chriſto Patris & Domini NOSTRI, *Domini Anglici miſeratione divina Epiſcopi Albanenſis, Terrarum & Provinciarum dictæ Eccleſiæ in Italia, citra Regnum Siciliæ conſiſtentium, Apoſtolicæ Sedis* VICARII GENERALIS, *ac omnium* FIDELIUM ET DEVOTORUM *dictæ Sanctæ Matris Eccleſiæ: ad cujus Domini Albanenſis laudem & victoriam, quam ſemper concedat & continuet Deus Omnipotens Beatiſſimo Domino noſtro Papæ & ipſi Domino* NOSTRO *Domino Albanenſi, Liber, qui ſequitur, per Servulum ſuum, cui* COMMISSUM FUIT, *incipit, & finit.*

Hic eſt liber ſive quaternus continens in ſe particulariter, per ordinem & diſtincte, ut infra ſcribitur, OMNES *Civitates Provinciæ Romandiolæ, ad Sanctam Romanam Eccleſiam,* NULLO MEDIO PERTINENTES, *deſignatas & confinatas per loca & partes ipſius Provinciæ cum eorum territoriis, comitatibus & diſtrictibus, ac confinibus ipſorum territoriorum & comitatuum uſque ad terminos & confines Provinciæ Tuſciæ, Marchiæ Anconitanæ, Maſſæ Trabariæ, Lombardiæ & maris Adriatici: rocchas, caſtra & fortalitia ſita in dictis Civitatibus & portas ipſarum Civitatum, quæ cuſtodiuntur; ac caſtra & fortalitia, necnon villas ſita & ſitas in comitatibus, & diſtrictibus ipſarum Civitatum, tam in plano, quam in montibus & confinibus ſupradictis, & ſupra ſtratas magiſtras, paſſus & tranſitus quoſcumque: & omnia alia caſtra, rocchas, fortalitia & villas, ſita in dicta Provincia juxta comitatum & diſtrictum Civitatum ad Romanam Eccleſiam pertinentium: & omnia alia caſtra, rocchas, fortalitia & villas Prælatorum, Clericorum & omnium Nobilium ipſius Provinciæ, ac numerum focolariorum ſeu fumantium omnium ipſarum Civitatum, caſtrorum & villarum cujuslibet per ſe ordinate: & Caſtellanos, Comeſtabiles, ſtipendiarios, equites & pedites ad cuſtodiam ipſarum Civitatum & portarum earum roccharum & Caſtrorum perma-*

permanentes: ac omnes officiales Curiæ generalis dictæ Provinciæ: & regimina & officiales dictarum Civitatum, Castrorum & locorum: & eorum familias & salaria, stipendia & provisiones ipsorum, & eorum solutiones: & omnes introitus CAMERÆ APOSTOLICÆ *Civitatum & Castrorum, ac villarum prædictarum, ad dictam Cameram spectantes, tam gabellarum, condemnationum, salis, talliarum, fumantariæ; quam aliorum quorumcumque introituum ordinariorum & extraordinariorum ipsorum locorum: & omnes expensas ordinarias & extraordinarias, quæ per dictam Cameram fiunt: ac etiam quosdam alios introitus ipsarum Civitatum, Castrorum & locorum devenientes* AD CERTOS NOBILES VICARIOS PRO ECCLESIA *antedicta, & ad certos Nobiles & Communia ipsarum Civitatum, Castrorum, Terrarum & locorum. Et alia quamplura, varia & diversa ad prædicta pertinentia, prout melius de prædictis haberi potuit informatio, secundum quod in præsenti libro scripto in millesimo treecentesimo septuagesimoprimo, indictione nona de mense Octobris & Novembris plenius continetur.*

Fol. 74. pag. 2.

Tenet D. Guido de Polenta.

Civitas Ravennæ posita est in Provintia Romandiolæ inter planitiem juxta mare Adriaticum per tria milliaria: cujus Comitatus est in confinibus Comitatus Cerviæ, Cæsenæ, Forlivii, Fanensis, Casamuratæ, Bagnacavalli & Argentæ &c. in qua Civitate sunt focularia MDCCXLIII.

Tenet D. Guido de Polenta ab Ecclesia Romana sub censu annuo MMM. flor. auri.

Tenet D. Guido de Polenta.

Castrum Cuglianelli situm est in Provincia Romandiolæ in montibus diœcesis Bretenoriensis: in quo sunt focularia XXVII.

Melsa est quædam Villa in Comitatu Ravennæ, in qua sunt focularia XL.

Solvere consueverunt pro tallia omni anno XVII. libras. Sed non solvunt, quia D. Guido solvit censum.

Solvunt pro fumantaria *VII. lib. 6. sol. 11. den.*

Fol. 78.

Tenet D. Marchio de Ferraria.

Civitas Comacli sita est in Provincia Romandiolæ ultra Padum in dictis vallibus, juxta dictum Comitatum Ferrariæ, submersa propter inundationes aquarum dictarum vallium. Est ibi Ecclesia Cathedralis, & aliqui habitant in dicto loco: in quo sunt focularia L.

Civitas Adriæ sita est in Provincia Romandiolæ ultra Padum in dictis vallibus juxta dictum Comitatum Ferrariæ, submersa similiter propter aquas. Habitant in certa insula dicti loci aliqui. Possunt esse focularia XII.

Fol. 80. tergo.

Tenent Nobiles de Malatestis.

Civitas Arimini posita est in Provincia Romandiolæ super mare Adriaticum & stratam Francigenam & magistram: cujus Comitatus est in confinibus Comitatus Cæsenæ, Vicariatus Sancti Archangeli, Montisferetri, Pisauri & Catholicæ: quæ Civitas cum ejus Comitatu concessa est per Ecclesiam Nobilibus de Malatestis, videlicet Domino Galeotto, Domino Pandulpho & Domino Malatestæ Hungaro sub certo censu annuo, videlicet sex millium florenorum auri: & habet portum pulcherrimum super mare, & super flumen Mariculæ. In dicta Civitate sunt focularia MMCCXL.

In questa descrizione non si esprime a parte il censo del Marchese di Ferrara, come si esprimono quegli del Signor di Polenta, de' Malatesti, e di tutti gli altri Vicariati espressi in quel Codice, perchè non si trattava di feudi separati, ma uniti al Vicariato di Ferrara: e perciò anche il censo era unito, come apparisce dal pagamento degli anni 1502. e 1506. Questo è quanto nel Codice Vaticano contiensi di appartenente alla nostra controversia. Ora spargano pure

a loro

a loro talento gli Scrittori Modanesi, che quell'*appartenenti alla Chiesa Romana non è nel Codice*, *ma è chiosa del Difensore*. Ora soddisfacciano alla loro incredulità col dare un occhiata alle parole già recitate del Codice per *chiarir meglio questa partita*. Ma nel medesimo tempo ancora immitino la sincerità e veracità del *Difensore* di Roma, dando ancor essi alle stampe i loro vantati documenti e diplomi, acciocchè gli altri pure scambievolmente abbiano il piacere di meglio soddisfarsi, e *chiarirsi* delle cose Estensi: le quali a buon conto si convincono, come direttamente contrarie agli atti pubblici, e a tutti gli Storici. Nè parlino più d'*originali* sin tanto che essi non hanno fatti vedere i lor proprj dove, e come si fanno vedere quegli della Santa Sede. E s'egli è vero quanto asseriscono, cioè che gli atti pubblici del pagamento del censo degli anni 1502. e 1506. non furono scritti con *partecipazione*, *e molto meno con assenso de' Duchi*, *il mandato de' quali non parlava senon della Città di Ferrara e del* suo DUCATO; sono essi pregati a produrci le prove di queste loro asserzioni unitamente con quella *gran copia d'atti giuridici e degli anni stessi*, *che in prova di ciò*, *se occorresse*, *produrebbono gli Estensi*. Non ci spaventino con altiere minacce, nè si schermiscano dal pubblicargli con dire, che è *superfluo*; perchè anzi egli è necessarissimo, quando pur vogliano, che si dia piena fede a' loro discorsi, mentre per distruggere la forza degli atti pubblici egli è convenevole l'opporre altri atti, e non cavillazioni infelici, e parole prive d'ogni sustanza. E si replica agli Apologisti, che tutti gli atti pubblici registrati nella Difesa I. riguardano oltre a Ferrara anche la Città di *Comacchio*, perchè sotto il nome di quel *Vicariato*, ovvero di quel *Ducato* entrava ancorella, conforme si è fatto vedere: onde nulla giova all'intenzioni contrarie il dire, che non si *parlava*, senon della *Città di Ferrara*, *e del suo Ducato*, *Contado*, *e distretto*, perchè appunto questo parlare era un par-

Supplica Cap. XIX. pag. 50. lin. 25.

parlare ancor di *Comacchio*. E si metta un poco sotto gli occhi del pubblico quel decantato *strumento autentico dopo l'anno* 1506. *ove non fu più parlato de nonnullis aliis Civitatibus nel pagamento de' censi*; *essendosi solamente detto pro censu Ferrariæ Civitatis & ALIORUM LOCORUM illi ADJACENTIUM*: poichè da esso strumento vedremo, *se Alfonso I. si dovea esser lamentato di quella novità*, *che i Camerali poi tralasciarono*. Queste sono le ragioni ordinarie degli Scrittori Modanesi: il diploma di Lodovico Pio *potè esser finto*: il diploma d'Arrigo VI. *può esser* corretto moderatamente nel testo: la Visita del Cardinale Anglico *ha potuto essere scritta* a piacere da' Camerali di Roma: Alfonso I. *dovea essersi lamentato*. E queste son l'armi da abbattere con sì gran confidenza e alterezza i documenti della Sede Apostolica? Ma non abbiano tanta pietà verso la Chiesa Romana in non voler dare alla luce le Scritture, che serbano ad essa contrarie. Nè si contentino solamente di citarle; ma le stampino intere, acciocchè il Mondo maggiormente si appaghi della giustizia, che hanno di accusare con tanto furore in faccia di tutta la Cristianità, come usurpatrice e tiranna la Santa Sede, e i Sommi Pontefici antichi e moderni.

Supplica Cap. XIX. pag. 51. in princip.

CIII.

Si giustinca di bel nuovo la Sovranità pubblicamente esercitata da Giulio II. in Comacchio senza contradizion dell'Impero.

Supplica Cap. XIX. pag. 51. lin. 9.
Osservaz. Cap. XLV. pag. 66.
Dominio C. XXVII. pag. 29.
Difesa I. Cap. XXII. pag. 103. 104. 105. Cap. XXVI. p. 115. 116. 117. 118. 119. 120.

In proposito del sale di Comacchio, si rimettono i Supplicanti alle loro Osservazioni; ma sarebbe stato assai meglio, e assai più conforme alla ragione, e alla verità, che si fossero compiaciuti di rimettersi alla Difesa I. alla quale con tutti gli sforzi de' loro sottilissimi ingegni non hanno sin quì saputo contrapporre cosa che vaglia: anzi alle gravissime ed autorevoli testimonianze dell'Anglerio, del Calcagnini, del Giovio e del Panvinio non hanno opposta cosa veruna nè forte, nè debole, venendo in tal maniera a confessare di cedere, loro malgrado, alla forza insuperabile della verità, espressa ne' sincerissimi racconti di quegli Scrittori, superiori in tal fatto a qualunque eccezione. S'ingegnano,

no, è vero, di far apparire, che Giulio II. *pretese*, e che Alfonso I. *accordò un jus privativo*, e null'altro: e ciò *in recompensam reductionis census, e non perchè riconoscesse il Papa* Superiore di Comacchio. Ma la Bolla di Giulio II. contra il Duca Alfonso per cagione de' sali da lui fabbricati in Comacchio, fu allora nell'anno 1510. pubblicata e stampata in Roma da Jacopo Mazzochio Stampator Camerale, e della pubblica Università; onde allora fu letta da tutto il Mondo, e certo anche dalla Corte Cesarea: e in oggi ancor si può leggere per vedere, se nella medesima si parli di questo immaginario *jus privativo*, o pur del *Sovrano*. In essa Bolla rammemorando il Pontefice i beneficj, che Alfonso e la sua Casa aveano ricevuti dalla Sede Apostolica, e l'ingratitudine, con cui l'avea ricambiata, dice che cercò la protezione del Rè di Francia, e che essendone afficurato, cominciò allora, *in grave damnum ejusdem Romanæ Ecclesiæ sal in Comitatu Comaclensi, ad dictam Ecclesiam legitime pertinente, quod ipse* IMPUDENTER *negare non erubescit, fabricari facere, gabellas & angarias sive portoria augere, & nova pedagia & angarias imponere & exigere*. Dice *impudenter*, cioè senza rispetto, e non già *imprudenter*, come altri ha pensato. Imperciocchè a Giulio II. pareva una gran mancanza di rispetto, che un suo vassallo negasse di volergli ubbidire in un feudo della Santa Sede. Del resto, che il Duca *protestasse contro alle pretensioni Romane*, come dicesi nella Supplica, questo sì, che è un *bel sogno*: nè mai il Guicciardini lo scrisse: e quell' *impudenter negare non erubescit*, non vuol dire, che ei *protestasse*; ma che sparlava in contrario, come si legge nella medesima Bolla: *ac de nobis & Sanctæ Sedis Apostolicæ prædictæ* POTESTATE OBLOQUI, *& omnem nostram & dictæ Sedis auctoritatem flocci facere & subsannando deridere*: il che facea co' suoi *amici*, come narra il Guicciardini, e non in forma giuridica: e se l'avesse mai fatto, sareb-

Bulla Julii II. Pont. Max. super privatione Alfonsi Ducis Ferraria pag. 10.

Supplica Cap. XX. pag. 52. lin. 10.

Difesa I. Cap. XXVI. pag. 115.

rebbono troppo cortesi i Ministri Estensi in non metterlo fuori. E poi avrebbe dovuto in contrario protestarvi l'Imperadore stesso, quando fosse stato vero, che egli ne fosse il Sovrano, e non il Pontefice. Soggiungesi nella Bolla, che Alfonso fabbricava quel sale per provvederne il Ducato di Milano, allora posseduto dal Rè di Francia: che ciò era in danno e disprezzo della Camera Apostolica in riguardo delle saline di Cervia: che il Duca fu avvertito più volte a desistere da somiglianti novità: *ipsumque a præmissis retrahere cupientes, per diversas nostras in forma Brevis Literas, ac alias sibi significavimus, ut pluris conscientiam suam, quam illicitum lucrum faciens, a fabricatione dicti salis abstineret, dictamque protectionem & confœderationem contra nos & Ecclesiam, initam dimitteret, gabellas, pedagia & portoria hujusmodi penitus tolleret, populisque nostris & aliis quibuscumque merces & bona sua quocumque vellent, prout hactenus consueverant atque fecerant, deferre permitteret, ne justitia id suadente, eum anathematis & excommunicationis & alias sententias, censuras & pœnas in Bulla, quæ legitur in Cœna Domini, contentas, incurrisse declarare cogeremur.* Dice di più ancora, che per mezzo d'un suo Nuncio il fece ammonire a desistere *a fabricatione salis, & auctione gabellarum, ac nova pedagiorum & angariarum impositione & exactione*: che Alfonso mostrò o finse di volere ubbidire: ma che poi negò di voler farlo, *insitam, innatamque perfidiam & rebellionem elata obstinatione sequens, mandatis nostris hujusmodi obtemperare effectualiter denegavit & recusavit, ac in præmissa protectione confidens, & contra nos ingrate & contumaciter elevatus, sal in dicto Comitatu Comaclensi, in gravem dictæ Romanæ Ecclesiæ læsionem fabricare & gabellas auctas, ac pedagia & portoria de novo imposita in dictorum subditorum nostrorum, etiam Civium Ferrariensium & aliarum personarum maximum præjudicium, & dictæ Sedis*

Sedis contemptum , ut præfertur, exigere, con quel che ſegue. Soggiunge ancora il Pontefice, che il Duca intorno alla fabbrica del ſale, appellò al Parlamento del Rè di Francia: *Nosque ſuper hujusmodi ſalis fabricatione coram magno Conſilio præfati Regis ad judicium evocari facere attentavit*. Or veggaſi un poco, ſe Giulio II. inteſe di non pretendere in Comacchio altro, che *un jus privativo* nella fabbrica del ſale: e veggaſi ancora, ſe Alfonſo in queſta occorrenza fece conto veruno delle aſſerite ſue Inveſtiture Ceſaree; mentre in vece di appellare alla Corte dell'Imperadore Maſſimigliano, appellò al Parlamento del Rè Criſtianiſſimo. Nè ſi dica, che il fece perchè l'Imperadore ſtava collegato col Rè di Francia, perchè io non credo, che la Corte Ceſarea debba accordare, che le ſue leghe trasferiſcano a' ſuoi collegati i tribunali e i giudicj de' diritti ſovrani appartenenti alla ſola Maeſtà Ceſarea, e non al corpo de' collegati. Coſa hanno a fare i feudi Imperiali col Rè di Francia? Giambatiſta Leoni nella Vita di Franceſcomaria di Monteſeltro Duca d'Urbino atteſta, che *l'occaſione della rottura di Giulio II. col Duca, fu, che non volendo egli laſciare di far lavorar ſali a Comacchio, ed avendo impoſte alcune nuove gabelle nella navigazione del Pò ſenza l'aſſenſo del Papa, che è padrone del dominio di Ferrara, confidando egli nell'ajuto de' Franceſi, non curò nè il monitorio, nè la ſcomunica*. Sicchè il Leoni non ebbe alcun dubbio, che Comacchio non apparteneſſe al Ducato di Ferrara, del cui *dominio* era *padrone* il *Papa*. E giacchè nella Supplica ci vien detto, come fu detto anche nelle Oſſervazioni, che Alfonſo I. acconſentì a non far ſale in Comacchio ſenza licenza del Papa, non per altro, ſenon *in recompenſam reductionis cenſus*, e non *perchè riconoſceſſe il Papa Sovrano di Comacchio*; io bramerei, che gli Autori di ſimili comenti mi ſpiegaſſero, ſe l'Imperadore avrebbe permeſſo, che i Sommi Pontefici

Lib. 1. pag. 93.

Supplica Cap. XIX. pag. 51. lin. 20. Oſſerv. Cap. XLVI. pag. 68.

anche *in recompensam reductionis census* di un Principato non dell'Impero, ma della Chiesa, come era Ferrara, avessero obbligati gli Estensi per lo spazio di un secolo a non far sale in un feudo non della Chiesa, ma dell'Impero, senza mai dir niente in contrario? e se gli Estensi sarebbono mai stati in tanto tempo sì dormigliosi di non risvegliare quel gran *zelo*, che oggi vantano per li *diritti Imperiali*, in vece di acconsentire scioperatamente per un secolo intero a un tal pregiudicio, che ne veniva al loro Sovrano? Nelle Osservazioni si ebbe fronte di opporre certo asserito richiamo dell'Imperadore Massimigliano I. Ma nella Difesa I. si fece vedere, che egli era di nuova invenzione: e di più lo possiamo ancora dimostrar maggiormente con la testimonianza di Gerardo di Roo Bibliotecario e Annalista dell'Augustissima Casa d'Austria, il qual dice, che l'Araldo fu spedito da Massimigliano a Venezia, e non a Roma, siccome contro al vero hanno sparso i Ministri Estensi: *Venetis, uti a bello, Ferrariensi inferendo, abstinerent, misso feciale*. Ci dicano: se il Papa avesse preteso di obbligare gli Estensi a non far sale in Modana e in Reggio, in caso che fossero state Città marittime, e non mediterranee, avrebbono mai essi accordato un somigliante *jus privativo*? e che *solus Romanus Pontifex posset sal Comacli libere fabricari facere*, ancorchè fosse stato *in recompensam reductionis census*? Tal cosa non poteva accordarsi dal vassallo in un feudo dell'Impero senza consenso dell'Imperadore, mentre stabiliva, che il solo Pontefice potesse far sale in Comacchio ad esclusione d'ogni altro. La riduzione del censo, il quale da quattro mila ducati d'oro era stato ridotto *a cento* soli da Alessandro VI. riguardava il Ducato di Ferrara, e perciò non dovea ricompensarsi altrove, che nel medesimo Ducato, cioè in *Comacchio*, che vi era incluso. Nè per gli altri luoghi (*aut alio loco*) ne' quali Alfonso I. e i suoi posteri si obbligarono di

Osserv. Cap. XLV. pag. 67.
Difesa I. C. XXVIII. pag. 120.

Annales Austriaci lib. 12. p. 583. edit. II. Halersis anni 1709.

Osserv. Cap. XLVI. pag. 68.
Supplica Cap. XIX. pag. 51. lin. 24.

non

non far sale, s'intese verun dominio, senon di ragione della Sede Apostolica, siccome apparisce dalla Difesa I. il che artificiosamente con molte altre cose vien dissimulato nella Supplica.

Difes. I. C.XXXI. pag. 127. in fine.

CIV.

Vana eccezione fatta al Calcagnini ove teme Comacchio per incluso nel Ferrarese. Vel tennero anche l'Anglerio, il Giovio, il Panvinio, il Leoni, il Prisciano, i due Sardi, il Faleti, il Pigna, e Giulio II. Moderazione ostentata da' Ministri Estensi.

Supplica Cap. XX. pag. 51. in fine.

Queste certezze infallibili furono il sicuro sostegno di quanto scrissero concordemente l'*Anglerio*, il *Calcagnini*, il *Giovio*, il *Panvinio*, e il *Leoni* intorno al sovrano dominio del Sommo Pontefice in Comacchio nel fatto di questa controversia del sale. E il dire, che il Calcagnini *senza fondamento credette unito Comacchio a Ferrara*, egli è veramente un bel dire, e ben degno di stampa e di tutti gli applausi: e questa novella maniera di sfuggire il peso delle testimonianze contemporanee, al certo è inestimabile; come pure il cercar di screditare l'asserzione del Calcagnini dicendo, che *è cosa mirabile, che si voglia dare tant'aria a una orazione o declamazione fatta nelle scuole con argomenti oratorj, e poi anche senza notizia degli Estensi*. Sì certo il Calcagnini difendeva Alfonso I. suo Signore in segreto, *e senza notizia degli Estensi*. A questi Autori pare *mirabile*, e fatto *senza notizia degli Estensi* tutto ciò che è contro di loro. Ma il Prisciano, i due Sardi, il Faleti, e il Pigna scriveano forse ancor essi *orazioni e declamazioni nelle scuole senza notizia degli Estensi* allorchè nelle Storie dedicate ai lor Duchi affermarono, che Comacchio era *unito a Ferrara*? Chi sa, che la testimonianza di questi ancora non giunga *mirabile* agli Scrittori Modanesi? Credono, che si voglia mettere l'asserzione del Calcagnini *in confronto degli atti giuridici e solenni allora passati fra il Papa, e la Casa d'Este*, quando anzi per lo contrario si pretende, che il Calcagnini dica quello stesso, che dicono i medesimi *atti giuridici e solenni allora passati fra il Papa e la Casa d'Este*, e nulla meno. I Ministri Estensi, ai quali pare di riconoscere in chi difende la Santa Sede *asserzioni al solito risolute e franche*, si sono lasciati uscir dalla penna quest'altre parole: *non si mostrerà mai*,

Supplica Cap. XIX. pag. 49. in fine.
Supplica Cap. XX. pag. 51. in fine.

mai, *che Giulio II. stimasse dipendente da Ferrara Comacchio*. Questa non è forse *asserzione al solito risoluta e franca*. Ecco quanto è facile a riconvenirla per quello che è. Giulio II. nella *terribil Bolla*, come la dicono, contra Alfonso I. ordina, che egli non abbia più alcuna ingerenza *Ferrariensis & ALIARUM CIVITATUM*, *Comitatus*, *ac Terrarum & Castrorum*, *Opidorum & locorum Vicariatus & Ducatus bujusmodi*. Più innanzi vieta ad Alfonso l'intromettersi *de cetero de Ferraria & ALIIS CIVITATIBUS*, *Terris*, *Castris*, *Opidis & locis*, *& arcibus Vicariatus & Ducatus bujusmodi*. Con la medesima frase parla in varj altri luoghi della Bolla, onde resta evidentemente provato, che egli riputava *Comacchio* per incluso nel Vicariato e nel Ducato Ferrarese, perchè quando in quel Vicariato e Ducato non vi fosse stata altra Città, che Ferrara sola, sarebbono state ridicole ed aeree quelle espressioni *aliarum Civitatum*: *in nonnullis aliis Civitatibus*, e somiglianti, le quali provano, che sotto il Vicariato di Ferrara vi erano comprese altre Città fuori della principale. E se queste non furono Adria e *Comacchio*, si aspetta di saper quali fossero. Il medesimo Pontefice in un altra Bolla, che pubblicò due mesi dopo contra i Francesi ausiliarj di Alfonso, e allora parimente stampata, dice d'aver dichiarato esser devoluto alla Sede Apostolica *Ducatum & Vicariatum Ferrariensem cum omnibus* CIVITATIBUS, *Castris*, *Opidis & feudis*, *quae a dicta Romana Ecclesia quomodolibet obtinebat*: e lo ridice molte altre volte. Che se *in que' tempi la Santa Sede, che godea buon vento*, *pretese il simile di Modana e di Reggio*, *e d'altri Stati*, lo pretese con altri titoli, e diversi da quelli del Ducato di Ferrara, e non con *ragioni affatto insussistenti*, come crede chi ha stesa la Supplica. E se mai ci bisognerà di mostrarlo, non sarà tanto malagevole, quanto altri si persuade, il far vedere la ruinosa struttura di tutto quello, che riempie la Supplica dal Capo XXV. fino al XXXII. in questo

Supplica Cap. XX. pag. 52. lin. 3.

Bulla Julii II. pagina 17. 18. 19. 23. 25. 26. 27.

Supplica Cap. XX. pag. 52. in princ.

sto proposito di Modana e Reggio, quantunque nel bel principio della Difesa I. si fossero scritte queste parole: *e quì non sarà superfluo l'accennare una cosa per altro evidente, cioè, che se di passaggio talvolta mi converrà parlare delle Signorie, le quali a'giorni nostri non son possedute dalla Santa Sede, io il fo per pura necessità della connessione della materia, e non già per fine di pregiudicare a chi oggi le tiene.* Ma giacchè i Ministri Estensi non veggono altre cose, che le lor proprie, e mostrano apertamente di bramare, che si parli di Modana e Reggio, possono assicurarsi, che ad ogni lor cenno si potrà far conoscere, se quel lor *zelo* straordinario in oggi sì fattamente ostentato per le asserite ragioni Cesaree, sia sostenuto da gran forza di ragioni sode e veraci: e si sapranno piantare i legittimi confini dell'*Emilia* e dell'*Esarcato*; e con quell'*aria di franchezza*, che tanto rincresce agli Oppositori; ma che star dee nelle cose vere incontro alle false. E si diranno di belle cose intorno al Laudo, a cui tanto è obbligata la Serenissima Casa d'Este. E nel *rivangar questi conti* non si dirà altro, che il vero ed il giusto senza *belle pariglie*, *artificiose pennellate*, *inopportuni e misteriosi tentativi*: senza *provocare*: senza far *valere scappate di lingua*: e finalmente senza mai *contare passeggere sorprese*, per favellar colle frasi del vocabolario de' Ministri Estensi. Quì per ora trattiamo di *Comacchio*: onde chi ha la ragione dal canto suo non cerca d'intralciare e confondere una cosa con l'altra per oscurare la luce, e per intorbidare gli effetti della giustizia. E chi veramente professa mantenere la dovuta *moderazione* nel disputare, non esce insidiosamente fuor di cammino per non arrendersi alla verità conosciuta, come da per tutto si è uscito nelle Scritture contrarie, e come si esce nel dirsi, che il Difensore della Santa Sede *peggio forse avrà egli detto nella Scrittura per gli affari di Parma e Piacenza, da lui più volte accennata, ma non per anche uscita alla luce*, rendendo questa bella pari-

Difesa I. Cap. III. pag. 65.

Supplica Cap. XXV. pag. 65. lin. 6.

Supplica Cap. XXV. pag. 65. lin. 10.

pariglia alla moderazione degli Scrittori Estensi,i quali gran cura aveano avuta di nè pur fiatare sulle suddette liti di Piacenza e di Parma. Come mai quì c'entra, o non c'entra a *fiatare la moderazione degli Scrittori Estensi*? Che *peggio forse*? Che *bella pariglia*? Sinora non hanno fatto altro, che caricar d'improperj orrendissimi, e di calunnie inudite i Sommi Pontefici, come usurpatori, e tirannici detentori di Signorie conquistate per via di *scomuniche*, *guerre e leghe*: con che sono venuti ad infamare empiamente molti gran Santi. Non hanno fatto altro, che spacciare i patrimonj di San Pietro per governi Imperiali dati a' Pontefici, volendo, che gl'Imperadori ne sieno sempre stati i veri Sovrani, massimamente dell'Esarcato: ed ora poi con altiero sopracciglio ne rinfacciano la loro *moderazione*, dicendo di aver avuta *gran cura di nè pur fiatare sulle suddette liti di Parma e Piacenza*, come se nel parlare, che han fatto a lor modo, e con tanta loro soddisfazione dell'Esarcato e di tutti gli Stati della Santa Sede, e sino dell'*Alpi Cozie*, non avessero parlato di *Parma* e *Piacenza*, perchè forse queste due Città non istanno nell'Esarcato, ma negli Antipodi.

CV.

Comacchio in tempo di Leon X. e prima e dopo fu sempre tenuto per feudo Pontificio, e non mai dell' Impero.

Or quì frattanto sarebbe una bella occasione di ragionare intorno a certe false Capitolazioni, divise in articoli XXVI le quali si fingono stipulate il dì 15. Giugno del 1514. tra Ippolito Cardinal d'Este in nome d'Alfonso I. suo fratello e Giulio Cardinal de' Medici in nome di Leon X. sopra le fabbriche del sale in Comacchio. Ma perchè queste recondite Capitolazioni non si veggono uscite alle stampe, nè prima d'ora furono mai note ad alcuno per lo spazio di 200. anni, si risparmia di farle comparire per quel che sono, siccome per altro il meriterebbono. E si può dir giustamente, che questa volta chi difende la Santa Sede usa una *moderazione* ben grande, e assai diversa da quella, che ci vien contrapposta dall'altra parte. E non ci vorrebbe molta fatica, per quanto a me pare, in levar la maschera a quelle Capitolazioni, per-

perchè basterebbe il ricordare altrui la Risposta stampata nell'anno 1522. contra il Manifesto d'Alfonso I. detto ivi giustamente *Invettiva* per esser pieno d'enormi calunnie contra il Sommo Pontefice Leon X. allora già morto, e inabile a potersi difendere. Questa è quella *Risposta*, il cui Autore nella Supplica si dice aver *sognato*, *che gli Estensi usurparono Ferrara alla Chiesa*, e che *è calunnioso verso la Casa d'Este*: de' quali titoli egregj hanno vaghezza gli Apologisti Estensi di mostrarsi assai prodighi verso chi difende la Chiesa Romana e i Sommi Pontefici dalle accuse più atroci ed ingiuste. Ma è pur la piacevol cosa il leggere, come pretendono, che sia sempre più manifesto, che nè pure in tempo della pubblicazione della medesima Risposta *si pensasse punto a creder Comacchio* una cosa stessa con Ferrara; perchè poi? perchè in quella si dice, che gli Estensi *usurparono Argenta all'Arcivescovo di Ravenna*, *e non sazj usurparono Comacchio*, *Lugo*, *e Ferrara alla Chiesa*, *Modana e Reggio al Sacro Imperio*, *Comacchio pure alla Chiesa*, *e ai Ravennati*. Se intendono, che Comacchio non *fu una cosa stessa* col materiale della Città di Ferrara, dicono il vero, perchè Comacchio è una cosa, e Ferrara un altra. Se poi vogliono intendere del Vicariato e del Ducato, stanno inviluppati ne' loro soliti equivoci, mentre anzi da quella Risposta si vede chiaramente, che Comacchio apparteneva a Ferrara, poichè se gli Estensi al tempo del Bavaro l'*usurparono alla Chiesa*, *e ai Ravennati*, segno è, che era della Chiesa, e che al tempo della Risposta non teneano più Comacchio, nè Ferrara, nè Argenta, nè Lugo in virtù di quell'antica usurpazione; ma bensì per Investiture ecclesiastiche. E si vegga il restante di quella Risposta nella Difesa I. ove si dice, che *Comacchio è della Chiesa*, COME *Ferrara*, *ed il far sale non meno*, *che il distribuirlo*, *regalie riserbate a' supremi Signori*. Queste non sono *anticaglie scadute*, *belle*, *ma rancide antichità*, *vecchie e rancide pretensioni*, *vecchi diritti*, *scaduti privi-*

Difesa I. Cap. XXIX. pag. 123. 124. 125.

Supplica Cap. XX. pag. 53. lin. 5.

Difesa I. Cap. XXIX. pag. 123. 124.

Supplica Cap. IV. pag. 12. lin. 18. Cap. XIII. p. 34. lin. 28. Cap. XXIV. p. 63. lin. 32.

vilegj, *ne' titoli antiquati*, come si legge nel frasario degli Oppositori; ma sono documenti pubblici, e diretti a Carlo V. nel 1522. Comacchio dunque allora nel *materiale* era disgiunto da Ferrara, nel *politico* era unito a Ferrara: con che si tolgono tutti i leggiadri, ma poco fortunati sforzi d'ingegno intorno alla separazione, e alla unione di Comacchio a Ferrara. Laonde poco, anzi nulla importa, che non fosse nominato nella Investitura di Paolo III. ad Ercole II. quando però il Pontefice dichiarò d'investirlo *de* TOTO *Ducatu Ferrariæ cum* OMNIBUS SUIS PERTINENTIIS, *&* *omnibus locis aliis*, *Terris*, *&* *Castris contentis in Investitura Alexandri VI.* Noi torniamo poi al giuoco di prima dicendo, che in essa Bolla d'Alessandro *non è Comacchio*, mentre si replica, che essendovi il *Ducato*, vi è Comacchio: e che Comacchio stava e stà nelle pertinenze di quel Ducato. Se poi non vogliono gli Oppositori, che in quel *quibuscumque Civitatibus* si comprenda *Comacchio*, bisogna che si contentino, che vi sieno Modana e Reggio, perchè qualche Città vi ha da stare. Nè occorre, che sottilizzino sopra il *non aliter*, quasichè operi, che *non s'intenda accettata dal Duca alcuna effettiva Investitura delle suddette altre Città*, perchè poi sarebbe un andare nella materia prima, e non finirla giammai, ladove la Santa Sede ha voglia di finir questa controversia: e per ora non vuole, che si parli dal canto suo d'altro, che di *Comacchio.* Che se i Ministri Estensi pretendono *Adria*, mentre tante e tante volte senza necessità hanno voluto parlarne, e tuttavia ne parlano con *grand'aria di franchezza*; se la possono intendere co' Signori Veneziani, giacchè ne vantano le *continuate Investiture*, ma segrete. E potranno lasciarsi intendere di volere oltre alle due Città di Adria, e di *Comacchio*, anche quel gran resto d'Italia, che hanno fatto occultamente inserire ne' loro diplomi.

Difesa I. C.XXXIII. pag. 134. Supplica Cap. XX. pag. 53. lin. 17.

Supplica Cap. XX. pag. 54. lin. 8.

CVI.

Vane opposizioni contra l'Investitura di Paolo III. ad Ercole II.

Nella Difesa I. essendosi dette assai cose, quì non è di uopo il dirne altro sopra ciò, che si asserisce di Don Alfonso padre di

di Don Cesare d'Este, di cui vien detto, *che non acconsentì a quell'atto di Ercole II.* di ricever l'Investitura da Paolo III. del Ducato di Ferrara *con tutte le sue pertinenze*, e poi d'*altre Città* ancora. Solamente per ora noi rimanderemo i Supplicanti all'Aringa fatta il dì 15. del mese di Maggio dell'anno 1601. nel Parlamento di Parigi dal famoso Luigi Servino Avvocato generale del Rè di Francia (e non punto sospetto di gran parzialità per la Santa Sede) allorchè Don Cesare vi spedì il Conte Guidobaldo Bonarelli con pretensione di succedere in tutte l'eredità del Duca Alfonso II. in pregiudicio di Anna d'Este, erede per beneficio d'inventario, del fratello: la quale essendo vedova di Francesco di Lorena Duca di Guisa, si era sposata a Jacopo di Savoja Duca di Nemurs nell'anno 1566. e morì poi nel 1607. E come, e con qual titolo il padre di Don Cesare dovea mai entrarvi ad *acconsentire a quell'atto d'Ercole II*? Non si contentano gli Oppositori di quanto si disse nell'altra Difesa, o si lusingano, che non ci sia altro da dire contra tutto ciò, ch'essi possono immaginare, a fin di levar loro l'inganno, in cui vivono, e che parimente gli ha indotti a scrivere, che ne' *Congressi* accordati in Roma tra la Santa Sede e l'Impero per le vertenze di Comacchio, si debbano ancor *ventilare le differenze correnti per Ferrara*, quasichè questa fosse una materia da *ventilarsi* per via di *Congressi* e di scambievole appagamento, come appunto quella di Comacchio. Questo vorrebbono i Ministri Estensi, perchè ad essi pare così. Vien detto ancora, che quell'atto di Paolo III. *nulla potè nuocere agl'Imperadori, che soli erano in possesso di dare le Investiture di Comacchio alla Casa d'Este*. Paolo III. certamente *non potè nuocere agl'Imperadori*: nè mai alcun di loro pretese di ricever nocumento veruno dal disporre, che fecero i Pontefici, di *Comacchio*; benchè gli Estensi con varj maneggi e suggestioni tentassero di farlo credere alla Corte Imperiale, la quale non veggendovi alcun

Supplica Cap. XX. pag. 54. lin. 27.

Actions notables & Plaidoyez lib. 2. pagina 536. edit. derniere de l'annee 1640. a Paris in fol.

Histoire genealogique de la Maison de Savoye par Samuel Guichenon l. 30. to. 2. pag. 1060.

Supplica Cap. II. pag. 7. lin. 8.

Supplica Cap. XX. pag. 54. lin. 28.

fondamento, mai sopra ciò non diede orecchio alle istigazioni Estensi. L'aver poi lasciato correre nell'*Investiture* di Modana e Reggio l'innesto artificioso e segreto de' beni altrui, pare che non meriti il nome di *possesso*: nè gl'Imperadori hanno mai preteso d'avere un tal *possesso* immaginato da' Ministri di Modana: i quali di lor talento scambiano i nomi proprj alle cose, chiamando *possessi* le carte furtive, non mai effettuate, e descritte a piacere. Ma se *Investiture* simili a quelle degli Estensi fossero degne d'essere attese, or senza stento essi diverrebbon padroni d'altro, che di *Comacchio*, cioè di gran parte del dominio de' Signori Veneziani, di *Genova*, e di *Milano*. Però ci vuol altro, che carte segrete per vantare il *possesso* de' Principati alieni. Giacchè sentiamo ad ogni passo lo strepito di queste loro *Investiture*, c'è persona, che si riserba ad esporle sotto gli occhi del Pubblico illustrate con le dovute annotazioni, poichè non è possibile lo sperare, che questa parte sia fatta da' Ministri Estensi, forse invidiosi di vedere appagata la curiosità del Mondo con la lettura de' loro famosi diplomi a fronte di quelli della Santa Sede.

CVII.

Sicurtà de' Comacchiesi per li Vicarj di Ferrara, non è favorevole alle moderne pretensioni Ducali.

Supplica Cap. XXI. pag. 55. lin. 26.
Difesa I. Cap. LXIV. pag. 228. 229.

Il pretendere nella Supplica, che non si sia *levata la forza all' argomento tratto dalla sicurtà fatta nel* 1344. *dalle Città di Comacchio e d'Adria unitamente colla Città di Firenze* per gli Estensi Vicarj di Ferrara, è un pretender troppo senza dire il perchè: mentre nella Difesa I. si fece vedere, che di quì non traeasi alcun profitto per le ragioni Estensi: onde il rimettersi di nuovo alle *Osservazioni*, e a *più diffusa Risposta, che dee darsi, ed è per darsi*, altro non è, che un confessare di non aver che dire, almeno presentemente, in contrario. Nulladimeno per prevenire la *più diffusa Risposta*, di cui tante volte siam minacciati, si può dir di vantaggio, esserci gran dubbio, che si lavori d'equivoci, confondendosi la *Comunità* della Citta di Comacchio con la *Città* stessa di Comacchio, la quale non potea obbligar se medesima di sua propria autorità, non solo quando ella fosse appar-

appartenuta alla Santa Sede; ma anche quando fosse appartenuta all'Imperadore. Ed essendo di già soggetta al dominio utile de' Vicarj di Ferrara, non potea soggettarsi a un nuovo obbligo, bastando quello de'medesimi Vicarj, i quali aveano obbligati a Clemente VI. tutti i beni, che possedeano. Per lo contrario nell'accennata sicurtà non rimasero obbligate le Città stesse, ma solamente le Comunità e i lor beni particolari, i quali non sono del dominio supremo del Principe, ma solamente sotto la sua giurisdizione, la quale non si dee confondere col supremo dominio: onde poteano ottimamente obbligarsi anche per la restituzione del Vicariato dopo spirato il decennio, in favore della Santa Sede, che n'era Signora suprema: la quale, se dagli Estensi mancavasi ai patti stabiliti, potea procedere con l'azione ai danni e all'interesse contra i beni delle Comunità e de'Cittadini per riparazione del convenuto: i quali beni non erano in dominio sovrano della Santa Sede, perchè il Principe non può disporre de'beni delle Comunità e de'Cittadini suoi vassalli, senon per necessità e per cagione pubblica, o con la numerazione del prezzo. Questa è una verità fondata nel diritto delle Genti, secondo il Grozio, il quale prova e dimostra, che *jure gentium voluntario induci potuit & inductum apparet, ut pro eo, quod debet præstare civilis aliqua societas, aut ejus* CAPUT, *sive per se primo, sive quod alieno debito jus non reddendo se quoque obstrinxerit, pro eo teneantur & obligata sint omnia bona corporalia & incorporalia eorum, qui tali societati aut* CAPITI *subsunt*. Nè punto rileva il dire, che la Comunità di Ferrara non entrò in quella sicurtà; imperciocchè non per questo ne segue, che non avesse potuto entrarvi in favore del suo Vicario, destinatole dal Pontefice: e se ella vi fosse entrata, non si sarebbe in lei data azione e passione, perchè non si sarebbe obbligata per sè stessa, ma per gli Estensi: e avrebbe ipotecati i suoi beni comunitativi, e non già la Città stessa, che non potea ipo-

De jure belli & pacis lib. 3. cap. 2. §. 2.

tecarsi. E la sicurtà essendo in sè stessa un atto libero e volontario, chi crede, che Ferrara non entrasse in quella sicurtà per non potervi entrare, io credo, che sbagli; poichè anzi dee dirsi, che non vi entrò, perchè non volle entrarvi, benchè moltissimi Cittadini e Mercatanti Ferraresi realmente vi entrassero mallevadori.

CVIII.

Bolla Bonifaciana in tutto contraria alle pretensioni de' Ministri Estensi.

Supplica Cap. XXI. pag. 55. lin. 29.
Difesa I. Cap. IX. pag. 218.
Osserv. C. XXXVIII. pag. 57.

Ma lode a Dio, che nella Supplica si dice pure una volta, che *in quanto alla Bolla Bonifaciana ha ragione il Difensore di dire, che fu conceduta a' soli abitanti di Ferrara*, onde in vano nelle Osservazioni fu allegata, come *conceduta alla Città, e al Contado di Ferrara*. Ma pur si dice di nuovo, che *fu conceduta per tutti i livelli ecclesiastici posti in Civitate, Comitatu, districtu & territorio Ferrariæ*: e che *non essendosi stesa per gli livelli esistenti in Comacchio, in Argenta, nell'Isola Pomposiana, in Rovigo &c. dura tuttavia l'argomento tirato da essa Bolla nelle Scritture Estensi*. A tutto ciò si replica, che questo non è nella Bolla stampata nello Statuto di Ferrara. Anzi nella Bolla stessa vien detto, che favorisce solamente i soggetti *jurisdictioni Civitatis Ferrariensis* DUMTAXAT, e non di tutto il Vicariato del Marchese Alberto, che impetrò quella Bolla da Bonifacio IX. nell'anno 1392. Il famoso Legista Angelo Aretino attesta, che essa Bolla *non egreditur vires suas extra diœcesim Ferrariæ*, e che non ha punto che fare co' beni, che *sunt extra diœcesim Ferrariæ*. Nè Comacchio, nè *Rovigo*, nè *Argenta*, nè la *Pomposa* erano della diocesi di Ferrara: e in particolare della Pomposa e d'Argenta vien notato dall'Alessandro, e dal Riminaldi il giovane, che non entravano in quella Bolla: onde s'egli è vero, che nell'idea degl'Impugnatori della Santa Sede *duri tuttavia l'argomento tirato da essa Bolla nelle Scritture Estensi*, non è credibile, che duri nella mente degli altri. Paolo V. poi fu il primo, che la stese a tutta la Legazione di Ferrara nell'anno 1619.

Statuta Ferrariæ lib. 2. fol. 103. editionis 1567.

Consil. 124. n. 19.

Riminald. jun. Consil. 165. n. 19. & seqq. to. 2.
Cons. 396. n. 2. to. 4.
Mantica de tacitis tom. 2. lib. 22. tit. 27. n. 11.
Peregrin. Consil. 11. lib. 6.
Pigantius ad Statuta Ferrariæ tomo 2. pag. 54. 75. n. 12.

Mol-

CIX.

Varj atti occulti infruttuosamente allegati da' Ministri Estensi, i quali ancora confondono la dioceſi di Ferrara col suo distretto.

Moltiſſimi documenti della Santa Sede ſi veggono publicamente ſtampati, e molti altri ne ha dati alle ſtampe chi la difende; ma queſto lodevole eſempio non è poſſibile, che dia eccitamento veruno a' Miniſtri Eſtenſi di fare il medeſimo dal canto loro. Solamente ci vanno rammemorando qualche atto, ſenza che ſi poſſa interamente eſaminarlo nel corpo. Così fanno nell'allegare il Teſtamento di Niccolò d'Eſte, fatto il dì 26. Dicembre dell'anno 1442. dicendo: *oſſervisi ancora un paſſo del Teſtamento di Niccolò Marcheſe d'Eſte*. Del paſſo, che eſſi riportano, ſi può certamente dire *oſſervisi*; ma del medeſimo *Teſtamento* come mai ſi può dire *oſſervisi*, quando per non eſſer egli ſtampato nella Supplica, dove ci vien detto *oſſervisi*, noi non ſappiamo dove *oſſervarlo*, ſe i Miniſtri Ducali nol danno alle ſtampe? In quel *paſſo*, che ci hanno eſpoſto, vien detto, che Niccolò iſtituì ſuo erede Lionello ſuo figliuolo *in Civitate Ferrariæ*, *in Civitate Mutinæ*, *& in Civitate Regii*, *& in ſuis aliis omnibus Civitatibus & locis*: e di quì deducono, che diſtinguendo *queſte altre Città da Ferrara e dal ſuo Vicariato venne anch'egli a riconoſcere*, *che non tenea quella Città dal Papa*, *ma bene dall'Imperio*. E' aſſai, che non pretendano, che Niccolò laſciaſſe in Teſtamento tutte quelle Città a Lionello. Si vede, che gl'Impugnatori di Roma ſi ajutano ſempre a forza di deduzioni troppo ſtorte, e che concludono pochiſſimo in loro vantaggio. Nel luogo accennato parla il Teſtatore *de Civitate Ferrariæ*, *de ratione Vicariatus*; adunque non tenea Comacchio dal Papa. Dice di laſciar Lionello ſuo erede *in Civitate Mutinæ*, *in Civitate Regii*, *& in ſuis aliis omnibus Civitatibus & locis*: adunque Niccolò tenea Comacchio *dall'Imperio*: perchè poi? Perchè *n'era egli ſtato appunto inveſtito nell'anno* 1433. *da Sigiſmondo Imperadore*. Ma ſi pretende ancora, che da lui foſſe ſtato inveſtito di *Argenta*, di *Filo* e di *Santo Alberto*: e pure il Marcheſe Niccolò non riconoſcea queſti luoghi dall' Impe-

Supplica Cap. XXI. pag. 55. in fine.

Imperadore, bensì dalla Chiesa di Ravenna, a cui ne pagava il pubblico censo. Ma i suoi maggiori perchè mai dopo le vantate Investiture di Carlo IV. si scordarono per lo spazio intero di LXXII. anni di farsi investir di Comacchio dagl'Imperadori, cioè da Venceslao, da Ruperto, e da Sigismondo stesso, finchè questo non venne egli medesimo in Ferrara nel ritornarsene in Lamagna dopo essere stato incoronato da Eugenio IV? E perchè esso Niccolò non se ne fecce investire ancora da Alberto II. successore di Sigismondo? E perchè aspettar la comodità, che Carlo IV. giungesse a Mantova, e che Sigismondo, e Federigo III. capitassero in Ferrara, per farsene investire? Sicchè se Carlo IV. non veniva a Mantova, e se Sigismondo e Federigo III. non veniano a Ferrara, gli Estensi non si sarebbono mai ricordati di farsi investir di Comacchio. Al Testamento di Niccolò si può accoppiare la Bolla di Niccolò V. dell'anno 1450. il quale si dice, che concedette a Lionello le decime a lui spettanti *in Civitate vel diœcesi, Comitatu & districtu Ferrariensi, Adriensi, Ravennensi, Cerviensi, Comaclensi, Mutinensi & Rhegiensi*. Ma che mai ne viene in favor dell'Impero dal mostrare, che Comacchio avea propria *diocesi*, *contado e distretto*, separato da quel di Ferrara, e d'Adria? Torcello, Chioggia ed altre Città presso Venezia hanno pure propria diocesi, contado, e distretto, e pure sono sempre appartenute e tuttavia appartengono al distretto di Venezia, benchè non sieno collocate di pianta in mezzo alla Città di Venezia: il che è bene avvertire di nuovo, perchè nelle Osservazioni, alle quali si rimettono tanto spesso i Ministri Estensi, ingegnosamente cercarono di dare a credere, che i luoghi, e le Città soggette al *distretto* d'un altra Città, non dovessero essere dalla medesima separate, ma forse per così dire immedesimate con essa: nella qual guisa non vi sarebbe alcuno immaginabil *distretto*: il quale benchè talvolta sia preso nel significato medesimo di *terri-*

Difesa I. Cap. L. pag. 184.

Supplica Cap. XXI. pag. 56. lin. 21.

Osserv. Cap. XXXV. pag. 53.

Jo. Baptista Fenzonius in notis ad Statuta Urbis pag. 566. n. 65.

territorium, e di *ager*; nulladimeno dee avere la sua estensione più larga del territorio e contado, talchè abbracci le Città minori e le Castella, che sono fuori del territorio e contado geografico della Città maggiore, alla cui giurisdizione sono soggette; quantunque le Città minori abbiano ancora da sè il loro separato Contado, territorio e distretto: onde tutto ciò che trae la Città daltronde alla sua giurisdizione per qualunque cagione, vien ad essere del suo *distretto*, come definiscono i Giureconsulti. Laonde Comacchio apparteneva al *distretto* di Ferrara allorchè i Giudici Ferraresi giudicavano in Comacchio, e i Vicarj di Ferrara comandavano in Comacchio: e perciò era nel distretto Ferrarese prima che l'avessero gli Estensi, cioè nel 1309. e nel 1313. Così il distretto di Roma diverso dal suo dominio, si stendea ne' tempi antichi *ad centesimum lapidem*: entro il qual confine stava ristretta la giurisdizione del Prefetto di Roma. Oggi però non passa 40.miglia, essendo nel suo distretto Tivoli, Rieti, Viterbo, Civita Castellana, ed altre Città minori, le quali non men, che Comacchio, hanno anch'esse proprio *Contado* e *distretto*, separato da quello di Roma, al quale però soggiacciono.

Apud Bertazolium clauf.20. glof.23.n.5. Et apud Fenzonium ibid. n.66.

Fenzonius ad Statuta Urbis Cap.197. pag.558.568.n.100.

CX.

Atti di Clemente VIII. sopra Comacchio, malamente spiegati ed intesi nella Supplica.

Il Capo XXII. della Supplica va fregiato di questo titolo: *Clemente VIII. riconosce Comacchio per luogo diverso dal distretto di Ferrara*. Si sostiene questa assertiva col dirsi, che Clemente VIII. (prima dissero Paolo V.) fu il primo ad inserire nominatamente nella Bolla *in Cœna Domini* la Città di Comacchio: il che ci vien dato per segno, che non *era compreso nel Ducato di Ferrara, nonchè nel suo distretto*. Nel modo stesso argomenterebbe chi dicesse, che Ferrara non apparteneva alla Santa Sede, perchè nella Bolla *in Cœna Domini* di Gregorio XIII.uno de' precessori di Clemente VIII. ella non si trova inserita. Ma che importa, che non si trovi inserita, se poi vi è fatta menzione della *Romandiola*, che abbracciava *Ferrara* e *Comacchio*? E se la Bolla vi

Supplica C.XLVII. pag.57. lin.2.

Bullar. Roman. in Gregor. XIII. tom.2. Constit.81.

vi nomina *Civitates*, *terras & loca vel jura ad ipsam Romanam Ecclesiam pertinentia*. Basta, che vi sia stata nelle Bolle antiche *in genere*, senon vi stette *in specie*, siccome è bastato, che Comacchio in alcune Costituzioni Imperiali per la Santa Sede vi sia stato posto sotto il nome generico di *Exarchatus*, e in altre sotto il proprio nome di *Comaclum*. E siccome Ridolfo I. e il corpo degli Elettori dell'Impero nell'anno 1279. per levare ne' tempi futuri le occasioni di romori e disordini, che dalla generalità dell'espressioni vi fossero potuti mai nascere sopra *Comacchio* e qualunque altra Città della Chiesa, ne' diplomi, che allor divulgarono ve lo inserirono espressamente, ladove ne' primi atti di Ridolfo per esser compreso sotto il nome generico di *Exarchatus*, il Cancellier dell'Impero avea estorto il giuramento di fedeltà da Comacchio e da altre Città, come senon fossero state della Chiesa; così Clemente VIII. avendo saputo, che i Ministri di Don Cesare d'Este ingiustamente aveano cercato di spargere, che Comacchio appartenesse all'Impero; perciò ad eterna memoria volle pubblicamente e nominatamente inserirlo nella Bolla *in Cœna Domini*: contro al qual atto, che è uno de' più solenni del Mondo, a cui sogliono intervenire gli Ambasciadori de' Principi Cristiani, non vi fu alcuno che per parte dell'Impero vi richiamasse nè allora, nè dopo nello spazio di cento anni. L'altro argomento, che adducono per mostrare, che Clemente VIII. non tenne *Comacchio* per *compreso nel Ducato di Ferrara*, è tratto dalla Bolla Clementina pubblicata in Ferrara il dì 15. Giugno dell'anno 1598. col seguente titolo, nel quale gli Oppositori mostrano di fermarsi: *Ferrariæ Civitatis recte administrandæ ratio a Sanctissimo Clemente VIII. Pontifice Maximo sapientissime instituta, amplissimeque tum lata Ducatus propagatione, tum publicis ac privatis summæ pietatis, beneficentiæque documentis illustrata.* Questo titolo non si recita intero e fedele nella Supplica, affinchè il Let-

Supplica Cap. XXII. pag. 57. lin. 20.

Privilegia Summorum Pontificum &c. Ferrariæ concessa pagina 1. edit. Ferrariensis apud Francicum Succium 1632. in fol.

Lettore non si accorga, che non è egli fatto dal Papa, ma bensì dallo Stampatore, che raccolse insieme i privilegj di Ferrara, e gli stampò sotto la Legazione del Cardinal Pallotta: onde nulla affatto ne resulta di favorevole agli Estensi da quel *titolo*, e molto meno dalla Bolla, nella quale il Pontefice non fa altro, che specificare l'ampiezza e il contenuto della *Legazione*, allora da esso istituita nel Ducato di Ferrara. Quindi è, che il *titolo*, che è del collettore de' privilegj, e non già del Sommo Pontefice Clemente VIII. autor della Bolla, si legge espresso con queste parole:

Ducatus Legationisque Ferrariensis propagatio.

Ma il seguente luogo della Bolla non è stato nè pure addotto fedele ed intero nella Supplica, affinchè il Lettore non si avvedesse, che quivi si parla de' confini della Legazione per li tempi avvenire, e non si afferma già, che Comacchio pel passato non fosse incluso nel Ducato di Ferrara; poichè il Pontefice in tutti gli atti da lui pubblicati antecedentemente nell'affare di quella devoluzione, lo abbraccia sotto il nome generico del *Ducato di Ferrara*. Ma poi volendo egli assicurare le cose future, e farle note alla posterità per manifestare contra le cavillazioni allora sparse i veri confini di quella Legazione da lui istituita, e per levare le controversie intorno ad essi confini co' Legati di Bologna, e di Ravenna, dichiarò, che *demum pro majori dictæ nostræ Civitatis Ferrariensis bonore ac* LEGATIONIS *Ferrariensis dignitate, volumus, & eadem auctoritate ordinamus, ut Civitas Comaclensis ac Terræ & loca quæcumque tam Romandiolæ, quam Centi & Plebis, &* ALIA *quæcumque per dilectum filium Nobilem virum Cæsarem Estensem Sedi Apostolicæ* RESTITUTA, *posthac perpetuis futuris temporibus Ducatui Ferrariensi unita & incorporata existant, necnon sub Legatione Ferrariensi* SEMPER *comprehendantur, ac jurisdi-*

ctioni dicti Ducatus nostri & Apostolicæ Sedis, in dicta Civitate pro tempore existentis Legati, perpetuo subjaceant. Queste sono le stesse parole della Bolla, con le quali il Pontefice disse di unire e incorporare alla Legazione tutti i luoghi di ragione della Santa Sede, restituiti alla Sovranità Pontificia dall'occupatore Don Cesare: *loca quæcumque tam Romandiolæ, quam Centi & Plebis, &* ALIA QUÆCUMQUE *per dilectum filium Nobilem virum Cæsarem Estensem Sedi Apostolicæ restituta.*

CXI.

Clemente VIII. non incorporò per la prima volta Comacchio al distretto di Ferrara, a cui lo riconobbe sempre unito; ma lo incluse in quella Legazione, da esso istituita.

Or dicano gli Oppositori, se Clemente VIII. allora incorporò per la *prima volta* al Ducato di Ferrara le Terre e le Castella di Porto, Bondeno, Figaruolo, Mellara, Massa Fiscaglia, Francolino, Garofalo ed altre? Se il negano, bisognerà dire, che que' luoghi non sieno dentro, ma fuori della Legazione di Ferrara: il che è falso. Se lo affermano, siccome deono affermarlo, se amano il vero, dovrà dirsi, che i suddetti luoghi innanzi a quella Bolla di Clemente VIII. non fossero entro il Ducato e Vicariato di Ferrara, ma separati e di fuori: il che pure è falso: e il Papa stesso in quella medesima Bolla innanzi di giungere all'atto di quella incorporazione, asserisce, che tutti i luoghi, Terre, e Castella di sopra nominate erano sin dallora *in Territorio Ferrariensi*, e conseguentemente già uniti e incorporati assai prima, che il Ducato si devolvesse. Di quì si vegga con quanta facilità e prontezza nella Supplica si spaccino le cose a proprio talento, dicendovisi, che *tante altre Terre, che per sentimento del Difensore erano di maggior considerazione di Comacchio, e veramente sono situate nel distretto o contado Ferrarese,* NON *si veggono già mentovate o unite nella Bolla suddetta.* Quindi è, che Clemente VIII. con quelle parole non pensò mai di definire, che que' luoghi non appartenessero prima dallora a quel Vicariato, quando egli prima avea dichiarato, che molti di essi, e anche Comacchio, per linea finita erano devoluti alla Santa Sede; ma

Pag.13. §.cumque.

Supplica Cap.XXII. pag.58. lin.20.

volle

volle solamente disegnare i confini della Legazione istituita da lui di fresco, e unirle tutti i luoghi già per lo innanzi compresi nel Vicariato, e quegli ancora che non vi erano inclusi, come Cento e la Pieve, Castella del distretto di Bologna, le quali si concedeano agli Estensi con Investitura separata. Tenne il medesimo stile il Pontefice Urbano VIII. nell'istituire la Legazione del Ducato d'Urbino, come si trae da un Breve degli 8. Luglio dell'anno 1636. ove si legge: *Status ac Ducatus Urbini*, ALIARUMQUE CIVITATUM, *Terrarum & locorum, per obitum quondam Francisci Mariæ ultimi Ducis Urbini, ad Sedem Apostolicam devolutorum, & nostro* INCORPORATIONIS *decreto comprehensorum*. Perciò con una medesima disposizione generale Clemente VIII. espresse tutte le suddette Castella, e Comacchio ancora, e qualunque altro luogo restituito da Don Cesare alla Santa Sede senza eccettuarvene alcuno: e perciò anche *Argenta, Stellata, Figaruolo*, confondendo i luoghi già inclusi insieme co' non inclusi in quel Vicariato e Ducato, acciocchè nell'avvenire fossero noti e palesi i confini di quella nuova Legazione. E se Clemente VIII. avesse fatto altrimenti, avrebbe contradetto a se stesso, e proferita la sentenza contro alla Santa Sede, dichiarando, che Comacchio non fosse incluso nel Vicariato di Ferrara, ma fosse distinto, e non conceduto agli Estensi dalla Santa Sede; ladove in tutti gli atti preceduti a quella Bolla egli divulgò sempre, che Comacchio insieme con Ferrara e col suo Vicariato, in cui stava compreso, era totalmente ricaduto alla Santa Sede: e quel, che è notabile, nel principio di quella stessa Bolla, il cui fine ci viene opposto da' Ministri Estensi, dice il Pontefice; che *divinæ placuit bonitati, ut Civitatem, Ducatumque nostrum Ferrariensem ad nos & Sedem nostram Apostolicam nuper legitime devolutum, pro eadem Sede recuperaremus*. Ora se quì egli suppone incorporato Comacchio al *Ducato Ferrarese*, come mai vogliono, che un Pontefice

Decreta &c. Legationis Urbini numero XXXVII. pag. 51.

di tanto ſenno, come fu Clemente VIII. ſia ſtato poi sì ſmemorato ed incauto, che nel fin della Bolla ve lo abbia incorporato, come coſa già ſeparata e diviſa, quando nella citazione ſtampata in Roma contra Don Ceſare il dì 4. Novembre dell'anno antecedente 1597. egli diſſe, che eſſendo *Alphonſus Ferrariæ Dux ſine liberis & deſcendentibus noviſſime, ſicut Domino placuit, rebus humanis exemptus, atque ipſa Civitas & Ducatus Ferrariæ, illiusque Comitatus & diſtrictus,* ALIAQUE CIVITATES, *Terræ, Caſtra & loca, quæ dudum a Romanis Pontificibus prædeceſſoribus noſtris, ipſius Alphonſi Ducis anteceſſoribus &c. fuerunt conceſſa:* il che ridice più volte. In un Breve pure ſtampato de' 7. del meſe di Novembre dell'anno 1597. diretto ad Innocenzo Malvaſia Cherico di Camera e provveditor dell'eſercito nell' eſpedizion di Ferrara, egli nomina *Ferrarienſem Civitatem, Comitatum, diſtrictum,* ALIASQUE CIVITATES, *Terras, Caſtra & loca in Inveſtituris a Romanis Pontificibus prædeceſſoribus noſtris ipſius Alphonſi Ducis prædeceſſoribus factis.* Nella Dichiarazione contra Don Ceſare ſtampata in Roma in latino e in volgare nell'anno 1597. uſa infinite volte la medeſima fraſe. Nel Sommario Italiano di quella Dichiarazione ſi legge lo ſteſſo. Nell' Articolo I. delle Capitolazioni di Faenza, allora ſtampate in Roma, in Rimini, in Ferrara, e in Vicenza, ſi legge che Don Ceſare rilaſcia *il poſſeſſo del Ducato di Ferrara con* TUTTE LE SUE PERTINENZE *di Cento, della Pieve, e de' luoghi di Romagna:* le quali eſpreſſioni abbracciarono Comacchio, come sa tutto il Mondo: e allora lo ſcriſſe Pompeo Vizani nelle Storie di Bologna con queſte parole, dicendo, che fu concluſo nelle Capitolazioni di Faenza, *che Don Ceſare da Eſte aſſoluto da qualunque ſcomunica e cenſura, in che per diſubbidienza foſſe incorſo, laſciaſſe liberamente al Pontefice la Città e lo Stato di Ferrara, la* CITTA' *e le* VALLI DI COMACCHIO, *lo Stato già poſſeduto nella Romagna dal Duca Al-*

Storie di Bologna par. 2. lib. 12. p. 158.

Alfonso con Cento, e la Pieve, Castelli anticamente soggetti al Vescovado di Bologna: e Gotardo Artusio scrisse allora nel suo Mercurio, che nelle Capitolazioni di Faenza si convenne, che a Don Cesare non restassero altre Signorie, che quelle sole, che non appartenevano al Ducato di Ferrara: OMNIA FEUDA *a Ducatu Ferrariensi non dependentia Cæsari integra manerent*. In un Giubileo allora pubblicato nella medesima Città di Ferrara, il Papa disse, che il concedea per mostrar l'affetto ai Cittadini di *Ferrara, e ai popoli dell'* ALTRE CITTA', *Terre e luoghi del Ducato*. In un Breve stampato de' 3. Aprile del 1598. e diretto al Cardinal Innico d'Aragona, Legato di Roma in assenza del Pontefice, questi asserisce d'andare *ad Civitatem &* DUCATUM *nostrum Ferrariensem*. Nel libro allora impresso in Ferrara da Vittorio Baldini col titolo di *Gride, Bandi, Ordini, Decreti, Editti, Costituzioni, Dichiarazioni, e Grazie ordinate, fatte, e pubblicate d'ordine dell'Illustrissimo e Reverendissimo Signore, il Signor Cardinale Aldobrandino*, si dice, ch'egli è Legato *di questa Città e Dominio di Ferrara*: che è *ridotta questa nobilissima Città, Ducato e distretto di Ferrara sotto l'antico e clementissimo grembo e manto della sua cara madre Santa Chiesa*: si nomina *questa Città e Stato di Ferrara*: e vi si leggono ancora quest'altre parole: *la reverenda Camera Apostolica in virtù del Chirografo di N. S. loca, affitta, e dà in appalto le Saline di Ferrara e* SUO DISTRETTO *insieme con la Romagnola, fornitura di Fossignano, di Cento e la Pieve, e tutte quelle Terre, e luoghi devoluti al presente alla Sede e Camera Apostolica insieme con la detta Città, e* SUO DISTRETTO, *eccettuatone Comacchio, per anni sei*. Quì si vede, che se Comacchio non restava nominatamente *eccettuato*, egli era incluso nella locazione, come posto nel suo *distretto*, cioè di Ferrara. Col medesimo stile sempre parlò Clemente VIII. tanto prima, che dopo la ricuperazione di Ferrara e di Comacchio: le quali Città costituivano quel Ducato.

Mercurius Gallobelgius Sleidano succenturiatus tom. 4. lib. 3. pag. 433.

Gride &c. pag. 1. 4. 20. 29.

Da

CXII.

Altri Stati oltre a Comacchio indebitamente pretesi da' Ministri Estensi.

Da tutto questo si scorge quanto sien vane, ed aeree tutte quelle parole, che in più di due facce della Supplica con molto inutile verbosità si spendono per far credere ai poco esperti, che Clemente VIII. allora per la prima volta incorporasse ed unisse Comacchio al Ducato di Ferrara, come se prima dallora non gli fosse stato incorporato ed unito. Tralascio di fermarmi a mostrare l'insussistenza del dire, che *altro non fece Don Cesare, senon rilasciare, e non già restituire* (come dice il Pontefice) *il possesso, e non già il diritto del Ducato di Ferrara con tutte le sue pertinenze, di Cento e della Pieve, e de' luoghi di Romagna*, perchè simili sfoghi d'ingegno si possono condonare alla sovverchia passione di chi non vuol ridursi a confessare di essere dalla parte del torto. Tralascio ancora di mostrare la poca proprietà del dirsi, che *Cento, la Pieve, Argenta, Lugo, San Potito, Bagnacavallo e Cotignola, tutte nobili Terre*, oggidì ancora sono *richieste dagli Estensi alla Camera Apostolica*, e DOVUTE *loro sì per gli stessi titoli, co' quali è dovuta loro Ferrara, sì per altre particolari ragioni*. E' assai, che non pretendano anche la Marca d'Ancona, di cui ne furono investiti da Ottone IV. Ma bisogna poi dirlo, dalla Santa Sede ne vogliono poco, se si ha riguardo a quanto ne pretendono dagli altri Principi Italiani, da'quali si fanno creditori di Provincie intere, e di Città capitali, che portano seco Stati assai più considerabili, come sarebbe a dire *la Marca Trivigiana, Verona, Genova, e Milano*. Io stupisco, che non pretendano anche Roma, e Venezia con tutto ciò, che si stende dal Mar Baltico fino all' Adriatico ed al Tirreno, giacchè tutto questo si dice già stato di ragion degli Estensi. A tutto ciò che si è detto aggiungasi una costumanza inveterata per lo spazio di tre secoli, per cui le Comunità, e Castellanie de' feudi, che i Duchi Ferraresi riconosceano dalla Chiesa, sono sempre state solite tributare il giorno di San Giorgio alla Cattedrale di Ferrara un offerta di cera d'anno

Supplica Cap. XXII. pag. 59. lin. 14.

d'anno in anno: tra le quali Comunità vi apparisce quella di Comacchio dall'anno 1450. fino al 1707. come risulta dagli atti pubblici tuttavia conservati.

Ex Archivo Fabricæ Ecclesiæ Ferrariensis.

CXIII.

Esagerazioni malfondate de' Ministri Estensi in proposito di Comacchio.

I Ministri Ducali dopo aver colmati i lor fogli di un numero infinito di proposizioni e conclusioni inudite, e totalmente incredibili, superflue, e disadatte a rischiarare la verità della causa presente, benchè a lor paja tutto l'opposto, dicono di volere *stringer le vele* per veder *ciò che risulta dalle notizie fin quì accennate e prodotte*; e benchè da tale stringimento di *vele* non vi *risulti* ragione veruna per le lor pretensioni, nulladimeno ripieni della consueta loro fiducia dicono queste gravi parole: *si è stabilito, che il solo Sacro Romano Impero e la Casa d'Este almeno dall'anno* 1325. *fino al* 1598. *possedettero e signoreggiarono Comacchio con titoli uniti*. Io non la so intendere. Nelle prime Scritture diceano di volerlo a ragione di una serie d'Investiture avute per lo spazio *di* 900. *anni*. Sentitisi poi stringere i panni addosso, le ridussero ad *alcuni secoli*, contentandosi di cominciare da Carlo IV. Ed ora ci dicono d'aver posseduto Comacchio *con titoli uniti* dall'anno 1325. fino al 1598. cioè cominciando dal Bavaro precessore di Carlo IV. Cosa sieno que' *titoli uniti*, non ce lo spiegano gli Scrittori Modanesi; ma lo spiegherò io. Possedettero Ferrara e Comacchio dall'anno 1325. fino al 1598. *con titoli uniti*, perchè essendosi allora gli Estensi intrusi nella Signoria di Ferrara e di tutte le sue dipendenze, sopra le quali non aveano mai per lo innanzi avuta ragione o titolo alcuno: ed essendo poi stata sanata la loro intrusione per l'Investitura impetrata da Giovanni XXII. e da' Pontefici successori, vi perseverarono nel possesso fino al 1598. onde nè prima dell'anno 1332. nè dopo l'anno 1598. legittimamente potettero mai signoreggiare in Comacchio, perchè nè prima, nè dopo quel tempo vi ebbero i *titoli uniti* delle Investiture della Santa Sede: e a provare il contrario si richiede altro, che tragiche in-

Supplica Cap. XXIII. pag. 59. in fine.

invettive, che ſelve di fatti e di ragioni ſciſmatiche, parole ſdegnoſe, e fremiti ſpeſſi contra la Sede Apoſtolica; altro che accozzamenti di eſclamazioni meſchine, e prodotte dalla grande apprenſione, che reca la forza della verità, dalla quale non potendo ſalvarſi i difenſori del torto, fuggono per varie ſtrade ſperando in tal guiſa di ridurre in ſicuro le loro pretenſioni fallite. Ma per diſtruggere i fondamenti della Chieſa Romana ci vuol altro, che l'intuonare di quando in quando il *dominio Ceſareo*: il *far torto alla giuſtizia*: *l'occuparne il poſſeſſo in pregiudicio dell' Auguſtiſſimo Ridolfo II. e del Duca Ceſare*: il non poterſi *oggidì pretendere quella Città*, *come dominio della Chieſa Romana ſenza contravvenire a tutte le leggi più accreditate*, *e ſenza ſconvolgere il ſiſtema di tutti i dominj temporali*. Quali mai ſono queſte *leggi più accreditate*? Quale è queſto *ſiſtema di tutti i dominj temporali*? Chi ha ſteſa la Supplica, al vedere, non ha avuta altra mira, che di empiere i fogli, e di far pompa del ſuo bel dire, perchè fuori di Modana niuno sa leggere: niuno sa penetrare nel fondo delle coſe antiche e moderne: niuno conoſce pel ſuo buon verſo il Goldaſto, e il Molineo. Ma chi difende la Santa Sede non avendo altro fine, che di ſoſtener così alla buona il retto ed il vero, per queſto dopo avere ſpiegate le ragioni Pontificie ne laſcia fare agli altri i diſcorſi e le illazioni dovute; imperciocchè il replicare ad ogni tratto il *zelo* di Caſa d'Eſte *per gli diritti dell'Imperio*: gli *antichi ſecoli*: le *maſſime indubitate*: la *preſcrizione de' dominj temporali*: la *preſcrizione centenaria*: la *preſcrizione piena*, *legittima*, *e incontraſtabile*: la *preſcrizione fondata*: *gli Auguſti*: *l'armi Pontificie*: *il giuſto*, *certo*, *e chiaro dominio del Sacro Romano Imperio*: *gli Eſtenſi per tanti ſecoli inveſtiti dagli Auguſti*: il *ricuperare gli Stati indebitamente tolti al Sacro Romano Imperio*, ed altre ſimili cantilene, tutte ſono belle e copioſe parole; ma non ſon buone, e copioſe ragioni, come il veggono ſino i ciechi.

Supplica Cap. XXIII. pag. 60. lin. 4. 7. &c.

Con-

CXIV.

Estensi non possedettero Comacchio e Ferrara altramente, che con titoli uniti dall' anno 1332. al 1598.

Supplica Cap. XXIV. pag. 61. lin. 12.

Confessano i Ministri Estensi, che *avrebbe potuto solamente far testa a' diritti Cesarei* (da loro immaginati) *sopra Comacchio il provarsi dalla parte di Roma, che anche i Papi dall'anno* 1332. *fino al* 1598. *aveano investiti di quella Città gli Estensi*. E questo appunto si è provato, e si proverà sempre: e sbaglia di molto chi afferma d'aver *mostrato*, che *ciò non sussiste nè punto, nè poco*; come pure chi asserisce, che *abbandonando gli Oppositori* (cioè i Difensori della Santa Sede) *il vero punto della controversia, si sieno rivolti agli antichi secoli, e alle donazioni, e conferme loro fatte da Pippino, e da varj Augusti, e massimamente da Ridolfo I.* Ma da quando in quà Ridolfo I. vien posto negli *antichi secoli* in riguardo all'anno 1332? Gli Scrittori Modanesi sono sì pieni di riverenza per gli *antichi secoli*, che è un incanto l'udirgli a parlarne. Sembra, che niuno conosca meglio di loro il bello, e il buono degli *antichi secoli*, perchè certi Autori, a'quali non può stare accanto il Baronio, sono forse reconditi, e palesi a lor soli. Tutto ciò che loro aggrada è sagrosanto, approvato, e canonizzato. Ciò che non fa per loro, è *rancido, decrepito, antiquato*, e quel che lor piace, e che essi comandano: e possono comandarlo, perchè tocca loro. Ridolfo I. nel 1279. dichiarò e confessò che Comacchio era della Santa Sede, e non vogliono che lo sia stato nel 1332. cioè 53. anni dopo, quando Giovanni XXII. ne investì la Casa d'Este insieme con Ferrara. Ma se in que' 53. anni dal 1279. fino al 1332. Comacchio appartenne all'Impero, e non alla Santa Sede, ove mai sono gli atti, che provano questa appartenenza? E' egli possibile, che non si trovi alcun documento Cesareo da empiere almeno in parte quella voragine di 53. anni? Tra Ridolfo I. e Carlo IV. non vi è stato già un solo, ma quattro Imperadori, cioè Adolfo, Alberto I. Arrigo VII. e Federigo il Bello competitore del Bavaro: nè di alcun di loro ci sanno mostrare i Ministri Estensi un solo atto sopra Comacchio. Hanno conservati i loro docu-

menti invisibili di Ridolfo I. e di Carlo IV. e non ne han conservato veruno d'Adolfo, d'Alberto I. d'Arrigo VII. nè di Federigo il Bello! I Ravennati, e i Polentani, che esercitarono giurisdizione in Comacchio, erano vassalli di Roma, e non dell'Impero: ed erano diversi dalla Chiesa Ravennate, che si dice esserne stata investita dagli Augusti: la qual cosa però viene distrutta da' diplomi Ridolfini ed Elettorali dell' anno 1279. tutti molto posteriori alle suddette pretese *Investiture*: il qual nome assai impropriamente vien dato agli atti di semplice protezione, come si è detto. Roberto Rè di Napoli, che pure vi esercitò giurisdizione, era Vicario della Santa Sede. Gli Estensi non pretendono in oggi di poter mostrare alcuna Investitura Cesarea prima dell'anno 1354. sicchè dal 1279. fino al 1354. l'Impero è stato escluso affatto da Comacchio: ed essendovi escluso, bisognava di ragione e di necessità, che qualcun altro vi stesse in suo luogo ad esercitare l'alto dominio: e questo non potette esercitarsi da verun altro, che da' Sommi Pontefici: ed a provare il contrario non è bastevole quella gran copia di espressioni poco necessarie, se non affatto superflue, le quali occupano i fogli di tutta la Supplica, specialmente poi dal Capo XXIII. sino al XXVII. e molto più di quì fino alla fine. Nel suddetto Capo XXVII. si torna alla sottigliezza recondita, e più che dialettica della separazione materiale della Città di Comacchio da quella di Ferrara: della qual sottigliezza si sono propriamente invaghiti per provare, che Comacchio stesse fuori del Ferrarese. Sicchè, a parer degli Scrittori Modanesi, sarebbe stato bisogno trasportar Comacchio di pianta entro le mura della Città di Ferrara per verificare, che fosse del suo distretto, talchè non si fosse dovuto mai più in niuna occasione nominar Comacchio, ma solamente Ferrara. E pure non vi è stato mai bisogno di trasportare Pesaro, Sinigaglia, Fossombrone, Montefeltro, Gubbio e Cagli in Urbino per provare, che fossero del distretto di quella Città: nè mai vi è

stato

ſtato biſogno di traſportare entro le mura di Roma Tivoli, Rieti, Viterbo e Civita Caſtellana per farle eſſer del diſtretto di Roma. Nè dal nominarſi queſte Città ſeparatamente da Urbino, e da Roma, ſi è mai concluſo da niuno, che elle non foſſero del diſtretto di Urbino, e di Roma; e che dicendoſi *Urbino* e *Roma* col loro diſtretto, non ſi veniſſero a dire tutte le medeſime Città, ſenza biſogno di nominarle ſempre a parte una per una.

CXV.

Ridolfo II. non tenne Comacchio per ſuo feudo, ma bensì della Chieſa. Differenze ſopra Comacchio diſcuſſe ne' tribunali di Roma, e non in quei dell' Impero.

Di quì ſi comprenda la qualità de' diritti, che da' Miniſtri Eſtenſi vengono addotti contra le ragioni della Santa Sede ſotto la ſpecioſa apparenza, e ſtudiata con tante figure, e artificj, e con tante parole, che ſcoprono abbaſtanza dove ſta il torto in queſta materia, eſpoſta al giudicio di tutto il Mondo: il quale ſuol appagarſi più delle coſe, che delle parole in affari di queſta ſorta, che riguardano la ragion delle Genti, comune a tutti: *plus in negociis gerendis res, quam verba proſunt*, ſecondo l'inſegnamento di Cicerone. Non occorrea nè meno, che s'incomodaſſero a citare Andrea Moroſini per far credere, che Ridolfo II. richiamaſſe contra la ricuperazione di Comacchio, come di Città ſua; poichè quello Storico ſcriſſe ancor egli con que' medeſimi fondamenti, co' quali fu ſcritto dal Graziani ciò che diraſſi: oltrechè egli dichiara di non favorir molto quel preteſo richiamo, mentre poi lo diſtrugge con le parole: *ditionis ſuæ Civitatem*, UTI AJEBAT, cioè perchè gliel facean dire le ſtrida de' Miniſtri di Don Ceſare. Laonde quell'altre parole: *bello Pannonico diſtentus verbo tenus conqueſtus eſt*, hanno tanto peſo, quanto ne aveano quelle di chi lo facea parlare. E ſe Ridolfo II. aveſſe mai conoſciuto d'avervi ragioni certe, avrebbe molto ben ſaputo richiamarvi in altra forma, che *verbo tenus*: nè ſarebbe ſtato sì poco avveduto di ſpedire a Clemente VIII. il Conte Raimondo della Torre ſuo Ambaſciadore ſtraordinario a rallegrarſi della ricuperazione del Ducato di Ferrara, che ſecondo tutti gli atti pubblici di quel Pontefice, abbracciava

Acad. quaſt. lib. 2. in Lucullo poſt princip.

Hiſtoria Veneta libro 15. pag. 607.

Comacchio. E se Ridolfo II. conoscea veramente, che Comacchio era stato da Clemente VIII. usurpato all'Impero, non avrebbe forse egli saputo pensare al modo di opporsi a tale attentato, perchè forse vi volea molto a pubblicare un Manifesto con richiamare in forma giuridica presso il Pontefice, e presso i due Nuncj Apostolici, che allora si ritrovarono alla Corte di Praga, e con l'informar dell'aggravio gli Elettori dell'Impero, e i Principi d'Italia: il che sarebbe stato assai meglio, che lo scrivere una semplice Lettera, in oggi vantata, al solo Don Cesare d'Este, allora Duca di Modana; cioè a quegli, che per mezzo de' suoi Agenti, come oggi è parimente avvenuto, procurava sotto mano di far credere alla Corte Cesarea, che Comacchio appartenesse all'Impero. Dal fare qualunque di questi atti non poteva essere impedito Ridolfo II. dal trovarsi *impegnato in pericolose guerre col Turco*, per cagion delle quali *non potea punto accudire agl' interessi dell'Imperio in Italia*; siccome non ostantechè a queste ragioni Turchesche si fosse risposto nella Difesa I. di nuovo esclamano i Ministri Estensi, come senon lo avessero detto altre volte, attribuendo in tal guisa alle *guerre col Turco* ciò che unicamente dee attribuirsi all' incorrotta equità di Ridolfo II. il quale assai ben riconobbe, che Comacchio ad altri non apparteneva, che alla Chiesa Romana. Veramente per pigliar Comacchio si trattava forse di rinovar l'assedio di Troja, e ci volea molto a pigliarlo, come ultimamente fu preso. Il Turco generalmente viene abborrito, come nemico del nome Cristiano; ma i Ministri Estensi e nelle Osservazioni, e nella Supplica pare, che non per altro mostrino d'abborrirlo, senon come creduto da essi propizio alla Chiesa Romana, centro del Cristianesimo: verso la quale si fanno gloria di palesare un animo tanto amorevole. E pure nè Ridolfo II. nè i suoi successori stettero sempre *in pericolose guerre col Turco*, talchè non potessero una volta *accudire agl'interessi dell'Imperio in Italia*, mentre dall'

Supplica Cap. I. pagina 4. lin. 4. Cap. XXVIII. pag. 71. in fine. Difesa I. Cap. LXVI. pag. 240.

dall'anno 1598. al 1708. hanno ſpediti più volte poderoſi eſerciti in Italia ſenza penſar punto a Comacchio. E la Caſa d'Eſte ogniqualvolta ha cercato di risvegliare queſte controverſie, non ha fatto capo ad altri, che ai Rè Criſtianiſſimi, come ſe queſto feudo foſſe appartenuto alla Corona di Francia, e non all'Impero. Così, per tacere di tempi aſſai più freſchi di quel che altri può credere, Alfonſo I. nell'anno 1511. in materia delle ſaline di Comacchio appellò contra Giulio II. al Parlamento di Parigi, e non alla Dieta di Ratisbona: e nell'anno 1660. il Cardinal d'Eſte per le valli di Comacchio fece ricorſo al Rè Luigi XIV. e non mica ai *ſacri e potenti Principi del Sacro Romano Imperio*; nè tenne in alcuna conſiderazione i diritti Imperiali in oggi con sì gran *zelo* decantati: de' quali non fecero mai conto veruno gli Eſtenſi, anche in altre occaſioni, quale in particolare poco dopo il Laudo di Carlo V. cioè nell'anno 1539. ſi fu quella di una controverſia tra il Duca Ercole II. e Don Franceſco d'Eſte ſuo fratello ſopra certi beni del *Vacolino* dentro il territorio Comacchieſe: intorno a che fu introdotta la lite ai tribunali del Principe ſupremo di Comacchio, cioè alla Ruota Romana, e non alla Camera Imperiale di Spira, di Praga, o di Vienna; e mentre pendea la cauſa, ſi venne ad una tranſazione tra le parti, come appariſce dallo ſtrumento ſtipulato in Roma il dì 12. del meſe di Marzo dell'anno 1539. in caſa di Filippo Rodi procuratore del Duca Ercole. Un altro caſo conſiderabile avvenne ſotto l'ultimo Duca Alfonſo II. mentre il Cardinale Luigi d'Eſte ſuo fratello, come Abate della Pompoſa, pretendendo molte giurisdizioni ſpettanti alla medeſima, le quali erano ſituate nel Comacchieſe, e portando la cauſa nella Ruota Romana, il Duca ſpedì celatamente in Lamagna Renato Cato e Aleſſandro Sardo ſuoi Conſiglieri con iſtruzioni ſegrete di far credere all'Imperadore, che tutti quei luoghi foſſero feudi Ceſarei: al qual fine mandò ancora a cercar fonda-

Ex Protocollis MSS. Jo. Baptiſtæ Saracchi Notarii Ferrarienſis.

Iſtruzione MS. d'Alfonſo II. a Renato Cato.

fondamenti negli Archivj Imperiali di Spira. Ma nè l'Imperadore fece alcun caso delle astute suggestioni de' Ministri d'Alfonso II. nè cosa alcuna potette rinvenirsi negli Archivj di Spira per giustificare i disegni malfondati del Duca. E il Cardinal d'Este, il quale sapea benissimo, che la sua Casa non avea mai riconosciuto Comacchio dall'Impero, ma sempre dalla Sede Apostolica, proseguì la sua lite nel legittimo tribunale di Roma. E poi Alfonso stesso nella causa della precedenza, e nel chieder l'indulto di nominarsi il successore per linea finita, riconobbe Comacchio per feudo Pontificio, e non Cesareo, come si è detto: e per tale altresì lo riconobbe la Corte Imperiale. Queste non sono cose *rancide*, ma di poco più di un secolo: nè può credersi, che sieno ignote ai Ministri Estensi, quantunque ne' loro scritti non ne abbiano voluto fare alcun motto. In fatti il Duca Alfonso II. in varie occasioni, che lo rendettero malaffetto ai Sommi Pontefici per cagione delle saline di Comacchio, non si arrischiò giammai di ricorrere a' tribunali dell'Impero: nè l'Impero vi fece alcuno immaginabil richiamo per gli atti sovrani esercitati dalla Sede Apostolica in tali affari contro al medesimo Alfonso II. Scrive l'Adriani, che egli nell'anno 1564. *mandò a Roma il Rossetto suo Ministro e Vescovo di Ferrara per fermare la lite de' sali, che la Camera gli avea mossa contro*. Altrove racconta, che nell'anno 1568. *il Papa non parea così ben volto inverso quel Duca per cagion de' sali, che contro alle ragioni della Chiesa e della Camera, volea fabbricare e poter vendere, e mantenersi rendita tale, che gl'importava molto. E i Ministri della Camera gli si opponeano, e il faceano* CITARE *a Roma; talchè, come* VASSALLO *della Chiesa, avea* MALE *ragioni, e si gittava a favor de' Principi grandi, acciocchè pregassono il Pontefice a mostrarglisi più benigno: i quali non giovando, nè avendo voluto il Pontefice accettare grossa somma di danari offertagli dal Cardinal di Ferrara, doman-*

Storie lib. 17. p. 728.

Lib. 20. pag. 801.

mandavano i suoi fautori, che le differenze e ragioni dell' una e dell'altra parte si vedessero in alcun giudicio fuori di Roma, o dal consiglio della Ruota di quella Corte: il qual giudicio è lunghissimo, e il Papa volea, che esse si terminassero tosto dagli Auditori e giudici della Camera, i quali si stimavano uomini giusti e leali.

CXVI.

Comacchio spontaneamente ritornato alla Chiesa, e non mai occupato dal Cardinal Bandini. Leopoldo Augusto non tenne mai che Comacchio fosse dell'Impero.

Supplica C.XXVIII. pag. 72. lin. 4.

Nella Supplica si leggono quest'altre parole ancora: *e in darno pretende il Difensor del dominio, che il Cardinal Bandino non fu quegli, che ebbe l'onore di occupar Comacchio, perchè ciò è indubitato, e si proverà con lo strumento autentico della occupazione stessa.* Sempre i Ministri Ducali ragionano in uno stesso tenore di confidenza, e con *istrumenti autentici*, che non si posson vedere. Però il *Difensore* si contenterà di parlare con documenti stampati: e giacchè non è bastata l'attestazione del Faustini continuatore delle Storie di Ferrara del vecchio Sardi, autori tanto innalzati da' Ministri Estensi quando gli hanno trovati favorevoli a' loro disegni, io addurrò presentemente quella del *Sommario* stampato in Roma nell'anno 1660. nella causa delle valli di Comacchio *ex libro decretorum Civitatis Comaclensis*, ove sotto il dì 21. Gennajo nell'anno 1598. si legge un decreto della Comunità, la quale espone, come il suo Vescovo Giraldi avea partecipato quella mattina alla medesima Comunità di Comacchio *in camera sua, qualmente per la devoluzione della Città di Ferrara alla Sede Apostolica, la Città nostra di Comacchio è nel medesimo Stato decaduta: e di commissione di Monsignor Illustrissimo Matteucci Nuncio Apostolico in Ferrara, e con participazione e volontà del Serenissimo Signor Don Cesare d'Este Duca di Modena, è venuto a Comacchio a far ciò sapere a questo popolo: ed esorta essa Comunità a mandare Ambasciadori al Signor Cardinale Aldobrandini Legato a latere, ora esistente in Bologna, a rendergli ubbidienza, e prestargli giuramento di fedeltà, e a congratularsi con Sua Signoria Illustrissima in nome della*

della Santa Sede, ed anche ad esporgli quanto pare alla Comunità esser necessario ad ogni buon fine. Fatto ciò sapere al popolo, fu data *amplissima facoltà di prestare ubbidienza e fedeltà a Sua Signoria Reverendissima* (cioè al Vescovo) *dalla quale fu preso il possesso della Città di Comacchio per la Santa Romana Chiesa, e la Santità di Nostro Signor Papa Clemente VIII. nel tempo del suo Pontificato l'anno VII. E a' dì 30. del medesimo mese la Città suddetta nella Chiesa Cattedrale con molta allegrezza giurò fedeltà e ubbidienza alla medesima Santa Romana Chiesa, ed alla Santità di Nostro Signore suddetto, come a vero, supremo, ed immediato Signore, nelle mani dell'Illustrissimo Signor Cardinal Bandino, come del tutto ne appajono strumenti rogati per messer Flavio Sacchetti d'Aspia Sabinese, Notajo pubblico descritto nell'Archivio della Romana Corte*. Il Cardinal Bandini era Legato di Ravenna: e come più vicino alla Città di Comacchio, che ogni altro Legato Pontificio, egli andò pacificamente di consenso di quel popolo a prenderne il possesso pubblico e giuridico, e non ad occuparla, se già *nove giorni* prima nelle mani del Vescovo Giraldi avea riconosciuta per sua legittima Sovrana la Santa Sede: dalchè si comprende, che gli Autori delle Scritture contrarie pieni di ferocia, essendo sempre vaghi d'insultare ai Pontefici, nonchè a' lor Difensori, i quali però lo ricevono per onor grande; da per tutto alterano e scambiano la verità delle cose per fini loro particolari. Così fecero anche nel bel principio di questa lor Supplica, dove non ebbero scrupolo alcuno di scrivere queste proprie parole: *non deponea intanto la Corte Cesarea il pensiero di ricuperare* (cioè occupare) *quella Città* (per sola istigazione segreta di Casa d'Este) *e ne fece pubblica dichiarazione* (nota a' soli Ministri Estensi) *in Vienna col consentimento* (di cui però non abbiamo altro testimonio, che quello de' Ministri Estensi) *dell'Augustissimo* Leopoldo *glorioso padre di Vostra Maestà Cesarea, il Signor d'Andler Consi-*

Supplica Cap. I. pagina 4. lin. 18.

Consigliere Aulico Imperiale con aver egli scritto nel suo Trattato de Jurisprudentia publica & privata lib. 1. tit. 5. par. 6. pag. 149. &c. le seguenti parole: agnoscit & Imperium Comacchium ad mare Hadriaticum & quæ sunt plura alia feuda in Italia (pretesi dalla Casa d'Este) *&c. pro quibus recuperandis juxtà Capitulationem Cæsaream; nihil intermittitur*. Il Signor Francesco Federigo d'Andler diede alle stampe il suo volume *de Jurisprudentia, qua publica, qua privata*, in Solisbac presso Abramo Lintentalero nell'anno 1672. in 4. dedicandolo al Principe di Scuarzemberg presidente del Consiglio Aulico: e in principio vi mise un diploma dell'Imperador Leopoldo sopra la divulgazione del medesimo libro. Ora in questa impressione dell'opera del Sig. Andler non si trova nè men per sogno la tanto esaltata testimonianza, o per meglio dire interpolazione, addotta da' Ministri di Modana in tutte le loro Scritture: e quel che è notabile, da essi, i quali forse ne sono molto informati, qualificata, come postavi, ovvero intrusavi, *con consentimento dell'Augustissimo* Leopoldo, oltraggiando in tal forma la gloriosa memoria di quell'Imperadore, cotanto ossequioso verso la Chiesa Romana e la giustizia. Ma nel libro del Signor Andler in vece delle parole citate io ci trovo queste altre sopra i dominj della Santa Sede: *si possessio immemorialis jura possessoris demonstrat, Pontifex caussam evicit: nec contra eum, sed contra Ecclesiam & honorem Dei, cui hæc omnia sacrata, instruitur hæc pugna.* E di vero, se di *consentimento* di Leopoldo fosse avvenuta quell'affettata interpolazione, non sarebbono mancati a lui modi di parlarne altramente, e con più chiarezza. E nel diploma, che nel 1697. diede a' Comacchiesi intorno al trasporto di legna in Italia per la fabbrica della nuova Cattedrale di Comacchio, divulgato poscia dal Ferri, non avrebbe forse egli saputo dare a quella Città il nome di *sua*, se di suo *consentimento* fosse stata chiamata in tal guisa nel libro

Pag. 117.

Storia di Comacchio pag. 932.

del *Signor Andler*: sopra che non si possono saziar di parlare gli Autori Estensi in tutte le loro Scritture.

CXVII.

Lettere dell'Ossat e del Graziani impropriamente allegate nella Supplica per l'affare di Comacchio.

Osserv. Cap. LXVII. pag. 98.

Supplica C. XXIX. pag. 73. lin. 30.

Hanno ancora voluto replicatamente citare in proprio vantaggio due lettere del Cardinal d'Ossat per provare, se riusciva loro di far credere, che la Repubblica Veneziana sotto Clemente VIII. si fosse ridotta, senza proposito alcuno, a confessare, che quelle sue Signorie, rammemorate nelle occulte *Investiture* degli Estensi fossero feudi Imperiali, e tuttavia di ragion loro, benchè da lei possedute per più secoli con titoli tali e tanti, che io per me non credo, che ella sia obbligata a renderne conto ai Ministri della Corte di Modana, la qual sola in oggi con sì gran curiosità gli ricerca per farne poi le sue *descrizioni* segrete, come quelle di Comacchio, quasichè un fatto di questa sorta, quando ancor fosse vero, non dovesse risapersi d'altronde, che da due lettere ambigue ed oscure del Cardinal d'Ossat, interpretate poi, come le interpretano gli Autori Ducali. Ma chi riconosce in fonte le medesime lettere senza fidarsi gran fatto di chi le cita, bentosto si avvede, che altro elle non contengono, senon la notizia volgare, che diede l'Ossat al Signor di Villeroj Ministro di Stato del Rè di Francia, sopra certi sospetti, e falsi romori allora sparsi in occasione del viaggio di Ferrara meditato da Clemente VIII. E in fatti l'Ossat non pretende di ricavar niente di sicuro da quelle voci incostanti, le quali ora andavano a fermarsi ne' Signori Veneziani ed or nel Granduca di Toscana: ed erano a bello studio diffuse da' parziali e Ministri Estensi per fare odioso il Pontefice ai Principi Italiani: il quale disperato artificio si vede messo in uso anche a' giorni nostri. Che poi l'Ossat avvisasse di quelle voci il Villeroj, non avranno i Supplicanti grande occasione di rallegrarsi quando si compiaceranno di osservare due altre sue lettere, nelle quali scrive al medesimo Villeroj, che gli Ambasciadori deono avvisare di tutto il proprio Sovrano, ed anche delle cose dubbiose ed incerte; per-

Letre 127. 129. to. 1. pag. 502. 504. edit. I. d' Amelot in 4.°

Letre 174. 284. to. 2. pag. 31. 441.

perchè se volessero sempre scrivere cose certe e sicure, non avrebbono molto da scrivere, nè i loro Principi sarebbono avvisati per tempo. La cosa stessa, che si è detta delle lettere dell' Ossat, dee dirsi di quelle di Antonmaria Graziani Nuncio Apostolico in Venezia, il quale diè parte al Cardinal Sangiorgio del romore sparso in quella Città, perchè il Sommo Pontefice Clemente VIII. si fosse appropriato *Comacchio, manifestamente feudo Imperiale*, come diceasi. Imperciocchè questa voce non era sparsa da altri, che da Ercole Cato, e da Luigi Montecuccoli Ministri di Don Cesare in Venezia: e non per altro era sparsa, senon per la rabbia di veder tolto il Ducato di Ferrara al lor Signore: e il Nuncio la scrisse, come nuova della piazza. Ma se oggi *Comacchio* non *è manifestamente feudo Imperiale*, benchè lo divulghi la Corte di Modana, io non crederei, che *manifestamente* lo fosse stato nè anche al tempo di Clemente VIII. allorchè i Ministri Estensi lo andavano divulgando per tale. Che poi si dicesse parimente, che Don Cesare avesse compreso nella *Investitura di Modana e Reggio anche Comacchio*, siccome il Graziani avvisò i Ministri Pontificj in un altra lettera, molto esaltata dagli Oppositori; ciò non parrà niente mirabile a chi rifletterà di quanti altri Stati non suoi pretendano gli Scrittori Ducali, che egli si facesse investire, mentre danno il nome d'*Investiture* a tutte le loro carte segrete. Ma io non so, come essi non si accorgano, che non dovrebbono in conto veruno mai nominare nè le lettere dell'Ossat, nè quelle del Graziani, poichè son piene di cose mortali contra le pretensioni Estensi, come in parte si è fatto vedere, e in altra occorrenza si farà veder d'avvantaggio. Ma forse crederanno, che quelle lettere sien note a lor soli, come tante altre cose, rare e pellegrine per loro, le quali citano a modo proprio, dando alle cose antiche non meno, che alle moderne, quei sensi, che vogliono.

Supplica C.XXVIII. pag. 72. lin. 25.

CXVIII.

Ragioni Pontificie sopra Comacchio sempre superiori alle contrarie. Gl' Imperadori Austriaci hanno in tutti i tempi rigettate l' esposizioni Estensi intorno a Comacchio.

Intanto si può concludere questa Difesa II. con poche parole, senza declamare, e senza lottar con l'ombre. Le ragioni della Santa Sede sopra Comacchio sono già state messe alle stampe, e sono in vista di tutto il Mondo, non chè della Corte Cesarea: e lo sono pure le ragioni della Serenissima Casa Estense. E quantunque le prime sieno sì numerose e sì forti, che non possono loro giammai paragonarsi le seconde; nulladimeno diamo, che non sieno considerate per quel che sono, ma sieno *dubbie*, talchè non avanzino le contrarie, le quali per altro non hanno sussistenza veruna; ma solamente le ugguaglino: in questo caso è verità manifesta per le massime fondamentali della ragion di Natura e delle Genti, che la Santa Sede favorita dal possesso più che centenario non dee riputarsi dalla parte del torto, ed essere spogliata di Comacchio in competenza delle ragioni parimente *dubbie* di Casa d'Este: che è la maggior grazia, che si possa mai fare alle medesime col dar loro tal nome, il quale non meritano per alcun verso, essendo totalmente insussistenti e favolose, tutte immaginate in tempi recentissimi, e molte volte segretamente rappresentate agli Augustissimi Imperadori a unico fine d'incitargli a rivoltarsi con l'armi contro alla Santa Sede per torle quella Città, benchè sempre indarno; e non già perchè i Cesari fossero occupati in *guerre col Turco*, come falsamente si sparge; mentre *le guerre col Turco* non sono state perpetue. Ma perchè que' Monarchi giustissimi essendo informati, che Comacchio per mille capi era sempre appartenuto alla Sede Apostolica, e non all' Impero, col dovuto disprezzo rigettarono le false e ingiuste proposizioni, onde veniano istigati alla occupazione di essa Città. Così Carlo V. fece nell'anno 1530. allorchè pronunciò il Laudo sopra le differenze vertenti fra Clemente VII. e Alfonso I. obbligando il Duca a ricevere l'Investitura di Comacchio, come di pertinenza di Ferrara, e ad ubbidire nella fabbrica del sale agli articoli sovrani a lui pre-

Grotius de jure belli & pacis lib. 2. cap. 23. §. 11.

prefcritti da Adriano VI. Così fece Ridolfo II, quando Alfonso II. fpedì alla Corte Cefarea Renato Cato per attizzare quella Maestà contra Luigi Cardinal d'Este, che gli avea intentata lite nella Ruota Romana fopra alcune giurifdizioni del Comacchiefe: e così finalmente operò l'Imperador Mattias nell'anno 1613. quando Cefare d'Este Duca di Modana cercò fegretamente d'iftigare la Corte Imperiale a pretender Comacchio da Paolo V. per mezzo dell' Ambafciadore ftraordinario Rambaldo di Collalto, come apparifce da certe copie de' diplomi di Carlo IV. fatte in Modana il dì 27. d'Aprile del medefimo anno. Ma poi fincerato, che fu l'Imperadore dal fuo Agente Lodovico Ridolfi delle vere e autentiche ragioni della Chiefa, e conofciuto l'inganno, fece efporre al Sommo Pontefice, che *non avrebbe in alcuna maniera voluto ritrattare quello, che da' fuoi Anteceffori era ftato fatto*, effendo *l'animo fuo di accrefcere la grandezza della Sede Apoftolica*. Ma i Miniftri Eftenfi de' noftri giorni riputando già fpente e meffe in obblivione queste illuftri memorie per effer molto bene accertati, che la Sede Apoftolica dormiva nella ficurezza delle proprie ragioni fenza timore alcuno di macchine occulte, quantunque ne foffe anco avvertita; con fegreti artificj e con rapprefentazioni oppofte al vero ed al giufto fi fono effi affidati di fedurre il regnante GIUSEPPE a far ciò che non volle mai fare alcuno de' paffati Monarchi Auftriaci fuoi gloriofi Antenati: il quale ftrano avvenimento ficcome ha meffa la Chiefa Romana in eftrema neceffità di efporre agli occhi Cefarei e di tutto il Mondo le proprie ragioni; così è da crederfi, che elle debbano effere accolte e riguardate con quel volto, che ben richieggono le moderate e diritte difefe della medefima: la quale non oftantechè fia raccomandata all' Avvocazia Imperiale, fi vede in oggi offefa con pubblici e graviffimi oltraggi nella Supplica, in fronte a cui fi è voluto fuor d'ogni dovere far

Dominio C.XXVIII. pag. 31.

far comparire l'Augustissimo nome Imperiale, giungendo a tal segno di confidenza chi l'ha distesa, di persuadersi, che un tal Principe avesse dovuto piegare il suo spirito eccelso e Cristiano a ricevere in grado i terribili e tanto sconvenevoli trattamenti, i quali per tutto il corso della medesima Supplica si veggon fatti alla Santa Romana Chiesa: da cui se ambisce mostrarsi cotanto alieno chi l'ha dettata, non dee mai credersi, che per dar gusto alla Corte di Modana in onta di tutte le ragioni sacre e profane già esposte alla considerazione di tutto il Mondo, lo voglia, o lo debba mai essere GIUSEPPE Augusto.

Fine della Difesa II.

A L-

ALCUNI DOCUMENTI

citati nell' Opera.

I.

Sentenza di morte contro di Alfonso Ceccarelli da Bevagna famoso impostore di Scritture antiche.

HIERONYMUS MATTHÆJUS

Protonotarius Apostolicus, Sanctissimi Domini nostri Papæ, ejusque Camerarii ac Curiæ causarum Cameræ Apostolicæ generalis Auditor, & Romanæ Curiæ Judex ordinarius: sententiarum quoque & censurarum ac literarum Apostolicarum quarumcunque universalis & merus exequutor, ab eodem Sanctissimo Domino Nostro Papa specialiter deputatus.

Vedi pag. 129.

Anno 1583.

Ex autographo apud Franciscum Valesium Romanum.

NOverint universi & singuli præsens instrumentum Sententiæ definitivæ visuri, lecturi pariter & audituri, quod alias introducta coram nobis lite & causa criminali inter Magnificum & Excellentem Dominum utriusque Juris Doctorem Joannem Felicem Salvatorium, Fisci Sanctissimi Domini Nostri Papæ & Reverendæ Cameræ Apostolicæ generalem procuratorem agentem ex una, & Alphonsum Ceccarellum de Mevania Spoletanæ diœcesis Medicum, reum conventum & carceratum in publicis carceribus Curiæ Turris Nonæ de & super eo quod ipse Alphonsus dolose, fraudulenter, & falso confinxerit & fabricaverit instrumentum Confirmationis Donationis Constantini sub asserto nomine Theodosii Imperatoris: & etiam dolose, fraudulenter, & falso confinxerit & fabricaverit in forma transumpti Testamentum sub nomine quondam Benedicti de Comitibus cum fideicommisso & aliis in eo contentis: & confinxerit, annum dicti asserti Testamenti præfati quondam Benedicti esse millesimum ducentesimum quadragesimum septimum, & diem duodecimam Augusti: & pariter annum prætensi transumpti confinxerit esse millesimum tricentesimum decimum

NOTA.

mum tertium, & diem vicesimam secundam Martii: dictumque transumptum diversis mediis procuraverit, pervenire ad manus Illustris & Reverendi Patris Domini Hieronymi de Comitibus Abbatis Sancti Gregorii de Urbe ad effectum ab eo extorquendi notabilem pecuniarum summam in præjudicium Dominorum locorum, de quibus in dicto asserto testamento cum fideicommisso mentio habetur, & a quibus dicta loca in præsentiarum juste & legitime possidentur. Necnon etiam dolose & fraudolenter in præjudicium Illustris Dominæ Porciæ de Cære, & ejus descendentium ac heredum & successorum, falso confinxerit & fabricaverit testamentum in forma transumpti sub nomine Pandulphi Comitis de Anguillaria, & prætensi Comitis de Cære cum fideicommisso & aliis in eo contentis: & confinxerit annum dicti asserti testamenti prædicti quondam Pandulphi esse millesimum tricentesimum vicesimum primum, & diem decimam quartam Aprilis: & pariter annum prætensi transumpti confinxerit esse millesimum tricentesimum octogesimum, & diem decimam quartam Octobris seu alio veriori tempore, perventum ad manus Illustris Domini Aversi de Anguillaria, mediante solutione pretii scutorum trium millium nomine ipsius facta, & pro ejusdem Illustris Domini Aversi parte alias productum coram R. P. D. Antonio Maria de Salviatis Cameræ Apostolicæ Clerico & Episcopo Sancti Pauli, in actis Domini Tydei de Marchis Cameræ Apostolicæ Notarii contra prædictam Illustrem Dominam Porciam de Cære, & nunc existens penes acta Domini Joannis Alexandri Curti Curiæ nostræ & præsentis causæ Notarii. Item falso confinxerit & fabricaverit in forma transumpti aliud testamentum sub nomine ejusdem Pandulphi de Anguillaria & prætensi Comitis de Cære: & annum dicti asserti testamenti confinxerit esse millesimum tricentesimum vicesimum tertium, & pariter annum prætensi transumpti confinxerit esse millesimum tricentesimum nonagesimum sextum: illudque pervenire fecerit ad manus Illustris Domini Pauli Æmilii Cæsii Marchionis Riani, & ab eo dolose & fraudulenter, diabolicoque spiritu & pecuniæ alienæ aviditate ductus, extorquere fecerit medio & sub nomine Tarquinii Gregorii de Interamna, ex causa traditionis dicti falsi Testamenti, apocham promissionis solutionis scutorum sex millium monetæ. Ac etiam falso composuerit diversa Imperatorum privilegia, genealogias & historias, ac alia prætensorum instrumentorum transumpta, ac illa falso fabricaverit: aliasque falsitates & crimina commiserit in actis causæ & causarum hujusmodi deductis & specificatis: pro quibus etiam respective a diversis Nobili-

NOTA.

bilibus & Illustribus personis dictis malis artibus varias pecuniarum summas extorsit, rebusque aliis in actis causæ & causarum hujusmodi deductis & illorum occasione parte ex altera, & successive in vim commissionis SS. D. N. inter prædictam Illustrem Dominam Porciam de Cære & Illustrem Dominum Paulum Æmilium Cæsium Marchionem Riani prædictum ejus maritum Fisco pro omni eorum interesse civili adhærentes: & etiam prout in dicta commissione pro eorum parte in actis præsentata pro dicto eorum interesse civili instantes ex una, & dictum Illustrem Dominum Aversum de Anguillaria, Illustres Dominos Virginium, Joannem Baptistam, Flaminium, & Julianum dicti Illustris Domini Aversi filios, & nepotem respective, & prædictum Alphonsum Ceccarellum partibus ex altera de & super falsitate & fraudulenta fabricatione dicti prætensi transumpti prætensi Testamenti cum prætenso fideicommisso, & aliis in eo contentis sub nomine dicti Pandulphi Comitis de Anguillaria, & prætensi Comitis de Cære sub data dictorum annorum millesimi tricentesimi octogesimi, & millesimi tricentesimi vicesimi primi, ut supra, respective confectis pro parte dicti Illustris Domini Aversi contra dictam Illustrem Dominam Porciam de Cære coram R. P. D. de Salviatis in actis præfati dicti Tydei de Marchis Cameræ Apostolicæ Notarii productis, & super quo præfatus Illustris Dominus Aversus litem & judicium coram eodem R. P. D. de Salviatis contra eandem Illustrem Dominam Porciam de Cære in actis ejusdem dicti Tydei de Marchis Notarii instituit, & nunc ad instantiam dicti Procuratoris Fiscalis transportati & existentis in actis Notarii nostri infrascripti, ac de & super non adhibitione fidei dicto prætenso transumpto prætensi Testamenti in judicio, nec extra, illiusque cassatione, laceratione, nullitate, rebusque aliis in actis causæ, & causarum hujusmodi latius deductis, & illorum occasione dicto Alphonso Ceccarello in carceribus Turris Nonæ carcerato, & diligenter pluries examinato ac sponte confesso; visis ipsius Alphonsi confessionibus, ratificationibus, testiumque in actis examinatorum depositionibus, ac juribus in actis productis, servatisque servandis, ac partibus pluries hinc inde auditis, cognitisque ad plenum hujusmodi causæ meritis, illisque mature discussis, consideratisque considerandis; tandem Magnificus & Excellens Dominus Joannes Jacobus Panicus utriusque juris doctor in causis criminalibus generalis Locumtenens noster, in hujusmodi causa Judex commissarius, suam in his scriptis ad favorem supradictorum Magnifici Domini Procuratoris Fiscalis,

ac Illustrium Dominorum Porciæ de Cære, & Pauli Æmilii Cæsii Marchionis Riani conjugum pro eorum interesse, ut supra, fisco adhærentium, & contra supradictos Alphonsum Ceccarellum ac Illustrem Dominum Aversum, & alios de Anguillaria tulit, & promulgavit sententiam hujusmodi, sub tenore videlicet.

Christi Nomine invocato. Pro Tribunali sedentes & solum Deum præ oculis habentes per hanc nostram definitivam sententiam, quam de jurisperitorum consilio ferimus in his scriptis in causa & causis coram nobis inter Magnificum Dominum Joannem Felicem Salvatorium juris utriusque Doctorem, Sanctissimi Domini Nostri Papæ & Cameræ Apostolicæ Procuratorem Fiscalem agentem & instantem ex una, & Alphonsum Ceccarellum de Mævania medicum carceratum in Curia Turris Nonæ reum conventum de & super eo quod ipse Alphonsus dolose, fraudulenter, & falso confinxerit & fabricaverit instrumentum confirmationis Donationis Constantini sub asserto nomine Theodosii Imperatoris: & etiam dolose fraudulenter & falso confinxerit & fabricaverit in forma transumpti Testamentum sub nomine quondam Benedicti de Comitibus cum fideicommisso & aliis in eo contentis, & confinxerit annum dicti asserti Testamenti præfati quondam Benedicti esse millesimum ducentesimum quadragesimum septimum, & diem duodecimam Augusti, & pariter annum prætensi transumpti confinxerit esse millesimum tricentesimum decimum tertii, & diem vicesimam secundam Martii, dictumque transumptum diversis mediis procuraverit pervenire ad manus Illustris & R. P. D. Hieronymi de Comitibus Abbatis Sancti Gregorii de Urbe ad effectum ab eo extorquendi notabilem pecuniarum summam in præjudicium Dominorum locorum, de quibus in dicto asserto Testamento cum fideicommisso mentio habetur, & a quibus dicta loca in præsentiarum juste & legitime possidentur: necnon etiam dolose, & fraudulenter in præjudicium Illustris Dominæ Porciæ de Cære, & ejus descendentium ac heredum & successorum falso confinxerit et fabricaverit Testamentum in forma transumpti sub nomine Pandulphi Comitis de Anguillaria et prætensi Comitis de Cære cum fideicommisso, et aliis in eo contentis: et confinxerit annum dicti asserti Testamenti præfati quondam Pandulphi esse millesimum tricentesimum vicesimum primum, et diem decimam quartam Aprilis: et pariter annum prætensi transumpti confinxerit esse millesimum tricentesimum octogesimum, et diem decimam quartam Octobris seu alio veriori tempore, perventum ad manus Illustris Domini Aversi de Anguillaria mediante solutione pretii scuto-

Nota.

rum

rum trium millium nomine ipsius facta, et pro ejusdem Illustris Domini Aversi parte alias productum coram R. P. D. Antonio Maria de Salviatis Cameræ Apostolicæ Clerico et Episcopo Sancti Pauli, in actis Domini Tydei de Marchis Cameræ Apostolicæ Notarii contra prædictam Illustrem Dominam Porciam de Cære, et nunc existens penes acta dicti Joannis Alexandri Curti, Curiæ nostræ et præsentis causæ Notarii. Item falso confinxerit et fabricaverit in forma transumpti aliud Testamentum sub nomine ejusdem Pandulphi de Anguillaria, et prætensi Comitis de Cære, et annum dicti asserti Testamenti confinxerit esse millesimum tricentesimum vicesimum tertium, et pariter annum prætensi transumpti confinxerit esse millesimum tricentesimum nonagesimum sextum, illudque pervenire fecerit ad manus Illustris Domini Pauli Æmilii Cæsii Marchionis Riani, et ab eo dolose et fraudulenter diabolicoque spiritu, et pecuniæ alienæ aviditate ductus, extorqueri fecerit medio et sub nomine Tarquinii Gregorii de Interamna ex causa traditionis dicti falsi Testamenti apocham promissionis solutionis scutorum sex millium monetæ: ac etiam falso composuerit diversa Imperatorum privilegia, genealogias, et historias ac alia prætensorum instrumentorum transumpta: ac illa falso fabricaverit, aliasque falsitates et crimina commiserit, in actis causæ et causarum hujusmodi deductis et specificatis: pro quibus etiam respective a diversis personis nobilibus et illustribus, dictis malis artibus varias pecuniarum summas extorsit, rebusque aliis in eisdem actis causæ et causarum hujusmodi deductis, et illorum occasione parte ex altera in prima, versa et versæ fuerunt ac vertuntur instantia. Ne tot atrocia et sæpius reiterata facinora tam pessimi exempli remaneant impunita, & pœna ipsius ceteris transeat in exemplum, dicimus, pronunciamus, sententiamus, decernimus, & declaramus, prædictum Alphonsum Ceccarellum confessum, & de prædictis falsitatibus, criminibus, & excessibus repertum culpabilem, fore & esse condemnandum in pœnam ultimi supplicii, prout eundem in dictam pœnam ultimi supplicii condemnamus: & propterea ipsum ad locum solitum justitiæ, ut moris est, duci mandamus, & ibi per ministrum justitiæ sibi caput a spatulis amputari, ita quod moriatur & ejus anima a corpore separetur. Mandatumque exequutivum desuper necessarium, & opportunum decernendum & relaxandum fore & esse duximus, prout decernimus, & relaxamus, supradictisque omnibus instrumentis transumptis, privilegiis, ac prædictis aliis scripturis tanquam falsis, & falso fabricatis nullam fidem adhibendam fore, nec esse in judicio

NOTA.

cio,nec extra, eaque & eas cassandas, abolendas, & lacerandas fore, & esse,prout cassari aboleri,& lacerari mandamus. Dictumque Alphonsum ad restituendum omnes pecunias præmissorum occasione, respective habitas, & præsertim scuta tria millia Illustri Domino Averso prædicto pro supradicto prætenso transumpto prætensi Testamenti habita teneri, & obligatum esse,prout restitui mandamus, mandatumque exequutium contra ejus bona, decernimus & relaxamus. Dictamque apocham dictæ promissionis scutorum sex millium cassandam, & abolendam fore & esse, prout cassamus, & abolemus. Et propterea successive volentes etiam decidere litem & controversiam vertendam inter prædictam Illustrem Dominam Porciam de Cære, & Illustrem Dominum Paulum Æmilium Cæsium Marchionem Riani prædictum ejus maritum,fisco pro omni eorum interesse civili adhærendum, & etiam prout in commissione pro eorum parte in actis præsentata pro dicto eorum interesse civili, instantes ex una, & dictum Illustrem Dominum Aversum de Anguillaria, Illustrem Dominum Virginium, Joannem Baptistam, Flaminium, & Julianum dicti Illustris Domini Aversi filios & nepotem respective & prædictum Alphonsum Ceccarellum partibus ex altera, de & super falsitate prætensi Testamenti cum prætenso fideicommisso, & aliis in eo contentis sub nomine dicti Pandulphi Comitis de Anguillaria,& prætensi Comitis de Cære sub data dictorum annorum millesimi tricentesimi octogesimi, & millesimi tricentesimi vicesimi primi, ut supra respective confectis, pro parte dicti Illustris Domini Aversi contra dictam Illustrem Dominam Porciam de Cære coram eodem R. P. D. de Salviatis in actis prædicti Domini Tydei Cameræ Apostolicæ Notarii productis, & super quo prædictus Illustris Dominus Aversus litem & judicium coram eodem R. P. D. de Salviatis contra eandem Illustrem Dominam Porciam de Cære in actis ejusdem Domini Tydei de Marchis Notarii instituit, & nunc ad instantiam dicti Procuratoris Fiscalis transportati & existentis in actis dicti Domini Joannis Alexandri Curti Curiæ nostræ & præsentis causæ Notarii: ac de & super non adhibitione fidei dicto prætenso transumpto prætensi Testamenti in judicio, nec extra, illiusque cassatione, laceratione, & nullitate, ac rebus aliis in actis causæ & causarum hujusmodi latius deductis pari nostra definitiva sententia dicimus, pronun ciamus, sententiamus, decernimus, & declaramus dictum præ tensum transumptum prætensi Testamenti prædicti ac prætensu m fideicommissum,& scripturam prædictam esse falsum & falsa m, falsoque, dolose, et fraudulen-

dulenter a dicto Alphonso Ceccarello, ut supra, detento, scriptum, compositum et fabricatum fuisse: et propterea dictum transumptum prætensi Testamenti cum aliis præmissis et quascunque copias ex eo forsan quomodolibet sumptas, et extractas, et cum eo collationatas, uti falsum, et a falso transumpto prædicto respective sumpta, et extractas, et nullam fidem facientes, nec facere valentes prædictis Illustribus Dominis Averso, Virginio, Joanni Baptistæ, Flaminio, et Juliano dicti Domini Aversi filiis et nepoti respective, et quibuscunque illo uti volentibus, suffragari nullatenus posse, nec debere: illique, et omnibus ac singulis copiis ex illo forsan etiam per quemcunque Notarium extractis, exemplatis, et collationatis nullam fidem adhibendam fore, nec esse in judicio, nec extra, nullamque probationem facere: dictumque prætensum transumptum prætensi Testamenti, omnesque et quascunque prætensas copias ex illo forsan exemplatas et collationatas cassandas de quibuscunque regestis, et delendas ac lacerandas fore et esse, prout cassari deleri, et lacerari mandamus. Molestias quoque, vexationes, perturbationes et impedimenta quæcunque dictis Illustribus Dominis Porciæ de Cære et Paulo Æmilio Cæsio Marchioni Riani Conjugibus per dictos Illustres Dominos Aversum et alios supradictos, præmissorum occasione factas et præstitas, ac facta et præstita, fuisse et esse illicitas, indebitas et injustas, ac illicita indebita et injusta ac de facto præsumptas et præsumpta: ac de et super illis omnibus et singulis præmissis prædictis Illustribus Dominis Averso, Virginio, Joanni Baptistæ, Flaminio, et Juliano perpetuum silentium imponendum esse, et imponimus, eosdemque Illustres Dominos Aversum, et alios prædictos in expensis coram nobis a publicatione processus citra, legitime factis condemnandos fore et esse, prout condemnamus: quarum expensarum taxationem nobis vel cui de jure, inposterum reservamus: et ita dicimus, et pronunciamus &c. omni meliori modo &c. Quæ quidem sententia taliter per supradictum Magnificum et Excellentem Dominum Locumtenentem nostrum erat subscripta, videlicet: *ita pronunciavi Joannes Jacobus Panicus Locumtenens & Commissarius*. Quæ omnia et singula supradicta vobis omnibus et singulis supradictis intimamus, insinuamus, notificamus ac ad vestram et cujuslibet vestrum notitiam deducimus et deduci volumus per præsentes. Lecta, lata et his scriptis sententialiter promulgata fuit præinserta definitiva sententia per supradictum Magnificum et Excellentem Dominum Locumtenentem nostrum et Judicem Commissarium,

Romæ

Romæ in Palatio nostro judiciali ad jus reddendum et causas audiendas, decidendas et terminandas in loco suo solito et consueto pro tribunali sedentem sub anno a Nativitate Domini nostri Jesu Christi millesimo quingentesimo octogesimo tertio, Indictione undecima, die vero prima mensis Junii, Pontificatus Sanctissimi Domini nostri, Domini Gregorii divina providentia Papæ decimi tertii, anno ejus duodecimo.

Joannes Jacobus Panicus Locumtenens & Commissarius.

Jo: Alexander Curtus Curiæ Causarum Cameræ Apostolicæ Notarius scripsit.

I I.

Vedi pag.132.

Anno 1001.

Ex Italia Sacra tom. 2. pag. 357. & ex Bullario Margarini tom. 2. pag. 64.

Diploma finto sotto nome di Ottone III. intorno alla Badia della Pomposa.

In nomine Sanctæ, & individuæ Trinitatis.

OTho Tertius [1] servus Apostolorum. Omnium [2] fidelium Christianorum tam præsentium, quam futurorum noverit universitas, quod nos a [3] Domino Federico Sanctæ Ravennatis Ecclesiæ Archiepiscopo Monasterium Sanctæ Mariæ de Pomposa per [4] concambium accipientes, e contra donavimus Sanctæ Ravennati Ecclesiæ omnia placita & districtus, & bannum de omni terra [5] Sancti Apollinaris, & de omnibus [6] Episcopatibus, sive Comitatibus, de quibus præcepta habentur in Sancta Ravennate Ecclesia: unde Abbatiam Sanctæ Mariæ de Pomposa ab omni subjectione Archiepiscoporum sive aliorum [7] excutimus, ut regalis sit, nulli dominantium personarum subjecta, sintque Monachi ejus [8] ab omni sæcularis servitii infestatione securi: qui de suis qualem voluerint Abbatem [9] eligant, ab Episcopo Comaclensi consecrando *: qui si sibi [10] pro pecunia, vel pro aliqua humana potestate molestus extiterit, veniat ad Archiepiscopum suum Ravennatem, ab eo benedicendus: & si hoc in isto, quod in priore invenerit, ad qualemcumque Episcopum desiderat, causa consecrationis properet. Si quis hoc præceptum fregerit, componat centum libras auri cocti, medietatem Cameræ nostræ, medietatem prælibato Monasterio. Sed ut verius

rius credatur, hanc paginam manu propria roboratam sigillari jussimus.

Sign. D. Otho (" *luogo del monogramma*) nis Cæsaris invi- 11
ctissimi. (*d'Arigo II.*)

" *Hippolytus Cancellarius vice Petri Episcopi recognovit.* 12

Data X. kal. Decembris anno Dominicæ Incarnationis MI. Ind. XV. anno tertii Othonis regni XIX. Imperii VI.

Actum " *Ravennæ feliciter Amen.* 13

N O T E.

1 SErvus Apostolorum. *Così pure principia l'altro diploma finto sotto nome d'Ottone III. intorno agli Stati della Santa Sede, che tanto piace a' nemici della medesima: e della suddetta formola così parla il Gretsero:* quis unquam talem ab Imperatore inscriptionem audivit? *Defensio in Goldastum lib. 2. cap. 16. pag. 264.*

2 Fidelium Christianorum. *Cosa ha a farci quel* Christianorum? *Dovea forse la notizia di questo curioso diploma essere intimata a tutta la Cristianità, non che a' soli vassalli d'Ottone III?*

3 D. Federico *in vece di* Friderico. *Ottone III. non meno, che gli altri Imperadori, diede sempre a' Vescovi il titolo di* Venerabilis, *che quì non si vede per niente.*

4. 5. 6. Concambium. *Bel cambio, mentre l'Arcivescovo di Ravenna dà ad Ottone III. la Pomposa appartenente alla sua Chiesa per concessioni della Santa Sede, acciocchè l'Imperadore dia a lui i diritti di Santo Apollinare e de' Vescovadi già soggetti a quella Chiesa:* de quibus præcepta habentur in Sancta Ravennate Ecclesia. *Sicchè l'Arcivescovo Federigo in tal guisa si spoglia, non si sa perchè, di una cosa sua propria per ottenere altre cose, pure sue proprie.*

7 Excutimus. *Ottone III. non era capace di parlare in tal guisa, nè di levar di sua propria autorità quella Badia alla Santa Sede e alla Chiesa di Ravenna per via d'un* cambio *e contratto sì indegno per farla sua propria: ed a ciò si oppongono i documenti anteriori e posteriori alla data di questo stolto diploma. Osservisi poi la contradizione ridicola, mentre Ottone decreta,* ut regalis sit: *e poi subito,* nulli dominantium personarum subjecta. *Ma se in sentimento de' Ministri Estensi Ottone III. era l'unico e vero Signore nell' Esarcato non meno che in tutta l'Italia, a chi si riferisce quel* nulli dominantium personarum subjecta?

8 Sæcularis servitii infestatione. *Vengono levati i Monaci Pomposiani dalla natural soggezione alla Santa Sede e agli Arcivescovi di Ravenna, e soggettati ad Ottone III. e si dice, che sieno* ab omni sæcularis servitii infestatione securi: *il che avrebbe dovuto dirsi quando fossero stati levati dalla soggezione Imperiale, e posti sotto gli Arcivescovi di Ravenna.*

9 Abbatem eligant, *quasichè prima non lo eleggessero, ovvero, che ad Ottone appartenesse l'ordinare, che i Monaci si eleggesser l'Abate.*

10 Pro pecunia. *Dopo aver detto, che l'Abate si faccia consecrare dal Vesco-*

Vescovo di Comacchio, *ordina l'autor del diploma, che se il Vescovo lo molesterà per quattrini*, pro pecunia, *o per altro, esso Abate ricorra all' Arcivescovo di Ravenna: e se questi facesse il simile, cerchi un altro Vescovo, che lo consacri senza quattrini. Cose più indegne e stolte di queste non è facile il ritrovare, calunniandosi sfacciatamente i Vescovi, come se avessero fatte le consecrazioni per danari*, pro pecunia: *al che avrebbe dovuto rimediarvi il Papa, e non l'Imperadore, a cui non si aspetta metter mano in somiglianti materie. Oltre a ciò poi quell' Abate non avrebbe forse egli saputo farsi consacrare da chi non gli avesse estorti quattrini, senza che Ottone III. glie lo avesse ordinato.*

Cangius in Glossario v. monogramma.

11 *Il monogramma non è di Ottone III. ma di Arrigo II. E ben si vede, che il diploma è un pasticcio di molti ingredienti spropositati: e che è finto per favorire gl' interessati Pomposiani contro all'Arcivescovo di Ravenna, e al Vescovo di* Comacchio.

Pagi ann. 1001. §. 1.

12 Hippolytus Cancellarius. *Il Cancelliere di Ottone III. non avea nome* Ippolito, *ma* Eriberto: *ed essendo questi fatto Arcivescovo di Colonia nell' anno 999. quì avrebbe dovuto sottoscriversi col titolo di* Coloniensis Archiepiscopus, *e di* Archicancellarius, *se Ippolito fosse lo stesso che Eriberto.*

Pagi ann. 1002. §. 1.

13 Actum Ravennæ. *Da questo tempo, in cui si fa dato il diploma, fino a' 23. Gennajo del 1002. in cui Ottone III. morì in Paterno, non si sa, che egli fosse in Ravenna; bensì in Roma, in Todi, e nel Reame di Napoli. Ma per fargli concludere il cambio con l'Arcivescovo Federigo, ci voleva il miracolo di farlo stare in Ravenna, benchè fosse altrove. Questo è il bel diploma Cesareo, sopra cui gli Scrittori Modanesi con tanta soddisfazione fondano la loro esaltata sovranità Imperiale nelle contrade di* Comacchio *contro alla Sede Apostolica. Ma se al zelo di quegli Scrittori debbasi veramente quello straordinario applauso, che essi pretendono di meritarsi, non credo che ci voglia molto a comprenderlo.*

III.

Vedi pag. 66. 193. 234. 246.

Bolla di Pasquale II. alla Chiesa e Città di Ferrara.

Anno 1106.

Ex Tabulario Ecclesiæ Ferrariensis & MSS. Peregrini Prisciani.

PASCHALIS Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Landulpho Ferrariensi Episcopo, Guillelmo filio Bulgari, Petro filio Arimundi, Uberto Consuli, & per eos tam Ecclesiæ, quam Civitati Ferrariæ in perpetuum. Officii nostri nos hortatur auctoritas pro Ecclesiarum statu sollicitos esse, & quæ rite sunt statuta, stabilire. Sicut igitur Sanctorum prædecessorum nostrorum Hadriani & Benedicti deliberationibus constitutum est, nos Sanctæ Ferrariensi Ecclesiæ, tanquam speciali Apostolicæ Sedis filiæ, fundos ejusdem matris & patrimonia confirmamus: ipsam videlicet Massam Babylonicam, quæ vocatur Ferraria cum duodecim fundis suis, cui undecim alias Massas nostras minores cum omni obedientia atque servitute subjugamus: idest Massam & ripam Palatiolus cum duodecim fundis suis, & Massam Constantiacus cum duodecim fundis suis, simulque Massam Quartisianam cum duodecim fundis suis & totam

totam & integram Maſſam Donoro cum duodecim fundis ſuis: & ſimiliter Maſſam Popularem cum duodecim fundis ſuis: necnon Maſſam Curullam, & Maſſam Salettum cum viginti quatuor fundis ſuis: & Maſſam Seneticam cum duodecim fundis ſuis, & Caſtellonem cum fundis ſuis ſimiliter: ſimilique modo Maſſam, quæ vocatur Formignana cum omnibus fundis ſuis. Has quidem præfatas Maſſas cum omnibus ad earum jura pertinentibus de dominio & jure atque poteſtate Sanctæ Romanæ Eccleſiæ in Sanctam Ferrarienſem Eccleſiam per hanc donationis & traditionis paginam donamus & tradimus, ut ab hac hora in antea liceat tibi, cariſſimo fratri Landulpho Epiſcopo, et ſucceſſoribus tuis in ſingulis Maſſis Eccleſias cum Clericis, Presbyteris, Diaconibus, ordinare & conſecrare; illud omnimodis ſancientes, ut Ferrarienſis Eccleſia cum tota parochia ſua in jure & dominio, ac privilegio noſtro Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Beati Petri, cujus eſt patrimonium, conſervetur perpetuo, ut ſit ſemper ſub noſtra electione, ordinatione, atque conſecratione, ut quicumque per nos illic electus, ordinatus & conſecratus fuerit, ille honoris hujus ac poteſtatis integritate fungatur. Comitatus autem Ferrariæ fines & termini ſunt ab Oriente ab una parte fluminis Padi, altera noſtra Maſſa Fiſcalia, & Veteraria: a Veteraria tranſeunt flumen Sandali uſque ad Bocilletum: per Bocilletum tranſeunt flumen Gabiana per Ludurium, et circundant Villam magnam, & Madrariam pervenientes uſque Maletum: a Maleto pergunt juxta Argilem Anxianum per paludes & piſcarias uſque Vitricam: & tranſeuntes Vitricam veniunt uſque foſſam Buranam: & per foſſam Buranam exeunt in Padum, & deſcendunt ad Occidentem uſque Ulmum formoſam, quæ certa finis eſt inter Romaniam & Langobardiam. Ab altera autem fluminis parte fines ſunt ſimiliter, ab Oriente Callis de Fine, quæ finis eſt inter NOSTRUM COMITATUM COMACLENSEM, & extendunt ſe per paludes & piſcarias uſque ad foſſatum de Filule, & circundant Maſſam Corneti, & Languanum, quæ de noſtro Comitatu ſunt Ferrariæ. Deſcendunt inde ad Occidentem per paludes & piſcarias uſque ad flumen Tartari, & per ipſum flumen Tartari exeunt uſque ad flumen Padi. Sane habitatoribus ipſis majoris Maſſæ Ferrariæ malas & pravas conſuetudines removemus, niſi tantum ſicut ſunt ad ſuffragium Sanctæ Romanæ Eccleſiæ annualiter per illorum nuncium unaquæque libera perſona de moneta Venetiarum denarios ſingulos dabit. Cenſus vero & tributi atque telonei de ripa & flumine unam medietatem pro benedictione ad communem utilitatem, meliorationem & reſtaura-

NOTA.

NOTA.

tionem jam dictæ majoris Massæ concedimus alteram medietatem ad nostras manus reservamus. Similiter telonei de mercato unam medietatem nobis conservamus: & alteram medietatem præfato Episcopo vestro condonamus. Placitum quidem generale similiter in dominio & potestate nostræ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ tenemus, ut tamen nostro nuncio semel in anno faciente justitiam, ab omnibus per tres dies custodiatur. Collectam vero vel fodrum, aut pravam vel injustam functionem, aut dationem seu consuetudinem nequaquam exigimus; sed omnia pro Dei timore atque amore, præfatæ nostræ Sanctæ Ecclesiæ Beati Georgii, omnibus habitatoribus ipsius majoris Massæ pepercimus, aliasque minores Massas, & sic, ut supra dictum est, cum omnibus suis servitutibus subjugamus. Siqua sane Ecclesiastica, sæcularisve persona hanc nostræ constitutionis paginam sciens contra eam venire tentaverit, & aut Ferrariensem Ecclesiam iis quæ suprascripta sunt, diminuere, aut Sanctæ Sedi Apostolicæ sua in eis jura, quæ superius significata sunt, auferre præsumpserit, pœnæ & compositionis nomine reddat eidem Sanctæ Sedi Apostolicæ auri optimi libras centum: & nisi quæ male præscripta sunt satisfactione congrua emendaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de præterita iniquitate cognoscat, & a sanctissimo corpore & sanguine Dei & Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat: atque in extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem eisdem Ecclesiis justa servantibus sit pax Domini Nostri Jesu Christi, quatenus & hic fructum bonæ actionis percipiant, & apud districtum Iudicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen.

NOTA.

Scriptum per manum Raynerii, Scriniarii, Regionarii & Notarii Sacri Palatii.

Ego PASCHALIS Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

Datum Laterani per manum Johannis Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Diaconi Cardinalis ac Bibliothecarii VI. Idus Aprilis, Indictione XIII. Anno Dominicæ Incarnationis MCVI. Pontificatus autem Domini Paschalis II. Papæ VIII.

Bolla

I V.

Bolla d'Innocenzo II. alla Chiesa e Città di Ferrara.

Anno 1133.

INNOCENTIUS Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Landulpho Episcopo, Consulibus & populo Ferrariensi in perpetuum. Ad hoc in Apostolicæ Sedis Cathedra, disponente Domino, constituti esse conspicimur, ut justis postulationibus liberiori animo præbeamus assensum, & quos devotiores ad nostrum obsequium & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ specialius adhærere cognoscimus, scilicet ejusdem piæ Matris gremio familiarius confovere curemus. Quia igitur vos, dilecti in Domino filii, Beato Petro & nobis, qui licet indigni ipsius vice fungimur, nostrisque successoribus omnem obedientiam & gratum obsequium exhibituros promisistis, prædecessorum nostrorum sanctæ recordationis Hadriani, Benedicti, & Paschalis Romanorum Pontificum inhærentes vestigiis, Ferrariensem Ecclesiam, tanquam specialem Apostolicæ Sedis filiam, Sanctæ Romanæ Ecclesiæ patrocinio communimus, & ei fundos suos præsentis privilegii pagina roboramus: in quibus hæc propriis nominibus annotanda subjunximus: Massam videlicet Babylonicam, quæ vocatur Ferraria cum duodecim fundis suis: cui duodecim alias Massas nostras minores cum omni obedientia ac servitute subjugamus, idest Massam, & ripam Palatiolus cum duodecim fundis suis, & Massam Constantiacus cum duodecim fundis suis, simulque Massam Quartisianam cum duodecim fundis suis, & similiter Massam Popularem cum duodecim fundis suis, necnon Massam Curulum, et Massam Saletum cum viginti quatuor fundis suis, & Massam Seneticam, & Castilionem cum fundis suis. Massam quoque, quæ vocatur Firmignana cum omnibus fundis suis: quas Massas cum omnibus suis pertinentiis de dominio & jure, atque potestate Sanctæ Sedis Apostolicæ a præfatis prædecessoribus nostris Ecclesiæ Ferrariæ concessas nos quoque eidem præsentis decreti auctoritate firmas statuentes, ut tam tibi, Frater Landulphe Episcope, quam tuis etiam successoribus in singulis Massis Ecclesias cum Clericis, Diaconibus, & Presbyteris ordinandi, consecrandi, licentia permittatur. Termini autem Ferrariensis Comitatus his finibus distinguuntur: ab Oriente ab una parte fluminis Padi, ab altera nostra Massa Phiscalia, & Veteraria transeunt flumen Sandali usque Bucciletum: per Bucciletum transeunt flumen Gabianam per Ludurium circun-

cundant Villam magnam, Madrariam pervenientes usque Malletum; a Malleto pergunt, juxta Arginem Anxianum per paludes piscarias usque Vitricam: & transeuntes Vitricam perveniunt usque fossam Buranam, & inde exeunt in Padum, & descendunt usque ad Occidentem usque Ulmum formosam, quæ certa finis inter Romaniam, & Langobardiam. Ab altera autem fluminis parte fines sunt similiter ab Oriente Callis de Fine, qui terminus est inter nostrum Comitatum Ferrariensem,& alterum NOSTRUM COMITATUM COMACLENSEM, & extendunt se per paludes & piscarias usque ad fossatum Silvulæ, & circumdant Massam Corneti & Lacinanum: quæ de nostro Comitatu Ferrariæ sunt. Descendentes inde ad Occidentem per paludes & piscarias usque flumen Tartari, exeunt usque in flumen Padi. Porro habitatoribus ipsius Massæ majoris Ferrariæ pravas & malas consuetudines amovemus, nisi tamen, sicuti soliti sunt, ad suffragium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ per eorum nuncium unaquaque libera persona de moneta Venetiarum denarios singulos juxta antiquam consuetudinem dabit. Census vero & tributi, atque telonei de ripa & flumine unam medietatem pro benedictione ad communem utilitatem, & meliorationem seu restaurationem jam dictæ majoris Massæ concedimus. Alteram vero medietatem ad nostras manus reservamus. Similiter telonei de mercato unam medietatem nobis retinemus, alteram vero præfato nostro Ferrariæ Episcopo condonamus. Placitum sane generale similiter in dominio ac potestate Sanctæ Romanæ Ecclesiæ reservamus, ut videlicet coram nostro nuncio semel in anno faciente justitiam ab omnibus per tres dies custodiatur. Collectam vero vel fodrum, aut pravam vel injustam functionem aut dationem, seu consuetudinem nequaquam exigimus; scilicet omnia pro Dei timore atque amore præfatæ nostræ Sanctæ Ecclesiæ Beati Georgii omnibus,habitatoribus ipsius majoris Massæ pepercimus,aliasque minores Massas ei, sicuti supradictum est, cum omnibus suis servitutibus subjugamus. Præterea vestræ devotionis desiderio annuentes præfatos Comitatus Ferrariæ & generale Civitatis placitum ac COMACLI riparum cum omni jure, quod infra Civitatem & Comitatum ad dominium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ pertinet, alicui minime tribuemus, nisi aut Communi Civitatis vestræ, aut Ferrariensi Episcopatui; ita tamen, ut quantum exinde ab illis habere poterimus, vos Beato Petro justa compensatione bonorum ac sapientum consilio, persolvatis. Ad hæc de vestra fidelitate atque servitio plurimum confidentes, offensas illas, quas nobis & prædecessoribus nostris intulistis, vobis ex benigni-

NOTA.

NOTA.

nignitate Sedis Apostolicæ condonamus. Pro tantis itaque perceptis a Sede Apostolica beneficiis vestra Universitas nobis nostrisque successoribus per proprium nuncium in commune * juvabitque in Civitate & toto Comitatu Ferrariæ justitiam Beati Petri & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ nos & successores nostros recuperare, retinere, ac defendere bona fide juvabitis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica, sæcularisve persona hanc nostræ constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, aut Ferrariensem Ecclesiam super his, quæ dicta sunt, minuere, aut Sanctæ Sedi Apostolicæ sua in eis jura, quæ superius significata sunt, auferre præsumpserit, pœnæ & compositionis nomine reddat eidem Sanctæ Sedi Apostolicæ auri optimi libras centum: & nisi quæ male præsumpta sunt, satisfactione congrua emendaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat, & a sacratissimo corpore & sanguine Dei & Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem præfatis Ecclesiis justa servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus & hic fructum bonæ actionis percipiant, & apud districtum Judicem præmia æternæ pacis. Amen.

* NOTA.

Ego INNOCENTIUS Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

Datum in Territorio Vulterrano per manum Americi S. Romanæ Ecclesiæ Diaconi Cardinalis & Cancellarii V. Idus Martii Indictione XII. Incarnationis Dominicæ anno MCXXXIII. Pontificatus Domni Innocentii Papæ II. anno quarto.

V.

Altra Bolla d'Innocenzo II. alla Chiesa di Ferrara.

Anno 1139.

INNOCENTIUS Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Gryphoni Ferrariensi Episcopo, ejusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Ad hoc in Apostolicæ Sedis Cathedra disponente Domino constituti esse conspicimur, ut Ecclesiarum omnium curam gerere, & jus suum cuique tribuere, præsertim iis, quæ Beati Petri juris existunt, conservare integre debeamus. Defuncto itaque Landulpho Ferrariensis Civitatis Episcopo quidam de Clericis ac laicis generaliter

liter vicemgerentes ad nostram præsentiam venerunt, & ut juxta tenorem privilegiorum suorum Ferrariensi Ecclesiæ Episcopum daremus, humiliter implorarunt. Verum quia tunc Venerabilis frater noster G. Ravennas Archiepiscopus adversus eos agens, per ipsum consecrationem Ferrariensis Episcopi fieri debere clamabat, ipsis literis & viva voce præcepimus, ut hanc proximam Synodum sapientes ac discretos viros cum instrumentis authenticis & aliis rationibus ad no , . . . tunc auxiliante Domino justitiam assequerentur, quod . . . . est. Visis itaque et diligenter inspectis tam Ferrariensium, quam præfati Archiepiscopi conquerentis privilegiis & rationibus, Ferrariensium scripta prævalere cognovimus. Communicato itaque Fratrum nostrorum Episcoporum ac Cardinalium consilio, juxta tenorem privilegiorum Ferrariensium Episcopum eligendum & per Romanæ Sedis Antistitem consecrandum decrevimus: atque Ferrariensem Ecclesiam sub jure & dominio Apostolicæ Sedis, decreto manere statuimus. His itaque gestis, dilecte in Domino fili Grypho, te nostræ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ & tituli Sanctæ Potentianæ Cardinalem & Ecclesiæ Beati Petri Archipresbyterum ex Cardinalibus nostris electum invocata Spiritus Sancti gratia in Episcopum consecramus, atque ad gubernandum gregem Ferrariensis Ecclesiæ eidem loco præferimus. Te itaque Clero & populo Ferrariensi in fidelitate Beati Petri persistentibus, adinstar prædecessorum nostrorum felicis memoriæ Vitaliani, Hadriani, Leonis, Benedicti, Joannis, Alexandri, & Paschalis Romanorum Pontificum Sanctæ Ferrariensis Ecclesiæ, tanquam Apostolicæ Sedis filiæ fundos ejusdem matris & patrimonia confirmamus; ipsam videlicet Massam Babylonicam, quæ vocatur Ferraria cum duodecim fundis suis: cui alias undecim Massas nostras minores cum omni obedientia atque servitute subjugamus, idest Massam & ripam Palatiolum cum duodecim fundis suis: et Massam Constanciacus cum duodecim fundis suis, simulque Massam Quartisianam cum duodecim fundis suis: & totam & integram Massam Donoro cum duodecim fundis suis. Similiter Massam Popularem cum duodecim fundis suis; necnon Massam Curulum, & Massam Salettam cum viginti quatuor fundis suis, & Massam Seneticam, & Castilionem similiter cum fundis suis. Has quidem præscriptas Massas cum omnibus ad earum jura pertinentibus de dominio & jure atque potestate hujus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ in Sanctam Ferrariensem Ecclesiam per hanc donationis & traditionis paginam donamus & tradimus, ut ab hac hora in antea liceat tam tibi, carissime Frater Grypho

Epi-

Episcope, quam successoribus tuis in singulis Massis Ecclesias cum Clericis, Diaconis, Presbyteris ordinare & consecrare. Illud omnimodis sancientes, ut Ferrariensis Ecclesia cum tota parochia sua in jure & dominio ac privilegio nostræ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Beati Petri, cujus est patrimonium, perpetuo conservetur, & sit semper sub nostra ditione, ordinatione, atque consecratione, ut quicumque per nos illic electus, ordinatus, & consecratus fuerit, ille honoris hujus ac potestatis integritate fungatur. Comitatus autem Ferrariensis fines & termini sunt: ab Oriente ab una parte fluminis Padi, altera nostra Massa Phiscalia & Veteraria usque ad fossam Bossonis transeunt flumen Sandali usque Buccilletum: per Buccilletum transeuntes flumen Gabiana per Luduriam circumdant Villam magnam, & Madrariam pervenientes usque Maletum: a Maleto pergunt juxta Argilem Ansianum per paludes & piscarias usque Vitricam: & transeuntes Vitricam veniunt usque fossam Buranam: exeunt in Padum, & descendunt ad Occidentem usque ad Ulmum formosam, quæ certa finis est inter Romaniam & Langobardiam. Ab altera autem parte fluminis fines sunt similiter ab Oriente Callis de Fine, quæ finis est inter nostrum Comitatum Ferrariensem, & alterum NOSTRUM COMITATUM COMACLENSEM: extendunt se per paludes & piscarias usque ad fossatum de Silvule: circumdant Massam Corneti, & Longanum, quæ de nostro Comitatu Ferrariæ est. Descendunt inde ad Occidentem per paludes & piscarias usque ad flumen Tartari: pergunt usque in flumen Padi. Sane habitatoribus ipsis majoris Massæ Ferrariæ malas & pravas consuetudines removemus, nisi tamen, sicut soliti sunt, ad suffragium Sanctæ Romanæ Ecclesiæ annualiter per illorum nuncium unaquæque libera persona capitis Massarii de moneta Venetiæ denarios singulos dabit. Census vero & tributi atque telonei de ripa fluminis unam medietatem pro benedictione ad communem utilitatem & meliorationem seu restaurationem jam dictæ majoris Massæ concedimus; et alteram medietatem ad nostras manus reservamus. Similiter telonei de mercato unam medietatem prædicto Episcopo nostro condonamus. Placitum quidem generale similiter in dominio et potestate Sanctæ nostræ Romanæ Ecclesiæ tenemus, ut tamen nostro nuncio semel in anno faciente justitiam ab omnibus per tres dies custodiatur. Collectam vero vel fodrum, aut pravam vel injustam functionem aut dationem seu consuetudinem nequaquam exigimus; sed omnia pro Dei timore atque amore, prædictæ nostræ Sanctæ Ecclesiæ Beati Georgii omnibus habitatoribus ipsius Massæ majoris pepercimus.

NOTA.

mus: aliasque minores Maſſas ei, ſicut ſupra dictum eſt, cum omnibus ſuis ſervitutibus ſubjugamus. Siqua ſane Eccleſiaſtica; ſæcularisve perſona hanc noſtræ conſtitutionis paginam ſciens contra eam temere venire temptaverit, et aut Ferrarienſem Eccleſiam his, quæ ſupra dicta ſunt, diminuere, aut Sanctæ Sedi Apoſtolicæ ſua in eis jura, quæ ſuperius ſignificata ſunt, auferre præſumpſerit, pœnæ ac compoſitionis nomine reddat eidem Sanctæ Sedi Apoſtolicæ auri optimi libras centum: et niſi quæ male præſumpta ſunt, ſatisfactione congrua emendaverit, poteſtatis, honorisque ſui dignitate careat, reamque ſe divino judicio exiſtere de perpetrata iniquitate cognoſcat, et a Sanctiſſimo Corpore et Sanguine Dei et Domini Redemptoris noſtri Jeſu Chriſti aliena fiat, atque in extremo examine diſtrictæ ultioni ſubjaceat. Cunctis autem eisdem Eccleſiis juſta ſervantibus ſit pax Domini noſtri Jeſu Chriſti, quatenus et hic fructum bonæ actionis percipiant, et apud diſtrictum Judicem præmia æternæ pacis inveniant. Amen, amen, amen.

NOTA.

Ego INNOCENTIUS Catholicæ Eccleſiæ Epiſcopus.

Ego Gerardus Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Crucis in Hieruſalem.
Ego Anſelmus Presbyter Cardinalis tituli Sancti Laurentii in Lucina.
Ego Litifridus Presbyter Cardinalis tituli Veſtinæ.
Ego Ivo Presbyter tituli Sancti Laurentii et Damaſi.
Ego Lucas Presbyter Cardinalis tituli Sanctorum Joannis et Pauli.
Ego Martinus Presbyter Cardinalis tituli Sancti Stephani in Cœlimonte.
Ego Azzo Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Anaſtaſiæ.
Ego Boëtius Presbyter Cardinalis tituli Sancti Clementis.
Ego Chryſogonus Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Praxedis.
Ego Conſtantius Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Sabinæ.
Ego Conradus Sabinenſis Epiſcopus.
Ego Theodericus Sanctæ Rufinæ Epiſcopus.
Ego Albertus Oſtienſis Epiſcopus.
Ego Gregorius Diaconus Cardinalis Sanctorum Sergii et Bacchi.
Ego Otto Diaconus Cardinalis Sanctorum Coſmæ et Damiani.
Ego Vaſſallo Diaconus Cardinalis Sancti Euſtachii juxta templum Agrippæ.
Ego Ubaldus Diaconus Cardinalis Sanctæ Mariæ in Via Lata.

Ego

Ego Gregorius Diaconus Cardinalis Sancti Angeli.
Ego Ribadus Cardinalis Sanctæ Mariæ in Porticu.
Ego Gherardus Diaconus Cardinalis Sanctæ Mariæ in Dominica.
Ego Octavianus Diaconus Cardinalis Sancti Nicolai in Carcere.
Ego Ubaldus Diaconus Sancti Hadriani.

Datum Laterani per manum Americi Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Diaconi Cardinalis & Cancellarii X. Kalendas Maji Indictione II. Incarnationis Dominicæ anno MCXXXIX. Pontificatus vero Domini Innocentii Papæ Secundi anno X.

V I.

Altra Bolla di Celestino II. alla Chiesa di Ferrara.

Anno 1143.

COELESTINUS Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Gryphoni Ferrariensi Episcopo, ejusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Ad hoc in Apostolicæ Sedis Cathedra, disponente Domino, constituti esse conspicimur, ut Ecclesiarum omnium curam gerere, et jus suum cuique tribuere, præsertim iis, qui Beati Petri juris existunt, conservare integre debeamus. Ad exemplar itaque prædecessoris nostri bonæ memoriæ Papæ Innocentii juxta tenorem privilegiorum, Ferrariensium Episcopum a Cardinalibus nostris eligendum et a Romanæ Sedis Antistite consecrandum decrevimus: atque Ferrariensem Ecclesiam sub jure et dominio Sedis Apostolicæ decreto manere sanximus. Te igitur Clero et populo Ferrariensi in fidelitate Beati Petri persistentibus, adinstar prædecessorum nostrorum felicis memoriæ Vitaliani, Hadriani, Leonis, Benedicti, Ioannis, Alexandri, Paschalis, et Innocentii Romanorum Pontificum, Sanctæ Ferrariensis Ecclesiæ, tanquam Apostolicæ Sedis filiæ fundos ejusdem Matris, et patrimonia confirmamus; ipsam videlicet Massam Babylonicam, quæ vocatur Ferraria cum duodecim fundis suis: cui alias undecim Massas nostras minores cum omni obedientia atque servitute subrogamus, idest Massam et ripam Palatiolum cum duodecim fundis suis, et Massam Constanciacus cum duodecim fundis suis; simulque Massam Quartisianam cum duodecim fundis suis, et totam et integram Massam Donoro cum duodecim fundis suis, necnon Massam Curulum, et Massam Salettam cum viginti qua-

tuor fundis ſuis, et Maſſam Seneticam, et Caſtilionem ſimiliter cum fundis ſuis, ſimilique modo Maſſam, quæ vocatur Fermignana cum omnibus fundis ſuis. Has quidem prædictas Maſſas cum omnibus ad earum jura pertinentibus de dominio & jure atque poteſtate hujus Sanctæ Romanæ Eccleſiæ in Sanctam Ferrarienſem Eccleſiam per hanc donationis & traditionis paginam donamus & tradimus, ut ab hac hora in antea liceat tam tibi, cariſſime Frater Grypho Epiſcope, quam ſucceſſoribus tuis in ſingulis Maſſis Eccleſias cum Clericis, Presbyteris, Diaconibus ordinare & conſervare; illud omnimodis ſancientes, ut Ferrarienſis Eccleſia cum tota parochia ſua in jure & dominio ac privilegio noſtræ Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Beati Petri, cujus eſt patrimonium, perpetuo conſervetur, & ſit ſemper ſub noſtra electione, ordinatione atque conſecratione, ut quicumque per nos illic electus, ordinatus, & conſecratus fuerit, ille honoris hujus ac poteſtatis integritate fungatur. Comitatus autem Ferrarienſis fines & termini ſunt: ab Oriente ab una parte fluminis Padi, altera noſtra Maſſa Phiſcalia & Veteraria: a Veteraria uſque ad foſſam Boſſonis tranſeunt flumen Sandali, uſque Bucilletum, per Bucilletum tranſeuntes flumen Gabiana per Ludu-riam circumdant Villam Mararam, & Madrariam pervenientes uſque Maletum: a Maleto pergunt juxta Argilem Anxianum per paludes & piſcarias uſque Vitricam, & tranſeuntes Vitricam veniunt uſque foſſam Buranam, & per foſſam Buranam exeunt in Padum, & deſcendunt ad Occidentem uſque ad Ulmum formoſam, quæ certa finis eſt inter Romaniam & Langobardiam. *Ab* altera autem parte fluminis fines ſunt ſimiliter ab Oriente Callis de Fine, quæ finis eſt inter noſtrum Comitatum Ferrarienſem, & alterum noſtrum Comitatum COMACLENSEM, & extendunt ſe per paludes & piſcarias uſque ad foſſatum de Silvule, circumdant Maſſam Corneti, & Longanum, quæ de noſtro Comitatu Ferrariæ eſt. Deſcendunt inde ad Occidentem per paludes & piſcarias uſque flumen Tartari, & per ipſum flumen Tartari pergunt uſque in flumen Padi. Sane habitatoribus ipſis majoris Maſſæ Ferrariæ malas & pravas conſuetudines removemus, niſi tamen ſicut ſoliti ſunt ad ſuffragium noſtræ Sanctæ Romanæ Eccleſiæ annualiter per illorum uuncium unaquæque libera perſona capitis Maſſarii de moneta Venetiæ denarios ſingulos dabit. Cenſus vero & tributi atque telonei de ripa & flumine unam medietatem pro benedictione ad communem utilitatem & meliorationem ſeu reſtaurationem jam dictæ majoris Maſſæ concedimus, & alteram medietatem ad noſtras manus reſervamus: etiam unam medieta-

NOTA.

tem

tem similiter telonei de mercato nobis conservamus, & alteram medietatem præfato Episcopo nostro condonamus. Placitum quidem generale similiter in dominio & potestate Sanctæ Romanæ Ecclesiæ tenemus, ut ante nostrum nuncium semel in anno faciendo justitiam ab omnibus per tres dies custodiatur. Collectam vero vel fodrum, aut pravam vel injustam functionem, aut dationem seu consuetudinem, nequaquam exigimus, sed omnia pro Dei timore atque amore præfatæ Sanctæ nostræ Ecclesiæ Beati Georgii omnibus habitatoribus ipsius majoris Massæ pepercimus, aliasque minores Massas, & sicut supra dictum est, cum omnibus servitutibus suis subjugamus. Præterea quascumque Ecclesias & possessiones, quæcumque etiam bona, quæ in præsentiarum juste & canonice possides, aut in futurum rationabiliter, Deo propitio, poteris adipisci, firma tibi, tuisque successoribus & per nos, Ferrariensi Ecclesiæ, illibata permaneant: in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis: Plebem Sancti Georgii de ultra Padum: Plebem Sanctæ Mariæ de contra Padum: Plebem Sancti Georgii de Tamara: Plebem Sanctæ Mariæ de Gabiano: Plebem Sanctæ Mariæ de Vicoventia: Plebem Sancti Petri de Cupario: Plebem Sancti Stephani de Formignana: Plebem Sancti Apollinaris de Trissicallo: Plebem Sancti Martini de Rupina: Plebem Sanctæ Mariæ de Vicobariono: Plebem Sanctæ Mariæ de Septem Policinio: Plebem Sancti Stephani de Caligo: Plebem Sancti Donati de Pedurio: Plebem Sancti Antonini de Picazolio: Plebem Sancti Georgii de Trecenta: Plebem Sanctæ Mariæ de Cinisello: Plebem Sancti Michaelis de Bregantio. cum Capellis & earum pertinentiis: Ecclesiam Sancti Romani de Tartaro, salva in omnibus Apostolicæ Sedis auctoritate. Siqua sive Ecclesiastica, sæcularisve persona hanc nostræ Constitutionis paginam sciens contra eam temere venire temptaverit, & aut Ferrariensem Ecclesiam his, quæ supra dicta sunt, diminuere, aut Sanctæ Sedis Apostolicæ sua in eis jura, quæ superius significata sunt, auferre præsumpserit, pœnæ & compositionis nomine reddat eidem Sanctæ Sedi Apostolicæ auri optimi libras centum: & nisi quæ male præsumpta sunt, satisfactione congrua emendaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat: & a Sacratissimo Corpore & Sanguine Dei, & Domini Redemptoris nostri Jesu Christi aliena fiat, atque in extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem eisdem Ecclesiis justa servantibus sit pax Domini nostri Jesu Christi, quatenus & hic fructum bonæ actionis percipiant &

Nota.

apud districtum Judicem præmia æternæ pacis inveniant, Amen, amen, amen.

Ego Coelestinus Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

Ego Guido Presbyter Cardinalis Sancti Chrysogoni.
Ego Raynerius Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Priscæ.
Ego Goizo Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Cæciliæ.
Ego Thomas Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Vestinæ.
Ego Ubaldus Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Praxedis.
Ego Gilibertus Presbyter Cardinalis tituli Sancti Marci.
Ego Nicolaus Presbyter Cardinalis tituli Sancti Cyriaci.
Ego Manfredus Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Sabinæ.
Ego Conradus Sabinensis Episcopus.
Ego Theodericus Sanctæ Rufinæ Episcopus.
Ego Albertus Ostiensis Episcopus.
Ego Ymarus Tusculanus Episcopus.
Ego Petrus Albanensis Episcopus.
Ego Georgius Diaconus Sanctorum Sergii & Bacchi.
Ego Gherardus Diaconus Cardinalis Sanctæ Mariæ in Domnica.
Ego Joannes Diaconus Cardinalis Sanctæ Mariæ Novæ.
Ego Joannes Paparo Diaconus Cardinalis Sancti Hadriani.

Datum Laterani per manum Gherardi Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbyteri Cardinalis ac Bibliothecarii II. Nonas Maji Indictione VII. Incarnationis Dominicæ anno MCXLIII. Pontificatus vero Domini Cælestini II. Papæ Anno primo.

V I I.

Bolla di Lucio II. alla Chiesa di Ferrara.

Anno 1144.

LUCIUS Episcopus Servus Servorum Dei. Venerabili Fratri Gryphoni Ferrariensi Episcopo, ejusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum. Ad hoc in Apostolicæ Sedis Cathedra, disponente Domino, constituti esse conspicimur, ut Ecclesiarum omnium curam gerere, & jus suum cuique tribuere, præsertim his quæ Beati Petri juris existunt, conservare integre debeamus. Ad exemplar itaque prædecessorum nostrorum felicis memoriæ Papæ Innocentii & Cœlestini Romanorum Pontificum juxta tenorem privilegiorum, Ferrariensem Episco-

pum

pum a Cardinalibus nostris eligendum & a Romanæ Sedis Antistite consecrandum decernimus, atque Ferrariensem Ecclesiam sub jure & dominio Sedis Apostolicæ, decreto manere sancimus. Te igitur, Clero & populo Ferrariensi in fidelitate Beati Petri persistentibus, ad instar prædecessorum nostrorum bonæ recordationis Vitaliani, Hadriani, Leonis, Benedicti, Ioannis, Alexandri, Paschalis, Innocentii, Cœlestini Romanorum Pontificum, Sanctæ Ferrariensis Ecclesiæ, tanquam Apostolicæ Sedis filiæ fundos ejusdem matris & patrimonia confirmamus; ipsam videlicet Massam Babylonicam, quæ vocatur Ferraria cum duodecim fundis suis, cui alias undecim Massas nostras minores cum omni obedientia atque servitute subjugamus; idest Massam & ripam Palatiolum cum duodecim fundis suis, & Massam Constantiacus cum duodecim fundis. Similiter Massam Quartisianam cum duodecim fundis: & totam & integram Massam Donorio cum duodecim fundis suis, & similiter Massam popularem cum duodecim fundis, necnon Massam Curulum, & Massam Saletam cum viginti quatuor fundis suis. Simili modo Massam, quæ vocatur Formignana cum omnibus fundis suis. Has quidem prædictas Massas cum omnibus ad easdem pertinentibus de dominio & jure atque potestate hujus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ in Sanctam Ferrariensem Ecclesiam per hanc donationis paginam donamus & tradimus, ut ab hac hora in antea liceat tam tibi, carissime Frater Grypho Episcope, quam successoribus tuis in singulis Massis Ecclesias cum Clericis, Presbyteris, Diaconis ordinare, & consecrare, illud omnimodis sancientes, ut Ferrariensis Ecclesiæ tota parochia sua in jure & dominio ac privilegio nostræ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Beati Petri, cujus est patrimonium, perpetuo conservetur, & sit semper sub nostra electione, ordinatione, atque consecratione, ut quicumque Episcopus electus, ordinatus, & consecratus fuerit, ille honoris hujus ac potestatis integritate fungatur. Comitatus autem Ferrariensis fines & termini sunt: ab Oriente ab una parte fluminis Padi altera nostra Massa Phiscalia & Veteraria usque ad fossam Bossonis transeunt flumen Sandali usque Bucilletum, per Bucilletum transeunt flumen Gabiana, per Ludriam circumdant Villam magnam, & Madrariam pervenientes usque Maletum: & a Maleto pergunt juxta Argilem Anxianum per paludes & piscarias usque Vitricam: veniunt usque fossam Buranam: per fossam Buranam exeunt in Padum, descendunt ad Occidentem usque ad Ulmum formosam, quæ certa finis est inter Romaniam & Langobardiam. Ab altera autem parte fluminis fines sunt similiter ab Oriente Callis de Fine,

Fine, quæ finis est inter nostrum Comitatum Ferrariensem & alterum nostrum Comitatum COMACLENSEM, & extendunt se per paludes et piscarias usque ad fossatum Silvule; circumdant Massam Corneti et Longanum, quæ de nostro Comitatu Ferrariense est, descendendo inde ad Occidentem per paludes & piscarias usque ad flumen Tartari, & per ipsum flumen Tartari pergunt usque in flumen Padi. Sane habitatoribus ipsis majoris Massæ Ferrariæ malas & pravas consuetudine removemus, nisi tamen, sicuti soliti sunt, ad suffragium Sanctæ nostræ Romanæ Ecclesiæ annualiter per illorum nuncium unaquaque libera persona capitis Massarii de moneta Venetiæ denarios singulos dabit. Census vero & tributi, atque telonei de ripa & flumine unam medietatem pro benedictione ad communem utilitatem & meliorationem seu restaurationem jam dictæ majoris Massæ concedimus, & alteram medietatem ad nostras manus reservamus. Similiter telonei de mercato unam medietatem nobis conservamus, & alteram medietatem prædicto Episcopo condonamus. Placitum quidem generale similiter in dominio & potestate Sanctæ nostræ Romanæ Ecclesiæ tenemus, ut ante nostrum nuncium semel in anno faciendo justitiam, ab omnibus per tres dies custodiatur. Collectam vero vel fodrum, aut pravam vel injustam functionem aut dationem seu consuetudinem nequaquam exigimus; sed omnia pro Dei timore atque amore præfatæ nostræ Sanctæ Ecclesiæ Beati Georgii omnibus habitatoribus ipsius majoris Massæ pepercimus, aliasque minores Massas, & sicut supra scriptum est, cum omnibus suis servitutibus subjugamus. Præterea quascumque Ecclesias & possessiones, quæcumque etiam bona in præsentiarum juste & canonice possides, aut in futurum rationabilibus modis, Deo propitio, poteris adipisci, firma tibi, tuisque successoribus, & per nos Ferrariensi Ecclesiæ illibata permaneant: in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis: Plebem Sancti Georgii de ultra Padum: Plebem Sanctæ Mariæ de Gabiana: Plebem Sanctæ Mariæ de Vicoventia, Plebem Sancti Martini de contra Padum: Plebem Sancti Georgii de Tamara: plebem Sancti Petri de Cupario: Plebem Sancti Stephani de Formignana: Plebem Sancti Apollinaris de Trisficallio: plebem Sancti Martini de Rupina: Plebem Sanctæ Mariæ de Vico Bariono: Plebem Sanctæ Mariæ de Septem Policino: Plebem Sancti Stephani de Caligo: Plebem Sancti Donati de Pedurio: Plebem Sancti Antonini de Ficarolio: Plebem Sancti Georgii de Trecenta: Plebem Sanctæ Mariæ de Cinisello: Plebem Sancti Michaelis de Bragantio cum Capellis & earum per-

NOTA.

pertinentiis: Ecclesiam Sancti Romani de Tartaro, salva in omnibus Sedis Apostolicæ auctoritate. Siqua sane Ecclesiastica, sæcularisve persona hanc nostræ constitutionis paginam sciens, contra eam temere venire temptaverit, & aut Ferrariensem Ecclesiam his, quæ supra scripta sunt, diminuere, aut Sanctæ Sedis Apostolicæ sua in eis jura, quæ superius significata sunt, auferre præsumpserit, pœnæ compositionis nomine reddat eidem Sanctæ Sedi Apostolicæ auri optimi libras centum: & nisi quæ male præsumpta sunt, satisfactione congrua emandaverit, potestatis, honorisque sui dignitate careat, reamque se divino judicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat: a Sacratissimo Corpore, & Sanguine Dei & Domini nostri Jesu Christi, aliena fiat, atque in extremo examine districtæ ultioni subjaceat. Cunctis autem ejusdem Ecclesiis justa servando, sit pax Domini nostri Jesu Christi quatenus & hic fructum bonæ actionis percipiant, & apud districtum Iudicem præmia æterna pacis inveniat. Amen, amen, amen.

NOTA.

Ego Lucius Catholicæ Ecclesiæ Episcopus.

Ego Gregorius Presbyter Cardinalis tituli Caliati.
Ego Goizo Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Cæciliæ.
Ego Thomas Presbyter Cardinalis tituli Vestinæ.
Ego Ubaldus Presbyter Cardinalis Sanctæ Praxedis.
Ego Guilibertus Presbyter Cardinalis tituli Sancti Marci.
Ego Nicolaus Presbyter Cardinalis tituli Sancti Cyriaci.
Ego Manfredus Presbyter Cardinalis tituli Sanctæ Sabinæ.
Ego Gherardus Sabinensis Episcopus.
Ego Theodericus Sanctæ Rufinæ.
Ego Albertus Ostiensis Episcopus.
Ego Stephanus Prænestinensis Episcopus.
Ego Gimacus Tusculanus Episcopus.
Ego Petrus Albanensis Episcopus.
Ego Gregorius Diaconus Cardinalis tituli Sanctorum Sergii & Bacchi.
Ego Otto Diaconus Cardinalis tituli Sancti Georgii ad Velum aureum.
Ego Guido Diaconus Cardinalis tituli Sanctæ Mariæ in Domnica.
Ego Guido in Romana Ecclesia Altaris Minister.
Ego Petrus Diaconus Sanctæ Mariæ in Porticu.
Ego Gr. Sanctæ Romanæ Ecclesiæ indignus Diaconus.

Ego Ioannes Diaconus Cardinalis tituli Sancti Hadriani.
Ego Gregorius Diaconus Cardinalis Sancti Michaelis Archangeli.
Ego Ioannes Diaconus Cardinalis Sanctæ Mariæ Novæ.
Ego Hugo Romanæ Ecclesiæ Diaconus in Sanctæ Luciæ in Orphea.
Ego Astaldus Diaconus Cardinalis Sancti Eustachii.

Datum Laterani per manum Batonis Capellani & Scriptoris Idibus Martii, Indictione VII. Incarnationis Dominicæ anno MCXLIV. Pontificatus vero Domini Lucii Papæ II. Anno primo.

V I I I.

Contratti stipulati in COMACCHIO secondo gli Statuti della Città di Ferrara.

Dos Dominæ Antiliæ uxoris magistri Cassiani de Vitalibus.

In Christi nomine. Amen.

Vedi pag. 242.

Anno 1521.

ANno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo vicesimo primo, Indictione nona, die 3. Aprilis in Civitate COMACLI, in domo mei infrascripti Notarii, præsentibus testibus vocatis & rogatis Venerabili Fratre Joanne Ludovico filio quondam Magnifici Francisci de Franchinis de Rodigio, & Fratre Nicolao fil. quondam Troili Lodegani de Rodigio Ordinis Fratrum Sancti Francisci, & Joanne Hieronymo filio Borsi Marchesi Cive Ferrariæ de contrata Sanctæ Mariæ Novæ. Magister Cassianus fil. quondam Rugeri de Vitalibus Civis COMACLENSIS marangonus ad instantiam & petitionem honestæ Dominæ Antiliæ filiæ quondam Baldassaris de Manzolis de Bononia & uxoris ejusdem magistri Cassiani præsentis, stipulantis & recipientis pro se & suis heredibus, dixit & confessus fuit habuisse & recepisse in dotem, pro dote & nomine dotis ejusdem Dominæ Antiliæ ante contractum matrimonium inter eosdem conjuges, partim in bonis mobilibus æstimatis & appretiatis per communes amicos earum partium, & partim in pecunia numerata

rata libras trecentas marcharum. Et renunciavit dictus Magister Cassianus exceptioni non habitorum, non receptorum, & non sic sibi datorum, æstimatorum & consignatorum dictorum bonorum, & denariorum occasione præscripta, speique futuræ receptionis, dationis, æstimationis, & consignationis, forique privilegio, exceptioni doli mali, actioni in factum, & conditioni sine causa, omnique alii exceptioni, suo jure & legum auxilio sibi quomodolibet competenti & competituro: quam vero dotem promisit præscriptus magister Cassianus obligando se & omnia, & singula sua bona præsentia & futura per se & suos heredes dictæ Dominæ Antiliæ præsenti &, ut supra, stipulanti, dare, reddere & restituere ipsi Dominæ, vel suis heredibus, vel cui, vel quibus jus & casus dederit in omnem casum & eventum ipsius dotis restituendæ & consignandæ: & reficere & restituere promisit præscriptus magister Cassianus omnia & singula damna, expensas & interesse, quod, quam, & quas ipsa Domina fecerit, habuerit & sustinuerit, seu sui filii & heredes fecerint, habuerint, & sustinuerint in judicio sive extra pro dicta dote petenda, exigenda & consignanda, & pro his omnibus & singulis in præsenti Instrumento contentis sibi firmiter attendendis, solvendis & observandis credere eidem Dominæ vel suis, ut supra, de damnis, interesse, & expensis suo nudo & simplici verbo, absque onere sui sacramenti vel alia testium & juris probatione. Constituens & promittens dictus magister Cassianus per pactum se attenturum, soluturum, & observaturum, & adimpleturum hæc omnia, & singula in præsenti Instrumento contentis specialiter Comacli, Ferrariæ, Bononiæ, Mutinæ, Mantuæ, Paduæ, Venetiis, & generaliter in omni alio loco, Terra, Castro, Foro, & Jurisdictione, etiam quantumcumque distantiore prædictis, & in dictis locis, & quolibet eorum, ubi petitum fuerit, & alio quocumque, solvere & respondere promisit, etiam nulla fori exceptione obstante, & diebus feriatis & non feriatis feriis aliquibus alicujus conditionis præsentibus vel futuris non obstantibus, quibus ex nunc, prout ex tunc, sponte per pactum renunciavit expresse. Et si ullo unquam tempore dicta dos pervenerit in casum restitutionis seu consignationis, & non foret ipsa dos consignata seu restituta, & si prædictus magister Cassianus præscripta omnia & singula in præsenti Instrumento contenta & inserta non attenderet, non solveret vel adimpleret, pacto speciali inter eas partes apposito, liceat & licitum sit dictæ Dominæ vel suis, licet sua auctoritate propria, sine requisitione alicujus Judicis, Potestatis vel Rectoris, ingredi, stare, & appre-

hendere tenutam,& corporalem possessionem bonorum omnium ipsius magistri Cassiani præsentium & futurorum, ubicumque, & de quibus ipsa Domina Antilia eligere voluerit, & sui heredes ut supra, eligere voluerint, & ea bona vendere, donare, alienare, & penes se justo pretio retinere, tamquam sua bona propria justo pretio empta, usque ad integram solutionem & satisfactionem totius tunc suæ supradictæ dotis, suique damni, interesse, & expensarum &c. Et per pactum non se appellare promisit dictus magister Cassianus ab aliqua sententia, quæ lata foret contra eum, vel in suis bonis occasione præscripta & non dicere: sententiam esse nullam, vel iniquam, nec in melius reformari peteret & si dixerit vel se appellaverit aut sententiam in melius reformari petierit, promisit ex nunc, prout ex tunc, ipsas appellationem & nullitatem, & in melius reformationem, habere cassas, vanas, irritas, nulliusque valoris, roboris, efficaciæ vel momenti; certificatus prius ipse magister Cassianus per me notarium infrascriptum, quid sit & importet dictum pactum de non appellando, JUXTA FORMAM STATUTORUM CIVITATIS FERRARIÆ SUPER HOC EDITORUM ETC. Quam vero dotem & omnia & singula subscripta & in præsenti Instrumento contenta & inserta, promisit præscriptus magister Cassianus, obligando se, & ut supra, prædictæ Dominæ Antiliæ præsenti & ut supra stipulanti perpetuo firma, rata, grata habere, tenere, attendere, observare, & adimplere, & in aliquo non contrafacere, dicere, opponere vel venire per se vel alium seu alios modo aliquo ratione vel causa, de jure vel de facto, sub pœna, solemni stipulatione præmissa scutorum 25 monetæ & obligatione omnium suorum bonorum præsentium & futurorum cum refectione damnorum, interesse, & expensarum litis, & extra: qua pœna soluta, vel non, præscripta omnia & singula sint perpetuo firma.

NOTA.

Ego Joannes Savana Notarius rogatus.

Signum Notarii.

Ego Franciscus Ricclus fil. olim Domini Laurentii, juris utriusque Doctor, Civis & Apostolica, Imperialique auctoritatibus Notarius publicus Ferrariensis suprascriptum dotis Instrumentum rogatum per dictum Dominum Joannem Savana Notarium publicum Ferrariæ e schedis & scripturis originalibus ejusdem Domini Savanæ fideliter & accurate transcripsi & exemplavi. In quorum fidem hic me subscripsi & mei Tabellionatus consuetum signum apposui requisitus hac die quarta Februarii 1711. *Indictione quarta.*

Man-

I X.

Mandatum Dominæ Theodoræ filiæ quondam Ambrosii de Nicolino, & uxoris ser Laurentii de Folis dicti Mona.

In Christi nomine. Amen.

ANno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo vigesimo primo, Indictione nona die 29. Novembris. In Civitate COMACLI, in domo ser Francisci de Carolis dicti Craina, posita in contrata Gattæ Marciæ. Præsentibus testibus vocatis, & rogatis ser Francisco de Carolis dicto Craina & Antonio filio quondam Galassi de Guidis, ambobus de ipsa Civitate COMACLI. Honesta juvenis Domina Theodora filia quondam Ambrosii de Nicolino Civis Ferrariæ, & uxor ser Laurentii de Folis dicti Mona Civis COMACLENSIS cum præsentia præscripti ser Laurentii sui mariti præsentis, volentis, & consentientis omnibus infrascriptis peragendis, & in præsenti Instrumento celebrandis, & etiam cum consensu, præsentia, & voluntate mei Joannis Savanæ Ducalis Potestatis COMACLI sedentis pro tribunali in quadam camera terrena dictæ domus super una cathedra, & consensum dantis, præstantis, & interponentis eidem Dominæ in defectum omnium suorum attinentium tam a latere paterno, quam materno: quos ipsa Domina dixit & protestata fuit non habere in dicta Civitate COMACLI, & hoc VIGORE STATUTI COMMUNIS FERRARIÆ loquentis de contractibus mulierum, non revocando propter hoc aliquem alium suum Procuratorem, sed potius confirmando, fecit, constituit & solemniter ordinavit ser Ludovicum de Novello Civem Ferrariæ absentem, tamquam præsentem, suum verum & legitimum Procuratorem, factorem, actorem, & quidquid melius dici & censeri possit, specialiter ad causam & ad causas, quam vel quas habet vel habitura est cum Francisco de Nicolino fratre ejusdem Dominæ, & generaliter cum quacumque alia persona & coram quocumque Judice tam ecclesiastico, quam sæculari, quocumque nomine censeatur & quocumque fungatur officio, arbitrio vel regimine, ad agendum, causandum & defendendum, libellum & libellos dandum & recipiendum &c. Item specialiter & expresse ad accusandum eundem Franciscum & seu accusari faciendum AD MALEFICIUM CIVITATIS FERRARIÆ: & si opus fuerit eum in carceribus

Anno 1521.

NOTA.

NOTA.

ribus Communis Ferrariæ detineri faciendum, eo quia sibi constituenti expilavit ostia, fenestras et ferramenta cujusdam domus ejus constituentis, sitæ in Civitate Ferrariæ in Burgo Leonis: et eam domum devastando et ruinando et dirupando. Item ad substituendum et loco sui subrogandum unum seu plures Procuratores et Procuratorem, qui substituendus, et qui substituendi, habeat seu habeant eamdem potestatem, arbitrium, mandatum, et bailiam eidem Procuratori datum et attributum: et substitutum et substitutos revocare, et alium et alios subrogare, præsenti mandato nihilominus in sui roboris semper firmitate permanente: & generaliter ad omnia alia et singula gerendum, procurandum, exercendum, tam in judicio, quam extra, et quæ ipsamet constituens facere posset, si personaliter interesset. Dans et concedens, ac attribuens dicta constituens dicto suo Procuratori constituto licet absenti, et substituendo et seu substituendis ab ipso, mihique Notario infrascripto, tamquam publicæ personæ præsenti, scribenti et recipienti nomine et vice &c. Promittens Domina constituens dicto suo Procuratori constituto licet absenti, mihique Notario infrascripto, tamquam publicæ personæ præsenti, scribenti, et recipienti ut supra, quidquid actum, dictum, factum, gestum, et procuratum fuerit, in præscriptis, circa prædicta, et quolibet præscriptorum &c.

Ego Joannes Savana Notarius rogatus &c.

Signum Notarii. *Ego Franciscus Riccius filius olim Domini Laurentii, utriusque juris Doctor, Civis, & Apostolica, Imperialique auctoritatibus Notarius publicus Ferrariensis suprascriptum Instrumentum mandati rogatum per dictum olim Dominum Joannem de Savana Notarium publicum & Ducalem Potestatem* COMACLI *e schedis & scripturis originalibus ejusdem Domini Savanæ fideliter & accurate transcripsi, & exemplavi. In quorum fidem hic me subscripsi, & mei Tabellionatus consuetum signum apposui requisitus hac die* 4. *Februarii* 1711.

Gridæ

X.

Gridæ pro Domino Francisco & Raynaldo de Morello & ser Francisco magistro Jacobo & Christophoro de Medio Gauro, ac Sigismundo & Nicolao de Medio Gauro.

In Christi nomine. Amen.

ANno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo vigesimo secundo Indictione decima, die vigesima Februarii de mane in Civitate COMACLI, in domo habitationis mei infrascripti Notarii in quadam Camera dictæ domus præsentibus testibus vocatis et rogatis, Franzino Barilario, et magistro Cassiano de Vitalibus. Coram me Joanne de Savana Ducali Potestate COMACLI et ejus pertinentiarum, existente in dicto loco, sedente super quadam cathedra lignea: quem locum et cathedram pro meo loco et tribunali juridico et honesto ad infrascripta eligimus et deputamus; comparuit spectabilis vir Dominus Franciscus filius quondam Domini Bartholomæi de Morello suo nomine et nomine dicti Raynaldi ejus fratris, et volentes gaudere BENEFICIO STATUTI COMMUNIS FERRARIÆ EDITI SUB RUBRICA DE PRÆSCRIPTIONE ANNI ordinata ad defensionem rei immobilis justo ac legitimo titulo acquisitæ, petiit per nos Potestatem imponi, committi, et licentiam dari cuilibet præconi Communis COMACLI publico ad Pontem COMACLI more solito, et in Ecclesia Sancti Joannis denunciandi, notificandi, intimandi, et dicendi qualiter præscriptus Dominus Franciscus suo nomine et nomine Domini Raynaldi ejus fratris titulo emptionis jure proprio et in perpetuum acquisivit a ser Francisco, magistro Jacobo, et Christophoro de Medio Gauro unam petiam terræ prativæ et pasculivæ, et jam arativæ stariorum decem et octo cum dimidio vel circa, terreni, indivisam inter ipsos de Medio Gauro juxta uno capite ipsos emptores, alio capite canale Verzenesii, uno latere aggerem Plebis, alio latere Sigismundum et Nicolaum de Medio Gauro, vel juxta alios plures aut veriores confines dictæ rei, si qui forent, vel esse reperirentur, nominatim pro pretio et mercato librarum sexaginta quinque marcharum &c. et ut de dicta emptione constat Instrumento publico rogato per me Joannem de Savana Notarium publicum Ferrariæ stipulatum anno proxime elapso, die 17. mensis Augusti. Item qualiter præscriptus Dominus Franciscus suo & nomine, quo supra, titulo emptionis, jure

Anno 1522.

NOTA.

jure proprio & in perpetuum acquisivit a Sigismundo & Nicolao de Medio Gauro eorum nominibus propriis, & nominibus, & vice Leonelli fratris dicti Nicolai, Dominæ Joannæ uxoris quondam Galassii de Medio Gauro, Isabettæ uxoris quondam Leonelli de Medio Gauro, & Leonoræ uxoris quondam Joannis Mariæ de Medio Gauro, unam petiam terræ pasculivæ, & jam arativæ stariorum novem cum dimidio positam Paverii juxta uno latere illos de Schinchais, alio latere dictos emptores, uno capite viam Communis, alio capite Valles vel juxta alios plures aut veriores confines dictæ rei, si qui forent vel esse reperirentur; nominatim pro pretio & mercato librarum decem novem marcharum & ut de dicta emptione & venditione constat Instrumento publico rogato per me Joannem de Savana Notarium publicum Ferrariæ stipulatum anno proxime elapso, die 17. mensis Augusti: et dicendi quod si quis est, qui velit aut pretendat in rebus & bonis præsentis jus aliquod petere, habere vel ostendere, comparere debeat coram me Potestate antedicto infra

NOTA. TERMINUM DATUM A STATUTO CIVITATIS FERRARIÆ ad deducendum, petendum, ostendendum, & producendum de juribus suis in illis, cum comminatione, quod alias dicto termino elapso non audietur ulterius SECUNDUM DICTI STATUTI FORMAM, & dicendi ac faciendum in omnibus, & per omnia prout A STATUTO prædicto disponitur. Et nos Potestas antedicti pro tribunali sedentes ut supra, auditis predictis per eum petitis, et constito nobis de acquisitionibus prædictis, imposuimus et commisimus fieri Gridas, ac denunciationes præscriptas juxta petita superius, et in

NOTA. omnibus, et per omnia SECUNDUM FORMAM STATUTI prædicti, præsente dicto Domino Francisco suo et nomine, quo supra, et instante. Eodem millesimo, et Indictione ac die, de mane, in domo mei infrascripti Notarii præsentibus testibus supradictis retulit mihi Joanni de Savana Notario infrascripto Gaspar de Vitalibus præco publicus Communis COMACLI se exequendo commissionem et licentiam supradicti Domini Potestatis, de qua supra, hodie de mane ivisse ad Pontem Communis COMACLI, et in præsentia testium supradictorum publice et alta voce denunciasse, notificasse, intimasse, et dixisse, ac fecisse in omnibus et per omnia, prout in supradicta petitione et licentia continetur, et

NOTA. PROUT A STATUTO PRÆDICTO DISPONITUR: et hoc ad instantiam prædicti Domini Francisci suo et nomine, quo supra. Eisdem millesimo et Indictione ac die de sero in domo mei infrascripti Notarii, præsentibus testibus vocatis et rogatis Santino del Cavallerio, Joanne de Vitalibus, et Garmiano Regelo retulit mihi Joan-

Joanni de Savana Notario infrascripto Gaspar de Vitalibus præco publicus Communis COMACLI se exequendo commissionem et licentiam supradictam Domini Potestatis de qua supra, hodie de sero ivisse ad Pontem Communis COMACLI et in præsentia testium supradictorum publica, et alta voce denunciasse, notificasse, intimasse, et dixisse ac fecisse in omnibus, et per omnia prout in supradicta petitione et licentia continetur, et PROUT A STATUTO PRÆSCRIPTO DISPONITUR: et hoc ad instantiam prædicti Domini Francisci suo et nomine quo supra. Eisdem millesimo, et Indictione ac die vigesima prima mensis Februarii de mane in domo mei infrascripti Notarii præsentibus testibus vocatis et rogatis Sebastiano de Carolis dicto Menchioza, Raynaldo de Venzonibus, et Paschale de Folegatis retulit mihi Joanni de Savana Notario præscripto Gaspar de Vitalibus præco publicus Communis COMACLI se exequendo commissionem et licentiam suprascripti Domini Potestatis, de qua supra, hodie de mane ivisse ad Pontem Communis COMACLI, et in præsentia testium supradictorum publice et alta voce denunciasse, notificasse, intimasse et dixisse ac fecisse in omnibus et per omnia prout in supradicta petitione et licentia continetur, et PROUT A STATUTO PRÆDICTO DISPONITUR: et hoc ad instantiam prædicti Domini Francisci suo et nomine quo supra. Eisdem millesimo et Indictione ac die 23. mensis Februarii de sero in domo mei infrascripti Notarii retulit mihi Notario infrascripto Gaspar de Vitalibus præco publicus Communis COMACLI se exequendo commissionem, et licentiam supradicti Domini Potestatis, de qua supra hodie ivisse in Ecclesiam Villæ Sancti Joannis et in præsentia Domini Bernardini Schinchajæ, Nicolai de Buccis, Christophori de Gratis, et plurium aliarum personarum publice et alta voce denunciasse, notificasse, intimasse, et dixisse, ac fecisse in omnibus et per omnia prout in supradicta petitione et licentia, continetur, et PROUT A STATUTO PRÆDICTO DISPONITUR, et hoc ad instantiam prædicti Domini Francisci suo et nomine quo supra.

NOTA.

NOTA.

NOTA.

Joannes de Gavana Notarius rogatus.

Ego Jacobus Maria de Savana Notarius vigore licentiæ.

Ego Franciscus Riccius fil. olim Domini Laurentii, juris utriusque Doctor, Civis, & Apostolica, Imperialique auctoritatibus Notarius publicus Ferrariensis suprascriptas Gridas, & earum Instrumentum per supradictum Dominum Joannem de Savana Notarium publicum & Ducalem Potestatem COMACLI *rogatum, e schedis & scripturis originalibus ejusdem Domini Savanæ fideliter & accurate per alienam manum,*

Signum Notarii.

manum, mihi tamen fidam, transcribi & exemplari feci: & quia cum ejus originali concordare inveni, ideo in fidem hic me subscripsi, & mei Tabellionatus signum, a capite mei nominis, consuetum apposui, requisitus hac die quarta mensis Februarii 1711. *Indictione quarta*.

X I.

Creditum Raynaldi de Simonis in Tiofalum del Cavaliero.

In Christi nomine. Amen.

Anno 1522.

ANno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo vigesimo secundo, Indictione septima. Die 18. mensis Maii in Civitate COMACLI, in domo mei infrascripti Notarii præsentibus testibus vocatis et rogatis Ioanne Nicolao filio quondam Francisci de Alexandris, alias de Vincenzo, et Domino Antonio filio quondam Zanini Fabri de Massa Fiscaliæ et habitatore in COMACLO. Ser Tiofalus filius quondam Santis del Cavaliero Civis COMACLENSIS ad instantiam et petitionem Raynaldi filii quondam Bartholomæi de Simonis de COMACLO, præsentis, stipulantis, et recipientis pro se et suis heredibus, dixit et confessus fuit esse verum et efficacem debitorem ipsius Raynaldi in, et de libris 43. marcharum habitis et receptis a præscripto Raynaldo, et sibi Tiofalo commodatis ex puro amore: quas libras quadraginta tres marcharum præscriptus Tiofalus obligando se et omnia et singula sua bona presentia et futura per se et suos heredes promisit præscripto Raynaldo præsenti, et ut supra, stipulanti dare, reddere, et restituere ipsi Raynaldo per totum mensem Novembris proxime venturum anni præsentis in hunc modum: videlicet libras viginti quinque marcharum ad bonam monetam, et libras decem octo marcharum ad monetam longam sine exceptione aliqua: et renunciavit præscriptus Tiofalus exceptioni non habitorum et receptorum dictorum denariorum, ut supra: et non facti et celebrati præsentis contractus, forique privilegio, exceptioni doli mali, actioni in factum, et conditioni sine causa, omnique alii exceptioni, suo jure et legum auxilio sibi quomodolibet competenti vel competituro: et reficere et restituere promisit præscriptus Tiofalus omnia et singula damna, expensas et interesse, quæ, quod et quas dictus Raynaldus fecerit, habuerit, et sustinuerit in judicio sive extra: pro quibus omnibus et singulis in præ-

præsenti Instrumento contentis sibi firmiter attendendum, solvendum et adimplendum, credere sibi Raynaldo et suis, ut supra, de damnis, interesse et expensis sub nudo et simplici verbo, absque onere sui sacramenti, vel alia testium et juris probatione &c. Constituens et promittens dictus Tiofalus per pactum, se attenturum, soluturum et observaturum hæc omnia et singula supradicta in præsenti Instrumento contenta, specialiter COMACLI, Ferrariæ, Bononiæ, Mutinæ, Mantuæ, Paduæ, Venetiis, et generaliter in omni alio loco, terra, castello, foro, et jurisdictione cum petitum fuerit, etiam quantumcumque distantiore prædictis: et in dictis locis et quolibet eorum conveniri et gravari posse voluit, nulla fori exceptione obstante, et diebus feriatis, et non feriatis feriis aliquibus, alicujus conditionis præsentibus et futuris non obstantibus, quibus ex nunc, prout ex tunc, sponte per pactum renunciavit expresse. Et si ullo tempore dictus Tiofalus non attenderet, non solveret, nec adimpleret hæc omnia et singula supradicta et in præsenti Instrumento contenta et inserta, pacto speciali in eas partes apposito, liceat et licitum sit prædicto Raynaldo et suis, ut supra, sua auctoritate propria et sine requisitione alicujus Iudicis, Potestatis, vel Rectoris ingredi, stare, et apprehendere tenutam et corporalem possessionem bonorum omnium et singulorum dicti Tiofali et suorum heredum ubicumque, et de quibus ipse Raynaldus et sui, ut supra, eligere voluerint, et ea bona vendere, donare, alienare, et penes se justo pretio retinere, tanquam sua bona propria justo pretio empta usque ad integram solutionem et satisfactionem totius tunc sibi debiti suique damni, interesse, et expensarum. Et per pactum non se appellare promisit prædictus Tiofalus ab aliqua sententia, quæ lata foret contra vel in suis bonis occasione prædicta, et non dicere sententiam esse nullam vel iniquam, nec eam in melius reformari petere. Et si dixerit vel se appellaverit, aut sententiam in melius reformari petierit, promisit dictus Tiofalus ex nunc, prout ex tunc, ipsas appellationem et nullitatem, ac in melius reformationem habere cassas, vanas, irritas, nulliusque valoris, roboris, efficaciæ, vel momenti, certificatus prius dictus Tiofalus per me Notarium infrascriptum de dicto pacto de non appellando quid sit, et importet, SECUNDUM FORMAM PROVISIONIS COMMUNIS FERRARIÆ SUPER HOC EDITÆ. Quæ omnia et singula supradicta, et in præsenti Instrumento contenta et inserta promisit prædictus Tiofalus, obligando se, ut supra prædicto Raynaldo præsenti, et, ut supra, stipulanti perpetuo firma, rata, grata habere, tenere, attendere, observare, adimplere, et in aliquo non contrafacere, dice-

NOTA.

dicere, opponere, vel venire, per se vel alium seu alios ejus nomine, vel nominibus, modo aliquo, ratione vel causa, de jure, vel de facto, sub pœna solemni stipulatione præmissa librarum 25. marcharum et obligatione omnium suorum bonorum præsentium et futurorum cum refectione damnorum, interesse, et expensarum litis et extra: qua pœna soluta vel non, prædicta omnia, et singula sint perpetuo firma.

Ego Joannes Savana Notarius rogatus.

Signum Notarii. *Ego Franciscus Riccius filius olim Domini Laurentii utriusque juris Doctor, Civis & Apostolica, Imperialique auctoritatibus Notarius publicus Ferrariensis supradictum Instrumentum rogatum per dictum olim Dominum Joannem de Savana Notarium publicum Ferrariensem, e schedis & scripturis originalibus ejusdem Domini Savanæ fideliter & accurate per alienam manum, mihi tamen fidam, transcribi & exemplari feci: & quia cum dicto originali concordare inveni; in fidem hic me subscripsi & mei Tabellionatus signum, a capite mei nominis, apposui consuetum hac die* 4. *Februarii* 1711. *Indictione quarta.*

X I I.

Livellus pro Sebastiano & Francisco de Guidis a Communi Comacli.

In Christi nomine. Amen.

Anno 1524.

ANno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo vigesimo quarto, Indictione duodecima, die octava mensis Augusti in Civitate Comacli, in domo habitationis mei infrascripti Potestatis, præsentibus testibus vocatis & rogatis, magistro Antonio Maria Macapano filio quondam magistri Jacobi, & Petro Nordio filio quondam Christophori de Comaclo. Egregii viri ser Ludovicus de la Cinta filius quondam Antonii & Vincentius de Foiis filius Laurentii Cives Civitatis Comacli ac Massarii ejusdem Civitatis habentes ad infrascripta licentiam & auctoritatem ab hominibus Consilii dictæ Civitatis, prout apparet in determinatione quadam facta per dictos homines Consilii rogata per me infrascriptum Notarium & Potestatem de anno præsenti & die ultima mensis Julii, sponte, pure, libere, & ex certa scientia obligando bona dicti Communis præsentia & futura per se & eorum successores, omni meliori modo, via, jure, forma, & causa qui-

quibus magis potuerunt, jure livelli in viginti novem annos advenientes ad renovandum, solvendo infrascriptos livellarios pro unaquaque renovatione solidos vigintinovem millia dicto Communi, & sic semper hoc ordine renovetur, dederunt, & concesserunt & locaverunt ac jure & titulo livelli SECUNDUN MODUM ET STILUM ET CONSUETUDINEM CIVITATIS FERRARIÆ egregiis viris Sebastiano & Francisco fratribus & filiis quondam Antonii de Guidis Civibus COMACLI præsentibus, instantibus, stipulantibus, & recipientibus pro se, & eorum heredibus, et cum pactis infrascriptis, videlicet unam Postam pro faciendo macellum positam in Civitate COMACLI in Plateis, ab alio latere Lobiæ penes Pontem ultra Canale, quæ debet esse pro longitudine a Canali eundo in Plateam, pedes decem, et in latitudine descedendo a Ponte eundo versus stratam Gattæ Marciæ, pedes octo juxta confines, videlicet Pontem Magnum, Canale, Plateam, et viam Gattæ Marciæ vel juxta alios plures, aut veriores confines dictæ rei. Quæ res posita fuit ad incantum per prædictos, et sibi licentiata tamquam plus offerenti pro dicta re, pactis et modis infrascriptis: & hoc cum introitu et exitu suo suisque certis justis finibus, et coherentiis et cum omnibus et singulis ad ipsam rem spectantibus et pertinentibus, et cum licentia intrandi, standi, et apprehendendi tenutam et corporalem possessionem dictæ rei, ut supra, jure livelli concessæ, ad habendum, tenendum, possidendum, usufructuandum, et semper meliorandum, et quicquid dictis livellariis et suis, ut supra, de ipsa re dicto jure placuerit perpetuo faciendum salvo semper jure dicti Communis. Quam rem sic, ut supra, jure livelli concessam dicti Ludovicus et Vincentius obligando bona dicti Communis, ut supra, promiserunt dictis livellariis præsentibus stipulantibus et recipientibus pro se et eorum hæredibus legitime ab omni persona Communi, Collegio, & Universitate, auctorizare, defendere in Curia & extra, omnibus suis periculis, judiciis, sumptibus & expensis, & omnem litem, causam, quæstionem, libellum & totum onus causæ, quæ aliqualiter dictis livellariis aut suis heredibus moveretur seu mota fuerit de ipsa re, in se suscipere & eam prosequi, mediare, finire, & terminare, & in causa stare, & perseverare usque ad finem litis, absque præsentia, vel molestia dictorum livellariorum & suorum hæredum: & hoc quantum est & erit pro facto ipsius Communis, & aliter non. Et pro livello, & nomine livelli, & recognitionis dictæ rei, ut supra jure livelli concessæ dicti livellarii, obligando se & omnia eorum bona præsentia, & futura per se & eorum heredes promiserunt prædictis Massariis præsentibus & stipu-

NOTA.

ſtipulantibus nomine Communis prædicti eidem Communi dare, ſolvere, & cum effectu numerare omni & ſingulo anno ſolidos duodecim Marcharum in feſto Sancti Caſſiani. His pactis per & inter dictas partes conventis & ſolemni ſtipulatione firmatis, quod dicti livellarii teneantur, & debeant in dicto loco & Poſta fabricari facere expenſis ſuis unum Copertum ſive Apothecam quod non habeat eſſe plus altum, quam ſit Pontem prædictum, & facere unum balchonum verſus Lobiam, unum balchonum verſus Gattam Marciam, & unum verſus Plateam. Item quod non poſſint prædicti livellarii, & eorum hæredes in dicta Poſta interficere Beſtias alicujus generis, ſed ſolum in dicto loco vendere eas. Item quod omni vice, & quandocumque non vellent livellarii prædicti & eorum hæredes facere macellum prædictum, quod eo caſu dicta Poſta revertatur ad Commune prædictum, ſed eo caſu Commune prædictum teneatur prædictis livellariis ſolvere omne id, quod prædicti livellarii expenderint in dicto loco pro fabricando, ut ſupra. Item quod prædicti livellarii non poſſint alicui locare locum prædictum, ſeu Poſtam, nec vendere, nec facere contractum aliquem de ipſa, & faciendo, intelligatur factum Communi prædicto: & maxime cum ſit, quod Commune, & homines Conſilii prædicti totaliter determinaverunt locum & Poſtam prædictam faciendam fore & eſſe pro faciendo in dicto loco macellum prædictum & non aliud exercitium. Quæ omnia et ſingula ſupradicta et in præſenti Inſtrumento contenta promiſerunt dictæ partes agentes, ut ſupra, ſibi invicem et viciſſim præſentibus ſtipulantibus et recipientibus, ut ſupra, perpetuo firma, rata, et grata habere, tenere, attendere, adimplere, et obſervare, et in aliquo non contrafacere, dicere, opponere, vel venire per ſe vel alium, ſeu alios, earum vel alterius earum nominibus, modo aliquo, ratione, vel cauſa, de jure, vel de facto, ſub pœna ſolemni ſtipulatione præmiſſa librarum vigintiquinque Marcharum et obligatione omnium et ſingulorum bonorum dicti Communis, et dictorum livellariorum præſentium et futurorum, cum refectione damnorum, intereſſe, et expenſarum litis et extra: qua pœna ſoluta vel non, prædicta omnia et ſingula ſupradicta ſint perpetuo firma.

Ego Joannes Maria de Savana Notarius, & Ducalis Poteſtas COMACLI *rogatus*.

Signum Notarii. *Ego Franciſcus Riccius fil. olim Domini Laurentii, juris utriuſque Doctor, Civis, & Apoſtolica, Imperialique authoritate Notarius publicus. Ferrarienſis ſupradictum Inſtrumentum livelli rogatum per dictum olim Dominum Joannem Mariam de*

de Savana Notarium & Ducalem Potestatem COMACLI, *e schedis & scripturis originalibus ejusdem Domini Savanæ fideliter & accurate per alienam manum, mihi tamen fidam transcribi & exemplari feci: & quia cum dicto originali concordare inveni, in fidem me subscripsi, & mei Tabellionatus consuetum signum apposui hac die* 4. *Februari* 1711.

XIII.

Mandatum Herculis de Alberio.

In Christi Nomine. Amen.

Anno 1525.

ANno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo vigesimo quinto. Indictione decima tertia, die tertia mensis Aprilis in Civitate COMACLI, in domo habitationis mei infrascripti Notarii & Potestatis, præsentibus testibus vocatis et rogatis magistro Ioanne filio quondam Michaelis Mariæ de Guasparino, et Nicolao de Simonibus filiis quondam Masini de COMACLO. Hercules filius quondam Nicolai de Alberio de COMACLO, non revocando propter hoc aliquem alium suum Procuratorem, sed potius confirmando,fecit,constituit, et solemniter ordinavit Dominam Dominicam filiam quondam Baldassaris de Fredo de Codegorio uxorem quondam supradicti Nicolai matrem prædicti Herculis,præsentem, volentem et acceptantem suam veram,certam et legitimam Procuratricem, actricem, factricem, et negotiorum gestorem specialem, specialiter et expresse ad causam, litem, et quæstionem, quam ipse constituens habet vel in futurum habere sperat cum Petro Martini: & generaliter ad omnes alias causas. Item specialiter et expresse ad petendum et exigendum recuperandum et consequendum omnes et singulas quantitates denariorum,et rerum,quos,et quas dictus constituens habere et percipere debet seu debebit a quibuscumque debitoribus suis, et de denariis et rebus exactis, receptis per dictam Dominam constitutam finalem confessionem, absolutionem, quietantiam, liberationem, remissionem, & pactum perpetuum de plus aliquid non petendo,faciendum. Item specialiter & expresse ad transigendum, paciscendum, componendum compositiones, transactiones, pacta, & terminos faciendum in & super quibuscumque litibus, causis, & quæstionibus, versis, & vertendis inter prædictum Herculem ex una parte & quamcumque aliam personam

nam parte alia, & quascumque quantitates denariorum & pecuniarum recipiendum & solvendum & solvere promittendum ad quemcumque terminum seu terminos secundum et prout ipsi Procuratrici placuerit & videbitur. Item specialiter & expresse ad compromittendum & compromissum faciendum de jure & de facto, de jure tantum & de facto tantum, & mixtim & aliter quomodocumque cum quibuscumque personis, una seu pluribus & super quibuscumque causis, litibus & quæstionibus ac differentiis tam ortis, quam oriundis, & tam in unum seu plures arbitros, arbitratores eligendos per dictam Dominam constitutam & quas tales personas, seu talem personam, cum quibus seu qua per ipsam constitutam compromitti, contigerit confirmandum. Item specialiter & expresse ad intrandum, standum & apprehendendum tenutam & corporalem possessionem tam vigore pacti executivi contenti & appositi in quibuslibet Instrumentis, quam in exequutione sententiæ et aliter quomodocumque omnium, et singulorum bonorum quorumcumque debitorum dicti Constituentis quacumque ratione vel causa. Et quæ bona sibi constitutæ dicto nomine in solutum adjudicari faciendum pro concurrenti quantitate debiti dicto constituenti, et damnorum, interesse, et expensarum. Item specialiter et expresse ad vendendum, tradendum, et alienandum una cum prædicta dicta Constituta unum ejus constituentis Casale casamentivum de duabus domibus, videlicet una murata, cuppata et plana, et alia murata cooperta de Cannis et plana cum uno petio terreni arativi, et vineati de stariis undecim terræ vel circa, positum in Villa Ruptæ Campilongi territorii Ferrariæ juxta uno capite magnificum Dominum Petrum Mariam de Petratis, alio capite et uno latere viam communem, alio latere Joannem de Carolis, vel juxta alios plures aut veriores confines dictæ rei, si qui forent, vel esse reperirentur: quod Casale est jure usus præfati Domini Petri Mariæ de Petratis, supradicto magnifico Domino Petro Mariæ de Petratis pro pretio prout, et sicut ipsi Dominæ Constitutæ videbitur et placuerit. Et ipsius Casalis pretium recipiendum et confessandum, ipsiusque tenutam et corporalem possessionem dandam et tradendam et concedendam et Procuratorem tamquam in rem suam ponendum et constituendum et de ipsius defensione et in casu evictionis de prædictis restitutionem promittendam et cavendam et hujusmodi venditionis et alienationis Instrumentum conficiendum vallandum, et roborandum, et vallari et roborari faciendum cum omnibus et singulis pactis, promissionibus, obligationibus, renunciationibus, pœnis, præceptis, et cau-

et cautelis in talibus Instrumentis apponi consuetis SECUNDUM STILUM ET CONSUETUDINEM NOTARIORUM CIVITATIS FERRARIÆ, & prout, et sicut dictæ ejus Procuratrici videbitur et placebit. Item specialiter et expresse ad supradicta omnia et singula, et ad quæcumque alia negocia dicti Constituentis facienda. Item specialiter et expresse ad unum seu plures Procuratores, & generaliter ad omnia alia et singula &c. Dans et attribuens dictus Constituens dictæ suæ Procuratrici præsenti et acceptanti, et quibuscumque aliis Procuratoribus per ipsam Procuratricem substituendis, licet absentibus, plenum, liberum, speciale &c. Promittens dictus Constituens dictæ suæ Procuratrici præsenti stipulanti, et acceptanti ac mihi Notario infrascripto publicæ personæ præsenti stipulanti, et recipienti, nominibus et vice omnium et singulorum, quorum interest, interesset, aut interesse posset, seu poterit in futurum in prædictis et quolibet prædictorum actum, gestum, et procuratum fuerit; volens dictis Constituens dictam ejus Procuratricem et substituendum &c.

NOTA.

Ego Jacobus Maria de Savana Notarius & Ducalis Potestatis.

Et quia ego Franciscus Riccius filius olim Domini Laurentii juris utriusque Doctor, Civis, & Apostolica; Imperialique auctoritatibus Notarius publicus Ferrariensis supradictum Instrumentum mandati per dictum Dominum Jacobum Mariam de Savana rogatum, per alienam manum, mihi tamen fidam, transcribi & exemplari feci, prout jacet, ex schedis & scripturis originalibus supradicti Domini Savanæ mihi exhibitis, & cum eis concordare inveni, ideo in fidem hic me subscripsi, & ut soleo, signavi requisitus hac die quarta Februarii 1711. Indictione quarta.

Signum Notarii.

X I V.

Compromissum inter Bernabam & Peregrinum fratres de Thomasiis ex una, & Hieminianum de Thomasiis ex altera.

In Cristi Nomine. Amen.

Anno 1526.

ANno ejusdem Nativitatis millesimo quingentesimo vigesimo sexto Indictione XV. die vero nona mensis Julii in Civitate COMACLI sub Porticu domus habitationis mei infrascri-

pti

pti Notarii præfentibus teftibus vocatis & rogatis magiftro Antonio Maria Machapano filio quondam magiftro Jacobi et Antonio Maria filio Bartholomæi de Felletis,Bernabas, & Peregrinus fratres & filii quondam Baptiftæ de Thomafiis de COMACLO ex una parte, & Geminianus filius quondam Jacobi de Thomafiis etiam de COMACLO ex alia parte, prædictæ partes, ut fupra, PARERE VOLENTES PROVISIONIBUS COMMUNIS FERRARIÆ loquentibus de Compromiffis faciendis inter conjunctos & affines, omni meliori modo, via, jure, caufa, & forma, quibus magis et melius ac efficacius potuerunt, compromiferunt fe de jure, et de facto, et de jure tantum et mixtim & divifim, & SECUNDUM FORMAM PRÆDICTAM PROVISIONUM COMMUNIS FERRARIÆ in prudentes viros fer Damianum de Lucianis, fer Ludovicum della Cinta, fer Joannem Mariam de Thomafiis præfentes & acceptantes, & hoc præfens compromiffum et arbitramentum, tanquam fuos arbitros, arbitratores, amicabiles compofitores, et amicos communes ipfarum partium dictis nominibus, ad videndum, cognofcendum, procedendum, examinandum, terminandum, definiendum, decidendum, pronunciandum, fententiandum, laudandum, præcipiendum, abfolvendum, condemnandum, arbitrandum, decernendum et amicabiliter componendum in, de, & fuper omnibus earum partium differentiis, et maxime fuper divifione omnium & fingulorum bonorum fuorum, tam mobilium, quam immobilium, et omnium debitorum et jurium communium ipfis partibus inter ipfas partes, & in, de, & fuper dependentibus, emergentibus, connexis, & occafionatis ab eisdem vel aliquo eorum cum libello & fine libello, cum fcripturis, & fine fcripturis, lite conteftata, vel non conteftata de jure, & de facto, et de jure tantum, & de facto tantum, & mixtim & divifim, fummarie, fimpliciter, & de plano, fine ftrepitu, & figura judicii, & fecundum, & prout ipfis arbitris & arbitratoribus magis & melius vifum fuerit & placuerit pro bono pacis, & concordiæ prædictarum partium dictis nominibus. Quibus arbitris & arbitratoribus, & ut fupra, prædictæ partes, ut fupra, agentes concorditer et unanimiter, omni meliori modo &c. dederunt, contulerunt & plenum, liberum, fpeciale, generale, et abfolutum arbitrium, et plenam et liberam et abfolutam licentiam, bailiam, et auctoritatem cum omnimoda poteftate videndi, cognofcendi &c. terminandi &c. laudandi &c. arbitrandi &c. et amicabiliter componendi inter dictas partes dictis nominibus in, de, et fuper præmiffis, et quolibet eorum de jure, et de facto fummarie, fimpliciter, et de plano, ut fupra dictum eft, juris ordine fervato, et non ferva-

NOTA.

NOTA.

ſervato, ordinarie & extraordinarie, nulla juris civilis, canonici, municipalis, ſtatutarii et conſuetudinarii ſolemnitate ſervata, qualiscunque ſit, ſtando, ſedendo &c. in ſcriptis et ſine ſcriptis, oretenus, omnibus diebus, locis et horis tam juridicis, quam feriatis &c. quibus omnibus ex nunc partes ipſæ, ut ſupra, agentes ſponte renunciaverunt expreſſe, partibus præſentibus vel abſentibus, et una parte præſente et altera abſente, ipſis partibus citatis ſeu monitis, et non citatis neque monitis, et una parte citata &c. et altera non &c. ſemel et pluries et toties quoties ipſi arbitri et arbitratores voluerint, et alte et baſſe ſecundum et prout ipſi arbitris et arbitratoribus magis et melius viſum fuerit et placuerit pro bono pacis &c. dictarum partium dictorum nominum. Et per pactum prædictæ partes agentes, ut ſupra, obligantes ſe et omnia et ſingula ſua bona &c. per ſe et ſuos &c. per ſolemnem ſtipulationem promiſerunt ſibi invicem et viciſſim &c. pacibus, & ſtipulantibus pro ſe et ſuis heredibus ſtare, parere &c. omni laudo, ſententiæ &c. et compoſitioni per ipſos arbitros et arbitratores dandæ et proferendæ inter dictas partes dictorum nominorum in, de, et ſupra præmiſſis &c. et ipſum laudum, ſententiam &c. arbitrium &c. in omnibus, et per omnia approbare, confirmare, &c. et ab eis non ſe appellare promiſerunt prædictæ partes agentes, ut ſupra, ſibi invicem &c. præſentibus et ſtipulantibus, ut ſupra, et non dicere ipſam ſententiam &c. compoſitionem et ipſum laudum et arbitrium, nullam neque injuſtam reipſa, dolo ficto vel præſumpto, fraude &c. et non petere ipſum laudum &c. reduci ad arbitrium boni viri, nec in melius reformari &c. et contra ipſum Inſtrumentum compromiſſi vel aliqua in eo contenta &c. laudanda, ſententianda &c. arbitranda & amicabiliter componenda per dictos arbitros et arbitratores, et nihil unquam dicere, facere, opponere, vel venire &c. per ſe vel alium &c. modo aliquo, ratione vel cauſa, neque remedium vel auxilium aliquod aut favorem alicujus legis &c. opponere &c. vel allegare, neque adverſari ea &c. reſcriptum aliquod vel decretum aut gratiam &c. non petere, neque impetrare; et conceſſis vel impetratis non uti. Renunciantes expreſſe ipſæ partes agentes, ut ſupra, quibuscunque legibus et juribus &c. tractantibus de reductione ad arbitrium boni viri, et ſpecialiter et expreſſe &c. l. ſi ſocietatem Arbitrorum ff. pro ſociis et l. ſi libertus ff. de operibus liberis cum ibi notatis per Doctores & Cap. quintavallis extra de jure jurando cum ibi notatis per Innocentium & alios Doctores juris Canonici. Et ſi ſe appellaverint aut ſententiam vel laudum, arbitrium, ut ſupra, nullum

lum &c. dixerint &c. vel allegaverint, aut in melius reformari petierint, corrigi vel emendari &c. petierint aut appellaverint, rescriptum vel decretum aut gratiam obtinuerint, aut aliquid de prædictis &c. et contentis in præsenti Instrumento, et laudandum &c. ut supra dixerint, opposuerint, allegaverint &c. prædictæ partes agentes, ut supra, promiserunt sibi invicem et vicissim ut supra, ex nunc pro ut ex tunc ipsam appellationem &c. supplicationem &c. gratiam &c. habere cassas, vanas, nullas, nulliusque valoris et efficaciæ. Quæ omnia et singula supradicta et in præsenti Instrumento contenta ac etiam laudanda &c. arbitranda, declaranda &c. ac definienda per dictos arbitros et arbitratores, in, de, et super præmissis et quolibet eorum, singula singulis congrue referendo prædictas partes agentes et obligantes se, et ut supra, per solemnem stipulationem promiserunt sibi invicem et vicissim præsentibus et stipulantibus pro se et eorum heredibus firma, et rata ac grata perpetuo habere, tenere, attendere, observare &c. et in aliquo non contrafacere, dicere, opponere vel venire per se vel alium, seu alios, modo aliquo, ratione, vel causa, de jure vel de facto; sub pœna, solemni stipulatione præmissa, ducatorum quinquaginta auri applicandorum parti attendenti et observanti, et sub obligatione omnium et singulorum suorum bonorum præsentium et futurorum cum refectione damnorum interesse et expensarum litis et extra. Qua pœna soluta vel non, prædicta omnia et singula sint perpetuo firma.

Ego Jacobus Maria filius quondam præstantis viri Domini Nicolai de Savana Imperiali auctoritate Notarius publicus Ferrariensis, & tunc temporis Ducalis Potestas COMACLI *præsentis omnibus & singulis præsens fui & ea rogatus scribere scripsi, & in fidem prædictorum hic me subscripsi, signumque meum a capite mei nominis apposui consuetum.*

Signum Notarii. *Ego Franciscus Riccius filius olim Domini Laurentii, juris utriusque Doctor Civis & Apostolica Imperialique auctoritatibus Notarius publicus Ferrariensis suprascriptum compromissi Instrumentum per olim Dominum Jacobum Mariam de Savana Notarium publicum Ferrariæ rogatum, per alienam manum, mihi tamen fidam transcribi & exemplari feci ex alio simili per dictum Dominum de Savana in publicam formam relevato, existente inter schedas & scripturas originales ejusdem Domini de Savana: & quia cum eo concordare inveni. Ideo in fidem hic me subscripsi, & ut soleo, signavi, requisitus hac die quarta Februarii* 1711. *Indictione quarta.*

TA-

TAVOLA CRONOLOGICA

Delle ragioni e degli atti ſovrani della Santa Sede in Comacchio inſieme con quegli della Sereniſſima Caſa d'Eſte a rincontro.

Il numero I. *delle citazioni dinota il Dominio con la Difeſa I.*
Il numero II. *dinota la preſente Difeſa II.*

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede eſpreſſi in pubblici documenti di ſecolo in ſecolo.	Atti Eſtenſi ignoti ed occulti fino agli ultimi anni.
755.	*Pippino reſtituiſce a Stefano II.* Comacchio *ritolto ad Aiſtulfo Rè de' Longobardi, che lo aveva uſurpato.* I. pag. *6. 346.*	
774.	*Carlo Magno reſtituiſce ad Adriano I.* Comacchio *uſurpato alla Santa Sede dal Rè Deſiderio.* I. pag. *6. 353.*	
808.	*Leon III. fortifica* Comacchio *contra l'armata Greca, e chiede ajuto a Carlo Magno, il qual vi manda il figliuolo Pippino Rè d'Italia.* I. pagina 143. II. pag. 191.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
809.	*Pippino Rè d'Italia viene in soccorso degli Stati della Santa Sede, e libera* Comacchio *dall'assedio de' Greci*. II. pag. 191.	
817.	*Lodovico Pio dichiara, che* Comacchio *è della Santa Sede*. I. pag. 10. 69. II. pag. 74.	
854.		*Diploma* finto *di Lotario I. e Lodovico II. ad Ottone Estense intorno a* Comacchio. I. pag. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 391. 392. 393.
874.	*La Pomposa nel* Comacchiese *vien detta da Giovanni VIII. sua e della Santa Sede, da' tempi anteriori*. I. pag. 50. 51.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
875.	*Carlo Calvo conferma a Giovanni VIII. il diploma di Lodovico Pio, dov'è* Comacchio. I. pagina 72. 73.	
879.	*Giovanni VIII. dà* Comacchio *in governo a Stefano Vescovo, e chiede ajuto a Berengario Duca del Friuli contra i Comacchiesi per cagione del censo.* I. pag. 11. II. pag. 90.	
881.	*Giovanni Participazio Doge di Venezia spedisce a Roma Badoaro il fratello per ottener* Comacchio *da Giovanni VIII.* I. pag. 12. 91. II. pag. 83. 84.	
891.	*Guido Imperadore conferma a Stefano V. il diploma di Lodovico Pio, dov'è* Comacchio. I. pagina 73.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
904.	*Lamberto Imperadore conferma alla Santa Sede i patti antichi, il principale de' quali era quello di Lodovico Pio, dov'è* Comacchio. I. pag. 76.	
915.	*Berengario I. Imperadore conferma a* Giovanni *X. con gli altri diplomi quello di Lodovico Pio, dov'è* Comacchio. I. pag. 13. 379. 380.	
962.	*Ottone I. e II. Imperadori nel diploma a Giovanni XII. riconoscono, e dichiarano, che* Comacchio *è della Santa Sede*. I. pag. 14. 365. 366. 367.	
964.	*Leone VIII. in una Bolla all' Abate d' Aula regia chiama* Comacchio *suo*. I. pag. 79.	*Bolla* finta *di Leone VIII. che cede a Ottone I. tutto lo Stato ecclesiastico*. I. pag. 10. 381.

Atti

ANNI DI CRISTO.	Atti della Santa Sede.
996.	*Gregorio V. esercita la sua sovranità in* Comacchio, *dichiarandovi immuni dalle gravezze gli agricoltori della Chiesa di Ravenna*. II. pag. 131.
997.	*Gregorio V. dona* Comacchio *alla Chiesa di Ravenna dopo la morte dell'Imperadrice Adelaide.* I. pag. 14. 162. 163. II. pagina 131. 144.
999.	
1001.	

ANNI DI CRISTO.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1013.	*Benedetto VIII. investe l'Abate della Pomposa di molti beni nel* Comacchiese *col carico del censo annuo*. I. pag. 84. 395.	
1014.	*Arrigo II. il Santo riconosce* Comacchio *per Signoria della Santa Sede*. I. pag. 147.	
1052.	*Leone IX. investe l'Abate della Pomposa di molti beni nel* Comacchiese *col carico del censo annuo*. I. pag. 397.	
1106.	*Pasquale II. chiama* nostrum *il Contado di* Comacchio. I. pag. 80. II. pag. 193. 328.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1118.	*Gelasio II. conferma alla Chiesa di Ravenna le sue ragioni sull'Esarcato, e la Pomposa nel* Comacchiese. II. pag. 145.	
1124.	*Callisto II. investe l'Abate della Pomposa di molti beni nel* Comacchiese *col carico del censo annuo*. I. pag. 397. II. pagina 193.	
1133.	*Innocenzo II. chiama* nostrum *il Contado di* Comacchio. I. pag. 80. II. pag. 193. 331.	
1139.	*Innocenzo II. chiama* nostrum *il Contado di* Comacchio. I. pag. 80. II. pag. 193. 333.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1143.	*Celestino II. investe l'Abate della Pomposa di molti beni nel* Comacchiese *col carico del censo annuo*. I. pag. 397. *Chiama il Contado di Comacchio* nostrum. I. pag. 80. II. pagina 193. 337.	
1144.	*Lucio II. chiama* nostrum *il Contado di* Comacchio. I. pag. 80. II. pagina 193. 341.	
1155.	*Federigo I. giura di conservare e difendere gli Stati della Santa Sede, tra' quali è* Comacchio. II. pag. 162.	*Diploma* finto *di Federigo I. ai Comacchiesi*. I. pag. 174.
1177.	*Federigo I. pacificato in Venezia con Alessandro III. ritratta con giuramento tutti gli atti esercitati sopra le Signorie della Santa Sede*. I. pag. 96. 175.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1191.	*Arrigo VI. riconosce* Comacchio *per incluso nel distretto Ferrarese.* I. pag. 26. 27. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. II. pagina 236. 237. 238.	
1199.	*Arrigo VI. ritratta nel suo Testamento gli atti esercitati sopra le Signorie della Santa Sede.* I. pag. 95.	
1200.	Comacchio *soggetto alla giurisdizione di Ferrara.* I. pag. 27. II. pag. 87.	
1201.	*Ottone IV. giura di difendere alla Santa Sede l'Esarcato, dov'è* Comacchio. I. pag. 14.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1209.	*Ottone IV. ratifica il giuramento prestato di difendere alla Santa Sede l'Esarcato, dov'è* Comacchio. I. pag. 14. 168.	
1213.	*Federigo II. giura di difendere alla Santa Sede l'Esarcato, dov'è* Comacchio. I. pag. 14.	
1218.	*Ottone IV. ritratta gli atti da lui esercitati ne' dominj della Santa Sede.* I. pag. 54. 234.	
1220.	*Federigo II. rinova ad Onorio III. il giuramento di difendere l'Esarcato alla Santa Sede.* I. pag. 178.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1224.	*Onorio III. conferma le ragioni della Chiesa di Ravenna nel* Comacchiese. I. pag. 22. 23.	
1228.	*Gregorio IX. conferma le ragioni della Chiesa di Ravenna nel* Comacchiese. I. pag. 23.	
1231.		*Diploma* finto *di Federigo II. ai Comacchiesi*. I. pag. 175. 176. 177. 178.
1250.	*Federigo II. ritratta gli atti da lui esercitati ne' dominj della Santa Sede*. I. pag. 234.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1255.	*Alessandro IV. conferma le ragioni della Chiesa di Ravenna nel* Comacchiese. I. pag. 23.	
1256.		*Investitura Estense di Comacchio* finta *sotto nome di Ridolfo I.* I.pag.52. 80. 81. II. pag. 225.
1274.	*Ridolfo I. riconosce e conferma gli atti di Lodovico Pio, d'Ottone IV. e di Federigo II. intorno agli Stati della Santa Sede, tra' quali è* Comacchio. I. pag. 16.	
1275.	*Ridolfo I. ratifica gli atti dell'anno precedente intorno agli Stati della Santa Sede, tra' quali è* Comacchio. I. pag. 16.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1278.	*Ridolfo I. ratifica gli atti precedenti intorno agli Stati della Santa Sede, tra' quali è* Comacchio. I. pag. 17.	
1279.	*Ridolfo I. e gli Elettori dell' Impero riconoscono solennemente* Comacchio *per appartenente alla Santa Sede.* I. pag. 18. 19. 20. II. pagina 170. 171.	
1280.	*La Romagna, dov'è* Comacchio, *governata per la Santa Sede da Bertoldo Orsini*. II. pag. 175.	
1281.	*Martino III. fa Giovanni d' Epa Conte della Romagna, dov'è* Comacchio. II. pag. 176.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1282.		*Investitura Estense di Comacchio* finta *sotto nome di Ridolfo I.* I. pag. 52. 80. 81.
1285.		*Investitura Estense di Comacchio* finta *sotto nome di Ridolfo I.* I. pag. 52. 80. 81.
1303.	*Alberto I. conferma gli atti di Ridolfo I. suo padre intorno alle Signorie della Santa Sede, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 21.	
1309.	*Podestà di Ferrara esercita giurisdizione in* Comacchio, *come in dipendenza di quella Città.* I. pag. 180. 397. II. pagina 194.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1310.	*Arrigo VII. conferma alla Santa Sede gli atti de' suoi precessori, che abbracciano* Comacchio. I. pag. 21.	
1311.	*Roberto Rè di Napoli Vicario della Santa Sede nella Romagna, esercita giurisdizione in* Comacchio, *come in luogo a lui soggetto*. II. pag. 196.	
1312.	*Arrigo VII. ratifica gli atti di Ridolfo I. ne' quali si esprime* Comacchio. I. pag. 21.	
1313.	*Roberto Rè di Napoli Rettor di Ferrara per la Santa Sede, esercita giurisdizione in* Comacchio *a richiesta e a favor degli Estensi*. II. pag. 196. 197. 198.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1324.	*Giovanni XXII. scomunica gli Estensi per aver invaso* Comacchio, *ed usurpato* Argenta. I. pagina 53.	
1325.		Comacchio, *come pertinenza del Ferrarese, rende ubbidienza agli Estensi occupatori di Ferrara.* I. pag. 52. II. pag. 203. 204.
1328.	*Gli Estensi chieggono perdono al Pontefice per le usurpazioni fatte alla Santa Sede, e confessano, che* Argenta *è della Chiesa di Ravenna.* I. pag. 53.	
1332.	*Gli Estensi riconoscono Ferrara con tutte le sue dipendenze, tra le quali era* Comacchio, *in Vicariato dalla Santa Sede.* I. pag. 24. II. pag. 204.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1336.	*Lodovico il Bavaro giura di riconoscere la Sede Apostolica per sovrana in tutti i suoi Stati, tra' quali è* Comacchio. II. pagina 201.	
1344.	*Il Bavaro ritratta gli atti da lui esercitati contra la Santa Sede.* I. p. 22. *Clemente VI. conferma agli Estensi con l' obbligo del censo Ferrara con le sue dipendenze, dove è* Comacchio. I. pag. 24.	
1347.	*Carlo IV. giura di osservare alla Santa Sede tutti gli atti di Ridolfo I. ne' quali è* Comacchio; *e annulla quegli del Bavaro.* I. pag. 21.	
1351.	*Clemente VI. conferma agli Estensi con l'obbligo del censo il Vicariato di Ferrara, con le sue dipendenze, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 24. *e anche* Argenta *col censo anno*. II. pag. 209.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1354.		*Diploma* segreto *di Carlo IV. agli Estensi dove senza obbligo di censo annuo, nè di vassallaggio, si fa esser* Comacchio *e* Argenta *con altri Stati.* I. pag. 171. II. pag. 209.
1355.	*Carlo IV. giura solennemente a Innocenzo VI. di mantenergli e difendergli tutte le Signorie della Chiesa, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 21.	
1361.	*Innocenzo VI. conferma agli Estensi con l' obbligo del censo annuo il Vicariadi Ferrara con le sue dipendenze, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 24.	*Diploma* segreto *di Carlo IV. agli Estensi, ove dicesi starvi* Comacchio *e* Argenta *con altri Stati senza obbligo di censo annuo, nè di vassallaggio.* II. pag. 206. 220.
1367.	*Carlo IV. giura di riconoscer per proprj della Santa Sede tutti i suoi Stati, espressi ne' diplomi de' suoi precessori, dov' è* Comacchio. I. pag. 21. 173.	

Atti

ANNI DI CRISTO.	Atti della Santa Sede.
1371.	*Il Cardinal Anglico fa la visita di* Comacchio, *come di Città della Santa Sede*. I. pag. 28. 97. 98. II. pag. 276.
1378.	*Venceslao Imperadore giura ad Urbano VI. di riconoscer per proprj della Santa Sede tutti i suoi Stati espressi nelle Costituzioni de' suoi precessori, dov'è* Comacchio. I. pagina 80.
1394.	Argenta *confermata agli Estensi dalla Chiesa di Ravenna con l'obbligo del censo annuo*. I. pag. 209.
1396.	*Bonifacio IX. conferma agli Estensi con l'obbligo del censo annuo il Vicariato di Ferrara con le sue dipendenze, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 24.

ANNI DI CRISTO.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1403.	*Ruperto Imperadore giura a Bonifacio IX. di riconoscere per proprj della Santa Sede tutti i suoi Stati espressi nelle Costituzioni de' suoi precessori, dov'è* Comacchio. I. pagina 184.	
1414.	*Giovanni XXIII. conferma agli Estensi con l'obbligo del censo annuo il Vicariato di Ferrara con le sue dipendenze, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 24.	
1419.	*L'Abate di Casanova è deputato ad esigere le rendite della Santa Sede in* Comacchio, *come in Città del Sommo Pontefice.* I. pag. 99.	
1421.	Argenta *è confermata dalla Chiesa di Ravenna agli Estensi con l'obbligo del censo annuo*. II. pagina 209.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1431.	*Martino V. conferma agli Estensi con l'obbligo del censo annuo il Vicariato di Ferrara con le sue dipendenze, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 24.	
1433.	*Sigismondo Imperadore giura di riconoscere per proprj della Santa Sede tutti i suoi Stati espressi nelle Costituzioni de' suoi precessori, dov'è* Comacchio. I. pag. 21. 184. II. pag. 220.	*Diploma* segreto *di Sigismondo agli Estensi, ove dicesi esser* Comacchio *e* Argenta *con altri Stati senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. I. pag. 53. 184. II. pag. 219. 220.
1447.	Argenta *è confermata agli Estensi dalla Chiesa di Ravenna con l'obbligo del censo annuo*. II. pag. 209.	
1452.	*Federigo III. giura a Niccolò V. di riconoscer per proprie della Santa Sede le Città espresse nel diploma di Lodovico Pio, dov'è* Comacchio. I. pagina 53. 54. 185. 186. 187.	*Diploma* segreto *di Federigo III. agli Estensi, ove si fa esser* Comacchio, *e* Argenta *con altri Stati senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. I. pag. 135. II. pag. 221.

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1471.	*Paolo II. crea Borso d'Este Duca di Ferrara e delle sue pertinenze, tra le quali è* Comacchio. I. pag. 208. II. pag. 263.	
1472.	*Sisto IV. conferma alla Chiesa Ravennate le sue ragioni nel* Comacchiese. I. pag. 86. 87. 88. *Investe col censo annuo Ercole I. del Ducato di Ferrara, che abbracciava* Comacchio. I. pag. 55.	
1484.	Comacchio *preso da' Veneziani, vien restituito ad Ercole I. come dipendenza del Ferrarese.* I. p. 131. II. pag. 268. 269.	
1487.	*Filiasio Roverella Arcivescovo di Ravenna rinova il Vicariato d'*Argenta *ad Ercole II. con l'obbligo del censo annuo.* II. pag. 209.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1494.	*Pellegrino Prisciano ministro e Storico di Casa d'Este scrive, che* Comacchio *sta nel distretto di Ferrara*. I. pag. 93.	*Diploma* segreto *di Massimigliano I. ad Ercole I. ove con altri Stati si fanno esser* Comacchio *ed* Argenta *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. II. pag. 222.
1501.	*Alessandro VI. investe Ercole I. del Ducato di Ferrara, che abbracciava* Comacchio. I. pag. 112.	
1502.	*Ercole I. paga il censo alla Santa Sede per Ferrara e* Comacchio. I. pagina 109. 110. II. pag. 265.	
1506.	*Alfonso I. paga il censo alla Santa Sede per Ferrara e* Comacchio. I. pagina 111. II. pag. 265.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1507.	*Filiasio Roverella Arcivescovo di Ravenna rinova ad Alfonso I. il Vicariato d'*Argenta *con l'obbligo del censo annuo*. II. pag. 209.	
1509.	*Alfonso I. nell' Investitura de' feudi Imperiali datagli da Massimigliano I. non è detto Signor di* Comacchio, *nè d'*Argenta. II. pag. 223.	*Diploma* segreto *dell' Imperadore Massimigliano I. ad Alfonso I. ove con altri Stati si fanno esser* Comacchio *ed* Argenta *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. I. pag. 121. 122. II. pag. 223.
1510.	*Giulio II. dichiara Alfonso I. ribelle e privo del Ducato di Ferrara per aver fatto fabbricar sale in* Comacchio *contra il sovrano divieto di lui*. I. pag. 29. 115. 116. 117. 118. 119.	*Alfonso I. appella al Parlamento di Parigi contra gli atti sovrani di Giulio II. intorno a* Comacchio. II. pag. 281.
1511.	*Alfonso I. viene a Roma a ritrattare la sua disubbidienza a Giulio II. sovrano di*Comacchio. I. p. 30 *Celio Calcagnini vassallo d'Alfonso I. chiama* Comacchio *incluso nel Ferrarese*. I. p. 30. 103. e seg. II. p. 283.	*Protesta* finta *sotto nome di Massimigliano I. contra gli atti sovrani di Giulio II. in* Comacchio. I. pag. 120. II. pag. 282.

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1513.	*Alfonso I. confessa e ritratta la sua disubbidienza a Giulio II. nel far sale in* Comaccchio, *ed è ricevuto in grazia da Leon X.* I. pag. 30.	
1521.	*Leon X. dichiara Alfonso I. reo di lesa maestà e privo del Ducato di Ferrara, dov'è* Comacchio. I. pag. 24. *Contratti stipulati in* Comaccchio *secondo gli Statuti di Ferrara.* II. p. 344.	
1522. *6. Gennajo.*	*Risposta diretta a Carlo V. intorno a un Manifesto d'Alfonso I. contra il morto Leon X. nella quale* Comacchio *vien detto esser della Santa Sede.* I. p. 123. II. pag. 287.	
1522. *30. Ottobre.*	*Adriano VI. riceve in grazia Alfonso I. e come sovrano di* Comacchio *gli prescrive alcuni capitoli sopra la fabbrica del sale, che riserba a sè stesso.* I. pag. 127. II. pag. 279. 282.	

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1324.	*Contratti stipulati in* Comacchio *secondo gli Statuti di Ferrara*. II. pagina 354.	
1525.	*Contratti stipulati in* Comacchio *secondo gli Statuti di Ferrara*. II. pag. 355.	
1526.	*Alfonso I. nella Investitura de' feudi Imperiali datagli da Carlo V. non vien detto Signor di* Comacchio, *nè d'* Argenta. II. pag. 226.	*Diploma* segreto *di Carlo V. ad Alfonso I. in cui sta incorporato il diploma di Massimigliano I. dove con altri Stati si fanno esser* Comacchio *ed* Argenta, *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. II. p. 226.
1530.	*Carlo V. dichiara, che Alfonso I. osservi i capitoli d'Adriano VI. in* Comacchio. I. pag 126. II. p. 233. *Alfonso I. da Carlo V. non è detto Signor di* Comacchio *nè d'* Argenta. I. pag. 226.	*Diploma* segreto *di Carlo V. ad Alfonso I. in cui sta incorporato il diploma di Massimigliano I. dove con altri Stati si fanno esser* Comacchio *ed* Argenta, *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. II. p. 226.

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1535.	*Ercole II. nell'Investitura de' feudi Imperiali datagli da Carlo V. non vien detto Signor di* Comacchio, *nè d'*Argenta. II.pagina 226.	*Diploma* segreto *di Carlo V. ad Ercole II. in cui sta incorporato il diploma di Massimigliano I. dove con altri Stati si fa esser* Comacchio *ed* Argenta, *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*, II. p.226.
1536.	*Benedetto Accolti Arcivescovo di Ravenna rinova ad Ercole II. il Vicariato d'* Argenta *con l'obbligo del censo annuo.* II. p.209.	
1539.	*Paolo III. investe Ercole II. di tutto il Ducato di Ferrara, e l'obbliga a' capitoli d'Adriano VI.* I.p.30. *Ercole II. da Francesco suo fratello è citato a Roma per certe giurisdizioni nel* Comacchiese. II.pag.309.	
1543.	*Ercole II. riconosce Giulio II. per sovrano di* Comacchio, *osservando i capitoli d'Adriano VI. in materia del sale*. I.pag.30.	

Atti

ANNI DI CRISTO.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1550.	*Paolo Giovio scrive, che* Comacchio *è feudo della Santa Sede*. I. pag. 30. II. pag. 283.	
1555.	*Gaspero Sardi Ministro e Storico Ducale di Ferrara scrive, che* Comacchio *è nel distretto Ferrarese*. I. pagina 94. II. pag. 235. 283.	
1556.	*Ercole II. riconosce Paolo IV. per sovrano di* Comacchio, *osservando i capitoli d'Adriano VI.* I. pag. 30.	
1558.	*Alfonso II. non vien detto Signor di* Comacchio *nè d'* Argenta *nella Investitura de' feudi Imperiali datagli da Ferdinando I.* II. pag. 226.	*Diploma* segreto *di Ferdinando I. ad Alfonso II. che porta incorporato quello di Massimigliano I. ove si fanno esser* Comacchio *e* Argenta *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. II. pag. 226.

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1560.	*Alfonso II. non vien detto Signor di* Comacchio *nè d'*Argenta *nell'Investitura de' feudi Imperiali datagli da Ferdinando I.* II. pag. 226.	*Diploma* segreto *di Ferdinando I. ad Alfonso II. che porta incorporato il diploma di Massimigliano I. ove si fanno esser* Comacchio *e* Argenta *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. II. pag. 226.
1564.	*Alfonso II. riconosce Pio IV. per sovrano di* Comacchio, *osservando i capitoli d'Adriano VI.* I. pag. 30. II. pag. 310.	
1565.	*Alfonso II. non vien detto Signor di* Comacchio *nè d'*Argenta *nell'Investitura de' feudi Imperiali datagli da Massimigliano II.* II. pag. 226.	*Diploma* segreto *di Massimigliano II. ad Alfonso II. che porta incorporato il diploma di Massimigliano I. ove si fanno esser* Comacchio *e* Argenta *senza obbligo di censo, nè di vassallaggio*. II. pag. 226.
1566.	*Alfonso II. riconosce Pio V. per sovrano di* Comacchio *osservando i capitoli d'Adriano VI.* I. pag. 30.	

Atti

ANNI DI CRISTO.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1567.	*Girolamo Faleti Ministro e Storico Estense scrive, che* Comacchio *è nel distretto Ferrarese.* II. pag. 245.	
1568.	*Alfonso II. è citato ai tribunali di Roma, come disubbidiente ai capitoli d'Adriano VI. in* Comacchio. II. pag. 310.	
1570.	*Giambatista Pigna Ministro e Storico Estense scrive, che* Comacchio *è nel distretto Ferrarese.* I. pag. 88. II. pag. 243.	
1572.	*Alfonso II. col nome di Duca di Modana e Reggio, e non di* Comacchio *intenta lite nella Corte Cesarea a Cosimo I. Duca di Firenze.* II. pag. 262.	

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1577.	*Alfonso II. non è detto* Signor *di* Comacchio *nell' Investitura de' feudi Imperiali datagli da Ridolfo II.* II. pag. 226.	*Diploma* segreto *di Ridolfo II. ad Alfonso II. che porta incorporato il diploma di Massimigliano I. ove si fa essere* Comacchio *e* Argenta *senza obbligo di censo annuo, nè di vassallaggio*. II. pag. 226.
1580.	*Luigi Cardinal d' Este muove lite nella Ruota Romana a suo fratello Alfonso II. per le giurisdizioni della Pomposa nel* Comacchiese. II. pag. 309.	
1584.	*Alfonso II. riconosce Gregorio XIII. per sovrano di* Comacchio *osservando i capitoli d' Adriano VI.* I. pag. 30.	
1594.	*Renato Cato procuratore di Alfonso II. nella Corte Cesarea non chiede l' indulto di nominare il successore per linea finita in* Comacchio, *nè in* Argenta, *per non esser feudi Imperiali.* II. p. 227. 232. 233.	*Diploma* segreto *di Ridolfo II. ad Alfonso II. per la nomina del successore, ove non si prescrive il censo, nè si presta giuramento per altre Città, che per Modana e Reggio*. II. pag. 226.

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1597.	*Clemente VIII. per la morte di Alfonso II. ultimo Duca di Ferrara e di* Comacchio, *dichiara devoluto alla Santa Sede tutto quel Ducato*. I. p.252. 258. 273. II. pag.300.	
1598.	*Cesare d'Este cede alla Chiesa il Ducato di Ferrara e* Comacchio, *e il Pontefice ne dà parte a tutti i Prencipi Cristiani*. I. pag. 253. 400.	*Cesare d'Este nominato successore da Alfonso II. riceve da Ridolfo II. l'Investitura delle due sole Città di Modana e Reggio, in cui vi fa incorporare i diplomi de' Duchi estinti*. I.pag.194.195, II.p.227.
1610.	*Paolo V. nella Bolla* in Cœna Domini *vi mette* Comacchio. I. pag. 59. *come ve lo avea messo Clemente VIII.* I. pag. 203. II. pag. 295.	
1613.	*Mattias Imperadore sincerato dal suo Agente, che* Comacchio *è della Santa Sede, e non dell'Impero, assicura il Papa esser sua intenzione d'ingrandire la Chiesa, e non di spogliarla*. I. pag. 31. II. 317.	*Cesare d'Este istiga segretamente la Corte Cesarea a pretender* Comacchio *da Paolo V*. I.pag.31. II. pag. 317.

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1643.		*La Corte di Modana pubblica il Ristretto delle ragioni Estensi contra la Santa Sede.* I. pag.39.80.
1644.	*La Santa Sede pubblica le risposte contra le pretensioni Estensi, ove mostra, che* Comacchio *è di lei, e non dell'Impero, nè di Casa d'Este.* I. pag.30.91.	
1647.	*Il Duca di Modana pubblica un volume di Scritture intitolato* Jura Serenissimæ Domus Estensis, *sopra gli allodiali, dove più e più volte si asserisce, che* Comacchio *è del distretto Ferrarese.* II. pag.238.	
1648.	*Nella Pace di Munster si dibatte sopra tutti i diritti Imperiali in Italia senza farsi motto alcun di* Comacchio. I. pag.241.	

ANNI DI CRISTO.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1659.	*Nelle diete per l'elezione di* LEOPOLDO *Augusto si tratta de' feudi d' Italia, ma non di* Comacchio. I. pag. 241.	*Nella Pace de' Pirenei convengono le Corone di pregare Papa Alessandro VII. perchè faccia terminare la causa delle Valli di* Comacchio *con Casa d'Este*. I. pag. 33.
1662.		*Rinaldo Cardinal d'Este Protettor di Francia in Roma, impegna il Rè Luigi XIV. contra la Santa Sede per le Valli di* Comacchio. I. pag. 34.
1664.	*Nel Trattato di Pisa la Santa Seda è sforzata ad accordare alla Casa d'Este tutto ciò che pretendea dalla Camera Apostolica*. I. pag. 34. 35.	
1708.	*La Santa Sede pubblica nel mese d'Agosto le ragioni del suo dominio temporale sopra* Comacchio. I. pag. 1.	*L'armi Tedesche a istigazione segreta di Casa d'Este occupano la Città di* Comacchio. I. pag. 240. *Osservazioni ed altre Scritture Estensi contra il dominio della Santa Sede in* Comacchio. I. pag. 61.

Atti

Anni di Cristo.	Atti della Santa Sede.	Atti Estensi.
1709.	*Difesa I. del Dominio della Santa Sede sopra* Comacchio *contra le Osservazioni e le altre Scritture Estensi.* I. pag.61.	
1710.	*In Roma si fanno i Congressi tra i Ministri Pontificj e gl'Imperiali sopra* Comacchio. II. pag.9.12.	*I Ministri Estensi sono esclusi da' Congressi fatti in Roma sopra l'affare di* Comacchio. II. pag. 12. *Supplica e Riflessi Estensi sopra l'affare di* Comacchio. II. pag. 1.
1711.	*Difesa II. del Dominio della Santa Sede contra la Supplica e i Riflessi Estensi*. II. pag. 1.	

Giunta

Giunta per la pag. 246. lin. 24. dopo la voce descritto.

E Perchè maggiormente si vegga quanto sia vero e indubitato, che il Faleti e il Duca Ercole II. suo Signore notoriamente professarono di riconoscere, che Comacchio era soggetto all'alto dominio della Santa Sede, io addurrò in questo luogo la testimonianza pubblica del medesimo Faleti, tratta dalla sesta delle sue XII. Orazioni latine stampare in Venezia presso Aldo nell'anno 1558. in foglio, volume rarissimo per quel segreto mistero, che fa esser tali tutti gli scritti Estensi, che in queste materie manifestano le ragioni della Sede Apostolica. Ora l'accennata Orazione, la quale fu recitata in Concistoro pubblico in Roma dal Faleti spedito in qualità d'Ambasciadore dal Duca Ercole a prestar la dovuta ubbidienza al Sommo Pontefice Giulio III. e a congratularsi della sua esaltazione al Pontificato, è diretta principalmente a dichiarare la fedeltà e il vassallaggio del Duca alla Santa Sede per li feudi e Principati, che riconoscea dal sovrano dominio della medesima, i quali nominatamente vi si esprimono con le seguenti parole: *sed jam hac, qua pro sua dignitate persequi, esset infinitum, omnino prætermittam, ut ad institutum, cur ad sanctissimos pedes tuos me receperim, gradum facere possim. Cum Estensis Familia, quæ vel Ferrariensi, vel* COMACLENSI, *Flaminiæque ditionibus longo jam ante tempore praest*, HUJUS SEDIS *semper obsequentissima fuerit, majorum suorum vestigia Hercules persequutus* TE VERUM PATRONUM, TE PRIMARIUM SUUM PRINCIPEM AGNOSCIT, *atque omne obsequium, omne officii genus, omne munus* FIDELITATIS *tibi & huic Sanctæ Sedi Apostolicæ præstat*, cioè per li feudi e Principati, che avea individualmente nominati di sopra senza mai parlare di quegli altri, che pretendea di riconoscere unicamente dall'Impero, e non dalla Santa Sede. Questo atto del Faleti è uno de' più solenni e pubblici del Mondo. Or vadano i Ministri Estensi de' giorni nostri a dire quanto lor piace, che nè il Duca Ercole II. nè il Faleti tennero, che Comacchio fosse della Chiesa Romana, e che l'osservanza de' capiroli d'Adriano VI. in Comacchio non dinotò vassallaggio verso la medesima: e di quì finalmente una volta apprendano e confessino il conto, che fecero i Duchi di Ferrara *dell'inserimento* clandestino ed occulto di quella Città ne' loro diplomi, *senza* obbligo alcuno di censo, nè di vassallaggio, quando poi nel tempo *stesso* pubblicamente la riconobbero dalla Sede Apostolica. Si dee parimente avvertire, che la Comunità di Ferrara esercitava giurisdizione nel Comacchiese, come in proprio distretto, locandone le Valli, conforme si trae da alcuni Consigli del Cardinal Francesco Zabarella scritti nell'anno 1403. Nè certamente i Ministri Estensi mostreranno mai, che quella Comunità fosse per questo vassalla dell'Impero, e non della Sanra Sede.

Orationes Faleti fol. 46. pag. 2. in fine.

Consil. 139. 140.

INDICE

INDICE GENERALE

Delle cose contenute nel DOMINIO, nella DIFESA I, e in questa II.

Il numero I. *dinota il* DOMINIO *con la* DIFESA I.
Il numero II. *dinota la* DIFESA II.

A

ACCLAMAZIONE de' Romani non precedette, ma seguì l'atto di Leone III. quando coronò Carlo Magno. II. *pagina* 45. non importò sovranità dell'Imperadore in Roma. *ivi*.
Adamo Giudice di Chieti in Teramo pubblica un bando da parte di Vittore II. e del Rè Arrigo in favore di quel Vescovo. II. 149.
Adelaide Imperadrice come godesse Comacchio, prima che Gregorio V. lo donasse alla Chiesa di Ravenna. I. 162. matrigna di Luitgarda madre di Gregorio V. I. 163. dona la Badia della Pomposa al monistero di San Salvadore di Pavia. *ivi*. lo ebbe in dono, sua vita durante, dalla Sede Apostolica. II. 239. V. *Pomposa*.
Adelberto Rè d'Italia non signoreggiò l'Esarcato in guisa, che non apparisse punto avervi dominio i Pontefici dallora, II. 114. 115.
Adelberto Vescovo di Brema instilla in Arrigo IV. opinioni ree sopra gli Stati della Chiesa. II. 21.
Adenolfo d' Aquino Vicario di Roberto Rè di Napoli in Ferrara. II. 196.
Adria conceduta al suo Vescovo da Giovanni X. II. 94. pretesa dagli Estensi con altri Stati de' Signori Veneziani. II. 173. 288. con Ariano e altri luoghi impropriamente fatta divenire pertinenza di Rovigo nel diploma di Federigo III. a favore degli Estensi. II. 221. V. *Federigo III.*
Adriano I. ricorre a Carlo Magno contra Desiderio Rè de' Longobardi. I. 6. spedisce tre Vescovi ad intimare le censure al Rè Desiderio invasore degli Stati della Santa Sede. II. 161. V. *Vitaliano*.
Adriano IV. richiama contra le tiranniche usurpazioni di Federigo Primo. II. 156. 158.
Adulterazione. V. *Giraldi*.
Agenti della Camera Ducale di Ferrara, V. *Fattori*.
Aggravio fatto alla Santa Sede nel Trattato di Pisa. I. 35. 36.
Agnello Ravennate Autore scismatico, è pieno d'odio contra la Santa Sede. I. 145. 148. 149. non bene interpretato nella Supplica. II. 37. 38. V. *Esarcato*.
Agnese moglie di Lotario II. Imperadore investita da Innocenzo II. del grande allodio della Contessa Matilde. I. 165.
Aistulfo Rè de' Longobardi occupa l'Esarcato di Ravenna. I. 3. esercita strane barbarie contra i Romani. *ivi*. privato dell' Esarcato da Pippino Rè de' Franchi. I. 4. assediato in Pavia. I. 5. fa pace con Stefano II. I. 337. divenuto spergiuro fa molti oltraggi ad esso e ai Romani, *ivi*. niega restituire a Stefano II. l'Esarcato di Ravenna, e le dipendenze del Ducato Romano. I. 340. obbligato da Pippino a restituire l'Esarcato e Comacchio alla Santa Sede. I. 344. e segg.
Albero di Casa d'Este stampato in Ferrara. I. 216. convince l'insussistenza del preteso matrimonio di Laura e l'illegittimità de' figliuoli di lei. I. 312. e segg.
vi si

vi si distinguono con una croce sovrapposta i figliuoli bastardi da'legittimi, *ivi.* non v'è stato messo il nome di Laura fra le mogli d'Alfonso I. *ivi.* stampato in vita di Laura. I. 314. Altro albero pubblicato dal Faleti mette due sole mogli d'Alfonso con sotto i figliuoli legittimi, e in disparte Laura co' figliuoli illegittimi. *ivi*, e segg. Altri alberi più moderni di qual fede sieno. I. 316.

Alberti *Leandro* male addotto da' Ministri Estensi pel matrimonio di Laura. II. 247.

Alberto I. Imperadore conferma in Norimberga i privilegj di Lodovico Pio, e di Ottone a Bonifacio VIII. I. 21.

Alberto S. Castello quando fabbricato. II. 208. non posto nel titolario antico Estense, perchè non era per anche stato fabbricato. II. 247.

Alberto da Este per legittimare Niccolò III. sposa Isotta sua concubina in presenza di tre testimonj. I. 328.

Albizi *Antonio* nell' Albero Estense non mette Laura in compagnia delle due mogli legittime d'Alfonso. I. 317.

Aldobrandini *Pietro Cardinale.* sua Storia della ricuperazione del Ducato di Ferrara. I. 132. sue Gride pubblicate in Ferrara. II. 301.

Alemanni *Niccolò* considera, che la dignità Imperiale rinovata da Leone III. in occidente importa la preminenza fra gli altri Principi Cristiani, e la difesa della Chiesa. II. 41.

Alessandro III. suoi richiami contra le violenze di Federigo Primo. II. 156. 157. 158.

Alessandro VI. nomina nella sua investitura diversi luoghi fuori del distretto e Contado di Ferrara: e perchè non Comacchio. I. 219. V. *Luoghi.*

Alfonso Rè di Castiglia e Ridolfo Austriaco competitori dell'Impero. I. 15.

Alfonso I. Duca di Ferrara dichiarato ribelle, privo del Ducato, e scomunicato per le saline di Comacchio. I. 103. 115. 246. 265. 284. citato a Roma. I. 116. ritorna in grazia col ruinar le saline. I. 119. restituito alla grazia Pontificia e liberato dalle pene incorse. I. 125. nell' albero genealogico del Faleti è detto *Signor di Comacchio.* I. 216. 284. 315. per le saline di Comacchio appella contra Giulio II. al parlamento di Parigi, e non alla dieta di Ratisbona. II. 309. alla sua morte lasciò quattro figliuoli legittimi, e due bastardi. I. 279. 300. V. *Testamento.*

Alfonso II. Duca di Ferrara fa ogni sforzo per dare a credere, che Comacchio non appartenesse alla Santa Sede, e perchè. I. 51. viene a Roma per trattare della successione del Ducato in persona di Don Cesare d'Este. I. 249. ottiene da Ridolfo II. l'investitura de' feudi Imperiali, e non di Comacchio. I. 56. tenta di ottenere nuova investitura e proroga della vecchia a favore di suo cugino Cesare d'Este, ma invano per discender di linea infetta. I. 247. nelle due Corti Pontificia, e Imperiale confessa, che la linea di Don Cesare è incapace di feudi con cercarne la sanatoria. I. 252. lo dichiara suo erede per testamento. *ivi.* per impedire la devoluzione de' feudi Imperiali compra la sanatoria per via d'investitura nuova a favore della linea notoriamente esclusa. I. 24. 70. 248. confessa, che Don Cesare descendeva da linea infetta. I. 251. riconosce la linea di D. Cesare incapace al succedergli ne' feudi per via ordinaria. I. 255. 256. nella causa della precedenza col Duca di Firenze non usò il titolo di *Signor di Comacchio*, e perchè. I. 217. II. 263. 310. non chiese mai a Ridolfo II. l'indulto di nominarsi il successore in altre Città, che in Modana e Reggio: nè per altre l'ottenne. II. 226. paga alla Camera Imperiale per detto indulto quattrocento sessanta mila scudi. *ivi.* non fu investito, nè giurò fedeltà all' Impero per altri feudi, che per li nominati. I. 227. in una *istruzione* al Cato suo Ministro in Germania non parla d'altre Città, che di Modana e Reggio. II. 232. non fu intitolato *Signor di Comacchio* nell' investitura Imperiale di Modana e Reggio. II. 261. nè in altre susseguenti. *ivi.*

Alfonso da Este padre di D. Cesare dichiarato illegitimo, e nato fuori di matrimonio. I. 247. 274. come legittimato. I. 275. trattato sempre da Ercole II. come illegittimo. I. 282. non pretende la successione del defonto Alfonsino suo fratello nel feudo di Castelnuovo. I. 283. accetta il testamento paterno coll' asserttiva della sua illegittimità. *ivi.* non ebbe mai titolo di Principe Estense. I. 294. trattato come semplice Cavaliere. *ivi* e segg. egli e Don Cesare riconoscono

scono sè stessi per illegittimi discendenti dal Duca Alfonso. I. 283.
Alfonsino da Este dichiarato dal padre per illegittimo e nato fuori di matrimonio. I. 275. come legittimato. *ivi*.
Alfonso Ceccarelli. V. *Ceccarelli*.
Alienazioni di più cose fatte dagl'Imperadori in un medesimo tempo a persone diverse, secondo il sentimento de' Ministri Estensi. I. 233.
Allodio della Contessa Matilde dato in feudo da Innocenzo II. a Lotario II. e ad Agnese sua moglie durante la loro vita. I. 165. steso ad Arrigo Duca di Baviera, e a sua moglie. *ivi*.
Almerigo Marchese, non Estense. I. 151. suo testamento favorevole alla Santa Sede, e non agli Estensi. I. 150. lascia i suoi beni del Comacchiese al Vescovado di Ferrara. I. 151. non fu padrone di Comacchio. *ivi*. lascia al monistero di Santo Apollinare alcune isole. I. 152.
Alpi Cozie donate a San Pietro. II. 79.
Altissa, nome dato per ischerno e derisione al Goldasto. II. 34.
Alto dominio Cesareo preteso sopra gli Stati della Chiesa, originato dagli Scismatici. II. 26. fondato pienamente sul falso. II. 34. V. *Arnaldo*. *Arrigo IV*.
Ambasciadori dell'Imperador Greco a Roma. I. 4. non ottengono da Pippino Rè di Francia l'Esarcato, da lui ritolto a'Longobardi. I. 348. 349.
Ambasciadori di Lodovico II. chieggono a Sergio II. che permetta a' Romani di prestare il giuramento di fedeltà all' Imperadore, come ad Avvocato della Santa Sede. I. 369. 370.
Ambasciadori di Ridolfo I. a Gregorio X. nel Concilio II. di Lione fanno i soliti giuramenti, e confermano gli antichi patti e privilegj alla Santa Sede. I. 15.
Ambasciadori di Ferrara a Clemente V. si dogliono delle violenze degli Estensi. I. 23. 24. protestano, che il loro Principe sovrano e legittimo è il Sommo Pontefice. *ivi*.
Ambasciadori tenuti ad avvisare i loro Sovrani delle cose dubbiose e incerte. II. 314. 315.
Aurelia e Orta. V. *Orta*.
Anastasio Bibliotecario della Santa Sede, confidente de'Principi Carolini. I. 335. dedica a Carlo Calvo la versione della Gerarchia di San Dionigi Areopagita. *ivi*. spedito da Lodovico II. a Costantinopoli. *ivi*. non ha parlato di molte cose considerabili del Pontificato di Pasquale I. II. 76. sua molta autorità nelle Vite de' Pontefici vicini a' suoi tempi. *ivi*. suo silenzio non porta pregiudicio ad altre notizie contemporanee, prossime, e susseguenti. *ivi*.
Ancona, e suo Marchesato tenuto dagli Estensi per Investiture Pontificie, e non Imperiali. I. 166. 167. riunita alla Chiesa. *ivi*. restituita alla Chiesa nel testamento di Arrigo VI. I. 168. sua investitura data agli Estensi dalla Chiesa Romana. I. 169. V. *Estensi*.
Andler *Francesco Federigo* malamente citato da' Ministri Estensi. II. 313.
Angeltrude vedova di Guido Duca di Spoleti tiranna di Roma. II. 114. nemica di Papa Formoso. *ivi*. debellata da Arnolfo. *ivi*. ha in dono sua vita durante due Badie di Lombardia. II. 239.
Angletio *Pietro martire* tenne Comacchio per incluso nel Ferrarese. I. 116. II. 283.
Anglico Cardinale. V. *Visita*.
Angustie de' Ministri Estensi per mancanza di legittime ragioni. II. 5.
Annalisti Pontificj da' Ministri Estensi con vano artificio fatti odiosi. II. 201. e seg. V. *Federigo Austriaco*.
Annali ecclesiastici del Rinaldi e sue note. V. *Rinaldi*.
Anni e nomi degl' Imperadori negli atti pubblici de' Sommi Pontefici non fanno alcuna prova contra la sovranità loro. II. 68.
Anonimi Autori della Vita di S. Adelberto non provano cosa alcuna opposta alle ragioni della Santa Sede. II. 128.
Anselmo Arcivescovo di Ravenna malamente riconosce le Signorie della sua Chiesa dall' Imperadore dopo averle ricevute dal Papa. II. 155.
Antipapa creato da Lodovico il Bavaro. I. 388.
Antonio da Cesena Giudice del Podestà di Ferrara sotto Clemente V. esercita giurisdizione nel Comacchiese. II. 194.
Antonio di Portogallo bastardo pretende quel Regno contra Filippo II. Rè delle Spagne. I. 271. tenta mostrarsi legittimo. *ivi*.

Appellazione d'Alfonso I. al Parlamento del Rè di Francia contra il Papa pe' sali di Comacchio. II. 280. non all'Imperadore. *ivi*.
Appendice Eutropiana, o d'Eutropio Longobardo, stampata la prima volta dall'Illirico. II. 48. giudicj intorno alla medesima. *ivi*.
Apologia eretica d'Ottone IV. composta da Arrigo Meibomio Scrittor Luterano, citata da' Ministri Estensi. II. 163.
Apologie del S. Pontefice Gregorio VII. contra i suoi persecutori, scritte per lo più da Scrittori di Lamagna. II. 142, 143.
Aquileja, e non Este, capo della provincia Venezia. I. 49.
Araldo di Massimigliano I. non fu spedito per fare alcuna protesta contra gli atti praticati da Giulio II. in Comacchio; ma a' Veneziani per distorgli dalla lega col Papa. I. 203. II. 282.
Arcivescovi di Ravenna governano l'Esarcato per indulto della Santa Sede. I. 5. se ne usurpano l'assoluto dominio. *ivi*. e di diverse Città dell'Emilia, e di Ferrara, e Comacchio. I. 6. scismatici, e nemici della S. Sede. II. 136. V. *Ravenna*.
Arcivescovo di Colonia Arcicancelliere dell' Impero per gli affari d' Italia. I. 174. formola delle sue soscrizioni ne' diplomi Imperiali. I. 175.
Arcivescovo di Maddeburgo non fu Conte della Flaminia per diritto Imperiale. II. 166. chiamato da' Bolognesi, e per qual cagione. II. 167.
Aretino *Pietro* confutato circa il matrimonio di Laura. I. 285.
Argenta data in pegno dall'Arcivescovo di Ravenna ad Azzo da Este. II. 198. restituita, indi usurpata alla medesima Chiesa, poi data in feudo a' Marchesi di Ferrara. *ivi*. posta nel diploma di Carlo IV. in favore degli Estensi. *ivi*. di giurisdizione della Chiesa per confessione degli Estensi. I. 53. data in pegno agli Estensi. II. 174. 175. II. 208. fatta restituire da Bonifacio VIII. II. 209. occupata di nuovo dagli Estensi, a' quali perciò furono intimate le censure da Benedetto XI. *ivi*. non è del distretto di Ferrara. II. 204. occupata dagli Estensi. *ivi*. restituita alla S. Sede. *ivi*. non messa nel titolario del Marchese Alberto, perchè era allora posta in lite dall'Arcivescovo di Ravenna. II. 247. usurpata dagli Estensi alla Chiesa di Ravenna. II. 287.
Ariano dato in feudo dal Vescovo di Adria agli Estensi. I. 198. tuttavia inserito ne' diplomi di Federigo II. e di Ridolfo I. *ivi*.
Ariosto *Lodovico*, e sua morte nel 1533. cioè 15. mesi prima d'Alfonso Primo. I. 317. non potè parlare del maritaggio preteso di Alfonso con Laura. *ivi*.
Arnaldo da Brescia, e suoi errori. II. 26. e segg. impugnò il dominio temporale della Chiesa. *ivi*. insegnò che in Roma non avea alcuna giurisdizione temporale il Pontefice, ma solamente l'ecclesiastica. I. 27. condannato per questi erronei suoi dogmi dal Concilio II. di Laterano, e censurato da S. Bernardo. II. 28. cerca di sollevare i Romani contra Innocenzo II. arso, e ridotto in cenere gittato nel Tevere. II. 30. suoi allievi, che insinuarono dottrina tanto perversa in Corrado III. e in Federigo I. *ivi*. eretici suoi seguaci condannati nel Concilio di Costanza. *ivi*. altri più moderni da Lutero in quà. II. 30. 31. i Ministri Estensi per ultimo. V. *Estensi Ministri*.
Arnaldisti eretici, e loro opinioni per la sovranità Imperiale negli Stati della Santa Sede. II. 27. e segg. propagati ne' Valdesi, Ussiti, in Marsilio da Padova, in Lutero, e altri eretici, e seguiti dagli Estensi. *ivi*. oppressori di Lucio II. Pontefice. II. 154. creano Patrizio di Roma e riconoscono come loro Principe Giordano di Pierleone. *ivi*.
Arnolfo. V. *Estensi Ministri. Formoso*.
Arrigo Arcivescovo di Ravenna principal fautore dell'Antipapa Cadalo, scomunicato da Alessandro Secondo. II. 140.
Arrigo II. Imperadore, sue spedizioni in Italia. I. 232. non investì mai Arnaldo Arcivescovo di Ravenna, d'Imola, Faenza, Cervia, e Comacchio. II. 135. 136. dispone di Teano e di Capoa di consenso del medesimo Pontefice. II. 137. viene in soccorso del Pontefice per isnidare i Greci dal Reame di Napoli. *ivi*. suoi diplomi promessi, ma non esibiti dagli Estensi sopra varj beni dell'Esarcato devoluti al fisco Imperiale. *ivi*. giura di mantenere la Sede Apostolica, e difenderla nel suo sovrano dominio temporale. *ivi*. suo dominio in Roma

erro.

erroneamente dedotto dalla testimonianza di Ditmaro. I. 138. ne' suoi diplomi a favore della Santa Sede usa le medesime formole di Lodovico Pio. II. 35. dice esser Comacchio della Sede Apostolica. II. 193. non si riserba alcun diritto. I. 368.

Arrigo III. muove persecuzioni a' Pontefici. I. 233.

Arrigo IV. pretese, che i beni della Chiesa fossero sotto il suo alto dominio. II. 21. da chi imbeuto di tali massime. ivi. diviso dalla Chiesa per sostenersi in sua opinione. ivi. suoi seguaci abbandonano tali massime per le ragioni addotte da Gregorio VII. ivi. egli dispone di alcune Città nel Regno di Napoli spettanti alla S.Sede coll'assenso di Clemente II. II. 140. dà all'Arcivescovo di Ravenna il Contado di Comacchio in tempo, che era nemico de' Papi. ivi. intrude nella Sedia Pontificia Cadalo Antipapa contra Alessandro II. ivi. raccomandato dal padre alla Sede Apostolica. II. 141. allevato cristianamente dalla madre. ivi. uscito di tutela si dichiara nemico della Santa Sede. ivi. sue ostilità. ivi. suo impero dichiarato vacante. ivi. denominato *archipirata, haresiarca* ed *apostata*. ivi. promette a Pasquale II. la restituzione del patrimonio della Chiesa. ivi.

Arrigo V. esercita atti ingiusti nell' Esarcato in tempo, che quella Chiesa perseverava nello scisma. II. 144. promette di mantenere la Santa Sede nel suo libero possesso, e di restituirle i patrimonj di San Pietro. II. 141. imprigiona Pasquale Secondo. II. 151. fa carcerare anche il proprio padre. ivi. giura la restituzione de' beni usurpati alla Chiesa. I. 234. V. *Restituzione*.

Arrigo VI. tenne Comacchio per incluso nel distretto di Ferrara. II. 89. 90. 91. 236. suo diploma a' Ferraresi pone Comacchio nel loro distretto. ivi e 238. ritratta le usurpazioni fatte alla Santa Sede. I. 94. 95. 234. in punto di morte detesta come ingiuste le persecuzioni fatte alla Santa Sede, e ordina la ricompensa de' danni. II. 163.

Arrighi Imperadori successori di Corrado II. sconvolsero le cose sagre e profane. II. 150.

Arrigo VII. conferma i diritti della Santa Sede. I. 21. II. 123.

Arrigo IV. Rè di Francia ricusa riconoscere Don Cesare d'Este per Duca di Ferrara in pregiudicio della Santa Sede. I. 372.

Arrigo di Turingia Rè de' Romani non fece i Ravennati vassalli dell' Impero. II. 167.

Artabasdo e Luitprando non furono Signori di Roma. II. 69. loro nomi nel Concilio Romano sotto Zaccheria. ivi.

Arte degli Scrittori Estensi. I. 64. II. 5. 201. V. *Federigo Austriaco*.

Artificj e proposizioni della Supplica Estense. II. 15. malamente attribuite alla Corte di Roma da' Ministri Estensi. II. 9. e segg.

Arturo Duck Giureconsulto Inglese parla candidamente de' presenti dominj temporali della Chiesa di Roma, ed anche di Ferrara, e riconosce la giustizia de' suoi titoli. II. 186.

Assemblea tenuta da Alessandro messo di Corrado II. fatta di consenso del Papa, e per affari dell'Avvocazia. II. 150.

Atti giurisdizionali Pontificj in Comacchio in tempi non sospetti. I. 96. e segg. II. 199. praticati dagl' Imperadori ne' periodi di tempi calamitosi in danno della Sede Apostolica, nulla concludono di giusto. I. 233. 253. non hanno mai esclusa la sovranità Pontificia. I. 373. loro necessarj requisiti per provare la sovranità Imperiale negli Stati della Chiesa. II. 150. degli Arrighi successori di Corrado II. non possono dedursi in questo proposito. ivi. a favore della Chiesa, cioè fatti a Dio, e a San Pietro, conceputi con molto differenti formole, e con diverso modo di parlare da quegli conceputi e fatti a prò di persone particolari. II. 271. loro differenza in pubblici, e privati, e quale. ivi. fatti in favor della Chiesa, accompagnati da giuramenti in forma solennissima. I. 272. non così gli altri privati. ivi. falsi e scismatici prodotti in vano da' Ministri Estensi per provare, che la Pompofa e Comacchio non appartenessero alla Santa Sede. II. 238. protezionali degl'Imperadori conceduti agli Abati, Badesse, e Vescovi per sicurezza de' loro beni, allorachè calavano in

in Italia. I. 167. de' Comacchiesi, e della Camera Ducale di Ferrara provano, che Comacchio era incluso in quel Ducato. II. 252. di Clemente VIII. sopra Comacchio malamente spiegati e intesi dagli Estensi. II. 295. V. *Clemente VIII. Comacchio.*
Austriaca Famiglia. I. 42. V. *Difesa. Carlo V. Federigo III. Ridolfo I. Villani Giovanni.*
Austriaci Principi favorevoli alle risoluzioni di Clemente VIII. contra gli attentati, di Don Cesare Estense. I. 269. si rallegrano col Papa della ricuperazione di Ferrara. *ivi.* niegano soccorsi a Don Cesare. *ivi.* offeriscono assistenze alla Chiesa, e le mandano provisioni d'armi. *ivi.*
Autori, che escludono Laura del numero delle mogli d'Alfonso I. Duca di Ferrara. I. 317. altri che hanno scritto contra le pretensioni Estensi sopra il Ducato di Ferrara. V. *Conteloni. Ghini. Rossi.*
Autorità suprema de' Pontefici nelle cose temporali innanzi a' tempi di Pippino. I. 333. e segg. degl'Imperadori sopra Roma, e sopra le altre Città della Santa Sede precaria e delegata. I. 372.
Avvocazia della Santa Sede conferita da' Papi a' Rè Franchi colla missione delle chiavi della Confessione di San Pietro, e del Vessillo di Roma, e con obbligare il popolo Romano a prestar loro giuramento di fedeltà. I. 370. suoi ufizj conferiti alla Schiatta di Pippino. I. 361. e segg. conferita da' Papi al Senatore di Roma, e per qual cagione. I. 368. con la custodia del Conclave. *ivi.* non distinta dalla dignità Imperiale. II. 31. 32. non incognita fin sotto Federigo Primo. II. 147. 148. intesa malamente da' Ministri Estensi. II. 102. V. *Carlo Magno. Carlo Crasso. Lodovico Pio.*
Avvocati Estensi esclusi da' congressi di Roma. II. 12. e per quali ragioni. *ivi.* con approvazione di Sua Maestà Cesarea. *ivi.* loro sutterfugj continui per non esser convinti. II. 237.
Azzi diversi in Italia ad un tempo stesso col titolo solitario di Marchesi. I. 155.
Azzo Marchese non denominato col cognome Estense. I. 154. forse Marchese di Toscana. I. 155. di nazione Tedesco. I. 156.
Azzo da Este Podestà di Verona. I. 170.
Azzo da Este Marchese di Ancona. I. 41.
Azzo da Este morto dell'anno 1308. nella Prefettura di Ferrara s'intitola Signor di Ferrara, e non di Comacchio. II. 195.

B

Badia della Pomposa. *V. Pomposa.* Badie donate a Principesse. I. 163. II. 239.
Badoaro Stefano Podestà di Ferrara. I. 23. V. *Participazio.*
Bagnacavallo infeudato agli Estensi con investitura a parte dalla S. Sede. I. 219. 222.
Baluzio Stefano contrario ai Pontefici per esaltare i suoi Cesari Franchi. II. 47. pretende malamente, che le cause civili e criminali de i Sommi Pontefici appartenessero al foro Secolare degl'Imperadori. II. 47. non dà per falso il diploma di Lodovico Pio. II. 83. *V. Leone III.*
Basilio Macedone Imperador d'Oriente. sua lettera a Lodovico II. II. 102.
Basilio e Costantino Imperadori d'Oriente segnati in un diploma della Repubblica Veneziana. II. 70. non perciò Sovrani di Venezia. II. 71.
Bavaro. V. *Lodovico.*
Barbarossa. V. *Federigo I. Imperadore.*
Bastardi Estensi succeduti ne' feudi per espresso indulto e sanzione Pontificia. I. 263. 264. esclusi nella Bolla di Sisto IV. *ivi.*
Benedetto III. e suo sentimento intorno ai beni appartenenti alla Chiesa cioè a Dio. II. 17. 18.
Benedetto VIII. da il consenso perchè da Ottone III. si disponga d'alcuni feudi della Chiesa. II. 136. 137. và in Lamagna per muover l'Imperadore a snidare i Greci dal Reame di Napoli. *ivi.* chiama alcune terre del Comacchiese di ragione di S. Pietro, e le dà a censo Guido Abate della Pomposa. I. 395. II. 193. V. *Comacchio.*
Beneficj dello stato della Chiesa tassati per XII. anni da Paolo II. a favore di Borso d'Este. *V. Borso.*
Beneficio del tempo cercato da i moderni Ministri Estensi. II. 6. a imitazione di quel che fu fatto da Don Cesare da Este nel tempo, che tenne occupato il Ducato di Ferrara. II. 7.

Beni

Beni appartenenti alla Chiesa, cioè a Dio, non possono essere usurpati dagli uomini. II. 18. senza reato e sacrilegio di chi gli occupa. *ivi*. emfiteotici degli unici abitanti di Ferrara ricadono alle Chiese per privilegio di Bonifacio IX. I. 218. conceduti da i Principi a i Laici sono di doppia natura. II. 16. 17. altri donati liberamente, altri con riserva dell'alto dominio. *ivi*. della Chiesa son sacri. II. 18. 168. particolari non sono assolutamente in disposizione del Principe, se non in certi casi. II. 291.

Berengario Duca del Friuli richiesto da Gio: VIII. di soccorso contra i Comacchiesi suoi ribelli. I. 11. fatto Imperadore conferma alla Sede Apostolica i patti antichi intorno al dominio delle sue Città. I. 13. 382. difende in qualità d'avvocato della Chiesa l'Arcivescovo di Ravenna contra gli uomini di Massa Fiscaglia. I. 381. non esercitò dominio sull'Esarcato. II. 114. 115. V. *Gio: VIII. Panegirista*.

Berengario II. non signoreggiò l'Esarcato ad esclusione de Pontefici. II. 114. 115.

Berettari famiglia nobile Ferrarese. I. 325.

Bernardo S. prega Lotario II. a venir in Italia a liberare dalle oppressioni Innocenzo Secondo. II. 146. 147. lo chiamai riparatore dell'onore dell'Impero, e Avvocato della Chiesa. *ivi*. chiama Corrado III. in soccorso di Lucio II. contra gli Arnaldisti Romani. II. 154.

Bertoldo Patriarca d'Aquileja in tempo, che si suppone aver soscritto in Ravenna un diploma di Federigo II. era nell'Istria I. 177. non fu mai Arcivescovo di Palermo. *ivi*.

Bertoldo Orsini va per Rettore della Romagna a nome di Niccolò III. II. 175. della Città di Bologna e del Contado di Bertinoro. *ivi*.

Beslio Gio: censura il Faleti, il Pigna, ed il Sigonio. I. 136.

Besoldo *Cristoforo* sente, che la dignità Imperiale non importi in se stessa, se non l'Avvocazia, e la difesa della Chiesa Romana. II. 41.

Biondo Flavio mal citato da gli Scrittori Estensi. II. 186.

Blanc suo trattato delle monete. II. 55.

Boccaci *Francesco* padre di Laura Eustochia. I. 325.

Bolle di Clemente VIII. V. *Comacchio. Clemente VIII.*

Bolla *in Cœna Domini*, e sua solennissima annua pubblicazione. II. 296.

Bolognesi assoluti per commissione di Ridolfo Imperadore dal giuramento di fedeltà, estorto loro dal Cancelliere dell'Impero. I. 18.

Bologna retta da Bertoldo Orsini a nome di Niccolò III. II. 175. sua Chiesa Signora di Cento. II. 228. non per diplomi Imperiali. 229.

Bonarelli Guidobaldo. V. *Cesare d'Este*.

Bonificamenti di Ferrara non dovuti alla linea di Don Cesare I. 266. 267.

Bonifacio IX. sua bolla data a i soli Ferraresi. I. 218. II. 292.

Bonifacio Marchese padre della Contessa Matilde. II. 139. vassallo della Chiesa Romana. *ivi*.

Borso d'Este investito di Modana e Reggio da Federigo III. non mai di Comacchio I. 186. con espressione del giuramento di fedeltà, e vassalaggio per le medesime Città, e dell'obbligo di censo annuo. II. 221. non già per altre Signorie espresse nel diploma Imperiale, per le quali non gli viene imposto verun obbligo per non esser feudi dell'Impero. *ivi*. paga per le terre della Chiesa il censo alla medesima. *ivi*. beneficato da Paolo II. delle tasse de' beneficj della Chiesa. I. 267. V. *Federigo III.*

Bosone creato figliuolo adottivo della Santa Sede da Gio: VIII. II. 108.

Brevi Pontificj di Clemente VIII. ove si da parte a tutti i Principi di della ricuperazione di Ferrara. I. 400. anche all'Imperadore. *ivi*.

Brescia, e Friuli membri del Reame d'Italia. II. 112.

Brescello dato in feudo agli Estensi dalla Chiesa di Parma e dai Duchi di Mantova. II. 224. suo censo pagato a i medesimi. *ivi*.

C

Cadalo Antipapa intruso nella Sedia Pontificia da Arrigo IV. II. 140.

Calcagnini *Celio* tenne Comacchio per incluso nel Ferrarese. II. 283.

Calisto II. in feudo alcune terre del Comacchiese all'Abate della Pomposa. II. 193. V. *Comacchio*.

Camera Imperiale non mantenuta negli stati

ti della Sede Apostolica. II. 148.
Camera Pontificia in Teramo dimostra il dominio del Pontefice in quella Città. II. 148. 149.
Camera Ducale di Ferrara, e suoi atti provano, che Comacchio era incluso in quel Ducato. II. 254.
Campolo Sacellario. V. *Pasquale Primicerio*.
Campana *Cesare*. I. 257. 262.
Cancelliere di Ridolfo I. senza sua notizia pubblica atti pregiudiziali alla Sede Apostolica, rivocati poi da Ridolfo I. II. 173.
Cancellieri soscrivevano i diplomi Imperiali, e come. I. 393.
Capitolari di Carlo Magno. V. *Carlo. Intimazione*.
Capitolazioni di Faenza di quanto vantaggio per gli Estensi. I. 240. per l'uscita di Don Cesare dal Ducato di Ferrara. I. 253. impresse in Roma, e osservate da D. Cesare, e da i suoi successori fino all' anno 1643. II. 254.
Capitolazioni fra gli Estensi e Leone X. sopra la fabbrica del sale in Comacchio, finte e supposizie. II. 286. non mai da loro messe al pubblico. *ivi*. facili a convincersi per false. II. 287.
Caraccioli *Niccola* Vicario di Roberto Rè di Napoli in Ferrara. II. 195.
Carlo Martello riceve due ambascerie da Gregorio III. I. 337. fa seco un concordato per soccorso de' Romani contra i Longobardi. *ivi*. ottiene la dignità del Patriziato di Roma. I. 335. e regalato delle chiavi della confessione e delle catene di San Pietro. *ivi*.
Carlo Magno eletto Patrizio e Difensore di Roma dal Pontefice Stefano Secondo. I. 342. va in soccorso della S. Sede contra Desiderio Rè de' Longobardi. I. 353. conferma alla Chiesa le donazioni e restituzioni fatte da Pippino, e le accresce. I. 354. II. 16. primo ad usare il titolo del Patriziato. I. 342. l'inferisce tra gli altri suoi titoli ne' diplomi. I. 343. ne fa gran conto. I. 345. comparisce in Roma in abito di Patrizio. *ivi*. dipinto nel Triclinio Lateranense coll'abito di Patriziato. *ivi*. protesta la continuazione della lega col Papa. *ivi*. ritiene il titolo di Patrizio fin che gli vien cambiato in quello d'Imperadore. I. 344. ne lascia per testamento l'esercizio a'tre suoi figliuoli. *ivi*. sua donazione assoluta, e libera alla Chiesa. I. 359. suo diploma alla Santa Sede. I. 6. 7. 347. vero ed effettivo. II. 193. non ebbe alcun alto dominio negli stati di San Pietro. II. 38. 39. sua munificenza verso la Chiesa lodata da Adriano. I. 7. ottiene indi la dignità d' Imperadore d' Occidente surrogata a quella del Patriziato. *ivi*. l'accetta di mala voglia. II. 42. insegne del Patriziato. II. 54. espresso con esse nelle monete, e dipinto nel Triclinio Lateranense. II. 55. nel vincere i Sassoni non pretese di soggettargli ad altro dominio, che a quello della Fede di Cristo. II. 34. non tenne mai Roma nè Ravenna per incluse nel Reame d' Italia. II. 51. suo doppio restamento. *ivi*. nel primo divide i suoi stati a i figliuoli, non parla dell'Esarcato, ne di Roma. I. 52. nel secondo nomina le Chiese di Roma, e di Ravenna, non per segno di soggezione, ma di affetto, e per ragione dell'Avvocazia. I. 53. richiede a Leone III. d'esser dichiarato suo figliuolo addottivo. II. 109.
Carlo Calvo si riserba l' Avvocazia della Chiesa Romana. I. 344. suo decreto mostra la separazione del Reame d' Italia dallo Stato Ecclesiastico. II. 64.
Carlo Crasso. I. 231. II. 93. 109. 110. 111. 112.
Carlomanno commette la cura del Regno d'Italia a Giovanni VIII. II. 112.
Carlo IV. conferma in mano di *Clemente* VI. d'Innocenzo VI. e di *Urbano* V. i privilegj della Santa Sede. I. 21. annulla gli atti di Lodovico il Bavaro. *ivi*. giura e protesta ad Urbano V. che Comacchio non d'altri era, che della Santa Sede. I. 98. suo diploma a favore degli Estensi non pregiudica alla Santa Sede in proposito di Comacchio. I. 171. rivoca in Trento tutti gli atti pregiudiciali alla Chiesa Romana divulgati d'Arrigo VII. e da Lodovico il Bavaro. I. 173. sua dichiarazione che Comacchio era proprio della Santa Sede. I. 173. altra sua pretesa investitura di niuno immaginabil fondamento per gli Estensi, e perchè. *ivi*. non potè confermare agli Estensi alcuna investitura di Comacchio. I. 182. II. 219. 220.
Carlo V. Imperadore investe Ercole Duca di Ferrara, di Modana, Reggio e Rubiera,

biera, non già di Comacchio. I. 55. riconosce la sovranità Pontificia sopra Comacchio. I. 125. e segg. fa un laudo in Colonia intorno al compromesso fatto in lui da Clemente VII. e da Alfonso I. non mai approvato dal Papa. I. 246. supplica il Papa per nuova investitura negli Estensi. ivi. nel Laudo obbliga Alfonso I. a riceover dal Papa l'investitura di Comacchio, come di pertinenza di Ferrara, e ad ubbidirlo nella fabbrica del sale. II. 316. rigetta le proposizioni Estensi. ivi. aggiudica Comacchio alla Sede Apostolica, come suo feudo antichissimo. II. 232. 233. sua investitura a favor degli Estensi. II. 228. nulla aggiunge a quella di Federigo III. se non Carpi ad esclusione di Comacchio. I. 192. non esercitò alcuna piena Signoria in Roma, ne nello Stato Ecclesiastico. II. 128. detesta il saccheggiamento di Roma sotto Clemente VII. II. 151. e 152. suoi Successori non hanno mai avuta intenzione d'investire gli Estensi d'altre Città, che di Modana, e Reggio. II. 226.

Carlo d'Angiò Senatore, Patrizio, e Rettore di Roma. II. 59. 60.

Carlo figliuolo di Ferdinando d'Austria, e di Filippina Velsera, ebbe in assegnamento dagli Ordini dell' Impero un sol castello in Marchesato, perchè la madre non era nata Principessa. I. 301.

Carpi e sua Contea confiscato da Carlo V. ad Alberto Pio. II. 279. dato in feudo ad Alfonso I. Duca di Ferrara. ivi. aggiunto dalla Cancelleria Imperiale al titolario Estense.

Castelnuovo per la morte d'Alfonsino d'Este devoluto al Duca di Ferrara. I. 283.

Case grandi hanno il pregio di avere incerta l'origine. I. 142.

Cavallereschi Ordini. V. *Ordini*.

Ceccarelli Alfonso impostore fatto pubblicamente giustiziare in Roma per le sue fraudi. I. 79. II. 129. 319. sue fraudi accuratamente descritte dall'Allacci, 129.

Celestino II. Infeuda alcune terre del Comacchiese all'Abate della Pomposa. II. 193.

Censo del Ducato di Modana e Reggio incaricato agli Estensi da Federigo III. di quattro mila ducati. II. 216. per Argenta sempre pagato alla Chiesa di Ravenna. ivi. per Comacchio pagato dagli Estensi a Roma, e non all' Impero. I. 108. 210. 216.

Cento non mai tenuto per feudo Imperiale dalla Chiesa di Bologna. II. 228. & segg. apparteneva alla medesima Chiesa. II. 230. permuta fattane dal Vescovo colla Città di Bologna di permissione del Papa. II. 230.

Cesare d'Este dopo la morte d'Alfonso II. ottiene dall'Imperadore la conferma de' feudi Imperiali, tra' quali non si nomina Comacchio. I. 56. non ebbe mai titolo di Principe Estense. I. 294. prende l'eredità d'Alfonso II. col beneficio della legge e inventario. I. 227. non è investito di Comacchio da Ridolfo Secondo. II. 227. sua uscita dal Ducato di Ferrara. I. 253. colla riserva de' gradi goduti dai Duchi di Ferrara per grazia Pontificia. I. 254. sue ragioni per la successione al Ducato di Ferrara insussistenti. I. 263. e segg. Citato a dedurre le sue ragioni avanti al Sommo Pontefice. ivi. divulga due scritture. ivi. loro contenuto. ivi. non è riconosciuto nella Corte Imperiale come Signor di Ferrara. I. 261. non è lasciato dalla Corte Cesarea entrare ne' feudi di Modana e Reggio in virtù delle Investiture antiche, ma per via della Sanatoria e dell' indulto. I. 261. riconosciuto da tutti i potentati Cattolici per escluso legittimamente dalla successione di Ferrara. I. 271. dal Rè Cattolico Filippo II. ivi. dal Rè Cristianissimo Arrigo IV. I. 272. dal Duca di Savoja e da altri Sovrani. ivi. Trattato da Alfonso II. nelle due Corti Pontificia e Imperiale per figliuolo di padre illegittimo. I. 284. abilitato alla successione de' feudi per sanatoria, e per indulto di nomina speciale in virtù di nuova investitura. ivi. accetta la nomina di sua persona a i feudi Imperiali, e ne procura nuova conferma. ivi. s'acquieta alle scritture Pontificie escludenti il matrimonio di Laura. ivi. sua linea aggregata alla nobiltà Veneziana. I. 274. riconosce se stesso per illegittimo discendente dal Duca Alfonso. I. 283. dichiarato da Alfonso II. suo erede in testamento. I. 252. spedisce a Parigi Guidobaldo Bonarelli per le sue pretensioni

sopra tutta la successione d' Alfonso II. contra la Duchessa di Nemurs. II. 289. procura sotto mano di far credere alla Corte Cesarea, che Comacchio appartenesse all'Impero. II. 308. V. *Servino*.
Chiavi della Confessione di San Pietro mandate dai Papi a i Principi Franchi. I. 370.
Chiesa Romana. Sua suprema autorità nelle cose temporali avanti i tempi di Pippino. I.333. e segg. Dagli Scrittori Estensi disegnata col nome improprio di Corte di Roma. II. 4. V. *Sede Apostolica*.
Chiese particolari provvedute del lor difensore, e Avvocato. II. 41.
Ciartres in Francia posseduto in feudo dagli Estensi. I. 218. aggiudicato dal Parlamento di Parigi alla Duchessa di Nemurs, come a ultima della medesima Famiglia ad esclusione della linea illegittima di Don Cesare. I. 273. II.289.
Circostanze necessarie da considerarsi negli atti prodotti da' Ministri Estensi in pregiudicio della Santa Sede, non punto osservate. II. 45. quali elle siano e quante. 46.
Città e Terre della Chiesa denominate sagre. I. 13. di Romagna per commissione di Ridolfo I. assolute dal giuramento di fedeltà estorto loro dal Cancelliero dell'Impero. I. 18. dell' Esarcato unisconsi co' Veneziani, si armano per non ubbidire agli empj editti di Leone Isaurico, e si ristringono al Pontefice. I. 8. diverse di Toscana di dominio di S. Pietro occupate da' Rè Longobardi. II. 94. richieste e ricuperate da Gregorio III. *ivi*. alla Chiesa occupate da' Tiranni nel tempo, che i Pontefici soggiornarono in Avignone. I. 237. soggette al distretto d'un altra Città, e separate dalla medesima. II. 295.
Clamori inutili e importuni sono proprj di chi non ha altro da poter dire. II.115.
Clemente V. V. *Roberto*.
Clemente VII. non volle mai approvare il laudo di Carlo V. I. 246.
Clemente VIII. nella sua dichiarazione contra Don Cesare quali stati nomini. I. 202. e quali intenda. *ivi*. come se n'esprima nella bolla di devoluzione de' medesimi. *ivi*. Suoi brevi a tutti i Principi Cristiani sopra la ricuperazione del Ducato di Ferrara. I. 402. non riconobbe mai Comacchio per luogo escluso dal distretto di Ferrara. I. 295. l'inserisce nella bolla *in Cæna Domini*. I.296. titolo di una sua bolla pubblicata in Ferrara. II. 297. istituisce la Legazione del Ducato di Ferrara. II. 197. e specifica la sua ampiezza. *ivi*. luogo della medesima bolla nè pure addotto dagli Estensi fedele e intero, e perchè. *ivi*. nomina in essa e unisce alla detta Legazione tutti i luoghi della Santa Sede, restituiti da Don Cesare. II.288. non incorporò per la prima volta Comacchio al distretto Ferrarese, a cui lo riconobbe unito, ma lo incluse nella Legazione da lui istituita. II. 298. nelle Scritture Estensi con somma ingiustizia maltrattato e caricato di titoli ingiuriosi. I.331.
Codice Carolino pubblicato con le stampe contra le calunnie de' Centuriatori. I. 7. 8. mostra il legittimo dominio temporale del Papa. *ivi*.
Collenuccio. V. *Pandolfo*.
Comacchio occupato dalle armi Imperiali. I. 1. situazione e antichità del medesimo. I. 2. rimesso sotto il dominio della Santa Sede per opera di Pippino Rè de' Franchi, dopo ritolto a' Longobardi. I. 5. governato per parte della Santa Sede dagli Arcivescovi di Ravenna, che indi ne usurparono il dominio. I. 6. usurpato di nuovo dal Rè Desiderio. *ivi*. ricuperato e restituito alla Chiesa Romana da Carlo Magno. *ivi*. assalito da' Greci. I. 7. sua restituzione pienissima e assoluta. I. 9. compreso nella donazione di Lodovico Pio. I. 10. sotto il dominio assoluto e continuato della Chiesa. I. 11. Lo governa per essa il suo Vescovo. *ivi*. altre prove dell'antichissimo dominio della Sede Apostolica. I. 12. confermato alla S. Sede da Ottone Primo. I. 14. dominato da Gregorio V. *ivi*. 162. II. 193. confermato da Arrigo II. da Ottone IV. da Federigo II. *ivi*. e da Ridolfo Primo. I. 15. 18. 19. e da' Principi e Vescovi dell'Impero. *ivi*. e dagli Elettori. I. 21. come di esso abbia sempre disposto la S. Sede, come di cosa propria. I. 22. suo governo trasferito da Gregorio V. nell'Arcivescovo di Ravenna. I. 159. 184. II. 109. da Onorio II. da Innocenzo II. e da Gregorio IX. I. 23. e da Alessandro IV. *ivi*. riunito al Vicariato di Ferrara. *ivi*. usurpato dagli Estensi. I. 24. compreso nel territorio Ferra-

Ferrarese. I. 25. 26. descritto, come di ragione della Chiesa nel diploma di Arrigo VI. Rè de' Romani, e in altri pubblici documenti. I. 27. 28. visitato dal Cardinal Anglico Vicario dello Stato ecclesiastico in nome della S. Sede. *ivi*. II. 273. riconosciuto dagli Estensi per Signoria della Santa Sede. I. 29. 30. 31. e dall'Imperadore Mattias. *ivi*. preteso vanamente dagli Estensi per feudo dell' Impero. *ivi*. sue Valli di ragione della Chiesa. I. 228. controverse e concordate nel Trattato di Pisa. I. 33. 34. 35. ingiustizia di tal concordia, e aggravio della Sede Apostolica. I. 36. quanto rendessero e rendano di frutto. I. 38. posseduto dalla Chiesa, la qual mostra il suo alto dominio sopra esso per continuazione di dieci secoli. I. 68. donato alla Chiesa Romana. I. 69. di sovrano dominio della Santa Sede, provato con le antichissime bolle di Leone VIII. di Pasquale II. d'Innocenzo II. di Celestino II. e di Lucio Secondo. I. 80. II. 328. 331. 333. 337. 340. chiesto in feudo al Papa dalla Repubblica di Venezia. I. 83. signoreggiato da Giovanni VIII. per confessione de' Ministri Estensi. I. 82. posseduto da' Pontefici in Sovranità, non in Vicariato Imperiale. I. 83.

Comacchio di sovrano dominio della Sede Apostolica dimostrato con gli atti di varj Pontefici confessati da' Ministri Estensi. I. 85. d'Onorio II. *ivi*. d'Innocenzo II. d'Onorio III. di Gregorio IX. e di Alessandro IV. I. 86. pertinenza di Ferrara. *ivi*. in parte soggetto a' Ravennati, come e per quanto tempo. *ivi*. Nel territorio Ferrarese per confessione d'Arrigo VI. e per le bolle de' due Innocenzj II. e III. I. 88. Ricuperato da Stefano II. dalle mani di Desiderio. I. 92. non esser d'altri, che della Santa Sede si ha per giuramento e protesta di Carlo IV. Imperadore. I. 98. nominatamente riconosciuto per Signoria della Chiesa sotto Martino V. I. 99. compreso nelle investiture del Vicariato Ferrarese, e soggetto alla giurisdizione di esso. I. 108. situato nel distretto di Ferrara per confessione del Calcagnini nell' Apologia per Alfonso Primo. I. 103. non mai investito da Massimigliano Primo Imperadore in Alfonso. I. 121. con altri luoghi del Ferrarese occupato e restituito dagli Estensi. I. 131. mal supposto da' Ministri Estensi, come Città del Reame d'Italia, e non dell'Esarcato. I. 143. prove in contrario. *ivi*. compreso nell' Esarcato. I. 144. posto fra le Città della Romagna nella descrizione del Cardinal Anglico. I. 148. incluso nell' Esarcato. I. 148. inserito nella bolla *in Cœna Domini*. I. 202. compreso in varj atti e documenti con l' espressione di *districtus Ferrariensis*, e d'altre frasi equivalenti. *ivi*. e nelle Capitolazioni di Faenza. I. 203. dipendente da' Magistrati Ferraresi. I. 204. 205. 206. come posseduto dall' Imperadrice Adelaide prima che Gregorio V. lo donasse alla Chiesa di Ravenna. I. 162. signoreggiato da Leone Terzo. II. 191. a sua richiesta liberato con l'armi di Pippino Rè d'Italia dall' invasione de' Greci. II. 192. sovranamente dominato dalla Santa Sede dall' anno 755. fino al 1300. *ivi*.

Comacchio dato da Pippino e da Carlo Magno a S. Pietro con vera traslazione di dominio. I. 192. inserito con effetto, non per pompa nella donazione di Lodovico Pio tra' patrimonj della Chiesa Romana. *ivi*. dato sovranamente da Giovanni VIII. in governo al medesimo suo Vescovo. *ivi*. Dal medesimo Papa puniti, come ribelli i Comacchiesi. *ivi*. dichiarato come Stato della sovranità Pontificia da Ottone Primo. I. 193. chiamato Città del suo proprio territorio da Leone VIII. *ivi*. dato da Gregorio V. in dono alla Chiesa di Ravenna. *ivi*. Sue terre denominate da Benedetto VIII. di ragione di San Pietro, e date a censo all'Abate della Pomposa. *ivi*. da Arrigo II. Imperadore detto esser della Sede Apostolica. *ivi*. suoi beni nuovamente infeudati all' Abate della Pomposa da Leone IX. da Calisto II. e da Celestino II. *ivi*. chiamato dominio di San Pietro da Pasquale II. da Innocenzo II. da Celestino II. e da Lucio II. II. 193. conservato e mantenuto nell' assoluto possesso e dominio de' Pontefici dagl' Imperadori, e in ispezie da Ridolfo I. e da tutti gli Elettori dell' Impero. *ivi*. governato da' Rettori deputati da i Papi per fino al secolo XV.

lo XV. *ivi*. iodi dato in governo ad uomioi tali, che fossero valevoli a sostenerlo contra le violenze della fazione Gibellina. *ivi*. Città Vescovale con proprio distretto e Contado. I. 93. tenuto dagli Estensi per Signoria non mai separata dal Ferrarese. I. 206. non è Principato diverso da quello di Ferrara. *ivi*. Per qual ragione non è notato nelle Capitolazioni tra i Ferraresi e Veneziani. I. 208. perchè non espresso nominatamente nell' investiture Pontificie degli Estensi. I. 213. noo mai nominato nell' albero rarissimo della Casa d'Este. I. 216. poco prima del Vicariato soggetto ai Magistrati Ferraresi. I. 223. Città Vescovale, ma disabitata. I. 224. non aveva il nome di Città per ampiezza e nobiltà, ma per l'antica dignità Vescovale. *ivi*. sotto Leone X. venne chiamato col nome di *Terra*, non di Città. I. 225. così anche da alcuni Scrittori. *ivi*. perchè espresso nelle Costituzioni Imperiali in favore della Chiesa, e non nelle Pontificie di Ferrara. *ivi*. perchè non mai, secondo i Ministri Estensi occupato pel passato dagl' Imperadori. I. 226. non mai posseduto dagli Estensi con altri titoli, se non con quegli stessi con cui hanno posseduta Ferrara. I. 240. compreso nel distretto Ferrarese, e non perciò nominato nelle investiture Pontificie date agli Estensi. I. 223.

Comacchio nominato oella Costituzione di Ottone I. a favore della Santa Sede. I. 232. titoli antichi de' Pontefici sopra di esso. I. 352. spettante alla Sovranità Pontificia in una Bolla di Benedetto VIII. I. 385. e in una Costituzione d' Arrigo II. Imperadore. *ivi*. espresso oella ritrattazione di Ridolfo Cancelliere dell'Impero, e oelle Costituzioni fatte a favore della Chiesa da Ridolfo Primo Imperadore. I. 386. sovranamente signoreggiato da Giovanni VIII. II. 90. 91. chiesto in feudo al Pontefice dal Doge di Venezia. *ivi*. noo fu mai de' Rè d' Italia. 92. oon incluso nel Reame d'Italia. I. 93. non nominato ne' diplomi di Carlo Crasso, di Lotario I. e d'altri Imperadori se non per ragione dell' Avvocazia. *ivi*. chiamato proprio della Saota Sede nelle Bolle di Leone VIII. e d' altri Pontefici. 94. Conceduto agli Arcivescovi di Ravenna da Arrigo IV. in tempo, che egli era nemico de' Papi. II. 140. era pertinenza da Ravenna, perchè apparteneva a Ferrara unita al Ducato di Ravenna dopo la morte della Contessa Matilde. II. 146. sovranamente signoreggiato dalla Santa Sede in tempo de' diplomi di Ridolfo I. II. 172. giustificazioni, e risposte ai documenti degli Estensi. II. 173. perchè Niccolò III. nelle lettere spedite alle Città di Romagna non lo nomini. *ivi*. descritto nel diploma di Ridolfo I. fra le altre Città di San Pietro. *ivi*. da Clemente V. come dipendeoza di Ferrara. II. 194. presta il giuramento di fedeltà agli Estensi iotrusi. II. 205. e di nuovo ai Ravennati vassalli della Santa Sede. *ivi*. suo giuramento agli Estensi. 206. non nominato oe' diplomi Imperiali a favore degli Estensi. II. 226. per qual cagione non nominato nell' investiture di Alessandro VI. e di Paolo III. I. 219. come posto nel diploma di Federigo a favore degli Estensi. II. 221. Città Vescovale fatta clandestinamente diventar soggetta ad una Terra. II. 222.

Comacchio spettante alla Santa Sede per Confessione d' Alfonso Secondo. II. 232. 233. prima e in tempo del Vicariato sempre del distretto di Ferrara. II. 233. 234. e anche secondo il diploma suppositizio di Vitaliano. *ivi*. come confinante col Ferrarese secondo gli Estensi. *ivi*. ha il suo Territorio materiale distinto dalla dipendenza politica del distretto Ferrarese. II. 231. aggiudicato alla Santa Sede nel Laudo di Carlo V. *ivi*. Nominato alle volte da se, noo fa prova alcuna d' indipendenza dal distretto Ferrarese, ed alla Santa Sede. II. 247. sua Diocesi spirituale separata dalla giurisdizione temporale di Ferrara. II. 248. non mai nominato nel titolario de' Duchi Estensi per esser compreso sotto il nome di Ferrara. II. 246. 247. 250. inseritovi la prima volta da Ercole Secondo. II. 257. posto del distretto Ferrarese nel libro intitolato *Jura Serenissimæ Domus Estensis* sopra gli allodiali. II. 258. non mai smembrato da Ferrara dopo l' investitura data da Clemente VI. ad

al Obizo d'Este. II. 239. 240. suo contado distinto da' Pontefici dal contado di Ferrara nelle bolle a' Vescovi. II. 246. chiamato *nostro* da' medesimi. *ivi.* posto nel distretto Ferrarese secondo il Pigna. II. 243. e secondo il Faleti 245. non mai nominato nel titolario de'Duchi Estensi per esser compreso sotto il nome di Ferrara. II. 250. inserito nel titolario de i Duchi di Ferrara per la prima volta da Ercole Secondo. II. 255. tenuto da' Ministri de' Duchi di Ferrara per indubitata dipendenza del distretto Ferrarese. II. 245. compreso nel Ducato di Ferrara. II. 265. restituito da' Signori Veneziani al Duca Ercole I. come dipendenza del Ferrarese. II. 268. 269. 270. nella Pace conclusa tra Sisto IV. e altri Potentati. *ivi.* in tempo di Leone X. e prima e dopo tenuto per feudo Pontificio, e non mai dell' Impero. II. 285. 288.

Comacchio usurpato dagli Estensi alla Chiesa. II. 287. non mai nominato ne' titoli dell' Albero Estense, se non una sola volta, e con qual motivo. II. 260. nè meno ne' dati dagl' Imperadori e da' Cancellieri Imperiali nelle pretese investiture. II. 261. perchè non mai espresso negli antichi titolarj Estensi anche usciti dalla Cancelleria Imperiale. II. 270. e segg. Sovranità della Santa Sede in esso esercitata da Giulio II. senza contradizione dell' Impero, nuovamente giustificata. II. 278. da Giulio II. espresso nella sua bolla contra Alfonso Primo. I. 284. e in un altra del medesimo contro i Francesi ausiliarj dello stesso Duca. *ivi.* Avea propria diocesi, contado, e distretto separato da quel di Ferrara. II. 294. spettava nel politico al Vicariato Ferrarese. *ivi.* con altri feudi, che i Duchi di Ferrara riconoscevano dalla Chiesa, ogni anno tributa alla Chiesa di Ferrara una offerta di cera. II. 302. 303. spontaneamente ritornato alla Chiesa, e non mai occupato dal Cardinal Bandini. II. 311. non mai tenuto da Leopoldo Augusto per feudo Imperiale. II. 312. con Ferrara come si dica posseduto da' Duchi Estensi con titoli uniti nel XIV. e XV. secolo. II. 303. V. *Carlo V. Censo. Estensi. Fattori. Fisco. Gregorio V. Investiture. Difesa II. Possesso continuato. Sicurtà. Sovranità. Valli.*

Comacchiesi e loro ribellione alla Santa Sede. I. 179. non però distruggono il titolo di sovranità nel Principe loro Signore. *ivi.* Sottopposti al distretto, e giurisdizione Ferrarese. I. 180. prestano giuramento di fedeltà a' Ravennati vassalli del Papa. II. 175. lo rinovano. *ivi.* si danno agli Estensi, dopo che da questi sotto Lodovico il Bavaro era stata usurpata Ferrara. II. 204. loro dedizione non prova jus alcuno. *ivi.* loro atti provano, che Comacchio era incluso nel Ducato di Ferrara. II. 254. soliti chiamare in tutti gli atti pubblici il Duca di Ferrara *Ducem nostrum*, e perchè. II. 266. loro sicurtà per li Vicarj di Ferrara non favorevole alle pretensioni Ducali. II. 228. 290.

Commissarj spediti da' Cesari nell'Esarcato non concludono contra la sovranità della Santa Sede. I. 373. requisiti per rendergli concludenti. *ivi.*

Commissario Pontificio residente in Ferrara con giurisdizione in Comacchio. I. 129. esercita in Comacchio atti molto diversi da quelli, che vi esercitarono i Signori Veneziani contra gli Estensi per cagione del sale. I. 129.

Commissione della cura del Reame Italico data da Carlomanno a Giovanni VIII. V. *Cura.*

Compimento della restituzione di Pippino fatta alla Santa Sede, e ufficj dell'Avvocazia conferita alla sua Schiatta. I. 361.

Compromesso di Clemente VII. e Alfonso I. in Carlo V. abbracciò Comacchio. I. 126. II. 232.

Comunità di Comacchio e sua sicurtà a favore de' Vicarj di Ferrara non obbliga in conto alcuno la Città medesima, ma i beni particolari. II. 290. 291.

Comunità e feudi, che i Duchi di Ferrara riconosceano dalla Chiesa, soliti tributare ogni anno nel giorno di San Giorgio alla Catredrale di Ferrara un offerta di cera. II. 302. 303.

Concessioni, transazioni, e smembramenti per via di fatto, e per via di forza; poi cambiati, annullati e rivocati, secondo che si riferisce da' Ministri Estensi. I. 233. senza effetto e di poca durata. *ivi.*

Concetti poco giusti de' Ministri Estensi contra i Difensori del Sovrano Dominio temporale della Sede Apostolica. II. 153. contra gli arti pubblici concordi, e contra gli Scrittori di dieci secoli. ivi. contra i Sommi Pontefici, e gl'Imperadori. ivi.
Concilio di Costanza tenuto alla presenza di Sigismondo Imperadore decreta intorno alle Signorie, e Città usurpate alla Chiesa nel tempo del grande scisma. I. 184. suo decreto contra gli usurpatori delle terre della Sede Apostolica in tempo del grande scisma. I. 237.
Concilio II. di Lione sotto Gregorio X. V. Ambasciadori. Ridolfo I.
Conclave e sua custodia nell'elezione de' Papi a chi appartenesse. I. 365. conferita indi da' Papi al Senatore di Roma. I. 368. V. Senatore.
Concubina alle volte trattata con isplendore convenevole alle mogli legittime. I. 293. detta justa, seu legitimæ uxoris loco habita. I. 299. non dee scpellirsi nell'avello dell'amante. I. 291.
Concubinarj alle volte per coonestar sè stessi si chiamano conjuges. I. 294.
Condizioni delle vere investiture. V. Investiture.
Condizioni necessarie per l'ammissione alla successione de' feudi de' bastardi legittimati. I. 264.
Condulmiero Gabbriello Cardinale Legato della Santa Sede in Bologna, Romagna, Esarcato, Marca &c. I. 196.
Conferme delle Costituzioni Imperiali fatte alla Chiesa non mai importarono alcun alto dominio Cesareo sopra gli Stati di essa. II. 22. delle Costituzioni Ridolfine non danno nuovo jus, e dominio sopra gli Stati di San Pietro. II. 234. chiamate conferme de' patti dagli Elettori dell'Impero. I. 387. suoi originali ritrovati in Germania. ivi. senza la clausola jure Cæsareo reservato. II. 388.
Confine. V. Termine.
Confusione di cose nella Supplica Estense per imbrogliare la mente di chi legge. II. 114.
Congiurati Romani condannati a morte da Leone III. I. 377.
Congregazione di XIII. Cardinali per esaminare il punto della devoluzione di Ferrara per linea finita. I. 248. decreta ottare la bolla di Pio V. per la nuova richiesta investitura. ivi.
Congressi di Roma sopra l'affare di Comacchio per via di reciproco appagamento frà il Papa e l'Imperadore. II. 12. V. Avvocati.
Conjuges detti alcune volte gli stessi concubinari per coonestare se stessi. I. 294.
Consagrazione di nuovi Sommi Pontefici. II. 49.
Consclice infeudato agli Estensi con investitura a parte della Santa Sede. I. 219.
Conservazione de' privilegj delle Chiese, ordinata ne' Capitolari di Carlo Magno. II. 18.
Consigli del Deciano e del Porzio a favore degli Estensi sopra la controversia della precedenza col Duca di Firenze. II. 262.
Consilium ne' tempi bassi significa il medesimo, che consensus. II. 122.
Consolo di Comacchio, cioè Governatore per la Santa Sede. II. 115.
Contee erano prefetture e ufizj. I. 45.
Contelori Felice scrive contra le pretensioni di Francesco I. Duca di Modana sopra il Ducato di Ferrara. I. 254.
Conti Carlo Vescovo di Ancona, e Nuncio Apostolico a Ridolfo II. si oppone alle pretensioni degli Estensi sopra il Ducato di Ferrara. I. 262. sue rimostranze all'Imperadore. ivi.
Conti ne' secoli bassi erano direttori in una Città sola. I. 192.
Contrade di Comacchio della Santa Sede. II. 266.
Contradizioni degli Estensi per vaghezza di oppugnare la Sovranità della S. Sede. I. 82. 357.
Contrarietà di pareri circa il preteso matrimonio di Laura. I. 301.
Controversia di precedenza tra gli Estensi, e il Duca di Firenze dibattuta in Roma, contra il genio de' primi. II. 262. per quali titoli. ivi. non de' feudi Pontificj, ma degl'Imperiali solamente, tra quali non fu mai posto Comacchio. ivi. per quali cagioni. ivi. e 263. ventilata anche in Praga. ivi. V. Precedenza.
Corrado II. Imperadore nel venire a Roma per incoronarsi entra in Ravenna. II. 138. suoi pretesi atti di giurisdizione negli Stati della Chiesa. II. 139. 140. suo

suo diploma a Gebeardo Arcivescovo in Ravenna. II. 150. tre sue spedizioni di Italia. I. 232.
Corrado III. chiamato al soccorso di Lucio II. come Avvocato della Santa Sede. II. 153. 154.
Corsica compresa nel Diploma d'Ottone I. e di Arrigo il Santo. II. 76. donata alla Chiesa da Carlo Magno. II. 77. governata da i Pontefici, come cosa propria. *ivi*. data in governo a i Pisani. *ivi*. tolta da i Genovesi a' Saraceni, e posseduta da loro con l'approvazione de' Pontefici. *ivi*. data in feudo al Rè di Aragona. *ivi*. censo pagato alla Chiesa. II. 78. giuramento di fedeltà. *ivi*.
Corte Cesarea riconosce Don Cesare per escluso dalla successione al Ducato di Ferrara. I. 259. non vuole, che entri ne' feudi di Modana e Reggio in virtù delle investiture antiche; ma per indulto. I. 261. riconosce Comacchio per feudo Pontificio. II. 310. ripresa da' Ministri Estensi. II. 9. 214.
Costantino Magno. Sua donazione. I. 78. II. 129. 130.
Costantino Copronimo Imperadore di Costantinopoli eretico Iconoclasta. I. 5. notato nell'epoca d'una bolla di Paolo I. II. 69.
Costantino Monomaco assegna alla sua concubina la guardia Imperiale, l'abitazione nel palagio, i titoli di Augusta, e di Domina. I. 293.
Costantino Porfirogenito nel secolo X. scrive, che Roma è posseduta con supremo dominio del Papa. II. 138. quanto considerabile simil testimonianza. *ivi*.
Costituzioni Imperiali senza alcuna riserva d'alto dominio. II. 34. esprimono di concedere a i Papi tutto ciò che possedevano in loro *potestate, ditione, dispositione, jure, & principatu* in perpetuo. II. 35. intorno gli Stati della Santa Sede accompagnate con giuramenti. I. 101. altrimenti nelle private investiture. *ivi*. e perche. *ivi*. qual jus portassero a' Pontefici. II. 159. de' Rè d'Italia con la Repubblica di Venezia dette *patti*. II. 24. V. *Lodovico Pio. Ottone I. Arrigo II.*
Crediti pretesi da i Ministri Estensi sopra le Valli di Comacchio. I. 227. pagamento di detto preteso credito accordato nel Trattato di Pisa. I. 228. V. *Valli*.
Crescenzio tiranno di Roma debellato da Ottone III. II. 126. si fortifica in Castel S. Angelo. I. 127. è fatto morire. *ivi*. caccia di Roma Gregorio V. e v'introduce l'Antipapa Giovanni XVII. *ivi*. fa avvelenare Gregorio V. *ivi*.
Cresimiro Rè di Dalmazia. suo diploma con le note cronologiche di Niccolò II. dell'Imperadore di Costantinopoli, del Vescovo di Belgrado e d'altri, non pregiudica all'alto Dominio di quel Rè in Belgrado. II. 71.
Critiche della Corte di Modana contra il diploma di Lodovico Pio, tratte dagli scritti degli Eretici. II. 84.
Crociata pubblicata da Giovanni XXII. contra gli Estensi. I. 53.
Cronaca Vingartese, ove manca ad Azzo Marchese la voce *Estensis*. I. 153.
Cronache e Storie assumono fede dagli atti pubblici. I. 321. ove questi manchino, elle non hanno veruna autorità. *ivi*.
Cura del Regno Italico commessa da Carlomanno a Giovanni VIII. II. 112. che cosa ella importi. *ivi*.
Custode del Conclave. V. *Conclave, Senator di Roma*.

D

Damiano *San Piero*. Suo dialogo contra l'insussistenza del preteso jus Cesareo nella consegrazione de' nuovi Pontefici. II. 49. 50.
Dandolo *Andrea* Doge di Venezia. Sua Cronaca. I. 12. II. 86. sempre favorevole alla Sede Apostolica. II. 92. non pareggiò mai la Chiesa di Grado a quella di Roma. II. 125.
Davide tiene per sè quel che avea tolto agli Amaleciti, e che questi prima aveano levato a' Palestini. I. 349.
Deciano *Tiberio*. V. *Consigli*.
Decime delle diocesi di Ferrara, Adria, Ravenna, Cervia, Comacchio, Modana e Reggio concedute da Niccolò V. a Lionello d'Este. II. 294.
Dedizione di Comacchio agli Estensi. I. 52.
Delfino Abate di Casanova collettore delle ragioni della Sede Apostolica nelle terre a lei soggette dell'Esarcato e in Comacchio. I. 99.
Denarii Papienses. V. *Monete*.

Desi-

Desiderio Rè occupa l'Esarcato e Comacchio. I. 6. in vano richiesto dal Papa per la restituzione. *ivi*. Manda gente a depredare le Città dello Stato di Roma. *ivi*. debellato da Carlo Magno. *ivi*. con ajuto di Stefano II. è fatto Rè d'Italia. I. 351. promette al Papa la restituzione delle Città usurpate da Aistulfo. *ivi*. di Ferrara e Comacchio specialmente. I. 352.
Dianti Famiglia nobile Ferrarese. I. 325.
Diego Dalmasio Governator di Ferrara. II. 205.
Diego della Ratta Conte di Caserta Vicario di Roberto Rè di Napoli in Ferrara. II. 196.
Diete dell'Imperio. V. *Memoriali*.
Differenze sopra Comacchio discusse in Roma. II. 309.
Difesa della rilevanza de' diplomi di Ridolfo I. e degli Elettori dell'Impero contra le critiche Estensi. II. 169. 170. 171. della sua Schiatta dalle calunnie di Giovanni Villani, addotte da' Ministri Estensi contra la Santa Sede. II. 178. di Comacchio contra i Greci, maneggiata da Leone III. con Pippino, ed effettuata dal medesimo coll'espulsione degli occupatori. II. 192.
Dignità Imperiale in Occidente estinta in Augustolo, rinovata in Carlo Magno da Leone Terzo. II. 40. non distinta dall'Avvocazia della Santa Sede. *ivi*. sedinota la dignità stessa del Patriziato. *ivi*. mal volentieri accettata da Carlo Magno. II. 42.
Dignità Ducale sopra Comacchio, come pertinenza di Ferrara, conceduta agli Estensi da Paolo II. non da veruno Imperadore. II. 248.
Dipendenza di Comacchio da' Magistrati Ferraresi. I. 204. dal distretto Ferrarese. II. 246.
Diplomi finti d'Arrigo II. III. IV. V. VI. e de'Federighi I. e II. per levare la Badia della Pomposa alla Santa Sede. II. 129. 132. dati da Carlo IV. agli Estensi sopra feudi, che riconosceano dalla Chiesa, disaminati al fondo. II. 206. difficoltà che s'incontrano in crederli veri. *ivi*. non mai usciti alle stampe, nè lasciati vedere. II. 207. quali feudi comprendano. *ivi*. primo di Carlo IV. per gli Estensi non è investitura, ma atto di semplice protezione. II. 219. sue cessioni come s'hanno ad intendere. *ivi*. e 220. secondo del medesimo è anch' egli puro atto di protezione. *ivi*. di Carlo IV. allegato dal Prisciano. I. 183. sue copie in diverso tenore. *ivi*. non sono investiture se ne' medesimi non è espressa la qualità del fendo, la cerimonia dell'investitura, e altre cose concernenti il medesimo. I. 167. dati a' Pontefici, denominati *Pacta*, e perchè. II. 120. 121. non si danno dalla Cancelleria Imperiale, se non dopo la funzione. I. 193. e spesso dopo lungo corso di tempo. *ivi*. sopra Comacchio con quali principj debbano esaminarsi. II. 165. malamente così detti. I. 197. Estensi confermati dal diploma di Massimiliano Primo. II. 224. in buona parte d'Imperadori scismatici. *ivi*. de' Pontefici dati alle Chiese, e a'monisterj, non aveano alcuna rassomiglianza con quelli, onde investiano i proprj vassalli. I. 374.
Diritti della Santa Sede in Comacchio superiori a qualunque pretesa investitura, e atto contrario. I. 195. prodotti dagli Estensi in diverse occasioni sopra Comacchio, tutti diversi gli uni dagli altri. I. 65.
Diritto Imperiale negli Stati della Chiesa, sognato dagli Scismatici del Secolo XI. dagli Eretici Arnaldisti del XII. risuscitato da' Calvinisti e Luterani de' due ultimi secoli, e poi miseramente sostenuto da'Ministri Estensi. II. 177. 178. dell' Italia dibattuto lungamente nel Trattato di Munster. I. 241. nella consecrazione de' Sommi Pontefici, disaminato. II. 49.
Discontinuazione delle pretese investiture Estensi sopra Comacchio. I. 184.
Discordanza tra' Ministrii Estensi intorno alla serie delle loro investiture sopra Comacchio. I. 68. 69.
Distinzione del temporale dallo spirituale pessimamente addotta. II. 47. 168.
Distretto abbracciava tutte le Castella e Città, che erano sotto la giurisdizione della Signoria principale. I. 26. II. 114. di Ferrara espesto nel diploma dato a'Ferraresi da Arrigo VI. coll'inclusiva di Comacchio. I. 89. e segg. II. 236. non mai mutato, ampliato, oristretto dopo l'investitura data da Clemente VI. a Obizo d'Este. II. 239. talvolta preso in significato di *territorium* e di *ager*, dee avere la

la fua eftenfione più larga del territorio o conrado. II. 294. 295. abbraccia le Città minori e le Caftella, che fono fuora del territorio o contado geografico della Città maggiore. ivi. di Ferrara rifpetto a Comacchio. ivi. di Roma diverfo dal fuo dominio, ftefo a quaranta miglia. ivi.

Ditmaro ove parla di Ottone L. favorevole alla Chiefa Romana, non alle maffime de' Miniftri Eftenfi. II. 125.

Documenti citati nella prima parte di queft' opera. I. 391. e fegg.

Documenti della Santa Sede difprezzati dai Miniftri Eftenfi. II. 152.

Doglienze de' Miniftri Eftenfi nella fupplica contra la Maeftà Cefarea e fuoi Miniftri. II. 2.

Doglioni *Gio: Niccolò* malamente citato da' Miniftri Eftenfi. I. 183.

Domenichi *Lodovico* autore di poco buona fede. I. 311. volgarizza il tefto adulterato del Giraldi. ivi.

Dominio de' loro Stati in Italia perduto dagl' Imperadori Greci. I. 358. avanti che feguiffe la coronazione di Carlo Magno. I. 359. della Chiefa e fuoi antichiffimi titoli. I. 8. denominato fagro. I. 13. fua origine, e continuazione dall' anno 755. fino all' anno 881. fopra Comacchio. ivi. V. *Sovranità*. impugnato da i Miniftri Eftenfi. I. 332. contra le determinazioni del Concilio di Coftanza, ove fono condannate le beftemmie di Vicleffo. I. 333.

Donazioni e reftituzioni degli Stati della Sede Apoftolica non mai fatte alle perfone de' Sommi Pontefici, ma a Dio, a San Pietro alla fua Chiefa. II. 15. fenza alcuna riferba dell' alto dominio. II. 17. e perche. ivi. di Pippino rapportata in eftratto da Anaftafio. I. 242. vera reale, non mai conteftata, e confermata da concordi teftimonianze di tutti gli Storici. ivi. alla Chiefa di Ravenna d'Ottone III. fuppongono le antecedenti donazioni Pontificie. I. 385.

Donazioni di Pippino, di Carlo Magno, di Lodovico Pio, e di Carlo Calvo alla Santa Sede, le attribuifcono una pieniffima Sovranità, e indipendenza fopra gli Stati, e Città donate, e reftituite. I. 9. 10. 359. 360.

Donnizone poeta dell' undecimo Secolo. I. 244.

Donne di baffa condiaione fpofate da Principi grandi. I. 299. 301. Inveftite di feudi. V. *Allodio*.

Ducato di Parma eretto da Paolo III. e dato in feudo a i Farnefi con lo fcambio del Ducato di Camerino. II. 264. di Spoleti, come proprio della Santa Sede, nominato nel diploma di Lodovico Pio. II. 94. di Roma dipendente dalla Sede Apoftolica. I. 3. di Ferrara, antichiffimo patrimonio della Santa Sede, per qual cagione a lei ricaduto. I. 244.

Ducati nell' 800. erano prefetture. I. 45. non mai ergevanfi per una Città fola, mà prendevano il loro nome dalla fola Città principale, deftinata per refidenza de' Duchi. II. 263. 264.

Ducheffa di Nemurs riconofciuta per ultima della linea Ducale di Ferrara. I. 272. forella dell' ultimo Duca. ivi. pretende la fucceffione ne' crediti con la Corona di Francia. ivi. le fono aggiudicate varie Signorie, e il Ducato Ciartres in Francia per arrefto del Parlamento di Parigi. I. 273. V. *Servino*.

Duchi di Spoleto molefti alla Santa Sede. II. 46. repreffi da' Rè Carolini. ivi.

Duchi di Benevento. V. *Grimoaldo*.

E

EGo, principio de' diplomi degl' Imperadori fatti a favore della Santa Sede, e per qual ragione. II. 82. 83.

Elettori dell' Impero confeffano i diritti della Santa Sede. I. 20. confermano la coftituzione Imperiale di Ridolfo I. a favore della Santa Sede. I. 387.

Elezione fatta dai Comacchiefi di Guido de Polenta per loro Governatore. I. 178.

Enea Silvio Configliere dell' Imperadore Federigo III. I. 185. non mai parla d' alcuna inveftitura di Comacchio data dall' Imperadore agli Eftenfi. I. 186.

Enninges *Girolamo* nelle cofe della Cafa d' Efte copiatore degli errori altrui. I. 317.

Eccezioni del primo teftimonio pel matrimonio di Laura, tratte da Piero Aretino. I. 285. V. *Titolario*.

Eques, fua fignificazione ne' tempi baffi. I. 392.

Editto di Carlo Calvo contra i depredatori dello Stato Ecclefiaftico. II. 64. altro fimi-

simile di Carlo Crasso. *ivi*. e 65.
Epoca di San Martino usata negli atti pubblici del Reame di Francia. II. 63.
Epoche di Lotario I. confuse con quelle di Lodovico II. nel diploma suppositizio prodotto da i Ministri Estensi. I. 393. degl' Imperadori e di altri Principi segnate negli atti pubblici Pontificj più solenni. II. 69.
Ercole II. Duca di Ferrara investito da Carlo V. di Modana, Reggio e Rubiera, non già di Comacchio. I. 55. primo ad intitolarsi Signor di Comacchio. I. 217. II. 257. 258. ottiene da Paolo III. l'investitura di Ferrara. I. 264. aggravato di aver occultate le scritture del preteso matrimonio di Laura. I. 281. e poi sostenuto d' aver egli trattata la medesima, come moglie di suo padre, e i figliuoli di lei legittimati per matrimonio. *ivi*.
Eredità del Duca Alfonso II. V. *Cesare d' Este*. *Inventario*. *Valli di Comacchio*.
Eretici. Loro falsa sentenza, che i Pontefici abbiano usurpato l'alto dominio agl' Imperadori occidentali. II. 13. primi impugnatori del diploma di Lodovico Pio seguitati da' Ministri Estensi. I. 69. II. 85. impugnano ogni dominio temporale della Chiesa. II. 26. 30. 31.
Eriberto Cancelliere d' Ottone III. canonizzato per Santo. I. 132.
Esagerazioni mal fondate in proposito di Comacchio. II. 303. 304.
Esame intorno a' pretesi titoli de' possessi, e delle prescrizioni Estensi sopra Comacchio. I. 235. d' alcune asserzioni delle scritture Estensi contra la Santa Sede. I. 382. d' alcuni atti d'Ottone III. intorno agli Stati della Santa Sede. I. 385 delle testimonianze favorevoli al matrimonio di Laura. I. 323. di varie asserzioni della supplica Estense. II. 9. d' alcuni atti opposti all' alto dominio della Santa Sede. II. 43. delle pretese investiture Estensi di Federigo III. e di Massimigliano I. sopra gli Stati della Santa Sede. II. 221. delle pretese investiture Estensi di Carlo IV. e di Sigismondo sopra gli Stati della Santa Sede. II. 219.
Esarcato, dignità introdotta in Italia dagl' Imperadori Greci. I. 2. abbracciava il Principato di Ravenna. *ivi*. sorpreso, e occupato da Aistulfo Rè de' Longobardi. I. 3. ricuperato di mano de' Longobardi da Pippino, e restituito alla Santa Sede. I. 4. e 5. II. 16. tentano i Greci di ricuperarlo. I. 7. sua concessione confermata da Ridolfo I. col consentimento de' Principi dell' Impero. I. 16. 17. dato in governo da Onorio II. all'Arcivescovo di Ravenna. I. 22. posseduto sovranamente da' Pontefici. I. 145. 146. comprendeva Ferrara e Comacchio. I. 247. ne' tempi d'Agnello Ravennate non era più in governo di quegli Arcivescovi, ma de' Romani deputati dal Papa. II. 38.
Esarco di Ravenna unito a Luitprando Rè de' Longobardi a fine di prendere il Papa, e Roma stessa. I. 334.
Esarchi di Ravenna, loro oppressioni contra i Pontefici. I. 338.
Este castello, di diretto dominio del Comune di Padova. I. 40. II. 41. falsamente denominato dal Pigna capo della provincia chiamata *Venezia*. I. 48. oggi preteso dagli Estensi. II. 212.
Estensi Marchesi e Duchi, governatori del Marchesato di Ancona per la Sede Apostolica. I. 23. investiti pubblicamente da' Pontefici di essa Marca, e furtivamente da Ottone Quarto. II. 174. seguitano il partito di Lodovico il Bavaro, e fanno gravi danni alla Chiesa. I. 24. 53. II. 200. 203. lo hanno riconosciuto per Signoria della Santa Sede. I. 29. giustificazioni. I. 30. 31. non furono *mai* investiti da Lodovico II. *della* Città di Comacchio. I. 45. contrarietà de' loro diritti sopra Comacchio. I. 65. di nascosto hanno procurato suggerire alla Corte Cesarea, che Comacchio appartenesse all' Impero. I. 31. per la prima volta nell'anno 1613. *ivi*. quanto ritraessero di rendita delle Valli di Comacchio. I. 38. loro pretese ragioni sopra Comacchio in virtù d'un diploma di Lodovico II. Imperadore. I. 39. non furono fondatori della Pomposa. I. 50. ne ottengono il juspatronato nel Trattato di Pisa. *ivi*. non signoreggiarono Ferrara prima del secolo XIII. I. 153. ottengono il Vicariato di Ferrara da Giovanni XXII. e con qual patto. I. 167. pretendono erroneamente, che sieno loro state svantaggiose le guerre degl' Imperadori col Tur-

Turco. I. 240. riconosciuti di Casa grande nel secolo XII. I. 170. infeudati di Ariano dal Vescovo di Adria. I. 198. loro antiche pretensioni sopra varj stati altrui. I. 97. 200. II. 212. 215. loro antico titolario. I. 206. Signori di Ciartres in Francia. I. 218. loro fondamenti per mostrare le ragioni avute da Don Cesare d'Este nella successione del Ducato di Ferrara. I. 254.

Estensi investiti di varj luoghi da Ridolfo I. per la prima volta. I. 172. ricorrono a' Giudici di Ferrara per impetrare la restituzione delle Valli di Comacchio. II. 198. dichiarati Duchi di Ferrara da Paolo Secondo. I. 208. di Modana e Reggio da Federigo Terzo. I. 186. occupano più volte Argenta, e sono da' Pontefici obbligati a farne la restituzione agli Arcivescovi di Ravenna. II. 208. 209. la ottengono in Vicariato con permissione Pontificia. I. 209. col censo annuo di due mila fiorini d'oro. ivi. ricevono dalla Chiesa di Ravenna le pubbliche investiture di varj feudi col carico del censo annuo, le segrete da' Cesari. II. 155. presi in protezione co' loro beni da Sigismondo Imperadore, non investiti, nè confermati nelle pretese investiture. II. 220. non hanno altro titolo nelle loro investiture Imperiali, che i consueti di Duchi di Modana e Reggio. II. 226. non di Comacchio, nè d'altri feudi. ivi. non posero mai ne' loro titoli quello della Signoria di Comacchio oltre a quel di Ferrara. II. 250. soliti intitolarsi Signori della Garfagnana, quantunque non ne abbiano, senon parte. II. 250. e della provincia di Romagna. ivi. lasciavano di porre fra' titoli de' loro feudi Comacchio. II. 266. usurparono Argenta all' Arcivescovo di Ravenna, Comacchio, Lugo e Ferrara alla Chiesa, Modana e Reggio all' Impero. II. 287. tentano di rimetter in piedi per via di congressi le loro pretensioni sopra Ferrara. II. 289. 290. chiamano possessi le carte furtive, non mai effettuate. ivi. nel risvegliar più volte la loro controversia sovra Comacchio hanno fatto ricorso alla Francia, non all' Impero. II. 309. non possedettero Comacchio e Ferrara altramente che con titoli uniti dall' anno 1322. al 1598. II. 303. 305. 306. Investiti del Vicariato di Ferrara da' Papi per tutto detto tempo. ivi. loro offerte al Pontefice per la facoltà di fare il sale in Comacchio. II. 310. ricorrono a' Principi potenti perchè s'impleghino per loro col Papa. I. 311. V. *Albero. Titolario.*

Estensi *Ministri* falsamente chiamano Vicariati e Governi Imperiali i beni della Chiesa di Dio e di San Pietro. II. 22. non bene espongono un luogo d'Agnello Ravennate. II. 38. fanno Venezia soggetta agl' Imperadori d'occidente. II. 71. non vogliono, che si faccia motto delle Signorie, che un tempo tenne la Santa Sede. II. 79. loro vana difesa di essersi valuti di Autori dannati contra la S. Sede. II. 84. si sforzano di far comparire spergiuri tutti i passati Imperadori. I. 201. non bene adducono gli atti di Arnolfo, chiamato a Roma da Formoso Papa. II. 112. loro censuro intorno al diploma di Ottone I. per la Santa Sede. II. 115. accusano i Pontefici posti nel catalogo de' Santi, come usurpatori e Tiranni. II. 141. poco o nulla fedeli nelle loro citazioni. II. 145. vantano il loro zelo per l'Impero, e nel medesimo tempo offendono la memoria di varj Imperadori. II. 163. citano i diplomi sopra Comacchio già confutati, di Ottone IV. e di Federigo II. scismatici. II. 163. esaltano gli atti scismatici di Federigo II. detestati fino dal Pigna. II. 167. producono testimonianze ugualmente ignominiose e calunniose alla Sede Apostolica, all' Imperadore Ridolfo I. e alla sua Famiglia. II. 178. scismaticamente si studiano eccitare il regnante Imperadore ad usurparsi le Signorie della Sede Apostolica. II. 187. loro proposizioni false e ingiuriose a' Sommi Pontefici. II. 199. 200. loro vano artificio per fare odiosi gli Annalisti Pontificj. II. 201. loro sforzo per fare odiosi i diritti della Santa Sede a' Signori Veneziani. II. 210. loro sutterfugj per non dare alle stampe le loro investiture di Comacchio. II. 216. 237. loro esclamazioni contra la verità manifesta. II. 230. oltraggiosi alla memoria di Leopoldo Primo. II. 313. V. *Avvocati.*

Ettopio *Giovanni* Scrittore di cose da sè vedu-

vedute. I. 192. 193.
Eustochia famiglia nobile Ferrarese. I. 326.
Eutichio ultimo Esarco di Ravenna abbandona l'Esarcato a' Longobardi. I. 139.
Eutropiana appendice. V. *Appendice*.
Ex nostra largitate. V. *Formolo*.

F

FAentini assoluti per commissione di Ridolfo Imperadore dal giuramento di fedeltà estorto loro dal Cancelliero dell'Imperio. I. 18. V. *Capitolazione*.
Faleti *Girolamo* nel suo Albero Estense non mise Laura tra le mogli d'Alfonso Primo. I. 314. confutato. I. 136. 137. 138. include Comacchio nel Ferrarese. II. 283. in un orazione a Giulio III. lo riconosce per sovrano di Comacchio. II. 398.
Fallacia de' fondamenti de' Ministri Estensi contra la sovranità Pontificia. II. 31. 189.
Fattori e Agenti della Camera Ducale di Ferrara erano anche Agenti e Fattori di Comacchio, come compreso nel Ducato di Ferrara. II. 266.
Faustini *Agostino* confutato. I. 290.
Fede de' Sovrani inviolabile e sagrosanta. I. 375.
Federigo Arcivescovo di Ravenna vassallo d'Ottone III. come nato in Sassonia. II. 133.
Federigo Austriaco eletto Rè de' Romani in concorso col Bavaro, perchè non confermato dalla Sede Apostolica. II. 201. 202. sedotto a lasciare la lega col Papa contra gli Scismatici. II. 202. imprigionato dal Bavaro è liberato per interposizione di Giovanni XXII. *ivi*.
Federigo I. Imperadore fece da padrone assoluto negli Stati ecclesiastici quando fomentava lo scisma contra la Chiesa. I. 95. restituì tutto quel che avea usurpato alla Santa Sede. I. 96. ritratta in Venezia gli atti pregiudiciali alla Chiesa. I. 174. suo diploma semplice atto di protezione. I. 175. suo diploma a Obizo da Este coll'infeudazione de' Marchesati di Milano e di Genova. I. 233. suoi atti nulli male allegati da' Ministri Estensi. II. 155. intrude Vittore Antipapa, e continua a mostrarsi di mala fede e spergiuro. II. 156. infesta gli Stati della Santa Sede sotto Adriano IV. Alessandro II. e altri Pontefici. II. 157. sue tiranniche operazioni deplorate da Adriano IV. II. 158. giura ad Eugenio III. d'osservare le leggi dell'Avvocazia. II. 162. giura di restituire alla S. Sede le terre usurpate. II. 234.
Federigo II. eletto in luogo di Ottone IV. I. 168. in punto di morte detesta, come ingiuste le persecuzioni da lui fatte alla Santa Sede. II. 163. suoi atti scismatici esaltati da' Ministri Estensi. II. 167. suo diploma a' Comacchiesi finto. I. 175. 176. 177. altro a favore degli Estensi non fa menzione di Comacchio. I. 171. altro alla Chiesa di Bologna. II. 228. giura di restituire alla Chiesa le terre usurpate. I. 234. privato della dignità Imperiale. I. 15.
Federighi esercitarono un odio implacabile contra la Santa Sede. I. 232.
Federigo III. giura di osservare i privilegj della Santa Sede. I. 22. 185. 187. venne due volte a Roma. I. 185. fatto Canonico di San Pietro. I. 186. crea Borso d'Este Duca di Modana e Reggio solamente. I. 186. II. 221. 248. sua Storia scritta da Enea Silvio. I. 187.
Ferdinando Arciduca d'Austria prende in moglie Filippina Velsera d'Augusta. I. 301.
Ferdinando II. Imperadore. *Suo decreto* surrettizio pel matrimonio di Laura. I. 269. 270.
Ferrara. Suo dominio usurpato dagli Arcivescovi di Ravenna. I. 6. compresa nella donazione di Lodovico Pio alla S. Sede. I. 10. nella conferma di Ridolfo. I. 18. 19. data in feudo dalla Chiesa a Salinguerra Torelli, che se ne fa tiranno. I. 23. tiranneggiata dagli Estensi. *ivi*. conceduta dal Papa in Vicariato agli Estensi. I. 24. confermata a' medesimi di tempo in tempo. I. 24. 25. ricaduta alla Chiesa per delitto di lesa maestà di Alfonso I. d'Este, e di nuovo conceduta ad Ercole Secondo. I. 24. ampiezza e confini del suo territorio. I. 26. in esso territorio è compreso Comacchio. I. 26. nel diploma di Lodovico Pio nominata come propria della Santa Sede. II. 95.

non fondata da' Principi Estensi. I. 51. 266. ampiezza del suo distretto in che consista. I. 223. creduta fabbricata entro il territorio di Comacchio. I. 226. in tempo dell'Imperadore Ridolfo I. riconoscea per sovrana la Santa Sede. II. 173. il suo nome comprende tutte le sue pertinenze, e Comacchio ancora. II. 204. ritorna all'ubbidienza della Santa Sede per opera del Cardinal di Pelagrua. II. 194. data in governo da Clemente V. a Roberto Rè di Napoli. II. 196. accoppiata con Comacchio nel diploma d'Aistulfo all'Abate di Nonantula. I. 352. Principato proprio della Chiesa Romana. I. 244. conceduta da Giovanni XV. a Tedaldo avolo della Contessa Matilde. I. 245. data ad Ercole II. giusta l'investitura di Alessandro Sesto. I. 246. sua nuova investitura negata ad Alfonso II. per Cesare d'Este. I. 147. usurpata dagli Estensi alla Chiesa. II. 287.

Ferrarese nobiltà. V. *Nobiltà*.

Ferraresi non mai ebbero facoltà di nominare i Vicarj. I. 204.

Ferrariensis ditio, formola, che comprende Comacchio ancora. I. 202. V. *Distretto*. *Estensi*.

Figlinoli adottivi della Santa Sede creati da' Papi. V. *Pontefici*.

Filippico Imperadore macchiato d'eresia non vien più riconosciuto dal popolo Romano. I. 333.

Filippina Velsera sposata da Ferdinando Arciduca d'Austria. I. 301.

Filippo II. Cattolico ricusa di riconoscere per Duca di Ferrara Don Cesare d'Este. I. 271.

Filo, di ragione della Chiesa di Ravenna, e dalla medesima dato in feudo agli Estensi. II. 209.

Fiorentini *Francesco Maria* malamente allegato da' Ministri Estensi. II. 149.

Fisco Imperiale non mantenuto negli Stati della Sede Apostolica. II. 148.

Fisco di Comacchio non distinto da quello di Ferrara. II. 267.

Fodro riserbato da Ridolfo I. che cosa importi. II. 184.

Fœderibus inhærere, & fœderibus pacem componere stranamente esposto dagli Estensi per soggettarsi ad un Principe. II. 33.

Fondamenti chimerici e cavillosi de' Ministri Estensi. I. 254. II. 45. 101.

Forlimpopoli assoluto dal giuramento di fedeltà estorto dal Cancelliero dell'Impero. I. 18.

Formola sovrana *ex nostra largitate* usata da' Pontefici e dagl'Imperadori, mostra l'indipendenza del concedente da altro superiore. II. 32. *sub integritate* prova il totale spropriamento in chi concede, e indipendenza in chi riceve. I. 33. iniziale de' diplomi autentici di Lotario I. e di Lodovico Secondo. I. 392. delle soscrizioni degl'Imperadori ne' diplomi. I. 393.

Formole delle infeudazioni Pontificie negli Estensi. I. 207. comprendono necessariamente Comacchio. I. 209.

Formolario Imperiale assai minuto nello specificare i titoli di ciascuna Signoria. II. 270.

Formoso Papa chiama Arnolfo a Roma, perchè venga a liberare il Reame d'Italia, & *res Sancti Petri* da Guido Tiranno. I. 375. II. 113.

Fornari *Simone* mal citato pel matrimonio di Laura. I. 317.

Forza delle ragioni Pontificie sopra Comacchio. I. 38.

Francesco d'Este ucciso dalle genti di Diego Dalmasio Governatore di Ferrara per la Santa Sede. II. 105.

Francesco I. Duca di Modana sveglia pretensioni sopra il Ducato di Ferrara. I. 254.

Franchi non aspirarono alla dignità e a' diritti di veri Imperadori. II. 39. V. *Goffredo da Viterbo*.

Frignano dipendenza del Modanese. II. 249.

Friseo da Este Tiranno di Ferrara. II. 194.

Friuli e Brescia membri del Reame d'Italia. II. 112.

Funzione dell'investiture fatta dagl'Imperadori. I. 199.

G

GArfagnana intesa fra le dipendenze di Modana. II. 250. non però tutta. *ivi*.

Genealogia della Casa d'Este. V. *Albero*. *Faleti*.

Genova con Milano pretesa per feudo degli

gli Estensi. I. 200. inserita nelle loro investiture Imperiali. II. 216.
Gerberto Arcivescovo di Ravenna investito del Contado di Comacchio dopo la morte dell' Imperadrice Adelaide da Gregorio V. I. 159. II. 129.
Ghini *Giovanni* scrive contro le pretensioni Estensi sopra il Ducato di Ferrara. I. 254.
Gibellini infesti agli Stati della Santa Sede. II. 193.
Giordano di Pierleone creato Patrizio di Roma. II. 154.
Giovanni VIII. chiede ajuto a Carlo Calvo contra i Saraceni. II. 103. 104. e contra i Marchesi di Toscana. *ivi*. si duole, che differisca mandare il soccorso, *ivi*. sua sovranità in Roma, e nell'Esarcato. II. 106. 107. scomunica Lamberto Duca di Spoleto. II. 108. sue lettere provano la sovranità temporale della Santa Sede. II. 104. dà Comacchio in governo al suo proprio Vescovo. II. 193. punisce come ribelli i Comacchiesi. *ivi*.
Giovanni IX. si lagna con l'Imperadore Lamberto della lega de' Romani, Lombardi e Francesi contra gli Stati della Santa Sede. I. 375.
Giovanni X. dona Adria al suo Vescovo, II. 94.
Giovanni XII. chiama Ottone I. à liberare gli Stati della Santa Sede. II. 126.
Giovanni XV. investe Tedaldo avolo della Contessa Matilde del Ducato di Ferrara. I. 244. 246.
Giovanni XIX. dona la Sabina a suo nipote. II. 95.
Giovanni XXII. s' interpone col Bavaro per la liberazione di Federigo Austriaco. II. 202. V. *Investitura*.
Giovanni Console, cioè Governatore di Comacchio per la Santa Sede, II. 115.
Giovanni d' Epa Conte di tutta la Romagna sotto Martino IV. II. 176.
Giovanni Participazio, V. *Participazio*.
Giovio *Paolo* familiare d'Alfonso II. Estense. I. 117. riconosce Comacchio come feudo della Santa Sede. II. 283. contrario al matrimonio di Laura. I. 295. 298.
Giraldi *Cintio* contrario al matrimonio di Laura. I. 309. suo libro adulterato. I. 303.
Giudice del Podestà di Ferrara e suo ordine. I. 397.
Giudici esteri in Roma per diritto del Patriziato e dell'Avvocazia. II. 47.
Giulia della Rovere sepolta nel medesimo avello di Laura Eustochia e per qual ragione. I. 291.
Giulio II. esercita molti atti di sovranità in Comacchio. I. 114. II. 278. sua bolla contra il Duca Alfonso I. per cagione de' sali. II. 279. non tratta del jus privativo immaginato da i Ministri Estensi, ma del sovrano Pontificio. *ivi*. rinfaccia al Duca Alfonso i beneficj fattigli dalla Santa Sede, e la sua ingratitudine. *ivi*.
Giuramento di fedeltà de' Romani agl' Imperadori. I. 369. prestato dagl' Imperadori a' Sommi Pontefici. I. 375. del Clero e popolo Romano prestato a Lodovico Pio e a Lotario I. II. 120. d'Arrigo VII. a Clemente V. II. 122. negato da' Romani a Lodovico II. Imperadore per comandamento di Sergio II. mostra che il Papa era padrone di Roma. II. 97. d' Ottone I. a Giovanni XII. II. 122. prestato agl' Imperadori nello Stato della Chiesa non riguardava altro, che l' osservanza de' diritti Avvocaziali e non d' alcuna sovranità. I. 364. col censo annuo e con la prestazione di vassallaggio, condizioni costituite del feudo. II. 219. non si trova imposto agli Estensi ne' diplomi di Carlo IV. *ivi*. prestato da Federigo III. a Niccolò V. intorno alla costituzione di Lodovico Pio. I. 185.
Giuramenti nelle Costituzioni degl'Imperadori intorno gli Stati della Santa Sede. I. 101. senza la riserva d'alto dominio. II. 34. de' Romani agl' Imperadori, di volontà de' Pontefici. II. 45.
Giurisdizione come debba intendersi. I. 113. 114. di Roma annessa al Patriziato non era dominio sovrano, ma ricevuta dal Papa. I. 357. esercitata dagli Imperadori nello Stato ecclesiastico di consenso de' Pontefici per la carica dell' Avvocazia. I. 369.
Giuseppe Imperadore. II. 151. 152. 187.
Goffredo da Viterbo notajo dell'Imperadore Corrado III. II. 40.
Goldasto *Melchiorre* chiamato per ischerno e derisione *Altissa*. II. 34. sue opere arsenale de' nemici di Santa Chiesa. I. 188. mette l' investitura fatta agli Estensi

Estensi di Reggio e Modana senza Comacchio. *ivi*. confutato dal Gretsero. II. 176.
Gozzadini Signori di Cento. II. 230.
Grado Chiesa Patriarcale. Suo privilegio malamente allegato dagli Estensi. II. 124. 125.
Graziani *Antonmaria* sue lettere non favorevoli agli Estensi. II. 315.
Greci tentano ritorre Comacchio alla Chiesa. I. 7. II. 191. abbandonano l'Esarcato, e lo lasciano in preda a' Longobardi. I. 348. dichiarati apertamente nemici della Santa Sede. *ivi*. decaduti da ogni diritto di possederlo. *ivi*. perdono ogni ragione in Italia pel diritto delle Genti. I. 349.
Gregorio II. s' oppone agli empj Editti dell' Imperadore Iconoclasta. I. 258. assiste contra le infestazioni de' Longobardi. I. 335. assalito dalle insidie di Leone Isaurico. I. 334.
Gregorio III. s' oppone all' eresia di Leone Isaurico. I. 334. fa fabbricare le mura di Roma. *ivi*. invia due Ambasciarie a Carlo Martello pel soccorso de' Romani contra i Longobardi. *ivi*. gli dà la dignità del Patriziato di Roma. I. 335. manda a Carlo Martello le chiavi della Confessione e le catene di San Pietro. I. 335. sue lettere inserite nel codice Carolino, *ivi*.
Gregorio V. esercita la sua sovrana autorità in Comacchio. I. 14. unge Ottone III. e lo dichiara Avvocato di S. Pietro. II. 128. dà all' Arcivescovo di Ravenna il Contado di Comacchio. I. 129. 159. 161. II. 193. libera gli agricoltori della Chiesa Ravennate in Comacchio, da alcuni pesi. II. 131. 132. V. *Gerberto*.
Gregorio VII. sue Apologie. II. 142. 143.
Gregorio IX. sua lettera a Federigo Secondo. II. 59.
Grimoaldo Duca di Benevento ostaggio di Carlo Magno. II. 60. ritorna al Ducato con diverse condizioni gravissime. *ivi*. mette nelle sue monete il nome di Carlo qualche tempo, *ivi*: e poscia vi pone il suo. *ivi*.
Gualtiero Arcivescovo di Ravenna ritorna all' ubbidienza della Chiesa Romana. II. 145.
Guazzo *Marco* confutato intorno al matrimonio di Laura. I. 318. 319.
Guerre degl' Imperadori col Turco mal supposte da' Ministri Estensi vantaggiose alla Santa Sede. I. 240. II. 316.
Guicciardini *Francesco* malamente citato dagli Estensi. I. 120. parla di Ferrara e di Comacchio, come di Signorie della Santa Sede. I. 108.
Guido Abate della Pomposa. V. *Benedetto VIII*.
Guido da Polenta Governatore de' Comacchiesi. I. 178. II. 205.
Guido Duca di Spoleti creato figliuolo adottivo della Santa Sede da Stefano Sesto. II. 109.

H

HEbricus, nome non udito in Italia prima del secolo X. I. 393.

I

ILdeberto Vescovo Cenomannese piange gli oltraggi fatti da Arrigo V. a Pasquale Secondo. II. 151.
Illegittimità d' Alfonso padre di Don Cesare provata col testamento di Alfonso primo Duca di Ferrara. I. 274. V. *Alfonso*. *Testamento*.
Immagine del Salvatore portata da Stefano II. processionalmente a piè scalzi dal Laterano a Santa Maria Maggiore. I. 337.
Imperador Greco occupato nella persecuzione della fede Cattolica non porta soccorso al Pontefice contra i Longobardi. I. 3. fa istanza per la restituzione delle Città ritolte a' Longobardi. I. 347. per quali ragioni non rimesso in possesso dell' Esarcato da Pippino, dopo averlo ricuperato dalle mani de' Longobardi. I. 5. perde ogni ragione in Italia. I. 358.
Imperadori occidentali. Loro violenze contra gli Stati della Chiesa. I. 10. giurano la protezione delle ragioni della Santa Sede. I. 174. in particolare sopra Comacchio. I. 196. loro fede dee esser sacrosanta. I. 375. obbligati a stare a' patti contenuti nelle loro costituzioni. II. 24. non hanno mai protestato

sopra Comacchio. I. 240. loro guerre col Turco non isvantaggiose agli Estensi. I. 240. non diceano mai di sottoscrivere di mano propria i privilegi, ma d'ordinare che fossero muniri co' loro sigilli. I. 393. quanto ebbero di grande e di maestoso lo conseguirono da' Papi. I. 372. non ebbero mai alcuna ingerenza nelle monete Pontificie. II. 61. non ispedirono mai Messi per rivedere i conti agli Ufiziali de' Papi. II. 45. si obbligavano con giuramento a' Pontefici di mantener libera, giusta e canonica la loro elezione. II. 120. conservano i Pontefici nel sovrano dominio di Comacchio. II. 193. non hanno mai avuta intenzione d'investire gli Estensi di altre Città, che di Modana e Reggio. II. 215. ritrattarono gli atti scismatici approvati da' Ministri Estensi. II. 163. ingiustamente tacciati da' Ministri Estensi. I I. 1 87. tacciati impropriamente nella Supplica Estense d'inclinare a perdere il credito e la gloria. II. 9. obbligo di andare a Roma per esser riconosciuto legittimo possessore della dignità Imperiale. II. 97.

Impero occidentale non è successore di quel d'oriente, ma una dignità istituita di pianta da Leone Terzo. I. 356. sue ragioni ampliate e mantenute nell'Italia da' Sommi Pontefici. II. 186. V. *Dignità*.

Incapacità di Don Cesare al succedere ne' feudi solennemente riconosciuta. I. 257.

Incostanza de' difensori delle ragioni Estensi. I. 56. nel numerare la serie delle pretese investiture di Comacchio. I. 204.

Indipendenza assoluta di Stefano Secondo. I. 351.

Indulto Cesareo ammette l'elezione dell'erede in Alfonso II. per la successione ne' feudi Imperiali. I. 268. abilita a detta successione tanto Don Cesare e la sua linea, quanto l'altra linea del Marchese di San Martino, discendente da Sigismondo d'Este. I. 268. conceduta per pura liberalità dell' Imperadore, non per giustizia o per obbligo alcuno. *ivi*.

Ingiustizia fatta alla Santa Sede nel Trattato di Pisa. I. 35. 36.

Innocenzo II. dà l'investitura del grande allodio della Contessa Matilde a Lotario II. e ad Agnese sua moglie, loro vita durante. I. 163. prega Lotario II. Imperadore a venire in Italia per liberarlo dall'oppressione di Anacleto Antipapa, e di Ruggero tiranno di Sicilia. II. 145. chiama Comacchio dominio di San Pietro e suo. II. 193. 331.

Insegne del Patriziato. V. *Moneta. Vessillo.*

Insussistenza del richiamo dell'Imperadore Ridolfo II. contra la ricuperazione Pontificia di Comacchio. I. 201.

Insussistenza delle ragioni di Don Cesare per la successione al Ducato di Ferrara. I. 263. d'un decreto surrettizio dell' Imperadore Ferdinando Secondo. I. 269.

Intimazione di gravi pene contra gli usurpatori delle facoltà ecclesiastiche. II. 18.

Inventario dell' eredità di Alfonso II. Duca di Ferrara, fatto da Don Cesare d'Este. I. 227. non contenne le Valli di Comacchio. I. 228.

Investitura di Comacchio chiesta al Papa da Giovanni Participazio Veneto. I. 12. di Lodovico II. sopra Comacchio apocrifa. I. 39. di Modana e Reggio a Borso. I. 186. 187. di varj luoghi fatta da Ridolfo I. agli Estensi. I. 172. di Giovanni XXII. agli Estensi. I. 245. di Sisto IV. ad Ercole Primo. I. 222. di Paolo III. ad Ercole Secondo. I. 330. di Ridolfo II. ad Alfonso Secondo. I. 194. 260.

Investiture di Comacchio e *loro* esame. I. 52. 53. 56. 169. fatte *sopra* cose affatto aliene. I. 102. quando e come cominciassero, e come continuassero, rispetto a Comacchio. I. 131. pretese fatte da Carlo IV. e da altri agli Estensi di niun momento. I. 171. 198. occulte. II. 269. 290. incostantemente allegate da' Ministri Estensi. I. 204. non hanno mai avuto veruno effetto. I. 195. sono state sempre nascoste. *ivi*. primordiali, radice di tutte quelle, che vengono dopo. I. 223. non provano il giusto possesso di chi le concede. I. 230. non mai date senza obbligo di censo annuo. II. 216.

Investiture Pontificie negli Estensi, e loro formole. I. 127. di altri luoghi fuori del distretto Ferrarese, concedute a parte. I. 219.

Isotta

Istorta concubina di Alberto da Este. V. *Alberto da Este*.
Istanze vane di Alfonso II. a Pio V. per la sanatoria a favore della linea notoriamente esclusa. I. 247.
Istorici Estensi pongono Comacchio e prima, e in tempo del Vicariato nel distretto di Ferrara. II. 234.
Istruzioni segrete di Don Cesare al suo Inviato presso Clemente VIII. I. 273.
Italia liberata dal dominio de' Longobardi per mezzo di Carlo Magno. I. 6. suo sistema da' tempi di Carlo Calvo fino a Giulio Secondo. I. 231. sturbata sotto varj Imperadori. I. 232. intesa per la sola Lombardia. I. 370. II. 64. 65. 66. 113. sconvolta da Lodovico il Bavaro. I. 388.
Judicavit, voce sposta in significato di semplice governo. I. 145.

L

LAmberto Duca di Spoleti favorevole, poi avverso a' Pontefici, e unito a' nemici loro. II. 106. 107. occupata una porta di Roma invade la Città. *ivi*. devasta il territorio di San Pietro. *ivi*. scomunicato. I. 108.
Lamberto nella Vita di Santo Eriberto in nulla favorevole agli Scrittori Estensi. II. 127.
Largitas ne' tempi bassi usato per dinotare l'assoluta sovranità. I. 84.
Latino Brancaleoni Cardinal di Ostia Cancelliere di Roma, e nipote di Niccolò Terzo. II. 180.
Laudo di Carlo V. vantaggioso alla Casa d'Este. I. 126. V. *Carlo V. Clemente VII.*
Laura Eustochio Boccaci concubina d'Alfonso I. Duca di Ferrara. I. 247. non mai sposata I. 277. suoi figliuoli legittimati dal padre, e dal Cardinale Innocenzo Cibo. I. 278. pubblica concubina d'Alfonso I. per tredici anni. I. 279. suo matrimonio senza prove. *ivi*. contradizioni degli Estensi sopra questo proposito. I. 280. scritture sopra ciò non occultate, nè mai fatte. I. 281. non mai addotte dal Duca Alfonso II. ne' trattati con diversi Pontefici. I. 281. non nominata nell'Albero genealogico della Casa d'Este in compagnia delle due mogli legittime di Alfonso Primo. I. 282. 312. accetta gli alimenti, l'abitazione, e altre entrate lasciatele da Alfonso I. come a donna libera, e a sua concubina. I. 283. suo preteso matrimonio messo per la prima volta in campo dal Duca Francesco Primo. I. 284. suo titolario, e del figliuolo e nipote, confutato. I. 287. detta *Illustrissima* anche in tempo, che non era in controversia il suo concubinato. I. 287. dopo la morte del Duca non ha più di quel che si conviene a concubina. *ivi*. onori fattile ne' funerali donde derivati. I. 288. 290. suo sigillo malamente addotto per argomento di matrimonio. *ivi*. nominata dal Duca semplicemente Laura Eustochia in un rescritto fatto tre giorni prima della sua morte. *ivi*. abito vedovile non disconvenevole allo stato di concubina, tenuta in guisa di moglie. I. 289. in una Supplica ad Ercole II. s'intitola *Laura Eustochia*, non Estense. *ivi*. sepolta in sepoltura diversa da quella, ove si sepellivano i Principi Estensi. I. 291. suo ritratto non mai posto fra quegli delle Principesse d'Este. *ivi*. non ritenuta nel palagio Ducale. *ivi*. non mai onorata de' titoli convenevoli al grado di Duchessa di Ferrara dagli Autori proprij della Corte Ducale. *ivi*. trattamenti onorevoli fattile non inducono il preteso matrimonio, secondo altri esempi simili. I. 292. suoi titoli d'*Illustrissima*, d'*Eccellentissima*, e di moglie del Duca Alfonso solamente in due strumenti evidentemente falsi. I. 293. per testimonio del Giovio avuta da Alfonso I. per sua concubina. I. 295. inverisimilitudine del matrimonio. I. 300. nata di basso legnaggio. I. 300. 317. 321. contrarietà di pareri circa il suo preteso matrimonio. I. 301. testimonianze sincere del Giraldi in esclusione del medesimo. *ivi*. non avuta in avversione dal Duca Ercole II. *ivi*.
Laura Eustochio non mai nominata dal Giraldi col nome di Duchessa, nè con titoli dati alle vere Principesse Estensi. I. 310. testimonianze del matrimonio di lei tratte da diversi Autori. I. 317. tenuta per concubina in tempi non sospetti. I. 321. 322. contrarj pareri intorno alle condizioni di lei. I. 325. 326. nullità delle prove addotte pel matri-

matrimonio di lei, confessata nelle Scritture opposte alla Santa Sede. I. 327.
Lega conclusa dagli Estensi co' Cattaresi ed altri. I. 206. 207.
Lega de' Romani co' Franchi. II. 33.
Legati pii di Carlo Magno a diverse metropoli. II. 51.
Legazione di Ferrara istituita da Clemente VIII. II. 297. 298. di Urbino istituita da Urbano Ottavo. II. 299.
Legittimità della linea di Don Cesare, secondo gli Scrittori Estensi, per doppio capo, di susseguente matrimonio, e di legittimi privilegj. I. 253. dichiarata in un decreto di Ferdinando II. Imperadore, e sua insussistenza. I. 69.
Leibnizio *Goffredo Guglielmo* scrive, che negli Alberi Estensi vi è un gran numero di errori. I. 137. 138. citato. II. 123.
Leone Arcivescovo di Ravenna usurpa l'Esarcato alla Santa Sede. I. 6.
Leone insegna del Senato Romano. II. 67.
Leone Isaurico Imperadore di Costantinopoli, eretico Iconaclasta. I. 5.
Leone III. manda a Carlo Magno le chiavi della Confessione di San Pietro e il Vessillo di Roma, e gli fa istanza che mandi a esigere il giuramento di fedeltà da' Romani. I. 370. II. 54. Signore sovrano di Roma. I. 377. condanna a morte alcuni potenti di Roma, che aveano congiurato contra lui. I. 377. conferisce a Carlo Magno la dignità Imperiale. II. 39. calunniato presso Lodovico Pio, per umiltà vuole, che i Messi dell'Imperadore vengano a riconoscerne la verità. II. 46. Signor di Comacchio. II. 191. chiama alla sua difesa le armi di Carlo Magno, e di Pippino Rè d'Italia contra i Saracini e i Greci. *ivi*. è soccorso da' medesimi, che cacciano i Greci da Comacchio. *ivi*. V. *Avvocazia*.
Leone IV. esercita la sua sovranità in Roma, presente l'Imperadore Lodovico Secondo. II. 99. fa rifare le mura e le porte della medesima. *ivi*. fortifica la Città di Porto. II. 100. vi assegna abitazione, terreni e bestiami a' Corsi, cacciati da' Saracini. *ivi*. sceglie Baroni Romani alla difesa della Città di Porto. *ivi*. fa rifare le mura d'Orta e d'Amelia. *ivi*. sua promessa mentovata da Ottone I. II. 119. 120.
Leone VIII. chiama Comacchio Città di suo proprio territorio. II. 193. sua bolla finta. I. 10. II. 381.
Leone IX. infeuda alcune terre del Comacchiese alla Badia della Pomposa. II. 193.
Leone X. V. *Capitolazioni. Risposta. Manifesto. Comacchio*.
Leopoldo Augusto non tenne mai, che Comacchio fosse dell'Impero. II. 312.
Lesa maestà, delitto che non può cadere, se non contra il Principe sovrano. I. 377.
Lettere di Giovanni VIII. che giustificano la sovranità Pontificia in Ravenna. II. 88. comprovano la sovranità Pontificia, non la Cesarea nel Ducato di Roma, e nell'Esarcato. II. 103. V. *Giovanni VIII*.
Libri Camerali tacciati, come infedeli da' Ministri Estensi. II. 272.
Libro de' privilegj di Comacchio nell'Archivio Vaticano. II. 254. desiderato impazientemente dagli Estensi. *ivi*. comunicato loro. *ivi*. pieno di decreti di que' Duchi, e di editti sopra Comacchio, con titoli esclusivi d'ogni diritto Imperiale. *ivi*.
Linea di Don Cesare d'Este incapace di feudi per confessione di Alfonso Secondo. I. 252. aggregata di nuovo alla nobiltà Veneziana, come esclusa dalle aggregazioni antiche. I. 274. abilitata alle successioni de' feudi Imperiali da Ridolfo II. V. *Indulto Cesareo*.
Lodovico Pio. Suo diploma alla Chiesa Romana, in cui vien nominato Comacchio. I. 69. male impugnato dagli Estensi. *ivi*. è per la maggior parte confermazione delle cose già date. I. 71. confermato da Ottone I. e da Arrigo Secondo. I. 75. difeso. I. 69. II. 72. 73. 74. 75. 76. 79. nomina, come proprie della Chiesa Ravenna, Ferrara, Comacchio, Spoleti, Orta, Amelia, Adria, Sabina. II. 88. ordina a' suoi figliuoli che prendano la difesa e l'Avvocazia della Santa Sede. I. 344. spedisce a Roma Bernardo Rè d'Italia. I. 377. dichiara per proprio di Pasquale I. ciò, che stà espresso nel suo diploma. II. 35. suo diploma mal inteso da' Ministri Estensi. II. 80. sua edizione corrotta presso il Sigonio. *ivi*. suo

suo sistema espresso in poche parole dal Dandolo. II. 86. e da Pietro de Marca. I. 87. non fu dono di pompa. II.87. 88. inserisce con effetto Comacchio tra i patrimonj della Chiesa Romana. II. 193.
Lodovico II. non investì mai gli Estensi di Comacchio. I.39. suo diploma apocrifo. I.45.47.66. II.391. ha in animo di ricuperare la Sicilia. II.78. preso per collega e consorte dell'Impero da Lotario suo padre. I. 46. sua lettera a Basilio Macedone mal citata ed intesa. II. 102. 103. suoi atti giurisdizionali in Roma non provano l'alto dominio in essa. I. 376. usò quattro epoche. I. 394. ratifica la concessione di Carlo Magno del dominio temporale della S. Sede a San Pietro e a' suoi successori. II. 16. posto nell'epoca degli strumenti della Badia di Pescara. II. 70. In Roma interviene a un giudicio contra Graziano maestro de' soldati con Leone IV. II. 98. non però esercita veruna giurisdizione in Roma. II. 99.
Lodovico Rè di Germania si riserba l' Avvocazia della Chiesa Romana. I. 344.
Lodovico il Bavaro nemico de'Papi. I.232. giura la restituzione delle terre usurpate alla Sede Apostolica. I. 235. sconvolge nell'Italia le cose sagre e le profane. I. 388. si arroga l'autorità di creare un Antipapa, e di deporre il legittimo Pontefice. *ivi*. detesta i suoi eccessi commessi contra la Chiesa senza distinzione di spirituali e temporali. II. 201. fa molti atti in odio della Chiesa. I. 22. 232. gli ritratta in pubblico Concistoro. *ivi*.
Longobardi molestano l'Esarcato di Ravenna. I. 3. vinti da Carlo Magno. I. 6. obbligati da Pippino a restituire alla Santa Sede l'Esarcato e Comacchio. I. 344.
Lonigo *Michele*. I. 31. 165.
Lotario I. padre di Lodovico II. confessa aver ricevuta la dignità Imperiale dal Papa. I. 369. e la spada per difesa della Santa Sede. *ivi*. usò due epoche. I. 394. suo diploma malamente addotto contra l' alto dominio de' Sommi Pontefici in Roma. II. 96. và a Roma, chiamato dal Papa, per essere riconosciuto per Imperadore. I. 97.

non può esercitar giurisdizione nello Stato ecclesiastico senza permissione del Papa. *ivi*. muore. I. 46. suo diploma finto per Casa d'Este. I. 391.
Lotario II. libera la Santa Sede dagli Antipapi e Tiranni. II. 146. con Agnese sua moglie investito da Innocenzo II. dell' allodio della Contessa Matilde. I. 165. II. 147.
Lotario. V. *Ugone Rè d'Italia*.
Lucio II. Pontefice oppresso dagli Arnaldisti Romani ricorre per ajuto a Corrado III. come ad Avvocato della Santa Sede. II. 154. chiama Comacchio dominio di San Pietro e suo. II. 193.
Lugo usurpato dagli Estensi alla Chiesa. II. 287.
Luigi Cardinal d'Este pe' beni della Badia della Pomposa nel Comacchiese introduce lite nella Ruota Romana. II. 309. 310.
Luitprando Rè de' Longobardi unito ad Eutichio Esarco di Ravenna a fine di prender Roma. I. 334. non fu Signor di Roma. II. 69.
Luitprando Storico. Testimonio dell'autenticità ed effettiva sustanza del diploma di Ottone Primo. II. 124. Ambasciadore del medesimo Ottone alla Corte di Costantinopoli. *ivi*. distingue il Reame d'Italia dallo Stato della Chiesa. *ivi*. giura, che il suo Signore non vi ha alcuna ingerenza. *ivi*.
Luoghi nominati nell' investitura Estense di Alessandro VI. per non esser del distretto Ferrarese, e per essersi allora lasciato di nominargli con investiture a parte. I. 219.

M

Mabillone *Giovanni*, non ha mai dubitato della verità del diploma di Lodovico Pio. II. 82.
Malatesti. Loro titolario. II. 265.
Mallevadori Comacchiesi a favore degli Estensi pel censo di Ferrara. I. 58.
Maneggi di Alfonso II. per la successione di Don Cesare nel Ducato di Ferrara. I. 258. rammentati da varj Scrittori, e nella dichiarazione di Clemente VIII. *ivi*.

Maneggi fatti in Roma perchè la Difesa del dominio o non si desse alle stampe, o si morisasse. II. 7.
Manifesto del Duca Alfonso I. contra Leone X. I. 123. II. 287.
Manifesto del Duca Cosimo I. contra Alfonso Secondo. I. 27.
Marcantonio Cappello. I. 74.
Marca d'Ancona nominata nel testamento d'Arrigo VI. dominio della Santa Sede. I. 95. V. *Ancona*.
Marca Trivigiana, Verona, Genova e Milano pretese indebitamente dagli Estensi. II. 302.
Marca *Pietro* favorevole alla Santa Sede nella difesa del diploma di Lodovico Pio. II. 86. 87.
Marchesati nel secolo IX. erano Prefetture e ufizj. I. 45. di provincie limitanee. I. 48.
Marcualdo Marchese di Ancona scacciato. I. 168.
Marino Governatore di Comacchio. I. 12. non fu della famiglia Estense. I. 82.
Massa de' Lombardi infeudata agli Estensi e on investitura a parte dalla Santa Sede. I. 219. infeudata da Eugenio IV. ad Amorotto Condulmiero. I. 222.
Massime degli Scrittori Estensi rovinano per lo più le loro prove. I. 373.
Massimigliano I. Suoi diplomi a favore degli Estensi e loro eccezioni. I. 190. mandò un suo Araldo a' Veneziani per distorgli dalla lega con Giulio II. non già al Papa per protestar contra gli atti praticati in Comacchio. I. 203. sua investitura data ad Ercole I. d'Este. II. 222. comprende quantità di feudi, secondo la lista datane dal Collenuccio Ministro del Duca, però condizionatamente, purchè si verifichi, che sieno posseduti legittimamente, e giustamente come feudi dell' Impero. II. 222. 223. 224.
Matilde Contessa. V. *Allodio*.
Matrimonio di Principi grandi con donne di bassa condizione. I. 299. è condannato dagli Scrittori. I. 300. 328. non può provarsi per testimonj, come tra persone private. I. 283. ma per istrumenti. *ivi*.
Matrimonio finto tra Alfonso I. e Laura Eustochia. I. 277. non si dee presumere senza prove concludenti. I. 279. 285. V. *Laura*.
Mattias Imperadore convinto delle ragioni della Santa Sede sopra Comacchio. I. 31. rigetta le segrete istigazioni del Duca di Modana contra la Santa Sede per Comacchio. II. 317.
Medaglia di Laura Eustochia, supposítizia. I. 289.
Meibomio *Arrigo*. Sua Apologia di Ottone IV. citata da' Ministri Estensi. II. 163.
Memoriali del Duca di Modana presentati nelle diete Imperiali per l'elezione di Leopoldo Primo. I. 241.
Memorie antiche non deono tenersi per finte, benchè si trovino diversamente ne' manoscritti, e nelle stampe. II. 81.
Mensa in significazione di patrimonio. I. 145.
Messi non mandati dagl'Imperadori a rivedere i conti agli uficiali de' Papi. II. 45. richiesti e dimandati da' Pontefici. II. 110. esercitano giurisdizione sempre insieme con quelli della Santa Sede. II. 111. 112.
Michele *Vitale* Podestà di Ferrara. II. 194.
Miglioramenti fatti dagli Estensi nel Ferrarese, non dovuti alla linea di Don Cesare. I. 266. ricompensati eccessivamente dalla Santa Sede. *ivi*.
Milano e Genova pretese antichi feudi de' Marchesi Estensi. I. 200. II. 224.
Miles In significazione degli aggregati agli Ordini Cavallereschi nel secolo duodecimo. I. 392.
Ministri Imperiali tacciati nella Supplica. II. 9. e 10.
Moderazione ostentata da' Ministri Estensi. II. 284.
Modana e Reggio furono in Signoria della Chiesa. I. 127. II. 284. da Carlo V. aggiudicate all'Impero. I. 126. e investite negli Estensi da Federigo Terzo. I. 186. II. 221. con giuramento di fedeltà e di vassallaggio e con annuo censo. *ivi*.
Mogli legittime di Alfonso I. inserite nell' Albero di Casa d' Este senza menzione veruna di Laura. I. 282.
Moglie di fede in che senso debba intendersi. I. 303.
Molineo *Carlo* I. 70.
Monarchi Austriaci di Spagna, e non gli Estensi, investiti dagl'Imperadori dello Stato di Milano. II. 216.
Monete de' Sommi Pontefici provano il loro alto dominio degli Stati di San Pietro, e non il Cesareo. II. 54. e coll'immagine

magine di Carlo Magno, e coll'abito del Patriziato in segno dell'Avvocazia. *ivi*. avanti e dopo Leone III. col solo nome Pontificio e di S.Pietro, e talvolta di San Paolo e di Roma. II. 55. 66. di Zaccheria e di Adriano Primo. *ivi*. provano la loro sovranità in Roma e nel suo Ducato. *ivi*. battute ne' secoli, ne' quali i Ministri Estensi sostengono, che gl' Imperadori fossero sovrani di Roma. II. 56. di Stefano IV. di Niccolò Primo. *ivi*. di Giovanni VIII. di Stefano V. di Benedetto Quarto. II. 57. di Anastasio III. di Giovanni XII. di Leone Ottavo. II. 58. di Benedetto V. II. 59. di Pasquale II. *ivi*. col nome Pontificio e Imperiale dinotano l'onorificenza dell'Avvocazia. II. 66. col nome di Carlo d'Angiò per cagione della dignità di Senatore di Roma conferitagli dal Papa. *ivi* e 60. non bene addotte contra la sovranità della Sede Apostolica. I. 379. non provano per verun conto quella de' Principi Carolini. *ivi*. battute da' Vescovi per concessione degl'Imperadori. II. 61. battute in Pavia. *ivi*. d'Italia, oltre a'danari Bizantini, di trè sorti. *ivi*. Fiorentine colle arme del Confaloniere e col giglio, insegna della Repubblica. II. 66. della Repubblica di Venezia col nome e ritratto del Doge. II. 67.

Monisterj e Badie donate a Principesse, loro vita durante. I. 163. II. 239.

Monogramma usato dagl' Imperadori nel soscrivere i privilegj e i diplomi. I. 393.

Multe ordinariamente applicate per metà alla Camera Imperiale, per l'altra al danneggiato. I. 393.

Mundiburdio, sua significazione e importanza. I. 174. significa e importa protezione. *ivi*.

Mura di Roma fabbricate da Gregorio III. II. 334.

Mura e porte di Roma rifatte da Leone IV. II. 99. d'Orta e d'Amelia. II. 100.

N

NEcessità di ammettere i titoli primordiali della Santa Sede, e loro peso e importanza. V. *Titoli primordiali*.

Nemurs. V. *Duchessa*.

Niccolò III. Papa manda a Ridolfo I. i diplomi della Santa Sede. I. 18. chiede, che i Principi dell'Impero vi aggiungano la propria autorità. I. 19. snida la fazione Gibellina dalle Città di Romagna. II. 182.

Niccolò III. da Este legittimato dal padre per matrimonio susseguente in presenza di tre testimonj. I. 328.

Nobiltà Veneziana conceduta nell' anno 1304. ad Azzo da Este e a tutti i suoi posteri. I. 274. di nuovo al Marchese Alberto e al Marchese Niccolò bastardi. *ivi*. per ultimo a Don Alfonso padre di Don Cesare, come a illegittimo e bisognoso di nuova aggregazione. *ivi*.

Nobiltà Ferrarese si obbliga a'Mercatanti Genovesi in favore di Alfonso II. per trecento mila scudi da pagarsi alla Camera Imperiale per l'indulto della nomina del successore. II. 226.

Nomi e anni degl' Imperadori negli atti pubblici de' Sommi Pontefici non fanno alcuna prova contra la sovranità loro. II. 68. non per altro scritti, che per maggiore indizio, e contrassegno del tempo in cui furono formati. II. 72.

Nullità de' pretesi, e delle prescrizioni Estensi sopra Comacchio. I. 238. delle prove addotte pel matrimonio di Laura, confessata nelle scritture opposte alla Santa Sede. I. 327.

O

OBbligo de' Romani di non consagrare il nuovo Papa eletto senza il consentimento Cesareo. II. 49. non è argomento di natural soggezione. *ivi*. quando era libero, era contratto per vantaggio de' Pontefici. *ivi*. quando non fu libero, procedette in tutto dalla violenza. *ivi*.

Obizo I. da Este Podestà di Padova. I. 40. 170.

Obizo II. d'Este. V. *Rinaldo*.

Odone e Oddone, cioè Ottone. I. 392.

Offerte fatte da Alfonso II. alla Chiesa, rigettate. I. 248.

Olocausto, sagrifizio fatto a Dio interamente, e consumato in suo onore. I. 9. II. 17.

Opinioni de' Ministri Estensi contra i beni, e pri-

e privilegj della Chiesa, ingiuriose a Dio, e a gl' Imperadori. II. 15.
Oppofizioni vane de' Ministri Estensi contra l'investitura di Paolo III. ad Ercole Secondo. II. 288.
Ordine dato dal Giudice del Podestà di Ferrara per porre Salinguerra Torelli in possesso de' beni della Casa di Traversara, situati entro il Territorio Comacchiese. I. 397.
Ordini Cavallereschi cominciati solamente a istituirsi dopo l' undecimo secolo. I. 392.
Orta e Amelia espresse nel diploma di Lodovico Pio, come proprie della Santa Sede. II. 94. cinte di nuove mura da Leone IV. *ivi*.
Originali e loro mancanza non induce prova alcuna contra la loro certezza, quando se ne hanno prove d' altronde. II. 116.
Offat *Arnaldo*. sua testimonianza vanamente rigettata dagli Estensi. I. 256. malamente citato. II. 314.
Ostasio di Polenta investito di Comacchio dal Legato Apostolico. I. 179. dichiarato tiranno e ribelle della Chiesa, *ivi*.
Otmano *Francesco* chiama verissima storia la donazione di Lodovico Pio. II. 87.
Ottocaro Rè di Boemia sconfitto da Ridolfo I. Imperadore. I. 17.
Ottone da Este non è mai stato. I. 135. manca nell' albero de' Principi Estensi stampato in Ferrara nella Stamperia Ducale. I. 136. per la prima volta inserito nella genealogia Estense dal Faleti. *ivi*. indi dal Pigna. *ivi*. sua finta investitura di Comacchio. I. 134. 391.
Ottone Frisingense in nulla contrario alla sovranità de' Sommi Pontefici. II. 126. 127.
Ottone I. Imperadore. suo diploma portato tronco dagli Scrittori Estensi. I. 366. prova la sovranità Pontificia. I. 232. 367. giura a Giovanni XII. la difesa delle terre di San Pietro. I. 376. II. 16. usa le medesime formole di Lodovico Pio II. 35. male impugnato da i Ministri Estensi. II. 115. 116. 117. 118. 119. e 121. quanto fe in Roma, fu tutto ad istanza del Papa. II. 126. dichiara Comacchio essere di sovranità Pontificia. II. 193. lodato da Rosvita. I. 392. suo diploma alla Chiesa di Grado male addotto da' Ministri Estensi. II. 124.
Ottone II. restituisce alla Chiesa Romana l' Esarcato e altri Stati tolti a' Pontefici. I. 234. giura a Giovanni XV. di restituire tutto ciò che avea in suo potere delle terre spettanti alla Santa Sede. I. 234.
Ottone III. suo diploma finto contra la Santa Sede. I. 382. non tenuto nascosto negli Archivj Vaticani, ma già pubblicato dal Baronio. I. 183. non pregiudica punto a quello del Pontefice Gregorio V. II. 131. altro diploma del medesimo all' Arcivescovo Federigo pur falso. I. 132. tratto dal libro del Valla, che viene dalle mani del Ceccarelli. II. 129. promette a San Romualdo di farsi Monaco. II. 126. và a Roma chiamatovi dal Papa per liberarla dalla tirannide di Crescenzio e rimetterla sotto l' ubbidienza del Papa. *ivi*. torna di nuovo a Roma per domare una nuova ribellione contra Silvestro II. per non signoreggiarla. *ivi*. unto da Gregorio V. è dichiarato Avvocato della Chiesa di San Pietro. II. 128. suoi diplomi finti addotti dagli Estensi contra la S. Sede. I. 129. non era in Ravenna nel mese di Novembre del 999. II. 131. ingiustamente accusato d' aver fatto da padrone negli Stati della Santa Sede. II. 133. diploma supposititzio sopra la Pomposa. II. 326. Principe piissimo e amico de' Papi. II. 134.
Ottone IV. suo diploma sopra il Marchesato di Ancona, senza effetto I. 234. altri suoi diplomi confutati. II. 163. scomunicato dal Papa per aver contra il giuramento invase le terre della Chiesa. I. 168. deposto dalla dignità Imperiale coll'elezione di Federigo Rè di Sicilia in suo luogo. *ivi*. rivoca quanto avea fatto contra la Santa Sede. I. 234. II. 164.

P

PAce di Aquisgrana tra Niceforo Imperadore di oriente, Carlo Magno, Leone III. e la Repubblica Veneziana. I. 359.
Pace conclusa tra Sisto IV. e altri Potentati. II. 268.
Padova non madre della Città di Venezia. II. 71.

Pagi *Antonio* confutato intorno alla pretesa falsità del diploma di Lodovico Pio a favore della Santa Sede. I.75. 82. 194.
Palagj Reali de' Rè Franchi, dove si batteano monete. II. 62. non furono nè in Roma, nè in altra Città dello Stato ecclesiastico. *ivi*.
Palagj Pontificj somiglianti agl'Imperiali. II.62. in Ravenna. *ivi* e 63. e in Roma. *ivi*.
Palagio Pontificio fabbricato presso la Basilica di San Pietro da Leone Terzo, II. 98. 99.
Pandolfo Collenuccio procuratore del Duca Ercole I. chiede a Massimigliano I. l'investitura di quantità di feudi. II. 222. V. *Ercole I.*
Panegirista di Berengario I. non bene addotto contro alla sovranità temporale della Santa Sede. I.380.
Panvinio *Onofrio* tenne Comacchio per inclufo nel Ferrarese. II.283.
Paolo da Legnago, sua privata e nascosta genealogia della Casa d'Este. I.316.
Paolo I. Papa. I. 7. II. 69.
Paolo II. crea Borso Duca di Ferrara e Comacchio. I. 208. II. 263.
Paolo III. V. *Investitura*.
Papi, prometteano agl'Imperadori di mantener loro la dignità e i diritti dell' Avvocazia. II. 120.
Parma e Piacenza di sovrano dominio della Santa Sede. II. 285. V. *Ducato*.
Participazio *Giovanni*. Spedisce a Roma per ottenere dal Papa l'investitura della Signoria di Comacchio. I. 12.
Pasquale Primicerio e Campolo Sacellario cospirano contra la vita di Leone III. Pontefice. I. 377.
Pasquale I. V. *Lodovico Pio*.
Pasquale II. chiama Comacchio dominio di San Pietro e suo. II. 193. oltraggiato e imprigionato da Arrigo Quinto. I. 151. II. 328.
Patricius, titolo di dignità temporale. I. 160.
Patrizj *Niccolò* professa di scrivere le cose avvenute sotto Paolo Secondo. I. 194. erroneamente addotto in loro favore dagli Estensi. *ivi*.
Patriziato di Roma conceduto da Gregorio III. a Carlo Martello. I. 335. importanza di tal dignità. *ivi*. conferito da' Papi a' Rè Franchi, abbracciava la giurisdizione di Roma e la protezione e difesa della Chiesa Romana. I. 356. importava la Prefettura Avvocaziale degli Stati Pontificj. II. 40. V. *Carlo Magno*. *Pippino*.
Patti. Loro significazione. II. 23. 24.
Pelagrua *Arnaldo* Cardinale Legato di Clemente V. in Ferrara. II. 195.
Pene intimate contra gli usurpatori delle facoltà ecclesiastiche. II. 18.
Periodi varj intorno a ciò che si pretende dagli Estensi esser passato nell'acquisto e possesso di Comacchio. I.230.
Perugia assediata da Rachisio Rè de' Longobardi. I. 340.
Sanctus Petrus e *Respublica Romanorum* sotto i Papi era una cosa stessa. I.160.
Pier Gerardo autor finto. I. 23.
Pieve, posta dal Calcagnini nel territorio Bolognese. I. 105.
Pigna *Giambatista* confutato in racconti favolosi. I. 41. 45. 136. 182. giustamente accusa Federigo II. come usurpatore degli stati della Santa Sede. II. 168. malamente rigettato da' Ministri Estensi. II. 243. 244. tenne Comacchio per inclufo nel Ferrarese. II. 283.
Pio IV. proibisce le sicurtà de' sudditi della Santa Sede per li loro Signori. I. 229.
Pio V. sua bolla contra le nuove infeudazioni. I. 51. 246.
Pippino Rè de' Franchi. Assiste a Stefano II. contra i Longobardi. I. 3. 4. sforza il Rè Aistulfo a restituir l'Esarcato alla Santa Sede. *ivi*. si abbocca col Pontefice Stefano Secondo. I. 341. si stringe seco in lega per difesa della Sede Apostolica. *ivi*. riceve per se, e successori la dignità del Patriziato di Roma, e dell' Avvocazia della Santa Sede. I. 342. accorre alla difesa della Santa Sede contra i Longobardi. I. 344. non si lascia distorre dall'impresa da Carlomanno suo fratello. I. 345. spedisce una Ambasceria ad Aistulfo, e cerca d'indurlo alla restituzione dell'Esarcato. *ivi*. ma in vano. *ivi*. muove l'esercito contro di lui. *ivi*. spedisce nuova Ambasceria, senza verun effetto. *ivi*. ottiene finalmente la promessa della restituzione predetta. *ivi*. non osservata. *ivi*. torna in Italia con nuovo esercito ed obbliga il Rè Longobardo alla restituzione. *ivi*. di Comacchio ancora. I. 346. ne fa una nuova donazione alla Sede Apostolica. *ivi*.

ivi. validamente e con piena giustizia mette la Santa Sede in possesso delle provincie tolte a' Longobardi, e prima abbandonate da' Greci. I. 346. sua donazione e restituzione malamente pretesa invalida e nulla da' Ministri Estensi. I. 347. non mai ebbe il dominio delle conquiste fatte contra i Longobardi. I. 350. non si lascia piegare all'istanze de' Ministri dell'Imperador Greco. II. 16. posto nell'epoca di una bolla di Paolo Primo. II. 69. non mai sovrano di Roma. *ivi*. creato figliuolo adottivo della Santa Sede da Stefano Secondo. II. 109. con vera ed effettiva traslazione di dominio dona a San Pietro Comacchio. II. 193.

Pippino Rè d'Italia mandato da Carlo Magno suo padre in difesa delle Signorie littorali dello Stato ecclesiastico. II. 191. a richiesta di Leone III. viene a liberar Comacchio dalle mani de' Greci. II. 193.

Pisa. V. *Trattato*.

Podesterie di Padova e di Verona anticamente concedute a gran Signori. I. 170.

Polentani Prefetti di Comacchio. II. 203. Vicarj di Ravenna, come s' intitolassero. II. 264. 265. V. *Ostasio*.

Pomposa Badia. Non fondata da Casa d'Este. I. 50. 124. juspatronato concedutole nel Trattato di Pisa. *ivi*. fu sempre di ragione della Santa Sede. I. 51. II. 238. investita di alcune terre nel Comacchiese da varj Pontefici. II. 193. diplomi Cesarei in contrario parte falsi, e parte dati da Imperadori scismatici ad Arcivescovi di Ravenna parimente scismatici. II. 238. perciò distrutti e rivocati da più bolle Pontificie. II. 239. data dalla Sede Apostolica in dono all' Imperadrice Adelaide, e da questa al Monistero di San Salvatore di Pavia. I. 63. appartiene alla Santa Sede. I. 385. fatta di ragione Imperiale con diplomi falsi. II. 132. 326. V. *Guido*.

Pontefici hanno sempre esercitati gli atti della loro sovranità in Comacchio. I. 196. erroneamente detti Vicarj Imperiali nell'Esarcato. I. 149. rintegrati da Pippino dell'antico diritto sopra Roma e le sue dipendenze. I. 161. loro soccorsi dati agl'Imperadori contra il Turco. I. 226. maltrattati nelle Scritture Estensi. I. 331. godettero poca tranquillità sotto Ottone Primo. I. 232. hanno sempre addotti i titoli primordiali e più antichi della Santa Sede per difendere i diritti della medesima. I. 242. loro dominio supremo nelle cose temporali avanti i tempi di Pippino. I. 333. nuovamente eletti spedivano i Legati all'Imperadore per confermare i patti antichi. I. 365. non mai acconsentirono alle ingiuste usurpazioni de' loro Stati. I. 376. non usurpatori dell'alto dominio agl'Imperadori occidentali. II. 13. nel chiedere agl' Imperadori le conferme non intesero acquistar nuovo jus sopra gli Stati della Chiesa Romana. II. 23. possono ricevere privilegj dagl'Imperadori. II. 25. cingeano la spada agl'Imperadori in segno dell'Avvocazia della Santa Sede. II. 42. 43. non mai obbligati ad eseguire nel temporale gli editti e gli ordini degl'Imperadori. II. 45. chiamano in loro ajuto i Rè Franchi contra le oppressioni de' Duchi di Spoleti e de' Saraceni. II. 46. fecero alcuni atti non come soggetti all'Imperadore, ma per umiltà. II. 47. batterono moneta per jus della loro sovranità, non per concessione de' Cesari. II. 61. 64. crearono gran Principi figliuoli adottivi della Santa Sede per obbligarli alla loro difesa. II. 108.

Pontefici posti nel catalogo de' Santi, accusati nelle Scritture Estensi, come usurpatori e tiranni. II. 135. 141. conculcati e oppressi. II. 151. procurarono di mantenere in Italia le ragioni dell'Impero. II. 186. nelle bolle distinguono la diocesi del contado di Ferrara dal contado di Comacchio. II. 246. chiamano *nostrum* l'uno e l'altro contado. *ivi*.

Popolo Romano non ebbe alcuna parte nella collazione della dignità Imperiale fatta da Leone III. a Carlo Magno. II. 39. messosi in libertà sotto il Pontefice Costantino, ricusa riconoscere l'Imperador Filippico. I. 333.

Porcia *Girolamo* Nuncio all'Arciduca Ferdinando. I. 268.

Porte e mura di Roma rifatte da Leone IV. II. 99.

Porto Città fortificata da Leone IV. II. 100. assegnata per abitazione a' Corsi

Corsi, cacciati da' Saraceni. ivi.
Porto di Volana pertinenza del Ferrarese. I. 88.
Possesso di Comacchio per quanti anni attribuito agli Estensi da' loro Ministri. I. 205. loro incostanza in far questo con. to. ivi. centenario ad effetto di prescrivere contra la Chiesa Romana. I. 238. non si prova da' Ministri Estensi per Comacchio. ivi.
Possessore, o donatore delle cose altrui, come se fossero sue proprie, e con saputa, che sieno di altrui, non è in buona fede. I. 236.
Porzio. V. Consigli.
Precedenza, e sua controversia tra il Duca Cosimo I. di Firenze e Alfonso II. da Este. I. 217. II. 257.
Prefettura degli Stati della Santa Sede significata col titolo di Patrizio. II. 40. poi d'Imperadore. ivi.
Prescrizioni degli Estensi interrotte e nulle in tutti i tempi. I. 238.
Pretendenze di un Sovrano deono essere disaminate e decise da lui medesimo. I. 271. suscitate da Francesco I. Duca di Modana sopra il Ducato di Ferrara. I. 254. Imperiali, e loro fondamenti insussistenti. I. 31. de' Ministri Estensi contra la Chiesa opposte alla Casa d'Austria. I. 268.
Principi dell' Impero riconoscono i diritti della Santa Sede, e il suo dominio temporale. I. 19.
Prisciano Pellegrino per provare, che Comacchio sia nel distretto di Ferrara, si vale del diploma di Arrigo Sesto. II. 238.
Privilegio, e sua significazione e importanza. II. 24. di tre sorti. ivi.
Privilegi de' due Federighi a' Pescatori di Comacchio, o sono cassati e aboliti, o deono considerarsi per atti ostili e violenti. I. 57.
Promesse de' Sovrani, inviolabili e sagrosante. I. 375.
Proposizioni false e ingiuriose a' Sommi Pontefici addotte da' Ministri Estensi nella Supplica loro. II. 199.
Protesta non mai fatta dagl' Imperadori contra la Santa Sede sopra Comacchio. I. 240. di Alessandro VII. contra il Trattato di Pisa. I. 35. 36. di Massimigliano Primo. V. Araldo.
Prove contra la fama pubblica e lunga, in quali casi non si deono ammettere da' Sovrani. I. 271.
Pudendorsio Samuello insegna, che la dignità Imperiale non importa in sè stessa altro, che l'Avvocazia e la difesa della Chiesa Romana. II. 41.

Q

Querele della Supplica Estense insussistenti. II. 11.

R

Rabano Vescovo di Spira, e Matteo di Cracovia a nome di Ruperto Imperadore fanno a Bonifazio IX. gli atti consueti intorno all' Avvocazia de' Stati della Chiesa. I. 184.
Rachisio Duca del Friuli fatto Rè de Longobardi, e sua pace col Papa. I. 336. ebbe in venerazione la Sede Apostolica. I. 3. assedia Perugia. I. 340.
Ragioni Imperiali pretese sopra Comacchio, nate dopo le controversie tra Giulio II. e Alfonso Primo. I. 132.
Ragioni della Santa Sede a torto vilipese da' Ministri Estensi. II. 153.
Ragioni di Don Cesare d'Este per la successione al Ducato di Ferrara, insussistenti. I. 263. V. Cesare.
Ragioni degli scrittori Modanesi in ristretto. II. 278.
Ratificazione fatta da gli Estensi dell' Articolo secondo del trattato di Pisa. I. 33.
Ravenna tolta da Pippino a i Longobardi. I. 5. Governata dagli Arcivescovi per parte de' Sommi Pontefici. I. 5. usurpata da' medesimi. ivi. suo Esarcato eretto dagli Imperadori Greci. I. 2. suoi confini. ivi. comprendeva la Città di Comacchio. I. 3. capo della Romagna e residenza degli Esarchi. I. 148. non mai tenuta da Carlo Magno per inclusa nel Reame d'Italia. II. 51. enunciata nel diploma di Lodovico Pio, come Città spettante al dominio sovrano della Santa Sede. II. 88. signoreggiata sovranamente da Giovanni VIII. ivi. sua Chiesa lascia lo scisma. II. 145.

Reame

Reame d'Italia non comprendeva nè Roma, nè Ravenna. II. 51. separato dallo Stato ecclesiastico. II. 64.
Reggio e Modana furono in Signoria della Chiesa. I. 127. aggiudicate da Carlo V. all'Impero. I. 128. investite negli Estensi da Federigo Terzo. I. 186. in Vicariato de' Gonzaghi. I. 206.
Reinero Reineccio censura il Faleti. I. 137.
Renata di Francia moglie di Ercole II. figliuolo di Alfonso Primo. I. 300.
Repubblica Romana incorporata colla Chiesa di San Pietro. I. 354. indipendente dal Reame d'Italia. II. 24.
Respublica e suo significato inteso per le dipendenze dal Ducato Romano. I. 340.
Restituzioni fatte alla Santa Sede da' Principi Carolini non fondate in titoli sospetti. I. 355. 361.
Rettori deputati da' Papi al governo della Romagna. II. 193.
Reusnero *Elia* altera l'Albero Estense del Faleti. I. 316.
Ribellione de' Comacchiesi nulla pregiudiciale al dominio della Santa Sede. I. 179.
Richiami pubblici per parte di Roma contra le violenze usate allo Stato ecclesiastico. I. 375.
Richiamo non fatto da Massimigliano I. Imperadore contra Giulio II. ma inventato da' Ministri Estensi. II. 282.
Ricorso vano ad atti falsi e scismatici per provare, che la Pomposa e Comacchio non appartenessero alla Santa Sede. II. 238.
Ridolfo I. Imperadore con Alfonso X. Rè di Calliglia competitore dell'Impero. I. 15. conferma e riconosce i privilegj della Sede Apostolica, e ratifica quanto avea stipulato con Gregorio X. nel Concilio di Lione per via de' suoi Ambasciadori. I. 16. si abbocca col Papa nella Chiesa di Lausanna. *ivi*. per pubblico editto comanda l'osservazione di tutte le concessioni fatte alla Santa Sede. I. 17. suoi diplomi favorevoli alla Sede Apostolica. II. 169. pieni di venerazione verso la Chiesa Romana. II. 170. non contengono alcuna riserva del sognato alto dominio negli Stati ecclesiastici. *ivi*. confessa, che gl' Imperadori antecessori di lui confermarono a San Pietro tutto ciò che giace da Radicofani a Ciprano, la Marca d' Ancona, il Ducato di Spoleti, e il Patrimonio della Contessa Matilda. II. 170. protesta di riconoscere, che Ravenna e l'Emilia, Bobio, Cesena, Forlimpopoli, Forlì, Faenza, Imola, Bologna, Ferrara, Comacchio ed altre Città colle loro pertinenze, appartengono *pleno jure* a San Pietro, a Niccolò III. e suoi successori. II. 171. investe di varj luoghi la Casa Estense. I. 172. si riserba le procurazioni, e il fodro in due soli casi, della sua venuta a Roma ad incoronarsi, e di esser chiamato in soccorso della Santa Sede. II. 184. non perciò si riserba l' alto dominio. *ivi*. suo originale nell' archivio di Castel S. Angelo. I. 15. e in Vienna. II. 358. sua difesa contra le imposture del Villani. II. 179.
Ridolfo II. sua investitura ad Alfonso II. da Este con indulto di nominarsi per successore un di sua Casa, ancorchè venisse da radice infetta, non fa veruna menzione di Comacchio. I. 194. concede il medesimo per lo sborso di quattro cento sessanta mila scudi. I. 249. 250. II. 226. 227. non per altri feudi, nè per Comacchio. *ivi*. non tenne Comacchio per suo feudo, ma della Santa Sede. II. 307. non richiama contra la ricuperazione di Comacchio, come di Città sua. *ivi*. spedisce un suo Ambasciador straordinario a rallegrarsi della ricuperazione dello Stato di Ferrara, in cui era compreso Comacchio. II. 308. rigetta le proposizioni Estensi sopra Comacchio. II. 317.
Ridolfo Cancelliere Imperiale estorce il giuramento di fedeltà da alcune Città dello Stato ecclesiastico. I. 17. riprovato da Ridolfo I. Austriaco Imperadore. *ivi*. ritratta tutti i suoi atti, e gli cassa per ordine di Ridolfo Primo. I. 386. II. 136.
Ridolfi *Lodovico* agente Cesareo in Roma, riconosce le ragioni della Santa Sede in Comacchio. I. 31.
Rinaldi *Odorico* non fu Autore delle note marginali de' suoi Annali. II. 202.
Rinaldo, Obizo e Niccolò Estensi investiti del Vicariato di Ferrara da Giovanni XXIII. I. 245.
Rinovazione delle loro pretese investiture Im-

Imperiali tralasciate dagli Estensi per più di settanta anni. II. 220.
Rinuncia dell' altrui sovranità degli Stati della Santa Sede, non necessaria esprimersi ne' diplomi Imperiali. II. 177.
Risposta al manifesto di Alfonso Primo. I. 123. II. 287.
Riviera di Filo feudo Ecclesiastico, e non Cesareo. II. 269.
Roberto Rè di Napoli fatto Conte della Romagna da Clemente V. esercita giurisdizione in Comacchio, come in Signoria della Santa Sede. II. 195. presta per essa il giuramento in Firenze al Cardinal Pelagrua Legato Apostolico. *ivi*. vi deputa suo Vicario Niccolà Caraccioli. *ivi*. estingue una congiura di Salinguerra. II. 196. vi lascia alla cura Diego Dalmasio. *ivi*. ordina al suo Vicario di difendere alcuni Vescovi, il temporale de' quali era in quel distretto, e in speaie a quello di Comacchio. II. 196. fatto Rettore di Ferrara da Clemente V. esercita giurisdizione in Comacchio, come in pertinenza del Ferrarese. *ivi*. vi spedisce suoi Vicarj. *ivi*. ne dà parte alla Città di Padova. II. 197. s'intitola Rettore di Comacchio. *ivi*. fa diversi atti giurisdizionali. II. 198.
Roma e la Santa Sede esposte a varj sconvolgimenti sotto Ugone, Ridolfo, e Lotario Rè d'Italia. I. 231. sotto Ottone I. *ivi* e segg. V. *Pontefici. Santa Sede*. non soggetta al tempo di Luitprando Rè de' Longobardi all' Esarco di Ravenna. I. 334. sue mura fabbricate da Gregorio Terzo. I. 334. governata da' Papi ne' tempi, che precederono Carlo Magno. I. 337. oppressa dagli Esarchi. I. 338. non mai tenuta da Carlo Magno per inclusa nel Reame d'Italia. II. 51. detta ribelle da Ottone III. come da difensore della Santa Sede. II. 126. 127.
Romagna onde così detta. I. 148. sovranamente signoreggiata dalla Sede Apostolica in tempo di Ridolfo Primo. II. 175. 176. 177. obbligata da Niccolò III. a prestar giuramento di fedeltà alla Santa Sede. *ivi*. retta a nome del Papa. *ivi* e 193. e da Giovanni Epa sotto Martino IV. II. 176. governata da Petrocino Arcivescovo di Ravenna a nome di Urbano V. II. 176. occupata da' Gibellini e liberata da Niccolò III. II. 182. data in Vicariato da Clemente V. a Roberto Rè di Napoli. II. 195.
Rossi *Pier Francesco*. Scrive contra le pretensioni Estensi sopra il Ducato di Ferrara. I. 254.
Rosuita Monaca. Suoi versi in lode di Ottone Primo. II. 125.
Rovigo compreso in alcune supposte investiture Estensi, benchè da più secoli posseduto da' Veneziani. I. 102. II. 104. 205.
Ruperto Imperadore conferma i privilegj della Santa Sede. I. 22. fece a Bonifacio IX. gli atti consueti intorno all'Avvocazia degli Stati della Chiesa. I. 184.
Rupetto Tuiziese nella Vita di S. Eriperto non favorevole agli Estensi. II. 127.

S

SAbina data da Giovanni XIX. a Benedetto il nipote. II. 95. notata nel diploma di Lodovico Pio, come propria della Chiesa Romana. *ivi*.
Sale. Sua fattura è uno de' diritti riserbati al supremo Principe. I. 125. nel Comacchiese riserbato per patto espresso al Sommo Pontefice. I. 127. fabbricato dagli Estensi contra i patti. I. 267. II. 279. 280.
Saline concedute per grazia speziale agli Elettori dell' Impero nell'aurea bolla. I. 129.
Salingnerra *Torelli* ottiene in feudo dalla Chiesa la Città e lo Stato di Ferrara. I. 23. se ne fa tiranno. *ivi*. è cacciato dal Legato Pontificio. *ivi*. messo in possesso di alcuni beni nel Comacchiese dal Giudice del Podestà di Ferrara. I. 397.
Salvatore. V. *Immagine*.
Sanatoria per via di nuova investitura a favore della linea Estense esclusa, dimandata al Papa da Alfonso Secondo. I. 247. non ottenuta. I. 248. de' feudi Imperiali ottenuta col danaro. I. 249. 250.
Sansovino *Francesco* mal citato pel matrimonio di Laura. I. 320.
Saracini molesti alla Santa Sede, repressi. II. 46. infesti a Roma, e allo Stato ecclesiastico. II. 105. 106.

Sardi *Alessandro* include Comacchio nel Ferrarese. I. 94. II. 283.
Sardi *Gaspero* confutato. I. 182. tiene Comacchio per incluso nel Ferrarese. II. 283.
Sardigna in Signoria della Santa Sede. II. 77. giuramento di fedeltà per essa. II. 78. governata da' Pontefici. *ivi*.
Sassoni vinti da Carlo Magno non soggettati ad altro dominio, che a quello della sede di Gesù Cristo. II. 34.
Scioppio *Gaspero* inserisce nella Casa Gonzaga quelli, che il Faleti, il Pigna, e il Sigonio aveano inseriti nell'Estense. I. 137.
Scismatici, donde ebbe origine il preteso alto dominio Cesareo sopra gli Stati della Chiesa. II. 20.
Scomunica per autorità de' Pontefici, conferita loro da Gesù Cristo. II. 161. adoperata da Adriano I. contra il Rè Desiderio, *ivi*. da Giovanni VIII. contra i Duchi di Spoleti. *ivi*.
Scotti *Federigo* malcitato pel matrimonio di Laura. I. 321.
Sede Apostolica in agitazioni per le molestie de' Longobardi sopra l'Esarcato. I. 3. messa in possesso del medesimo, e di Comacchio. I. 5. vien di nuovo spogliata dell'Esarcato e di Comacchio da Desiderio. I. 6. restituito da Carlo Magno. *ivi*. con qual solennità. *ivi*. ha sempre disposto di Comacchio come di cosa propria. I. 22. dagli Scrittori Estensi disegnata col nome improprio di Corte di Roma per esporla all'aborrimento altrui. II. 4. quanto malmenata nella Supplica Estense. II. 12. favorita da un possesso più che centenario non è per Comacchio dalla parte del torto. II. 316.
Sclerena concubina di Costantino Monomaco onorata della guardia, dell'abitazione nella Reggia, e de' titoli di *Augusta* e di *Domina*. I. 293.
Senatore di Roma dichiarato da' Pontefici Avvocato della Santa Sede, e Custode del Conclave. I. 368. presta il giuramento di fedeltà al Pontefice. II. 160.
Separazione del Reame d'Italia dallo Stato ecclesiastico. II. 64.
Sergio II. nega agli Ambasciadori di Lodovico II. l'esigere da' Romani il giuramento di fedeltà. I. 369.
Servino *Luigi*. Sua aringa in Parlamento a favore di Anna d'Este Duchessa di Nemurs sopra la successione di Alfonso II. Duca di Ferrara suo fratello. II. 289.
Sforza Signor di Milano. I. 299.
Sforzi de' Ministri Estensi per far valere le loro pretese investiture sopra Comacchio. II. 2. per fare odiosi i diritti della Santa Sede a' Signori Veneziani. II. 210.
Sicilia compresa nel diploma di Ottone I. e di Arrigo il Santo, e donata alla Chiesa. II. 77.
Sicurtà de' Comacchiesi per i Vicarj di Ferrara nulla favorevole alle pretensioni Ducali. II. 290.
Sifrido Vescovo di Ratisbona impropriamente soscritto in un diploma di Federigo Secondo. II. 177.
Sigismondo Imperadore per mezzo de' suoi Ambasciadori giura ad Eugenio IV. l'osservanza di tutti i privilegj della Santa Sede. I. 21. conferma ciò egli stesso in Roma. I. 22. presente al Concilio di Costanza. I. 237. riconobbe, che Comacchio non era d'altri, che della Chiesa. I. 184. sue solenni costituzioni fatte in Roma ad Eugenio IV. sopra tutti gli Stati della Chiesa, e sopra Comacchio ancora. I. 185. nella pretesa investitura a favore degli Estensi non fa menzione del censo, nè delle altre obbligazioni feudali. II. 220.
Signorie della Chiesa donate e restituite a Dio, a San Pietro, e alla Chiesa, non alle persone de' Pontefici. II. 15. di Ravenna dell'alto dominio della Sede Apostolica. II. 155. diverse d'Italia, e de' Signori Veneziani dinotate dagli Scrittori Estensi col nome di *diritti e Stati indebitamente tolti al sacro Romano Impero*. II. 187. fatte tuttavia da' Duchi Estensi innestare occultamente nelle loro investiture di Modana e Reggio. II. 188. 212. 213. 214.
Signori di Comacchio non mai detti gli Estensi ne' loro titolarj fino ad Ercole Secondo. II. 160. 161.
Sigonio *Carlo* di qual fede nelle cose Estensi. I. 136. 360.
Silenzio degli Autori, interpretato diversamente da' Ministri Estensi, secondo il loro interesse. I. 194.
Simeoni *Gabbriello* malcitato pel matrimonio di Laura. I. 321.

Sin-

Sincerità delle ragioni della Santa Sede sopra Comacchio. I. 199.
Sindachi della Comunità di Comacchio mallevadori per gli Estensi circa il censo di Ferrara. I. 58. V. *Mallevadori. Sicurtà*.
Sisto IV. conferma agli Estensi il Ducato di Ferrara. I. 265. nella pace conclusa tra lui e altri potentati, fa restituire ad Ercole I. Comacchio, come pertinenza della Santa Sede. II. 268.
Smembrazioni de' Principati, anche appartenenti all'Impero, giustificate e autenticate dal diritto delle Genti. II. 214. 215.
Soranzo *Giovanni* Podestà di Ferrara. II. 194.
Sovranità della Santa Sede sovra Comacchio confermata dagl'Imperadori. I. 14. 15. esercitata da' Papi. I. 173. 196. II. 99. 278. della Chiesa Romana in tutti i suoi Stati, autentica e superiore a qualunque apposta censura. II. 186.
Spada data da' Papi agl' Imperadori in significazione della difesa della Santa Sede. I. 369.
Spese per lo Stato ecclesiastico date agli Ambasciadori straordinarj di qualsisia Principe. I. 184. II. 42. 43.
Speziano *Cesare* Vescovo di Cremona Nuncio Apostolico a Ridolfo II. si oppone alle istanze di Don Cesare d'Este. I. 259.
Spoleti e suo Ducato. V. *Ducato*.
Stati diversi, oltre a Comacchio, indebitamente pretesi da' Ministri Estensi. II. 302.
Stato ecclesiastico sconvolto da Lodovico il Bavaro. I. 388. diviso dal Reame d'Italia. II. 64.
Statuti di Ferrara osservati in Comacchio. I. 106. II. 344. corretti per ordine di Giovanni XXII. da' suoi Nuncj. I. 106. stesi dagli Estensi in Comacchio per obbligo di vassallaggio. I. 107. II. 238. 240. 241.
Stefano Patrizio e Duca, cioè Difensore e Governatore di Roma. I. 335.
Stefano II. oppresso da' Longobardi chiede in vano il soccorso da' Greci. I. 3. 337. fa desister Rachisio dall'assedio di Perugia. *ivi*. fa nuova pace con Aistulfo. *ivi*. abbandonato da' Greci convoca i Romani, portando a piè scalzi l'Immagine del Salvatore dal Laterano a Santa Maria Maggiore. I. 337. ricorre a Pippino, e fa con esso lega per liberare l'Esarcato dall'oppressioni de' Longobardi. I. 3. 339. và a Pavia per chiedere ad Aistulfo la restituzione dell'Esarcato, e di tutte le dipendenze del Ducato Romano. I. 340. non l'ottiene. *ivi*. v'insiste tuttavia vigorosamente. *ivi*. passa in Francia, si abbocca con Pippino, implora il suo ajuto, conclude la lega. I. 341. capitoli di essa lega. *ivi*. lo dichiara Difensore e Avvocato della Santa Sede, conferendogli la dignità del Patriziato nella Chiesa di San Dionigi. I. 342. unge Pippino in Rè de' Franchi. *ivi*. supplicato di ajuto da Desiderio Duca di Toscana per succedere nel Reame d'Italia. I. 351. ricupera per la Santa Sede il Ducato di Ferrara, Comacchio e altri Stati coll'Esarcato. I. 352.
Stipulazioni in Comacchio fatte in nome della Camera Ducale di Ferrara. II. 266.
Sub integritate, frase usata ne' diplomi degl' Imperadori, e sua significazione. I. 9. 350. II. 33.
Sudditi della Santa Sede non possono presentemente far sicurtà per il loro Signore. I. 229.
Superista, carica della Corte Pontificia a' tempi di Giovanni Ottavo. II. 63.
Supplica Estense diretta a Sua Maestà Cesarea. II. 1. ricolma di esagerazioni e querele insussistenti. II. 2. è impiegata per la metà a malmenare la Sede Apostolica. II. 12.
Suppone Conte, cioè Governatore del Piceno, posto negli strumenti della Badia di Pescara. II. 70. sue qualità nelle Lettere di Giovanni VIII. *ivi*.
Sutterfugj de' Ministri Estensi per non dare alle stampe le loro pretese investiture di Comacchio. II. 216. cercati sempre dagli Avvocati Estensi per non essere convinti. II. 235.

T

TAmiza de Cagli concubina di Sforza il grande. I. 299.
Tasse sopra i Vassalli e beneficj della Chiesa concedute da Paolo II. a Borso d'Este per dodici anni. I. 267.

Tedaldo avolo della Contessa Matilde investito di Ferrara. I. 245. II. 139.
Tempo richiesto da' Ministri Estensi. II. 6.
Temporale ecclesiastico rovesciato conduce seco in ruina lo spirituale. II. 168. distinzione del temporale, e dello spirituale, mal pensata da' Ministri Estensi. *ivi*.
Teodorico di Niem ritrovatore della bolla falsa attribuita a Leone VIII. I. 10. 387.
Teodoro Nomenclatore Legato di Pasquale I. a Lodovico Pio. I. 72.
Teramo nel Reame di Napoli soggetto all' alto dominio della Santa Sede. II. 149.
Termine e confine, che divideа lo Stato ecclesiastico dal Reame d' Italia. II. 65.
Terminus Sancti Petri dinota la separazione dello Stato della Chiesa dal Reame d'Italia. I. 164. II. 65.
Terni data da Benedetto III. a' suoi Cittadini. I. 164. II. 94.
Terre e Città della Santa Sede dette sagre. I. 13. della Contessa Matilda in Signoria della Chiesa a tempo di Ridolfo I. II. 183.
Territorio materiale d' una Città, diverso dalla sua dipendenza politica. II. 231.
Territorium preso per lo stesso che *ager*, *possessio*, *prædium* ne' tempi bassi. I. 151.
Tesoro Pontificio al tempo di Bonifazio VIII. saccheggiato in Anagni. I. 7.
Testamento doppio di Carlo Magno. II. 51.
Testamento d' Almerigo. V. *Almerigo*.
Testamento di Niccolò d' Este e sua particella prodotta da' Ministri Modanesi. II. 293.
Testamento d' Alfonso I. Duca di Ferrara dichiara Don Alfonso figliuolo, di lui naturale e nato fuori di matrimonio, e lo legittima. I. 274. dispone, che possa farsi anche legittimare da altri, se ve ne sia bisogno. I. 275. V. *Laura Eustochio*.
Testi allegati dagli Oppositori Estensi provano il contrario, di quel che essi pretendono a loro favore. II. 115.
Testimonj esaminati dagli Estensi sopra il matrimonio di Laura non fanno veruna prova. I. 294.
Testimonianze del matrimonio di Laura discordi fra se stesse. I. 323.
Tevet *Andrea* non è buon testimonio dello sposalizio di Laura. I. 320.
Tiepolo *Jacopo* in soccorso della Chiesa per la liberazion di Ferrara dalla tirannia di Salinguerra. I. 23.
Titolario antico degli Estensi. I. 206. ove si rammentano i soli feudi Imperiali. I. 268. della Cancellaria Imperiale dato agli Estensi. I. 215. non nomina mai Comacchio. *ivi*. non hanno mai espresso tra feudi da loro posseduti, Comacchio. II. 270. dall' anno 1264. fino al 1536. senza il titolo della Signoria di Comacchio separatamente da quello di Ferrara. II. 250. 260. del Duca Ercole II. distrugge le pretensioni de' Ministri Estensi intorno a Comacchio. II. 259.
Titolario di Laura, d' Alfonso e di Don Cesare. I. 291. confutato. I. 286.
Titolario de' Vicariati della Santa Sede, e suo stile. II. 265.
Titolo di *Comacli Dominus* usato da Ercole II. e da niun altro degli Estensi prima di lui. I. 217.
Titoli de' feudi tanto ecclesiastici, che Imperiali usati dal Duca Borso da Este. I. 210. II. 250.
Titoli primordiali necessarj per provare le ragioni delle investiture. I. 231. quali requisiti deono avere. I. 236. della Santa Sede adoperati da' Pontefici per difendersi contra gli attentati degl' Imperadori I. 241. degli Estensi abbandonati da' medesimi per passare agli ultimi tempi. I. 237. de' possessi Estensi sopra Comacchio, non mai provati. I. 235.
Torre *Guido della*, Signor di Milano. II. 265.
Torre *Raimondo della*, Ambasciadore Cesareo a Clemente Ottavo. I. 256. 269. 402.
Toscana detta *Tuscia Langobardorum*. I. 154. ricuperata da Ridolfo I. per opera di Martino IV. II. 185.
Transazioni. V. *Concessioni*.
Trattamenti dati alle concubine, come se fossero mogli legittime. I. 293.
Trattato di Munster. V. *Diritti dell' Impero*.
Trattato di Pisa gravoso alla Sede Apostolica. I. 35. protesta d' Alessandro VII. contra il medesimo. I. 36. vantaggioso agli Estensi. I. 240. sua fermezza. *ivi*.
Trezania Lucia. I. 299.

Trieste donate dagl' Imperadori a' Vescovi. I. 162.

Tuano *Jacopo Augusto* mal rigettato dagli Estensi. I. 256.

Turco abborrito, come nemico del nome Cristiano; ma da' Ministri Estensi creduto propizio alla Chiesa Romana. II. 308.

V

Valesio *Carlo* Autore delle note marginali degli Annali del Rinaldi. II. 200.

Valli di Comacchio. Loro restituzione chiesta dagli Estensi a' Giudici di Ferrara. II. 198. locate dalla Camera de' Duchi di Ferrara. II. 266. diritti del fisco Ferrarese. *ivi*. non nominate nell'eredità di Alfonso II. per esser feudali. II. 228. Vedi *Comacchio. Trattato di Pisa*.

Vangadiccia Badia da chi fondata. I. 125.

Vannozza concubina di Roderigo Borgia. I. 299.

Vejenti. Loro ingiusti richiami contra i Romani, perchè loro restituissero Fidena. I. 349.

Venceslao Imperadore fece ad Urbano VI. gli atti consueti intorno all'Avvocazia degli Stati della Chiesa. I. 22. 184.

Veneziani uniti colle Città dell'Esarcato contra Leone Isaurico. I. 8. obbligano gli Estensi a non far sale in Comacchio. I. 129. pacifici possessori delle Terre di Este e di Rovigo da tre secoli in quà. I. 102. erroneamente supposti consapevoli, che Comacchio fosse de' Rè d'Italia. II. 92. Signori di Adria. II. 173. loro diverse Signorie dinotate dagli Scrittori Estensi col falso nome di *diritti e stati indebitamente tolti al sacro Romano Impero*. II. 187. fatte tuttavia da' Duchi Estensi occultamente innestare nelle loro investiture di Modana e Reggio dalla Camera Imperiale. II. 188. conoscitori degl'interessi e delle ragioni della loro Repubblica. II. 210. hanno sostenuta la Sede Apostolica ne' torbidi tempi di Federigo Primo. I. 211. conoscono, che la presente controversia di Comacchio è separata da' loro interessi. *ivi*. loro feudi, e quanti e quali, fatti mettere dagli Estensi nelle investiture Imperiali, e con quali fini. II. 212. 213. 214. restituiscono al Duca Ercole I. Comacchio, come dipendenza del Ferrarese. II. 268. 269. 270. loro Visdomino in Ferrara. V. *Visdomino*.

Verità non ammette prescrizione. I. 233. sua necessaria difesa. I. 244.

Vernero Conte istilla in Arrigo IV. opinioni ree sopra il dominio degli Stati della Chiesa. II. 21.

Verona nelle investiture Estensi date loro dalla Corte Cesarea, non per questo porta loro alcun jus sopra quella Città. I. 197. II. 212.

Vescovi che batteano monete per privilegio Imperiale. II. 61.

Vessillo di Roma mandato da' Papi agli Imperadori. I. 370. segno del Patriziato. II. 54. e dell' Avvocazia della Chiesa. II. 54. mandavasi da' Pontefici a' Principi grandi, perche lo portassero contra i nemici della Chiesa. *ivi*. de' Santi protettori e fondatori di Chiese particolari dato agli Avvocati delle medesime. *ivi*.

Uficj dell' Avvocazia della Santa Sede conferita a' Principi Carolini. I. 36. 364. 365. V. *Avvocazia*.

Ugone Marchese nominato nel diploma d' Arrigo III. erroneamente creduto di Casa Estense. I. 225. fù Marchese di Toscana, e figliuolo di Oberto bastardo d' Ugone Rè d' Italia. *ivi*.

Ugone Rè d' Italia e Lotario suo figliuolo non signoreggiarono l'Esarcato ad esclusiva de' Pontefici. II. 114. 115.

Vicariato di Ferrara conceduto dalla Santa Sede agli Estensi. I. 24. comprende Comacchio. I. 108. II. 398. d'Argenta conceduto dagli Arcivescovi di Ravenna con peso di censo annuo. II. 209. non fù mai riconosciuto per feudo Imperiale. *ivi*.

Vicariati della Santa Sede come esposti ne' ritolarj praticati dalla Camera Apostolica. II. 265.

Vicleffo *Giovanni* condannato nel Concilio di Costanza. I. 333. II. 30.

Villani *Giovanni* confutato. I. 387. II. 182. ingiurioso alla Sede Apostolica a Ridolfo I. e alla sua famiglia. II. 178. contradice a se stesso e altera la verità. I. 179.

Vio-

Violazione fatta dagli Estensi del Trattato di Pisa. I. 36.
Violenze de' secoli passati contra la Santa Sede canonizzate da' Ministri Estensi, come legittimi fondamenti, e di molta autorità II. . 153.
Visconti spediscono Ambasciadori in Mantova a Carlo IV. per esser investiti dello Stato di Milano. II. 206.
Visdomino de' Veneziani esercitava giurisdizione in Ferrara. I. 30. II. 239.
Visita e descrizione di Comacchio fatta dal Cardinal Anglico, siccome di luogo della Santa Sede, soggetto al Vicariato di Ferrara. I. 96. 97. nuovamente giustificata. II. 272.
Vita di Santo Adalberto V. *Anonimi*.
Vite di Santo Eriberto Arcivescovo di Colonia V. *Lamberto*. *Ruperto*.
Vitaliano e Adriano I. Pontefici. Loro diplomi finti, sopra le cose di Ferrara prodotti da' Ministri Estensi altre volte, come veri. I.78. 263. ora citati come falsi. *ivi*. non ammessi per autentici dalla Santa Sede. *ivi*. II. 234.
Vittore Antipapa intruso da Federigo Primo. II. 155. scomunicato nel Concilio Turonese co' suoi fautori. II. 156.
Vizani *Pompeo*. II. 300.
Urbino. Suo distretto e Legazione. II. 264. 299. 306.
Urbinati di commissione di Ridolfo Imperadore assoluti dal giuramento di fedeltà estorto loro dal Cancelliero dell' Impero. I. 18.
Usurpazioni de' luoghi dell'Esarcato fatte dagli Arcivescovi di Ravenna alla Santa Sede. I. 145. di varj Stati della Chiesa in tempo del soggiorno de' Papi in Avignone. I. 237.
Usurpatori delle facoltà Ecclesiastiche esposti a gravi pene. II. 18.
Uxoris loco habuit, detto dal Giovio di Alfonso I. in proposito di Laura, mal esposto dagli Osservatori Estensi per vera moglie del medesimo. I.297. sua vera sposizione intesa per concubina. I. 298. 299.

Z

Zabarella *Francesco* attesta, che le Valli di Comacchio sono della Comunità di Ferrara. II. 398.
Zaccheria Pontefice stretto in lega con Trasimondo Duca di Spoleti ricupera alla Chiesa Romana quattro Città usurpatele da Luitprando. I. 335. obbliga il Rè alla restituzione di molte altre ancora. I. 336. ottiene da esso la salvezza delle Città dell'Esarcato, e la restituzione di Cesena. *ivi*. suo viaggio a Pavia. *ivi*. và a Perugia per far che Rachisio Rè de'Longobardi ne sciolga l'assedio. I. 340.
Zecca di Roma non mai subordinata a quella del Reame d'Italia. II. 61.

Il fine dell' Indice.